

2.7.98

2-7-98



# APOLOGIA

PER

La Scrittura pubblicata in Milano

*L'anno MDCCVII.*

ED

# OSSERVAZIONI CRITICHE

SOPRA

L'Iſtoria del Dominio temporale

DELLA SEDE APOSTOLICA

NEL DUCATO

DI PARMA E PIACENZA

*Pubblicata in Roma l'anno MDCCXX.*

E SOPRA

La Diſſertazione Iſtorico-Politica, e Legale

*Della natura, e qualità delle Città*

DI PIACENZA E PARMA.





NEL DUCAL PALAZZO DI MILANO MDCCXXVII.
Per Giuſeppe Richino Malateſta Stampatore Regio Camerale,
CON PRIVILEGIO DI S. M. CESAREA, E CATTOLICA.

II

# INDICE DE' CAPITOLI DEL LIBRO SECONDO.

## *Che abbraccia il supremo alto Dominio dell' Imperio Occidentale in Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza dal Secolo undecimo al decimosesto.*


C A P. I.

SUppone lo Storico, che da Pippino fino ad Arrigo II. sieno state riconosciute Parma e Piacenza per appartenenti alla Chiesa, e che dal soggiorno di detto Imperadore in Piacenza non debba deddursene Dominio, massimamente per non aver'egli fatto ivi alcun'atto di sovranità; Qui adunque si fa vedere l'insussistenza di sì strani supposti, e si prova con Diplomi autentici e Scrittori antichi, che gli Ottoni, Arrigo II., Corrado il Salico, ed Arrigo III. fecero atti diversi da' Sovrani non solo in dette Città, ma nell'Italia tutta. *pag.* 3

C A P. I I.

Dice l'Autor Romano alla pag. 68., che dal soggiorno non può inferirsi Dominio, che quando ciò si ammettesse, sarebbe contra gl' Imperialisti, perchè molti Papi soggiornarono in dette Città, e particolarmente Onorio II., il quale fece un Concilio in Piacenza, dove scomunicò Arrigo IV., da cui sostiene alla pag. 71., che se si ribellarono i Piacentini, fecero il loro dovere, perchè il detto Imperadore era scomunicato. Si mostra dunque, che quanto l'Avversario si finge o è falso, o si ritorce contra di lui, e si tocca di passaggio la scomunica fulminata contro il medesimo Augusto, la ribellione di suo Figliuolo, e quel che giudicarono i Scrittori contemporanei d'una novità simile, e si prova quanto sediziosa sia, e piena di scandalo la proposizione, colla quale ei applaudisce le disubbidienze de' Figlj, e loda le ribellioni de' Sudditi. *pag.* 7

C A P. I I I.

L'Avversario sostiene, che Parma sia della Chiesa, sol perchè la Contessa Matilde erane la Padrona, e che lasciando ella alla Sede Romana le sue Castella, fece quanto dovea. Qui dunque si fa con evidenza conoscere, che Parma dee appunto dirsi Imperiale, perchè fu di Matilde, la cui origine si descrive,


† 2 e si

e si mostra, che suoi Maggiori ebbono tutti gli Stati dagl' Imperadori, e Rè d'Italia, de' quali erano Vassalli, e che però la stessa non potea lasciarli in sovranità alla Chiesa in pregiudicio dell' Imperio Signor diretto: e si narra il fine, ch' ebbero le controversie nate tra li Pontefici, e gl' Imperadori per l'eredità di questa Signora. *pag.* 12

C A P. I V.

Se la prende l'Avversario nel Cap. II. con Ruiz de Laguna, e 'l Padre Ordel, perchè eglino scrissero, che Piacenza si ribellò all' Imperio, e dice, che ciò fa contra loro, perchè detta Città si mantenne fedele alla Chiesa, seguendo Corrado figliuolo d'Arrigo scomunicato; Qui perciò si fa vedere, che la ragione, che adduce lo Storico per confutarli, si ritorce contro lui, e maggiormente prova la sovranità dell' Imperadore in essa Città, il che si mostra evidentemente col fatto tanto strepitoso e noto di Arrigo V. con Pasquale II. *pag.* 17

C A P. V.

Si prova, che Lotario II., e Corrado III. si mantennero nell' esercizio della sovranità di Parma e Piacenza, di Roma, e dell' Italia, e si mostrano i beneficj insigni, che fece il primo al Papa, e alla Chiesa Romana, liberandola dallo scisma, e dall' oppressione de' suoi Nemici. *pag.* 21

C A P. V I.

Prima di esaminare la famosa Pace di Costanza, sovvertita, e sinistramente interpretata dal Scrittor Romano, e dall' Autor' Anonimo della Dissertazione Piacentina, si tocca di passaggio l'origine delle due Fazioni de' Guelfi, e Gibellini, e l'esaltazione di Federigo I. all' Imperio, la contesa, ch' ebbe con Eugenio III., la sua prima venuta in Italia, che rese ubbidiente, l'ajuto da lui dato ad Adriano IV., che ricondusse a Roma, dove ricevette la Corona Imperiale; Si adombrano ancora le glorie di questo Cesare, la sua seconda discesa in Italia, e la celebre Dieta di Roncaglia, dove intervennero tutti li Vescovi, Magnati, e Consoli delle Città, fra quali quei di Parma e Piacenza; Si riunirono alla Corona le Regalie usurpate; e si ristabilirono i diritti dell' Imperadore, riconoscendolo tutti, e particolarmente i Piacentini e Parmigiani, come loro legittimo Sovrano. *pag.* 27

C A P. V I I.

Si narrano le cagioni delle discordie nate tra Federigo, e Adriano IV., che passarono dopo nel suo successore Alessandro III., la confederazione delle Città d'Italia, ribellatesi all' Imperio per favorire la causa del Pontefice; quante fiate scendesse in questa Provincia l'Imperadore per domar' i Ribelli, e quello che vi fece; la Pace, che finalmente vi conchiuse in Venezia con Alessandro; La Triegua fatta da lui per quindici anni coi Rè di Sicilia, e per sei colle Città confederate, nelle quali risulta l'alto supremo Dominio dell' Imperio in Italia, e particolarmente in Parma, e Piacenza. *pag.* 35

C A P. V I I I.

Si esamina quì la Pace di Costanza, si ribattono le sinistre interpretazioni, che le danno gli Avversarj; e dopo d'averla difesa da ogni contraria objezione, si mostra con chiarezza, che non si può dare prova maggiore, nè titolo più stabile di questa Pace per istabilire la sovranità dell' Imperio in Parma, e Piacenza, e in Italia ancora. *pag.* 41

C A P. I X.

Provata la perpetuità della Pace di Costanza, e con essa l'Imperialità di Parma, e Piacenza, si osserva, che non già lo Storico Romano, nè l'Autor Piacentino, ma chi scrive a favore dell' Imperio potrebbe quì chiudere il ragionamento, e accommiatarsi, e si mostra, che attesa essa perpetuità, non

puo

puo allegarsi dalla Sede Apostolica titolo alcuno valevole a trasferirle il Dominio di esse Città, massime per le circostanze, che vi concorrono. pag. 73

C A P. X.

Dice lo Storico Romano, che non giova all' Imperio la Pace di Costanza, perchè Federigo, rotti i giuramenti, oppresse le Città aderenti alla Chiesa: che li Parmiggiani, e Piacentini non potero pregiudicar' alla Sede Apostolica, li di cui Pontefici anche dopo essa Pace esercitarono in Parma, e Piacenza l'alto Dominio, e particolarmente Innocenzo III. Quì dunque si mostra, che Federigo non ruppe la Pace, ma piuttosto beneficò gl' Italiani, benche tuttavia contumaci, che Arrigo VI. fu riconosciuto per Sovrano da' Parmiggiani e Piacentini nella controversia di S. Donnino; e che perciò il fatto d'Innocenzo III. fa contro lui, e conferma sempre più la sovranità dell' Imperio. pag. 75

C A P. X I.

Dice l'Avversario, che non è da maravigliarsi, che gl' Imperadori s'ingerissero in Parma, e Piacenza, perchè s'ingerirono in altre Città della Sede Apostolica, a' quali concederono Privilegj, e fecero donazioni, adducendo quella della Badia di S. Remigio di Berceto, fatta al Vescovo di Parma, benche Berceto fosse nell' Emilia, donata alla Chiesa anche da Ottone IV. Quì si confutano i contrarj supposti rispetto all' Emilia, e si mostra fin dove giungessero i limiti delle Terre donate, e si fa vedere, che ben possono i Cesari di Lamagna concedere Privilegj alle Città d'Italia per la sovranità, che vi conservò anche Ottone IV., il quale fu riconosciuto da' Piacentini e Parmiggiani per Sovrano. pag. 85.

C A P. X I I

Pretende lo Storico Romano nel Cap. VI, che dalle Costituzioni di Ottone IV. siensi riserbati vivi alla Sede Apostolica i suoi sovrani diritti in Parma e Piacenza; che Gregorio IX. vi esercitasse pel mezzo de' suoi Legati molti atti di sovranità; che dalle Cronache di Piacenza apparisce, che la Città in que' tempi ubbidiva al Legato Jacopo di Pecoraja; e che tutto ciò resta corroborato dal Biondo, il quale asserisce, che il Legato Gregorio di Montelungo negli anni 1240. e 1241. contenne in ubbidienza del Pontefice tutte le Città e Castella poste nell' Emilia. Quì dunque si esaminano tutte le prove allegate dall' Avversario; e con il lume della Storia si fa vedere con chiarezza, che sono fallacissime, che si rivoltano contro lui, e che lo stesso Gregorio IX. confessò essere Piacenza Imperiale. pag. 93.

C A P. X I I I.

Si vanta lo Storico, che caduto Federigo nell' empietà, e perciò scomunicato da Gregorio IX., e da Innocenzo IV. fu dal Legato Montelungo assoluto il Podestà di Parma dall' osservanza de' Statuti, mantenendosi Piacenza fedele alla Chiesa, sinache gettossi nel partito di Corrado IV. per opera del Landi, il quale scacciato, ritornò la Città all' ubbidienza del Papa, ed assoluta dalle censure, e che dalla Bolla d'assoluzione apparisce l'antica di lei dipendenza dalla Sede Apostolica, la quale diede dipoi a' Piacentini il Podestà, le Leggi, ed un Signore nella persona di Carlo d'Angiò. Quì pertanto toccandosi di passaggio dette scomuniche, e l'opinione degli Autori contemporanei, si prova che Federigo mantenne la maestà, e 'l sovrano Dominio dell' Imperio in tutte le Città del Regno, e particolarmente in Parma, e Piacenza fino alla morte, si narrano il fine, ch' ebbe la sua Posterità, e la vacanza dell' Imperio, cagione di tanti mali: e finalmente si mostra Piacenza Imperiale in senso anche della Bolla, e pendente l'Interregno. pag. 103.

C A P. X I V.

Pretendono gli Avvocati Romani, che Ridolfo I. dichiarasse Parma e

Piacenza

Piacenza della Chiesa, e che di più rinunciasse alla sovranità, che aveano gl'Imperadori in Roma, e nelle Terre donate alla Sede Apostolica; e siccome nelle Costituzioni di questo Augusto fonda la Curia Romana la sua intenzione, così si esaminano colla diligenza non praticata da altri gli atti prodotti dagli Avversarj, e con l'autorità de' medesimi, e della Storia si mostra, che Ridolfo solamente confermò le donazioni degli altri Cesari, e rinunciò la maggior parte delle Regalie godute da' suoi Antecessori nella Romagna, lasciandone il possesso al Papa. *pag.* 116

C A P. X V.

Stabilito il fatto, e collo stesso provatosi, che Ridolfo altro non fece, che spropiarsi del Dominio utile della Romagna, e rinunciare al giuramento di fedeltà, il quale gl' Imperadori da' Sudditi mediati esigere non sogliono, si passa a confutare, e col fatto, e con la ragione le declamazioni degli Avversarj, i quali tacendo le più necessarie circostanze, e confondendo lo stesso fatto, suppongono, che Ridolfo rinunciasse alla sovranità dell' Imperio, ed annullasse il giuramento di fedeltà, a lui prestato non solo da' Popoli dell' Esarcato, ma da' Piacentini e Parmiggiani. *pag.* 129

C A P. X V I.

Suppone lo Storico nel Cap. IX. che Piacenza, scosso il giogo di Galeazzo Visconti, ritornasse sotto la Chiesa. Qui dunque si mostra l'insussistenza di tal supposto, e si osserva il perchè egli passi dal 1279. che fu l'anno, in cui concedè Ridolfo a Nicolò III. l'ultimo Diploma, all'anno 1322., e perchè dissimuli quanto avvenne negl' Imperj d'Alberto d'Austria, di Arrigo di Lussemburgo, e di Lodovico il Bavaro. *pag.* 155

C A P. X V I I.

Si descrive il perniciosa, e lungo scisma dell' Imperio sotto Lodovico Bavaro, si narrano le gravi contese, ch' egli ebbe con Giovanni XXII., e gli Successori di lui, e si mostra, che tutti gli atti addotti dagli Avversarj per istabilire i pretesi diritti della Chiesa in Parma e Piacenza ad altro non servono, che a confirmare la sovranità dell' Imperio, che in que' tempi si volea distruggere. *pag.* 159

C A P. X V I I I.

Liberata la verità dagli equivoci coll' Istoria, e con le Clementine pubblicate in Avvignone, si risponde al fatto di Verzusio Landi, e allo spontaneo vassallaggio fatto da' Piacentini a Giovanni XXII. Si ribattono le invettive, che fanno gli Avversarj contro alcuni Scrittori, che difendono li diritti dell' Imperio, e si mostra, che tutti quanti gli atti di Dominio esercitati dal Pontefice in Piacenza sono appoggiati al preteso titolo del Vicariato, e dell' amministrazione, arrogatasi in tutti gli Stati d'esso Imperio dichiarato vacante per la supposta deposizione di Lodovico Bavaro. *pag.* 165

C A P. X I X.

Lo Storico Romano pretende provare l'alto Dominio della Sede Apostolica in Piacenza per il Governo constituitovi, e per il Vicariato conceduto ne a Giovanni, e Lucchino Visconti da Benedetto XII. Qui si risponde alle prove equivoche, e tronche, da lui allegate, e si fa vedere cogli stessi atti, e documenti, da lui prodotti, che tal Vicariato fa vie più risplendere la sovranità dell' Imperio in quella Città, perchè il Papa lo concedè a' Visconti come preteso Amministrator d'esso Imperio, dichiarato vacante da Giovanni XXII. *pag.* 177

C A P. X X.

Col Vicariato conceduto da Benedetto XII. a' Scaligeri di Verona si sforzano gli Avversarj persuader, che Parma fosse sottoposta alla Chiesa Romana;

na; onde si fa vedere co' stessi Documenti della Camera Apostolica, che tal Vicariato fu conferito a que' Signori dal Sommo Pontefice, come supposto Amministratore dell' Imperio. *pag.* 184

C A P. X X I.

Si lusinga lo Storico Romano, che risulti la sovranità della Chiesa in Piacenza per un certo Canone, che suppone pagato da Lucchino, e Giovanni Visconti a Clemente VI., e per un Breve scritto da Gregorio XI. a' Piacentini, per il quale congratulandosi con esso loro delle Castella ricuperate, li conforta unirsi con esso lui a' danni de' suddetti Principi; e l'Avvocato Piacentino, seguitando la traccia dello Storico osa dire di più, che detto Canone fu corrisposto in fino all'anno 1372., nel quale finge, che il Papa riacquistasse Parma e Piacenza. Qui si mostrano gli equivoci manifesti, e le falsità, che adducono gli Avversarj, che un tal pagamento, quando sia vero il Breve, provano contro di loro, e per meglio mostrar quella verità, si narrano le cagioni della guerra accesasi tra il Papa, e i Visconti, e il fine, ch'ella ebbe. *pag.* 187

C A P. X X I I.

Suppone l'Autor Romano Gregorio XI. Sovrano di Piacenza, prima per aver nella guerra contro i Visconti creato Daniello Carretto suo Capitano Generale nel Piacentino; e dipoi per i Privilegj conceduti gli da Carlo IV., ne' quali si finge, che vi sia compresa Parma e Piacenza sotto la generalità dell' Esarcato, e dell' Emilia; onde si ribattono tante supposizioni, e si fa vedere, che Carlo IV. fu riconosciuto in tutta l'Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza per vero Sovrano, e che confirmò a' Visconti il Vicariato Imperiale delle Terre, che possedeano, e particolarmente di coteste due Città. *pag.* 199

C A P. X X I I I.

Le Investiture fatte dall' Imperador Wenceslao a Giovanni Galeazzo Visconti, perchè litteralmente comprendono Parma e Piacenza, mettono in un grand' imbarazzo gli Avversarj, nè sapendo come sbrigarsene fan ricorso al Concilio di Costanza, e al Corpo Germanico, e si dicono, che furono annullate sì dall' uno, che dall' altro. Qui dunque si fa manifestamente vedere, che tutto quanto da loro si adduce è falso, e supposto, e perchè l'Avvocato Piacentino si avvanza a sostenere, che Gregorio XI. ricuperò dette due Città, e indi le restituì a' Visconti, si convince di manifesta invenzione, e si mostra, che Piacenza, dopo che fu ricuperata da Azzo, e Parma dopo che fu riacquistata dall' Arcivescovo Giovanni, non uscirono mai più dal Dominio de' loro Successori; e in tal' occasione si scoprono alcune fallacie, e due maligni riflessi, che fa questo Autore per dar credito alla sua Dissertazione. *pag* 203

C A P. X X I V.

L'Avvocato Piacentino nega con arditezza, che le Investiture di Wenceslao comprendino Parma e Piacenza, e di più le vuol' annullate dal Collegio Elettorale, e per sostenere sì falso assunto fa più falsi supposti, e molte fallaci osservazioni, rimproverando audacemente il Corio; onde si mostra qui co' Diplomi autentici, che nell' Investitura dell' anno 1397. vi sono litteralmente comprese Parma e Piacenza, e che tanto è falso, che il Corpo Germanico annullasse le stesse Investiture, quanto è verissimo, che Sigismondo le confirmò solennemente l'anno 1426., e che più espressamente le ratificò Massimigliano I. l'anno 1495. *pag.* 214

C A P. X X V.

Non vogliono gli Avversarj, che il lunghissimo possesso, nè il Dominio, ch' esercitarono i Visconti in Parma e Piacenza, favorisca la causa dell' Imperio, e per autenticar' il loro assunto adducono l'occupazione, che ne fecero alcuni Tiranni. Si risponde a tali eccezioni, e si mostra, che tal' occupazione

in

in vece di pregiudicare, conferma li diritti dell' Imperio, i quali furono conservati da Sigismondo, che esercitò in Parma e Piacenza molti atti di sovranità anche presente il Papa. *pag. 224*

C A P. X X V I.

Giunti l'Istorico Romano, e l'Avvocato Piacentino alla Signoria de' Sforzeschi, confessano, che questi, rispetto a Parma e Piacenza non riconobbero mai la sovranità della Santa Sede: negano però, che riconoscessero quella de' Cesari. Impugnano, che Francesco I. chiedesse le Investiture a Federigo III., e che egli le negasse; e dopo da varj altri falsi supposti ne tirano più false conseguenze, le quali qui si propulsano a una per una, e si mostra quanto sia mostruosa la proposizione, di che allegar possa la Chiesa, e non l'Imperio la prescrizione, ch'ella suppone contro le chiare regole dell' equalità, e si fa vedere, che nè i Visconti, nè gli Sforzeschi spogliarono i Pontefici del possesso di Parma e Piacenza, che riconobbero in esse Città l'Imperio, che dimandarono le Investiture a Federigo III., il quale le negò; concedendole poi il suo Successore. Dal che rimasero vivi ed illesi, anzi più convalidati i diritti dello stesso Imperio, convincendosi gli Avversarj co' loro stessi argomenti, e con le false riflessioni, che fanno. *pag. 229*

C A P. X X V I I.

Passa l'Avvocato Piacentino alla disamina delle Investiture date da Massimigliano I. a Lodovico Moro, e a Lodovico Rè di Francia; confessa, che sono relative a quelle concedute da Wencislao a Giovan Galeazzo Visconti, e che le confermano; ma dipoi si studia provare, che non comprendeano Parma e Piacenza; e per venire a capo del suo disegno fa più riflessi, tutti opposti alla chiara lettera de' Diplomi. Onde in questo Capo si convince colla lettura degli stessi Privilegj, e co' suoi medesimi riflessi, e si mostra, che le Investiture di Massimigliano confermano, e rinnovano specificatamente tutti i Privilegj di Wencislao. *pag. 257*

C A P. X X V I I I.

Chiude l'Autor Romano il secondo libro della sua Storia con molte querele contro que', da' quali vien posta la Santa Sede in irragionevoli angustie di dover provare i titoli della sovranità de' Stati, che possiede, e si vanta di poterli mostrare colla continuata serie degli atti pubblici. Qui dunque s'accorda, che simili Scrittori fanno molto male, si sostiene però, che tali non debbon dirsi quelli, che si sono accinti a sostenere l'antico, e incontrastabile alto supremo Dominio dell' Imperio sopra il Ducato di Parma e Piacenza, delle quali Città non favellano le splendide donazioni fatte alla Sede Apostolica. *pag. 265*

LIBRO

# LIBRO SECONDO,

Che abbraccia il Supremo alto Dominio
dell' Imperio Occidentale

IN ITALIA

*E particolarmente*

In PARMA e PIACENZA

Dal Secolo undecimo al decimoſeſto,

*E che fa vedere*

L'inſuſſiſtenza della preteſa origine,
e de' ſuppoſti diritti

DELLA CHIESA ROMANA

Sopra d'eſſe Città

*In tutto il corſo di detti Secoli.*

# LIB. II. CAP. I.

*Suppone lo Storico, che da Pippino fino ad Arrigo II. siano state riconosciute Parma e Piacenza per appartenenti alla Chiesa, e che dal soggiorno di detto Imperadore in Piacenza non debba dedursene Dominio massimamente per non aver' egli fatto ivi alcun' atto di sovranità; quì adunque si fa vedere l'insussistenza di sì strani supposti, e si prova con Diplomi autentici e Scrittori antichi, che gli Ottoni, Arrigo II., Corrado il Salico, & Arrigo III. fecero atti diversi da Sovrani non solo in dette Città, ma nell' Italia tutta.*



Omincia l'Autor Romano il II. libro della sua Storia da una assai curiosa deduzione, e quasicch'egli provato abbia il suo assunto co' Canoni d'Istorie indubitate, e con Diplomi autentici, e per tali ricevuti dal comune consenso degli Eruditi ne tira sul bel principio del Capo I. la seguente conseguenza, *da quanto si è detto nel libro antecedente, ne viene che da Pippino fino ad Arrigo II., cioè dall' anno 755. all' anno 1014., con pubbliche, e solenni dichiarazioni sono state riconosciute le due Città di Parma e Piacenza in forma autentica e notoria per appartenenti alla Chiesa, e ciò dagl' Imperadori Carolini e Sassoni.*

Io bramerei che'l cortese Lettore si risovvenisse qui ciò ch' io dissi nel Capo XX. del primo libro, allorche mi riusci scoprire l'artificio del nostro Istorico, e 'l fine, per cui, interrotta la serie cronologica delle prove di dominio e possesso, ch' egli avea impreso addurre a favore della Santa Sede, si accignesse con tutti i sforzi della sua eloquenza ad avvilire, e deprimere la maestà del Romano-Germanico Imperio, l'autorità, e la sovrana giurisdizione ch' ebbero, ed hanno in Roma e nell' Italia gli Augusti d'Occidente, succeduti al glorioso Carlo Magno; riflettendosi duoque a quanto ivi io scrissi si scoprirà l'illusione di una sì fallace conseguenza, e si comprenderà manifestamente com' egli è falso, e falsissimo, che *da Pippino persin' ad Arrigo II. con pubbliche e solenni dichiarazioni si riconoscessero le due Città di Parma e Piacenza in forma autentica e notoria per appartenenti alla Chiesa*; Imperciocche nel luogo orora da me indicato con dimostrazioni e documenti autentici, e maggiori d'ogni eccezione io feci vedere, che senza contradizion' alcuna le medesime due Città erano parte principalissima del Regno di Lombardia, e possedute da' Cesari d'Occidente sino al mentovato Imperadore Arrigo il Santo; Questa gran verità si comprova dall' essere prescelta da' Cesari Germani la Campagna di Piacenza, chiamata Roncaglia per

farvi le Assemblee, o sieno Diete de' Magnati, e Consoli delle Città del Regno d'Italia, descrivendoci il Sigonio la prima fattasi da Ottone II. nell' anno 980. a i XVII. delle Calende di Settembre, dove a Lanfranco Branciforte Piacentino donò il Castello di Vico Giustino, e creò Tebaldo figliuolo di Attone Marchese di Mantova, e le parole del Sigonio son le seguenti (a): *Otto II. inde Placentiam progressus solemnem apud Roncalias Procerum, ac Civitatum Italicarum conventum habuit præter cæteros Lanfrancus Brancifortius Placentinus Castro Vico Justino donatus, & Thebaldus Athonis filius Marchio MANTUÆ institutus.*

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib 7 ad ann. 980 pag. mihi 293.*

E quandomai non fosse il Lettore pienamente persuaso di quanto io digià ho mostro, e bramasse qualche cosa di più, eccomi apparecchiato per soddisfarlo; Rispetto a Piacenza prova nè più splendida, nè più chiara si puol' in mio senso desiderare di quella, che ci somministra il Campi (b) il quale dice così; *A Sigifredo Vescovo di Piacenza nel mese di Luglio del medesimo anno 997. concedette Ottone (III. di questo nome) e confermò la giurisdizione, e'l Dominio temporale della Città, e del Distretto ancora d'essa Città per un miglio d'intorno, e gli donò di più ogni Gabella e Dazio pubblico, dandogli autorità di statuire, giudicare, e stringere qualunque persona, con attribuire anche allo stesso Vescovo le ragioni dell'acqua, & i corsi de' fiumi e rivi correnti, le pescagioni, e quanti altri regali, e pubbliche rendite, che all' Imperial Palaggio si dovevano; il che tutto fa maggiormente congetturare, che pur di qua, come dicevamo, ne venisse ad aggiugnersi al Vescovo il nome, e la dignità di Conte (se dianzi non l'aveva) o che con questo nuovo accrescimento di onore viapiù quel titolo gli si confirmasse, imperciocche ordinò parimente l'Imperadore, che simil privilegio passasse altresì ne' successori Vescovi, e proibì, che nè Vescovo alcuno d'altra Sede, nè Duca, nè Marchese, nè Conte, nè Visconte, nè qualsifosse altra persona potesse dentro della Città, nè fuori per un miglio nel circuito d'essa comandare, nè scuoder taglie, o imposizioni, o alcun pubblico pagamento tanto per terreni, quanto per rispetto d'acque, se non per commissione del sopradetto Vescovo Sigifredo, e de' suoi successori, quali in conseguenza si ha a dire, che constituiti fossero per simile giurisdizione Conti della Città.*

(b) *Campi Hist. Eccl. di Piacenza tom. pr. lib 9. pag. 285.*

Nè tutto ciò lo scrisse il Campi di propria fantasia ed a capriccio, come suol far l'Autor Romano, ma colla scorta indubitata del solenne Diploma di Ottone III. conceduto al detto Vescovo Sigifredo, che si vede fedelmente registrato alla pagina 495. del primo volume della sua Storia Ecclesiastica di Piacenza, nel qual luogo se ne legge un' altro d'esenzione dato dallo stesso Ottone III. alla Canonica di S. Antonio della medesima Città, liberando i di lei Vassalli, ed Operaj dal pagamento d'ogni pedaggio e gravezza.

Di più nell' anno 996. lo stesso Imperadore lasciò a' Piacentini una perpetua memoria della sovranità dell' Imperio, e della beneficenzia sua, concedendo alla loro Città l'ampio privilegio d'aprir una pubblica accademia per educazione della Gioventù, come lo attesta il Sigonio (c) colla scorta delle notizie antiche di Piacenza.

(c) *Sigon. ubi supra lib. 7. ad annum 996. pag. mihi 299.*

Or vegga un poco lo stesso cortese Lettore, se chi vuol' accingersi a sostenere i diritti imperturbabili e la sovranità del Romano-Germanico Imperio sopra le suddette due Città puo esser tanto privo di notizie, che gli sia uopo, per mantener' il suo impegno, appigliarsi, come si sogna lo Storico Romano nella pagina 67., al solo e puro soggiorno che Arrigo II. fece nell' anno 1009. in Piacenza, come in Città Imperiale; imperciocche

ogni

ogni Letterato, e qualunque persona versata nella ragion civile gli concederà volontieri la proposizione da lui magnificata cioè, che *dal puro soggiorno non si puo inferirne Dominio*.

Egli però non dice il vero, anzi secondo il suo costume si oppone alla verità riconosciuta da tutti, soggiungendo immantinente, che *in realtà non si adduce alcun' altro atto, per cui si vegga, che Arrigo in quella occasione esercitasse giurisdizione sopra Piacentini*; poiche abbiamo dallo stesso Campi e dall' Istoria Longobardica di Camillo Peregrini da lui citato (*a*) che Piacenza era dominata, *e reggeasi* (per usar la frase del medesimo Scrittore) *dal Santo Rè Henrico*; il quale, come vero e legittimo Sovrano di quella Città, e del suo Contado, ricevè ad istanza del Vescovo Sigifredo sotto la sua Imperial protezione il Monistero del Beato Savino eretto dalla pietà di Ottone III. poco longi dalla stessa Città, concedendogli inoltre, come dice il privilegio registrato dal medesimo Campi (*b*) *Villam silicet, quae vocatur Fabrianum cum Capella & omnibus sibi pertinentibus, mansos quatuor in Breuli* & altri beni, che ivi si esprimono.

Ma questo non fu l'unico atto di sovranità, che esercitò Arrigo in Piacenza, e nel suo Contado, mentre nello stesso anno 1004. ne fece un' altro assai singolare, dando il privilegio della Milizia, e di Nobiltà a quattro Fratelli Piacentini, chiamati allora del Vico di Vallengario, poscia detti di Casa Fortunata, che dindi si divise in Arcella, Malvicina, Pavera, e in altre Familie, come lo attesta esso Campi (*c*) col Privilegio o sia Diploma alla mano che da ognun puo leggersi, e lo conferma ancora il Locati (*d*) colle precise parole *pridie Kal. Junii Antonio Anthonii alias Brünengo & Theobaldo de Vico Vallecarii ab Henrico Imperatore cum flumine Carii usque ad Padi medium supra rivum Placentini Agri Castellum in faeudum nobile concessum est*.

Più chiaramente però è senza ombra di dubbio prova il Dominio supremo dell' Imperio nelle tante volte mentovate due Città l'altro Diploma recato parimente dal Campi (*e*) conceduto l'anno 1014. dallo stesso piissimo Cesare Arrigo all' Abate del Monistero di Tolla, alli cui Uomini e Sudditi concedè molte grazie, privilegj, & esenzioni, e donò a que' Religiosi la Fortezza di Vernasca, e di Speionca, *quòd pro Paganorum & depraedantium persecutione ad utilitatem denominati Monasterii fondatum videtur ut nostra auctoritate servetur, & tueatur, fraternae Congregationi ad suorum plenissimam salutem concedimus & largimur*; comandando l'Imperadore a tutti i suoi Ministri di non imporre veruna gravezza, nè inferir molestia a' Monaci e Uomini d'esso Monistero dichiarando inoltre *si quis autem temerario ausu hoc protectionis ac tuitionis nostrae praeceptum corrompere vel violare praesumpserit viginti libras auri optimi componat medietatem Camerae nostrae*.

Esempli più strepitosi e segni più manifesti della sovranità dell' Imperio Germanico in Roma, nell' Italia tutta, e particolarmente nelle Città di Parma e Piacenza ne diè al Mondo l'Imperadore Corrado il Salico successor d'Arrigo il Santo, somministrandone amplissime e indubitate prove Vippone (*f*) Autor di quel tempo, e della Corte di questo Augusto, di cui scrisse la Vita, Sigiberto, Ottone Vescovo di Frisinga, il Cronografo Sassone, Alberico, Ermanno Contratto, Glabero, il Sigonio, e molti altri, che per brevità tralascio, dicendo Ermanno Contratto nella sua Cronaca maggiore o sia *Auctiori Chronico* all' anno 1026. che *Conradus Salicus dictus*

(a) *Campi Histo-ria Eccl. di Piacenza, tom 1. lib 10. pag. 306.*

(b) *Campi loco laudato pag. 497.*

(c) *Campi ubi supra. pag. 498.*

(d) *Locati fogl. mihi 39.*

(e) *Campi ibid. pag. 498.*

(f) *Vipo in vita Cunradi Salici Imperatoris apud Pistor. inter Scriptor Rer. German. VI. pag 421. & seqq Sigibertus in Cronico ad annum 1026 & seqq. Otto Frising. lib 6. cap. 28. 29. 30. 31. pag. 131. & 134. Conographus Saxo pag. 238. 240 245. 246. Albericus part. 2. pag. 56. seqq. Hermannus Contractus in auctiori Chronico ad dictum ann. Glaber. lib. 4. in initio.*

*dictus anno* 1026. *circa tempus quadragesimæ cum Exercitu Italiam adiit, & Pascha Vercellis acto, totam, præter Lucam Urbem Tusciæ, Italiam in cis Romanis partibus sibi subjugavit*; lo venne a ricevere fino a Como il Papa Giovanni XIX. come lo attesta il Glabero, e convenuto con esso lui il modo e il tempo della sua coronazione se ne andò Corrado a Roma, dove molto prima fu invitato dal medesimo Pontefice per porsi al possesso del Dominio non di una parte, ma di tutta Italia, come ce lo assicura lo stesso Glabero colle formali parole *ut suscepto quanto citius Germaniæ Sceptro, Romam pergeret, suscepturus totius Italiæ Coronam* e per conseguenza il Dominio ancora di Parma e Piacenza, come in fatti così seguì, attestandolo esso Vippone testimonio occulare, *igitur Rex Chuonradus Romam ingressus eodem anno ut supra, idest à Nativitate Salvatoris* 1027. *indictione decima à Papa Joanne & universis Romanis Regio honore mirificè receptus est, & in die Sancto Paschæ qui eo anno VII. Kalendas Aprilis terminabatur à Romanis*, e non dal solo Papa *ad Imperatorem electus, Imperialem benedictionem* solamente *à Papa suscepit Cæsar & Augustus Romano nomine dictus*.

Prima però di portarsi a Roma, rintuzzata l'insolenza d'alcuni contumaci, si fece coronar Rè d'Italia in Milano, e indi in Monza, come fatto aveano i suoi Antecessori, e così lo descrivono ampiamente gli Autori di sopra citati, da' quali si ricava ancora che ritornato Corrado la seconda volta in Italia, il che fu intorno l'anno 1037. per comprimere e dissipare la rivolta generale de' Lombardi, questa impresa gli riuscì felicemente, perchè rintuzzò in breve tempo l'insolenza, punì severamente gli Autori della ribellione, ristabilì la sovranità dell' Impetio in tutte le Città del Regno, e diede in tutte e a tutte un miglior'ordine, e leggi santissime.

Diede anche in questa occasione il nostro Augusto due memorabili prove della sua autorità, e dell'alto e supremo Dominio dell' Imperio in Parma e Piacenza; poiche come dicono i Scrittori poco fa indicati da me, e con esso loro il Sigonio, la Cronaca Augustana (*a*) pubblicata dallo Struvio, egli inviò Eriberto Arcivescovo di Milano Capo de' contumaci prigioniere a Placenza, la qual Città, se non fosse stata del suo Regno non l'avrebbe certamente prescelta per la custodia d'un delinquente di tanta conseguenza, e rivestito d'una dignità Ecclesiastica tanto ragguardevole, e dipoi mandò in esilio i Vescovi d'essa Città di Piacenza, di Cremona, e di Vercelli imputati eglino pure di fellonia. Così lo assicurano Vippone, Sigibetto, Ottone di Frisinga, il Cronografo Sassone, Alberico, e'l Sigonio (*b*), il quale dice *quo circa Conradus nova Hereberti contumacia magis exacerbatus ipsum cum Episcopis compræhendi, ac Placentiam diversas in custodias mitti jussit*, e poco dopo *demum æstus vitandi gratia* (Corrado) *ad Montium stativa se recepit, Episcoposque Cremonensem, Placentinum, Vercellensem Majestatis damnatos in exilium egit*, e la citata Cronaca Augustana *Heribertum Mediolanensem Episcopum in custodiam misit, aliosque Episcopos exilio relegavit, manumque Conjuratorum exercuit*.

L'altra prova della sua sovranità in Parma la manifestò Corrado al Mondo l'anno 1038., allorchè ritrovandosi in essa appo il Conte Bonifacio per celebrarvi la festa di Natale, i Parmiggiani, concitato un gran tumulto, uccisero il Coppiere dell' Imperadore, per il qual misfatto acceso questo Principe di giusto sdegno, massime perchè i medesimi Parmiggiani persistevano nella pertinacia loro, fece combattere la Città, e

dipoi

(a) *Chronica Augustensis edita à Burcardo Gotthelsio Struvio tom. pr. ad annos* 1037. 1038.

(b) *Otto Frising. lib.6 cap 31. Sigon. lib 8. ad annum* 1037.

dipoi l'espose a un grande incendio. Così lo dicono i laudati Autori (*a*), che possono leggersi da tutti agevolmente; dicendo il Cronografo Sassone al detto anno 1038. *Imperator Natale Domini Parmæ celebravit, ibique Civibus ejusdem Civitatis contra Imperialem Majestatem tumultuatis, famosa, inclitaque eorum Urbs deprædatione, & incendio cum innumerabili multitudine funditus deperiit.*

(a) *Godefrid. Guilielm. accessione Historica tom. pr.*

Il Successore del mentovato Corrado, che fu Arrigo III. diede pure un gran segno della sua sovranità in Parma l'anno 1047. mentre si ritrovava in Mantova, dove ci attesta il Sigonio (*b*) che *Pascha egit, & cum ægrotasset Cadaloo Parmensi Episcopo fodrum & Mansionaticum, Diplomate dato, remisit*; Se il Papa, o l'Imperadore fosse in quel tempo Sovrano di questa Città me ne rapporto al Lettore cortese, il quale sa che solamente chi è Sovrano della Città può rimettere, massime a un Vescovo, simili regalie, che costituivano una parte dell' alto Dominio, che avevano i Rè d'Italia nel Regno.

(b) *Sigon. dicto lib. 8. pag. mihi 103. ad ann. 1047.*

## C A P. I I.

*Dice l'Autor Romano alla pag. 68. che dal soggiorno non può inferirsi dominio, che quando ciò si ammettesse farebbe contra gl' Imperialisti, perchè molti Papi soggiornarono in dette Città, e particolarmente Onorio II. il quale fece un Concilio in Piacenza, dove scomunicò Arrigo IV., da cui sostiene alla pag. 71. che se si ribellarono i Piacentini, fecero il loro dovere, perchè il detto Imperadore era scomunicato. Si mostra dunque, che quanto l'Avversario si finge o è falso, o si ritorce contra di lui, e si tocca di passaggio la scomunica fulminata contro il medesimo Augusto, la ribellione di suo Figliuolo, e quel che giudicorono i Scrittori contemporanei d'una novità simile, e si prova quanto sediziosa sia, e piena di scandalo la proposizione, colla quale ei applaudisce le disubbidienze de' figlj, e loda le ribellioni de' Sudditi.*

NOn era dunque uopo, che a vista di sì manifeste provagioni tanto si affaticasse il nostro Avversario per insegnarci, che *quando anche dal soggiorno si pretendesse di argomentare il Dominio, si direbbe in contrario, che Urbano II. nell'anno 1095. medesimamente stette in Piacenza, dove celebrò un Concilio già pubblicato da Luca Olstenio, e fu fatto contro Arrigo IV., il quale vi rimase scomunicato*; siccome ei potea con suo decoro tralasciar di fare una delle sue solite, e capricciose riflessioni, dicendo, che *non è certamente credibile, che il Papa facesse un tal atto in una Città Imperiale, e propria di Arrigo IV. piuttosto che nel Dominio stesso della Chiesa*; nè dovea tampoco prendersi l'incomodo di tessere un lungo raccontamento de' Pontefici, che fecero qualche dimora in amendue quelle Città, celebrandovi Concilj, e scrivendovi lettere; Conciossiachè digià mi sono dichiarato, che dal puro soggiorno non intendo dedurne sorta alcuna di possesso, o di Dominio; e se tutte le Città, in cui soggiornarono i Papi, e vi celebrarono Concilj, dovessero dirsi sottoposte al Dominio temporale della Sede Apostolica, molte Terre

*Istoria Romana pag. 68.*

di

di Francia, di Germania, e d'Italia sarebbono certamente Patrimonio del Principe degli Apostoli, e la Corte Romana avrebbe molto più Paese, dove impiegare i suoi Prelati in Governi, e Legazioni; che però quanto io intendo sostenere qui contra le sottili riflessioni del Censor Romano egli è, che non solo dee dirsi probabile, ma verissimo, e indubitato, che, celebrando Urbano II. suddetto Concilio in Piacenza, facesse tal' atto in una Città Imperiale, e di Arrigo IV., e non già della Chiesa Romana.

Nondimeno io confesso ingenuamente, e convengo coll' universal consenso di tutti gli Storici contemporanei, e prossimi citati alla margine (*a*), che in quei miserabili tempi non solamente Piacenza, ma quasi tutte le Città di Lombardia proruppero in aperta ribellione, e si sottrassero dal Dominio legittimo di Arrigo. So ancora le rovine e le stragi, che alla Cristianità cagionarono le contese nate fra lui e Gregorio VII. tanto celebre nella Storia col nome d'Idelbrando, e più famoso e benemerito della Chiesa Romana, per averla posta in libertà, ed innalzata a quel grado di potere temporale, di cui si servirono dipoi li suoi Successori contro li maggiori Monarchi del Mondo Cattolico. Nè ignoro che fu codesto Pontefice il primo che imprendesse a scomunicare gli Augusti, dichiarandoli decaduti dalla Corona Imperiale, & assolvendo i Sudditi dal giuramento di fedeltà; risoluzione, la quale perchè non mai più udita ne' secoli precedenti sorprese, e per la novità empì di ammirazione le menti degli uomini più saggi, ed anche di timorata coscenza, che viveano in que' tempi; e cagionò dipoi funestissimi sconvolgimenti nel Cristianesimo; come ce ne rappresentano esempli molto lagrimevoli le Storie, e ce lo attesta Ottone di Frisinga (*b*) santo e letteratissimo Vescovo totalmente ben' intenzionato per i Sommi Pontefici, e sovente lodato dal Cardinal Baronio, dicendo egli: *in fragmento, quod extat in fasciculo rerum sciendarum* che *Gregorius VII., qui tunc Urbis Romæ Pontificatum tenebat eumdem Imperatorem Henricum Quartum tamquam à suis destitutum anathematis gladio feriendum decernit, cujus rei novitate eo vehementius indignatione motum suscepit Imperium, quò nunquam ante hæc tempora hujusmodi sententiam in Principem Romanum promulgatam noverat*, e nella sua Cronaca (*c*): *lego, & relego Romanorum Regum & Imperatorum gesta, & nusquam inveni quemquam eorum ante hunc excommunicatum, vel Regno privatum*.

(a) *Auctor vitæ Henrici IV. Otto Frisingensis, Bertoldus, Lambertus Schafnaburgensis, Abbas Wespergensis, & Stadensis Constansiensis ad Hermanni Contracti appendicem, Sigibertus Gemblacensis.*

(b) *in fragment. quod extat in fasciculo rerum sciendarum relato à Ludovic. du Pin de ant. Eccles. discipl. Dissert. 7. §. 3.*

(c) *Otto Frisingensis Chronic. lib. 6. cap. 35.*

Quindi è che di tal podestà arrogatasi da Gregorio, ne scrissero diversamente, e con opinioni tra se contrarie i più insigni Letterati d'ogni età, giudicandone ognun di loro secondo i fini diversi, e le particolari aderenze che aveano. E molti ne favellarono ancora secondo la propria inclinazione, ed a misura de' privati interessi da' quali erano mossi a favorire la podestà delle Chiavi, o l'indipendenza del Principato nelle cose meramente temporali. Tutto quanto io dico si legge espressamente nella dottissima Dissertazione scritta in difesa de' Principi dall' erudito Dupin (*d*) nel suo celebre trattato *de antiqua Ecclesiæ disciplina* dove adduce li fondamenti delle due opposte sentenze, e con l'autorità della Scrittura santa, della Storia, e della ragione risolve li contrarj argomenti con quell' efficacia che può da ognun vedersi.

(d) *Du Pin de antiqua Ecclesiæ disciplina Dissert. VII. per totum.*

Intanto lasciando questa, e tornando alla nostra quistione francamente sosterrò senza timore d'essere convinto dall' Avversario, che nella ribellione fomentata contro Arrigo nel Regno Lombardo vi concorse anco Piacenza, come ce lo assicurano gli Autori contemporanei da me ci-

tati

tati di sopra, e particolarmente Bertoldo nella sua Cronaca all' anno 1093. dicendo *Civitates quoque de Longobardia Mediolanum, Cremona, Lauda, Placentia contra Henricum in viginti annos conjuraverunt, quæ omnes prædicto (Guelfo o sia Welfone) fideliter adhæserunt*. Questo universal commovimento di Lombardia non privò pertanto lo Imperadore nè l'Imperio del suo Dominio, nè della sovranità che in esse Città vi avea, ma rimasero i diritti suoi illesi, & imperturbati; imperciocche Corrado Figliuolo dello stesso Arrigo, lasciatosi vincere dalle persuasioni di Guelfo il Giovane, e della Contessa Matilde sua Moglie tirò prima al suo partito, e con dolose arti guadagnò gli Vficiali dell' Esercito ed i Signori principali del Regno, i quali non sentivano spiacere d'aver' un Sovrano nuovo e giovane, di cui potessero disporre a voglia loro, & indi questo infedel Principe si ribellò apertamente contra il Padre, e dall' Arcivescovo di Milano si fece incoronar Rè d'Italia, dove era stato lasciato dal povero Arrigo per difenderla da' suoi nemici. Di tanto ci assicurano li citati Autori, e particolarmente l'Anonimo nella Vita di questo infortunato Cesare colle formali parole *ut se grassanti Mathildi, & pene totam Italiam sibi vendicanti opponeret, & Regnum quod futurum erat suum de manu fœminæ tolleret*, e poco dopo soggiugne *Filius Imperatoris, quem in Italia relictum à Patre, & quam ob caussam relictum diximus à Mathilde persuasus (quem enim astutia fœminea non subvertat aut decipiat? junctis* (dee dire junctus) *inimicis Patris Coronam sibi imposuit*; e Bertoldo al detto anno 1093. conferma lo stesso, e dice che Corrado si ribellò dal Padre, che fu coronato Rè di Lombardia dall' Arcivescovo di Milano Anselmo ad istigazione di Guelfo, e della sua carissima Moglie, e la Cronaca Augustense o sia Augustana pubblicata dal Burcardo Gottelfio Struvio allo stesso anno 1093. d'un sì raro e scandaloso successo ne parla ne' seguenti termini, *ex odiis & invidiæ fomite conflata usque adeo convaluit discordia, ut quidam perversæ seditionis auctores cum Mediolanensibus juxta Evangelica scandalorum præsagia Filium Imperatoris Conradum regnare, & in Patrem malo instinctu suggererent, non veriti divinam sententiam, necesse est enim, ut eveniant scandala, væ autem illi, per quem veniunt*.

Da questo memorabile fatto dunque chiaramente si scorge che se i Piacentini scossero il giogo dell' Imperadore loro legittimo Sovrano, non passò pertanto la Città di Piacenza nel Dominio della Chiesa, ma di chi allora reputato era Rè di Lombardia, del cui Regno digià abbiam veduto ch' erano, come lo confermano anche i mentovati Scrittori, e lo sono eziandio oggidì Parma e Piacenza.

Mi maraviglio pertanto dell' Autor Romano, che alla pagina 71. ponga in dubbio questa verità resa più che manifesta dall' universal consenso di tutti gli Scrittori contemporanei, de' quali mi servo per viapiù confonderlo, e non già d'Autori dell' altro giorno, come lo rimprovera al Padre Ordei, & al Conte Carocelli, e molto più io mi scandalizo di lui ch' egli nello stesso luogo ardisca scrivere che *se questo fosse vero sarebbe contro lui*, cioè contro chi lo portò altre volte in prova della sovranità Imperiale, e la ragion del perchè sarebbe *contro di lui* la dice lo Storico, e dicendola fa comparire qual sia la sua perizia nel diritto pubblico, & il suo buon genio verso il Sacro Romano Imperio *perchè, essendo allora Arrigo scomunicato, come nemico della Chiesa, i Piacentini seguendo*

*Corrado, che la difendea, e di cui scrive l'Abate Urspergense, che erat vir per omnia Catholicus, & Apostolicæ Sedi subjectissimus, si mantennero, come dovevano nell'ubbidienza della Santa Sede sotto la direzione della gran Contessa Matilde.*

Questo modo di favellare del Censor Romano, egli è del tutto sedizioso, e contrario ad ogni legge Divina & umana, perchè pare che non solo faccia applauso alle disubbidienze, e ribellioni, ma che voglia inoltre instruire i Figliuoli, & i Sudditi a rivolger' empiamente le spalle anche per qualunque leggiera cagione al loro Padre, e legitimo Signore, contro il preciso comandamento dell' Altissimo Dio; Imperciocche scrivendo egli, che Corrado allorche impugnò l'arme contro Arrigo, e lo spogliò del Regno, e che i Piacentini, quando da lui si ribellarono, *si mantennero, come dovevano nell'ubbidienza alla Santa Sede*, non per altro motivo solamente, perchè *Arrigo era scomunicato*, in buon linguagglo s'intese di voler' insegnare, & insinuar' al Mondo una sì empia & abbominevol sentenza.

Che sia positivo precetto di Dio non rivoltarsi contro il Padre & il proprio Principe nol negherà il nostro Avversario, e che questa sia sempre una nerissima azione, la quale non va quasi mai disgiunta da peccato gravissimo, se non quando il Padre o'l Principe comanda una cosa apertamente contraria alla legge Divina, lo confermano tutte le Scritture sante, i Padri, & i più celebri Dottori, e Teologi Catrolici; l'Apostolo
(a) *ad Rom. cap. 13.*
S. Paolo parlò a tutti chiaramente allorche disse (*a*) *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*. E questa ubbidienza a' Principi è tanto dovuta, che niuno è dalla medesima sciolto. Tal verità si ricava manifestamente dalle parole di Cristo Signor nostro; conciossiache ritrovandosi tra Giudei, chi pretendea sostenere esser cosa illecita pagar' il tributo a Cesare, perchè tiranno e nemico della religione, interrogato il Salvatore cosa sentisse di cotal' opinione, ei chiedè una moneta, & interrogò di chi fosse l'inscrizione e l'immagine che vi era impressa, & essendogli risposto
(b) *Matth. 22. vers. 2.*
ch' era di Cesare, soggiunse (*b*) *reddite ergo, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*, dalle quali parole si raccoglie non solamente non pregiudicare alla religione il pagamento del tributo a Cesare, ma essere anco parte della religione, il rendere a Cesare ciò che è di Cesare, al che senza dubbio volle alludere S. Paolo quando scrisse *reddite omnibus debitum, cui vectigal, vectigal, cui tributum, tributum, cui honorem,*
(c) *Matth. 17.*
*honorem*, lo stesso Cristo (*c*) volle pagar per se, e per i suoi Discepoli il
(d) *Hieron lib. 1. cap. 24, Tertull. in Apologetico, Origen. lib 9. in epist. ad Roman. homil. 23. D. August. homil 31. in Psalmum. 118. & lib. de catechizandis rudibus cap. 21.*
tributo medesimo, quindi è che tutti i Santi Padri (*d*) ben' intesi di questa dottrina Evangelica unicamente la riferirono alla podestà civile, & i stessi Sommi Pontefici la confirmarono colle parole, e con gli esempli, & il primo fu Gelasio Papa nella sua lettera VIII. ad Anastasio Imperadore, dicendo *si quantum pertinet ad ordinem publicæ disciplinæ, cognoscentes Imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent religionis Antistites, ne vel in rebus mundanis exclusæ videantur obviare sententiæ*, e Simaco in Apologetico dice *nos quidem potestates humanas merito suscipimus, defer Deo in nobis, & nos Deo deferemus in te*, e finalmente Gregorio Magno, ricevendo dall' Imperadore Maurizio il comando di promulgar certa legge, per cui si proibiva a' Soldati di vestir l'abito Religioso, fecela pubblicare benche la reputasse ingiusta e contraria alla libertà della Chiesa, e volle ubbidire a Cesare anche prima di esporgli il suo parere, protestandosi perciò questo gran

Ponte-

Pontefice nella sua lettera, *ego quidem jussioni subjectus per diversas Terrarum partes transmitti feci, & quia lex ipsa omnipotenti Deo minime concordat ecce per suggestionis meæ paginam Serenissimis Dominis nuntiavi; utrobique ergo, quod debui exsolvi, qui Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo quod sensi minime tacui.* Gregor. Magn. lib. 2. epist. 62.

Quindi è che le Storie ci somministrano innumerabili esempli di Regni floridi e felicissimi, caduti in un spaventevol' abisso di miserie e calamità per aver voltate le spalle e scosso il giogo anche di tiranni ed ingiusti Principi, e l'esperienza ci insegna, che ogni qualunque volta gli ambiziosi posero l'arme in mano a' Popoli con il pretesto altrettanto falso, quanto apparente di liberar la Repubblica dalla tirannide & empietà del Regnante, la precipitarono in mali maggiori; ecco adunque quali sieno le prove e le ragioni, che nella sua Storia adduce l'Autor Romano per mostrare il Dominio del Papa in Piacenza, cioè rivolte de' Figliuoli, e ribellioni de' Vassali da lui qualificate per sagrificj & azioni sante, tanto importando quello emfatico modo di favellare, cioè *perchè essendo allora Arrigo IV. scomunicato come nemico della Chiesa i Piacentini, seguendo Corrado che la difendea &c. si mantennero, come doveano nell' ubbidienza alla Santa Sede sotto la direzione della gran Contessa Matilde.*

Io non vuo per questo entrar qui a decidere se la scomunica fulminata da Gregorio VII. contro Arrigo IV. fosse giusta o ingiusta, di essa ne scrissero molti Uomini eruditi, e versati ne' sacri Canoni, e nella Teologia, & io al giudicio infallibile della Chiesa me ne rapporto, a cui volontieri, e con tutto l'animo mio sottopongo me, e questi scritti; ho io però letto in Autori gravissimi, santi, e Cattolici, che non sempre le scomuniche sono giuste, e valide, e che non sempre debbono temersi, & ubbidirsi; imperciocche, colui, che le fulmina per Prelato, santo, e giusto ch' ei sia, egli è anche Uomo impastato di fragil creta, e come tale puo per mancanza di conoscimento di causa, e di informazioni di fatto, o per ommissione di solennità prescritte da' sagri Canoni, per passione, e per molte altre cagioni proferir una sentenza nulla, e ingiusta, a cui se non si dee resistere con isprezzo, e ingiuria della podestà delle Chiavi, si puo nondimeno, anzi si dee andarle all'incontro, e ripararne con modestia e piacevolezza i pregiudicj, non permettendo che si eseguisca; massimamente, se eseguendosi puo recar danno notabile alla Repubblica, e porla in confusione e tumulto, come quasi sempre è succeduto, allorche si sono fulminate censure contro gl'Imperadori o Principi potenti.

Sapiamo all' incontro esser dovuta per positivo precetto Divino l'ubbidienza a' Sovrani, al di cui impero sopponendosi i Sudditi senza investigar di più, evitano molti pericoli, e particolarmente quello di contravvenire alla legge Divina; sottraggono la Patria da ogni travaglio, e li Cittadini da violenti, e funestissime morti. Potrei autenticar quanto io dico con innumerabili Storie, e coll' autorità di molti santi Dottori illuminati da Dio, il quale lo manifestò nella persona dello stesso Corrado, rapito con morte immatura dal Mondo sei anni dopo la sua ribellione, nel fior dell'età, per far che si verificasse il suo Divino Oracolo, col quale comanda espressamente a' figliuoli l'onorar' il Padre, se goder vogliono longa vita; l'anticipata morte di Corrado l'abbiamo da Dodechino nella sua Cronaca (a) con queste parole: *qui paucos annos supervivens postquam coronatus est, immaturè obiit.*

(a) Dodechinus in Chronico ad annum 1099.

T 2 Ese

E se alcuni, come fa quì l'Autor Romano lodarono l'azione di Corrado, molti anche, e la più parte de' Scrittori non men pii, che zelanti della Religione in cotal'occasione nè lo difendono, nè lo scusano, e vaglia il vero per qualsivoglia ragione, che potesse essergli stata addotta in contrario, ei tradir non potea, nè dovea l'Imperador suo Padre, senza violare e porsi sotto piedi tutte le leggi più sante della natura, e della grazia, & il precetto di Dio, che vieta strettissimamente a' figlj sotto pena di maledizione disubbidire a' loro Padri.

## C A P. I I I.

*L'Avversario sostiene che Parma sia della Chiesa sol perchè la Contessa Matilde erane la Padrona, e che lasciando ella alla Sede Romana le sue Castella fece quanto dovea; quì dunque si fa con evidenza conoscere, che Parma dee appunto dirsi Imperiale, perchè fu di Matilde, la cui origine si descrive, e si mostra, che i suoi Maggiori ebbono tutti gli Stati dagl' Imperadori, e Rè d'Italia, de' quali erano Vassalli, e che però la stessa non potea lasciarli in sovranità alla Chiesa, in pregiudicio dell' Imperio Signor diretto, e si narra il fine ch' ebbero le controversie nate tra li Pontefici e gl' Imperadori per l'eredità di questa Signora.*

*Istoria Romana pag. 68 69.*

LO Storico nostro vuole per tutti i modi che dall'essere stata *la gran Contessa Matilde* padrona di Parma debba inferirsene, che questa Città fosse prima dell' Esarcato & in Dominio della Sede Apostolica, e che lo stesso abbia a dirsi della Toscana, di Mantova, Modana, Reggio, Piacenza, e d'altre Terre molto insigni.

Si potrebbe lasciar correre una sì nuova proposizione, s'egli l'autenticasse con valide ragioni, e l'appoggiasse a più fermi e stabili principj, ma pretendendo farla credere al Mondo, sol perchè la sua gran Principessa, possedè essi Stati, & indi donò i suoi Beni patrimoniali alla Chiesa, non resta bastantemente pago l'animo mio; nè qualunque Uomo mediocremente instrutto nel diritto pubblico, e nelle materie feudali, vorrà persuadersi un tal discorso solamente perchè l'Autor Romano sa con molta franchezza asserire, e dir con Energia così; *tutte le quali Città essere state di ragione della Sede Apostolica non ha luogo di poterlo dubitare quando si voglia far conto degli antichi documenti, e degli Scrittori contemporanei.*

*Istoria Romana pag. 69.*

Parrebbe adunque a me che per voler spacciare sì novella proposizione con decoro e profitto fosse stato suo positivo impegno mostrarci nel medesimo tempo dove si ritrovino questi *antichi documenti*, quali siano i *Scrittori contemporanei*, e cosa dicono per farci credere la sovranità del Papa, estesa e dilatata in tante Terre della Lombardia e della Toscana, quante erano quelle possedute dalla sua *gran Contessa Matilde*, altrimenti egli sempre sarà reputato da ogni uno per Scrittor troppo ripieno *d'amor proprio* in volendo, che senza altre prove si presti intiera fede alla sola sua parola, e si ricevano le favole per oracoli, sol perchè le racconta con bel garbo, e le colorisce con enfasi di parole, compatite alle volte

volte ne' discorsi accademici per dar' apparenza all' invenzioni, ma non mai ammesse nell' Istoria, nè lodate nelle Scritture che si pubblicano in grazia della verità, per iscoprirla nelle controversie de' fatti gravi ed importanti, qual' appunto è quello, di cui noi favelliam' ora, ed in cui bisognava per necessità, che l' Avversario del Conte Caroelli facesse vedere con prove indubitate, che tutte le Terre che possedevano gli Antenati di Matilde, ricevute l' avessero in feudo dalla Santa Sede, e non dagl' Imperadori e Rè d' Italia, come in effetto li riceverno; imperciocchè, provati da lui questi antecedenti e necessarj principj, allora sì, ch' egli con più d' onestà, e col solito suo enfatico modo di favellare potea chiudere il primo Capo del secondo Libro della sua Storia, e darci ad intendere, che *la suddetta Principessa magnanima e pia sopra ogni altra volle con molta ragione, che tutte le sue Castella si devolvessero alla Sede Apostolica, perchè conosceva, che per altro non senza ragione se le dovevano, come tutte fabbricate nel suolo e sopra i Territorj, de' quali la medesima Santa Sede avea l' alto Dominio.*

Io mi lusingo d' aver provato nel Libro antecedente colla scorta de' Diplomi dati dagl' Imperadori alla Chiesa Romana, e de' Scrittori a lei parziali, che, neppure in questo secolo XI., a cui noi digià siamo giunti colla nostra quistione, si fussero i Sommi Pontefici attribuito in Roma, e nel rimanente dello Stato Ecclesiastico quell' *alto Dominio*, il quale pretende lo Storico, che si estendesse eziandio alle *Castella* di Matilde, da lui chiamata *Eroina incomparabile* per i *Beni e le Signorie, che lasciò alla Chiesa Romana.* Onde mi persuado ancora che il Leggitor cortese difficilmente vorrà credere che tali Castella fossero *fabbricate nel suolo e sopra i Territorj* del Papa.

Ma quando tuttociò non bastasse, basterebbe pure il sapere, che dagli Storici tutti *suddetta Principessa magnanima e pia*, ora si chiama Contessa, talvolta Marchesa, e sovente Duchessa di Toscana, e di Lombardia, nelle quali Provincie erano a ponto *fabbricate tutte le sue Castella.* *Istoria Romana pag. 70.*

Che poi la Toscana e la Lombardia si dicessero *suolo e Territorio* della Sede Apostolica io finora non mi sono incappato in un sol' Autore, che osi asserirlo fuorchè 'l nostro Istorico, il quale nondimeno vuole, che *non vi sia luogo di poterlo dubitare.* All' incontro ho letto ne' Scrittori d' ogni secolo cominciando da Paolo Diacono, e molte prove reca il Florentini (*a*) nelle memorie di Matilde, e varj Diplomi ci somministra l' Abate Ughelli nella sua Italia sacra, per i quali evidentemente si comprende, che la Toscana era Provincia nobilissima e principale del Regno de' Longobardi, che da questi ella passò ne' Rè & Imperadori Franchi, e da' Franchi ne' Cesari di Lamagna; Tal verità molto più si fa manifesta rispetto alla Lombardia; che diede il nome a tutto 'l Regno d' Italia posseduto dagli Augusti dell' una e l' altra Nazione, da' quali soli in que' tempi si concedevano i feudi, e si creavano i Conti, li Marchesi, e i Duchi, e non già dal Sommo Pontefice, da cui non si scorge in tutta l' antichità, che si usasse simil potere, o s' investissero de' Stati que' Vassalli, che allora egli non avea; ci attesta bensì Ottone Vescovo di Frisinga, Autor sincerissimo, e contemporaneo a Federigo Barbarossa, che questo Principe dianzi che venisse in discordia colla Corte Pontificia conferiva a' Soggetti benemeriti dell' Imperio non solamente in feudo i Stati d' esso Regno, ma dell' Esarcato ancora, dicendo esso Scrittore (*b*) che *circa idem*

(a) *Francesco Maria Fiorentini Memorie di Matilde lib. 3. pag. 12. & per totum tract. Ughell. Italia sacra tom pr. edit. Roman. de anno 1644. pag. 333. pag. 460. pag. 798. pag. 850. & 54. tom. 3. pag. 36. & pag. 668.*

(b) *Otto Frising. de gestis Friderici I. lib. 2. cap. 20.*

*idem tempus Anſelmus Havelburgenſis Epiſcopus à Græcia reverſus, Ravennatenſem Archiepiſcopatum per Cleri & Populi electionem, ſimul & ejuſdem Provinciæ Exarchatum laboris ſui magnificam recompenſationem à Principe accepit.*

Ma paſſiam più avvanti, e veggiamo un poco quali foſſero gli Antenati della *gran Principeſſa*, e da chi veniſſero eglino ſublimati a tanta grandezza, & innalzati a sì maraviglioſa potenza, poiche così comprenderemo di chi foſſero il *ſuolo* & i *Territorj* ne'quali ſi ſabbricarono sì belle & ineſpugnabili *Caſtella*. E per non andar tanto addietro per provare che la Toſcana, e le Provincie di Lombardia ſignoreggiate da' Conti, Marcheſi, e Duchi erano tutte beneficio degl' Imperadori, cominciamo da Ugone Rè d'Italia, il quale *Boſoni fratri ſuo Tuſciam contradidit*, come ci fa ſapere Luitprando (*a*) da cui veniam certificati ancora, come detto Boſſone fu dipoi dal Fratello ſpogliato del Dominio, dandolo eſſo Rè ad un ſuo Figliuolo ch'ebbe da Vandelmoda chiamato Uberto, e come ad altri piace Oberto (*b*); Vinto e ſpogliato del Regno Berengario da Ottone il Magno, non ſi ha di certo, che Oberto ritornaſſe al poſſeſſo della Toſcana, ſi conoſce bensì ſucceduto in quella il Marcheſe Ugone ſuo figliuolo, che vi dominò longo tempo ſotto tutti e tre gli Ottoni, ſcrivendo San Pier Damiano (*c*), che *Obertus Marchio pater Hugonis Marchionis, filius naturalis Regis Hugonis*.

Seguita la morte ſenza prole maſchile di Ugone l'anno 1001. atteſta il Fiorentino ſu la traccia de' Scrittori antichi, che gli ſuccedè il Marcheſe Teobaldo nipote di Sigifredo Conte di Lucca, figlio di Azzo, o ſia Attone, il qual Teobaldo, ſecondo la teſtimonianza di Ditmaro (*d*), allor vivente fu ad incontrar fino a Verona Arrigo il Santo l'anno 1007., che veniva in Italia contro Arduino: *Huic occurrit diu expectatus Theobaldus Marchio cum prædictis Auxiliatoribus, gaudens tempus adveniſſe, quo ſecretum bonæ voluntatis liceret huic aperire.*

Dopo Teobaldo s'intruſero nel Governo della Toſcana dall' anno 1009. infino all' anno 1027. tre altri Duchi, come puo vederſi nelle memorie dello ſteſſo Fiorentini (*e*) da chi ne ſarà curioſo, e finalmente ricuperò il Ducato del Padre Bonifacio figliuolo d'eſſo Teobaldo, come conſta da indubitati argomenti recati dal citato Autore, riconoſcendolo in feudo dall' Imperadore; e di tal verità ne abbiamo la teſtimonianza maggiore d'ogni eccezione da Donnizone (*f*), il quale, deſcritto l'ajuto, che diede Bonifacio a Corrado il Salico nell' eſpugnazione di Parma l'anno 1037, eſprime il contratto feudale, che tra eſſi paſsò ne' ſeguenti verſi.

*Ut juraret ei, rogat ipſum* (Corrado a
Bonifacio) *tunc fidelis*
*Atque ideo dixit; quod Marchio ſerviet ipſi.*

Figliuola finalmente di Bonifacio, & ultima Erede della paterna grandezza fu la *gran Matilde*, di cui Tolomeo Luccheſe nell' anno 1065. de' ſuoi Annali fa il ſeguente ritratto: *Hæc autem Comitiſſa filia Domini Bonifacii Marchionis Tuſciæ & Lombardiæ ſecundum ORDINATIONEM IMPERATORUM*; & ecco il vaſſallaggio, e la dipendenza dagli Auguſti di Germania, che aveano e Matilde, e i ſuoi Progenitori, i quali da loro, e non dalla Sede Romana riceverono i feudi, come del ſuddetto Azzo chiamato anche Oberto Biſavolo di Matilde lo conferma il riferito Donnizone (*g*), dicendo, che Ottone il Magno gli diede alcuni Contadi in premio della ſua fedeltà e del ſuo valore;

Cui

(a) *Luitprand. de rebus Imper. & Regum lib. 3. cap 12.*

(b) *Luitprand. lib. 4. cap. 5.*

(c) *Fiorentini memorie di Matilde lib. 3. pag. 3. 4. S. Petrus Damianus tom. pr. epiſt. 12.*

(d) *Ditmar. lib. 6. in Chron.*

(e) *Fiorentini ubi ſupra lib. 3. pag. 12. & ſeqq. Fiorentini ubi ſupra lib. pr. pag. 25.*

(f) *Donnizon. apud Leibnit. in Script. R. Brunſuic. tom pr. pag. 648.*

(g) *Donnizon. lib. pr. cap. 2.*

*Cui nonnullos Comitatus contulit ultro*
*Per quem regnabat, nil mirum si peramabat.*

Se abbia il Censor del Conte Reggente Carnelli, poste queste verità istoriche & innegabili, potuto con tanta baldanza dire, che le Castella di Matilde fossero *fabbricate nel suolo, e sopra i Territorj della Chiesa*, senza aver dato neppur' una semiprova, che un sol Papa concedesse in feudo uno benche minimo Casale agli Ascendenti della sua *Eroina incomparabile*, lascierò che 'l giudichi ogniqualunque Letterato di lui, e di me più pratico dell' antichità, e versato in simili materie; Io so bensì che non ebbe giammai animo di proferire una sì strana iperbole Onofrio Panvino Religioso di Professione, devotissimo e riverente alla Chiesa Romana, & al pari di qualunque altro della sua età dotto, e a maraviglia erudito; anzi questo insigne Scrittore tutto all' opposto asserì nella Vita di Gregorio VII., che *Mathildis Bonifacii Maximi per Italiam Principis filia & hæres, Imperatoris Henrici III. vim timens, Longobardiæ, Thusciæ, & Liguriæ aliquot Urbes jure hæreditario ad se pertinentes Gregorio Papæ, & S. R. E. donavit; hinc odii inter Imperatorem & Pontificem seminarium primò exortum, cum Imperator donationem illam in Imperii, cujus Mathildis erat BENEFICIARIA, approbare nulla ratione voluisse; imo ea omnia occupare, tanquam ad se devoluta, tentaret*, e prima del Panvino scritto lo lasciarno altri Autori su la traccia di Leone Ostiense, o sia del suo Continuatore Pietro Diacono Cassinense (*a*), che disse: *Mathilda Comitissa Henrici Imperatoris Exercitum timens, Liguriam & Thusciam Gregorio Papæ, & S. R. E. devotissimè obtulit; unde in primis causa seminandi inter Pontificem, & Imperatorem odii initium fuit.*

(a) *Continuat. Leo. Ost lib 3. cap 48. relatus à Mainburgh Hist. de la decadén del'Empir. lib 3. ad ann. 1077.*

Ed in fatti l'Abate Urspergense Scrittore contemporaneo ci attesta nella sua Cronaca all'anno 1115., che morta la tanto decorata Matilde, gl'Italiani invitarno Arrigo V. a passar l'Alpi per venir' a prendere il possesso della sua eredità, soggiugnendo *interea directi ab Italia Nuncii obitum illius inclitæ Mathildis nunciant, ejusque prædiorum Terras amplissimas hæreditario jure possidendas Cæsarem invitant*, il quale invito doversi intendere, *perchè fossero devolute all' Impero le appartenenze Reali, e le ragioni del Principato*, lo crede costantemente il Fiorentini (*b*) Scrittor diligentissimo, e da tutti molto applaudito; & il Sigonio (*c*) narrando lo stesso, ci somministra inoltre una manifesta prova come Parma dopo la morte di Matilde pervenisse con Mantova, in potere di Arrigo V. *itaque ea mortua* (cioè Matilde) *non defuere, qui Nunciis missis Henricum ad adeundam ditionis ejus hæreditatem in Italiam advocarent, ita Parma, & Mantua ad eum pervenit.* Molti insigni Scrittori descrivono largamente le discordie nate cresciute dipoi, ed alimentate per molti anni tra i Papi, e gl'Imperadori a cagione di questa memorabil e grandiosa eredità, calculano il tempo ch'elle durarono, e finalmente riferiscono il modo, col quale si terminarono, che fu un solenne concordato stabilito l'anno 1221. da Federigo II. con Onorio III. Sommo Pontefice, e chi fosse curioso di d'informarsene pienamente, potrà leggere il citato Fiorentini, il Cardinal Baronio, Rainaldo, & il Coringio (*d*) conciossiache colla lettura de' medesimi potrà appagare il suo desiderio, e vedere che questo Imperadore per mitigar' il Papa, che lo minacciava di scomunica se non intraprendeva la promessa spedizione di Terra Santa, e non promovea nello stesso tempo la pretensione della sud-

(b) *Fiorentini memorie di Matilde lib. 2. pag 343. & seqq.*

(c) *Sigonius de Regn. Italiæ ad annum 1115 lib. 10.*

(d) *Fiorentini lib 2. pag. 343 & seqq. Cardinal. Baron. ad ann. 1097. n. 71 77 79. Raynald. ann. Eccles. ad annum 1221 n 29. Coringius de finib. Imper. lib. pr. cap. 10. n. 19. & seqq*

detta

detta eredità; gli cedè non mica tutti gli ampliſſimi Stati, che dagl' Imperadori e dall' Imperio ebbono gli Antenati della Conteſſa Matilde; ma ſolamente ciò, che ora ſi comprende ſotto il nome di Patrimonio di S. Pietro; onde tornando al caſo noſtro oſſerverà lo ſteſſo Lettore dagli Autori da me citati, e da quanti deſcriſſero sì memorabil fatto, che in tutto il decorſo della gran controverſia, la quale durò tra gl'Imperadori, e la Sede Apoſtolica più di cent' anni, non pretefero giammai i Sommi Pontefici, che per la celebre donazion di Matilde gli foſſero dovuti li Marcheſati, Conradi, e Ducati a lei ſpettanti, ma ſolamente i Patrimonj, che val' a dire i Beni allodiali dalla ſteſſa in gran copia poſſeduti, e molto meno ſognaronſi di allegar che i medeſimi Stati appartenessero in ſovranità alla Chieſa Romana, e che da queſta foſſero conceſſi in beneficio o ſia feudo a' Maggiori dell' *Eroina incomparabile* del noſtro Autore, e che per la morte di lei ſenza ſucceſſione s'intendeſſero devoluti alla Santa Sede, come devoluti li preteſero i Ceſari di Germania, che ben ſapevano eſſere tutti pertinenze del Regno d'Italia; e pure pare a me, che la Corte Pontificia, ſe aveſſe potuto appigliarſi ad un qualche apparente preteſto, e dire che *le Caſtella* accennate dallo Storico foſſero ſtate fabbricate *nel ſuolo e ſopra i Territorj de' quali*, ſecondo la di lui ſtraniſſima opinione, *la medeſima Santa Sede aveva l'alto Dominio*, non avrebbe taciuto un titolo tanto legittimo, giuſto, e poſſente, e col quale meglio potea far valere le proprie ragioni, che in vigor d'una donazione poſta in dubbio, e contraſtata per tanti capi sì ſolidi e fondati nella ſovranità dell' Imperio, e nella ragion del ſangue; mentre ci aſſicurano tutti gli Autori di que' tempi, che Matilde era parente aſſai proſſima de' Ceſari regnanti allor ch' ella morì. Mi è paruto neceſſario allongarmi più che non portava la biſogna in confutare il primo Capo del ſecondo Libro del noſtro Avverſario, e particolarmente in queſta controverſia, che fu cagione di tanti torbidi, e guerre, per far conoſcere al Lettore quanta fede da lui meritar poſſa il noſtro Avverſario ne' fatti controverſi, e nella Storia dubbioſi, i quali peraltro ei ſempre decide con faſto a pro della Corte Romana, quando in coſe così evidenti e notorie a tutto l'univerſo, pianta di proprio capriccio propoſizioni tali, e vuol' imporre al Mondo novità non mai ſognate da altri, perchè contrarie alla Storia e all' antichità, come lo è quella, di ſupporre che negli Stati poſſeduti in Toſcana, e in Lombardia da Matilde vi aveſſe la Sede Apoſtolica *l'alto Dominio*.

CAP. IV

## C A P. I V.

*Se la prende l'Avversario nel Capo II. con Ruiz de Laguna, e'l Padre Ordei, perchè eglino scrissero, che Piacenza si ribellò all' Imperio, e dice che ciò fa contra loro, perchè detta Città si mantenne fedele alla Chiesa, seguendo Corrado figliuolo d'Arrigo scomunicato; quì perciò si fa vedere, che la ragione, che adduce lo Storico per confutarli, si ritorce contro lui, e maggiormente prova la sovranità dell' Imperadore in essa Città, il che mostra evidentemente col fatto tanto strepitoso e noto di Arrigo V. con Pasquale II.*

INsin'a quì ha veduto l'erudito Lettore, che da Carlo Magno ad Arrigo IV. non è riuscito all' Avversario recar' Autor antico o degno di fede, nè tanpoco documento autentico & approvato, il quale in *actu signato*, dica ovvero provi, che Parma e Piacenza si annoverassero nella Pippiniana o sia nella Carolina donazione; nè che in virtù di queste la Sede Apostolica le possedesse pel brieve spazio d'un' anno; all' incontro io possa senza vanagloria vantarmi, d'aver chiaramante mostrato coll' autorità de' Diplomi indubitati, e di Scrittori anrichi, o pure riputati per veri e imparziali dagli eruditi, come sarebbe il Coinre citato e lodato anche dallo Storico Romano, che coteste due Città non s'intesero giammai comprese in esse donazioni, ma che nell' Italia, e nelle medesime fino all' inforrunato Arrigo rimase inviolato e non mai interrotto il Dominio e la sovranità dell' Imperio; Onde io mi persuado, che io stesso Lettore con meco si empierà di maraviglia allorche leggerà il principio del secondo Capo della mentovata Storia alla pagina 70. e 71., dove il Censor del Conte Carcelli rimprovera Giovanni Ruiz de Laguna, & il Padre Ordei che lo seguitò, sol perchè amendue lasciarono scritto, che Piacenza si ribellò all' Imperio.

E molto più si colmetà d'ammirazione, se rifletterà, che mettendo lo stesso Storico in dubbio una verità tanto manifesta, soggiugne immediatamente, che *questo fatto se fosse vero sarebbe contro lui*, cioè contro il Laguna; e la ragione, per cui sarebbe contro questo Scrittore in sua sentenza ella è, *perchè essendo allora Arrigo IV. scomunicato, come inimico della Chiesa, i Piacentini seguendo Corrado che la difendea &c. si mantennero, come dovevano nell' ubbidienza della Santa Sede*. Ma siccome questa bella ragione l'abbiamo poco fa largamente disaminata, e provatala per scandalosa, e degna d'eterno rimprovero, così lo quì solamente prego il Lettor medesimo ad osservar meco la repugnanza delle prove, che adduce il nostro Avversario; imperciocche egli ammette, che *i Piacentini si ribellarono all' Imperio*, e dipoi niega che la loro Città fosse Imperiale, quando per altro sono pur troppo correlarivi questi, due termini di ribellione, e vassallaggio, non porendosi giammai dir ribelle, chi prende l'arme contro un Principe, se veramente non è Suddito di lui, e più strano e contradittorio sembra il dire, che i Piacentini, li quali sol' allora si ribellarono, *si mantennero come dovevano nell' ubbidienza della Santa Sede sotto la direzione della gran Contessa Matilde allo scrivere del Sigonio, mentre le Città di Lombardia, e in particolare Piacenza avevano prese l'armi in ajuto della Sede Apostolica*; conciossiacosache, se nel preterito tempo non avevano i Piacentini ubbi-

dito mai nel governo civile e politico alla Chiesa Romana, come si potrà dir poi, parlando colla dovuta proprietà de' termini, che gli stessi Piacentini continuassero nell'ubbidienza del Papa, a cui per l'addietro mai ubbidirono come Sudditi, e se allora si ribellarono, e seguirono (giusta la confessione dell'Avversario) Corrado figlio d'Arrigo proclamato Rè d'Italia, certa cosa è, ch'eglino si mantennero ubbidienti a quello, il quale riputavano loro Sovrano, e non già alla Santa Sede. Ed in verità il Sigonio, (a) sì mal'a proposito allegato dal Censor del Conte Caroelli per autenticar le sue fallacie, fa vedere nel luogo da lui indicato, quanto io rifletto su questo ponto colle seguenti parole; *Henrico Italiâ profectò Lombardiæ Civitates, delusas se ab Henrico quærentes, paulatim ab ejus auctoritate recesserunt, atque auctore Matilde sese Pontifici tradiderunt, per quem fuerant Regio sacramento solutæ, & novo altero sincerioris, atque integrioris libertatis initio facto, tum eximia alia dignitatis deinceps ornamenta, tum militaria multæ Vexilla, vulgo Carrocia dicta, instituerunt*; non potendosi ptovare co' termini più espressivi di questi, il vassallaggio d'essi Piacentini verso Arrigo, se con tutti gli altri Lombardi *paulatim ab ejus auctoritate recesserunt*, e se le Città di Lombardia, tra quali si contano, come abbiam mostrato, Parma e Piacenza, furono *Regio sacramento solutæ*, e tentarono porsi in piena libertà vivendo a Repubblica, *novo altero sincerioris, atque integrioris libertatis initio facto*, segno manifesto egli è, che prima erano soggette all'Imperio di Arrigo, & a lui, e suoi Antecessori suddite, e vassalle.

(a) *Sigonius de Regn. Italiæ lib 9 ad annum. 1077.*

Questo punibil'attentato però par che durasse poco, imperciocche al riferir dello stesso Sigonio (*b*) Arrigo V. Figlio e Successore di Arrigo IV., sceso in Italia l'anno MCXI. con due formidabili Armate, tutte le Città ribelli sottomise all'antico e legittimo Dominio de' Cesari di Lamagna, e particolarmente le due di Parma e Piacenza, dicendo detto Autore, che questo Augusto, dopo molte gloriose imprese *inde nullo alio maleficio illato Padum trajecit, & Castris ad Placentiam factis solemnia munera, ac sacramenta à Placentinis exegit, post viginti inde dies Parmam versus digressus venit ad Taurum.*

(b) *Sigonius lib. 10. ad annum 1111. pag. 400.*

Una prova poi più manifesta e singolare di che fossero Città appartenenti al Regno d'Italia Parma e Piacenza, Reggio, e Modana ce ne somministrano l'Abate Urspergense, Pietro Diacono Cassinense nel supplemento alla Cronaca di Leone Ostiense, & il laudato Sigonio (*c*) nel riferire il trattato conchiuso tra Pasquale Sommo Pontefice, e Arrigo V. Imperadore, innanzi che si venisse alla di lui solenne Incoronazione, il di cui principio, e solennità descrivendo questi Autori, e particolarmente Pier Diacono, che viveva in que' tempi, narra, che giunto Arrigo col suo poderoso Esercito in Italia mandò Ambasciadori per trattar del suo Incoronamento al Papa, il quale temendo la potenza di questo Cesare fiero e risoluto in sommo grado, si determinò in fine di aggiustarsi con esso lui a spese de' Vescovi, giudicando però d'aver' il modo per consolarli, perchè essendo eglino troppo ricchi, sarebbono tosto col suo trattato ritornati allo stato di quella beata povertà, in cui si ritrovarono i Vescovi de' primi secoli della Chiesa, i quali non vivevano che di limosine, ed oblazioni de' Fedeli.

(c) *Abbas Urspergens. ad ann. 1115. Petr. Diac. Supplem. Cronic. Leo. Hostiens. lib. 4. cap. 37. Sigon. lib. 10. pag. 402.*

Questo concordato dunque fu in fine conchiuso e sottoscritto in Roma dagli Ambasciadori di Arrigo, e da' Deputati del Papa, e con esso promettea l'Imperadore di rinonciare pubblicamente, e in iscritto all'

Investiture il giorno del suo Incoronamento, e di lasciar godere al Papa pacificamente quanto altre fiate era stato donato dagl' Imperadori alla Sede Romana, e di non permettere mai, che alcuno lo deponesse dal Papato; e il Sommo Pontefice all' incontro prometteva a Cesare, che avrebbe ordinato a' Vescovi di abbandonar tutte le Regalie, cioè tutti li Beni, Ducati, Marchesati, Contadi, Castella, e Gastaldie, che le loro Chiese tenevano dalla più liberalità degl' Imperadori dopo Carlo Magno fino a quel tempo.

Concluso così questo trattato, si accampò Arrigo col suo Esercito alle Mura di Roma verso la Città Leonina il dì 11. di Febbrajo dell' anno MXCI., e il giorno seguente fece la sua entrata nella Città, dove fu ricevuto con onori straordinarj, e condotto alla Basilica di S. Pietro; vi trovò il Papa, che lo aspettava sopra i gradini, e dopo d'avergli baciato i piedi, e poi la fronte, gli occhj e la bocca, il Pontefice gli diede parimente il bacio di pace, proclamandolo Imperadore, con applausi e viva del Popolo, che lo chiamava Augusto; dopo alcun' altre funzioni entrarono tutti nella *Basilica*, e dice Pier Diacono che *post, ingressum Basilicæ in Rotam porfireticam venisset, positis utrisque Sedibus consedêre, Pontifex RESTAURATIONEM investituræ, & cætera, quæ in conventionis cartha scripta fuerant, requisivit, paratus & ipse, quæ in alia conventionis cartha fuerant adimplere; ille cum Episcopis suis, & Principibus secessit in partem juxta Secretarium, ibi diutius, quod eis placuit, tractaverat; in quo tractatu interfuerant Longobardici Episcopi tres BERNARDUS PARMENSIS, BONUS senior REGITANUS, ALDO PLACENTINUS; cum autem hora longior se protraheret, missis Nuntiis Pontifex conventionis supradictæ tenorem petiit adimpleri; tunc Episcopi Transalpini ad Pontificis, vestigia corruerunt & ad oscula surrexerunt; sed post paululum familiares Regis dolos suos paulatim aperire cæperunt, dicentes scriptum illud, quod conditum fuerat, non posse firmari auctoritate & justitia, quibus dum Evangelica & Apostolica objiceretur auctoritas, quia reddenda Cæsari, quæ sunt Cæsaris, & nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus, & juxta B. Ambrosium ab Episcopali Officio alienus sit talia agens, cum hæc & alia illis Apostolica, & Canonica Capitula objicerentur, illi tamen in dolositate sua & pertinacia permanebant.*

Quasi lo stesso conferma il Sigonio, colle seguenti parole, che tradusse dal detto Pier Diacono Autor coetaneo al fatto, *ibi à Chrysolao Archiepiscopo Mediolani Pontifici de more oblatus* ( Arrigo ) *imperatoriam ex scripto professionem inivit, atque eum Pontifex Imperatorem renunciavit &c. introductus inde in Ædem cum ad Rotam porphyreticam progressi duabus sellis positis, unam Pontifex, Henricus alteram insedisset; rogatus est à Pontifice, ut, quod promiserat, Ecclesiarum collationi renunciaret, nam se paratum esse, quæ spoponderit adimplere; ea voce perculsus Henricus surrexit, & cum Regnorum suorum Episcopis in partem Ædis sinistram deliberabundus secessit, adfuerunt huic Consilio ex Longobardis Bernardus Parmensis, Bonus senior Regiensis, & Aldo Placentinus Episcopi*; e seguita dipoi questo Autore a narrare quanto già scrisse il Monaco Cassinense.

Questo Congresso però de' Vescovi, che Arrigo volle sentire, come si era con somma previdenza e prudenza riservato per trattarsi d'un' interesse

resse tutto spettante a loro, non volle mai approvare tal convenzione; Laonde, dappoiche ciascuno ebbe protestato di non sofferir giammai d'essere spogliato, uscirono tutti molto sospesi, e si gettarono a' piedi del Papa, come dice Pier Diacono; benche altri asserischino che incoleriti circondarono tumultuosamente il Pontefice, dicendogli che 'l trattato da lui fatto era ingiustissimo per non poter' egli disporre de' loro beni, nè levar' alle loro Chiese, quanto era stato dato loro dagl' Imperadori e Rè, massimamente che Sua Santità aveva ben saputo mettere la Chiesa Romana al coperto, col riserbarle l'amplissime donazioni a lei fatte da' Cesari d'Occidente; replicò bensì a' Vescovi Pasquale, come riferisce il Sigonio (a): *Nolite vos hæc quærere, nostis enim, quæ Cæsaris sunt, Cæsari reddenda esse, & neminem Domino militantem sæcularibus negotijs se implicare debere, & ex sententia Divi Ambrosij, à sacerdotali officio, qui talia agat, alienum esse*, ma i buoni Vescovi, a' quali non sortivano di piacere questi avvertimenti, che 'l Papa non aveva saputo usar per lui e per la Sede Apostolica, stettero fermi e fissi nella determinazione di non ispogliarsi de' grandi e doviziosi Patrimonj delle loro Chiese.

(a) Sigonius dicto lib. 10. pag. 402.

Lasciato ora da banda tutto ciò, che non fa principalmente alla nostra quistione, ma ch' è stato necessario riferirlo per dar maggior lume al mio argomento io lo formo così. Se Arrigo pria di concludere interamente il concordato volle consultarsi co' Vescovi de' suoi Regni, e sentire il parer loro per trattarsi unicamente del loro interesse, e se rispetto al Regno d'Italia intervennero in questo gran Congresso alla presenza del Papa e di tutta la Corte Romana i Vescovi di Parma, di Reggio, e di Piacenza chiamati di più Vescovi Lombardi; chi poi ardirà asserire, che le Città medesime non fossero pertinenze, e parti principalissime d'esso Regno d'Italia, anche nella sua primiera origine, e per conseguenza non mai donate da Pippino e Carlo Magno alla Chiesa Romana, nè da questa giammai possedute? Io oso dire che puol' esser capace d'impugnare una tal verità solamente, chi per far pompa ed ostentazion d'ingegno, non si vergognerà d'usar l'arte d'una falsa eloquenza, e dar lume alle tenebre, e torre al Sole il suo nativo splendore; finzione che neppur si sognarono d'attentare i Poeti, non che gli Storici, i quali ne' raccontamenti de' successi antichi, e de' fatti oscuri e non ben dilucidati da' Scrittori debbon' aver per unico fine lo scoprimento della verità, anima di quella Storia, che intendon tramandar' a' Posteri, e farla ricevere dal Mondo erudito con applauso e diletto.

Se a questa sì onesta e gloriosa meta sia indirizzata la Storia pubblicata in Roma, e di cui noi favelliam' ora, ne lascio il giudicio a' Letterati dopo d'essersi provato da me fino a quest' epoca l'indubitata, e non mai legittimamente interrotta sovranità dell' Imperio nelle due Città di Parma e Piacenza anzi nell' Italia tutta. Io mi crederei ormai sciolto dall' obbligo di tener dietro ad uno Scrittore, il quale pretendendo tessere una Storia, non proferisce, nè lascia uscir dalla sua penna altro, che equivoci, fallacie, e maledicenze contro quanti, sostenendo la giustizia e la ragione, non la discorrono a genio suo, nondimeno io son determinato tanto e tanto di seguirlo, prima però vuo provare, che i due Successori di Arrigo V. cioè Lotario II. e Corrado III. ebbono lo stesso alto Dominio di esse due Città.

CAP. V.

## C A P V.

*Si prova che Lotario II., e Corrado III. si mantennero nell' esercizio della sovranità di Parma e Piacenza, di Roma, e dell' Italia, e si mostrano i beneficj insigni, che fece il primo al Papa e alla Chiesa Romana, liberandola dallo scisma, e dall' oppressione de' suoi Nemici.*

DEll' Imperio di Lotario II., e di Corrado III., niuna menzione fa il nostro Avversario, perchè non ritrova appiglio, a cui attaccarsi, ed anco perchè imprese molto gloriose, e degne d'eterna memoria fece Lotario a pro della Sede Apostolica, onde astutamente ei salta da' tempi di Arrigo V. a quelli di Federigo Primo, il che non dovendo io patire, dirò, che morto esso Arrigo senza figliuoli, mandò gli ornamenti Imperiali al Castello di Ermeinsteina sotto la custodia di Federigo Duca di Svevia, e di Corrado Duca di Franconia suoi Nipoti, come riferiscono l'Abate Urspergense, e il Cuspiniano (*a*); i Principi dell' Imperio però, che odiavano la memoria di lui, preferirono loro il Duca di Sassonia, chiamato Lotario, il che fu cagione d'una lunga guerra, che infine si terminò dall' Apostolico zelo di S. Bernardo, il quale, come attesta Bernardo Boneval (*b*) impegnato aveva Lotario al soccorso di Papa Innocenzo II. contro l'Antipapa Anacleto; onde avendo Corrado rinunciato a tutte le sue ragioni, & al Regno; Lotario II. di questo nome santamente e gloriosamente amministrò l'Imperio, dicendo il Sigonio (*c*) all'anno 1134., che *Conradus postquam Lotharium Augustalibus insignibus potitum, atque incolumem ex Italia reversum, ab omnibus celebrari, se verò diris ab Ecclesia obstrictum, atque à plerisque desertum vulgo contemni animadvertit, de redimenda ejus quoquo modo posset gratia agitare instituit, & cum se ad Bernardum Claravallensem contulisset, auctoritate ejus facile, quaecunque petiit, impetravit itaque sequenti anno ad eum Bambergae Conventum in Quadragesima habentem accessit, ac titulo Regio deposito, ut se in gratiam reciperet, exoravit.*

(a) *Abbas Urspergens. in Cronic. ad ann. 1125. Cuspinianus.*

(b) *Bernardus Boneval. in Vita S. Bernardi.*

(c) *Ursperg. ad ann. 1134. Sigonius lib. 11. pag 434.*

In questi tempi morto Onorio II. fu eletto contro suo volere l'anno 1130 adì 14. di Febbrajo Innocenzo II., dopo la cui canonica elezione venne proclamato Papa dalla sua Fazione Pier di Leone ricco e potente Cardinale sotto nome d'Anacleto; ed ecco nato un gran scisma nella Chiesa di Dio, che divise tutta la Cristianità in due ubbidienze, la maggiore però fu quella d'Innocenzo, perchè favorita dalla santità & eloquenza del gran S. Bernardo, il quale colle sue Prediche e lettere operò con tanta efficacia per il vero Pontefice, che tirò al suo giusto partito quasi tutta Europa, e particolarmente l'Imperador Lotario, con cui fece che si abboccasse Innocenzo in Liegi, dove questo magnanimo Cesare si era avvanzato per riceverlo; nè vi è onore alcuno, che non gli rendesse, promettendogli d'impiegare le forze tutte dell' Imperio per ristabilirlo nella sua Sedia; così l'Abate Urspergense (*d*).

(d) *Urspergens. in Cron. ad ann. 1133.*

In realtà non lasciò Lotario di adempiere la sua parola, nè di soccorrere il vero Pontefice, il quale ei volle ricondur' a Roma, dove fu da lui incoronato nella Chiesa di Laterano, come dicono in primo luogo l'Autore della Vita di S. Norberto Arcivescovo di Madelburgo appo il Surio ivi *cum eo* (cioè con Lotario) *& aliis tam Episcopis, quàm Archiepiscopis ex praecepto & obedientia Innocentii Pastoris Catholici,*

Ponti-

*Pontifex Norbertus profectus est, transiitque Castris & Urbibus cum magna turba præeuntis, & subsequentis Exercitus Romam Papam Venerabilem Innocentium secum ducentes perveniunt, ubi cum impetu grandi, & manu forti, introeuntes ipsum eundem Papam in Sancta Sede invitis hostibus, & adversariis omnibus collocarunt; Porro Lotharium Regem Pontifex in Sede positus, & alii, qui convenerant, in Romanorum Imperatorem consecrarunt*, e dopo il Cronografo Ildesisheimense, il quale ci descrive anche il giorno della Coronazione di Lotario, e dando principio all'anno dalla Natività del Signore, comincia l'anno 1133. così; *Rex Natalem Domini in Longobardia apud Villam Medicinam celebrat, per Italiam pleraque Loca munita sibi resistentia capit; tandem II. Kalendas Martias Romam cum multo favore ingreditur, ibique II. nonas Junii, quo tunc dies Dominica extitit, Lateranis in Basilica S. Joannis Baptistæ à D. Apostolico Innocentio in Imperatorem consecratur*. La cagione, per cui si celebrò tal solenne funzione in San Giovan Laterano, e non già nella Chiesa di S. Pietro, come era solito farsi l'adduce Ottone di Frisinga (a) dicendo, che *in Ecclesia S. Salvatoris, quæ Constantinianam dicitur à Summo Pontifice Innocentio, coronatus Imperatoris Augusti adeptus est nomen; nempe Ecclesiam B. Petri, ubi mos coronari Imperatores, Petrus Leonis eo tempore occupaverat*.

(a) Otho Frisingen lib. 7. cap. 18.

Della sua sovranità in Roma, e in tutta Italia ne diede questo glorioso Augusto un'attestato assai magnifico, e strepitoso nelle sue lettere circolari, ch'egli fece pubblicare per informar' il Mondo di quanto operò in quella Città per estinguere lo scisma di Pier Leoni, o sia Anacleto Antipapa, le quali lettere, che si posson vedere e leggere appo il Ducherio, e Francesco Pagi nella Vita di detto Pontefice, vuo lo registrar qui, affinchè mi sappia dire lo Storico Romano qual'uscita ei vorrà dare all'ultime parole d'essa lettera enciclica, che meglio, nè con più evidenza esprimer non puo l'autorità d'un vero Sovrano, & il di lei esercizio in causa tanto grave e importante;

*Lotharius Dei gratia Romanorum Rex, Regibus, Archiepiscopis, Principibus & universis Dei Fidelibus, ad quos litteræ istæ pervenerint salutem; Majestatis suæ dispensationi & Concilio placuit, nos Patronum & Defensorem S. Ecclesiæ Rom. statuere; ideoque necesse habuimus pro ipsius libertate propensius laborare; Cum igitur ascitis nobis Archiepiscopis, Episcopis, & Abbatibus, Principibus, Ducibus, Comitibus, & Marchionibus Regni nostri; Episcopos etiam Comites, & alios Barones Italiæ nobiscum ducentes bellico apparatu stipati ad Urbem proficisceremur, Nuncios illius schismatici Petri Leonis frequenter babuimus, qui nimirum ex parte illius justitiam prætendentes, ipsi in jus ire parato non debere, audientiam denegari, nec hostilibus impugnationibus molestari, publicis clamoribus asserebant; diutinis ergo eorum interpellationibus provocati, idipsum Episcopis, & Cardinalibus, qui cum Domino Papa Innocentio erant, significare coacti sumus, ipsi vero tanquam Canonicarum sanctionum Ecclesiasticarum non ignari universam Dei Ecclesiam jam super hoc promulgasse sententiam Petrum Leonis, ac complices suos damnasse, asserentes, quod erat universitatis, non debere privatum fieri, responderunt; Nos autem idipsum cum patientia supportantes, & Patrem nostrum Papam Innocentium ad Urbem cum gloria duximus, & Lateranensi Cathedræ restituimus,*

*mus, atque in Monte Aventino Castra metati fuimus, Ibique Petrus Leonis aures nostras, & Principum nostrorum per Petrum olim Portuensem Episcopum, & per alios fautores suos prætendendo justitiam sollicitare non destitit; Qui etiam munitiones, & obsides se nobis daturos ad sufficientiam pro servando judicio, & viva voce, & literis promiserunt. Pacem igitur sine effusione sanguinis reformare in Dei Ecclesia cupientes, quæ nobis illi dixerant, fratribus, qui cum Domno Papa Innocentio erant, per nos ipsos significavimus; Cæterum ipsi, ut pacis amatores de justitia confidentes, tàm personas suas, quàm Leonis, & filiorum suorum, necnon Cen. Pet. Frajapanis, & Petri Latronis, & munitiones in manu nostra libere obtulerunt; adversa vero pars dies redimere cupiens, sub velamine fraudolentarum promissionum nos aliquanto tempore à nostra intentione retraxit; tandem quia ipsi sæpe commoniti implere quod promiserant, noluerunt, tanquam fallaces, & perfidi, & tam DIVINÆ, QUAM REGIÆ MAJESTATIS REI, cum Petro Leonis ejusque complicibus damnati, & hostes à Principibus nostræ Curiæ judicati, videlicet Norberto Magdeburgensi Cancellario nostro*, che fu poi canonizato Santo &c.

Ma ritornato appena Lotario in Germania, l'Antipapa Anacleto invase ogni cosa, e Ruggiero Rè di Sicilia occupò quasi tutto lo Stato Ecclesiastico; onde fu il buon Papa Innocenzo costretto refugiarsi a Pisa, da dove con lettere amorevolissime e premurose, e con replicate Ambascerie invitò l'Imperadore a venire un'altra volta in Italia, *ut Romanum Imperium* come scrive Pier Diacono nella Cronaca Cassinense (a) *ab hostium jugo defenderet, Ecclesiamque concussam & laceratam ad unitatem concordiamque revocaret*. Quindi il prode Lotario, affinche non restasse delusa l'unica speranza, che in lui riposto aveva il Santo Pontefice, ritornò per la seconda fiata in Italia con un possente e fioritissimo Esercito; & in verità fece quanto aspettar si poteva da' maggiori Principi del Mondo, poscLache diviso in due il suo Esercito ne diede una parte ad Arrigo Duca di Baviera suo Genero, uno de' Capitani più valorosi di quel secolo, ch' entrò col Papa per la Campagna di Roma in quella d'Italia, ed esso Imperadore con l'altra si spinse in Lombardia, come dice il Sigonio (b) *ut Lombardos novos in Italia motus cientes comprimeret*, e come prima di lui scrisse Ottone di Frisinga (c) *Imperator subsecutus, territoria eorum, ac Villas, seu Castella destruxit, indeque Papiam veniens Cives illos pactione pecuniæ in gratiam suscepit, Bononienses, Emilienses, qui eum priori eum expeditione despexerant, supplices, ac multum servitium offerentes ultro occurrunt; postque usque ad Taurinum progrediens totam citeriorem Italiam perlustrans in Provinciam redegit*, lo stesso conferma il laudato Sigonio dicendo che tutte le Città atterrite da tante forze si sottomisero a lui, e che *His de rebus anxii ad eum Italici convenerunt, ac lites, quas initis dirimere certaminibus instituerant, continuo ad illius judicium revocarunt; quin etiam cum Bononiensibus & Emiliensibus esset infensus, tamen Henrici voluntate commotus ignovit; Guarino inde Cancellario in Campaniam misso, Taurinum usque Lombardiam percurrit, atque omnes Civitates Imperium detrectantes ad obsequium compulit; ad Transpadanos inde reversus VII. Kalendas Octobris jus ad Mincium dixit; VII. Idus ad Casali Majus in agro Cremonensi versatus est; Conventum inde in Roncaliis omnium Principum frequentissimum habuit, ibi VII. Idus Novembris indictione XV. legem*

(a) *Petrus Diaconus lib. 4. cap. 99. & seqq.*

(b) *Sigonius lib. 11. ad annum 1136. pag. 437.*

(c) *Otho Frising. lib. 7 cap. 19. Cronic.*

*tulit ne quis beneficia, quæ à suis senioribus habebant eorum distrahere in jussu posset, cujus hoc est proemium, cum apud Roncalias secundum antiquorum Imperatorum consuetudinem pro justitia, ac pace Regni componenda consideremus, omnia, quæ ad honorem Imperii Romani spectare videntur solicitè indagantes, perniciosissimam pestem, & Reipub. non mediocre detrimentum inferentem resecare proposuimus &c. Parmæ fœdus cum Legatis Petri Poloni Ducis Venetiarum reintegravit; Decembrem inde mensem in agro Regiensi transegit, ac Richiza Conjuge in Urbe jus dicere adhibito Episcopo, Consulibusque Regiensibus jussa, ipse Comitatum perlustrans eidem officio inservivit.*

Ecco dunque come Lotario tutta la Lombardia larga e longa, quanto ella mai era con autorità di vero e legittimo Sovrano la dominò, riducendo all'ubbidienza dell'Imperio li contumaci, e ristabilendo la di lui Maestà, e l'antica di lui giurisdizione in tutte le Città del Regno d'Italia, e per conseguenza anche in Parma e Piacenza, mentre nella prima rinnovò la Confederazione col Duce di Venezia, e nella Campagna della seconda convocò all'uso degli altri Imperadori l'Assemblee dello stesso Regno, promulgò Leggi, e fece decreti molto salutevoli per la pace e quiete de' Popoli: lo stesso poi fece in Reggio, dove lasciò sua Moglie per amministrarvi giustizia, visitando egli a questo santo fine, tutto il Contado della stessa Città. Fatte dipoi ch'ebbe Lotario sì belle e memorabili imprese in Lombardia se ne andò a Ravenna, ed ivi consultato co' suoi Capitani il modo per soggiogar Ruggero; partitosi da colà si gettò col suo Esercito per l'Abruzzo nella Puglia; pigliò quanto resistere osò al suo passo, si appoderò di Barri dopo un'assedio di quaranta giorni; dipoi riunitosi alle Truppe ch'erano col Papa, e con il Duca Arrigo costrinse tutta la Puglia ad arrendersi, ridusse Salerno, Capua, Benevento, in una parola tutta la Campagna; ripigliò le Piazze rapite da Ruggero alla Chiesa, e ricondusse il Pontefice fino a Roma in Trionfo, dove Anacleto morì di dolore, vedendosi condannato da Cesare, & abbandonato per le sue vittorie da tutto il Mondo; tante, e sì degne azioni, oltre agli Autori citati in margine (*a*) ce le rappresenta come in un chiaro specchio Ottone Vescovo di Frisinga, (*b*) col quale *silentio præterire volumus, quod in dando Ducatu inter ipsum* (Lotario) *& Romanum Pontificem penè controversia orta est utroque Ducatum Apuliæ sui fore juris affirmante, quæ lis Consilio tandem hoc modo decisa dicitur, ut in dando vexillo utrique manum adhiberent.*

(a) *Petrus Diaconus lib. 4. cap. 99. & seqq. Blundus Flav. decad. 2 lib. 5. pag. 241. Flacus in Cronico ad ann. 1137.*

(b) *Otho Frising. lib. 7 cap. 19. & 20.*

Dopo tante belle cose eseguite sì gloriosamente, ritornandosene questo prode Augusto in Germania morì in una vil Capanna sull'Alpi vicino a Trento, lasciando alla posterità memoria gloriosissima del suo nome, per aver non solo conservati i diritti e la sovranità dell'Imperio nella Lombardia, anzi nell'Italia tutta; domando la contumacia de' ribelli e faziosi, ma per due fiate ristabilito il Papa nella sua Sedia, e vinto i Normandi, stati fino allora invincibili & indomabili in Italia.

Di questo Imperadore dunque nulla dice il nostro Scrittor Romano, nè osa affermare che nel suo Imperio si diportasse il Pontefice da Sovrano in Parma e Piacenza, ma il tutto egli come già dissi, tace e dissimula, e volontieri passa sotto un'alto silenzio i meriti grandi, che questo non men prode che religiosissimo Cesare s'acquistò colla Sede Apostolica, da lui tanto beneficata, onde tutti gli Autori contemporanei fecero a questo invitto Monarca con molta ragione quei elogj insigni, che si leggon nelle

Storie,

Storie, particolarmente Pier Diacono, Ottone Frisingense, e l'Abate d'Ursperga dicendo il Vescovo di Frisinga (a) che *Lotharius ex Italia rediens apud Tridentum morbo correptus in ipsis Montibus in vilissima Casa Imperator potentissimus miseram humanæ conditionis relinquens memoriam XIII. Regni sui, Imperii verò VII. anno plenus dierum obiit, futurus, nisi morte præventus foret, cujus virtute & industria Corona Imperii ad pristinam dignitatem reduceretur*, e l'Abate Urspergense attesta ch'egli *erat strenuus belli ductor, præcipuus in armis, providus in consilio, terribilis inimicis Dei & Sanctæ Ecclesiæ, qui quandiu vixit, totum Romanum Imperium titubare non potuit*, & il Sigonio (b) *fuit Lotharius non minus pietatis, quam virtutis laude hominum memoriæ commendatus.*

(a) *Petrus Diaconus dicto lib. 4. cap. 106. & seqq. Otho Frising. loco mox laudato. Urspergensis ad annum 1138.*

(b) *Sigonius ubi supra pag. mihi 445.*

Morto il gran Lotario II. Corrado III. fu eletto Imperadore contro le pretensioni di Arrigo il superbo Duca di Baviera, e Genero del defunto Augusto. Questa elezione suscitò una lunga guerra civile in Lamagna; onde la maggior parte delle Città d'Italia da Lotario tenute in somma ubbidienza, cominciarono a scoter' il giogo per mettersi in libertà, e governarsi a Repubblica. Si fecero fra se una guerra crudelissima per aggrandirsi coll'opprimere la libertà de' loro Vicini nello stesso tempo ch'elleno si applicavano a stabilire la propria, quindi le più deboli per difendersi e liberarsi dalla violenza delle più potenti si unirono in istretta aleanza tra loro, sempre però colla dovuta soggezione all'Imperadore, e salva la fede giurata all'Imperio. Di Piacenza e di Parma ne abbiamo una prova assai manifesta appo 'l Sigonio (c), il quale parlando prima de' Piacentini dice, che *Placentini, & Papienses fædus inter se percusserunt se invicem adjuturos jurarent adversus omnes Populos præter Novariensem, Placentini etiam jus signandæ pecuniæ* non dal Papa, ma *à Conrado obtinuere &c. crescebantque in dies magis Italiæ Civitates Populis, & Comitibus ex Diæcesi certatim apud eas sacramenta salva fide Regi data dicentibus*, e dipoi passando a' Parmiggiani soggiugne *Parmenses autem quibusdam à Regensibus detrimentis affecti, cum bellum eis inferre statuissent, fædus cum Mutinensibus adversus eos percusserunt, ejus fæderis, ut in actis Mutinensibus legitur, hæc formula fuit, jurant Mutinenses ac Parmenses mutuis se auxiliis defensuros à Rheno amne usque ad Fidentiolam, & à Montibus usque ad Padum, & detrimenta, si quæ inciderint, sarcituros arbitrio Consulum utriusque Civitatis contra omnes homines salva fide data Imperatori.*

(c) *Sigon. de Regn. Ital. lib 11 pag. 449. ad annum 1140.*

*Sigon ad annum 1151. pag. 465.*

Da tutto ciò si accorgerà il saggio Lettore, perchè passi l'Autor Romano sotto silenzio l'Imperio di Corrado, il quale fino a quest' anno 1152. era Monarca, e Signore Sovrano di Parma e Piacenza, Modana e Reggio, perchè a' Piacentini ei concedè la regalia di coniar Monete, ed i Modanesi e Parmiggiani collegandosi insieme contro Reggiani, e qualunque altro fuorche contro l'Imperadore, si dichiararono di voler mantenere la giurata fede a lui, e non già alla Sede Apostolica, a favore della quale avrebbero fatto una tal dichiarazione se allora l'avessero riconosciuta per loro Sovrana e Padrona dell'alto Dominio tanto magnificato dal Censor del Conte Carcelli, massime che di quel tempo era l'Imperadore occupato in Germania da una crudel guerra civile, e 'l Pontefice in Italia venerato da tutti; vegganfi il Frisingense, e il Sigonio (d), che autenticano quanto io dico.

(d) *Otho Frising. lib. 7. cap. 31. Sigon. lib. 11. ad annum 1145.*

Ma il punto sta che niun supremo o sia alto Dominio aveva in questi tempi il Papa in essa Provincia, mentre neppur lo godeva in Roma, conciossiache ogni sovranità era appo gl'Imperadori, come digià l'abbiam provato, e lo conferma la seguente Istoria. Avvidi sempre i Romani di vivere in libertà, e di ristorar' il potere e la Maestà del Senato, spogliarono Luccio II. di tutte le regalie, e dell'autorità che godea in Roma, Nè contenti d'aver creato molti Senatori vi aggiunsero la suprema dignità del Patriziato, la quale unitamente a tutte le regalie conferirono a Giordano figlio di Pier Leone, lasciando al Papa solamente le Decime e le obblazioni de' Fedeli, per il che come attestano prima il Viterbiense Autor contemporaneo alla pagina 512. e dipoi il Sigonio (*a*); *Lucius II. intendens Senatum extinguere, cum ingenti Militia Capitolium Romæ conscendit, ut sedentes ibi tum Senatores cum dedecore removet. Senatus autem Populusque Romanus ad arma conversus Papam cum suis omnibus à Capitolio in momento repellunt, ubi Papa (sicut tunc audivimus) lapidibus magnis percussus, usque ad obitus sui diem, qui proximè secutus est non sedit in Sede*; per la qual percossa ricevuta tanto nella persona quanto nell'autorità, questo misero Papa fece ricorso all' Imperador Corrado, come si scorge dalla lettera scrittagli, ed è la seconda *in ordine*, e resta ancor registrata da Ottone Frisingense, il qual' Autore col Sigonio (*b*) ci conservarono parimente l'altre lettere scritte dal Senato e Popolo Romano allo stesso Imperadore, come a Sovrano e Monarca di Roma del Romano Imperio, e dell' Italia tutta, non che di Parma e Piacenza Città innegabilmente della Lombardia, secondo l'autorità de' Geografi di tutte l'età, cominciando da' tempi di Carlo Magno, da cui fu al Regno dato cotal nome fino all' età nostra. Nè io voglio qui registrar le suddette lettere per avvanzar' il tempo, potendo il Lettore vederle a suo bell' agio ne' citati Scrittori, dalla cui lettura resterà pienamente persuaso di quanto io narrai finora.

(a) *Sigon. lib. 11. ad 1145.*

(b) *Otho Frising. lib. 7. cap. 31. Sigonius ubi supra.*

CAP. VI.

## CAP. VI.

*Prima di esaminare la famosa Pace di Costanza, sovvertita, e sinistramente interpretata dal Scrittor Romano, e dall' Autor Anonimo della Dissertazione Piacentina si tocca di passaggio l'origine delle due fazioni de' Guelfi e Ghibellini, l'esaltazione di Federigo I. all' Imperio, la contesa ch' ebbe con Eugenio III. la sua prima venuta in Italia, che rese ubbidiente. L'ajuto da lui dato ad Adriano IV., che ricondusse a Roma, dove ricevette la Corona Imperiale; si adombrano ancora le glorie di questo Cesare, la sua seconda discesa in Italia, e la celebre Dieta di Roncaglia, dove intervennero tutti li Vescovi, Magnati, e Consoli delle Città, fra quali que' di Parma e Piacenza; si riunirono alla Corona le regalie usurpate; e si ristabilirono i diritti dell' Imperadore, riconoscendolo tutti, e particolarmente i Piacentini e Parmiggiani, come loro legittimo Sovrano.*

PAssati dallo Storico Romano sotto silenzio gl'Imperj di Lotario II., e di Corrado III. perchè da' medesimi risulta l'innegabile, e non mai interrotto sovrano Dominio de' Cesari Germani in Roma, in Parma e Piacenza, anzi nell' Italia tutta, si fa da capo nella pagina 71. a narrar' i successi non men strepitosi, che lagrimevoli del Regno di Federigo I. detto per antonomasia Barbarossa, e qui prendendosela di nuovo col Ruiz e con il Conte Caroelli, che per se adducono l'atto solenne e memorabile della Pace di Costanza, dice col solito suo fasto, che *dello stesso valore e peso riesce quanto il Ruiz, & anche l'Autore della Scrittura di Milano asseriscono, cioè che Piacenza sia Città Imperiale per ritrovarsi annoverata fra quelle che si dichiararono sottoposte all' Imperadore Federigo I. nella Pace di Costanza.*

Per abbattere poi l'autorità irrefragabile di questa Pace, ripigliando il nostro Avversario quanto scrisse il Sigonio delle violenze, e mali trattamenti, che fecero alle Città d'Italia i Governatori, e Commessarj lasciativi da Federigo seguita a dire: *perciò alla fine gl' Italiani &c. stanchi dall' oppressione rivolsero il pensiero a riporsi in libertà, & a formar' una Lega*, soggiugnendo dipoi, che *i primi furono i Veronesi, i Vicentini, Padovani, e Trivigiani &c., e che coll' autorità de' Veneziani trassero nel loro partito i Milanesi, Cremonesi, Bresciani, Bergamaschi, Mantovani, Ferraresi, Bolognesi, Modanesi, Reggiani, Parmiggiani, e Piacentini.*

Quanto però propone l'Autor della nostra Istoria in suo favore, e in confermazione della sua sentenza, ritorcendosi, come sempre, contro lui, sempre più prova, che Parma e Piacenza, Reggio e Modana erano e sono Città di Lombardia, appartenenti al Regno d'Italia, e soggette, come tutte l'altre all' Imperio, e a' Cesari di Lamagna; E perchè questo punto d'Istoria mette al giorno la verità, e decide senza replica alcuna la quistione, perciò fia uopo ben' illustrarlo, coll' autorità delle ragioni, de'

Scrittori contemporanei; e dello stesso Sigonio, su cui fonda lo Scrittor Romano il suo discorso.

Morto Corrado III. l'anno 1152. ragunatisi li Principi, e Vescovi dell' Imperio, e anche molti Magnati Italiani a Francoforte, venne di comun consenso, come l'attesta Ottone di Frisinga (*a*) eletto Federigo Duca di Svevia, non solo per le sue rare perfezioni del corpo, e dell'animo, che maggiori nè più belle potean desiderarsi in un' Imperadore, ma inoltre per una ragion particolarissima, la quale è d'uopo che si dichiari brevemente in questo luogo, perchè darà gran luce per meglio risolvere la nostra quistione. Vi erano al riferir del medesimo Ottone ne' confini d'Italia, e di Germania due illustri Famiglie, una degli Arrighi de Gueibelinga, e l'altra de Guelfi d'Altorfa, le quali per una gara di gloria, e d'una gelosia d'ambizione erano quasi sempre in discordia, e colle loro dissensioni cagionavano spesse fiate disordini grandi nell' Imperio. Corrado il Salico, e i tre Arrighi erano della prima; e la seconda produsse i Duchi di Baviera molto cogniti al Mondo sotto il nome di Guelfo, e sotto quello d'Arrigo. Il valoroso Federigo, a cui Arrigo IV. diede in Matrimonio Agnese sua figliuola, era della Casa de' Gibellini, ed ebbe da questa Principessa due figlj, cioè Federigo Duca di Svevia, e Corrado Duca di Franconia, che fu Imperadore.

(a) *Otho Frising. de rebus gest. Frider. lib. 2. cap. 1. & seq.*

Ora successe che in un grand' intervallo, e quasi in una specie di triegua, che si fece tra queste due Famiglie, il giovine Duca Federigo sposò la figlia di Arrigo Duca di Baviera uscito da' Guelfi di Altorfa, e da tal Matrimonio nacque l'altro Federigo detto Barbarossa, di cui noi ora favelliamo, e'l suo nascimento riunì due Casate potentissime de' Gibellini, e de' Guelfi sì contrarie fra loro. Estimarono adunque i Principi dell' Imperio, che la sua elezione spegnerebbe il fuoco delle nemicizie mortali acceso tra esse, e sarebbe indi un mezzo efficacissimo per impedire, che le loro contese non intorbidassero più la Germania, e da ciò senza dubbio alcuno ebbero origine i nomi fatali, che furono dati dipoi a quelle due altrettanto funeste, quanto grandi fazioni, le quali divisero l'Italia tutta tra i Papi, e gl'Imperadori, d'onde que', che seguivano le parti dell' Imperio, chiamavansi Gibellini dal nome della Famiglia, da cui erano usciti, e quelli, che tenevano per il partito de' Pontefici pigliavano il nome de' Guelfi nemici dichiarati di questa Casa, così ce lo insinua il sapiente e pio Ottone Vescovo di Frisinga, meglio d'ogni altro informato di quanto s'appartiene a Federigo Barbarossa, ch'era suo Nipote, e scrisse i suoi fatti, con quella modestia, ingenuità, e candidezza usata sempre ne' suoi scritti da questo Prelato onoratissimo, e dabbene, e col quale si uniformano gl'Istorici di quel tempo, le lettere de' Sommi Pontefici, e de' Principi, gli atti pubblici, & altre cose simili, delle quali se si fosse instruito, e di buona fede avesse voluto seguitarle l'Antor Romano, avrebbe distinto il vero dal falso, e lasciato da banda gli equivoci, e le fallacie corruttrici delle Storie, e parti della preoccupazione, e delle passioni di chi s'impegna a sostener' un partito, il qual' in conto alcuno non vuol lasciare.

Dirò dunque secondo le memorie sicurissime lasciateci dal Frisingense, e da Radavico Canonico della sua Cattedrale (*b*), che eletto Federigo Imperadore per l'estimazione grande, che tutti avevano di lui ogni cosa subito gli si soppose in Lamagna; fu incoronato in Aquisgrana, da dove mandò Ambasciadori al Papa Eugenio III. per rendergli l'ubbidienza figliale dovuta da' Principi Cristiani al Sommo Pontefice.

(b) *Otho Frising. lib. 2. cap. 24. Urspergens. ad annum 1152.*

Io

Io non vuo peraltro far quì una lunga narrazione delle contese, che fra lui, & Eugenio III. nacquero quasi subito per l'Arcivescovado di Madeiburgo, e che durarono sino alla morte d'esso Pontefice, a cui l'anno 1153. fu dato per Successore il Cardinal di Sabina chiamato Anastasio IV., col quale compose Federigo le controversie nate con il suo Predecessore, e lo fece così bene, che attesta il laudato Autore (*a*), che *ex hinc non solum in sæcularibus, sed etiam in Ecclesiasticis negotiis disponendis auctoritas Principis multum crevit*.

(a) *Otho Frising. lib. 2. cap. 68. Ciacon. in Vita Eugenii III.*

Morto Anastasio poco dopo l'aggiustamento, venne elevato al Trono Pontificio Nicolò Vescovo di Albano, uomo religiosissimo ed Inglese di nazione, che pigliò il nome di Adriano IV., il principio del suo Pontificato fu molto inquieto, perchè fomentati li Romani dall' Eresiarca Arnaldo di Brescia, il quale tentò ridurre il Papa, e tutti gli Ecclesiastici a vivere delle sole oblazioni de' Fedeli come ne' primi secoli della Chiesa, si sollevarono tumultuosamente, ed essendo ogni cosa in una grande confusione, spaventato allora Adriano interdisse tutta la Città, dove non si celebrarono più i Divini Uficj fino al Mercoledì Santo. Non si vide giammai Roma in uno stato sì lugubre e lamentevole, priva de' Sagramenti, e di tutti gli esercizj della Cattolica Religione; il che fece grand' impressione negli animi di quegli, i quali avevano ancora qualche sentimento di pietà, onde la parte più sana del Senato andò a gettarsi a' piedi del Papa, supplicandolo di levar l'interdetto, e promettendogli di scacciar da Roma Arnaldo e li suoi Partigiani, come eseguirono, per il che fece Adriano il giorno seguente l'Uficio del Giovedì Santo, e fu condotto di poi come in trionfo a S. Giovanni Laterano, dove non rimase molto, perchè non potendosi fidare degli Arnaldisti si ritirò a Viterbo per aspettarvi l'arrivo di Federigo, dal quale sperava un soccorso poderoso contro questi contumaci, dopo le belle cose che questo Principe fatto aveva in Italia. E in fatti scesovi per la prima volta, e avvanzatosi in Lombardia, vi aveva ridotto all' ubbidienza, fuorche Milano, tutte le Città, che volevano sottrarsi dal giogo dell' Imperio per porsi in libertà, prendendo a viva forza le più ostinate, saccheggiandole e rovesciandole per ispirar terrore all' altre, a' quali servirono d'esempio orribile Asti e Tortona.

*Vet. Cod. Vatic. apud Baronium ad annum 1154. Ciacon. in Vita Adriani IV.*

Dopo tanti travagli gloriosi, che furono ornati con un superbo trionfo nella Città di Pavia, ove fu coronato, e presovi il possesso del suo Regno d'Italia, passò nella Toscana e andò ad accamparsi nella Campagna di Viterbo; ivi si stipolarono coi Legati d'Adriano le condizioni per l'incoronamento dell' Imperadore, il quale andò a Sutri, e vi ricevette il Papa, che ajutò a salire a cavallo, e facendo l'uficio di Scudiere, lo condusse alcuni passi in presenza de' Principi, e di tutto l'Esercito, che applaudì a quest' azione di pietà e di religione, la quale non pregiudicava il temporale per le ragioni e dignità d'un Principe Sovrano, come attesta Ottone di Frisinga (*b*) *cum Cardinalibus suis veniens ex debito officii sui onorifice suscipitur, gravique adversus Populum suum conquæstione utens, reverenter auditus est, prædictus enim Populus, ex quo Senatorum ordinem renovare studuit, multis malis, Pontifices suos affligere temeritatis ausu non formidavit*, così lo stesso Autore (*c*).

(b) *Otho Frising. de reb. Frid. lib. 2. cap. 21. & seqq. Epistol. Frideric. ad eumdem Sigon de Regn. Ital. lib. 12. pag. 474.*

(c) *Otho Frising. lib. 2. cap. 20. & seqq.*

Promise Federigo d'assistere il Papa, e di reprimere l'insolenza del Senato e Popolo Romano, come in realtà eseguì, spintovi massimamente dalla temeraria orazione, colla quale gli parlarono gli Ambasciadori d'esso Senato, allorche furono ad inchinarlo, e la qual' orazione ci conservarono

rono

(a) *Otho Frising. lib.2.cap.21. & seqq.*

rono esso Vescovo di Frisinga, e'l Sigonio (*a*), e con questo la risposta maestosa, e piena di giusto sdegno, che loro fece questo magnanimo Augusto, risultando però dall'una e dall'altra la sovranità de' Cesari di Germania in Roma & in tutta l'Italia; imperciocche favellando gli Ambasciadori con l'aria, con cui erano soliti preorare già altre volte gli antichi Romani, alloreh'erano padroni del Mondo conosciuto, dissero a Federigo, che l'avrebbono ricevuto in Roma, datagli l'Imperial Corona, e riconosciutolo per loro Sovrano s'egli concesso avesse al Senato e Popolo Romano certi privilegj, e condizioni indegne della Maestà dell'Imperio; Questo invitto Eroe però, deridendo al dir del Sigonio (*b*) la gonfiezza delle loro parole, e facendosi beffe della magnifica loro orazione, rispose che in essi non rimanea neppur un'ombra sola di quella virtù, e gloria che tanto lodavano, e magnificavano ne' loro Maggiori, e che da Carlo Magno, *primum deinde ab Othone labefactatam, quâ vero ipsi glorientur Reipublicæ disciplinam jam pridem ad Germanos cum Imperio esse translatam*, anzi dopo d'averli molto dillegiati e scherniti, finalmente gli fece comprendere il suo sovrano potere, e la suprema sua autorità col soggiugnerli, come ci attesta lo stesso Vescovo di Frisinga, *vix cognoscere antiquæ tuæ Romæ gloriam, Senatoriæ dignitatis gravitatem, Tabernaculorum dispositionem, equestris ordinis virtutem, & disciplinam ad conflictum procedentis, intemeratam, ac indomitam audaciam? nostram intuere Rempublicam, penes nos cuncta hæc sunt, ad nos simul hæc cum Imperio dimanarunt, non cessit nobis nudum Imperium, virtute sua amictum venit, ornamenta sua secum traxit, penes nos sunt Consules tui, penes nos est Senatus tuus, penes nos est miles tuus, Proceres Francorum ipsi se Consilio regere ipsi tuam ferre injuriam tuam propellere debebunt &c. Principem tuum militem meum feci, teque deinceps usque in præsentiarum in meam DITIONEM transfundi, legitimus possessor sum.*

(b) *Sigonius de Reg. Italiæ lib.12 ad annum 1155. pag. 476.*

*Otho Frising. lib.2.cap.22. & seqq.*

Dopo tutto ciò succeduto alla presenza del Papa, e del Sacro Collegio de' Cardinali, i quali applaudirono questo favellare, che più manifestamente provar non può la sovranità di Federigo in Italia, e in Roma, egli, e Adriano proseguirono insieme il viaggio, dandosi sempre vicendevoli segni d'una perfetta amicizia; arrivati vicino a Roma, e lasciato l'Esercito vicino alla Città, il Papa e l'Imperadore con guardia convenevole entrarono insieme nel Vaticano, & il seguente giorno Federigo fu incoronato nella Chiesa di S. Pietro con solennità e festa grandissima, ma terminata appena la funzione, sollevandosi li Romani, perchè si era fatta la Coronazione senza saputa loro, attaccarono furiosamente nel suo Palazzo il Papa, e v'accorse per soccorrerlo co' suoi Tedeschi Federigo; il combattimento fu longo, e sanguinoso, ma in fine funesto a' Romani, de' quali ne perirono più di mille.

Sedato il tumulto si partì Federigo da Roma per Germania colla gloria d'aver sottomesso in poco tempo la maggior parte d'Italia contumace, e liberato il Papa dall'oppressione de' Romani, come lo attestano tutti gli Scrittori di quel tempo, ma ciò non impedì che questa bella amicizia e concordia ristabilita tra 'l Pontefice e l'Imperadore, e la qual'univa allora così bene il Sacerdozio coll'Imperio non si rumpesse in breve per molti incontri, che succedorono; si rinnovarono dunque le antiche discordie, le quali cagionarono poi torbidi grandissimi nella Chiesa. Io non mi fermerò qui per tesserne la funesta narrazione, descrivendo il tutto largamente

mente Radavico (*a*) testimonio di veduta nella Storia de' fatti di cotesto Principe, ma passando a quel che fa all'instituto nostro, dirò, ch'era Federigo nell' anno 1158. salito, come l'attesta il citato Autore (*b*) a quell'apice di gloria e di potere, a cui dopo Ottone il Magno non giunse neppur'uno de' suoi Antecessori. Vide a' suoi piedi umiliato, e tributario Boleslao Duca di Polonia. Diede prima il Regno, e dipoi la Corona di Boemia a Ladislao, e l'Investitura al Rè di Danimarca. Aveva ricevuto le sicurezze di fedeltà dal Rè d'Ungheria, e li presenti magnifici del Rè d'Inghilterra, che chiedea la sua amicizia, & in fine resa a se ubbidiente, e pronta a' suoi comandamenti tutta la Germania; onde avendo in un sistema così felice delle cose sue fatto senza stento un'Esercito florido e poderoso, accompagnato quasi da tutti i Principi dell'Imperio, sceso era una seconda fiata in Italia, dove aveva finalmente costretto con un'assedio famoso i Milanesi ad arrendersi a discrezione, e sopporsi alle leggi, che gli piacque imporre loro.

(a) *Radavicus de gest. Frid. lib. 1. cap. 9. 10 15. 16. & lib. 2. cap. 15. & seqq.*

(b) *Radav. lib. 1. cap. 4. 5. ibidem cap. 7. 12. 13.*

Ora dopo tanti felici e fortunevoli successi tenne una Raggunanza generale, come al solito, nelle Campagne di Roncaglia sul Piacentino, poco discosto dalla Città, dove fece fare da' più insigni Giureconsulti d'Italia, nominati da Radavico, una perquisizione esatta di tutte le ragioni e diritti dell' Imperio, e dopo d'aver' incorporati alla Camera Imperiale quei, ch'erano stati usurpati contra li suoi Predecessori, o ch'egli no avevano lasciato perdere per trascuraggine, con generosità veramente Augusta diede di nuovo, e confirmò a ciascuno i feudi, le regalie, e gli altri beni, che per qualunque titolo poteangli in caso dubioso appartenere, e volle indi che tutti questi Feudatarj novellamente confirmati facessero omaggio di quanto tenevano dall' Imperio, e prestassero il giuramento di fedeltà; fece ivi un' elegante e pulita orazione piena di clemenza, e di paterno amore, approvata, ammirata, e laudata da tutta l'Assemblea, a nome di cui rispose l'Arcivescovo di Milano; Promulgò ivi molte leggi necessarie per la conservazione della pace del Regno, e della Giustizia, come di tutto ci fanno indubitata fede Radavico testimonio occulare, e presente Ottone *à Sancto Blasio*, Autor parimente contemporaneo, ed il Sigonio (*c*); E perchè da questo gran Confesso sempre più apparisce la sovranità de' Cesari Germani nell' Italia tutta, e precisamente in Parma e Piacenza, Reggio e Modana, perciò qui recherò le parole d'essi Autori per convincere sempre più l'ostinata durezza del nostro Avversario, che vuol roversciare tutta quanta l'antichità per tirarla a' suoi disegni, ma con improsperо successo. Il citato Radavico adunque così favella; *Deinde generalem Curiam omnibus Italis Civitatibus, & Primoribus apud Roncalias in festo B. Martini celebrandam indicit, ubi & leges pacis promulgaret, & de Justitia Regni, quæ multo jam tempore apud illos obumbrata in desuetudinem abierat pernecessaria sapientum collatione dissereret, diuque obsoletam elucubraret.*

(c) *Radavic lib. 1. cap 46. & lib. 2. cap. 1. & seqq omnino legendus append. ad Frisingensem. Othon. à S. Blasio cap. 14. Sigon. lib. 12. ad annum 1158. pag. 494.*

*Jam dies placiti affuit, quæ Romanum Principem ad Campestria Roncaliæ sicut fuerat condictum invitabat, veniens ergo cum multo Comitatu super littus Eridani tentoria ponit &c. confluunt ex omni Regni parte cum magna frequentia Archiepiscopi, Episcopi, multique alii Ecclesiastici Viri, Duces, Marchiones, Comites, & Proceres, Consules, & Civitatum Judices.* E dopo d'aver descritto il bell'ordine dell' accampamento del numeroso Esercito di Federigo, passa a narrare ad uno per uno i Prelati, Principi, Signori, e Deputati delle Città del Regno

d'Italia,

d'Italia, che concorsero a questa tanto celebre Ragunanza, e dice così: *Porro qui Principes, & Optimates eidem Curiæ interfuisse à nobis visi sunt, ut meminimus isti fuerunt de cis montanis Fridericus Archiepiscopus Coloniensis, Ebberbardus Babenbergensis &c. de ultramontanis Guido Cremonensis Cardinalis Diaconus Sedis Apostolicæ Legatus, Pellegrinus Aquilejensis Patriarca, N. Mediolanensis Archiepiscopus, Episcopi Taurinensis, Albensis, Eporegiensis, Astensis, Novariensis, Vercellensis, Terdonensis, Papiensis, Cumanus, Laudensis, Cremonensis, PLACENTINUS (PARMENSEM infirmitas mortalis domi tenebat) Regiensis, Mutinensis &c.*, dicendo lo stesso della Chiesa di Ravenna, perchè di quel tempo per la morte di Anselmo Arcivescovo eravi Sede vacante; Proseguendo poi lo stesso Autore la sua descrizione, soggiugne: *His omnibus cum frequentia laicorum Principum, Ducum, videlicet Marchionum, Comitum, & universarum in Italia Civitatum, Consulibus, atque Judicibus, Fridericum circumstantibus solis Episcopis cum paucis admodum Principibus Consilii sui particibus injungit, quatenus Divini timoris consideratione de salubri Consilio in Italiæ rebus ordinandis ita secum deliberarent, ut Ecclesiæ Dei pacis tranquillitate gaudeant, & jus Regale, decusque Imperii debito provehatur honore; hæc consultatio absumpsit, quarta demum die Serenissimus Imperator in coneionem venit.*

Quivi fece Federigo pel mezzo d'un' Interprete a tutta l'Assemblea una Orazione molto eloquente, e ricolma di somma prudenza, e bontà, a segno tale che tutti i Circostanti l'ammirarono, e si empierono di stupore, non potendo capire che un Principe così giovane in *Oratione sua* (a) *tantæ prudentiæ, tantæque facondiæ gratiam accepisset*, come attesta lo stesso Radavico, il quale fedelmente registrò l'Orazione sudderta, colle risposte degli Assembleati, che tutti incominciando da' Vescovi per fino a' Consoli, e Giudici si alzarono, lo lodarono, gli manifestarono il loro amore, e lo riconobbero per loro Monarca e Signore, e prendendo la parola per gli ragunati l'Arcivescovo di Milano, esclamò con sentimenti di grande venerazione, *hæc dies, quam fecit Dominus exultemus, & letemur in ea, verè dies hæc, dies gratiæ est, & lætitiæ, qua in medio Populi sui Victor inclytus Triumphator pacificus non belli, minas intentans, non crudele aliquid, vel tyrannicum intonans, sed pacis leges disquirens in medio Populi sui mitissimus residere dignatur, fœlix tandem Italia post multa sæcula inventa, quæ modò Principem invenire meruisti, qui nos homines, imo proximos, & fratres recognoscat; tu nimirum es ò clarissime Princeps, & singularis Orbis & Urbis Imperator, qui licentiam primo homini indultam jamque diu abrogatam, rursus in usum, ac in veræ sententiæ consuetudinem revocasti.*

(a) Radavic. lib. 2. cap. 4.

Recita finalmente Radavico (b) le Leggi, gli Ordini, i Giudici, i Magistrati che Federigo diede a tutte le Città, le Regalie, & i Feudi, che ognuno nelle sue mani rassegnò, e come egli di nuovo ne investisse chi provato aveva il giusto suo titolo; e quanto lasciò scritto questo insigne & ingenuissimo Istorico lo conferma il Sigonio, e prima di lui Ottone a S. Biasio (c) *Fridericus Imperator convocatis omnibus Italicis Baronibus, generalem Curiam apud Roncaliam cum maximo Principum conventum celebravit, ibique renovatis antiquis legibus, novas de suo promulgavit, ac diversis Imperii negotiis expeditis, jura desueta in consuetudinem reduxit, & quo juris genera Civitates Italiæ subjacerent Impe-*

(b) Radavicus dicto lib. 2. cap. 5. 6. 7.

(c) Sigon. de Regn. Italiæ lib. 12. ad ann. 1158. pag. 494.

*Imperio judicialiter exquisivit, quod à Principibus, & legum Dominis diligenter examinatum generali omnium sententia judicatur; omnia regalia Civitatum, utpote Monetas, Telonia, Navigia, nec non et dignitates Potestatum, Consulum, Judicum ad jus spectare Imperii, electasque à Civibus ad has dignitates Personas de manu Imperatoris jure Beneficii easdem suscipere, nec sine ejus consultu suspectas deponere; in hac etiam Curia jam per multa tempora oblivioni, & neglectui datos ad viginti millia Talentorum annuos redditus Imperio acquisivit; praeterea vectigalia nec non exactiones pro Imperii necessitate exigendas in rationem Caesaris, ubi, quando & quibus, & quomodo tractentur, decretum est, & Edicto confirmatum.* Oth. à S. Blasio append. ad Frising. cap. 14.

Da questo fatto dunque d'Istoria innegabile si raccoglie che Federigo intimò una Dieta generale di tutti i Vescovi, Magnati, e delle Città non di Lombardia solamente, ma di tutta l'Italia fino a quei dì ancora soggetta all'Imperio, e questa si celebrò nella Campagna di Piacenza secondo l'antico costume de' Cesari di Germania, cominciando dagli Ottoni; ivi si stabilirono di comune consentimento quelle leggi, che furono reputate più proprie, e confacevoli per assicurar la Pace, le Regalie, i Feudi, le ragioni, e i diritti del Regno, e dell' Imperio; que' Vescovi, e Principi, che a cotal Ragunanza concorsero, attesta Radavico che da lui *visi sunt*, e vi annovera fra questi il Vescovo di Piacenza, e perchè non v'intervenne quello di Parma ne porta la cagione dicendo *Parmensem infirmitas mortalis Domi retinebat*, lo stesso ci conferma il Sigonio; inoltre ci fanno sapere essi Autori, che *universarum in Italia Civitatum Consulibus, atque Judicibus Fridericum circumstantibus* lo riconobbero per vero e legittimo Sovrano, e per necessaria conseguenza que' di Parma e Piacenza ancora v'intervennero, e per tale riconobbero Federigo. Ora chi sarà mai, che voglia negare, che queste due Città non fossero, e tuttavia non sieno del Regno d'Italia, e della Lombardia, nella di cui Provincia si annoverano anche oggidì, se in questo famoso Congresso v'intervennero con tutti gli altri Vescovi, e Consoli delle Città suddite, e soggette all' Imperio quelli di Piacenza e Parma, il di cui Vescovo se non vi si portò, se ne reca la cagione affine di mostrare, che non venne a compir il suo dovere, perchè legittimamente ne fu impedito da una mortal malattia?

Una prova poi del tutto indubitata, e superiore d'ogni cavillazione dello Storico Romano a me la somministra il giudicio, che tra gli altri si fece, e la sentenza che in questa Augusta Ragunanza alla presenza del Legato dei Papa vi proferì l'Imperadore contro Piacentini accusati da' Cremonesi, il fatto ce lo descrivono Radavico, & il Sigonio (a) ne' seguenti termini, *ex Civitatibus autem, quae coram Principe disceptarunt Cremonenses cum Placentinis gravissime contendere, ad veteras inimicitias illud accesserat, quod Cremonenses ad conventum venientes Placentini praelio, quod torneamentum vocabant, lacessiverant, ac secum decertare coegerunt, ex utraque parte sauciati, aliqui etiam occisi fuerant; cumque Cremonenses Majestatem in eo Regiam diminutam arguerent, Placentini se injuriam propulsasse dicerent.* Federigo ben' esaminata la causa riconoscendo, che i Piacentini non adducevano sufficienti ragioni per giustificarsi, ma che piuttosto erano stati infedeli al Rè, ed al Regno, promulgò la sua sentenza registrata da Radavico (b) ne' seguenti termini, *Fridericus partibus prosequendi copiam dedit, sufficienterque auditis, quae ab utrisque dicerentur, animadvertit Placentinos minus idonee objecta*

(a) Sigonius de Regn. Ital. lib 12. pag. 496.

(b) Radavic. lib. 2. cap. 8.

*objecta purgare, præsertim cum in plurimis rebus dolus eorum & perfidia in Regnum jam ante foret deprehensa, itaque contra ipsos sententia Judicum procedit, tandemque hac mulcta in gratiam recipiuntur, ut præter non parvæ pecuniæ donationem, Vallum Civitatis egregium, quod iisdem annis pro defectione ab Imperatore fecisse insimulabantur, replendo æquarent, Turresque universas destruerent, quod & factum est, dignaque in Placentiam seditiosam Civitatem pro modo delicti ultio exerta, rebellionis metum reliquis Civitatibus incussit.*

Faccia ora quì di grazia, e per breve spazio di tempo il cortese Lettore punto fermo, e consideri un poco cosa avrebbe mai detto, e scritto l'Autor Romano, e di quante esaggerazioni, e vantamenti avrebbe impiuto la sua Storia, se riuscitogli fosse poter' addurre un fatto sì memorabile come questo, & un Testo così puntuale d'un Scrittor contemporaneo e presente al giudicio agitato per autenticare l'assunto, che si propose di sostenere? ei conoscer lo potrà dallo schiamazzo grande, che suol fare il nostro Avversario, allorche s'imbatte in un qualche passo d'Istoria oscuro e dubioso, o in alcune poche parole tronche, oppur' equivoche scritte ad altro fine, che a quello, a cui egli dipoi le torce, per coonestar le sue chimere. Io però altro più non vuo dire solamente, che mi do per vinto, che concorro pienamente con esso lui nella sentenza sua, e che mi fo Partegiano della sua causa, se a lui dà l'animo di addurre, cominciando dall'Imperio di Carlo Magno, e scendendo insino a quello di questo Augusto di Germania, un fatto, o un' autorità di Scrittore contemporaneo, o veramente accreditato, che provi la sovranità, e l'alto Dominio della Sede Apostolica in Piacenza; e che questa fosse dell' Esarcato donato alla Chiesa, come io ho fatto in questo luogo, da cui apparisce manifestamente, che la Città medesima fu sempre, e dee dirsi anche oggidì soggetta all' Imperio d'Occidente, e pertinenza del Regno de' Longobardi; ma se dipoi non gli potesse riuscire di far pubblica al Mondo una tal prova, ei non si doglia di me se io con più ragion dirò a lui, quel ch' egli alla pagina 21. della sua Opera, rimproverò al Conte Carolli dicendo, *ma che poi a' giorni nostri in mezzo a tanta luce che risplende in queste materie l'Autor Romano, sia vergognosamente caduto in quel medesimo precipizio &c. questo certamente dee riuscir' a tutti di grandissima ammirazione; massimamente scorgendosi che esso Autore si lascia trasportar tant' oltre dall' affetto a' suoi proprj divisamenti, che si accinge a proferirli a tutta l'antichità, e gli stima così gagliardi & insuperabili, che in virtù di essi decretoriamente asserisce, che Parma e Piacenza* erano dell' Esarcato donato da Pippino e Carlo Magno alla Sede Apostolica.

Fatte queste opportune riflessioni passiam' ora avvanti nel proseguimento del nostro racconto: Io convengo con lo Storico Romano, s'ei crede che ciò faccia per lui, cioè che i Piacentini trattati così male, e severamente puniti per la loro contumacia e infedeltà, verso l'Imperadore e l'Imperio, nutrissero un mal' animo contro Federigo, e che aspettassero il tempo proprio, e l'occasione opportuna per vendicarsi; come in fatti ritornando da Genova i Commessarj dell' Imperadore col denajo ricevuto da quella Città, in pagamento de' soliti tributi, furono sorpresi e spogliati da una banda de Facinorosi usciti da Piacenza, e gli rubarono la somma di 500. talenti; questo attentato assai criminoso fornisce però a me un' altro fortissimo argomento per la sovranità dell' Imperio in quella Città; concioissiache dice il laudato Radavico (a), che *ob hæc & alia fraudis*

(a) Radevic. lib. 2 cap. 28.

*experi-*

*experimenta cum eos, sicut indubitanter rerum novarum cupidos, Augustus suspectos haberet, cum paucis tamen sine pavore Civitatem ingreditur, Dominicam Palmarum debito festo peragit, cæteraque, quæ ibi peragenda fuerant, congruè ordinavit, pecuniamque direptam vix à Civibus exoratus recepit.*, & il Sigonio (a) *inde Placentiam in die Palmarum progressus, Placentinos precunia Regia à quibusdam per speciem latrocinii erepta alieniores factos in officio continuit.*

(a) *Sigonius lib. 12. pag. 498.*

Se dunque Federigo con poco seguito si portò a Piacenza, diede ivi ordine alle cose, che ne avevano di bisogno, e ritenne i Piacentini digià nell'animo a lui avversi ne' limiti del rispetto e dell'ubbidienza dovuta al proprio Signore, obbligandoli a restituirgli il denajo rubato a' suoi Commessarj, chi mai potrà impugnare, fuorche l'Autor Romano, la sovranità dell'Imperio in Piacenzà?

## CAP. VII.

*Si narrano le cagioni delle discordie nate tra Federigo & Adriano IV., che passarono dopo nel suo Successore Alessandro III.; la confederazione delle Città d'Italia ribellatesi all' Imperio per favorire la causa del Pontefice; quante fiate scendesse in questa Provincia l'Imperadore per domar' i ribelli, e quello che vi fece; la Pace che finalmente vi conchiuse in Venezia con Alessandro; la Triegua fatta da lui per quindici anni col Rè di Sicilia, e per sei colle Città Confederate, nelle quali risulta l'alto supremo Dominio dell' Imperio in Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza.*

Abbiam veduto di sopra che Federigo obbligò anche i Vescovi, e gli Abati possessori di Feudi e Regalie a prestargli il solito omaggio e'l giuramento di fedeltà. Ora dobbiam dire, che questi atti recarono tanto spiacimento al Papa che stuzicato da' Nemici di Federigo, contro cui l'avea digià l'animo incollerito per altre cagioni, gl' inviò tre Cardinali Legati, con lettere molto acerbe per dolersi, massime di queste tre cose. La prima perchè mandava Federigo a Roma alcuni de' suoi Vficiali per istabilirvi li Magistrati, esigendo dalle Terre della Chiesa, come da quelle de' Vassalli dell' Imperio i foraggi, e viveri per l'Esercito; la seconda perchè non osservava il trattato fatto con Papa Eugenio: e la terza perchè riceveva l'omaggio de' Vescovi, come riferisce il tante volte quì mentovato Radavico (b) il quale per molti capi della sua Storia descrive queste querele, & i dissapori, le discordie, e le lettere, che vicendevolmente si scrissero i due primi Personaggi del Mondo; ed in verità furono questi i primi semi, da' quali ripullularono dipoi un' altra volta le discordie e contenzioni tra 'l Sacerdozio, e l'Imperio; e'l funesto scisma, che divise in due orribili fazioni l'Italia, empiendola di miserie, di rovine, e di stragi, il tenor delle lettere del Papa, come l'attesta Radavico, è il seguente *Friderico in Hybernis agente Adrianus Romanæ Urbis Antistes quorumdam instinctu, ea, quæ jam inter ipsum, & Imperatorem apud Augustam sopita fuerant, refricare cæpit & denuo meminisse, modo Nuntiorum suorum injuriam, modo eorum, qui pro colligendo fodro directi fuerant insolentiam, & Castellanorum suorum* gra-

(b) *Radavic. lib. 2. cap. 15. & seqq. & 30. Epistol. Adrian. ad Fridericum, & Epistol. Frideric. ad Adrianum in append. ad Radav.*

*gravdmen incusant se pro bonis male suscepisse ; Imperatorem beneficiis suis ingratum existere ; proinde occasionem quaerens, cum audisset quod regalia Principi tam ab Episcopis, & Abbatibus, quam à Civitatibus & Proceribus recognita fuere, litteras in fronte quidem leniter, diligentius verò consideratae acriori commonitione plenas, super hoc negotio dirigit.*

Federigo, che sapea moderarsi, rispose assai modestamente a' sudetti tre punti, al primo, che *cum Divina Ordinatione ego Romanus Imperator & dicar & sim, speciem tantum Dominantis effingo & inane utique porto nomen sine re, si Urbis Romae de manu nostra potestas fuerit excussa*; al secondo, che non era più tenuto a tal concordato, giacche il Papa contro d'esso aveva fatto senza di lui il suo accordo con Guglielmo Rè di Sicilia, ch'era loro nemico comune, & al terzo *Episcoporum Italiae ego quidem non affecto hominium, si tamen & eos de nostris Regalibus nihil delectat habere, quia si gratanter audierint à Romano Praesule, quid tibi, & Regi? consequenter quoque eosà Romano Imperatore non pigeat audire quid tibi & possessioni &c. aut igitur regalia nostra nobis dimittant, aut si haec utilia judicaverint, quae Dei sunt Deo, & quae Caesaris Caesari persolvant.*

*Epistol. Frideric. ad Adrian. in append. Radavic.*

Rimandò l'Imperadore con tal risposta i Legati del Papa accompagnati da' suoi Ambasciadori, a i quali diede ordine di rimettere questa contesa al giudicio di Arbitri da eleggersi d'ambe le parti, e che se ricusava il Pontefice questo progetto, dovessero trattare col Senato e Popolo Romano.

Questo modo di procedere di Federigo finì d'irritare l'animo d'Adriano, il quale stimulato da molti avrebbe spinto più oltre il suo risentimento, se non fosse stato in Agnani dalla morte prevenuto; ed ancorche per allora questa impedisse tra il Sacerdozio e l'Imperio un'aperta rottura, fu però dall'altra parte, e poco dopo l'occasione d'uno scisma perniciosissimo nella Chiesa, imperciocche portato il cadavere del morto Pontefice a Roma, e seppellitosi nella Basilica di S. Pietro, vi si ragunarono dipoi li Cardinali a' 5. di Settembre dell'anno 1159, e dopo d'aver conteso per qualche tempo senza potersi aggiustare, in fine quattordici del primo partito, ch'era il più forte, diedero la loro voce al Cardinal Rolando loro Capo, chiamato poi Alessandro III., e nove del secondo elessero il Cardinal Ottavio sotto nome di Vittore IV., e cinque altri, ch'erano rimasi neutrali si dichiararono pel maggior numero. Non mi fermerò io qui a narrare quanto succedesse in questo perniciosò scisma, in qual modo, e con quali arti fosse fomentato, e nudrito da Federigo per non esser questo l'instituto della mia Apologia, solamente dirò col Radavico, e'l Sigonio: *quibus ex rebus ingens iterum vulnus Ecclesia Dei accepit, bellumque novum inter Pontificatum, Imperiumque susceptum, quo Civitates Italiae, in primisque Lombardiae in diversas partes deductae pravis inter se certaminibus initis ad extremum prope exitium sunt redactae, hujus autem belli Principes fuere Mediolanenses, qui cum veteribus odiis tum recentioribus Alexandri adversus Fridericum, & socios ejus execrationibus incitati bellum ardentiore animo gerere perrexerunt.*

*Ciacon. in Vita Adriani IV.*

*Sigonius lib. 13. ad annum 1160.*

E se dobbiam credere a Radavico Autor di buona fede, religioso, e che scrisse quanto veduto aveva, dobbiamo altresì restar persuasi, che i Milanesi, e l'altre Città di Lombardia, tra quali Piacenza si ribellassero

a Fede-

a Federigo, e gli facessero la guerra, così sollecitati per lettere intercette della Curia Romana dicendo egli, che (*a*) *hæc itaque causa sermonum, & Nunciorum majorem inter eos* (cioè tra il Papa e l'Imperadore) *simultatis fomitem ministravit, intantum, ut quædam litteræ deprehensæ, dicerentur à Sede Apostolica directæ, ut Mediolanenses, & quasdam alias Civitates rursus ad defectionem ortarentur.*

La prima impresa, che i Milanesi tentarono contro Federigo, fu l'espugnazione di Lodi, la quale non gli riuscì, perchè si mosse l'Imperadore col suo Esercito, e andò ad accamparsi a S. Romano in atto d'assediar Milano. Il che scopertosi da' Milanesi (*b*): *Placentinis adjunctis, adversus cumornatissimo atque instructissimo æquitatu processerunt copiamque pugnæ fuerunt.*

Questi gran commovimenti, e sollevazioni delle Città d'Italia invece di provare, che Parma e Piacenza fossero soggette alla Sede Apostolica, mostrano chiaramente, come erano spettanti al Regno di Lombardia; e in quanto a Piacenza lo manifesta il fatto de' Milanesi poco fa raccontato, ed altri segni dati da' Piacentini, che la loro intenzione fosse di fomentare sempre più i torbidi di questa Provincia, e di sottrarsi intieramente cogli altri Popoli dal Dominio dell' Imperio, per la qual perfidia furono da Federigo dichiarati ribelli ed aperti nemici, come l'attesta Radavico (*c*) colle formali parole: *Inter hæc Placentini multis argumentis deducti sunt, studio rerum novandarum niti, cum Mediolanensibus inire conciliabula, frumentum, aliaque usui necessaria clanculum illis providere, quin etiam aliquos de suis Cremensibus in auxilium destinasse; Imperator satius existimans habere detectos inimicos, quam fictos amicos, pro eo quod ut dicitur, nulla pestis efficacior ad nocendum quam familiaris inimicus, eosdem pro perfidia sua, ut levissimos, nec in hac, nec in alia parte fidem debitam habentes, hostes pronunciat.*

Dopo queste, & altre vicende, che non fanno al caso nostro, rivoltò Federigo i suoi pensieri all'espugnazione di Milano, conoscendo, che senza ridurre questa Città Capitale alla sua ubbidienza non potea aver quieta l'Italia. Unito pertanto un possentissimo Esercito l'assediò, e la vinse, la ruinò, e sottomise tutti i suoi Confederati, e la rovesciò da' fondamenti; dicendo il Sigonio (*d*) che *Mediolanensibus hunc in modum subactis, inde reliquas Civitates, quæ aut apertè arma adversus se tulerant, aut obscurè defecerant, aut alia ratione cum Alexandro faciebant, armis sibi appetendas, atque ad officium redigendas existimavit; itaque biduum bellum adversus Placentinos decrevit, idque Principes, atque Prætores & Consules amicarum Civitatum jurare jussit. Ea re cognita, Brixiani Consilio Antverso Legatos ad eum miserunt, qui nudatos tenentes gladios pacem supplices præterent &c. dataque est, ea lege, ut muris dejectis, fossisque completis, Præfectum à se acciperent, & certam pecuniæ summam persolverent, ac secum expeditionem Romanam, Apulamque susciperent, id ubi sensere PLACENTINI, antequam bello præmerentur, Consules ad eum suos miserunt, ac VI. Idus Maji iisdem se conditionibus obligarunt.*

Nè tuttociò il Sigonio lo scrisse di sua propria fantasia, ma lo ricavò da' Scrittori viventi di quel tempo, e particolarmente da Ottone Morena, (*e*) presente al fatto, il quale così lasciò scritto: *In proxima verò die Martis fuit jurata obsessio Placentiæ coram Imperatore in Broilo Sancti Salvatoris de Papia ab Episcopis, & Marchionibus, atque Comitibus,*

(a) *Radavic. lib. 2. cap. 18.*

(b) *Sigon. loco laudato.*

(c) *Radavic. lib. 2. cap. 49.*

(d) *Sigonius lib. 13. ad annum 1162. pag. 414.*

(e) *Oth. Moren. rer. Laudens. inter Scriptores, rerum Italicarum edit. Mediol. ann. 1725. col. 1107. & seqq.*

*militibus, & Proceribus, Longobardiæ aliquibus, & à Potestatibus Cremonæ, ac Novariæ, Cumarum quoque, ac Vercellarum, & Pergami, & ego juravi pro Civitate Laudensi.* E dopo d'aver narrato il Morena la resa di Brescia passa a descrivere la dedizione de' Piacentini ne' seguenti termini: *Interea Placentini postquam hæc acta fore cognoverunt, non leviter terrefacti sunt, tum propter Mediolanenses, ac Brixienses, qui substentaculum ipsorum fuerant, & Imperatoris jugo se supposuerant, tum etiam propter præfatam obsessionem, quæ supra eos jurata fuerat ..... quocirca ne per vim ab Imperatore, aliisque Longobardis caperetur Civitas eorum, trepidantes, exindè qualiter amorem Imperatoris, ejusque gratiam recuperare possent, assidue temperare non cessaverunt, tandem verò multis ab Imperatore ipsis præbitis indutiis interventu Domini Conradi Fratris Imperatoris, ad quem Placentini declinaverant, in quadam die Veneris, quæ fuit undecima dies mensis Madii, reddiderunt se Consules Placentiæ cum aliquibus suis Militibus Imperatori clarissimo apud Sanctum Salvatorem, qui est extra Civitatem Ticinensem cum spatis evaginatis in manibus, & juraverunt dare Imperatori sex millia marcas argenti, & destruere omnia fossata Civitatis suæ, ac muros civiles, & recipere potestatem, quem Imperator eis donaret, atque restituere sibi omnia jura regalia, ac dare ipsi omnia Castra Episcopatus Placentiæ, quæ vellet.*

Alle Città fedeli, come a Cremona, ed altre riferite dallo stesso Morena, e dal Sigonio (*a*), concedè Federigo molti privilegi, e regalie, e la facoltà di crearsi li Consoli, che dovessero giurar fedeltà all' Imperadore, alle Contumaci poi diede un supremo nuovo Maestrato, che fu chiamato Podestà, e fra queste contandosi Parma e Piacenza, dovettero esse pure riceverlo, e sopporsi al di lui governo, ed ecco le parole del citato Morena, con cui conviene in tutto e per tutto il Sigonio: *quibus omnibus feliciter actis dedit Imperator nobilissimus Brixiensibus ac etiam Pergamensibus in potestatem Marcoradum de Grumbas, Mediolanensibus vero Dominum .... Episcopum de Legio; PLACENTINIS autem ab initio Aginulfum, deinde Arnaldum Barbavariam, Comitem quoque Gavardum præposuit ....Comitem Conradum de Ballanuce præposuit Ferrariæ, PARMÆ Azonem qui dicitur .... Cumensi Comitatui Magistrum Paganum ...Cremonensibus vero, & Papiensibus atque Laudensibus ... permisit sub propriis de ipsis Civitatibus Regi Consulibus.* . .

(a) *Oth Moren. col.* 1110. & *seqq. lib.* 13. *fol.* 514. 516. *edit. prima*.

Indi poi con numeroso Esercito, e con una nobilissima commitiva di Duchi e Magnati, Germani e Lombardi, si portò Federigo in Romagna per farsi render la dovuta ubbidienza da quelle Città, che per anco non lo avevano voluto riconoscere per loro Sovrano, e la prima ad essere attaccata fu Bologna, la quale immediatamente si sottomise a Cesare, indi tutte l'altre Città seguitarono l'esempio di lei, particolarmente Imola e Faenza, come lo attestano i laudati Autori (*b*) massime il Morena in questi sensi: *Bononienses tremefacti, quoniam se non multum fideliter servisse Imperatori cognoscebant, & quid facerent ignorantes, & Bononiæ ruinam, si se Imperiali subderent culmini paventes, seque ad tantum Exercitum cognoscentes non posse resistere, nec sicut Mediolanum, quod fuerat flos Italiæ, si rebelles Imperatoris existerent, funditus subverterentur, maxime timebant; Magis itaque colla submittere, quam Imperatori resistere statuerunt, atque ad placitum Imperatoris, & de fossatis ac muro Civitatis, & de magna pecunia ei tribuen-*

(b) *Oth Moren. loco laudato col.* 1111. & *seqq. Sigonius ubi supra*.

*tribuenda, & de potestate per eum suscipiendo juraverunt . . . . Igitur subjecta plenariè Bononia, Imolas deinde Faentias profectus est Imperator ipsis Civitatibus ad placitum Imperii colla flectentibus, omnesque Longobardiæ ac totius Civitates Italiæ, & Castra ac Arces ea Æstate Dominio Imperatoris subditæ fuerunt.*

Pieno di gloria e di trionfi si partì Federigo d'Italia, dove fu presto richiamato dal suo Antipapa contra i Romani, che vinse e soggiogò; e postasi la peste nel suo Esercito, con istento grande si ritirò un'altra fiata in Germania dopo una vittoria tanto funesta. Fu quello circa l'anno 1167. e l'epoca appunto, in cui si unirono in una sì stretta Aleanza le Città d'Italia soggette all'Imperio, sembrando loro, che per porsi in una piena libertà le somministrasse occasion molto favorevole la lontananza dell'Imperadore, e la diminuzione del suo Esercito, afflitto dalla peste; e dice il Sigonio, che i Popoli collegati *fuere Veronenses, Vigentini, Patavini, & Tarvisini, qui, cum veteribus incommodis conflictati, nunc recenti Friderici superbia veriti à virtute sibi petendum auxilium, quod ejus clementia denegaverat, censuerunt; itaque Mediolanenses, Cremonenses, Brixianos, Bergomates, Mantuanos, Ferrarienses, Bononienses, Regienses, Parmenses, Placentinos ex Venetorum auctoritate solicitârunt, missisque ultrocitroque Nunciis, diem & locum ad conveniendum, & consilia de communi salute ac libertate capienda dixerunt.*

*Oth. Moren. ubi supra. Romualdus in Cronic. ad hunc annum.*

*Sigonius ad annum 1167. lib. 14. pag. 325.*

Quanto succedè in Italia pel corso di nuove anni, che durò questa confederazione delle Città d'Italia contro Federico, siccome non appartiene al nostro assunto, non mi prenderò la pena di quì riferirlo, e chi fosse curioso di saperlo, potrà legger' Ottone Morena testimonio di veduta, Ottone a S. Blasio, l'Abate Uspergense, la Cronaca di Rimualdo Arcivescovo di Salerno, e il Sigonio; solamente dirò, che questa stessa conspirazione de' Popoli Italiani contro l'Imperadore, e tutto ciò che ne descrive il Sigonio, citato dallo Storico Romano, fa vedere, ch'eglino erano soggetti all'Imperio, e particolarmente i Parmiggiani, e Piacentini, dicendo questo Scrittore (*a*) che ragunati i loro Deputati in un certo Monistero posto tra Milano, e Bergamo *communi consilio fœdus in hanc sententiam percusserunt, se communibus armis libertatem eorum quos nominavi*, fra quali vi erano quelli di Parma e Piacenza, *singulorum adversus Fridericum & Præfectos ejus defensuros, mutuaque ad eam rem auxilia fide Imperatori data incolumi summissuros*; e di questo vassallaggio delle Città confederate verso l'Imperio, ne fa ampia testimonianza Biondo Flavio, il quale dice (*b*) ch'elleno si collegarono sotto la seguente condizione, che *præter tributa Imperatoribus dari solita, nil potestatis, aut juris in eorum quibuscumque Urbibus Friderico permitterent.*

(a) *Sigon. dicto lib. 14. pag. 325.*

(b) *Blond. Flav. decad 2. lib. 5. pag. 247.*

E finalmente per chiudere con la Storia di sì gran Principe la prova del mio assunto in ciò, che s'appartiene al suo Imperio, aggiugnerò per ultimo colla scorta dell'Abate Uspergense, e d'Ottone di S. Biaggio (*c*) che sceso l'anno 1175. per la quinta volta in Italia con forze grandi per far la guerra alle Città collegate, assediò Alessandria fabbricata in que' tempi in onore del Sommo Pontefice, da cui prese il nome; accorsero i Confederati ribelli al soccorso della Terra assediata, e Federigo sciolse l'assedio per andarli a combattere; si venne al fatto d'arme, e gl'Imperiali perderono la giornata. Fece questo Cesare in un tal cimento azioni degne d'un

(c) *Abbas Uspergens. ad hunc annum 1175. Otho à S. Blas. ad eumdem annum.*

vero

vero Eroe, esponendosi a tutti li pericoli permodoche corse molte volte rischio di perdervi la vita. Da ciò presero motivo i suoi buoni servidori d'avvertirlo, che Dio, il quale aveva finallora benedetto le sue arme, avvertir lo volea con tal'avversità di non ostinarsi più nello scisma tanto pernicioso alla Chiesa; onde si determinò di fare la Pace con Alessandro. A questo fine li mandò tre de' primi Principi di Germania per Ambasciadori con ampio potere di trattare la sua riconciliazione col Papa; il quale bramando pure ardentemente la pace della Chiesa, convenne agevolmente con esso loro in tali condizioni: Che l'Imperadore renderebbe, come tutti gli altri Principi Cattolici ubbidienza al vero Sommo Pontefice Alessandro III., che gli restituirebbe tutte le Terre appartenenti alla Chiesa Romana, che farebbe Triegua per quindici anni col Rè di Sicilia, e per sei con le Città confederate di Lombardia, affinche si potessero terminare amichevolmente tutte le loro controversie. Così si legge nell'Autore degli atti d'Alessandro III., nella Cronaca di Romualdo Autore contemporaneo, e nel Sigonio (a) il quale descrive tutte le circostanze più solenni di questa memorabil Pace, e riconciliazione che si celebrò in Venezia tra 'l Papa e l'Imperadore, riferisce i Capitoli della medesima, e della Triegua nel modo, che si conservano negli Archivj di Bologna, e di Anagni, tra quali al nostro proposito si ritrova il seguente Diploma, che da Parma mandò Federigo al Sommo Pontefice dopo la sua dipartita da Venezia. *Nos Fridericus Imperator interventu Venerabilis Patris D. Alexandri Pontificis & Fratrum eius Cardinalium promittimus Lombardis, Marchianis, & Romaniolis, & reliquis de societate ipsorum Vassallis nostris, & iis, qui debent esse Vassalli nostri, nos pro fidelitate nobis non praestita, vel opera non navata, vel investitura non petita, quandiu induciae manebunt, neminem de societate judicaturum, aut judicari jussurum, nec feudum alicui adempturum. Actum Parmae.*

*Alexandri III. Epistola, & ejus acta apud Baronium ad annum 1176. Romuald. in Cronic. Roger.*

(a) *Sigonius lib. 14. ad ann. 1177. pag. 547. & seqq.*

Se cotesta sì solenne dichiarazione fatta da Federigo con intervento del Papa, e de' Cardinali, non basta per provare la sovranità de' Cesari in Parma e Piacenza, siccome nell'altre Provincie in esso nominate io non saprei mai qual prova maggiore possa recarsi per farla capire al nostro Avversario, il quale prevenuto da una cieca passione vuol dar con sofismi ad intendere, che queste Città sieno sempre mai state sottoposte all'alto supremo Dominio della Santa Sede; quando peraltro durerà chiunque gran fatica in mostrarmi, che da Carlo Magno per fino a questo Imperadore vi sia stato un sol Pontefice, ch'abbia esercito in Italia questo tanto magnificato *alto supremo Dominio*.

Finito con una Pace generale lo scisma durato diecisette anni sotto Papa Alessandro, il quale, dopo d'aver governato la Chiesa del Signore quasi quattro altri in un gran riposo, passò all'eterna vita li 27. di Giugno l'anno 1181. L'Imperador Federigo, che si mantenne poi sempre riverente, e ossequioso verso la Sede Apostolica, si ritrovò fra poco tempo nell'ampiezza di tutti i suoi Dominj in uno stato anche più florido di prima; Egli pacificò la Germania intieramente; fece Aleanza con tutti i Rè d'Europa; stipolò la famosa Pace di Costanza, per la quale ristabilì il Dominio, e la sovranità dell'Imperio in Lombardia e nell'Italia, con un titolo il più stabile e legittimo, che dar si possa in tutta la ragion delle Genti, e concluse il matrimonio di Arrigo suo primogenito colla Principessa Costanza Erede de' Normandi; e con tal matrimonio acquistò per la sua posterità i Regni di Napoli, e di Sicilia; sicche colmo di gloria, e

d'ogni

d'ogni forta di benedizione godè in una Pace profunda il frutto di quella, che reso aveva alla Chiesa, finche ftanco d'un riposo sì grande pigliò la Croce per andar' all' acquifto di Terra Santa, e finì gloriofamente la vita al fervigio di Dio nella guerra contro gl' Infedeli, dopo d'aver fatto quelle grandi ed eroiche azioni, che vengono ampiamente defcritte dal Padre Mainburgo nel primo tomo della fua Storia della Crociata, dove fi poffono leggere gli elogj, e ravvifar' il ritratto di quefto Eroe; e chi foffe vago di vederne un più efatto e raffomigliante, fi prenda la pena di leggere Radavico, e il Morena, che lo vedevano, e lo ftudiavano a fuo bell' agio tale quale egli era all' età di quarant' anni. Io intanto pafferò alla celebre Pace di Coftanza, la cui forza tentano declinare con iftorre, e finiftre interpretazioni il noftro Avverfario, e l'Autore *della Differtazione fopra la natura e qualità di Parma e Piacenza*, veggendo eglino, che cotal Pace dà un colpo troppo mortale al fuppofto *alto fupremo Dominio* della Sede Apoftolica in effe due Città, anzi negli Stati, ch' oggidì ella poffiede.

*Radavic. lib. 2. cap. 76.*

## C A P. V I I I.

*Si efamina quì la Pace di Coftanza, fi ribattono le finiftre interpretazioni, che le danno gli Avverfarj; e dopo d'averla difefa da ogni contraria obiezione, fi moftra con chiarezza, che non fi puo dare prova maggiore, nè titolo più ftabile di quefta Pace per iftabilire la fovranità dell' Imperio in Parma e Piacenza, e in Italia ancora.*

IL trattato dunque di quefta Pace diftefamente lo riferifce il Sigonio, ed è anche regiftrato nel corpo del diritto civile, onde non potendofi mettere in dubbio dagli Avverfarj, eglino perciò fi sforzano torcerlo in un troppo finiftro fenfo. Quindi è, che per venire in conofcimento della verità, la qual fi vorrebbe offufcare, fia uopo ben' efaminarne tutte le parole, e le più particolari circoftanze; imperciocche potrei con molta ragion lufingarmi d'aver vinto la caufa per la tacita confeffione, anzi per la fentenza della contraria parte fe mi foffe dato il provare, che le Città di Parma e Piacenza doveffero dirfi della Confederazione Lombarda, e non mica *de Societate, & fautoribus eorum*, dicendo lo Storico Romano alla pagina 71. *che fi conclufe la Pace &c., nella quale comecbe alcune Città della Cbiefa vi entraffero del pari con quelle, che non erano della Chiefa, ficcome oltre a Parma e Piacenza, Modana e Reggio, vi furono anche Faenza, e Bologna, non fiegue per quefto ch' elle poteffero dirfi Città dell' Imperio &c., in oltre dagli Articoli d'effa Pace rifulta, che il corpo di quelle Città fra loro confederate vi fu confiderato per una Potenza diftinta, compofta di Città di Lombardia, e di Città, quæ funt extra Lombardiam in fuo confinio, come ivi fi dice, e come veramente erano quelle dell' Efarcato.* Anzi l'Autor' Anonimo nella riferita Differtazione, paffando più oltre, e fpeculando con più di fottigliezza, e di artificio, ful contefto di effa Pace dice alla pagina 140. che *batte il punto nel chiarire fpecialmente due circoftanze effenzialiffime della medefima; l'una rifpetto al tempo, che dovea durare, e l'altra rifpetto alle Città, che la contraffero. Suppongono gli Scrittori avverfarj, che tutte le Città della Lega, o Società foffero fuddite dell'*

*Sigonius lib. 14. pag. 556. & feqq.*

Z Impe-

*Imperio, e questo supposto richiede prova concludente, non dovendosi prestar fede alle parole, dove si tratta di accertare una verità di fatto fondamentale per la parte de' Piacentini e Parmiggiani, s'allega ch'erano semplicemente confederati colle Città della Lega, ma non sudditi dell'Imperio, che nella Lega vi fossero molte Città Imperiali; non si nega, ma non si può negare similmente che non vè ne fossero molte, che non erano Imperiali.*

Prima dunque di cominciar' a spiegar' essa Pace, sarà bene riflettere a quanto dice il Sigonio, (*a*) cioè che Arrigo affettando con sommo desiderio la Corona d'Italia, ben comprendeva, che non la potea agevolmente ottenere durante la guerra co' Lombardi e Milanesi; onde per giugner senza contrasti al fine propostosi ei supplicò suo Padre, che procurasse innanzi che spirasse la Tregua colle Città confederate rassodar le cose sue con una perfetta, e stabil Pace. Rispose Federigo, che ben volontieri avrebbe aderito alle sue instanze se si fosse potuto promettere, che gl'Italiani si sarebbono lasciati persuadere alla concordia sotto condizioni giuste, ed oneste; replicò Arrigo, che la cosa sarebbe succeduta così, se avesse Federigo mandato Commessarj in Italia a trattar la concordia con un'ampia plenipotenza; onde soggiugne il Sigonio (*b*), che ciò uditosi dall'Imperadore, *Gulielmum Episcopum Hastensem, Marchionem Henricum Guercium, Fratrem Theodoricum, & Rodulfum Camerarium Placentiam eo nomine misit; id vero postquam Civitates cognoverunt extemplo Legatos Prætoresque suos eodem & ipsæ destinarunt; id pridie Calendas Maji colloquio constituto Legati Friderici tabulas ejus protulerunt, in quibus scriptum erat, se arbitrium Pacis inter se, & Societatem Lombardiæ reintegrandæ eis permittere, quæque ipsi statuissent, ea se rata in perpetuum habiturum.*

(a) *Sigonius lib. 14. ad annum 1183. pag. 338.*

(b) *dicto lib. 14. pag. mihi 338.*

Uditasi da' Confederati una così onesta, e vantaggiosa proposizione, e intesi da loro i sensi di Cesare pieni di clemenza, e di desiderio della Pace, tutti unanimamente addimandarono la concordia con queste precise parole, *Societas Lombardiæ, Marchiæ, Veronæ, & Venetiarum cupit habere Pacem Friderici in hunc modum; ut Fridericus Pacem habeat cum Ecclesia Romana, & nos Civitates Cremona, Mediolanum, Laus, Bergomum, Ferraria, Brixia, Mantua, Verona, Vicentia, Patavium, Tarvisium, Venetiæ, Bononia, Ravenna, Ariminum, Mutina, Regium, PARMA, PLACENTIA, Bobium, Dertbon, Alexandria, Vercellæ, Novaria &c. & omnes Castellani, & Homines, qui sentiunt cum Ecclesia Dei, & nobiscum accepta ab eo Pace volumus facere omnia, quæ Antecessores nostri à morte posterioris Henrici Imperatoris Antecessoribus suis sine molestia fuerunt; Hæc autem sunt quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Antecessores ejus habuisse, Fodrum Regale, & consuetum, consuetam paratam, cum tendit Romam Coronæ Caussa, & pacatum transitum, & Commeatum idoneum; Pacate transeat, & sine maleficio, sacramentum à Vassallis accipiat, omni offensione remissa, Vassalli expeditiones pro eo suscipiant, ut solent, cum tendit Romam Coronæ Caussa.*

Da questi preliminari di Pace proposti dalle Città confederate, tra quali si leggon Parma e Piacenza, Reggio e Modana, apparisce chiaramente come le medesime spontaneamente promisero di contribuire prima anche d'esserne richieste all'Imperadore tutto quanto erano di già solite contribuir da longo tempo a' Cesari di Germania, dicendo: *hæc autem*

*autem sunt, quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Antecessores ejus habuisse Fodrum Regale &c.* dichiarazione in vero, che fa manifestamente conoscere, che gli Augusti di Lamagna avevano *l'alto supremo Dominio* non solamente in Lombardia, ma nell'Italia tutta, nella Romagna, nell'Esarcato, e nella Marca Anconitana, benche queste ultime Provincie si pretendino comprese nella *splendida donazione* fatta da Pippino, e Carlo Magno alla Chiesa Romana.

Nè mi stia quì a dire l'Autor Anonimo della Differtazione, che i Stati donati alla Sede Apostolica debban' intendersi donati in piena sovranità, e che dee provar' il contrario, chi pretende essersi li Rè, e Imperadori Franchi, e Germani riserbato in essi l'alto supremo Dominio. Imperciocche, a lui, e non a me s'appartiene l'onore di mostrare questa qualità, e s'egli nol puo fare co' stromenti delle prime donazioni alla mano, perchè come disse l'Istorico Romano *sono iti a male*, parmi in obbligo di stare alle confermazioni de' successivi Cesari, nelle quali si legge questa riserva, ed ammettermi quel principio non già inventato dalle leggi Romane, o da' Dottori Tedeschi, ma stabilito da tutte le Nazioni più culte d'Europa, e particolarmente da' Giureconsulti Francesi, Spagnuoli, e dalla Curia Pontificia, & egli è, che qualunque alienazione, vendita, donazione de' Stati per ampia, e generale ch'ella mai sia non comprende in conto alcuno l'alto supremo Dominio, che sempre si suppone riserbato dal Concedente, come affisso alla Corona, & all'ossa dello Principato, e molti, principalmente i Francesi vogliono la sovranità di sua natura inalienabile.

Quando però a me toccasse tal prova, crederei d'aver digià adempiuto nel Libro antecedente, ed anche in questo all'obbligazion mia, poiche io lo mostro, e coll'autorità de' Scrittori, e con l'evidenza di molti fatti innegabili, che tutti gli Augusti d'Occidente cominciando da Carlo Magno persino all'Imperadore, di cui ora favelliamo, si riserbarono la sovranità in Roma, e ne' Stati che donarono alla Chiesa, e che ognuno d'essi v'esercitò il sovrano potere, senza che giammai reclamassero i Sommi Pontefici, leggendosi in tutte le Storie esempli, e fatti chiarissimi in comprovazione di quanto io dissi, onde in questo sol punto si potrebbe formare un grosso volume, e solamente quì aggiugnerò un' altra prova dell' alto supremo Dominio dell' Imperio ne' Stati donati alla Chiesa, e che la desumo dallo stromento di Triegua fatto da Federigo con le Città confederate di Lombardia il quale attesta il Sigonio (*a*) che anco a' suoi giorni si conservava in Bologna, & egli parla così: *Pridie Kal. Septembris MCLXXVI. inter Imperatorem Fridericum & partem ejus Cremonam, Papiam, Genuam, Derthonam, Comum, Astum, Albam &c. Imolam, Faventiam, Ravennam, Forumlivii, Forumpompilii, Cesenam, Ariminum, Castrocarum, Marchionem Montisferrati Comites Blandrati &c. Et ab altera parte Societatem Lombardorum, nempe Venetias, Tarvisium, Patavium, Vincentiam, Veronam, Brixiam, Ferrariam, Mantuam, Bergamum, Laudem, Mediolanum &c. Placentiam, Bobium, Marchionem Malamspinam, Parmam, Regium, Mutinam &c.* Ora se Imola, Faenza, Ravenna Capo dell'Esarcato, Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Rimini, & altre Città secondo gli Avversarj comprese sulle *splendide donazioni*, seguirono le parti di Federigo, nè in quel tempo erano della Confederazione Lombarda, ma dell'Imperio, nè per questo si chiamarono mai ribelle della Sede Apostolica? con qual

(a) *Sigonius lib. 14. ad annum 1176. pag. 547.*

qual ragione vogliono poi sostenere i Scrittori Romani, che vi erano nelle Città suddite dell'Imperio, e Città non suddite? se neppur'una (fuorche Venezia e'l Regno di Napoli, e poi e poi!) se ne contava in Italia, sciolta dalla sovranità dell'Imperio? oltrediche Roma stessa non riconosceva a quei dì altro Sovrano che l'Imperadore, mentre Alessandro desideroso d'essere ricevuto nella sua Sede da' Romani ci assicura Biondo Flavio (a) che *ad Urbem Romam præscriptis sibi conditionibus posse accedere postulavit Consulibus enim & Popolo pollicebatur nihil agere aut intentare præter illa, quæ in divinam rem Ecclesiæ cerneret.*

Accresce la forza del mio argomento l'altro instromento, che questo invitto Cesare mandò da Parma l'anno 1177. a Venezia allo stesso Alessandro Sommo Pontefice dove promise, che durante la Triegua non avrebbe nè giudicato, nè condannato, nè tanpoco privato alcuno de' feudi, e tutti li chiama in qoesto atto tanto solenne, suoi Vassalli, e nominandoli tutti vi si leggon non solamente i Longobardi, ma i Marchigiani, e que' ancora della Romagna, & ecco le parole dello stromento, *Nos Fridericus Imperator interventu Venerabilis Patris D. Alexandri Pontificis & Fratrum ejus Cardinalium promittimus Lombardis, Marchianis, & Romaniolis, & reliquis de Societate ipsorum, Vassallis nostris, & iis, qui debent esse Vassalli nostri, nos pro fidelitate nobis non præstita, vel opera non navata vel investitura non petita, quandiu induciæ manebunt neminem de Societate judicaturum &c.* dopo un favellare così universale, che abbraccia, e comprende tutte quante le Città confederate, e aderenti alle Lombarde, mi dica per cortesia il Lettore se gli Avversarj dovevano spiegarsi un poco più, e giacche volevano supporre, che non tutti li Popoli collegati fossero Sudditi dell'Imperio, se a loro toccava non solamente Indicare, ma provar' inoltre, e concludentemente quali erano questi Popoli non soggetti alla sovranità di Federigo, mostrando particolarmente, che fra essi s'annoveravano i Parmiggiani, e Piacentini, dell'indipendenza de' quali in riguardo della Chiesa Romana in que' medesimi tempi ce ne dà una splendida prova lo stesso Alessandro III. con una sua lettera scritta a' Consoli di Piacenza, e registrata dal Campi nel tomo II. della sua Istoria Ecclesiastica, raccomandandoli un certo Ugone Piacentino e Suddiacono Apostolico contro un tal Cittadino di Piacenza nomato Fulco, il quale avea avuto ardire d'intromettersi nel Vicedominato (dignità, & uficio eretto nella Cattedrale) spettante al riferito Ugone, e di spogliare gli Uomini sottoposti al Vicedominato medesimo. Loda ivi il Pontefice esso Suddiacono, e i suoi meriti, esorta i Consoli, e li prega ad essere in suo ajuto, e del Vescovo, e a far per modo che Fulco non solamente restituisse il mal tolto, ma ricevesse co' suoi Fratelli il meritato castigo; e'l Papa si serve di queste medesime parole, *quoniam ei in sua justitia nullâ possumus vel debemus ratione deesse, prudentiam vestram rogamus, monemus &c. quatenus dilecto Fratri nostro Placentino Episcopo super hoc in omnibus auxiliari curetis, & prædictum Civem vestrum, & Fratres suos temporali pæna destringere ut omnia, quæ scriptum inter ipsos, & prædictum Hugonem q. Placent. Episcop. factum continet inde justè impleant &c.*

Or dico, se il Papa fosse stato Sovrano di Piacenza, come mai avrebbe ommesso d'usare della sua sovranità in tempo che i Piacentini erano così arrabiati nemici dell'Imperadore? e qual bisogno aveva egli mai di

pregare

(a) Blondus Flavius decad. 2. lib. 5. pag 252.

Sigonius ubi supra.

pregare ed esortare i Consoli di Piacenza ;a far giustizia ad Ugone, e a punire Fulco se fosse stato Principe assoluto della Città ? eh che sono tutti sogni e chimere quelle degli Avversarj, i quali non avendo il modo di provare la loro intenzione, come io finqui ho provato la mia, s'appigliano a distinzioni ideali e fantastiche; e di questa verità credo che ne sia bastantemente al dì d'oggi persuaso ogni uom saggio; ma perchè bramerei persuasi una volta, anco gli Avvocati della Camera Apostolica, vuo conceder loro, che *alcune Città della Chiesa vi entrassero del pari con quelle che non erano della Chiesa*; e senza pregiudicio della verità, e di quanto ho digià provato ammetto, che *ve ne fossero molte, che non erano Imperiali*, non perciò sarebbe vera la proposizione, che *per parte de' Piacentini e Parmiggiani si allega* cioè *ch' erano solamente Confederati colle Città della Lega*.

*Istoria Romana pag. 72. 73. Dissertazione Istorico-politica legale pag. 140.*

Per conoscere l'evidenza di quanto io sostengo, egli è necessario in primo luogo esaminare attentamente se di una sola, o di più Provincie d'Italia erano le Città, che concorsero a formare questa grande Confederazione, e quali fossero esse Provincie. Una tal cognizione ce la somministra il giuramento che fecero i Podestà, e Deputati delle Città medesime, e il quale si vede registrato nella Pace di Costanza, nella Storia del Sigonio, e lo approva ancora l'Autore della Dissertazione Piacentina, e da tutti questi documenti irrefragabili apparisce, come in essa Lega, fuorche Venezia, non c'intervennero altre Città, che quelle della Lombardia, della Marca Trevigiana, e della Romagna, *Civitates &c. Lombardiae, Marchiae, & Romaniae*; Se poi le Città di Lombardia fossero Imperiali si o nò, non dee porsi in controversia, perchè erano, e sono innegabilmente tali, nè lo contendono gli stessi Avversarj; or io chieggo da loro, e li priego dirmi in quali di queste tre Provincie si annoverassero allora, e si annoverino al dì d'oggi Parma e Piacenza; conciossiache se non le vogliono poste nel nuovo Mondo, o fuor d'Italia debbano certamente confessare, ch' elle fossero, e siano tuttavia in una di esse tre Regioni, senza dubbio alcuno non erano, nè sono coteste Città nella Romagna, e molto meno nella Marca Trevigiana, dunque erano, e sono nella Lombardia, dunque erano Città dell' Imperio e del Regno d'Italia, il quale fino dalla primiera origine consisteva principalmente in essa Lombardia, da cui prese il nome; che poi Parma e Piacenza fossero Città di questa Provincia, dal primo dì che a lei si diede un tal nome di Lombardia per distinguerla da' Stati donati alla Chiesa, lo sostengono, e lo provano tutti li Geografi; e finalmente, che la Lombardia come orora dissi fosse tutta di quel tempo soggetta all'alto supremo Dominio dell' Imperio Romano-Germanico, ne fanno indubitata fede tutte le Storie, la stessa Pace di Costanza ce ne assicura, e'l solo nome di Lombardia lo fa manifesto. Cosa giova dunque all' Autore della Dissertazione il dire, che *nella Lega vi fosse molte Città Imperiali non si nega, ma non si puo negare similmente, che non ve ne fossero molte, che non erano Imperiali*; Imperciocche era uopo ch' egli, per dar forza al suo assunto non solo dicesse, ma provasse ancora, che Parma e Piacenza di quel tempo non fossero Città Lombarde, ma della Marca Trevigiana, o della Romagna, le quali due Provincie sole in sua sentenza debbon' intendersi, benche ciò sia falso, falsissimo, non soggette all' Imperio, ma bensì alla Sede Apostolica, e che i Piacentini e Parmiggiani non fossero *Lombardi*, confessati da lui per Suddìti de' Cesari di Lamagna, *ma Fautores eorum* da lui non reputati per soggetti immedia-

*Autor' Anonim Dissert. pag. 140.*

diatamente all' Imperial Dominio; e l'evidenza di questo discorso apparisce manifestamente dal proemio di essa Pace, e dal Testo intercisto artificiosamente dall'Autor retrogrado, per istrigarsi dalla difficoltà ch'egli incontrò, e che si fa insuperabile per le seguenti parole, *ea propter cognoscat Universitas Fidelium Imperii, tam præsentis ætatis, quàm successivæ posteritatis, quod nos solita benignitatis nostræ gratiam ad fidem, & devotionem Lombardorum, qui aliquando nos, & Imperium nostrum offenderant viscera nobis innatæ pietatis nostræ aperientes eos, & Societatem ac fauctores eorum in plenitudinem gratiæ recipimus*. Col qual Testo ritorcendo io contro esso Autor della Dissertazione l'argomento, di cui egli si serve per la *maniera discretiva usata da Federigo, che separa i proprj Sudditi da' loro Fautori* dico, che se i Lombardi erano quelli, che in questa Pace dovean considerarsi per Sudditi di Cesare, essendo all' incontro i Piacentini e Parmiggiani Lombardi, non posson poi dall' Autor medesimo secondo le vere regole d'un sano discorso dialetico porsi nella classe de' suoi Fautori, che non erano Lombardi, ma per necessità, e per inevitabil conseguenza nel numero di quel ch' erano sottoposti immediatamente all' Imperio.

Prende sempre più forza il mio argomento, col quale intendo provare, che li Piacentini e Parmiggiani erano allora reputati della Società de' Lombardi, e non già *Fauctores eorum* dal §. della medesima Pace, che comincia così. *Hi sunt Nuncii, qui ex parte Longobardorum Pacem præscriptam, & concordiam receperunt, & in præsentia nostra confirmaverunt, de Mediolano Guido de Landriano, Pinamonte de Vico Mercato, Adobatus Bultraffus. Guilielmus Burrus &c. de Brixia Obrandus de Martinengo &c. Desiderius Judex &c. de PLACENTIA Girardus de Artizone. Jacobus Strictus. Hermanus de Carnocampo Judex, de Pergamo. Albertus de Mappello Attoficianus. Joannes de Piterigo &c. de Mutina Arlotus Judex, Rainerius de Buca Cabata, de Rhegio Albertus Cambiator, Rolandus de Caritate, de PARMA Jacobus Petri Bravi Mallobatus Judex, Vetulus Judex. Corradus Banzoni. De Laude Vincentius de Sisiraga, Anselmus de Somma Ripa &c.*

Sicche se nel numero degli Ambasciadori delle Città Lombarde, che accettarono la Pace di Costanza vi si contano quelli di Parma e Piacenza, certissimo egli è che queste due Città erano della Lombardia, come lo sono oggidì ancora; e che *ex concessis* dagli Avversarj dovean dirsi Imperiali. Ed in vero che tali fossero si raccoglie con chiarezza mirabile dall' altro §. d'essa Pace, il di cui principio è questo. *Hæc autem sunt nomina Nunciorum*, dove si leggon' i nomi degli Ambasciadori, che ricevettero l'Investiture del Consolato a favore delle loro rispettive Città, tra quali si esprimono quei *de Mediolano Adobatus*; *de PLACENTIA Gaardus Attizonus. De Laude Vincentius Cervo &c. de Mutina Arlotus*; *de Rhegio Rolandus, de PARMA Jacobus Petribravi, de Novaria Opizo &c.* Se dunque i Piacentini e Parmiggiani ebbono da Federigo le Investiture del Consolato, e la facoltà di crear' i Consoli da conferma dagl' Imperadori, perchè non debbonsi poi porre nella classe de' Popoli sottoposti veramente alla sovranità dell' Imperio; giacche una delle condizioni apposte nel corpo della medesima Pace, fu quella che in *singulis Urbis Consules constituentur à Nuncio nostro, qui sit in Urbe, aut Episcopatu, & Investituram accipient, & hoc usque ad quinquennium, eo transacto una quæque Civitas à nobis recipiat, & intra quinquennium à Nun-*

*à Nuncio nostro sicut dictum est, nisi nos in Lombardia fuerimus, eadem observentur in Successore nostro &c.*

Quanto io sono finquì andato ponderando contro le riflessioni dell' Autor della Dissertazione intorno a questa Pace, serve anche per rispondere allo Storico Romano, il quale dice, che *dagli Articoli di essa Pace risulta, che il Corpo di quelle Città fra loro confederate vi fu considerato per una potenza distinta, e composta di Città di Lombardia, e di Città, quæ sunt extra Lombardiam in suo confinio, come ivi si dice, e come veramente erano quelle dell' Esarcato.* Conciossiacosache tal distinzione fa per me, e serve a confirmare il mio argomento perfino a che non si provi dagli Avversarj, che Parma e Piacenza non fossero nella Lombardia, ma bensì *extra Lombardiam in suo confinio*, la qual prova parmi affatto impossibile perchè tutti li Geografi d'ogni età convengono, che quelle due Città sieno sempre mai state di Lombardia da quel giorno, in cui fu questa Provincia così denominata.

*Istoria Romana pag. 73.*

Siccome non si farà mai vedere da loro, ch' elleno fossero dell' Esarcato, e dell' Emilia donata alla Chiesa; nè sono io solo che 'l dica, ma un' insigne Scrittore del tutto imparziale, Religioso Francese laudato dallo Storico Romano, e celebre investigatore dell' antichità, ed egli è il Cointe (*a*), il quale meglio di qualunque altro Autore, esaminò, scoperse, e descrisse felicemente sul Testo d'Anastasio i veri confini delle donazioni fatte da Pippino e Carlo Magno alla Sede Apostolica; e benchè io digià l'abbia allegato in altro luogo per mostrare l'insussistenza de' supposti dello Storico Romano, nondimeno gioverà molto per ben comprender la verità, che io sostengo, ripetere qui le sue parole, poiche metton la falce alle radici d'ogni contrario obietto.

(a) *Cointe Hist. Eccles. ad annum 755. n 62 & seqq. tom 5. pag. 489 & seqq.*

*Emilia in Diplomate Ludovici Pii, & apud Anastasium non est nomen Urbis, sed Provinciæ; neque tamen eo loci pro integra Provincia sumi debet, nàm donatio Pippinina solas in Emilia Civitates complectitur, quæ trans Scultennam sitæ sunt, cæteras cis illum amnem nequaquàm, id infra pluribus docebimus.*

*Hi fuerunt igitur Pippininæ donationis veri limites, quos jam descripsimus. Musone cum Adriatico versùs Ortum, Scultenna, & Padus Occasum versùs; Tartarus & Padus cum Adriatico Mari versùs Septentrionem; Mons Appeninus versùs Meridiem.*

Indi questo diligentissimo Scrittore, dopo ch' ha riferito, e confutato l'opinione di chi vuol' estendere più oltre i mentovati confini, soggiugne; *At advertendum in primis quid Piceni, quid Pentapoleos, quid Emiliæ, quid Exarchatus nomen sonet. Antè tempora Pippini Regis, quinque laudantur Italiæ divisiones. Prima est Augusti Cæsaris; secunda Strabonis; tertia Hadriani Imperatoris; quarta Ptolomei; quinta Constantini Magni*; e dopo d'averle diligentemente, e con molta penetrazione descritte tutte, conchiude così.

*Quod attinet ad Occasum extra rem investigantur antiqui limites Emiliæ, neque enim constat omnem Emiliam, sed partem dumtaxat Emiliæ Pippino cessisse Scultennam inter, & Valtrinum amnes. Leander, & alii plerique limitem Occidentalem Romanulæ, sive Romandiolæ ponunt Scultennam fluvium; Scultenna Bononiense Territorium a Mutinensi nunc etiam disterminat; Imola & Bononia cum suis finibus expressè nominantur in donatione Pippinina, nec non in Epistolis Summorum Pontificum postea querentium eas à Pippino sibi traditas, & nun-*

*& nundum redditas à Longobardis. De PLACENTIA VERO, de PARMA, de Regio, de Mutina, deque aliis Civitatibus inter Trebiam & Scultennam sitis mirum ubique silentium. Itaque vi necessariâ tot argumentorum opportet fateri Scultennam donationis à Pippino factæ limitem Occidentalem fuisse.*

Quindi è, che prima del Cointe persuaso di questa gran verità Biondo Flavio Autor'egli pure Ecclesiastico di professione, e molto parziale delle ragioni della Sede Apostolica, descrivendo nella sua Italia illustrata la Città di Piacenza da lui posta nella Lombardia, asseverantemente sostenne, come già dissi, che *ea Civitas* (Piacenza) *ad annum* 1249. *Pallavicinis nobilibus subjecta fuit, cum nunquam prius cuiquam alteri subjecta fuisset, qui non Italiæ omnis, aut saltem Lombardiæ totius Dominium obtinuerit.*

Vogliono lo Storico Romano, e l'Autore della Dissertazione, che queste due Città si comprendessero nelle decantate donazioni; che fossero dominate, e possedute da' Sommi Pontefici dal giorno, che furono donate alla Chiesa, per fino al detto anno 1249., s'ingegnano colorire le loro illusioni con sofismi, con fallaci argomenti, e coll' interpretazioni storte, che danno a' Testi, Diplomi, e Lettere, ma di questi due insigni Scrittori da me citati, i quali non sono nè Tedeschi, nè salariati dall' Imperio, ma di condizione Ecclesiastici, e Partigiani della Sede Apostolica non si degnano farne menzion' alcuna, nè rispondono a quanto eglino scrissero in grazia della verità, la quale nelle loro Storie ebbono per unico fine, e per oggetto principale.

Ed in fatti ella è pur troppo fantastica l'interpretazione, ch' amenduni essi Avversarj danno a quelle parole della medesima Pace, che nominatamente risguardano i Piacentini; dice dunque lo Storico Romano, che *ciò specialmente si esprime de' Piacentini, pacta Placentinorum, a' quali non fu addossato altro obbligo in quella Pace, che di pagare certo affitto alla Badessa di Santa Giulia di Brescia.*

E l'Autor della Dissertazione soggiugne, che *si venne alla pur' ora detta Pace di Costanza, nella quale v'ha un' articolo toccante li Piacentini rispetto al Ponte, ch' era in quel tempo sopra il Pò, per cui pagavano al Monistero di Santa Giulia in Brescia in vigore di certa Investitura Canone di lire quindici moneta di Milano, aumentato poscia sotto Alessandro III. a lire venti, ma non puo per questo dirsi, che i Piacentini & i Parmiggiani, fossero, o rimanessero mai Sudditi dell' Imperio.*

Rispondendo dunque allo Storico Romano io dico non esser vero, che a' Piacentini non si addossasse a favor dell'Imperio *altro obbligo che quello di pagare certo affitto alla Badessa di Santa Giulia di Brescia*, perchè si addossò loro il peso di ricever' anche le Investiture del Consolato, e di prestare il giuramento di fedeltà, che in nome loro fu dato da Bonizione Giudice, allora Rettore di Piacenza, come si vede dai Confetto della Pace medesima, e lo conferma il Campi (*a*) nella Storia Ecclesiastica di detta Città; e le obbligò inoltre Federigo con tutte l'altre Città in ricompensa delle regalie, che a loro donò a dar' agl' Imperadori que' tributi, che si esprimono nel §. *sententiæ quoque vers. nobis autem intrantibus*, il quale dice così *Fodrium consuetum & Regale, quæ solent, & debent, præstabunt; & vias, & pontes bona fide, & sine fraude, & sufficienter reficient, in eundo, & redeundo mercatum sufficiens nobis, & nostris*

(a) *Campi Istor. Eccles. di Piacenza tom. 2 lib. 15.*

*nostris euntibus, & redeuntibus bona fide, & sine fraude præstabunt, in omni decennio fidelitates renovabunt.* Sono queste circostanze assai evidenti, e prove più che manifeste a favor dell'Imperio, nè a fronte di tai atti fu mai recato, nè recheralli giammai dallo Storico nostro, cominciando dal Regno di Carlo Magno, e scendendo in giù fino a quest' epoca, un sol documento, o di giuramento di fedeltà prestato da' Piacentini e Parmiggiani alla Sede Apostolica, od Investitura ricevuta da loro per mano de' Sommi Pontefici di poter' eleggere i Consoli, anzi di doverli ricevere di quinquennio in quinquennio dalla mano del Papa, o de' suoi Commessarj, come si obbligarono di fare verso Federigo; e benche si legga nella Storia, che molto tempo prima, e dopo ancora si governassero le stesse due Città come l'altre d'Italia per Consoli, ed a Repubblica, un tal privilegio però fu concesso loro non già dalla Chiesa Romana, ma da' Cesari di Germania, e Rè d'Italia.

Inoltre non è vero che non si addossasse a' mentovati Piacentini altro obbligo, che il di sopra espresso, perchè essi stessi co' Parmiggiani, e cogli altri Popoli del Regno, nell' accettare le proposizioni di Pace fatte loro dagli Ambasciadori di Federigo, si obbligarono spontaneamente di contribuire all' Imperadore tutto quanto erano soliti contribuire i loro Antenati all' ultimo Arrigo, e a' suoi Antecessori; la qual' obbligazione fu poi rinnovata nella stessa Pace di Costanza; e quanto si offersero, e obbligaronsi le Città confederate pagar' a' Cesari loro Sovrani, si raccoglie dalle parole d'essa accettazione registrata dal Sigonio, su la fede degli antichi, ed autentici documenti, e i termini, co' quali tutto ciò si esprime sono i seguenti; *Societas Lombardiæ, Marchiæ, Veronæ, & Venetiarum, cupit habere Pacem Friderici in hunc modum; ut Fridericus Pacem habeat cum Ecclesia Romana, & nos Civitates Cremona, Mediolanum, Laus, Bergomum &c. Mutina, Regium, Parma, Placentia &c., & omnes Castellani, & homines, qui sentiunt cum Ecclesia Dei, & vobiscum accepta ab eo Pace volumus facere omnia, quæ Antecessores nostri, à morte posterioris Henrici Imperatoris Antecessoribus suis sine molestia fecerunt; Hæc autem sunt, quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Antecessores habuisse; Fodrum Regale, & consuetum, consuetam paratam cum tendit Romam Coronæ Caussa, & pacatum transitum, & commeatum idoneum.* Regalie tutte, che di già Otton Magno riserbò a se, e a' suoi Successori in segno della Sovranità, allor quando ordinata l'Italia concedè alle Città del Regno una specie di libertà subordinata all' Imperio.

Questa risposta parrebbe a me, che dovesse bastare per rovesciare quanto si adduce dall' Autore della Dissertazione, nondimanco soddisfacendo anche a lui dirò, che se i Piacentini insieme con tutti i Lombardi promisero pagare all' Imperadore tutte le Regalie nomate orora, e che si pagavano a' suoi Antecessori, se presero da lui le Investiture del Consolato, e gli prestarono il giuramento di fedeltà, dee dirsi, e ne succede in necessaria conseguenza che *fossero e rimanessero tra i Sudditi dell' Imperio* non sopponendosi nelle Paci a condizioni simili chi non è Vassallo, e se vi si soppone, addivien Suddito di quello, a cui tali cose promette; di più ci somministra un' altra prova assai convincente di che *rimanessero i Piacentini e Parmiggiani Vassalli di Federigo*, il Sigonio all' anno 1185. imperciocchè conchiusa, ed eseguita la Pace, *posterò Fridericus Regnum de more lustrare, Populorumque erga se voluntates explorare contendit*

*dit; Mediolano Cremonam, Cremonâ Placentiam, atque inde Parmam, & Parmâ Regium ventum. Ubique jura Populorum recognita.*

E Bonaventura Angeli nella sua Storia di Parma agli anni 1183. 1185., e 1186. attesta che Giacomo di Pietro Bravi ebbe dopo da Cesare l'Investitura del Consolato per detta Città, *favore fatto da lui molto prima a questa*; e dipoi soggiugne, che visitando Federigo l'Italia dimorò alcuni dì in Parma, e che l'anno dietro, cioè 1186 l'undecimo di Febbrajo insieme con Arrigo suo figliuolo *investì Bernardo Vescovo della Città per se, e suoi Successori del Castello di Rignano con la Corte, e tutte le sue pertinenze*, & alcune Regalie, mentovate nel Privilegio, nel qual tempo *avendo l'Imperadore dato a detto Arrigo per Moglie Costanza di Rugiero già Rè di Sicilia, Parma con tutte le altre Città della Lombardia, eccetto Cremona per onorar lo Sposalizio mandaron li suoi Ambasciadori con ricchi e preziosi doni.*

Quando facendosi tutto ciò non sia farla da Sovrano io me ne rimetto al giudizio del Lettore, il quale se si degnarà considerare il riferito Articolo della Pace di Costanza, che parla nominatamente de' Piacentini, vedrà come lo stesso prova più che in tutti gli altri Popoli della Lega l'innegabile sovranità dell'Imperio in Piacenza. Imperciocche Federigo concedè a' Piacentini non solamente *pactum Pontis Padi, & fictum ejusdem Pontis* come si spiega in esso Articolo, ma di più tutte le Regalie, *& datum & pactum, quod Episcopus Hugo fecit de Ponte Arquato, & si aliqua facta sunt similia ab ipso Episcopo, aut à Communi, aut ab aliis hominibus Societatis nobiscum, aut cum Nuncio nostro, ipso Ponte remanente, remaneant cum omnibus suis utilitatibus Placentinis.* Con questa condizione però *ut teneatur persolvere fictum Abbatissæ S. Juliæ Brixiæ.* Se simili concessioni unite al giuramento di fedeltà, e all'Investitura del Consolato colle circostanze vedute di sopra non sono argomento, e segno evidentissimo d'una perfetta, & assoluta sovranità, io non saprei mai dà che se ne potesse ricavar' una maggiore, e più certa.

Non sono io solo che intenda in questo senso un tal' articolo, ma prima di me lo spiegò in cotal modo Pier Maria Campi (*a*) Istorico Ecclesiastico, che scrisse per informar' il Mondo della sincerità de' successi, e non per adular l'Imperio, nè il genio della Corte di Vienna, come fatto hanno i nostri Avversarj col solo fine di piacere alla Curia Romana, e di colorire le pretensioni di lei.

(a) *Istor. Eccl. di Piac. tom. 2. cap. 25.*

Conobbe l'Autor della Dissertazione, che la prima circostanza da lui ponderata per declinare la forza di questa Pace tanto famosa era troppo debole, e che tutto quanto con equivoco discorso adduceva si sarebbe potuto agevolmente ritorcer contro lui, perciò el si rivolge ad un novello partito, e si dice, che *l'altra circostanza si è di vedere qual vigore, e per quanto tempo durar doveva detta Pace; imperciocche se fu ristretta a tempo, od a Persone determinate, ella fu personale, e temporanea, ed in conseguenza finito il tempo convenuto, o mancate le Persone contemplate dovette cessare, e cadauna delle parti dovette rimanere nello stato medesimo in cui fu prima*, e quì intercidendo il testo per darci ad intendere, che fu ristretta a tempo, & a Persone certe, ei se la prende con Baldo, che commentolla, e la conobbe, e confessò perpetua, e transitoria a' Successori.

*Dissert. Piac. pag. 140.*

Non già Baldo, il quale, in commentando una Capitolazione tanto solenne, altro fine non ebbe, che di spiegarcene il vero senso; ma l'Autor della

della Differtazione *si lasciò trasportare dall'affetto verso una causa*, che vorrebbe in tutti i modi sostenere a spese dell'Imperio per i fini al Mondo noti. Conciossiacosache in vece d'interpretar' essa Pace con buona fede, ed estenderla, e ampliarla, come lo richieggono simili Trattati, i quali hanno per unico oggetto il pubblico bene, la conservazione, e la quiete perpetua de' Popoli, ei s'ingegna limitarla, e prevertirne il vero senso, mutando una Concordia stabilita fra il Sovrano e i Sudditi contumaci in una debol' e temporanea Triegua, che tal' appunto si chiama ogni qualunque convenzione durevole per un certo limitato tempo, come l'insegnano i Giureconsulti (*a*) che si leggono in margine.

*Differtat. di Piac. e Parm. pag 141.*

(a) *Antunez Portugal. de Reg. donat. lib. 2. cap 28. n. 6. tom 1. Gail. de Pace public. cap. 4. num. 44. Bosius de Pace n. 5. pag. mihi 586.*

Quello però, che più d'ogn' altra cosa dee recar non ordinaria ammirazione, egli è, che quest' Autore non solamente muta i vocaboli; perchè in sostanza ei qualifica una vera Pace per semplice Triegua, ma ciò fa col sovvertire la disposizione, e la chiara lettera del Testo. Imperciocche in esso l'Imperadore concede in vigor di tal Pace alle Città ribelli *Regalia, & consuetudines nostras in perpetuum*; e viceversa ognuna delle stesse Città pel mezzo de' proprj Procuradori giura l'ubbidienza, e fedeltà a Federigo senza condizione, e senza limitazione di tempo, come indubitatamente apparisce dal §., che incomincia *In Christi Nomine juro Ego quodammodo ero fidelis Domino Imperatori Friderico &c.* E nulladimeno l'Avversario vuole, che la fede, e'l vassallaggio, che i Popoli contumaci promettono a Cesare, come a loro Sovrano, non sia perpetuo, ma *ad tempus*, e per trent' anni. La ragione poi, perchè voglia il Piacentino Sofista una disparità, e sproporzione così mostruosa tra il Sovrano, e'l Vassallo, e fra un Romano Augusto, e poche Città ribelli, altra non è, se non che egli ha tanta d'abilità per saper fingere di sua propria testa un'altro giuramento, sovvertir l'atto della Pace, e dire così: *Noi vediamo, che Federigo s'obbligò con giuramento d'osservarla, e che sarebbe osservata à Kalendis Maji usque ad triginta annos. Stipulò a favore d'Arrigo suo Figliuolo, e del di lui Successore solamente: similì modo à Filio nostro, vel ejus Successore &c. Le parole del Testo sono di tal chiarezza per la restrizione del tempo, e delle Persone, che non rimane luogo da farvi commenti, o glosse.*

*Differtat. Piacent pag. 140. e 141.*

Per conoscere l'artificio di questa stortissima interpretazione, anzi detestabil' invenzione basta leggere la formola del giuramento maliziosamente attribuito come tosto il vedremo dall'Apologista all' Imperador Federigo, e osservare attentamente le circostanze, le qualità, e le persone, che l'Avversario v'inserisce del suo, la suddetta formula dunque registrata nel Codice dopo il Trattato de Feudi, e dopo tutto il Contesto della Pace di Costanza dice così: *Ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ Marchiæ, & Romaniæ, & Locis, & Domino Opizoni, Marchioni Malaspinæ, & omnibus Personis prædictæ Societatis, concessiones, & permissiones, atque pacta, sicut in scripto Pacis inter Nuncios Domini Imperatoris, & Rectores, & Nuncios Civitatum Societatis Lombardiæ, facto continetur, firmans tenere, nec ero in Consiglio, vel facto, ubi aliquid prædictorum minuatur alicui de Societate, & si qua Persona, aut Civitas, vel locus alicui Civitati, vel loco, aut Personæ prædictæ Societatis &c. auferre, vel diminuere voluerit, eos, vel eas manutenere, & defendere bona fide, & sine fraude, contra omnes adjuvabo, & omnia præcepta, quæ Rectores concorditer &c. mihi fecerint, sine fraude observa-*

 bo,

*bo, omnia supradicta attendam à Kal. Maji usque ad triginta annos.*

L'Interprete Piacentino all' incontro che fa? fa parlar' essa formula in persona terza, anzi generalmente, e vi aggiugne del suo, che *si farebbe osservata à Kalendis Maji ad triginta annos*, ingegnandosi con questo artificiosissimo impasto far credere, se mai gli riuscisse, che tal giuramento fu comune, e fatto tanto da Federigo, quanto dalle Città Confederate, e che l'uno, e l'altre promettessero, ch' essa Pace *si sarebbe osservata per soli trent' anni*.

Di più l'astuto Sofista dal §. in cui si contiene il supposto giuramento, si porta al contesto della Pace, e ad un capitolo, che nulla ha a che fare colla formula stessa, e attaccando, e con arte finissima congiungendo l'uno all'altro, ne fa un sol'atto, e finge poi, che l'Imperadore *stipulò a favore d'Arrigo suo figliuolo, e del di lui Successore solamente*. Indi con una confidenza, che fa schifo, schiamazza, che *le parole del Testo sono di chiarezza tale per la restrizione del tempo, e delle Persone, che non rimane luogo a farvi commenti e glosse*.

Se non chi prende di mira la verità per combatterla, e a cotal fine per fornirsi d'arme si porta alla fucina dell'odio e del livore, può aver tanto coraggio d'unir' estremi fra se così lontani, e servirsi, come fa l'Avversario di poche parole d'un §. che si ritrova nel corpo d'essa Pace, e per dar' ad intendere questa temporanea aggiugnerle al riferito giuramento; il quale fu fatto innanzi la Pace medesima, e non da Federigo, ma dalle Città confederate tra loro, e per un' altro fine, ed affare tutto diverso.

Per scoprire se abbia l'Interprete Piacentino, unito estremità così disparate, come io le rappresento, e composto di più atti un sol' atto, non incresca al Leggitore d'osservar meco, che nella formula di sopra fedelmente registrata, e a cui s'attacca l'Avversario nulla menzione si fa di Federigo, meno d'Arrigo suo figliuolo, nè tampoco di Successore; Non isdegni anche di badare, che ivi posta non si ritrova diziona o termine alcuno, il quale importi, o corrisponda a quella voce restrittiva *solamente*; e si prenda inoltre la pena di riconoscere il §. *Privilegia omnia* d'essa Pace, e vi ritroverà sul fine queste parole *similì modo à filio nostro, vel ejus Successore*.

Fatte poi che avrà coteste riflessioni, e diligenze mi dia una mentita s'egli chiaramente non iscuopre, e tocca con mani l'unione de' più estremi, e la composizione maliziosa del fallace discorso del moderno Sofista, perchè vedrà in un batter d'occhio, che costui ebbe l'arditezza di congiugnere il *simili modo à filio nostro, vel ejus Successore*, parole poste nel suddetto §. *Privilegia omnia*, a quel suo *à Kalendis Maji usque ad triginta annos*, per darsi poi la sfacciata licenza d'imporre a chi non si farà curato di far un diligente Criterio alle sue invenzioni, che *Federigo s'obbligò con giuramento d'osservarla, e che sarebbe osservata à Kalendis Maji usque ad triginta annos, e che stipulò a favore d'Arrigo suo figliuolo, e del di lui Successore solamente .... simili modo à filio nostro vel ejus Successore &c.*

Differt. Piac. pag. 140. e 141.

Se dar si possa un' Invenzione più enorme di questa, lo giudichi perfino l'Autor della Storia Romana, Precursor fido dell' Apologista Piacentino, ch' io per sospetto non hollo. Intanto considerino gli Eruditi, che il §. da cui prese in prestito l'Avversario quel suo *simili modo &c.* non favella nè poco, nè punto di giuramento, non d'osservanza di Pace, nè di

stipo-

stipolazione, ma contiene semplicemente l'obbligazione delle Città confederate, le quali non eran solite prendere da' loro respettivi Vescovi l'Investiture del Consolato, di doverle ricevere dall' Imperadore, ovvero *à Nuncio nostro, qui sit in Civitate, vel in Episcopatu......, cum autem Nos Imperator Divina vocatione decesserimus, vel Regnum Filio nostro concesserimus SIMILI MODO A FILIO NOSTRO, VEL EJUS SUCCESSORE, Investituram recipietis.*

Osservino parimente, come il nostro Interprete alla moda, per fissar due proposizioni, che fanno fra se alle pugna intercide in questo luogo il Testo, e ne sconvolge il Germano senso in sovvertimento della verità. Il Testo dice *simili modo à filio nostro vel ejus Successore Investituram recipietis*, ed egli toglie via quell' *Investituram recipietis*, e vi ficca in sua vece la parola *solamente*; per far poi che, per dire che Federigo giurò, che la Pace si *sarebbe osservata à Kalendis Maji usque ad triginta annos. Stipolò a favore d'Arrigo suo figliuolo, e del di lui Successore solamente.* Ma io replico se in suo senso l'Imperadore giurò, che si sarebbe osservata la Pace per trent'anni, come poi stipulò a favore di suo Figliuolo, e del di lui Successore solamente; Suo Figliuolo, e il di lui Successore potevano vivere cento anni e più, dunque in sua sentenza la Pace di Costanza arrebbe anche dovuto durar per tutto questo tempo, perchè Federigo stipolò a favore di suo Figliuolo, e del di lui Successore; dunque non è vero, che la Pace dovesse durar se non per trent'anni, e se doveva durare solamente trent'anni, non potea il nostro Cesare stipolar per suo Figliuolo, e per il di lui Successore se non nel caso, che avesse avuto una rivelazione, che le vite tanto dell'uno quanto dell' altro non sarebbonsi protratte a più lungo tempo di trent'anni. Fanno pure queste due proposizioni fra se le pugna, e sono fra se incompatibili. Voler che la Pace duri per trent'anni, e che ella siasi stipolata a favore del Figliuolo di Federigo, e del di lui Successore solamente; Di più dice Federigo in questa sua constituzione, che saranno tutte le Città confederate tenute prender di quinquennio in quinquennio le Investiture da lui, e quando egli sarà morto, o avrà ceduto il Regno ad Arrigo *simili modo à filio nostro vel ejus Successore Investituram recipietis*, se avesse l'Imperadore fatta questa stipolazione senza mentovar nè Figlio, nè Erede, nè Successore, tanto e tanto ella non avrebbe dovuto dirsi personale, ma reale realissima, e transitoria agli Eredi, e Successori, perchè così lo fece saper l'Imperador Giustiniano (*a*) a Giuliano Prefetto del Pretorio colle formali parole: *veteris juris altercationes decidentes generaliter sancimus omnem stipulationem sive in dando, sive in faciendo, sive mista ex dando, & faciendo inveniatur, & ad Hæredes, & contra Hæredes transmitti sive specialis fiat mentio, sive non, cur enim quod in Principalibus personis justum est, non ad Hæredes, & adversus eos transmittatur?...., illa subtili, & supervacua scrupolositate explosa per quam putabant non esse possibile factum ab alio compleri, quod aliis impositum est.* E molto prima di Giustiniano fu di questa opinione (*b*) Ulpiano nel Libro IV. *ad edictum* adducendone cotesto insigne Giureconsulto la ragione, *plerumque enim (ut Pædius ait) persona pacto inseritur non ut personale pactum fiat, sed ut demonstretur cum quo pactum factum est.* (*c*), e già avea detto Ulpiano (*d*) nello stesso luogo molto bene a nostro proposito, che *pactum autem à pactione dicitur, inde etiam Pacis nomen appellatum est*, quindi è che di questa

sentenza

(a) *leg. veteris Cod. de contr. vel commit. stipulat.*

(b) *leg. juris Gentium § pactorum ff. de pactis.*

(c) *Ugo Grot de jur. Bell, & Pacis lib. 2. cap. 16 § 16. & seqq.*

(d) *leg. pr. ff. ead.*

ſentenza furono ſempre la Sacra Rota Romana, il Senato di Malines, tutti quanti li ſupremi Tribunali, e que' Giureconſulti (*a*), li quali non amano le cavillazioni, e i ſuterfugj, che tanto piacinno al Dottor Piacentino; all' incontro perchè Federigo procedette con maggior cautela, e circoſpezione, nè ſi accontentò ſtipolar, unicamente per ſe, ma ebbe la previdenza di farlo anche per ſuo Figliuolo già eletto Rè de' Romani, e per il di lui Succeſſore; vuole il Sofiſta Anonimo, che appunto per queſto ſtipolaſſe il noſtro Ceſare per il Figlio, e il di lui Succeſſore ſolamente, e che in eſſi terminaſſe ogni effetto, e forza della ſtipolazione, e non paſſaſſe agli altri Succeſſori nell' Imperio.

(a) *Rot. Rom. part. 11. recens. decis. 371. n. 21, & seqq. Paul. Christ. decis. Belc. decis. 176. n. 5, & seqq. vol. 4. Marcian. disput for. cap. 13. Duran. decis. 410. n. 11. & seq. Caldas Pereyr. de emp. & vend. cap. 30.*

Non ignora l'Avverſario queſti principj d'una ſana e vera giuriſprudenza, li ſa, e più volte ſaraſſene ſervito nelle ſue forenſi eſercitazioni; con tutto ciò tanta e tale è la paſſione, che lo acceca, ed è così veemente l'odio ch'ei porta al ſacro e venerabil nome del Romano-Germanico Imperio; che ardiſce ſoſtenere, che una pubblica, e ſolenne ſtipolazione, in cui ſi fa eſpreſſa menzione, e di Figliuolo, e di Succeſſore non debba dirſi, nè perpetua, nè tranſitoria agli altri mediati Succeſſori, e tutto ciò perchè? perchè la voce *Succeſſore* non ſi legge nella ſteſſa ſtipolazione nel numero del più, ma del meno; e perchè vi ſi legge nel numero del meno, preſiſte l'arrabbiato nemico de' ſovrani diritti Imperiali in voler, che Federigo ſtipolaſſe *per ſuo Figliuolo, e il di lui Succeſſore ſolamete*; e perchè, nè coteſto reſtrittivo termine *ſolamente*, nè altro, che a queſto equivagli ſe ne ritrova nel ſuddetto luogo della Coſtituzione di Federigo, egli con capricioſiſſima invenzion ve lo aggiugne ſenza riflettere, che ſarebbeſi finalmente ſcoperto l'inganno, e la malizia, e moſtrato che coteſti falſi commenti erano parti ſpurj del ſuo mal genio, perchè contrarj al fatto, e repugnanti alle regole del diritto pubblico, e alle vere maſſime legali; che ſieno contrarj al fatto già l'abbiam veduto, che poi ſi oppongan a' più ſodi principj delle leggi ella è coſa manifeſta, conciosſiacoſache queſte c'inſegnano, che non ſolamente ne' trattati de' Principi ſtipolanti in nome della dignità, e pel bene della Pace, come nel caſo noſtro, ma ne' contratti anche de' privati la voce *Succeſſor* ancorche poſta nel numero del meno, corriſponde, ed equivale al numero del più, e produce il medeſimo effetto, per modo che la ſtipolazione fatta a favore del Succeſſore, intenderſi debba non del primo unico, e immediato, ma delli mediati ancora, e di quanti nè verranno l'uno dopo l'altro. Nè io ſono che mi finga una tal regola, o voglia fiſſar' queſta maſſima di mia teſta, come quaſi ſempre fa l'Avvocato contrario, ma egli è inſegnamento del celebre Giureconſulto Celſo nel Libro XXV. *Digeſtorum* (*b*) il quale ci atteſta, che *in uſu juris frequenter uti nos, Caſſellius ait ſingulari appellatione, cum plura generis ejuſdem ſignificare vellemus, nam multum hominem veniſſe Romam, & piſcem vilem eſſe dicimus. Item in ſtipulando ſatis habemus Hæredem cavere, ſi ea res ſecundum me, Hæredemve meum judicata erit; & rurſus, quod ob eam rem te Hæredem vetuum, nempe æque ſi plures Hæredes ſint continetur ſtipulatione.*

(b) *leg. in uſu 158. ff. de verb., & ver. ſignif.*

Quindi è, che nel Sommario di coteſto Teſto vegiam ſcritto, che *ſæpe numero ſingulari utimur pro plurali, ut Livius Militem Romanum apud Canas Annibal cæcidit, ideſt Milites Romanos*, e nella Gloſſa *dum jura legimus, plerumque ſingularem numerum legimus pro plurali, ut in exemplis hujus legis, & è contra pluralem pro ſingulari,*

*ri*. Molti altri Testi vi sono, che confermano questa verità (*a*), ed è assioma assai familiare, e volgato appresso li professori legali, che *pluralitas resolvitur in suas singularitates*, & è contra.

(b) *leg.50.51.,e 70 ff.de verb. & rer. signif.*

E in fatti, che tanto Federigo, quanto le Città confederate *sæpè numero singulari uterentur pro plurali*, si raccoglie ad evidenza dallo stesso §. *privilegia*, da cui prese l'Avversario quel *simili modo à filio nostro vel ejus Successore*. Ivi dunque vien da Cesare apposta questa condizione. *In Civitate illa, in qua Episcopus per privilegium Imperatoris vel Regis Comitatum habet, si Consules per ipsum Episcopum Consulatum recipere solent, ab ipso recipient, sicut consueverunt recipere, alioqui unaquæque Civitas à nobis Consulatum recipiat*; Già vede il Lettore, che Federigo nel suddetto luogo parla sempre nel numero del meno, e in singolare benche per la qualità delle persone, e per la sostanza, e natura delle cose di cui ivi si tratta, apparisca manifestamente ch'ei favellar volle nel numero del più, e in plurale, e così non di un sol Vescovo, nè di un sol privilegio conceduto da un solo Imperadore o Rè, ma di tutti quanti li Vescovi, che possedevano la dignità di Conte in virtù di tutti quanti li privilegi loro conceduti non da uno, ma da quanti Imperadori, e Rè d'Italia furono innanzi di Federigo, benche nel Testo si legge *Episcopus*, e non *Episcopi*; *e per privilegium Imperatoris, vel Regis*, e non già *per privilegia Imperatorum, vel Regum*; e mi persuado, che l'Avvocato Piacentino non sarà tanto ardito di voler sostenere, che in cotesta occasione favellasse Cesare d'un solo privilegio conceduto da un solo, e certo Rè o Imperadore ad un Vescovo solo; Se dunque questa è la vera, e germana interpretazione del nostro Testo, perchè l'Interprete alla moda, non vorrà dar la stessa interpretazione alla voce *Successore* posta nel medesimo Testo, e paragrafo? e perchè pretende ch'ella debba prendersi materialmente, e come stà nel numero del meno, quando insegnano tutte le leggi, e tutti gli Autori, che attesa la natura, e sostanza della cosa, di cui si tratta, debba spiegarsi, e intendersi nel numero plurale, perchè come dice la Glossa sopracitata *sæpè numero singulari utimur pro plurali*? e perchè affine di far, che li semplici più volontieri ricevino in questo storrissimo significato la parola *Successore* aggiugnervi anche il termine restrittivo *solamente*, e sostenere, che Federigo *stipulò per Arrigo suo figliuolo, e per il di lui Successore solamente*? Per mia fe, che cotesle interpretazioni muovono la bile al più pacifico, e mansueto Uomo del Mondo.

Due altre dichiarazioni si leggono nel §. *volumus ut Regalia*, che sempre più convincon la mala fede dell'Avversario nell'interpretar la Pace di Costanza. La prima è questa. *Volumus ut Regalia, quæ vobis non concessimus in hunc modum cognoscantur per Episcopum loci...* &c. e l'altra: *Quod nos, vel noster Antecessor Rex, vel Imperator Episcopis, Ecclesiis, vel Civitatibus, vel aliis quibuscumque personis, vel Clericis, vel Laicis ante tempus guerræ dedit, vel quolibet concessionis titulo concessit, firmum & ratum habemus*.

Rispetto alla prima, se ella dovesse prendersi nel significato, che si prende la voce *Successore* dall'Avvocato Piacentino, certa cosa è, che la cognizione del Vescovo, e delle altre persone mentovate nel riferito §. non poteva cadere se non sopra le regalie non concedute da esso Federigo, perchè quivi egli favella in persona propria, *ut regalia, quæ vobis non concessimus*, senza far la menoma menzione d'Antecessore, non di Rè nè

nè d'Imperadore. E pure chi negar volesse non deversi nel citato luogo intender di regalie concedute, o non concedute sì da lui, che dagli altri suoi Predecessori, si renderebbe ridicolo, perchè supporrebbe un'assurdo, e una contradizione assai manifesta. Assurdo però, e contradizione molto più manifesta è quella, che propone l'Avversario volendo, che la parola *Successore* debba nel nostro caso prendersi, come materialmente sta scritta nel numero del meno, e non come sanamente dee intendersi in plurale.

Più degno di scherno si farebbe poi chi volesse seguir la sentenza del nostro capricioso Sofista nell'interpretar la riferita seconda dichiarazione, mentre dovrebbe dire, che Federigo confermò a' Vescovi, alle Chiese, e Città, e agli altri nominati nel citato §. solamente, quanto fù loro conceduto dallo stesso Federigo o dal di lui immediato antecessore, e non già dagli altri antecedenti Imperadori, e Rè d'Italia, perchè la parola Antecessore quì vi si legge nel numero del meno, e non in quello del più *Hoc quod nos vel noster Antecessor Rex, vel Imperator .... concessit &c.* e se questa interpretazione cammini, e corrisponda alle vere regole d'una sana Giurisprudenza, lo decidano i Letterati della Curia Romana, a favor di cui scrisse l'Avvocato Piacentino, che io in questo Articolo li ricevo volontieri in Giudici; Perchè siccome io sono persuaso ch'eglino, quai Sapientissimi Giureconsulti sarao d'opinione, che Federigo allorche favellò di se medesimo, perchè favellò come Imperadore, e in nome della dignità, favellar s'intese anche de' suoi Augustissimi Antecessori da lui in essa dignità rappresentati; e che quando parlò d'Antecessore in singolare parlar pretese di tutti gli suoi Predecessori indistintamente, e non di quel Cesare, a cui egli immediatamente succedette; Così sono certissimo ancora che condanneran la maliziosa interpretazione di cotesto Avvocato, e con la rettitudine loro propria decideranno, che in stipolando il nostro Cesare a favore di suo Figliuolo, e del di lui Successore stipolar volle non già a pro dell'Immediato solamente, ma in vantaggio di tutti que' Cesari, che sarebbero succeduti dopo di lui nell'Imperio, e nel Regno d'Italia; abbiamo di sopra veduto coll'autorità degli antichi Imperadori, e Giureconsulti, che così debba intendersi, e interpetrarsi la voce *Successor*, e ciò per la ragione, che adduce Celso, che *in usu juris frequenter uti nos, Cassellius ait singulari appellatione cum plura generis illius significare vellemus*. E molto più perchè la voce stessa, e atta nata a dinotare tutti que'che rappresentano il primo Autore; Quindi è che non con inconvenenza, ma con tutta la proprietà de' termini parlarebbe chi dicesse, che il Regnante Augusto è Successore di Carlo Magno, di Ottone il Grande, di Federigo I., di Arrigo VI. suo Figliuolo, e di quello ancora, che fu immediato Successor dello stesso Arrigo; dunque perchè non dovrà confessarsi ancora, che avendo Federigo stipolato pel Successor senza restringersi nè al primo, nè all'immediato abbia voluto stipolare a favore di chiunque vestito avesse questa qualità, e succeduto fosse nell'Imperio sì a lui, che a suo Figliuolo, e al Successore di suo Figliuolo; Questa interpretazione ancorche assistita dalla materia, dall'oggetto, dalla qualità de' Contraenti, e da tutte le più favorevoli circostanze, potrebbe con minor rossore impugnarsi, se Federigo appolto avesse a quelle parole, *vel ejus Successore* qualche termine restrittivo, come sarebbe quella di primo, o immediato; ma nulla di ciò leggesi nel §. in cui elleno furono scritte; fu bensì l'audace Glossator Piacentino, che per sovertir'il vero signi-

significato della voce *Successor*, vi attaccò il *solamente*. Peraltro tanto in questo luogo, quanto negli altri tutti della sua Cosstituzione, usò sempre Federigo termini, e clausole dinotanti, che l'animo suo, e la sua determinata volontà era, che la concordia fosse perpetua, e quando non bastasse quanto si è fin qui esposto per appagar l'animo delle persone ragionevoli, e indurle a credere la verità, che io sostengo, l'obbligherebbe nondimeno ad abbracciarla senza ulterior'esame l'efficacia della conclusione, colla quale il nostro Cesare nel §. *Hanc igitur secundum formam*, autenticò cotesta Pace, ed ella dice così. *Secundum tenorem, quo eamdem Pacem, & Concordiam jurari fecimus, & secundum quod Lombardi eam bona fide intellexerunt, IN PERPETUUM RATAM HABERI, & CONSERVARI STATUIMUS, & ut firma permaneat, & inconcussa præsentem paginam nostri impressione sigilli fecimus communiri.*

Io dissi, che cotesta Conclusione da se sola sarebbe sufficientissima ad appagare qualunque persona ragionevole, e lo confermo, e di più oso asserire, che per dar l'essere di perpetuità irrepugnabile ad un'atto di Pace concluso, non già fra il Principe, ed i Vassalli, ma fra Sovrano, e Sovrano pensar non si possano, per esprimerla, clausole più proprie, e termini più espressivi di questi, cioè *eamdem Pacem, & Concordiam...... in perpetuum ratam haberi, & conservari statuimus*. E in fatti il Grozio, il Pufendorfio, (a) e quanti scrissero in tali materie confessano, che tutti li trattati di Pace, e di Confederazione obbligan' i Successori, e si fan perpetui, allorche son muniti di cotali clausule, anzi di minor'efficacia, e forza di quelle, che si leggon nella Pace di Costanza; dice dunque il Grozio. *Huc & illa frequens quæstio referenda est de pactis personalibus, & realibus, & siquidem cum Populo libero actum sit, dubium non est, quin quod ei promittitur sui natura reale sit, quia subjectum est res permanens.... at si cum Rege Contractum sit non statim personale censendum erit fœdus: Nam ut recte dictum est à Pedio, & Ulpiano plerumque persona pacto inseritur, non ut personale pactum fiet, sed ut demonstretur cum quo pactum factum sit, quod si adiectum sit fœderi ut perpetuum sit, aut factum in bonum Regni, aut cum ipso, & Successoribus, sicut solere adiici in fœderibus.... ait libanius....jam satis apparebit reale esse*, e meglio a nostro proposito lo prova il Pufendorfio soggiugnendo, *tam primo constat Pace ab Antecessoribus facta Successorem quoque teneri; Per Pacem quippe antegressæ injuriæ, quæ bello causam dederant, plane extinguuntur.... deinde dubium non est, quin Successor teneatur servare illas conventiones legitimas, quibus ab Antecessore suo in tertium jus fuit collatum....* e poco dopo, *aut quæ præstita fuere, æqualia sunt, in universum hoc videtur pronunciandum; Regem si fœdus fecit tanquam caput sui Populi, & cum intentione commodum sui Populi promovendi, intelligi reale fœdus fecisse, quod Successorem quoque teneat; quia istud fœdus totum quoque Populum stringit, cujus caput sequens Rex eodem jure, eodemque sub onere est, atque prior fuit.*

(a) *Ugo Grot. de jur. Belli & Pacis lib. 2. cap. 16 § 16. & seqq. Pufendorff de jur Natur., & Gen. lib. 8. c. 9. §. 7. & 8.*

Ebbe, non va dubbio, l'Avversario sotto gli occhi l'Opere di quest' Insigni Professori del Jus di Natura, e delle Genti, e molto più v'ebbe le citate clausule, e ne conobbe l'efficacia, e la forza loro; ma perchè non seppe, nè potè risolverle, nè superarle, tutte le declinò, e passolle tutte sotto silenzio; e si accinse a stiracchiar, e storcere in sinistro senso, il Testo

della Pace; si servì di poche paroluccie quivi poste ad altro fine, le unì insieme, benche disparatissime, e poste in paragrafi diversi, e lontani l'uno dall'altro, ne fece quel bell'impasto, che abbiam' esaminato finora per mettere in dubbio la perpetuità innegabile di questa Pace; e perchè Baldo nel commentarla riconosce, e confessa cotal perpetuità, se la prende con esso lui, e con ardita fronte esclama, che (a) il *Consenso limitato produce, e dee produrre effetto similmente limitato. Chi vuole estenderlo più oltre come fa Baldo, il quale comentolla, fa violenza al Testo, e non merita fede. Baldo lascioss trasportare dall'affetto verso l'Imperadore, e dal dispiacere, che aveva contra il Papa, perchè non potè conseguire certo Feudo, che pretendea fosse a lui conceduto, e dilatò l'interpretazione, oltre a i limiti della verità, e del giusto, e colla di lui autorità sedusse altri Autori, torcendo il collo alle parole chiare, e limpide.... usque ad triginta annos.... à filio nostro vel ejus Successore; sicche importassero perpetuità.*

(a) Differt. Piac. pag. 141.

Se cotesto sia il modo di confutare gli Autori, che non scrivono a genio nostro, lo me ne rimetto al benigno Lettore; Baldo in veggendo, che Federigo cominciava l'atto della ratificazione della Pace, col porvi in fronte il maestoso nome dell'Imperial dignità disse, come dir dovea, e come l'attestano infiniti altri Juris Consulti che *vult istam Pacem esse perpetuam, idest quandiu fides servetur, vel per præsentem Mundi ætatem, & futuram, & sine præfinitione temporis, quia Imperator facit hanc Pacem nomine Sedis, non nomine proprio tantum, & Imperium non moritur.*

E l'Avvocato Piacentino per risolvere li fondamenti di Baldo ci fa sapere, che lascioss trasportar dall'affetto verso l'Imperadore, e dal dispiacere, che aveva contra il Papa, perchè non potè conseguire certo Feudo. Se questa maniera di risolvere le questioni somiglianti alla nostra basta, ed è valevole a tor la fede agli Scrittori, non occorre ch'io più mi affatichi a confutare la Dissertazione dell'Avversario, perchè già egli da quanto in essa scrisse, resta esuberantemente convinto d'essersi lasciato trasportare, non dall'affetto verso la Curia Pontifizia, e dal dispiacere contra l'Imperio, ma da un'odio intensissimo, ed implacabile contra gli Augusti, e tutta l'inclita Nazion Teutonica, e da una immoderata passione abborrita per avventura anche dalla Corte Romana, verso di cui impudentemente la pose in uso nella sua scrittura piena di satire, di falsità, e di mutilazioni de' Testi.

Io vorrei un poco sapere chi fosse l'Imperadore, inverso di cui tanto affetto, e chi il Pontefice, contra il quale tanto spiacere avea Baldo per dover tradir la sua coscenza, ed infamar perpetuamente il nome suo con far' un commento alla Pace di Costanza alieno, anzi opposto alle vere e sode massime legali. Qual fosse l'Imperadore nol dice l'astuto Sofista, dice bene confusamente, e col suo fare sempre equivoco, *che il Feudo conceduto da Urbano VI. chiamavasi Testina, ed era nel Territorio d'Augubio, che il Papa lo concedette ad un'altro, e che inutilmente Baldo litigò in Roma per averne il godimento*. Dunque Baldo perchè Sua Santità concedette il Feudo ad un'altro, ed egli inutilmente litigò in Roma, per vendicarsi e del Pontefice, e della Curia Romana si farà posto a commentar la Pace di Costanza, e a sostenerla perpetua; ma dico io, che interesse aveva il Papa d'allora, e la Curia Romana che la Pace di Costanza già in mille guise violata, e Dio sa per chi, fosse più tosto temporanea che perpetua,

petua, niun' interesse certo ch' io possa scorgere vi aveva Roma, se peravventura non fosse quello ideato da certi cervelli torbidi, e stravolti, li quali si persuadono, che ceda in profitto, e vantaggio della Corte Romana, tutto ciò che risulta in pregiudizio, e danno del Romano-Germanico Imperio; mà nè pur questo cammina, conciossiache l'Imperio dall' essere temporanea una tal Pace non ne riceveva detrimento alcuno, perchè tanto innanzi, quanto dopo era, fu, e lo è anche presentemente Sovrano di quelle Città, a cui Federigo concedette il perdono; all' incontro la perpetuità di essa Pace sommo vantaggio recava alle stesse Città, perchè le dava il Dominio utile di quelle Regalie, ch'erano in piena proprietà dell' Imperio, a cui non ne rimanea altro, che il diretto senza emolumento alcuno, che tutto fu sagrificato da Federigo alla quiete, alla concordia, e unione del Regno.

Si compiaccia il Leggitore di riconoscere gli Autori addotti dal Cardinal Tusco (*a*), lo stesso Baldo, l'Alessandro chiamato Padre della verità, il Signorolo Amadei falsamente allegato dall' Avversario, il Socino, il Pioto, e molti altri Consulenti antichi, e scorgerà, che le Città tutte d'Italia sostenevano, e sostengon oggidì, che cotesta Pace fu perpetua, mentre a loro più che all' Imperio premeva, che per tale si reputasse, perchè come attesta lo stesso Tusco la maggior parte de' Jurisconsulti, che scrissero davvanti di lui provano che la Pace di Costanza *non obligat Imperium, tamquam inita in vim contractus, ideo Capitula possunt ab Imperatore mutari..., imo quod Imperator possit concedere in Feudum Comitatus, & de illis infeudare non obstante Pace Constantiæ,...extende, quia etiam Dux investitus de Civitate Regii ab Imperatore, quæ Civitas, est sub Pace Constantiæ, potest concedere in Feudum Villam territorii dictæ Civitatis, & valet concessio, maxime quando non est in magnam diminutionem Ducatus Alexander Consil. 1. Ponderatis n.17. vers. præmissis tamen non obstantibus lib. 5. Soccin. Junior Cons. 126.n.8. lib.3.*; Sicche il Baldo non volle in commentando la mentovata Pace farla perpetua, affine di lusingar' il genio degl' Imperadori, che niun profitto ne sentivano, nè di far spiacere al Papa, che danno alcuno non ne ricevea, ma perchè così realmente l'intendea, e la conosceva. E quando volesse dirsi, che a commentarla così, fosse stato mosso non dalla verità, ma da passione, o dall'interesse, da cui non puo negarsi, che molte volte non si lasciasse rapire ne'suoi consulti; fatto non l'avrebbe per passione, che avesse all' Imperio, o perche fosse stato allettato dagl'Imperadori con promesse o premj, ma per amore della Patria, d'Italia, e delle Città tutte, che concorsero a giurar la medesima Pace, e alle quali incombeva sostenerne la perpetuità.

(a) *Tusc. lit. P. conclus 192. totum præcipuè n. 2. & 3.*

Per le cose adunque fin qui ad evidenza provate siami lecito conchiudere, che non mica Baldo, ma il Dottor Piacentino *fa violenza al testo*, torcendolo, mutilandolo, e intercidendolo, onde non solamente *non merita fede*; ma si fà degno di severissimo rimprovero, perchè *lasciossi trasportare* non tanto *dall' affetto verso* la Corte Romana, *e dal dispiacere che ha contra* la nazione Alemanna, il che sarebbe men male, quanto da una strabocchevole passione, e da quell' odio intestino, ch' egli nutre contra il Sacro Romano-Germanico Imperio, e il quale apparisce manifesto in cento luoghi della sua Dissertazione, e particolarmente in questo, ove commentò con tanta malizia la Pace di Costanza, *e dilatò l'interpretazione, oltre a' limiti della verità, e del giusto*, e con arte ingannevolissima se non *sedusse*, procurò sedurre *altri Autori, torcendo il collo alle parole chiare, e limpide usque ad triginta annos*, e molto più alle

*Differt. Piacent. pag. 145.*

*seguenti à filio nostro, vel ejus Successore*. E quì mi permetta il Leggitore, ch' io in grazia della giustizia d'una causa così chiara, gli risovvenga, che coteste due clausule nel testo della Pace di Costanza, nè si veggon mai unite insieme, nè poste vicine l'una all' altra, leggendosi bensì questo detestabilissimo congiugnimento per trè volte replicato nella Dissertazione Piacentina a questo premeditato fine, di far concepire nelle menti degl' incauti tre mostri di falsità; il primo che, il giuramento attaccato o per errore, o per ignoranza de' Compilatori all' atto della stessa Pace, fosse di Federigo, il secondo che questi s'obbligasse *con giuramento d'osservarla, e che sarebbe osservata à Kalendis Maji usque ad triginta annos*, e il terzo che stipolasse *a favore di Arrigo suo figliuolo, e del di lui Successore solamente*.

Vorrei pure ch' ogni uom dabbene, e amante della verità perdonasse a cotesto ardito Scrittore la sfacciata unione di tante incompatibilità, e una sì maliziosa interpretazione se si trattasse d'un Contratto, e d'interesse privato, ma perchè si favella d'una Pace pubblica, ch' è il massimo di tutti li beni temporali (*a*) e perciò i di lei Capitoli (*late sunt interpretanda, quia respiciunt publicam utilitatem*; non oserei giammai pregar' alcuno a compatirlo; mentre temerei, se ciò facessi, d'attirarmi l'odio universale, come acceso avrà costui contra se lo sdegno di quanti faransi imbattuti a leggere una dottrina tanto scandalosa, e contraria al pubblico bene, qual' è quella di voler che si reputi temporanea una Pace stabilita per la quiete di tutta Italia lungamente afflitta da una crudelissima guerra Civile, e una Pace, la qual' avea per unico oggetto d'unire le membra divise, e lacere al loro Capo, e al proprio legittimo Principe i Popoli contumaci, e ribelli; E tanto più avrà il valente Sofista Piacentino irritato contra se le persone onorate, e imparziali, quanto ch' elle avran veduto, che da lui non si condanna, ma si seguita Baldo, ove errò, come orora lo vedremo, e si rimprovera poi un' opinione, la quale merita tutti gli applausi, perche la Pace tende alla conservazione, e alla felicità degli Stati (*b*), come lo provano tutti gli Scrittori, e con venustà cantollo Silio Italico.

(a) *Portugal. de reg. donat. tom. pr lib. 2. cap 28. Tusc. lit. P. concl. 178. n. 2. Decian. cons. 38. n 6. lib. 2.*

(b) *Roman. in Sermon. Post. consil. n. 21. & seq. Tusc. lit. P. concl. 171. n 3. & n 20. Port. dicto cap. 28 n. 4.*

*Pax optima rerum,*
*Quam homini novisse datum est: Pax una*
*Triumphis*
*Innumeris potior: Pax custodire salutem,*
*Et Cives æquare potest,*

siccome il tempo della guerra, che sembra piacer più all' Avversario (*d*): *in calamitate consistit, quia homines invicem se lacessunt, & depredantur*, onde scrisse benissimo Ugo Grozio (*e*), che *maximi momenti est bellum, ut ex quo mala plurima etiam in innocentes sequi solent, ideò inter sententias alternantes urgendum ad Pacem*.

Errò, egli è verò, Baldo, e s'ingannò non già in sostenendo, che la Pace di Costanza dovea dirsi perpetua, ma in supponendo, che il giuramento registrato dopo tutto il contesto d'essa Pace, e che comincia *ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ &c.* fosse fatto da Federigo. Merita però l'onorato Baldo tutto il compatimento, perchè fiorì in un secolo tuttavia barbaro, in cui le buone lettere giacevano ancor seppellite nelle tenebre d'una supina ignoranza, da' quali non furono tratte, che di lì a molti anni, per quei felicissimi ingegni, che vennero dopo lui. Non così dir si può del Dottor Piacen-

(c) *Portugal. loco laudato n. 2.*

(d) *Ugo Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 23. §. 6.*

Piacentino, nato in un tempo, in cui l'arte critica s'ammira salita al sommo della perfezione, e la giurisprudenza, deposta ogni barbarie, comparisce nell'opere di molti insigni Scrittori ornata della sua antica venustà, e d'un'eminente erudizione. Baldo innocentemente si lasciò tirar'in tanto errore dagl'imperiti Compillatori, o sieno Copisti della stessa Pace, perchè non era in uso a'suoi dì quel diligente Criterio, che si adopra ora nell'esame degli antichi documenti; Non così però il suo rigido Censore, il quale in cotesto errore il seguì a bello studio, e col sinistro fine, ch'abbiam scoperto. Peraltro, a lui, che si mostra fornito di perspicace ingegno, e di certi lumi, che lo distinguono dalla numerosa turba de' Legulei, non poteano mancare quelle notizie, che non ebbe Baldo per conoscere, che non era, nè potea essere l'allegato giuramento di Federigo, nè tampoco delle Città confederate rispetto all'osservanza della decantata Pace, perchè nel contesto di lei si legge quello, che a tal fine i loro Deputati fecero in Costanza, ove si celebrò il Trattato; E dal medesimo atto risulta ancora, che Federigo, sopra qualunque altro suo Augusto Predecessore, gelosissimo della Cesarea Maestà, e de' sovrani diritti dell'Imperio, non giurò nella indecentissima forma pretesa dall' Avversario, ma giurar fece la stessa Pace in nome suo, e di suo Figliuolo da Rodolfo suo Camarier maggiore, siccome la giurarono anche molti Magnati, e Principi sì Ecclesiastici, che secolari dell' Imperio; circostanza molto forte, e potente a persuadere la perpetuità di cotesta concordia.

Tutto quanto io quì asserisco, non lo asserisco di mio capriccio, nè prenderò per dimostrarlo una parola quà, e l'altra là, come hà finora fatto l'Autor della Dissertazione, ma lo porrò sotto gli occhi del Leggitore tal quale fu seguentemente proferito dal vivo Oracolo dell' Imperadore; acciocche chi dubitasse della mia fede, possa per chiarirsi della verità, riconoscere l'atto medesimo, il quale immediatamente a tutti li Capitoli convenuti in Costanza dice così: *Hanc itaque Pacem, & Concordiam sicut præscriptum est, tam nos, quàm filius noster Henricus Romanorum Rex per Camerarium nostrum Rodulphum jurari fecimus in animam nostram. Hi autem sunt Principes, & Nobiles Curiæ, qui hanc præscriptam Pacem, & Concordiam per se firmam tenere juraverunt.* E dopo d'aver Federigo nominati tutti li Personaggi, che giurarono, immediatamente soggiugne: *Hi sunt Nuncii, qui ex parte Longobardorum Pacem præscriptam, & Concordiam receperunt, & in præsentia nostra juramento confirmarunt*, e nominati ad uno per uno gli Ambasciadori delle Città, che a nome loro accertarono, e giurarono la Pace, e chiedettero, e ricevettero l'Investiture del Consolato, fra quali si annoverano quei di Parma e Piacenza, Modana e Regio, e postovi il sigillo Imperiale, descritti, benchè con qualche errore de' Copisti, l'anno, il giorno, e l'indizione, seguita la formula del giuramento, che prestarono li suddetti Deputati, nel modo appunto, che sogliono, e debbon prestarlo i Sudditi al suo vero legittimo Sovrano in queste parole.

*In Christi nomine juro ego quodammodo ero fidelis Domino Imperatori Friderico, & ejus Filio Regi Henrico: non ero in Consilio, vel facto, quod ipsi perdant vitam, vel membrum, aut mentem, seu Coronam Imperii, vel Regni, vel caput; & si scivero aliquem fecisse, vel facere volentem, per me, vel alium Domino Imperatori, vel Regi, vel Nuncio ejus, sine fraude manifestabo ei, & adjuvabo honorem Coronæ*

*tenere,*

*tenere; & si perdiderit, recuperare bona fide in Exercitu & Comitatu adjuvabo. Insuper Pacem Domini Imperatoris Friderici, & filii ejus Regis Henrici, & suæ partis factam cum Societate Lombardiæ, & ejus Societatis, sicut scriptum est, inde sine fraude inter quindecim dies post jurata bono intellectu, & sigillo Imperatoris sigillata observabo bona fide, & sine fraude hoc jurare faciam omnes masculos mecum habitantes à sexdecim annis supra usque ad Septuaginta intra quindecim dies postquam juratum habuero exceptis servis. Et qui per me jurare noluerint, intra tertiam diem Imperatori, vel Regi, vel suis Nunciis manifestabo per breve. MCLXXXIII. Indictione prima.*

Osservisi per cortesia, come questo giuramento, perchè riguarda duoi distinti oggetti, contiene altresì due distintissime parti, e amendue concepute sono senza limitazione nè prefinizion di tempo, ma indeffinite, e sciolte da ogni condizione. La prima comprende la fedeltà, che i medesimi Deputati, come Vassalli giurano a Federigo, come a loro Sovrano Signore: *juro ego quodammodo ero fidelis Domino Imperatori Friderico &c.*, e la seconda concerne l'osservanza de' Capitoli della Pace. *Insuper Pacem Domini Imperatoris Friderici...... factam cum Societate Lombardiæ.... sicut scriptum est inde sine fraude.... observabo bona fide; & sine fraude hoc jurare faciam omnes masculos &c.* Dalle quali due particolari circostanze con evidenza apparisce ancora, che fù tal giuramento l'unico, che gli Ambasciadori delle Città confederate fecero a Cesare, che niun'altro essere ve ne possa da questo diverso, e che quello sopra cui fa tanto schiamazzo l'Avversario nè fu fatto da Federigo, nè dalla Lega, al fine da lui maliziosamente supposto, ma da' Rettori, o sieno Podestà delle Città medesime fra loro per l'osservanza della Confederazione, che insieme avevano davvanti, che si stipolasse la Pace in Costanza, il qual giuramento lo rinnovarono poi l'anno 1185. allorche ritornò l'Impetador' in Italia per ordinar le cose del Regno. Queste precise circostanze, e notizie molto individuali cavate dalle viscere del nudo fatto, colla sicura guida d'un sano Criterio, come tosto lo vedremo, ci liberano affatto dall'intricato labirinto delli maliziosi equivoci, de' quali artificiosamente si servì l'astuto Sofista Piacentino per impugnar la perpetuità della Pace di Costanza, e le quali fallacie io ho finora voluto confutare anche nella tesi, e nel supposto, che il giuramento tante volte citato, e che comincia *ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ*, avesse qualche sorta di relazione al Trattato di Costanza, e che non senza fondamento vi fosse stato inserito. Dissi che le circostanze, e le notizie testè riferite, e ricavate dalle viscere del puro fatto ci liberano dal labirinto degli equivoci, nel quale mi sono volontariamente lasciato condurre finora dall'Avversario, e lo confermo, senza timore d'essere giustamente ripreso, e molto meno convinto d'aver mal pensato, perchè ho per me l'autorità della Storia, e d'un' Uomo grande, e investigator diligentissimo dell'antichità, qual'è il Sigonio, il quale ci somministra tante prove, che bastano per evidentemente provare, che il suddetto giuramento nulla ha che fare con la Pace di Costanza, ch' ei precedette la stipolazion della Pace medesima, e che fu fatto non da Federigo, o da altri in nome suo, ma dalli Pretori delle Città fra loro; e che la verità del fatto sia questa eccolo.

Si rammenterà il Leggitore come di sopra provammo colla scorta dello stesso Sigonio, che Arrigo desideroso sopramodo di godere quiete, e paci-

e pacificamente il Dominio del Regno d'Italia, pregò instantemente il Padre a voler' inclinar l'animo suo allo stabilimento d'una perpetua concordia con le Città confederate, e che Federigo rispose al Figliuolo (*a*) *si animum Itali inducere poterunt, ut Pacem æquis conditionibus poscant, haud invitus faciam, ut tuo rogatu concedam*. E in fatti assicurato l'Imperadore da Arrigo, che se avesse mandati in Italia Commessarj con un'ampia plenipotenza volentieri avrebbero le Città chiesta la Pace, *Gulielmum Episcopum Hastensem, Marchionem Henricum Guercium, fratrem Theodoricum, & Rudulfum Camerarium Placentiam eo nomine misit*.

(a) Sigon lib.14. ad ann. 1183.

Udito ch'ebbero le Città l'arrivo de' Cesarei Ambasciadori in Piacenza con mandato amplissimo di conchiudere la Pace, dice il Sigonio, che *extemplo Legatos, Prætoresque suos eodem, & ipsæ destinarunt. Ibi pridie Kalendas Maji colloquio constituto, Legati Friderici tabulas ejus protulerunt, in quibus scriptum erat, se arbitrium Pacis inter se, & Societatem Lombardiæ reintegrandæ eis permittere, quæque ipsi statuissent ea se ratum in PERPETUUM habiturum*, dal che manifestamente si comprende, che non si discorreva di far una convenzione ad tempus, o una semplice Pace, ma che la risoluta, e determinata volontà di Federigo era di stabilire una Pace stabile, e perpetua *in perpetuum*. Letta che fu la Plenipotenza data da Cesare a'suoi Legati, e veduto ch'ebbero li Messi de' Confederati l'ampio Mandato ch'eglino aveano di concluderla, la chiedettero a' patti, che di sopra registrammo, ed i quali giovarà qui ripeterli, perchè il nostro assunto lo richiede, *Societas Lombardiæ, Marchiæ, Veronæ, & Venetiarum cupit habere Pacem Friderici in hunc modum, ut Fridericus Pacem habeat cum Ecclesia Romana, & nos Civitates Cremona, Mediolanum, Laus, Bergomum, Ferraria, Brixia, Mantua, Verona, Vicentia, Patavium, Tarvisium, Venetiæ, Bononia, Ravenna, Ariminum, Mutina, Regium, PARMA, PLACENTIA, Bobium, Derthon, Alexandria, Vercellæ, Novaria, Opizo, Marchio Malaspina, Comes de Brenone, & omnes Castellani, & omnes homines, qui sentiunt cum Ecclesia Dei, & nobiscum accepto ab eo Pacem volumus facere omnia, quæ Antecessores nostri à morte posterioris Henrici Imperatoris Antecessoribus suis sine molestia fecerunt. Hæc autem sunt, quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Antecessores ejus habuisse, fodrum regale, & consuetum, consuetam paratam, cum tendit Romam Coronæ caussa, & pacatum transitum, & commeatum idoneum. Pacate transeat, & sine maleficio, sacramentum à Vassallis accipiat, omni offensione remissa; Vassalli expeditiones pro eo suscipiant, ut solent, cum tendit Romam Coronæ caussa*.

Debbo un'altra volta ridir qui quanto osservai di sopra, cioè che in quel tempo le Città non solamente di Lombardia, ma della Romagna, della Marcha Trevisana, e della Venezia, riconoscevano per loro Sovrani li Cesari di Lamagna, e gli pagavano, e contribuivano il fodro, la parata, e il mansionatico, e tutto ciò per chiara, e incontestabile confessione delle Città medesime, le quali offerendosi di contribuir' a Federigo tutto ciò, che i di loro Antecessori *à morte posterioris Henrici Imperatoris Antecessoribus suis fecerunt*, convincono la maligna interpretazione dell' Avvocato Piacentino, il quale vuole, che la Pace dovesse osservarsi da Federigo, da suo Figliuolo, e dal di lui Successore solamente;

perchè

perchè se le Città s'obbligarono subito propostale la Pace di pagar' a Cesare tutto quanto erano soliti li di loro Antenati pagare agli Augusti Antecessori dell'ultimo Arrigo, come poi vorrà pretendere, che lo stesso dir non si debba, e dir non volessero le Città rispetto agli altri Imperadori, che succedere doveano a Federigo, ad Arrigo suo figliuolo, e al di lui immediato Successore, queste sono ragioni così chiare, e convincenti, che non saprebbero negarle altri, che il Sofista Anonimo nemico implacabile della gloria, e dell'autorità suprema de' Cesari Romani, ma andiam' avvanti.

(a) *Sigonius loco mox laudato.*

Intese ch'ebbero li Cesarei Ambasciadori le sopradette domande, attesta il Sigonio (*a*), che *Kalendas Maji .. juraverunt se daturos operam ut Fridericus, & Filius ejus Pacem his conditionibus facerent*, e stipolatosi di coteste promissioni pubblico Stromento, soggiugne lo stesso Autore, che *postridie Kalendas* (cioè due giorni dopo) *ipsi Praetores Civitatum tale sacramentum inter se conceperunt. Ego juro omnibus Civitatibus fæderatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ, & Opizoni Marchioni Malespinæ me pacta omnia servaturum, quæ in tabulis Pacis continentur, inter Legatos Imperatoris, & Civitatum fæderatarum conscriptis. Neque Auctorem futurum ut aliquid eorum minuatur; & præcepta moderatorum observaturum à præsentibus Kalendis Maji usque ad XXX. annos, & hoc quinto quoque renovaturum, & Consules, aut Prætores, ac credentiam meæ Civitatis hoc jurejurando obligaturum.*

Quì conviene per maggior chiarezza del fatto, e per giugnere sempre più al conoscimento della verità, far molte osservazioni importantissime. La prima, che questo giuramento riferito dal Sigonio è lo stesso in sostanza, che fu per imperizia, o errore de' Compilatori registrato dopo tutto l'atto della Pace nel Libro de Feudis. La seconda, che tal giuramento fu fatto in Piacenza, innanzi che i Deputati delle Città partissero alla volta di Costanza; e così molte settimane prima, che stipolassero colà il Trattato di Pace con Federigo, e a lui giurassero fedeltà, e l'osservanza dello stesso Trattato. E la terza che in cotesto giuramento fatto in Piacenza da' soli Deputati delle Città fra loro, non intervennero i Plenipotenziarj di Cesare, come chiaramente lo afferma il Sigonio in quelle parole; *Postridie Kalendas ipsi Prætores Civitatum tale sacramentum inter se conceperunt*, e più chiaramente lo dimostra la formula medesima del giuramento, perchè in esso non si dice *ego juro D. Imperatori*, ovvero *Legatis D. Imperatoris*, ma bensì *ego juro omnibus fæderatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ &c.*

Poste dunque coteste osservazioni fondate sopra la notorietà d'un fatto permanente, e irrefragabile io la discorro così. Se il giuramento di cui si questiona fu fatto in Piacenza davvanti la stipolazione della Pace; E se li Deputati nol fecero nè all'Imperadore, nè alli di lui Legati, ma fra loro, obbligandosi ognuno d'essi in nome della propria Città verso tutti li Confederati *omnibus Fæderatis*, come potea dipoi l'Avvocato Piacentino attribuirlo a Federigo, il quale nulla sapea di tal giuramento, nè di quanto si era accordato in Piacenza da' suoi Legati? e perchè starei per dire ficcargli in bocca quel suo *à Kalendis Maji*, e poi asserire con una franchezza, che non hà limiti, che *Federigo s'obbligò con giuramento d'osservarla, e che sarebbe osservata à Kalendis Maii usque ad triginta annos?*

E chi

E chi mai soffrirebbe senza risentirsi invenzioni così sfacciate, e che tanto pregiudicano al decoro, e alla dignità Augusta de' Cesari di Germania? niuno certamente se non chi ha come l'invitta Nazion' Alemanna un cuor grande, e generoso, e sa che *spreta obsolescunt, si iraxare agnita videntur*. Se avesse detto cotesto Autor retrogrado, che furono le Città, o i loro Deputati, che giurarono d'osservar la Pace *à Kalendis Maji usque ad triginta annos*, avrebbe fatto più che Baldo violenza al Testo, e sarebbesi opposto alla verità, che manifesta apparisce dal giuramento illimitato, ch' eglino in Costanza prestarono a Cesare, ma purpure potrebbe da mal' affetti al Sacro Romano Imperio, e da' Partigiani della sua causa esser' in qualche modo scusato, perchè realmente queste parole si ritrovano nel giuramento, che gli stessi Deputati fra loro si fecero in Piacenza.

Io dissi, che se avesse l'Avversario posto in Campo tal proposizione avrebbe fatto violenza al Testo, e sovvertitone il vero senso; Lo confermo, e chiaramente lo provo; Osservammo poco fa, che il giuramento a Federigo prestato da' Procuratori degli Aleati in Costanza avea due parti, e due parti contiene questo, che ognuno di loro a nome della propria fece a tutte le Città confederate; La prima risguarda l'osservanza de' patti da loro accordati con li Plenipotenziarj di Cesare, *me pacta omnia servaturum, quae in tabulis Pacis continentur inter Legatos Imperatoris, & Civitatum fæderatarum conscriptis*; e in questa parte il giuramento non fu ristretto a certo limitato tempo, ma libero, e indefinito, perchè risguardava li patti stabiliti con li suddetti Plenipotenziarj, li quali promisero, che Federigo *ea se rata in perpetuum habiturum*. Onde se gli stessi patti avean dall' Imperadore a osservarsi *in perpetuum*, dovean' altresì senza limitazion di tempo giurarsi dagli Rappresentanti della Lega.

L'altra parte poi mira alle convenzioni, che le Città confederate fecero fra loro, e gli obblighi, che l'una contrasse inverso l'altre, e tutte insieme per la sicurezza, unione, e maggior concordia della Lega, la quale, come riferisce il Sigonio (*a*) all'anno 1167. li Deputati d'esse Città. *In hanc sententiam percusserunt; se communibus armis libertatem eorum, quos nominavi, singulorum adversus Fridericum, & Præfectos ejus defensuros, mutuaque ad eam rem auxilia, fide Imperatori data incolumi, summissuros, atque intra certam diem communibus viribus, atque impensis Mediolanenses in antiquum solum reducturos;... ac Moderatoribus fæderis constitutis, suos quisque Domos, ad paranda, quæ in rem opus erant, discesserunt.*

(a) *Sigonius lib. 15. ad annum 1167.*

Qui perciò è da sapersi, che cotesti *Moderatores fæderis* furono eletti con saggio prevedimento, affine di tener sempre più unite, e in una perfetta concordia le Città confederate; A loro toccava sedar le discordie, e decider le controversie, che sovente insorgevano fra Popoli tra se confinanti, acciochè questi non venissero, com' eran soliti fare all' arme per terminarle, e restassero in cotal modo indebolite, e divise le forze della Confederazione; E infatti leggiamo, che nata del 1188., e così anche dopo la Pace di Costanza una pericolosa contesa fra Piacentini e Parmiggiani pel Dominio di Borgo San Donnino; si accese tra li Collegati dell'una, e l'altra Città un gran fuoco; e perchè temevano *Moderatores fæderis*, che crescer potesse in un vasto incendio di guerra, dice lo stesso Sigonio (*b*), che *Placentiæ convenere, atque hanc discordiam* *compo-*

(b) *Sigonius dicto lib. 15. ad ann. 1188*

*componere, ut communi concordiæ inutilem, decrevere*; al qual fine comandarono a tutti, che deposte l'arme, inviassero i loro Deputati a Verona, ove erasi intimato un Congresso, e che ivi stassero *parati omnia facere, quæ à Moderatoribus ad negotium Placentinorum pertinentia imperarentur*. Vennero li Governatori della Confederazione, in tal senrenza; perchè come riferisce il Sigonio(*a*)fino del 1185. rinnovarono li Deputati delle Città lo stesso giuramento, che già fecero del 1183. li 2. di Maggio in Piacenza; e anche vi vennero, perchè dall' Imperadore nella citata Pace di Costanza fu accordato alle stesse Città (*b*): *Societatem, quam nunc habent, tenere, & quoties voluerint, removere eis liceat*.

(a) *Sigonius lib. 11. ad ann. 1185.*

(b) *De Pac. Constan. §. Vassalli nostri circa finem.*

Ora ritornando al punto della quistione, e alla seconda parte del suddetto giuramento del 1183., e rinnovellato l'anno 1185., e chi non vede, che attese tutte le riferite circostanze, e le persone, a' quali si faceva la promessa, ella avea per unico oggetto, non la Pace di Costanza, nè li Capitoli concordati colli Plenipotenziarj di Cesare, ma le convenzioni, e gli obblighi, che le Città contrassero fra loro nell' atto in cui fecero essa Lega; e siccome questa non fu mai perpetua, *ma ad tempus*, e arbitraria alle parti, perchè la conclusero al solo fine d'ottener da Federigo con l'armi, que' vantaggi, ch' ottennero poi con la Pace, così con un giuramento anche temporario, e limitato, s'obbligò ognuno de' Rappresentanti d'esse Città d'osservar le stesse convenzioni, e gli ordini, che gli verrebbero dati dalli Moderatori della Lega, i quali abbiam veduto come, e quando fossero eletti, e qual' uficio, & autorità avessero; *Et præcepta Moderatorum observaturum à Kalendis Maji usque ad triginta annos, & hoc quinto quoque anno renovaturum, & Consules aut Prætores, ac credentiam meæ Civitatis hoc jurejurando obligaturum*.

Tutto quanto abbiam' osservato finora seguì innanzi la Pace di Costanza, verso la qual Città s'incamminarono li Deputati della Lega, con li Plenipotenziarj di Cesare, e colà giunti, *remque cum Friderico atque Henrico præsentibus, VII. Kalendas Julias confecere*; *ibi Fridericus tabulas Pacis in hæc verba conscripsit*, come attesta il Sigonio (*c*) il quale riferisce tutta la costituzione, ma non v'inserisce già il giuramento, che si ritrova dopo tutto l'atto d'essa Pace registrato nell' ultimo volume del corpo del Jus Civile di Giustiniano, vi si leggon bensì le Città, che accettarono, e giurarono alla presenza di Federigo l'osservanza d'essa costituzione, che da lui ricevettero l'Investitura del Consolato, che gli prestarono anche il giuramento di fedeltà libero, e indefinito, senza restrizion di tempo, nè condizione alcuna, e fra esse vi si contano come Città Lombarde Parma e Piacenza, e le parole dell' atto riferito dal Sigonio (*d*) sono le seguenti. *Legati autem Civitatum hanc Pacem receperunt, & in præsentia nostra jurarunt*; *Mediolani, Brixiæ, PLACENTIÆ, Bergomi, Veronæ, Vicentiæ, Paduæ, Tarvisii, Mantuæ, Faventiæ, Bononiæ, Mutinæ, Regij, PARMÆ, Laudis, Novariæ, & Vercellarum.... Hæc autem sunt nomina Civitatum, quarum Legati Investituram Consulatus à nobis nomine Civitatum receperunt, Mediolanum, PLACENTIA, Laus, Vicentia, Padua, Tarvisium, Mantua, Faventia, Bononia, Mutina, Regium, PARMA, Novaria, Vercellæ, Bergomum*; *actum anno Incarnationis MCLXXXIII. Data apud Constantiam in solemni Curia VII. Kalend. Julji. Quo facto Civitates ita jurarunt. Iuro ego me posthac fidelem fore* Fri-

(c) *Sigonius lib. 14 ad ann. 1183.*

(d) *Sigon. dicto loco.*

*Friderico Imperatori, & filio ejus Henrico Regi; neque in Consilio futurum, ut ipsi vitam, aut Regnum amittant, & si quem id moliri compertero, me aut Imperatori aut Regi, aut Legato eorum indicaturum, auxilioque futurum, ut Regnum teneant, & si amiserint, recuperent, & Pacem ab iis, & sua parte cum Societate Lombardorum factam observaturum, & omnes mecum habitantes Mares à XVI. annis usque ad septuaginta hoc sacramento obligaturum.* E questo torno a ridire, è l'unico, e vero giuramento, che come suddite le Città confederate prestarono a Federigo, come a loro legittimo Sovrano Signore, nè altro ne reca il Sigonio, il quale seguita a narrare, che *has inde tabulas singuli Domum retulerunt, neque quidquam ex eis à Successoribus detrabi summa postbac semper ope contenderunt, bodieque in omnibus fere Civitatum Tabulariis multis exemplis descriptæ reperiunt.*

È quanto quì asserisce il Sigonio tutto è verissimo; perchè nel Regio Archivio del Castello di Milano (*a*) si conserva un vecchio Registro, ch'io sono pronto far vedere a chi sarà curioso di leggerlo, scritto in Carta pergamena, in cui, fra molti atti antichi, e curiosi assai, vi stà registrato quello della Pace di Costanza, come la descrive il citato Autore; ma non vi si legge già il giuramento, in cui si fonda l'Avversario, il quale vuole cotesto Trattato tanto solenne duraturo per soli trent'anni, benche tutte le Città d'Italia fossero così gelose della perpetuità, ed osservanza, de' di lui Capitoli, che *neque quidquam ex eis à Successoribus detrabi summa postbac semper ope contenderunt*, come ci assicura il Sigonio (*b*), il quale certamente delle cose d'Italia ne seppe più che l'Avvocato Piacentino, fù più, ch'egli non è versato nell'antichità, ed ebbe più, ch'egli non ha, notizia degli Archivj, e de' vecchj monumenti, per modo che in descrivendo tutto il negoziato di questa Pace, si protesta, che *prout in locupletissimis Scriptorum veterum commentariis inveni, exponam.*

(a) *Reg. Sig. litt. A. n. pr. fol. 113. & seqq. in Archivo Arcis Portæ Jovis.*

(b) *Sigon. loco laudato ad ann. 1176.*

E lo stesso Sigonio in molti altri luoghi si dà il vanto d'aver sopra chiunque scrisse innanzi di lui la Storia di que' tempi, ricercato gli antichi autentici monumenti, e sopra la di loro fede, & autorità, posto in buon lume la Pace conclusa da Federigo prima con Alessandro III., e poi con le Città confederate; e a parlar giusto, non fù il Sigonio nè vano, nè fastoso in attribuirsi questo preggio, ma veritiero, e fedele; perchè reca molti atti pubblici ricavati dagli Archivj delle più illustri Città d'Italia, per vie più far manifesto al Mondo, che la Pace di Costanza fu da' Popoli Italiani reputata sempre, e sempre sostenuta come perpetua. Io potrei aggiugnervene molti, che si conservano in quello del Regio Castello di Milano; Uno però fra gli altri ritrovatosi nelle antiche Scritture, che per sovrano comando di Sua Maestà si stanno presentemente ordinando colla mia assistenza basterà al mio assunto.

Morto Filippo Maria, ultimo Duca dell'Illustre Prosapia de' Visconti, s'invogliarono molti Nobili e generosi Cittadini Milanesi restituir la Patria all'antica sua libertà, e governarsi a Repubblica; fecero a cotesto fine molte prestanti leggi, ragunarono un buon' Esercito, e disposero le cose tutte con molta saggezza; una però, e la più importante la disposero con poco antivedimento, e molto perniciose consiglio, e questa fu in eleggere contra Veneziani, che con l'arme insidiavano la libertà alla loro nascente Repubblica, Francesco Sforza in Capitano Generale, Soldato d'esperimentato valore, avvido di gloria, e di Dominio, e che

come Marito di Bianca Maria figliuola naturale del morto Duca, aveva tante pretensioni sopra tutto lo Stato posseduto da' Visconti; e l'originale di cotesta elezione si ritrova nel suddetto Archivio; Intrapreſe Francesco con valore, e prudenza somma la guerra contra Veneziani, combattè, e vinse vicino a Caravaggio il loro Esercito, e poi in vece d'attribuir' alla novella Repubblica li frutti della vittoria, per se li ritenne, e accostandosi a Milano colle sue Truppe, si dichiarò di volerne la Signoria; vi si opposero li Cittadini più zelanti, e innamorati della libertà, lo rimproverarono d'ingratitudine, e a rinfacciargli la sua infedeltà gli spedirono una solenne ambasciata; derise Francesco gli Ambasciadori, le minacce, ed i rimproveri, e seguitò a strignere la Città, la quale angustiata dall' assedio, e guadagnata la Plebe da' Partigiani del Sforza, gli aperse le porte, e lo creò Duca di Milano, con le solennità, che vo a dire; e che si leggon nell' atto autentico posto al n. 13. nella filza 39. rogato li 11. di Marzo del 1450. à Jacopo Perego.

Si ragunò tutto il Popolo nella gran Piazza, e il Dottor Guarnerio Castiglione, deputato a questo fine dal Consiglio, salì in un luogo eminente, e fece al Popolo dell' elezione di Francesco Sforza in Duca di Milano, molte proposizioni, fra le quali evvi la seguente: *Tertiò an ad abundantem cautelam, & de novo, & præsentialitèr velint, & deliberent transferre liberum, & plenum Dominium, & Ducatum annexum, cohærentem Civitati, & Territorio in præfatum Illustris. Dominum Franciscum Sfortiam Vicecomitem pro se, & Filiis, & Descendentibus suis masculis in infinitum, cum mero, & mixto Imperio, & omnimoda jurisdictione, cum omnibus Intratis Ordinariis, & Extraordinariis, cum Regaliis, & Venationibus, Honorantiis, & quibuscumque ad dictum Dominium, & Ducatum pertinentibus, liberè, & sine exceptione, pro omni facultate, & jure competenti tam ex PACE CONSTANTIÆ, quam ex inveterata consuetudine, & ex privilegiis DD. Imperatorum, & alio quocumque modo, & hoc habere vim legis.*

Uditesi da' Ragunati coteste proposizioni, risposero a tutte per l'ordine, che gli furono fatte, e in giugnendo alla terza *Responderunt, quod lata lege Regia, sive Ducali de Ducatu, & Dominio transferendo decreverunt, & statuerunt, dictum Dominium, & Ducatum annexum in præfatum Illustrissimum Dominum Franciscum Sfortiam transferre; in omnibus, & per omnia, prout in dicto Capitulo formaliter, & specificè continetur. Et ita statuerunt, decreverunt, & apertè consenserunt nemine discrepante.*

Dalla Pace di Costanza al giorno, che si venne ad un' atto così solenne, e dell' ultima importanza erano già passati 267. anni; imperciocche la suddetta Pace si stipolò del 1183., e Francesco Sforza fu solamente del 1450. eletto Duca; e pure in acclamando i Milanesi lo Sforza, e in trasferendogli colla dignità Ducale tutte le pubbliche entrate, le gabelle, e regalie, ch'erano della Città, conobbero, e tennero per cosa indubitata, che il maggior diritto, che a ciò fare avessero, era quello procedente dalla stessa Pace, *pro omni facultate, & jure competenti tam ex Pace Constantiæ, quàm ex inveterata consuetudine, & ex Privilegiis Dominorum Imperatorum:* Or chi vi sarà, che negar voglia, che da' Popoli Italiani non si tenesse questa Pace per regola perpetua, ed eterno metodo di conoscere, e decidere quali fossero le ragioni, che ad ogni Città erano dovute sopra quelle cose, che privativamente s'appartengono ai Principato,

pato, allorchè manca il privilegio del Sovrano per possederle? e se dopo il corso di quasi tre secoli li Milanesi ebbero per certo, che tuttavia fosse *in viridi observantia* cotesta Pace, e che li privilegj a loro in essa concessi durassero ancora. Con qual fondamento si vorrà poi, che Federigo promettesse, e giurasse, che si sarebbe osservata *à Kalendis Maji usque ad triginta annos* solamente? quando peraltro abbiam veduto, che il supposto giuramento, in cui si ritrova tal clausula, non fu fatto nè in Costanza, nè da Federigo, nè da' suoi Plenipotenziarj; e di più abbiam' osservato, che da' Deputati delle Città non fu prestato nè allo stesso Federigo, nè alli suoi Messi, ma a tutta la Lega in generale, *ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ*; e finalmente abbiam mostrato, che il giuramento medesimo contiene due parti, e che la prima, che concerne l'osservanza de' patti accordati co' Legati di Cesare in Piacenza è illimitata, e senza restrizion di tempo, e senza condizione alcuna, e che la seconda, ove è posto quel *à Kalendis Maji usque ad triginta annos* risguarda, l'esecuzione degli ordini, che li Rettori della Lega dato avessero ad ognuno pel beneficio della medesima, *& omnia præcepta, quæ Rectores concorditer omnes, vel major pars mihi fecerit sine fraude observabo à Kalendis Maji usque ad triginta annos, & in capite uniuscuiusque quinquennii, scilicet si per majorem partem Rectorum requisitus fuero, renovabo.*

Dappoichè tanto io ebbi scritto, e provato per mostrare una cosa per se così chiara, ed evidente, qual'è la perpetuità di cotesta Pace, mi venne in animo di troncarne una gran parte, affinchè la lunghezza della prova non annojasse i Leggitori; ed avrei certamente eseguito il mio pensiero, se innanzi che si risolvesse far' imprimere queste mie fatiche già un pezzo fà terminate, non fosse uscita alla luce l'Opera molto insigne intitolata *Notizia della vera libertà Fiorentina.* Ma dappoi ch'io letto, e ammirato ebbi essa Opera ricevuta dal Mondo erudito con immensa soddisfazione, ed applauso, mutai parere, e mi determinai di lasciar correre tutto ciò, che io scritto avea su questo Articolo, perchè vidi, che un'uomo di tanta penetrazione, e al par d'ogni altro versatissimo nella non mai abbastanza laudata scienza critica, più di me si era esteso in confutare le fallacie inventate dall'Avvocato Piacentino per dar'ad intendere temporanea la nostra Pace. Anzi molto m'allegrai in veggendo, che se non in tutto, almeno in parte io mi era uniformato colle sue massime, e aveva provata la mia intenzione con alcuni de' molti argomenti, riflessioni, ed atti pubblici, de' quali egli si serve per convincere le invenzioni dell'Avversario. Ma siccome io non ho trattata la questione con quella felicità, e pulitezza di lingua, che in lui è ammirabile, nè tampoco con quella forza, e chiarezza di raziocinio, colla quale egli è solito provar' i suoi assunti; Così priego ognuno, che s'imbatterà a posar l'occhio su questo mio discorso, e non resterà persuaso delle ragioni, che io adduco per mostrar la perpetuità della Pace di Costanza, a legger' il Cap. 7. del tomo primo della citata Opera dal §. 32. fino al §. 88., e resterà pienamente soddisfatto della verità, che io hò sostenuto fin qui, in confirmazione della quale con buona grazia del suddetto Autore (che come mio tanto caro, e buon'amico spero, che non debba averne a sdegno) io mi servirò di alcune osservazioni fatte da lui, e non pensate da me, e sono, che a ben far' i conti trovasi solo il moderno Critico nello spiegare la Pace di Costanza secondo l'intenzione sua, tanto in

ordine

ordine alla limitazione del tempo, e del giuramento fatto dall'Imperadore, quanto di que' altri punti, che poc'anzi accennammo. E se pure alcuno vi fù, il quale più a lui si accostò, ei fu Baldo quegli, contro di cui sì rigidamente si scatenò; poichè quel, che il moderno Dottore asseverantemente più volte asserì, quegli almeno per modo d'ipotesi, per un dato non concesso, lo suppose ingannato dalla confusione di due atti diversi convertiti in un solo, e delle note croniche per errore de' Copisti appostevi falsamente.

Appostevi falsamente io dissi, e con errore; imperciocchè trovasi, che quel giuramento, quel rinnovellamento di Lega posteriore alla Pace di Costanza fecesi in Piacenza non mica all'undecimo delle Calende di Gennajo del 1183.; ma si fece ad occasione, che l'Imperadore era venuto in Italia, e convocata la Dieta in Milano aveva ravvivato i patti, e gli statuti di Costanza ai decimo delle Calende di quel mese dell'anno 1185. cioè due anni e un giorno più tardi, di quel, che per error de' numeri nella lezion volgata si ravvisa.

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib. 15. ad an. 1185.*

(b) *Ibidem.*

Il Sigonio oculato osservatore delle pergamene, ed autentiche scritture è quegli, che ce ne fa fede, dicendo (*a*): *Extremo anno* (1185.) *Moderatores Fœderis Placentiæ convenere, ac decimo Kal. Januar. pacem inter fœderatas Civitates compositam suscepto sacramento confirmavere*, ed incontanente riferisce la formula (*b*): *Ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ, & Opizzoni Marchioni Malaspinæ, & omnibus hominibus prædictæ Societatis pacta servaturum bona fide prout in tabulis Pacis inter Legatos Imperatoris, & Moderatores, ac Legatos Civitatum Societatis Lombardiæ compositis continetur*. Sino qui il giuramento si riferisce a' patti stabiliti dall'Imperadore in Costanza, e di novello l'anno 1185. ravvivati alla sua venuta in Milano; cioè ad un'atto diverso dal presente; quel che segue concerne l'obbligo, che di nuovo contraggono le Città tra di loro, e ciascuna di esse inverso i Rettori della Lega (*c*): *Et omnia præcepta, quæ Moderatores ediderint, servaturum, & omnia prædicta custoditurum à Kal. Maji præsentibus, usque ad annos triginta, & quinto quoque renovaturum, & in hæc omnia jurejurando adacturum Cives meos à XVIII. annis ad LXX., & Consules, aut Prætores, & Credentiam meæ Civitatis usque ad eum terminum, qui mihi præscriptus fuerit per Moderatores Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ in hoc colloquio*.

(c) *Ibidem.*

Chiarissima cosa è, che questo giuramento va concorde concordissimo co' termini di quel che fu fatto quasi due anni avanti a' due di Maggio; ch'egli importa la continuazione, e la prolungazione del primiero; poiche prende per termine iniziale non il mese, o il giorno, in cui esso medesimo fù fatto; nè il mese e giorno, in cui fu stipolata la Pace di Costanza: ma il mese di Maggio, in cui era stato formato il primo patto della Lega, cioè due anni avanti: e che non resta un'ombra di sospetto, o di dubbio, che in questo giuramento avesse che fare Cesare, o i Nunzj suoi, e che non si prestasse unicamente da' Rettori delle Città confederate. E sendo che l'uno e l'altro giuramento riferito dal Sigonio nella sostanza, e trattone alcune parole per brevità ommesse, e non disdicevoli al costume e al parlare de' Rettori della Lega, ed eccettuatone gli errori manifesti, ed implicanti delle date, sono simili al testo del giuramento, che si legge nella volgata lezione in fine del libro *de usibus feu-*

*dorum*

*dorum* aggiunto al Codice; concludiamo, confermando la verità di sopra provata, che non ha nè garbo nè sesto quel §. *In Christi nomine &c.* e ch'egli vi è stato apposto a pigione senza discernimento, e con negligenza, e confusione commessa da' copisti, anche come cosa accessoria e superflua, e non punto necessaria, nè all'intelligenza, nè al valore della Costituzione di Costanza, la quale ci fa certi di tutto il bisognevole; cioè, che l'Imperadore e il Rè de' Romani facessero giurare nell'anima loro quanto aveano promesso, e conceduto con quella; e che i Deputati delle Città giurarono fedeltà a Cesare, e la osservanza di quanto era contenuto in quella Imperial Costituzione. Il che bastava, nè altra formalità, o formula di giuramento non espressa nell'atto dall'Imperial sigillo munito vi abbisognava. Ci confermiamo in ciò in veggendo, che nè l'esemplare di questa Costituzione nel soprammentovato Statuto di Milano MS., ed *ex actis Communis Mediolani publicis exemplatum, & sigillo Communis Mediolani sigillatum*. Nè un'altro MS. antichissimo, e trasunto dall'autentico circa l'anno 1209. o 1210. quando era Podestà di Milano Alberto Fontana, contenuto con più scritture del pubblico di Milano nel registro, o Codice intitolato (*a*) *Privilegium Pacis celebratæ Constantiæ*, che finisce *Ego.. qui dicor de Vicomercato Notarius Domini Henrici Imperatoris, & Communis Mediolani Officialis, precepto Domini Alberti de Fontana Potestatis Mediolani, ex actis Communis Mediolani publicis exemplatum, & sigillo Communis Mediolani sigillatum*, non contengono punto nè poco la giunta di questo giuramento: Jacopo Cuiaccio (*b*) che brevemente commenta questa Costituzione di Federigo I. nè pure riporta quest'aggiunta.

(a) *Registr. sign. R R. f. 161. in Archiv. Castri Portæ Jovis Mediol.*

(b) *Cujac. de Feud.*

Io mi raffiguro, che il critico Oppositore nell'animo suo anderà dicendo con seco medesimo, che l'essere seguito l'un giuramento ed atto l'anno 1183. a' due di Maggio davanti alla Costituzione di Federigo I. e l'esserne seguito uno in termini simili l'anno 1185. nel mese di Decembre non escluda mica la credibilità e possibilità di un'atto terzo seguito nel mezzo tempo di amendue, cioè nella fine dell'anno 1183. altresì nel mese di Decembre; tanto più, dhe si tratta di una Confederazione che potea, e dovea rinnovarsi, e ripetersi a beneplacito de' Rettori della Lega, e chi non sapesse altro gli assentirebbe.

Ma avvertasi, ch'egli non ha veruna prova, verune testimonianze, nè veruni indizj cavati dalla Storia, che si facesse tale atto nel mese di Decembre del 1183. ma che solamente ha quelli, che puo ricavare dalle note Cronologiche contenute nel testo della edizione volgata.

Ora io dico, che quelle note non possono in verun conto servire di prova; perocchè quasi tutte si scoprono manifestamente fallaci, e falsificate per la ballordagine de' copisti, o compilatori; e lo provo.

Nel testo della Pace, o sia della Costituzione stessa sono fallati gli anni del Regno, e dell'Imperio di Federigo I. leggendovisi 82. del Regno, e 39. dell'Imperio, in vece dell'anno 31. del Regno, e 28. del Imperio, poiche fu eletto a Francfort l'anno 1152., e coronato in Roma l'anno 1155. l'elezione seguì a' 7. di Marzo, ed il Sagro Romano a' 18. di Giugno.

Evvi fallato parimente il numero degli anni da' quali in su doveano giurare la fedeltà gli Abitanti delle Città leggendovisi 16. in vece di 18. Nell'aggiunta dipoi, intorno alla quale si raggira la disputa, e ch'è la fonte degli erronei insegnamenti dell'Oppositore, vi sta espresso, che si fece il giuramento di Piacenza nell'anno 1180. Il che è più che assurdo, perchè

perchè bisognerebbe, che fosse stato fatto per profezia tre anni davanti la Pace di Costanza, a cui si riferisce, e perchè non coincide la indizione prima ivi espressa; poiche all'anno 1180. correva l'indizione decimaterza. Inoltre spiegandosi, che la maggior parte de' Deputati, o Rettori delle Città giurarono quel patto nel giorno di Lunedì undecimo delle Calende; ma che Armano Rettore di Parma lo confermò col suo giuramento il giorno susseguente in Martedì *die sequenti Martis* vi si è posto XII. Kal.: il che è risibile, attesoche il dì susseguente all'undecimo delle Calende, è il decimo, e non punto il duodecimo; poiche per via delle Calende si calcula retrocedendo.

In somma quasi tutte quelle parole, che si possono, e sogliono esprimere per numeri, o segni di abaco, e che probabilissimamente dal Notaro erano espressi in numeri, e dipoi sono state trasportate in voci gramaticalmente, si sperimentano falsificate. A segno che, come dissi, le note Croniche numerarie o di abaco in questo testo non somministrano alcun argomento o indizio sicuro, che questo atto si facesse nell'anno 1183. nel mese di Decembre.

Ma di più quantunque depravato sia quel testo esso ad ogni guisa contiene in se una prova convincente, che quel giuramento non fu fatto nel giorno, nel mese, e nell'anno, che vuole l'Autore della Dissertazione, cioè nel 1183.

Imperciocche si nomina ivi espressamente, il giorno di *Lunedì, e Martedì*, e quello per l'undecimo delle Calende di Gennajo, la quale nota Cronologica, ed espressione di tempo, e di *giorno della settimana* non potendosi rappresentare per numeri, o segni di abaco, soggetti ad equivoco; ma dovendosi esprimere pe' vocaboli e nomi de' pianeti, a' quali sono dedicati que' giorni, perciò non si potè alterare. Ora trovandosi, che l'undecimo delle Calende di Gennajo cioè il ventidue di Decembre del 1183. non cade punto nè poco nel giorno di Lunedì, nè il giorno seguente nel Martedì; ma bensì cadono nel giorno di Giovedì, e di Venerdì; sì come lo mostra il computo: ed all'incontro il decimo delle Calende, che cita il Sigonio, cioè il 25. di Decembre dell'anno 1185. cadendo appuntino nel Lunedì, si scorge che veramente l'atto e il giuramento correttamente riferito dal Sigonio sia quello che depravatamente sta registrato nel Codice; e che non questo, ma quello debba servirci di regola al giudicare nostro.

Che però noi anche ad esempio del mentovato Cujacio, e di Dionigi Gottifredo (*a*), i quali tengono coll'università de' Giurisperiti questo atto di Pace seguito in Costanza per una legge, e costituzione Imperiale perpetua al pari di quella di Roncaglia dell'anno 1155., e di ogni altra di tal fatta, con ogni fiducia ce ne serviremo di norma per proporzionatamente giudicare della polizia, e del costume di tutte le Città Italiche soggette all'Imperio.

(a) *In Comment. ad Pac. Const.*

CAP. IX.

## CAP. IX.

*Provata la perpetuità della Pace di Costanza, e con essa l'Imperialità di Parma e Piacenza, si osserva, che non già lo Storico Romano, nè l'Autor Piacentino, ma chi scrive a favore dell' Imperio potrebbe quì chiudere il ragionamento, & accommiatarsi, e si mostra, che attesa essa perpetuità, non può allegarsi dalla Sede Apostolica titolo alcuno valevole a trasferirle il Dominio d'esse Città, massime per le circostanze, che vi concorrono.*

Disse già l'Autor Romano al Capitolo XIII. del Lib. I. della sua Storia, che avendo egli *dimostrato con la fede incorrotta degli atti pubblici, e degli Autori contemporanei, e prossimi, avvalorata insieme dal consenso universale degli Scrittori &c., che Carlo Magno dopo le donazioni fatte da Pippino suo Padre consegnò alla Sede Apostolica, non solo l'Emilia, ma tutto l'Esarcato, universum Exarchatum, potrebbe chiudere il ragionamento, & accommiatarsi da che in tutti i Tribunali, questo sol punto sarebbe sufficiente a giustificare il Dominio Pontificio sopra le Città di Parma e Piacenza*; Quindi è che lo Scrittor Piacentino seguitando in tutto, e per tutto la traccia del suo Precursore, fu li di cui falsi fondamenti, e manifesti errori di fatto appoggiò la sua Dissertazione, ornandola con assiomi, e proposizioni legali, che in se sono bellissime, e particolari, ma tutte fuor di proposito, e mal' applicate al caso nostro, come io mi lusingo d'averlo provato sin quì con molta chiarezza. Seguitando dissi lo Scrittor Piacentino la traccia del suo Precursore, si vanta egli pure alla pagina 138. della sua Dissertazione, che dovrebbe quì terminare la sua Dissertazione, perchè gli pare d'aver *stabilito l'alto supremo Dominio della Santa Sede, con atti di sì gran notorietà presi di bocca di tanti Imperadori dell' inclita Nazione Germanica, e comprovati colla fede inappuntabile delle Storie di cinquecento e più anni, assistiti dall' evidenza di possesso attuale di due secoli compiuti, e non mai interrotto, e parimente dal possesso, che s'è dimostrato negli altri tre secoli, benche interrotto da mera forza, ma poscia ricuperato, e difeso coll' autorità, e giustizia, che li Cesari mentovati amministrarono alla Santa Sede.*

Per rispondere adequatamente alla gonfiezza di sì belle, e studiate parole, io che sono affatto nudo di rettoriche espressioni, e privo di sì bei modi di scrivere, chieggo in cortesia al Lettore, che mi consigli, e con sincerità mi dica qual frasi potrei usare io per magnificar' una Pace tanto solenne, e per far comprendere di quanta forza, ed autorità ella debba essere, dappoiche l'ho difesa da tante sinistre interpretazioni degli Avversarj, e da che ho fatto vedere, che dee confessarsi anco dalla più ostinata durezza, per immutabile, e perpetua.

Io di già meco m'immagino, che il discreto Lettore mi persuaderà la moderazione, e che mi consiglierà senza inventar novelle frasi per ingrandire, e magnificar le mie prove, usar' i stessi termini inventati mal' appropostio da' nostri Avversarj, e che conforterammi ad esclamar con esso loro, che potrei quì chiudere il ragionamento, accommiatarmi,

e terminare la mia Apologia dopo d'aver dimostrato, e stabilito colla fede incorrotta, e inappontabile degli atti pubblici di sì grande notorietà, e degli Autori contemporanei, e prossimi, avvalorata insieme dal consenso universale degli Eruditi, l'alto supremo Dominio del Romano Occidental' Impero, non solamente nelle Città di Parma e Piacenza, ma in Roma, e nell' Italia tutta da Carlo Magno per fino ad Ottone il Grande, e da questi fino al glorioso Federigo Primo, e dopo d'aver provato, che questa sovranità assistita dall'evidenza di possesso attuale di quattro secoli compiuti, che tanti ne decorsero dalla prigionia del Rè Desiderio all' Imperio d'esso Federigo, fu maggiormente ristabilita da una Pace tanto solenne, come quella di Costanza, in cui nulla delle lor ragioni vi perderono le Città confederate, ma piuttosto vi sagrificò questo magnanimo Cesare per amore della concordia quasi tutte le regalie dell' Imperio riconosciute, approvate, e confessate da tutti i Popoli, Prelati, e Dinasti d'Italia nella generale Assemblea di Roncaglia di sopra pienamente descritta; Concedendo Federigo le regalie medesime ad esse Città innalzate da lui all' apice degli onori, beneficate con una maggior libertà, e poste in una intiera sicurezza, e quiete in virtù della stessa Pace, la di cui memoria fu resa eterna, ed immortale al Mondo dall' universal consenso di tutte le Nazioni d'Europa, aggiugnendola colle stampe al corpo del Diritto civile, e facendone una perpetua legge col bel titolo *de Pace Constantiae*. Privilegio invero, e onore non mai più fatto a verun'altro Trattato.

Da qui nasce che i nostri Avversarj dovrebbon'essere ormai persuasi, e con una dovuta buona fede confessar dovrebbono, che il bene, e la cagione di questa è così universale, e sopraeminente, e che le di lei Capitolazioni sono di così sovrana, ed irrepugnabile autorità, che bastano a giustificare, ed assicurare i sovrani diritti dell' Imperio in Italia. Così l'insegna il jus pubblico di tutte le Nazioni; E condanna, come usurpazioni assai manifeste quelle novità dopo la conclusione d'essa Pace attentate contra la sovranità de' Cesari da chiunque si sia, e massime da chi la giurò, o da chi si vede legato con fortissimi vincoli d'una perpetua, e indissolubile unione collo stesso Sacro Romano Imperio, come fra tutti gli altri si gloria d'esser' avvinta con esso lui la Santa Sede; Sì perchè l'Imperadore con modo più speciale; e distinto d'ogn' altro Monarca porta il glorioso titolo d'Avvocato, e Difensore della Chiesa Romana; Sì perchè al Sommo Pontefice spetta privativamente il diritto di consegrare, e incoronare l'Eletto a sì augusta Dignità, vantandosi anche il Papa d'essere, durante l'Interregno, Vicario del medesimo Imperio in Italia; Se poi possa la Sedia Romana contra 'l suo Avvocato, e Difensore, e contro quell' Imperio, di cui il Sommo Pontefice si pretende Vicario arrogarsi sotto questo, o altro somigliante titolo l'alto supremo Dominio di quelle Città, che furono, e sono dello stesso Imperio, e anche in virtù d'una Pace tanto particolare, e solenne, io non sono così ardito, che voglia constituirmene Giudice, perchè l'Articolo, e la Questione è troppo delicata, e sublime, la deciderà il Mondo erudito, dappoiche esaminato avrà, quanto si adduce da me su la fine del Libro III. per mostrare la deformità di quella larva della prescrizione collorita con tante fallacie, e inganni del Sofista Piacentino.

CAP. X.

## CAP. X.

*Dice lo Storico Romano, che non giova all' Imperio la Pace di Costanza perchè Federigo, rotti i giuramenti, oppresse le Città aderenti alla Chiesa; che li Parmiggiani e Piacentini, non potero pregiudicar' alla Sede Apostolica, li di cui Pontefici anche dopo essa Pace esercitarono in Parma e Piacenza l'alto Dominio, e particolarmente Innocenzo III. Quì dunque si mostra, che Federigo non ruppe la Pace, ma piuttosto beneficò gl' Italiani, benche tuttavia contumaci, che Arrigo VI. fu riconosciuto per Sovrano da' Parmiggiani e Piacentini nella Controversia di S. Donnino, e che perciò il fatto d'Innocenzo III fa contro lui, e conferma sempre più la sovranità dell' Imperio.*

IO aveva digià determinato con la celebre Pace di Costanza chiudere le mie osservazioni, e accommiatarmi dallo Storico Romano, ma udendo dirmi in faccia nel fine della pagina 73. che *dalla Pace di Costanza non si trae argomento veruno sopra Parma e Piacenza in favor dell' imperio*, hò stimato obbligo mio preciso di seguitarlo ancora un poco, acciocche dal mio silenzio non ricavasse motivo di cantar' il trionfo prima della vittoria. E tanto più mi sono invogliato di tenergli dietro, quanto ch' egli desume questa bella conseguenza da una falsa premessa, cioè che dopo la *Pace di Costanza Federigo col figlio Arrigo VI. ritornato in Italia, e rotti i giuramenti della Pace scorse lo Stato della Chiesa, opprimendo tutte le Città, che avevano aderito ad Alessandro III.*, e questo lo dice per relazione del Sigonio.

Io non leggo però nel Sigonio, che Federigo rompesse i giuramenti di Pace stabiliti in Venezia col Sommo Pontefice, il quale, so d'aver letto appresso gravissimi Autori, che visse alcuni anni dopo tal Pace in una profonda quiete, e si vide la Chiesa in tutta tranquillità, e in un santo riposo; dice bensì il Sigonio (a), che *Friderico in Italiam reverso Imperiales in Etruria sustulere animos, atque Ecclesiasticis Urbes tenentibus se se negarunt obsequuturos, quod cum Urbe veti præcipuè contigisset, Ecclesiastici, amicis ex proximis Oppidis evocatis, Imperiales Urbe cum suis familiis extrusere, expulsi ad Fridericum confugerunt, seque ab Ecclesiasticis Urbe exactos, quia parti ipsius faverent, docuerunt, & ut reduceret obsecrarunt*; Se poi si possa dire, che Federigo rompesse i giuramenti della Pace per aver' assistito a' suoi Sudditi ingiustamente scacciati dagli Ecclesiastici fuori delle Patrie loro; E se possa dirsi Violator della Pace, perchè voleva, che dalle Città d'Italia si riconoscesse in lui quella sovranità, che già dal rinnovellamento dell' Occidental' Imperio fino a' suoi dì vi avevano esercitato tutti li suoi Antecessori, e che i Popoli gli prestassero quell' omaggio, che promisero, e giurarono prestargli in esecuzione d'essa Pace di Costanza, io me ne rapporto al giudizio di chi più di me, e dell' Autor Romano è versato in materie simili, e si ritrova libero da quella prevenzione, che per avventura potiam' aver noi due. Benche io mi protesti, e mi preggi di non iscri-

(a) Sigonius lib. 15. ad ann. 1185.

iscrivere cosa che non sia confirmata da gravissimi Scrittori, e da documenti non stiracchiati, ma chiari, e indubitati.

*Istoria Romana pag. 73.*

Inoltre avrei desiderato, che 'l medesimo Avversario prima di proferire con quelle parole piene di confidenza, che Federigo ruppe i giuramenti, e la Pace, avesse un poco meglio distinti questi giuramenti, e questa Pace, ed avesse osservato, che due furono le Paci stipolate da lui, una con Alessandro III., e l'altra colle Città confederate; Se dunque, in suo senso, scorse l'Imperadore lo Stato della Chiesa, ruppe conseguentemente solo la Pace stabilita col Pontefice, e non già quella stipolata colle Città di Lombardia, fra quali si numerano Parma e Piacenza. Ma se nè tampoco il Papa mai si querelò, che Federigo violasse i giuramenti, e la Pace, perchè vuol dolersene dopo tanti secoli l'Autor Romano? io a confessar la verità nol so intendere, nè capire; sono bensì persuaso dal Sigonio nello stesso libro citato dall' Avversario, che tanto Federigo, quanto suo figliuolo Arrigo, in vece di rompere i Trattati di Pace, colmarono di molti favori, e Privilegi le Città di Lombardia, le quali, partito Cesare d'Italia, in iscambio di usar rispetto, e moderazione, ubbedendo al loro Sovrano, come dovevano (a), *Magnificos ex superiore bello gerentes spiritus, studiis, de commodis suis indulgere, Societates confirmare, Castra condere, atque arma tractare pro arbitrio porrexerunt*.

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1188.*

*Istoria Romana pag. 73. & seqq.*

Conosce lo Storico Romano di quanta efficacia, e di qual peso sia la Pace di Costanza, e che impresa assai malagevole sarebbe dar' ad intendere al Mondo, che da essa non si trae argomento veruno sopra Parma e Piacenza; quindi fa un' altra scappata, e dice che *nè con quell' atto potessero elle*, (cioè le suddette Città) *pregiudicare alle ragioni sempre vive, notorie, ed autentiche, le quali aveva sopra loro la Sede Apostolica, siccome non vi pregiudicarono le altre Città sue come Bologna, e Faenza*.

Se l'Autor Romano avesse provato, come si è andato lusingando fin quì, che Parma e Piacenza fossero state dell' Esarcato, *sicut antiquitus erat*, che fossero state donate da Pippino, e Carlo Magno alla Chiesa, e che la stessa in vigore di sì splendide donazioni ne avesse per lungo tempo goduto *l'alto supremo Dominio*, potrebbe peravventura dire, che i Piacentini, e Parmiggiani, accettando la Pace di Costanza, giurandone l'osservanza, e riconoscendo la sovranità dell' Imperio, punto non pregiudicarono alle ragioni della Chiesa da lui predicate per vive, notorie, e autentiche, quasi che fossero registrate in Diplomi originali, e di fede indubitatissima, ma avendo io provato appunto, e con Diplomi non impugnati, e colla sentenza de' Scrittori gravissimi, ed antichi, che quelle Città furono sempre del Regno d'Italia, della Lombardia, e soggette all' alto supremo Dominio degl' Imperadori, parrebbe a me, che poteva egli a meno di farci sapere che l'atto d'una Pace tanto desiderata dalla Chiesa, e dal Mondo non potè pregiudicare a quelle ragioni, che non furono giammai in *rerum natura*; Nè per confermare sì strana proposizione bastava il dire *che non vi pregiudicarono le altre Città della Sede Romana, come Bologna, e Faenza*; conciossiacosache non vi pregiudicarono per quel Dominio, che la medesima vi aveva in virtù delle donazioni a lei fatte da' Cesari Franchi, e Germani, ma non già riconoscendo Federigo per Supremo Signore, e promettendo di contribuir' a lui, e suoi Successori il fodro, la parata, e'l mansionatico, perchè a ciò erano obbligate tutte quante le Città della Marca, e della Romagna, e Roma stessa,

come

come parmi d'averlo mostrato ad evidenza; e questa immancabil verità vien riconosciuta da tutti gli Storici di que' tempi, e dagli altri, che precedettero a loro, e abbiam veduto colla scorta degli antichi documenti, che le suddette Città di Bologna, e Faenza con l'altre dell' Esarcato, si offersero subito, che le fù proposta la Pace dagli Ambasciadori di Federigo, pagar le mentovate Regalie nella conformità, che digià i loro Maggiori le avevano contribuite agli Antecessori del medesimo Federigo.

L'addurre poi, in confirmazione di simili stranezze, l'autorità di Radavico, e fargli dire, che *Piacenza stessa a Federigo ficta devotione, ac simulata adhærebat obedientia* è una cosa, che mette nausea, nè saprebbe tollerarla, nè dissimularla il più paziente uomo del Mondo.

Dice Radavico, egli è vero, che Piacenza *ficta devotione, ac simulata adhærebat obedientia*, anzi nel capo 49. aggiugne, che *inter hæc Placentini multis argumentis deducti sunt studio rerum novandarum aviti*; afferma di più cotesto onorato Istorico, che porgeano i Piacentini ajuti occultamente a' Milanesi, e Cremonesi, e che perciò l'Imperadore, *ut levissimos nec in hac, nec in illa parte fidem debitam habentes hostes pronunciavit*; ma egli è però verissimo ancora, che tutto ciò scrisse Radavico come succeduto prima non solamente della Pace di Costanza, ma della Confederazione delle Città Lombarde, e dell' universale rivoluzione d'Italia; e lo Storico Romano con un malizioso anacronismo de' tempi pianta quì le parole di questo Scrittor' innocente, e degno d'ogni fede, comeche riguardassero un fatto avvenuto dopo la Pace medesima, quando in realtà sono indirizzate a far vedere il mal'animo, che i Piacentini nutrivano contro il suo Signore naturale molti, e molti anni prima; queste sono le belle prove allegate dagli Avversarj per intorbidar la Pace di Costanza.

*Radevic. de Gestis Friderici lib. 2. cap. 45. & cap. 49.*

Non si contenta l'Avversario di tutto ciò, ma passa più oltre co' suoi raziocinj, e si dice, che *trè anni prima della Pace di Costanza la Città di Piacenza già era tornata sotto il Dominio della Santa Sede, venendo governata dal Legato Apostolico Pier Cardinale Diacono di Santa Cecilia, come apparisce dalla Scrittura del Duca Ranuccio II. di Parma intorno a' Feudi di Bardi, e Compiano pubblicata colle Stampe dell' Università di Vienna, e diretta all' Imperadore Leopoldo &c.*, & a questa Scrittura fa dire, che *redierat Placentia anno* 1180. *sub antiquum Sedis Romanæ Dominium, ipsique præsidebat nomine Pontificis Petrus Cardinalis Diaconus.*

*Istoria Romana pag. 74.*

Quanto provi questa Scrittura già lo comprende il Lettore, il quale meco dirà, che anche quando il Legato destinato in Lombardia dal Papa per mantener nella sua Confederazione le Città ribelli avesse presieduto l'anno 1180. in Piacenza a nome di Sua Santità, non provarebbe questo fatto Dominio alcuno della Sede Apostolica nella Città medesima, perchè ella ritornò l'anno 1183. in virtù d'essa Pace di Costanza all' antico Dominio dell' Imperio. Inoltre non è vero, che nel tempo, in cui più bolliva in Lombardia la ribellione fosse dominata quella Città dal Sommo Pontefice, perchè veggiamo col chiaro lume della Storia, ch'ella si governava a Repubblica, e per Consoli come tutte le altre, allorche tentarono sottrarsi dall' Imperial Dominio, e si posero in libertà; e tanto è vero questo, quanto è verissimo, che Papa Alessandro III. come abbiam veduto di sopra colla lettera dallo stesso scritta a' Consoli Piacentini, pregò i medesimi a far giustizia, e favorire un certo Ugone Suddiacono Apostolico

lico per essersi un tal Cittadino di Piacenza intromesso nel Vicedominato eretto in quella Cattedrale, ed aver spogliato de' loro beni gli Uomini soggetti ad esso; quindi è, che se il Papa fosse stato in quel tempo Sovrano di Piacenza, non avrebbe nè pregato, nè fatto instanza a' Consoli d'amministrar giustizia, e porger favore al Suddiacono spogliato, ma avrebbe data una tal' incombenza al di lui Legato se ivi avesse comandato con quel' Imperio, che accenna la Scrittura del Duca Ranuccio II., la quale merita la stessa fede rispetto all' altro fatto, che vien' allegato dallo Storico alla pagina 75. in questi termini. *Dominante Sede Romana, filii Opizzonis Malaspinae vendunt Civitati Placentiae, praesente Legato Apostolico, omnia jura, & bona, quae ipsorum Pater, & illi ipsi habent; in Valle Tari, & Hena*; imperciocche se tanto l'Autor di detta Scrittura, quanto l'Avversario avessero recato fedelmente, e tutto per esteso lo Stromento di vendita, che si pretende stipolato nel Consiglio della Città, e che si ritrova tuttavia appresso uno de' Marchesi di detta Illustre Famiglia Malaspina, egli è cosa certissima, che nè l'uno nè l'altro avrebbe osato dedurre un' argomento simile per provare la sovranità della Chiesa Romana in quelle Città; conciossiache da esso apparirebbe tutto il contrario, e che appunto in quel tempo, ed in quell' atto furono riconosciute, e conservate le ragioni, e la sovranità dell' Imperio, come a chiare note si esprime nello Stromento medesimo.

*Istoria Romana pag. 78.* Cresce coll'Orazione lo Storico, e ci fa sapere, che *dipoi tutte le Città dell' antica Lega, e specialmente Piacenza, veggendosi vilipese, e tradite colla violazione della Pace di Costanza quantunque loro perniciosa, cresciute di spirito, e di valore nell' anno 1188., si riunirono insieme, fabbricarono Rocche, & a loro talento si diedero all' armi, negando di riconoscere Arrigo VI. come sulla fede degli atti pubblici, attesta il Sigonio, & anche il Locato, il quale scrive queste parole del medesimo Arrigo VI. hic nullam à Placentinis habuit obedientiam.*

Tutto però è falso, & attrappato; ho lo pur mostro di sopra coll' autorità del medesimo Sigonio (*a*), che non ruppe Arrigo la Pace, ma colmò di privilegi, e favori le Città d'Italia, dicendo Pietro Mesia nella versione del Dolce, che 'l mentovato Arrigo passando pacificamente per le Terre di Lombardia senza punto piegarsi dagli accordi fatti da suo Padre, andò verso Roma a prendere la Corona; ed è cosa indegna d'un Storico il proferire, che un' Imperadore Sovrano tradisse le Città suddite dell' Imperio, con la violazione della Pace, non già a loro perniciosa, come vanamente suppone l'Avversario, ma bensì a Cesare, che loro concedette con essa Pace quella libertà, che non avevano, e le regalie spettanti allo stesso Imperio; e se nell' anno 1188. si riunirono insieme i Lombardi, ciò non fecero perchè n'avessero giusto motivo, ma perchè digià erano resi insolenti, contumaci, & avvezzi alle ribellioni, come l'attesta il Sigonio nel luogo citato dall' Autor Romano con quelle parole: *Magnificos ex superiore bello gerentes spiritus studiis, ac commodis suis indulgere &c.*, ma non per questo proruppero in una dichiarata guerra, ed apperta disubbidienza, come fa dire al Locati da lui non mai citato in que' moltissimi luoghi della sua Storia di Piacenza, ne' quali prova, che questa Città fu davvanti, e dopo la Pace di Costanza del Regno di Lombardia, e suddita dell' Imperio, e solamente si attacca a quattro paroluccie giusta il suo poco laudevole costume, e a una asserzione non provata, anzi contraria alla verità, imperciocche, e Parma e Piacenza riconobbero

(a) *Sigon. lib 15. ad ann. 1185 & segg.*

nobbero Arrigo VI. in Sovrano nella famosa contesa insorta fra loro pel possesso di Borgo San Donnino. Tanto ci attesta l'Angioli a questo medesimo anno 1188., dice egli dunque, che *avendo lungamente disputato innanzi Enrico tra Parma e Piacenza il Borgo San Donnino; nè di di ragione avendolo potuto ottenere, i Parmiggiani si rivoltarono all'armi, & alla forza*. Nè l'Angioli lo disse di proprio movimento, ma *su la fede degli atti pubblici* convalidati dalla testimonianza del Sigonio (a), il quale favella così: *sed præter cætera per hos annos insigne fuit bellum Parmensium, & Placentinorum. Parmenses cum litem, quam Placentinis de Burgo S. Domnini apud Henricum intenderant obtinere non potuissent armis agendum illo profecto rati Sociis Cremonensibus assumptis in agrum Placentinum hostili impetu excurrerunt*.

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1188.*

Io dunque in questo passo d'Istoria dico così: se queste Città prima di venire fra loro alle mani pel possesso di San Donnino vollero lo stesso anno 1188. instituire una lite civile, e un formal giudicio, e se ognuna di loro dedusse, e propose le proprie ragioni nel Supremo Tribunale d'Arrigo, e non mica nel foro della Curia Romana, qual'uomo di mente sana vorrà darsi a credere, che in quel medesimo anno vi dominasse il Papa da Sovrano? Chi sarà mai quello? Io so però io chi sarà; il sarà lo Scrittor Romano, il quale sostiene a spada tratta nel Capitolo IV. della sua Storia, che *in questo tempo abbiamo un'altro grande argomento della antica sovranità della Sede Apostolica sopra Parma e Piacenza in un'altro atto d'Innocenzo III. esercitato sopra entrambe in tempo, che fra esse ardeva una gran discordia per cagione di Borgo San Donnino, imperciocchè, essendosi venuto all'armi, il Pontefice come Principe supremo ordinò all' Abate di Lucedio, che unito all' Arcivescovo di Milano, a' Vescovi di Vercelli, di Bergamo &c. cercasse di aggiustare le suddette Città, e che in caso di disubbidienza dopo scomunicati i Podestà, i Consoli, i Consiglieri, e i principali Fautori dell'una, e dell'altra, ipsos Placentinos, & Parmenses ad subeundum judicium nostrum sufficientissima in manibus tuis hinc inde præstita cautione, vel Parmenses ut Burgum ipsum nomine nostro in manibus tuis tenendum assignent, restituendum per nos eis, quibus de jure fuerit assignandum, omni occasione, excusatione, dilatione, appellatione, & recusatione cessantibus, nostra fretus auctoritate compellas*.

Dapoiche ha lo Storico Romano registrato a suo piacimento la lettera del gran Pontefice Innocenzo III., colla solita sua alterigia, e pomposo modo di favellare aggiugne *fin qui Innocenzo III. ha parlato da Principe supremo di una, e dell'altra Città, ordinando che si operi con risolutezza senza ammettere dilazione, od appellazione*.

Ma se questo Papa degno d'eterna laude parlasse veramente da Principe Sovrano, come al solito se lo finge l'Avversario, meglio non si può comprendere, che dalla Storia, e dal motivo, per cui egli scrisse la stessa lettera, che l'Autor Romano, storce, e l'interpreta a capriccio per tirarla al suo disegno.

Abbiam dunque veduto di sopra, che non avendo potuto i Parmigiani ottener dall'Imperador Arrigo il possesso giudiciale di Borgo San Donnino, presa come dice il Sigonio (b) l'occasione della di lui andata in Germania ricorsero all'arme, e fecero a' Piacentini un' aspra guerra. Tanto crebbero gli odj, e s'accesero tanto gli animi di questi Popoli alla vendetta,

(b) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1188.*

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1199. Angeli ad eum annum.*

vendetta, che alcuni de' più valorosi, e arditi tra Parmiggiani e Piacentini si sfidorono secondo il pravo costume di que' tempi a singolar battaglia non solamente per decidere la controversia di Borgo San Donnino, ma per far vedere all'Italia tutta, chi di loro più *bellica virtute, gloriaque Militari præstaret*, come attesta il Sigonio (*a*) e con esso lui l'Angeli, e il Pagi nella vita d'Innocenzo III.

Questa consuetudine, colla quale, *non solum privati privatos, sed etiam Populi Populos*, solevano invitarsi per terminar le contese dice il Sigonio che *ut mortalium generi exitiosa tribus fuerat jam decretis ab Ecclesia comdemnata*, e ne abbiamo più decretali Pontificie, e nel titolo *de Torneamentis*; donde ne avvenne, che Innocenzo III., per far che si osservassero sì sante Costituzioni promulgate per estirpare questi duelli tanto pubblici, quanto privati, che gl'Italiani *Torneamenti nomine appellabant, litteras V. Kalendas Maji, quæ adbuc leguntur ad Abbatem Locedensem scripsit in banc sententiam. Quod ex dissensione, quæ super Burgo S. Domnini vertitur inter Placentinos, & Parmenses, mala contigerint, & quam multa impendeant nemo non videt; nam invicem sanguinem suum sitiunt, nec propriis damnis, Cladibusque contenti sunt, quin etiam totam Lombardiam ad arma solicitarunt, atque inter se in universi prælii aleam certamen improbum indixerunt, quamobrem ut clades imminens arceatur, & si ventum ad conflictum fuerit, immortales Civitatum inimicitiæ amoveantur, mandamus vobis ut cum Archiepiscopo Mediolanensi, Episcopis Vercellensi, Bergomensi, Laudensi &c. ad quos nos hac quoque de re scribimus, per te, & eos, quos ad hoc officium idoneos, & necessarios esse duxeris, hos populos ad pacem, & concordiam redigas; Quod si illi in auctoritate vestra non fuerint, per Sacrorum interdictionem in Prætores, Consules, Consiliarios, & fautores intentam tam Placentinos, quàm Parmenses ad subeundum judicium nostrum astringas, curesque ut Burgum in manibus tuis nomine nostro assignent tenendum donec à nobis eis restituatur, quibus visum jure fuerit convenire.*

Sin qui Carlo Sigonio citato dal nostro Istorico ci lasciò registrata la lettera d'Innocenzo III. su cui egli fa tanto fracasso, e per cui vuole assolutamente il Sommo Pontefice supremo Signore, e Sovrano di Parma e Piacenza, nè altre màggiori parole vi aggiugne; e tanto il Sigonio, quanto il Pagi passano sotto un'alto silenzio tutte quelle altre circostanze, che della lettera adduce il nostro Avversario; Anzi eglino non si sognarono mai di dire, che il Sommo Pontefice intendesse colla sua lettera farsi Giudice supremo della controversia, che con tanto sdegno bolliva tra i Parmiggiani, e Piacentini pel Dominio di Borgo San Donnino, nè volerla decidere, come loro Sovrano; dicono bensì li citati Autori, che si movesse il Papa a scriverla per evitare il gran male, che ne sarebbe avvenuto da questa singolar pugna dannata da' Sagri Canoni, di cui egli, come Pastore universale, e Capo visibile della Chiesa dovea procurarne l'osservanza, al qual fine minacciò a' Contumaci le censure, e la scomunica, dicendo però gli stessi Scrittori, che *ubi Innocentius comperit intimis animi sensibus doluit imminentem nimirum Populorum calamitatem, prospiciens, tanto malo quo ad posset, occurreret, scripsit ad Antistites Lombardiæ &c.*, e il Pagi soggiugne, che *bæc tamen pium studium Innocentii manifestant prospiciendi Populorum calamitatibus.*

Posto tutto ciò, astutamente conforme al solito dissimulato dall' Autor

Autor Romano, chi mai vorrà credere, che il Papa scrivesse questa Lettera a' Prelati di Lombardia come supremo Signore, e Sovrano di Parma e Piacenza, e non piuttosto come Pastore amorevole, e pietoso per evitare quanto mai poteva, e stava in lui, tanti mali, e dissensioni; S'egli era Sovrano di que' Popoli, che necessità vi era di scrivere a' Vescovi di Lombardia, perchè s'interponessero, & addoprassero tutti gli ufici per portar' alla concordia le parti tanto infuriate l'una contro l'altra? perchè da Sovrano non gli comandò, che si rimetresero al giudicio de' Tribunali Ecclesiastici, e de' suoi Ministri? Chiede l'Autor Romano col suo gonfio modo di favellare, *dove stavano i Ministri Imperiali quando Innocenzo III. esercitava questi atti proprj di Signor' assoluto, e supremo in dette due Città*; Dove stassero orora, io il dirò, ma mi dica egli intanto dove stavano i Ministri della Santa Sede? S'ella era sovrana, perchè non dovevano ritrovarsi in amendue dette Città, e se vi si ritrovavano, perchè non soffocarono nel loro primo nascimento questo gran fuoco, perchè non impedirono, e non si opposero alla mossa dell'armi, & alla guerra, che apertamente si fecero questi due Popoli? perchè non decisero subito la lite, dando il possesso a chi di ragion'era dovuto? *Istoria Romana pag. 76.*

E chi non vede, che volle Innocenzo III. colla lettera dall' Avversario cotanto magnificata esercitar co' Parmiggiani, e Piacentini, che allora si governavano a capriccio, quella indiretta podestà, che massimamente in quel secolo s'attribuivano i Sommi Pontefici sopra tutti li Principi del Mondo Cattolico, a motivo che così lo richiedesse, o la conservazion della Religione, o la difesa de' Sacri Canoni. Questa però non è la nostra quistione, e perciò io non debbo nè vo entrarvi; Molti più versati di me in tali materie n'hanno empiuti i volumi, e provato hanno con invitti argomenti ricavati dall' autorità delle Scritture Sante, e de' Santi Padri l'indipendenza totale del Dominio temporale de' Sovrani, da tutti fuori che da Dio, il quale è quel solo, che puo dare, e torre i Regni. E persuasi da cotesta comune opinione si sono anche i Monarchi più pii, e riverenti alla Sede Apostolica, mantenuti contro chiunque nel loro sovrano diritto d'indipendenza.

Io so bene che Innocenzo III. sopra qualunque altro Sommo Pontefice tentò porre in pratica questa indiretta giurisdizione. Noi n'abbiamo più autentici documenti nel Corpo del diritto Canonico, e particolarmente nel Cap. 6. *de Votis*, dove questo Papa minacciò decaduto dalle ragioni del Regno, e dalla Paterna eredità il Duca Andrea figliuolo di Bella Rè di Ungheria se non proseguiva l'Impresa di Terra Santa incaricatagli dal Padre, e da lui ommessa per rivolgere l'Arme contro il fratello, e spogliarlo del Regno.

Un'altro se ne legge più strepitoso nel Cap. *novit. de Judiciis*, da cui apparisce che Innocenzo III. mandati i suoi Legati a Filippo Augusto Rè di Francia, e a Giovanni figliuolo, ed Erede di Ricardo Rè d'Inghilterra intimò loro che terminassero con una Pace l'ostinara, e lunga guerra, che distruggeva que' fioritissimi Regni, e che si rimettessero le pretensioni d'entrambi al giudicio degli Arbitri da lui deputati, dicendo ivi questo gran Papa, *quicumque videlicet litem habens, sive petitor fuerit, sive reus, si Judicium elegerit Sacrosanctæ Sedis Antistitis, illicò sine ulla dubitatione etiam si pars alia refragatur ad Episcoporum Judicium redigatur*, e poco dopo, *ne ergo tantam discordiam videamur dissimulando fovere prædicto Legato dedimus in præceptis ut (nisi Rex*

*ipse vel solidam Pacem eum prædicto Rege reformet, vel saltem humiliter patiatur, ut idem Abbas, & Archiepiscopus Bituricensis de plano cognoscat, utrum justa sit querimonia, quam contra eum proponit coram Ecclesia Rex Anglorum, vel ejus exceptio sit legitima, quam contra eum per suas nobis litteras duxit exprimendam) juxta formam sibi datam à nobis, procedere non omittat.*

Il punto però sta, che siccome il Rè Filippo Augusto poco si curò di ubbidire a questo comandamento, ma proseguì la guerra, e scacciato di là dal Mare Giovanni, occupò tutto quanto gl'Inglesi possedevano in Francia, così ad immitazione di lui i Parmiggiani, e Piacentini, che troppo incrudelliti, & ostinati, quelli al risentimento, & al riacquisto di Borgo S. Donnino, e questi alla difesa, e conservazione del medesimo, fecero de' precetti del Papa, e delle minacciate censure poco conto, anzi niuna stima, ma guidati tutti dall'ira uscirono animosamente in Campagna, e dice l'Angeli, che a' dodici di Ottobre del detto anno 1199. si ritrovarono a S. Lorenzo, e dato l'ultimo segno della battaglia, si affrontarono; e la zuffa durò fino a sera con molta strage d'ambe le parti, e prima dell'Angeli disse il Sigonio, che *spretis igitur Pontificiis, cælestibusque præceptis, Parmenses, Placentini sociis utrinque fuit stipati IV. Idus Octobris, ut condictum fuerat apud S. Laurentium convenerunt, ac dato extremi prælii signo, magno utrinque animorum, atque armorum ardore congressi sunt, pugnatum est æquo Marte à prima diei hora usque ad vesperam summa non virtute solùm, sed pertinacia, consentibus singulis, qui loco cessissent, eos non solum Burgum, sed universam bellicæ virtutis laudem, ac gloriam amissuros*, e lo stesso conferma il laudato Pagi.

Ebbe poi fine questa grande inimicizia, e contesa non già per la supposta sovrana autorità, & interposizione del Pontefice, ma colla mediazione, come attestano li suddetti Autori, e particolarmente il Sigonio (*a*) de' Milanesi, e Bresciani. *In exitu inde anni Pax inter Placentinos, & Parmenses apud Cremam Mediolanensibus, & Brixianis sequestribus est transacta.*

(a) *Sigonius lib. 15. in fine.*

Or' io quì chieggo un'altra volta al nostro Avversario, dove mai stavano i Ministri del Papa quando i Parmiggiani, e Piacentini, sprezzati i comandamenti Pontificj, uscirono in Campagna, e si azzuffarono insieme? e perchè non si opposero a questa singolar battaglia, perchè non obbligarono i Vassalli della Chiesa a deporre le armi, ed ubbidire al loro Sovrano? Perchè Innocenzo non li dichiarò ribelli per un tanto sprezzo, ed una sì contumace disubbidienza? e perchè molto più non si empì di colera, e di furore, e passò agli ultimi estremi d'un giusto risentimento, allorche intese, che que' Popoli, i quali nulla curando gli ordini suoi, non vollero abbracciare la sua mediazione, ma fecero piuttosto la Pace ad instanza, e colla mediazione de' Bresciani, e Milanesi? Io non vidi mai scritto, nè giammai intesi a dire, che le Città suddite possino far la guerra contro la volontà del Sovrano, e dipoi conchiuder la Pace senza ch'egli v'interponga la sua autorità, ma pel comando, e per l'arbitrio di altre Potenze straniere.

Non era già Innocenzo III. un Papa di sì picciol cuore, e sì scordato, e poco curante della sua sovrana autorità, e del decoro della Sede Apostolica, che avesse voluto dissimulare una sì alta ingiuria, e una disubbidienza tanto punibile, se i Parmiggiani, e Piacentini fussero stati da lui

repu-

reputati Sudditi della Chiesa. Appena fu egli sublimato al Trono Pontificio, che di questa verità, ch'io asserisco, ne diede un segno assai manifesto. Del 1198. li Vescovi, e Consoli delle Città di Toscana, colta l'occasione, che loro offeriva lo scisma dell'Imperio di porsi lo quella ingiusta libertà, che d'usurparsi meditavano sempre; fecero ad immitazione de' Popoli Lombardi fra loro una stretta Aleanza. N'ebbe notizia Innocenzo III., e come attesta il Sigonio (*a*), la condannò, e dichiarò di niun valore, *quod neque utilis, neque honesta Ecclesiæ esset; imò verò inquit* (cioè il Papa) *cum Ducatus Tusciæ ad jus, & Dominium Ecclesiæ Romanæ pertineat, ut privilegiis contineri perspeximus, nullam eos inter se Societatis nomine fœderis facere pactionem oportuit, nisi salvo per omnia jure, atque auctoritate Romanæ Ecclesiæ*; Pretendea Innocenzo, che la Sede Apostolica avesse sopra la Toscana un diritto ideale, e perchè questo non restasse pregiudicato, si oppose alla Lega, che fra loro fecero li Vescovi, e Consoli di quella Provincia, cosa dunque fatto non avrebbe contra li Piacentini, e Parmiggiani nel riferito caso, se stati fossero Sudditi della Chiesa?

(a) Sigonius lib. 15 in fine.

Sapiamo inoltre, che un sì magnanimo, generoso, e risoluto Pontefice più di qualunque altro suo Antecessore, e sopra tutti i suoi Successori imprese azioni grandi, e strepitose non solo contra picciole Città, ma contro i maggiori Monarchi del Mondo. Ingiunse egli pure in quel medesimo tempo al Duca di Carintia di riconoscere per Imperadore Ortone IV., e di sottrarsi dall'ubbidienza, e vassallaggio di Filippo Duca di Suevia, e fratello del morto Arrigo, come appare dalla celebre decretale nel *cap. Venerabilem* 34. *de electione*, protestandosi lvi, che *nos utique non Ducem, sed reliquum reputamus, & nominamus Regem*; Si pentì pure ben tosto di aver coronato lo stesso Ottone, onde lo scomunicò, e dichiarò decaduto dall'Imperio.

Quanto altresì operò Innocenzo contro il Rè Filippo Augusto di Francia, e il Figliuolo del Rè d'Ungheria digià l'abbiam veduto di sopra, e narra il Pagi nella sua Vita, che *sequenti die post consecrationem suam Petrum Urbis Præfectum ad ligiam fidelitatem recepit, eumque per mantum de Præfectura publicè investivit; ad illud usque tempus juramento fidelitatis Imperatori fuerat obligatus, & ab eo Præfecturæ tenuerat honorem; pariterque ab aliis Baronibus circumquaque juramentum fidelitatis recepit, ac missis Nunciis per totum Ecclesiæ Patrimonium, fecit sibi fidelitatem ab omnibus exhiberi, & exclusis Justitiariis Senatoris, suos ordinavit, electoque alio Senatore tam infrà Urbem, quàm extrà, Patrimonium recuperavit nuper amissum*; Or dica un poco lo Scrittor Romano se avrebbe questo gran Pontefice permesso che i Piacentini, & i Parmiggiani, posto che fossero stati Sudditi della Sede Apostolica, facessero tanti oltraggi alla di lei sovranità, quando seppe arrogarsi in Roma, in Toscana, e altrove, quella degl'Imperadori, cogliendo l'occasione delle guerre civili dell'Imperio.

Ma che puo egli mai dire contra prove, e fatti sì chiari, e manifesti, che atterrano tutte le machine de' suoi falsi supposti; nondimeno udirò volontieri cosa replicherà; e intanto ch'egli và preparandosi a rispondere, io vuo appagar la baldanzosa curiosità, colla quale ironicamenre chiede al Conte Caroelli, e al suo Padre Ordei *dove stavano i Ministri Imperiali quando Innocenzo III. esercitava questi atti proprj di Signore assoluto, e supremo sopra i Parmiggiani, e Piacentini*. Fo saper

Ee 2 duoque

dunque all'ardito Censor del Conte Carcelli, che quando viveva Arrigo, ed era in Italia, fecero i suddetti Popoli ricorso prima che all'armi, a lui, come a loro legittimo, e supremo Signore, e così lo attestano, oltre la fede degli atti pubblici, ch'abbiam veduti di sopra, l'Angeli, e'l Sigonio (*a*), il quale ci assicura, che *extremo anno Henricus Placentiam venit, ac duobus millibus librarum acceptis, Burgum S. Domnini Placentinis attribuit, quo facto Placentini Burgenses apud se sacramentum dicere coegere*. Dopo di che passò Arrigo in Germania.

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1191. pag. mihi 377.*

Morto l'anno 1197. in Messina questo Principe, e miseramente lacerato l'Imperio dalle guerre civili, che ardevano fra Filippo di lui fratello, e Ottone Duca di Sassonia, le Città d'Italia altro Sovrano, e Ministro non riconoscevano, se non che il capriccio loro, e la voglia, ch'ardentissima aveano di porsi in una intiera indipendente libertà. Così lo riferisce il Sigonio, perciò tutto quel tempo, che decorse dall'anno 1197. fino al principio del 1208. nel proseguimento della sua Storia lo chiama (*b*) *Interregnum X. annorum sub Othone, ac Philippo Regni Emulis*; nel qual' Interregno appunto fu eletto Sommo Pontefice Innocenzo III., e del 1119. *nemine regnante, aut imperante*, al parer dello stesso Sigonio, scrisse questo Papa la decantata lettera all' Abate di Lucedio. Onde era bel farsi grande in que' miserabili tempi, ed alzar le proprie fortune sopra le ruine del Sacro Romano Imperio; e fu appunto allora, che Innocenzo s'arrogò l'autorità de' Cesari sopra la Prefettura di Roma, e pretese anche estender' il Dominio della Chiesa Romana sopra la Toscana, come osservammo un poco fa.

(b) *Sigon. in fine lib. 15. ad ann. 1198.*

Cessò finalmente, dopo l'esecrabil' assassinio di Filippo di Suevia, l'Interregno, ed Ottone IV., che già godea pacificamente l'Imperio, comandò, come attesta l'Angeli (*c*) all' anno 1209., che si facesse la Pace tra Parmiggiani, e Piacentini, *ed acquietò le cose di questi duoi Popoli in maniera, che non restò fra loro altro disparere, che quello de' Confini, il quale tosto ne fu dall' Imperadore levato, che dichiarò, e determinò quali fussero quelli degli uni, e quali quelli degli altri*.

(c) *Angeli Istoria di Parma all' anno 1209.*

Vede dunque qui lo Storico Romano, che fu l'Imperadore come Sovrano, e non il Pontefice, che regulò i Confini di quelle due Città, e tanto conferma il Sigonio, da cui avendo l'Avversario preso la lettera d'Innocenzo III., perchè non prese altresì l'esito ch'ella ebbe? e perchè non confessò di buona fede col Sigonio, che l'ammonizioni del Santo Pontefice non furono attese, nè ubbiditi i di lui comandamenti. Le parti d'un vero, e sincero Istorico sono pur quelle di narrare fedelmente la verità, e di recar tutto il fatto, e l'autorità dello Scrittore, che si cita, e non già mozzicandone le parole, e'l sentimento, esaggerare con arditezza, *che di qui ognuno comprende, che il Pontefice assumendo il carico di restituire Borgo San Donnino a chi si aspettava esercita di suo proprio talento le parti, e l'uficio di Giudice supremo, e inappellabile, e che in vigore della sua sovranità amministra la giustizia sopra i Parmiggiani, e Piacentini, poiche non avrebbe egli con altri titoli senza spiegarli, arrogatosi le parti di Giudice, ed esaminare, e diffinire la causa*.

*Istoria Romana pag. 77.*

Io sì che con maggior ragione, e giustizia posso dire a favore dell' Imperio, che di qui ognuno comprende, che l'Imperadore assumendo non da se, ma supplicato come Sovrano, il carico di aggiudicare il Borgo San Donnino a chi si aspettava, esercita di suo proprio talento le parti, e l'ufi-

e l'uficio di Giudice supremo, & inappellabile, e che concedendo a' Piacentini il possesso di detto luogo, e regolando i Confini dopo conclusa la Pace tra essi, e i Parmiggiani, tutto ciò fece in vigore della sua sovranità, poiche non avrebbe egli potuto con altri titoli, senza spiegarli, arrogarsi le parti di Giudice, esaminate, e diffinire la causa, la quale non è vero, che si terminasse da Innocenzo, come lo Storico malamente suppone, e nol prova, dovendo pertanto io, e non egli dire, che *da quest' atto unito a tanti altri, ed assistito da tutte le circostanze più forti rimane conservata viva la giurisdizione* non già *della Sede Apostolica*, come ci garrisce, *ma dell' Imperio in quelle due Città, per cui bastarebbe peraltro aver conservato qualunque minimo atto, secondo, che definiscono le leggi Imperiali, e stabiliscono i più gravi Interpreti delle medesime.*

## CAP. XI.

*Dice l'Avversario, che non è da maravigliarsi, che gl'Imperadori s'ingerissero in Parma e Piacenza, perchè s'ingerirono in altre Città della Sede Apostolica, a' quali concederono privilegj, e fecero donazioni, adducendo quella della Badia di S. Remigio di Berceto fatta al Vescovo di Parma, benche Berceto fosse nell' Emilia donata alla Chiesa anche da Ottone IV.; qui si confutano i contrarj supposti rispetto all' Emilia, e si mostra fin dove giugnessero i limiti delle Terre donate, e si fa vedere, che ben possono i Cesari di Lamagna concedere privilegj alle Città d'Italia per la sovranità, che vi conservò anche Ottone IV., il quale fu riconosciuto da' Piacentini, e Parmiggiani per Sovrano.*

CONvien confessare ch' abbia una gran forza la verità, mentre sa farsi riconoscere per fino da chi mette in opera tutta l'arte, per offuscarla! Vinto perciò lo Storico Romano dall' evvidenza, acconsente nel fine del Cap. IV., e nel principio del V., *che gl'Imperadori si sieno ingeriti talvolta in quelle Città*, cioè in Parma e Piacenza, ma dipoi ci avverte, che *non è da maravigliarsi*, e la ragione del perchè non è da maravigliarsi, ben tosto l'assegna dicendo, *perchè s'ingerirono a dar privilegj, e diplomi alle altre ancora, quantunque di ragione indubitatissima della Chiesa, e le Città, e i Vescovi stessi, venendo gl'Imperadori in Italia, a loro facevan ricorso per ottenergli a fine di non essere molestati dalle angherie, che indistintamente esercitavano i loro Ministri*; e in confermazione di questo suo capricciolo raziocinio, adduce nel principio del Capitolo V., che *la Badia di San Remigio in Berceto già fondata dal Rè Luitprando &c. fu data da Ugone Rè d'Italia a Ercardo Vescovo di Parma nel 924.; poi da Corrado II. nell' anno 1027. a Ugone altro Vescovo di Parma, che Arrigo VI. nell' anno 1195. fece il medesimo all' altro Vescovo Obizo, che lo stesso fece Ottone IV. al medesimo Obizo nell' anno 1210.*, e conchiude finalmente, che *essendo Berceto, e Monte Bardone di diritto certissimo della Sede Apostolica, niuno di quei luoghi puol' essere stato giustamente assegna-*

*to*

*to la prima volta alla Chiesa di Parma , da' altri , che da' Sommi Pontefici*, la ragione poi perchè fosse Berceto, e Monte Bardone di dirittissimo della Sede Apostolica, sempre mi pare, che sia la stessa, cioè perchè *tutto quel tratto era entro la Provincia Emilia donato da Carlo Magno alla Sede Apostolica nel Diploma Carolino presso il Bibliotecario*.

Se tutto questo discorso abbatta, o distrugga il Dominio supremo dell' Imperio sopra Parma e Piacenza, e confermi in esse Città quello della Chiesa Romana, lo dica chi più di me, e dell' Autor della Storia è versato nella Dialetica, e nelle regole insegnate da' Giurisperiti per mostrare la sovranità de' Stati, che si contendono; e mi persuado che eglino diranno, che se la Badia di San Remigio in Berceto fu fondata dal Rè Luitprando, come confessa l'Avversario, manifestissima cosa sia, che Berceto, e tutto quel tratto di Monte Bardone fosse del Regno de' Longobardi, e non dell' Esarcato, nè dell' Emilia.

Onde io solo dirò, ed hollo anche provato fin qui, che non solo gl'Imperadori si sieno talvolta ingeriti in quelle Città, ma che tutti gli Augusti da Carlo Magno fino ad Ottone IV. nè furono Sovrani, esercitandovi atti di positivo, e indubitato Dominio, e che per tali furono sempre riconosciuti da' Piacentini, e Parmigiani, i quali se talvolta tentarono scuotere, come l'altre Città d'Italia il giogo Imperiale, e porsi in una piena libertà; non pertanto si sottomisero alla sovranità de' Pontefici, ma con esso loro si collegarono, scorrendoli allorche ebbero discordie, e garre co' Cesari di Germania per il deplorabili scismi nati fra 'l Sacerdozio, e l'Imperio, come l'abbiamo veduto negli antecedenti Capitoli, ne' quali mai non produsse l'Avversario un' atto nè allegò un sol fatto di tal certezza, e notorietà, da cui iodur se nè potesse, ch' alla Sede Apostolica fossero donate le Città di Parma e Piacenza, e che si annoverassero di quel tempo nell' Esarcato, come sempre esaggera, ma inutilmente il Censor del Conte Carolli.

E se l'altre Città d'Italia, ed i Vescovi ancora impetrarono privilegj, e diplomi dagl' Imperadori, ciò fecero non già a *fine di non essere molestati delle angherie*, come suppone, e noi prova l'Avversario, ma perchè riconoscevano, e sapevano benissimo, che erano i Cesari di Germania Sovrani, e che a loro, e non ad altri s'appartenea il diritto di concedere privilegj, immunità, ed esenzioni particolarmente dal fodro, dalla parata, e dal mansionatico, regalie rurte, che competivano, e comperono tuttavia a' nostri Augusti, come Imperadori Romani, come Signori diretti, e supremi, e come quelli, che in tutte quante le donazioni allegate dallo Storico Romano si riserbarono questa sovranità, & il diritto di esigere le suddette regalie; e mi parrebbe d'aver provato questa verità con tanta evidenza, che mi renderei troppo molesto al Lettore se volessi quì repetere quanto ho mostrato coll' autorità della Storia, e de' Diplomi.

Quindi nè siegue, che *se non è punto da maravigliarsi*, come disse di sopra l'Avversario, che *gl'Imperadori si sieno ingeriti talvolta in quelle Città*, egli è però ben da maravigliarsi di lui, che voglia autenticar' i suoi sogni, e farlici credere sol perchè egli prerende, che *l'Imperadore Ottone IV. ritrovandosi in Nussia nella Diocesi di Colonia il dì 8. Giugno 1201. giurò in forma solenne allo stesso Pontefice (cioè Innocenzo III.), ed a' suoi Successori di conservargli, e difendergli le Signo-*

*Istoria Romana pag. 79.*

*Signorie della Sede Apostolica, e sopra tutto Exarchatum Ravennæ, in cui si comprende Parma e Piacenza, insieme cum aliis adiacentibus Terris expressis in multis privilegiis Imperatorum. à tempore Ludovici, nella di cui ampia constituzione nominandosi espressamente l'Esarcato, e poi l'Emilia, e Bobio ancora &c. non rimane alcun dubbio, che Ottone IV. non giurasse di mantenere, e conservare Parma e Piacenza alla Chiesa, come proprie Città di lei.*

Nè credo, che vi sarà persona, che voglia rimproverarmi, perchè io mi sia maravigliato dell' Autor Romano dappoiche avrà veduto con quanta evidenza io abbia provato, che Parma e Piacenza, Reggio, e Modana non furono giammai comprese nell' Esarcato donato alla Chiesa, che tutta l'Emilia non le fu assegnata da Carlo Magno, ma solamente quella parte, che da Bologna giugne fino al fiume Scultenna; termine, che separa la Romagna dalla Lombardia, come con invitti argomenti lo mostra il Cointe, il quale fa vedere manifestamente, che il Bobio, di cui novamente favella l'Avversario, egli era un' altro Bobio posto nella Romagna vicino a Sarsina, e non quello, che oggidì è pertinenza dello Stato di Milano, il quale mai non fu nelle Alpi Cozie, nè tampoco nell' Emilia, ma nelle Alpi Apennine, e nella Liguria, anzi ogni uom versato nell' antichità, nella Storia, e nella Geografia meco si maraviglierà che 'l Censore del Conte Caroelli voglia con questi sì fallaci principj, e con sofismi, ed argumenti tanto lontani anzi improprj della Storia estendere il Dominio Pontificio sopra Parma e Piacenza mai nominate nelle donazioni, dopo che avrà veduto, come queste due Città furono sempre mai possedute da' Longobardi fino alla prigionia di Desiderio ultimo loro Rè; che nella divisione, e ne' novelli nomi, che da Carlo Magno, e dal Pontefice si diedero alle Regioni d'Italia, acciocche perpetuamente constasse quali fossero le Terre donate alla Sede Apostolica, e quali quelle, che doveva no formare il Regno d'Italia, esse due Città si annoverarono, e tuttavia si annoverano nella Lombardia, parte principalissima del Regno medesimo; ed ancorche io abbia provato nel primo Libro coll' autorità di gravissimi Scrittori, questo assunto ricevuto da tutti per un Canone d'Istoria indubitata, nondimeno vuo quì autenticarlo un' altra volta colla sentenza di Paolo Emilio Veronese Scrittore diligentissimo de' fatti de' Rè Franchi di quel tempo, riferito dall' Istoria Augusta impressa in Lione l'anno 1595. ne' termini seguenti: *Plus ducentis triginta annis Longobardi maxima Italiæ parte potiti, jam nihil externi moris, religionisve, aut animorum retinebant. Deposita, exolescenteve illâ, cum qua Alboino Rege, venerant, feritate, in Italia Cæli, solique ingenium, moresque transierant, veteribus Italis affinitate, atque inde cognatione adeo juncti, ut in Hetruria in Spoletino, Beneventano, Eporodiensi, Forojuliensi Ducatibus non esset facile dignoscere. Reges Longobardorum in ea Cisalpina Gallia, floreque Italiæ nobilissimas Urbes, ac nitidissimos Agros sibi Proceribusque incolendos delegerunt: Mediolanum, Papiaque Sedes Regum erant.... quidquid ergò inter Apenninum, & Alpes à cætera Italia Lacu Benaco, Mineio: ut verò Longobardorum Scriptores tradunt Atesi, Pado, Rheno Bononiensi, disiungitur id nomine Lombardiæ censeri Augusto, Pontificique placuit; Longobardis jocundum erat, florentissimæ Regioni ab se nomen dari amisso Regno, cum Regnantibus nulla fuisset eis sua, peculiarisque Longobardia: & qui eam habitabant, sanctiorem eam sibi arbitra-*

*Historia Augusta tom. 5. in Vita Caroli Magni §. impressa Lugduni anno 1595. apud Franciscum le Preux.*

bitra-

*bitrabantur: & qui alibi incolebant, quamplurimi eò immigrarunt; alii sponte, alii autboritate Augusti, & benedicente Pontifice adducti. Quæ flaminia prius fuerat, in qua Ravenna est, tunc Exarchiæ Caput, ut oblita Græci nominis reverentior Urbi Romæ foret, Romandiola dici jussa, velut illustriore nomine.*

E con maggior chiarezza, e distinzione prova quanto io già dissi Leandro Alberti nella sua descrizione d'Italia, dove giugnendo alla quartadecima Regione comincia a spiegare la varietà de' nomi co' quali ella fu nomata, indi le constituisce i termini, & in fine passa alla particolar descrizione, e dice, che *questo gran tratto di Paesi fu chiamato Romagna, perchè le Città, & i Popoli di lei perseverarono in gran costanza, e fede insino a che dagli Esarchi poterono sperare ajuto; essendo poi abbandonate dagli Esarchi per loro dapocaggine, anche elle furono costrette di pigliar' il giogo de' Longobardi, e così (avvegnache mal volontieri) stettero soggette a quei insino che Pippino Rè di Francia scese nell' Italia con validissimo Esercito, e costrinse Astolfo Rè de' Longobardi a presentar tutte le Città dell' Esarcato al Pontefice Romano. Essendo partito d'Italia il Rè Pippino, alzando il Capo Astolfo, e dopo lui Desiderio suo Successore contro il Pontefice, passò Carlo Magno nell' Italia, e prese Desiderio, e lo mandò prigione in Francia, & egli andò a Roma, ove fu coronato dal Pontefice della Corona dell' Imperio Romano con grande allegrezza di tutto il Popolo Romano, il che fatto confermò esso tanto quanto aveva fatto suo Padre con Adriano Pontefice. E perchè Ravenna insieme con quell' altre Città di questo Paese si erano sempre dimostrate fedeli alla Città di Roma, & arditamente aveano combattuto per quella, e per lo Pontefice, volse il Pontefice col nuovo Imperadore, che fusse tutta questa Regione addimandata ROMAGNA, e così dall'ora in qua ella talmente è stata nominata; Descritti i nomi, e le cagioni d'essi di questa Regione ora le desegnerò i termini. Cominciando adunque dalla Foglia Fiume (termine della Marca Anconitana, e principio di questo Paese) trascorrerò fino al fiume Scultenna (ora Panaro detto) benche secondo alcuni non passasse questa Regione il fiume Santerno, che è di quà da Imola, e secondo altri più oltre trascorresse del fiume Panaro, come dimostrerò poi nelle loro posizioni; sarà adunque la sua lunghezza dalla Foglia al Panaro, e la larghezza dal Monte Apennino al Mar' Adriatico, & eziamdio la Padusa, Palude di qua dal Pò, & oltra al Po le Paludi de' Veronesi, e Padovani, insino alle ultime bocche (ora Fornaci addimandate) così dall' Oriente il fiume Foglio con la Marca Anconitana, dal Meriggio il Monte Apennino con la Toscana, dall' Occidente il fiume Panaro con la Lombardia, poi le Paludi de' Veronesi, e Padoani insino alle Fornaci con parte del Mare Adriatico, dal Settentrione: avvegnache ancor quella parte del Lito, che comincia dalle Fornaci insino a Ravenna per la piegatura del Mare, o sia il termine di questo golfo di Venezia, che fa in questi luoghi alquanto sia dall' Oriente per rispetto del Paese quivi contenuto. Adunque questo Paese costretto fra detti termini lo nominerò Romagna, ma non Flaminia, nè eziamdio Senoni, nè Boj, nè Gallia Togata, conciossiache solamente fu nominata Flaminia, il Paese longo la via Flaminia insino a Rimini, e poi Emilia, oltre di quella, e Senoni insino al Rubicone, e poi Boj dal Rubicone con parte della Lombardia, come si dimostrerà.*

Fatta

Fatta la descrizione della Romagna, passa l'Alberti a descrivere la Lombardia, le Città, i Luoghi, ed i Confini, che la dividono dall' altre Provincie d'Italia, e dappoiche ha mostrato, come prima fu nominato Bianoro, poi Felsina; Doria, Boy, Gallia Togata, Gallia Cisapennina, Cispadana, Aurelia, Emilia, e Longobardia, dice che ora si appella Lombardia per maggior dolcezza della favella, e le sue parole sono le seguenti, *talmente furono nominate queste due Regioni, perchè avendo lungo tempo i Longobardi soggiugato Italia, più domesticamente, e lungamente dimororono in questi luoghi, che altrove, e fu imposto questo nome ad amendue queste Regioni dappoiche fu incoronato Imperadore Carlo Magno da Leone III. Papa, così dinota Biondo nel II. dell' Istoria, & il Platina nella Vita di detto Papa, il quale nome insino al presente è perseverato; Comprenderassi però in questo Paese parte de Boy, parte della Gallia Togata (secondo che è detto nel principio di Romagna, seguitando la descrizione di Tolomeo, e secondo Catone, e Sempronio) Bianora, Aurelia, Doria, Emilia co' Ligurj, Cisapennini, e Taurini (secondo Tolomeo) sono i termini di questa Lombardia di qua dal Po (secondo Giorgio Merula nel settimo Libro dell' Istoria de' Visconti) le Alpi, l'Apennino, il fiume Ladice col Reno di Bologna; Biondo vi constituisce i termini dall' Oriente Scultenna, o Panaro fiume, dal Settentrione il Po, dal mezzo giorno l'Apennino, e dall' Occidente l'Alpi; i quali termini io seguiterò, cioè consignandovi la Romagna dall' Oriente col fiume Panaro termine di detta Romagna; dal mezzo giorno l'Apennino con parte di Toscana, e di Liguria, di là dall' Apennino, dal Settentrione il fiume Po, e dall' Occidente parte del Po con l'Alpi, che partono la Gallia, qual' è di là da' Monti da questa, che è di qua.*

Ho io voluto recar quì fedelmente, benche peravventura con troppo tedio del Lettore le parole dell' Alberti, acciocche ei vegga, che se Ottone IV., come nel fine del V. Capo della sua Storia esaggera il Scrittor Romano, *ratificò il medesimo otto anni dappoi, cioè nel* 1209. *in Spira, ove riconobbe di nuovo, e dichiarò in sentimento pure di Lodovico Pio, e de' Successori di lui, che esso Esarcato era della Chiesa Romana in perpetuum cum omni Jurisdictione, districtu, & honore suo*; Non per questo gli concedette Parma e Piacenza, che non erano nè dell' Esarcato, nè dell' Emilia, ma di Lombardia, restrignendosi le Terre donate alla Chiesa dentro i Confini della Romagna, la quale da questa parte non giugne, che sino alla Scultenna, o sia Panaro, che divide il Contado di Bologna da quel di Modana, la qual Città con Reggio, Parma e Piacenza viene da questo diligentissimo Geografo, e dagli altri tutti annoverata nella Lombardia, descrivendole egli con gran diligenza, e narrando sotto una rigorosa cronologia de' tempi da chi furono signoreggiate, ed a quante mutazioni di Dominio furono soggette, apparendo però sempre da quanto egli, e gli altri Geografi ne dicono, che soggiogati i Longobardi, i primi che vi dominarono furono gl'Imperadori, e Rè d'Italia, finche si mantenne l'Imperio nella sua primiera grandezza, e che cominciando a declinar' il potere de' Cesari per li scismi, tumulti, e per le ribellioni de' Popoli, varie, e sempre lagrimevoli furono le vicende d'esse Città, le quali bramando scuotere il giogo de' suoi antichi, e legittimi Sovrani, e porsi in piena libertà, urtarono miseramente nello scoglio fatale della tirannide sino a' Visconti, e Forzeschi, che le possede-

*Istoria Romana pag. 79 e seg.*

rono dipoi coll' Investiture, e come Vassalli dell' Imperio; nè la Chiesa Romana mai vi ebbe Signoria nè antica, nè assoluta, oè stabile, e qual fosse quella, che vi acquistò Giulio II., e Leone X. lo vedremo a suo tempo, e luogo.

Intanto io quì dirò, che dichiaratosi Innocenzo III. per Ottone IV. contro Filippo Duca di Svevia figliuolo di Federigo Barbarossa, la cui posterità non amava molto, come si scorge dalla suddetta decretale *Venerabilem*. Egli qual saggio Principe non mancò di profittarsi della divisione nata nell' Imperio per la guerra, che si facevano i due Rivali. Occupò coll' armi spirituali, e temporali la Romagna, la Marca Anconitana, il Ducato di Spoleto, e'l Patrimonio della Contessa Matilda, che certi Duchi, e Conti tenevano in feudo dagl' Imperadori riconosciuti da loro per Sovrani; obbligò di più, come già dissi di sopra, il Prefetto di Roma a prestar' alla Sede Apostolica quell' omaggio, che sempre fu solito prestarlo agli Augusti, la cui autorità ricevè dallo stesso Ottone un gran colpo, conciossiache per acquistarsi il favore del Papa contro il suo Competitore, fece in Nussia il giuramento iodicato dall' Autor Romano, e ratificò in Spira con termini più ampj degli altri, le donazioni fatte da' suoi Antecessori alla Chiesa Romana; Nondimeno l'ampiezza delle clausule non fu così dilatata, e generale, che non preserbasse all' Imperio l'alto Dominio, e parte dell' utile, nel solo caso però della venuta de' Cesari in Italia per ricever' a Roma la Corona Imperiale, o per soccorrere la Santa Sede, come si ricava da quelle parole: *verum tamen cum ad recipiendam Coronam Imperii, vel pro necessitatibus Ecclesiæ ab Apostolica Sede vocati venerimus, de mandato Summi Pontificis, recipiemus procurationes, sive fodrum ab ipsis &c.*, e siccome si pentì ben presto Ottone d'essere stato così liberale verso il Papa, e d'aver mancato all' obbligazione del giuramento, da lui dato di conservare illesi li diritti del Sacro Romano Imperio, così morto il suo Competitore, tentò riassumere l'autorità da lui sagrificata alla sua ambizione, e fatte esaminare le ragioni d'esso Imperio da alcuni Giureconsulti, i quali dissero, che il Papa, e il Giovane Federigo usurpate ne avevano molte nello scisma dell' Imperio, si gettò su la Romagna, si appoderò del Patrimonio di San Pietro, e passò fino nella Campagna d'Italia, dove conquistò alcune Piazze contra Federigo allora solamente Rè di Napoli, e di Sicilia; sicche pentitosi Innocenzo d'aver tanto favorito, ed esaltato Ottone, lo scomunicò, assolvette i Vassalli tutti dal giuramento di fedeltà, e fece tanto appresso i Principi di Germania, che odiavano Ottone pel suo insopportabil' orgoglio, che la maggior parte d'essi elessero il medesimo Federigo, dicendo Matteo Parisio Autor contemporaneo all' anno MCCX., *che circa dies festivos istos Otto Romanorum Imperator memor juramenti, quod fecerat, cum à Papa ad Imperium fuerat sublimatus, quod videlicet dignitates Imperii conservaret, & jura dispersa pro possibilitate sua recuperaret, fecit per sacramentum legalium hominum Imperii Dominica Castella sua ad dignitatem Imperialem spectantia perquiri, & quæcunque per recognitionem ad jus Imperii spectare didicerat, in usus suos convertere laborabat; Hac autem de causa orta est dissensio gravissima inter Dominum Papam, & Imperatorem memoratum*; e poco dopo aggiugne lo stesso Parisio, *Imperator Nunciis Domini Papæ tale perhibetur dedisse responsum, si inquit, Summus Pontifex Imperii jura injustè possidere desiderat, à sacramento, quod tempore*

con-

*consecrationis meæ ad dignitatem Imperialem me jurare compulit, me absolvat, quod videlicet dispersa Imperii jura revocarem; Denique cum Papa ipsum Imperatorem à præstito juramento, quod omnes Imperatores in sua consecratione inspectis Sacrosanctis Evangeliis, jurare tenentur, absolvere noluit, & Imperator e contra Imperii jura, quæ jam parte maxima manu potenti revocaverat, reddere contempsit, idem Papa in ipsum Imperatorem sententiam excomunicationis tulit, & universos tam Alemaniæ, quàm Imperii Romani Magnates ab ejus fidelitate absolvit*; lo stesso viene descritto a quest' anno 1210. dall' Uspergense, Godefrido, Rigordo, Sigonio, ed altri, le parole de' quali tralascio di riferire per evitar la troppa prolissità.

Aggiugnerò solamente in questo luogo quanto fa al nostro proposito, & è, che se in Spira Ottone concedè al Papa la confermazione delle donazioni fatte da' Cesari alla Santa Sede, riferisce Bonaventura Angeli, che come Sovrano di Parma l'anno addietro in *Calende di Giugno, sendo in Lodi investì, e concedè a Pagano d'Alberto d'Egidio Podestà, e Giacomo di Abramo, e Gerardo Giudici, ad Ugolino, Giuliano, e Guidone Stefano Notaj in nome della Città di Parma le regalie, & usanze così dentro della Città, come fuori di quella in perpetuo, cioè che avesse ella quel tutto, che in fino allora avuto aveva, & al presente avere si ritrovava nel fodro, Colta, Boschi, pascoli pubblici, Ponti, Acque, e Molini &c. annullando tutti i privilegj, e tutte le concessioni fatte da lui, o da' suoi Antecessori, o a Persone, o a Luoghi, che fussero in pregiudicio, ovvero danno della Città &c. confirmando ancora quello, che si contiene nel privilegio concesso alle Città di Lombardia da Federigo Imperadore, & Enrico Rè de' Romani, massimamente di Parma. Dopo la qual concessione essendo nato disparere fra la Comunità, & il Vescovo, l'Imperadore per rimovere la controversia nata, e provedere, che nell' avvenire non ne nascessero più, con una sua data il 17. d'Agosto dichiara non intendere aver fatto grazia veruna alla Comunità, che sia per recar danno, o pregiudizio alcuno alla Chiesa di Parma, al cui Vescovo Obizo primo della Nobil Famiglia di Sanvitali concedè lo stesso Ottone IV. un privilegio simile a quello, che gli concedè Arrigo V., come riferisce detto Angeli, aggiugnendogli, che i Banditi dalle Terre del Vescovo, o le Terre bandite da' suoi Agenti, si avessero per bandite dalla Città, e distretto di Parma, e che il Podestà, e Consoli di quella non potessero cercare, che i Chierici ricorressero a' loro Giudici, nè meno potessero bandire que' Chierici, che volessero essere ubbidienti a' Vescovi loro, nè negar di far ragione al Vescovo, Chierici, & altre persone della Chiesa, che si lamentassero de' Laici. Vietando ad ognuno l'intromettersi nel reggimento della Città, prima ch' egli abbia la confermazione, e la Investitura dalla mano del Vescovo, la quale la possa dare non meno, che l'istesso Imperadore, e nell' anno istesso vi celebrò Ottone una Dieta*. Il Privilegio conceduto da Ottone IV. in Lodi alla Città di Parma, riferito dall' Angioli, con tutte le più minute circostanze, resta registrato ne' Statuti della medesima Città, stampati fino l'anno 1494. da Angelo Ugoletto, e lo daremo tutto per esteso nell' appendice di quest' Opera. *Append. n. 1.*

Nè solamente in Parma; ma in Piacenza ancora, e in tutto il rimanente del Regno d'Italia fu Ottone prima che venisse scomunicato dal Papa ricevuto, e riconosciuto per supremo Signore, dicendo Gotefrido Monaco, e Scrittore contemporaneo ne' suoi Annali all' anno 1209., che

*eodem etiam anno Otto Rex Italiam cum magno apparatu intravit, ubi Principes totius Longobadiæ ei occurrentes cum gloria susceperunt, Civitates, & Castella ei subdiderunt, infinitam pecuniam vectigalium, & tributorum à temporibus Henrici reservatam tradiderunt, post hæc Romam progressus, occurrente sibi Papa cum Cardinalibus, & Senatu cum honore suscipitur, & sequenti Dominica post festum Sancti Michaelis Angeli, idest III. Nonas Octobris in Ecclesia majori S. Petri Apostoli in Imperatorem consecratur, quo consecrato oritur inter eos controversia, propter Marchiam Dominæ Mathildis &c., quæ ad senilem perveniens ætatem circumventa à Papa tunc temporis Marchiam, quam regebat, Magistratibus, & Potestatibus insciis, & inconsultis B Petro tradidit, quæ tamen post mortem ejus ab Imperatoribus Sedi Apostolicæ ablata, & Imperio restituta est. Hanc ergo Terram Papa ante consecrationem sibi restitui postulans, Imperator ut novus homo, & rei nescius annuit, & promisit, sed post consecrationem à Potestatibus, & Magistratibus revocatus, & prohibitus minimè restituit.* Et immediatamente dopo all'anno 1210. replica cotesto Monaco, che *novus Imperator in Italia commoratur, quæ ordinanda, & disponenda per Provincias, & Civitates erant, ordinans, & disponens, Apuliam etiam Imperio restituere volens, quam Siculus à Papa in feudum se tenere affirmabat, quam etiam quidam Rutgerus nomine quondam Imperio vi ablatam invaserat, Exercitum satis copiosum per quosdam Primores Terræ illius in eam transmisit, & hinc gravissimæ discordiæ inter Papam, & ipsum oriuntur; Imperator à Papa excommunicatur.*

Confermano, quanto scrisse questo Autor contemporaneo, Ottone di S. Biaggio (*a*), Alberto Stadio, Arnoldo di Lubecca, l'Uspergense, Tritemio, Alberico, Gobbellino Persona, Matteo Parisio, il Sigonio, Pietro Mesia, dicendo, *che mentre era in Bologna Ottone IV. fece chiamare a general Dieta tutte le Terre di Lombardia, e d'Italia, e fu in ciò tanto avventurato, che tutti l'ubbidirono, e vennero al suo Bando, dandogli obbedienza pacificamente, lo servirono di gente, e di denari per il suo cammino, e molti Conti, e Baroni lo accompagnarono personalmente, in modo, che d'indi si partì molto potente per Roma, e di già era stato in Piacenza, dove pacificamente entrò, e pacificamente fu ricevuto*, e per Signore riconosciuto, come accerta il Locati (*b*).

(a) *Otto à S. Blasio cap. 52. Albericus Cronic. Usperg. ad ann. 1209. 1210. Cronic. August. Trithemius ann. 1209. lib. 2. cap 20 21., & seqq. Regin. pag mihi 269. Sigon. lib. 16. Petr. Mesia in Vita Otton.*

(b) *Locat. Histor. Placent. ad ann. 1210.*

Conchiudendo dunque questo Capitolo, prego il Lettore riflettere a quanto dicono gli Scrittori da me citati intorno a' fatti di Ottone IV. al privilegio, ch'egli concedè a' Parmiggiani, e al Vescovo d'essa Città, e dipoi faccia pur quel giudicio, che più gli parrà rispetto alle prove recate dallo Storico Romano, e da me. Da lui per mostrare l'alto supremo Dominio della Sede Apostolica, e da me per autenticar sempre più la sovranità dell'Imperio in Parma e Piacenza. Intanto io mi lusingo, che se il mio Avversario avesse potuto addurre un privilegio, il quale dicesse, che Innocenzo III. beneficò per modo i Parmiggiani, che a loro donò le Regalie, la libertà, e il potere di eleggersi i Consoli, e di far Leghe, come in effetto tutte queste prerogative furono da Ottone, e dagli antecedenti Imperadori concedute alle due Città, delle quali favelliamo, e a molte altre del Regno d'Italia, avrebbe egli fastosamente cantato la vittoria, e dichiarato per vinti tutti quanti fossero per imprender la difesa delle ragioni Imperiali. E vaglia il vero, ei non avrebbe in questo caso tutto il torto, mentre solo i veri Sovrani posson concedere le regalie, e la libertà a' Popoli, e l'altre grazie, che orora mentovai.

CAP. XII.

## C A P. X I I.

*Pretende lo Storico Romano nel Cap. VI., che dalle Costituzioni di Ottone IV. siansi riserbati vivi alla Sede Apostolica i suoi sovrani diritti in Parma e Piacenza; che Gregorio IX. vi esercitasse per mezzo de' suoi Legati molti atti di sovranità; che dalle Cronache di Piacenza apparisce, che la Città in que' tempi ubbidiva al Legato Jacopo di Pecoraja; e che tutto ciò resta corroborato dal Biondo, il quale asserisce, che il Legato Gregorio di Montelongo negli anni 1240. e 1241. contenne in ubbidienza del Pontefice tutte le Città, e Castella poste nell' Emilia. Quì dunque si esaminano tutte le prove allegate dall' Avversario; e con il lume della Storia si fa vedere con chiarezza, che sono fallacissime; che si rivoltano contro lui, e che lo stesso Gregorio IX. confessò essere Piacenza Imperiale.*

IO certamente non m'ingannai allorchè dissi, che lo Scrittor Romano non si sarebbe potuto tener' in freno, se gli fosse riuscito di allegare un solo Autore, o un' atto, il quale additasse, che 'l Sommo Pontefice non solamente concedè una qualche fiata a' Piacentini e Parmiggiani le regalie, ma gli donò ancora la libertà, & il privilegio di crear Consoli, e Magistrati, perchè quantunque egli non abbia giammai avuto tanto in mano, non manca però di dar principio al Capo VI. con un favellar così gonfio, e pieno di fasto, che ognuno lo crederebbe giunto alla meta propostasi, esclama dunque, che *da queste pubbliche, e famosissime Costituzioni si vede, che i sovrani diritti della Chiesa ne' proprj Stati, e principalmente sopra tutta l'Emilia, e tutto l'Esarcato, sicut antiquitus erat, innanzi, che Carlo Magno lo ricuperasse per lei, si sono sempre con unanime concordia serbati vivi dalla Sede Apostolica, e dagl' Imperadori stessi, e che la medesima Santa Sede per qualunque altrui usurpazione, o violanza non ha mai abbandonate le sue ragioni, ma sempre ha operato, che siano confessate, e riconosciute non pure dagl' Imperadori, ma eziamdio da' Principi dell' Imperio.*

Sempre batte il Censor Romano lo stesso chiodo dell' Emilia, e dell' Esarcato, ma inutilmente, perchè io gli ho di già fatto più, e più volte vedere, e toccar con mano, che non fu donata alla Santa Sede tutta l'Emilia, e che nell' Esarcato, *sicut antiquitus erat*, non si comprendeano, nè comprendono Parma e Piacenza. Onde io non vuo più affaticarmi per dargli il disinganno, perchè non vi sarà ragione per evidente ch' ella sia, che darglielo possa, quando nol' abbia avuto a quest' ora. Solamente dirò, che convengo con esso lui nella massima, che la Chiesa Romana *non abbia mai abbandonata le sue ragioni, ma ch' abbia sempre operato, che siano confessate, e riconosciute dagl' Imperadori, e dall' Imperio.* Anzi vi aggiungo di più, ch' ella sempre ha procurato, e che l'intento a lei è molto bene riuscito di estenderle, & ampliarle, per fino dove ha potuto farle giugnere, approfittandosi sempre di tutte quelle favorevoli occasioni, che le presentò il tempo. Egli è vero

però,

però, che tutte quante queste belle ragioni ella non le ha potute spignere fino a' Confini della Lombardia, nè farle passare fin' a Parma e Piacenza, Città di questa Regione, come l'Avversario senza fermarsi tante, e sì replicate volte nell' Emilia, e nell' Esarcato era obbligato mostrare, volendo, che si applaudisse alla sua Storia. Se poi crede averlo provato coll' autorità del Locati, a cui fa dire, che *nell' anno istesso 1221. in cui si stipulò l'ultima costituzione di Federigo II., Ugone Cardinale Ostiense, e Legato Apostolico in Toscana, e in Lombardia, assegnò a' Piacentini per Podestà, cioè per Magistrato supremo giusta la costumanza d'allora Ottone Mandelli.* Io gli risponderò, che poteva a meno di recarmi questo passo d'Istoria per consolidare *l'antico alto supremo Dominio della Sede Apostolica* in Piacenza; e se pur volea farlo dovea fedelmente registrar tutte le parole del Locati, e non di mezzarne il testo affine di confonder la verità; imperciocche così avrebbe compreso il Lettore, che questo Ottone Mandelli non fu ricevuto, nè men riconosciuto da' Piacentini per loro Podestà, ma che *hic cum esset Guiglielmus de audito Prætor, eligitur, id ægrè ferens Otto cum Nobilibus noctu Guiglielmi Domum agreditur, quam rem præviderat Guiglielmus, Domumque armatis Militibus stipaverat, optime se defendens, ad diem pugnam probavit. Mane armatus Populus ad Domum properat, captumque cum suis Judicibus, ac Ministris, & ex Militibus centum Ottonem carceri mancipavit.* Ecco l'esito, ch' ebbe l'attentato del Mandelli, & il suo *supremo Magistrato* tanto ingrandito dall' Avversario; perchè a quello vi fu inviato dal Cardinal' Ostiense, e legato Apostolico in Toscana, in un tempo ripieno peraltro di confusioni, e discordie, per le quali non solo Piacenza, ma quasi tutte le Città d'Italia ardevano in un' incendio universale di guerre civili, come tosto lo vedremo. Bastando per ora osservar qui collo stesso Locati all' anno 1217., che *se in annis sequentibus nullos, vel paucos inveniemus Consules, sat erit de solis Prætoribus, seu Potestatibus memoriam facere, de quibus si duo, vel tres seu plures ejusdem anni Prætores occurrent, minus admirandum erit, si & temporum vicissitudines, & Civium factiones considerentur.* Il qual Locati prosiegue dipoi a narrare li tumulti popolari, e le discordie intestine cresciute non solo tra Soldati, ma fra la Nobiltà, & il Popolo, per modo, che la Città era precipitata quasi in una specie d'Anarchia, in cui la regola legale recata qui a suo favore dall' Avversario non può, nè dee far gran forza, ma bensì ha luogo, ne' tempi quieti tranquilli; potendosi allora con giusta ragione asserire, che *jus altum creandi Magistratus ad expediendam justitiam Majestatis est, & Regalibus Principum ascribitur.* Vero è però, che questa massima favorisce non già la causa del Papa, ma dell' Imperadore, da cui allorche le cose d'Italia erano in calma, e vi regnava la Pace, si diedero a' Piacentini i Magistrati, le regalie, e'l privilegio di eleggersi i Consoli, ed i Pretori, come l'abbiam provato ad evidenza.

*Istoria Romana pag. 80.*

Ed in fatti ogni Persona erudita sa, che di que' tempi, non aveva il Papa verun Dominio nè sovranità, nè in Toscana, nè in Lombardia, e pure mandò Legati in quelle Provincie, e se il Vescovo d'Ascoli per tirarle al suo partito, inviò a Piacenza il Mandelli, non fece tal risoluzione, perchè avesse giurisdizione, o autorità in essa Città, ma per interporse i suoi uficj, e procurar d'ammorzare le civili discordie, che ivi erano; Lo stesso fecero varj Legati spediti dal Papa per questo fine nelle Città

d'Italia

d'Italia al riferir del Sigonio (*a*); da cui se avesse l'Autor Romano appreso, che tanto Onorio III. quanto Gregorio IX. usò ogni studio, & industria per tenersi benevoli i Popoli Italiani, per unirli, e staccarli dal partito di Federigo II. inviando Legati in ogni parte per estinguervi le fiamme della discordia, senza di che non potevano unirsi a' danni dell' Imperadore; certamente, che non avrebbe immediatamente detto, che nell' anno 1236. *tumultuando fra loro i Piacentini per essere state introdotte nella loro Città Milizie forastiere, il Pontefice Gregorio IX. succeduto a Onorio III. vi spedì il Vescovo d'Ascoli con ordini, e commissioni, che fattesi esibire le Capitolazioni di Pace stipolate tra quei Cittadini, quando le trovasse utili al ben pubblico, le facesse inviolabilmente osservate, ovvero a suo talento le correggesse, reprimendo qualunque violenza contraria*, e che *allontanando le Milizie forastiere, le quali venivano in soccorso delle Parti, licenziasse quelle, che già erano entro la Città*, allegando a questo suo proposito due lettere scritte dallo stesso Sommo Pontefice a' Piacentini, una de' 5. d'Aprile 1235., e l'altra sotto il dì 24. di Marzo 1236., che si dicono da lui ricavate da' registri manuscritti delle lettere di Gregorio IX.

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib.17.,& 18.*

Conciossiacosache si sarebbe accorto, che Gregorio non scrisse come Sovrano, nè come tale inviò a' Piacentini il Vescovo d'Ascoli, ma che tutto ciò fece come Padre comune, e mosso dalla carità, ch' egli avea per se, per la Sede Apostolica, e per i Popoli d'Italia, che digià fatti contumaci, e disubbidienti all' Imperadore, sarebbono rimasi oppressi dalle sue forze, se avessero perseverato lungamente nelle fazioni, e guerre intestine. E appunto questo è il vero senso delle parole d'esse lettere citate dall' Avversario, & interpretate a suo genio per poter dipoi dire, *che queste espressioni dinotano il supremo Dominio della Sede Apostolica, senza il qual titolo elle non si sarebbono fatte dal Papa, nè si leggono fatte da' Pontefici in altre Città non loro.*

Conseguenze però sì fallaci, equivoche, e non proprie dell' Istoria non bastano per provare il supremo Dominio in una Città, la quale divisa, come tutte l'altre d'Italia, e precipitata in un Caos di confusione dalle due fazioni de' Guelfi, e Ghibellini non riconoscea se medesima non che il Dominio del suo vero Signore, nè tanpoco è vero, che il Papa fosse solito scrivere simili lettere, e spedire di questi Legati al fine digià divisato, imperciocche spedì Legati in Lombardia, & in tutta Italia, dicendo il Sigonio (*b*) all' anno 1231. che *Legatos duos in Lombardiam decrevit, Jacobum Episcopum Prænestinum, atque Othonem S.Nicolai in carcere Tulliano Diaconum, datis mandatis, ut Lombardos quacunque ratione possent, ad concordiam cum Friderico redigerent*. Il che non essendogli riuscito per i motivi, che adduce questo diligentissimo Scrittore, i medesimi Legati *reliqua perlustrata Lombardia cùm Veronam venissent, factiones intestinis discordiis sævientes ad concordiam redegerunt*. Ma veggendo dipoi Gregorio, che l'opra sua, e de' suoi Legati riusciva o inutile, ovvero partoriva una riconciliazione di poca durata, *& infinita mala in dies magis in Civitatibus ex susceptis factionum certaminibus gliscentia contemplatus, omni sibi ratione providendum existimavit huic pesti, vel veneno potius, omnia, quæ posset remedia admoveret. Quare Pacem, quam tot Cardinalium auctoritate haud præstare potuerat, sibi procurandam suscepit per Fratres Prædicatores, & Minores illa tempestate, doctrina, atque integritatis opinione præstantes, ne si Fridericus,*

(b) *Sigon lib.17. ad an.1231. 1232., & seqq.*

*cus, quod vulgò jactabatur in Lombardiam armatus iniisset, diffidentes, atque odiis inter se flagrantes Civitates nactus, faciliùs jugum eis servitutis imponeret.*

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib. 17 ad annum 1233.*

Quindi destinò per suo Legato Giovanni Vicerino Religioso dell'Ordine de' Predicatori celebre per dottrina, e per pietà, il quale essendo in grandissimo credito, & autorità appresso tutti i Popoli d'Italia (*a*) *Lombardos, ac Marchianos omnes cum Episcopis, & Clericis, Prætoribus, & Rectoribus Civitatum certa proximi Augusti die inermes adesse in campis Veronensibus imperavit*. Dopo di che portatosi a Padova, a Mantova, e a Verona ivi con l'autorità Apostolica, e coll'efficacia delle sue Prediche dispose ogni cosa alla Pace. Giunto indi il giorno destinato per la generale ragunanza *convenere populi omnes cum Carrociis, Episcopis, Prætoribus, Legatis, & Proceribus suis*, e allora Fra Giovanni ascendendo in uno de' più alti Carrocci esortò tutti alla Pace, e all'unione contro Friderigo Imperadore, dicendo il Sigonio, che *Pacem nomine Jesu Christi, & Vicarii ejus Gregorii Pontificis omnibus commendavit, laudans eos, qui illam amplexi servassent, & detestans, qui in contraria sententia permansissent, ac postremò hostes Ecclesiæ, qui Imperatoris Parti studerent, enunciavit*.

(b) *Sigon. loc. cit. ad ann. 1234*

Non passò molto, che il fuoco della discordia tornò a riaccendersi, massime tra i Bresciani, Veronesi, e Mantovani, *quibus rebus cognitis*, dice lo stesso Autore (*b*), *Gregorius anxius Fratri Joanni duos Collegas Episcopum Tarvisinum, & Parmensem ad paces reintegrandas adjecit, qui Veronam profecti, comitate, atque eloquentia obtinuerunt, ut ambæ Factiones sacramentum Pontifici dicerent, & nova Pace fœdus sancirent*.

Poste queste istoriche verità a' conti, che quì fa l'Autor Romano, Padova, Verona, Mantova, e tutte l'altre Città di Lombardia, e della Marca Trivigiana sarebbero suddite della Santa Sede, & ella avrebbe in esse *l'alto supremo Dominio*, perchè da' suoi Legati furono obbligate a far tra loro la Pace, e *sacramentum Pontifici dicere*, dichiarandole ribelle della Chiesa, se *Imperatoris Parti studerent*.

Prosiegue il Censor del Conte Carocelli ad ostinarsi, che il Papa sia Sovrano di Piacenza, per *leggersi nelle Cronache di Piacenza, che la Città in questo tempo ubbidiva al Cardinal Legato Jacopo di Pecoraja Vescovo Prenestino. E che tutto ciò resta parimente corroborato da Flavio Biondo nelle Istorie di quei tempi molto accurato, il quale asserisce, che il Legato Pontificio Gregorio di Montelongo negli anni* 1240. *e* 1241. *contenne in ubbidienza del Pontefice Gregorio IX. tutte le Città, e Castella poste nell'Emilia, e tra le altre Mutinam, Regium, Parmam, & Placentiam*.

Egli è in primo luogo falsissimo, che le Cronache di Piacenza, e particolarmente il Locati, e'l Campi allegati dall'Avversario asseriscano, che i Piacentini in questi tempi ubbidissero a Jacopo di Pecoraja, dice bensì il Campi, che questo Cardinale, ch'era di Patria Piacentino, conosciuto da Papa Gregorio IX. per uomo sagace, e di somma destrità, fu mandato prima per suo Legato insieme col Cardinale di S. Nicolò in carcere Tulliano in Lombardia, *perchè le Città della Lega contro Federigo maggiormente ristrettesi insieme, molti tumulti cagionavano in Italia, dove le perniciose Fazioni de' Guelfi, e Ghibellini risorsero con tanto ardore, che eziandio in una stessa Città (e quel, che rende più ammi-*

*ammirazione infinita) in una medesima casa gli uni con gli altri comportar non si potevano*, e in Piacenza, oltre quest'odio universale delle contrarie Fazioni, la Plebe erasi sollevata contro la Nobiltà, per modo che cacciatone dalla Città il Podestà, come troppo parziale de' Nobili, elessero i Popolari quattro Rettori pel governo delle cose pubbliche. Per questi rumori di Lombardia, e per conciliar la Pace tanto tra Federigo, e i Lomardi, quanto fra un Popolo, e l'altro; anzi fra i Cittadini d'una medesima Patria, fu nell'anno 1231. inviato il Cardinal' Jacopo Pecoraja in quella Provincia. Prosiegue però a dire il Campi (*a*), che Jacopo ritrovò *in maniera tale indurati i cuori de' Popoli, e Federigo sì mal disposto, che riuscì per allora infruttuosa la sua Legazione*.

(a) Campi Istor. Eccles. di Piacenza lib. 6. tom. 2.

Non così succedettero le cose negli anni successivi, imperciocche mandato nel 1235., e 1236. lo stesso Cardinal Prenestino Legato anche in Toscana, mentre travagliava per pacificar' i Fiorentini co' Sanesi, intese che sempre più crescevano i mali della Lombardia, afflitta dall'armi di Federigo; onde si portò egli un'altra volta in quelle parti, dove ebbe molto da maneggiarsi, trasferendosi ora in questa, ora in quell'altra Città per mantener costanti i Popoli nella confederazione del Papa contra Federigo: e siccome gli stava a cuore più che ogni altra Città la sua cara Patria, l'amore di essa lo spinse in Piacenza più di tutte oppressa dalle discordie civili, e lacerata dallo scisma del Clero, che non sapea unirsi per eleggere il Vescovo. Giunto ch'ei fu in Piacenza prosiegue a narrar' il Campi (*b*) che con *l'autorità, che ivi aveva la sua Persona, e colla dolce presenza sua, fece sì co' suoi Cittadini, che non solamente eglino si appacificarono insieme, & accettarono da lui come Arbitro Rainero Zeni Viniziano, Uomo di gran senno per Podestà, ma che altresì il discordante Clero ragunatosi nel Coro della Chiesa maggiore fu concordemente rimessa nella Persona di lui ogni controversia tanto per la ragione di eleggere, quanto per l'elezione del Vescovo*, & il Locati (*c*) d'esso Jacopo di Pecoraja favella così: *tunc qui rem tutè agere cupiebant, duodecim electi cum Cremonensibus, & qui ad hoc Placentiam Legatos miserant, Papiensibus juramento à singulis iterum accepto, in Joannem Pecorarium Cardinalem compromittunt, hic Militibus in Urbem restitutis, omnibus communem Rainerium Zenum Venetum Prætorem dixit, ac instituì procuravit*.

(b) Campi ut supra pag. 153. & 154.

(c) Locati ad an. 1234.

Ed ecco come Placenza *di questo tempo* non *ubbidiva al Cardinal' Jacopo di Pecoraja Vescovo Prenestino*, ma si ritrovava in una orribile Anarchia, e confusione di civili discordie, e che se vi esercitò questo Prelato qualche autorità, ciò non fece come Ministro del Sovrano, ma come Cittadino di credito, e ben veduto, e molto reputato da' suoi, e come Arbitro, e apportator di Pace.

Ed in vero come mal potevano il Locati, e 'l Campi asserire, che i Piacentini ubbidivano al Vescovo Prenestino come a Legato del Papa loro Sovrano, quando eglino concordemente convengono, che questa Città fu mai sempre del Regno di Lombardia, e soggetta al Dominio degl' Imperadori fino alle Rivoluzioni, de' quali ora si favella, e lo stesso conferma Biondo Flavio; onde non so comprendere, come si appigli ora l'Avversario all'autorità di questi Scrittori, i quali introducendosi a narrare lo scisma nato tra il Sacerdozio, e l'Imperio, e il fuoco spaventoso delle discordie accesosi in Italia tra Guelfi, e Ghibellini, dicono, che tutta la divisero in due Fazioni crudelissime, seguitando i Guelfi la Parte

del Pontefice, e i Ghibellini quella dell'Imperadore, per modo, che non solamente una Provincia, o una Città era nemica dell'altra, ma gli Abitanti d'uno stesso Luogo fra se divisi, e pieni d'un furor' insano, erano agitati da una perpetua discordia, procurando gli uni opprimer gli altri, e discacciar que' della contraria Fazione dalla Patria comune. E questa peste troppo fatale durò in Italia ducento anni continui, come l'attestano il Biondo, (*a*) il Sigonio, e gli altri Scrittori più antichi di loro, i quali perciò convengono tutti, che Gregorio Sommo Pontefice, dopo aver' iscomunicato Federigo II. mandò Gregorio di Montelungo Legato in Lombardia per confermar nella sua amicizia, e nella ribellione contro l'Imperadore i Milanesi, e gli altri Popoli di quella Provincia; dicendo perciò Biondo Flavio (*b*) citato dall' Autor Romano, che *erat in Lombardia Gregorius Montelungus Pontificis Legatus, qui à Faventia Mediolanum usque, quidquid Urbium, Oppidorumque viæ impositum est Emiliæ in Pontificis Gregorii, & sociorum bello partibus continebat.* Ma non dice già questo Autore, come sempre si finge lo Storico, che *contenne in ubbidienza del Pontefice Gregorio IX. tutte le Città poste nell' Emilia, e tra le altre Mutinam, Regium, Parmam, ac Placentiam.* Imperciocchè esso Biondo di queste quattro Città nè pur fa menzione, aggiugnendovi l'Avversario di sua sponranea volontà, e con alterazione mai più intesa le seguenti parole: *Mutinam. Regium, Parmam, ac Placentiam.* E quanto io dico, lo conferma il Sigonio (*c*) ne' termini seguenti: *Gregorius autem Pontifex, ut vidit Fridericum, spreto anathemate in contumacia permanere, atque asperè de se loqui, & scribere, Venetos, ac Genuenses pacificatus, cum utrisque, & Lombardis fœdus adversus eum percussit, ac bello in Apuliam, Lombardiamque decreto, Legatum Gregorium Montelungum præfecit, qui Populos ad bellum, quacunque ope possent, administrandum accenderet. Hic Bononiam primò, deinde Mediolanum accessit, atque utrobique varia de inferendo bello consilia habuit.*

Ma quello, che più d'ogni cosa rende maraviglia, egli è, che lo Storico confessa, quanto io dissi, & approva, che in que' miserabili tempi *era tutta confusa; e disordinata l'Italia, e lo Stato della Chiesa per le arrabbiate Fazioni de' Ghibellini, e de' Guelfi.* E dipoi vuole ostinatamente sostenere, che *ancora basterebbe, che Gregorio con quegli atti, che fece in que' tempi, avesse in qualunque modo pubblicamente dichiarato, e fatto conoscere, che quelle Città non appartenevano ad altri, che alla Sede Apostolica, onde a lui solo toccava il licenziare le Truppe accolte in Piacenza, & il non ammettere quelle, che vi marciavano di nuovo, come altresì esaminare i Trattati di Pace, correggerli, e confermarli, i quali atti senza dubbio dimostrano una giurisdizione diretta, e suprema.*

Se Gregorio facesse tante, e sì belle cose, come con istudiato compendio riferisce quì lo Storico per corollario del Capo VI., che ora io sto esaminando, e se le facesse come Sovrano di Piacenza, il Lettore lo conoscerà dalle prove recare da lui, e dalle osservazioni fatte da me. Egli però si degni prima riflettere, non solo alle deplorabili circostanze de' tempi, e agli odj accesi, ad alimentati negli animi del Papa, e dell'Imperadore dalla sola cupidigia di dominare, ma di più alla confessione dell' Avversario, il quale mi accorda, che le Città tutte d'Italia, e particolarmente Piacenza ardeva in un general' incendio di Fazioni, e discordie civili a segno

(a) Blond. Flav. dec. 2. lib. 7. pag. 288. Sigon. lib. 17. ad an. 1235.

(a) Blond. Flav. dec. 2. lib. 7. pag. 292.

(b) Sigon. lib. 18. pag. mihi 55. ad an. 1239.

Istoria Romana pag. 82.

segno

segno tale, che da' Cittadini non si riconoscevano più le leggi nè rispettavano i Magistrati, ma tutto era confusione, e disordine. Fatte tali necessarie riflessioni, proferisca dipoi il suo giudicio; e dica, se le lettere scritte dal Sommo Pontefice a' Piacentini, se i Legati spediti in Toscana, e in Lombardia al fine ora divisato, e se gli atti fatti dagli stessi Legati in somiglianti occasioni possano, e debbano riferirsi alla pretesa sovranità della Chiesa, e se abbiano giammai potuto far *pubblicamente conoscere, che quelle Città non appartenevano ad altri, che alla Sede Apostolica*, la quale ne' tempi quieti, e pacifichi, e durante la concordia fra 'l Sacerdozio, e l'Imperio, non mai si sognò di esercitar atto alcuno di Dominio nè in Parma, nè in Piacenza; quando peraltro da Carlo Magno fino all' Imperio di Federigo II. furono in esse riconosciuti tutti i Cesari Franchi, e Germani per veri Signori, e Sovrani legittimi. Se poi volesse l'Autor Romano, che la Santa Sede avesse cominciato ad acquistar qualche grado di sovranità nelle Terre, e Città dell'Imperio in tempi simili, e pretendesse da simili atti, e legazioni indurne acquisto di Dominio; altro non sarebbe a mio credere, che autenticar l'opinione di coloro, i quali lasciarono scritto, che la Curia Romana seppe pescar molti vantaggi in queste acque tanto torbide; dicendo Giambatista Egnazio, Uomo di nazione Veneziano, e perciò non gran cosa parziale dell' Imperio Germanico nella Prefazione del Libro secondo della sua Storia de' Principi Romani, che *adeò masculla illa Romuli proles, & Italica virtus simul cum Imperii lapsu consenuerat, nec Romani postea Pontifices ambitione plusquam immodica pronam jam per se in casum rem Italicam, non funditùs affixere*. E nella Vita di Federigo Barbarossa non si fa scrupolo veruno di affermare, che *pessimo jam pridem exemplo Pontificiæ cum Imperatoribus contentiones inoleverant, dum Pontifices Imperatoriam Majestatem, quam illi suo suffragio ratam facerent, contemptim penè habent, & Romani Principes ambitionem in Sacerdote præposteram æquo animo ferre non possunt, unde omnium malorum fons, & origo his inter se decertantibus, quorum ope, ac concordia res Christiana florere diutissimè potuit. Idcum alias experti majores nostri sunt, tum verò hoc tempore, utinam non extrema cum nostra pernicie sentiamus*.

Pietro Messia nelle Vite degl' Imperadori tradotte da Lodovico Dolce, molto parziale della Corte Romana, non manca egli pure nella Prefazione della Vita di Federigo II. d'accostarsi benche modestamente, come far si dee in casi simili, alla sentenza di Egnazio, e lo stesso fanno molti altri Autori, ma con maggior libertà però di tutti ne parlano Matteo Parisio (*a*) Monaco Inglese Scrittor di que' tempi, e l'Istorico Fiorentino (*b*), dicendo, *che così i Papi or per zelo della Religione, e ora per loro propria ambizione tiravano i Stranieri in Italia, e riaccendevano continuamente la guerra, e dopo che avevano esaltato un Principe, subito se ne pentivano, e in appresso cercavan di perderlo, non sapendo eglino sofferire nell' altrui mani gli Stati, che da loro medesimi conservar non potevano, ed i Principi li temevano, perciocche combattendo i Papi, o pur cedendo, sempre guadagnavano, e facevan la loro condizione migliore*.

(a) *Matth Paris. Hist. pag. mihi 657., & seqq.*
(b) *Nicolò Machiavelli Storia di Fiorenza lib. 1.*

Abbiamo di sopra veduto coll' autorità del Biondo, e del Sigonio, e lo confermano tutti gli Scrittori di questa lugubre Istoria, che il Sommo Pontefice Gregorio IX. per tirar' al suo partito tutta l'Italia, e partico-

Gg 2 larmen-

larmente la Lombardia, e la Marca Trevigiana, e farle voltar le spalle all' Imperadore, loro vero Sovrano, spedì Legati in ogni parte, per fino in Inghilterra, e in Francia, offerendo a quel Rè l'Imperio per suo Fratello, che lo ricusò; di tanto ci assicura il Parisio, Scrittore di quei tempi, il quale, dappoiche fedelmente ebbe registrate le lettere, o siano i manifesti, che 'l Papa, e Federigo scrissero a tutti i Principi della Cristianità per giustificarsi, volle anche riferire le querele, che facea esso Federigo, dicendo (a): *quia juxta petitionem ipsorum nos excommunicare justè non poterat, impedimenta clandestina nostris processibus undique præparavit; litteras, & Legatos per Imperium, & ubique per Orbem, ut quoscunque posset, à fide, & assertione nostra deduceret, destinando.*

(a) *Parif. pag. mihi 673., & seqq.*

E vaglia il vero, il Sigonio (b), non gran cosa portato a favorire nella sua Storia il Sacro Romano Imperio, parlando di questo fatto, si vède obbligato confessare, che Papa Gregorio, *bello in Apulia, Lombardiâque decreto Legatum Gregorium Montelungum præfecit, qui Populos ad bellum, quacunque ope poterat, administrandum accenderet. Hic Bononiam primò, deinde Mediolanum accessit, atque utrobique varia de inferendo bello consilia habuit.*

(b) *Sigon. lib. 18. ad an. 1239. pag mihi 55.*

Seppe, non v'ha dubbio, questo Legato Gregorio di Montelungo così ben riuscire nelle sue commissioni, e accendere gli animi de' Sudditi Imperiali, e particolarmente de' Milanesi alla guerra, alle stragi, e agl' incendj, che il riferito Matteo Parisio (c) ci attesta, che tutti gli uomini dabbene ne rimasero attoniti, e soprafatti, dicendo, che *Mediolanenses verò auxilio Papali facti animosiores, & comperientes, rem agi pro capite, exierunt, impetus furibundos facientes, concomitante quodam Legato de Latere Domini Papæ ad eorum auxilium destinato. Ferrariam, & alias Civitates, & Castra Imperialia, dum se Dominus Imperator ad loca remotiora transtulit, violenter occuparunt, loca vicina usque ad exterminium, & internecionem devastantes, nec invenerunt obsessi misericordiam, petentes lacrymabiliter Legatum, ut Civitatibus, & substantia eorum omni modo sibi redditis ad manum, tantùm Personis pro Deo parceretur, nec sunt exauditi, nisi penitus, & absolutè se, suaque sibi manciparent. Unde sancti Viri, & Religiosi Regiones Christianas inhabitantes non minimùm admirati tam inhumanam, & cruentam ferocitatem in Ecclesiastico Prælato, cùm imprecationibus multimodis exorabantur, qui tantùm usus gladio materiali, non est recordatus facere misericordiam, & invasit timor, & horror corda, ne Dominus Deus Exercituum effunderet indignationem suam super induratos, & Ecclesia minam magnam pateretur, præsertim cùm non curaret Pars Papalis preces, vel jejunia, Missas, & Processiones, nec præciperet universaliter humiles preces Deo fundere, & sic iram Dei flectere, in quibus solet Ecclesia in tribulationibus respicere, & triumphos de oppressoribus crebriùs reportare, sed spem omnem ponens in pecuniæ thesauris, & rapinis, ad gladium, & ultiones proprias irruit frontuosa; unde dolor, & desolatio Christianorum Magnatum, oriuntur comminationes, furor, & rancor, odium, & iracondia inter Ecclesiam, & Imperium flebile nacta principium, exitum flebiliorem minabantur. His igitur læsus doloris aculeis Dominus Imperator se intendens excusare, & Dominum Papam accusare, multis Regibus, & Principibus, præcipuè Regi Angliæ, & Richardo Comiti Cornovaliæ fratri suo, quasi carissimis suis scripsit in hæc verba.*

(c) *Matth. Parif. pag. mihi 669.*

Io non vuo quì recare la dolorosa Illiade di queste lettere, nè la risposta

posta del Sommo Pontefice per giustificar le sue risoluzioni, potendo a suo bell'agio riconoscerle il Lettore appo lo stesso Parisio. Dirò bensì, che tanto dall'una, quanto dall'altra si convince l'Autor Romano di troppa immoderata passione, e si prova con evidenza irrefragabile la sovranità dell'Imperio in Piacenza per espressa confessione del Sommo Pontefice Gregorio IX.

Fra i molti torti, e pregiudicj, che nel suo Manifesto pubblicò Federigo aver ricevuti dal Papa, vi è quello, che Jacopo di Pecoraja Vescovo Prenestino, e Legato Pontificio trasse nel Partito, e nella Confederazione de' Milanesi Piacenza a lui suddita, ed amica de' suoi Collegati, e le parole dell'Imperadore sono le seguenti (a): *Adjecit præterea in litteris antedictis, quod de negotio Lombardiæ in ipsum præcisè sine adjectione temporis, & conditione aliqua, nullo jure honore Imperii reservato compromittere deberemus, per quod vel nos in perpetuum à juris nostri prosecutione cujuslibet suspenderet, vel jus, & honorem Imperii liberè suffocaret, quod cum nobis; nec nostrorum consilia Principum, nec præteritorum dispendiorum memoria suaderent. Ad artes alias postmodum se convertit, mittens nobis obviam in vestimentis ovium lupum rapacem Episcopum Prænestinum, per quem apud nos litteris Apostolicis de vita sanctissima commendatum PLACENTIAM NOBIS SUBDITAM, & nostris amicam ad Factionis Mediolanensis revocavit perjuria, per eum firmiter æstimamus; sic universaliter, & in tantum Fideles nostros evertere, ut processus nostros in Italiam penitùs enervaret.* (a) Parisio pag. 675.

Volle giustificarsi Gregorio dalle imputazioni, e da' carichi, che a lui facea l'Imperadore. Quindi egli pure mandò a tutti i Principi della Cristianità una lettera apologetica registrata dallo stesso Parisio (b), e giunto a questo capo d'accusa, che gli dava Federigo, non disse già, come vorrebbe far credere lo Storico, ch'egli avea mandato a Piacenza il Vescovo Prenestino per farvi quegli atti poco fa tanto magnificati, *perchè quella Città non apparteneva ad altri, che alla Sede Apostolica.* E ben m'immagino, che Gregorio non avrebbe avuto verun rispetto di pubblicamente *dichiararlo; e farlo conoscere al Mondo*, se allora si fosse preteso dalla Curia Romana, come lo pretende a' nostri dì l'Avversario, che Parma e Piacenza s'annoverassero nell'Esarcato, e nell'Emilia donata alla Chiesa, e tanto più io mi persuado questa verità, quanto che nella lettera medesima, questo Sommo Pontefice non lasciò di sostenere questo preteso diritto in altre Città, ch'erano occupate da Federigo. Ma confessa ingenuamente Gregorio quel, che ora ostinatamente nega l'Autor Romano, e si protesta, che Piacenza non era già suddita della Chiesa, ma dell'Imperio, e che ad essa Città vi aveva spedito Giacopo di Pecoraja non per fini temporali, nè per motivo d'interesse, ma per amor di Dio, pel ben della Pace, e per introdurre la concordia tra i Discordanti Cittadini, anzi tra i Padri, e Figliuoli medesimi, e quelli d'uno stesso parentado con l'espressa protesta, e dichiarazione però, che tutto quanto da lui, cioè dal suo Legato si era operato, intender si dovea salve le ragioni, e l'onore dell'Imperio, e degl'Imperadori, e i sentimenti del Sommo Pontefice sono questi. *Cæterùm quia recuperare scissuras schismatis nostræ incumbit officio servitutis pro sedanda Imperii, & Lombardorum discordia tantum Prænestinum Episcopum, commisso sibi Legationis officio illa consideratione providimus destinandum,* (b) Parisio pag. 683.

*nandum, ut sibi à quibuslibet discordantibus minori haberetur ratione suspectus, quo suis actibus minus sæviendi odii vel amoris ingeneret, quo à Mundo, & carne ex susceptione sacræ Religionis astrictus in Divini amoris altitudinem evolasset. Noster igitur detractor respondet, quid ex hoc vobis, & eidem Episcopo poterit imputari, si Placentiæ inter Patres, & Filios affines, consanguineos, & germanos ordinata concordia eo præsente, & protestante, quod id salvis honoribus, & juribus Imperatorum, & Imperii, & quorumlibet aliorum fieret, consummatum accipis.* Queste medesime parole della lettera riferita dal Parisio le registrò ancora il Campi (a) nella sua Istoria Ecclesiastica di Piacenza, il quale volendo comparire zelante Religioso, e molto parziale della Curia Romana tratta molto male la memoria di Federigo II., vinto però dalla verità confessa, che Gregorio fece da' Frati Predicatori pubblicar la Crociata contro detto Imperadore, e dal Legato Montelungo raccorre un poderoso Esercito, e che molte Città, e Popoli sudditi di Federigo scomunicato si ribellarono da lui, perchè non volevano vivere fuori dello gremio di Santa Chiesa, in ajuto di cui, e del Papa inviorono molte Truppe, e che non furono i Piacentini degli ultimi a rivoltarsi contro il suo Signore.

(a) *Campi Istor. Eccl. di Piacenza vol. 2. lib. 17. pag. mihi 166.*

Io non so bastantemente esprimere, quanto m'incresca l'aver dovuto recar' in questo punto d'Istoria l'autorità di tanti Insigni Scrittori senza aggiugnervi nè pur' una parola del mio, il che farò sempre, e ogni qualunque volta sia uopo per iscoprir la verità entrar' in certe materie troppo delicate, e perigliose. Ed egli è certissimo, che anco me ne sarei astenuto, se l'Avversario avesse usato più moderazione, e rispetto, nè si fosse avvanzato ad imporre al Mondo fatti men veri, e sol coloriti con fallaci argomenti, e riflessioni del tutto contrarie a quell'antichità, che sol' in apparenza ei mostra di venerare, non potendosi dir tanto, che basti contro uno, il quale pretende dar' ad intendere, che Gregorio IX *abbia pubblicamente dichiarato, e fatto conoscere, che quelle Città, cioè Parma e Piacenza non appartenevano ad altri, che alla Sede Apostolica*, quando lo stesso Gregorio avea pubblicamente dichiarato, e con un solenne manifesto fatto conoscere, ch'egli non pretese giammai Dominio alcuno sopra Piacenza, e che il Vescovo Prenestino suo Legato non vi si portò per interesse, o passione veruna, ma per puro amore di Dio, e per porre Pace fra i discordanti Cittadini, *presente però, & protestante, quod id salvis honoribus, & juribus Imperatorum, & Imperii.*

CAP. XIII.

## CAP. XIII.

*Si vanta lo Storico, che caduto Federigo nell'empietà, e perciò scomunicato da Gregorio IX., e da Innocenzo IV., fu dal Legato Montelungo assoluto il Podestà di Parma dall'osservanza de' Statuti, mantenendosi Piacenza fedele alla Chiesa, finacche gettossi nel Partito di Corrado IV. per opera del Landi, il quale scacciato ritornò la Città all'ubbidienza del Papa, ed assoluta dalle censure, e che dalla Bolla d'assoluzione apparisce l'antica di lei dipendenza dalla Sede Apostolica, la quale diede dipoi a' Piacentini il Podestà, le leggi, & un Signore nella Persona di Carlo d'Angiò. Quì pertanto toccandosi di passaggio dette scomuniche, e l'opinione degli Autori contemporanei si prova, che Federigo mantenne la Maestà, e'l sovrano Dominio dell' Imperio in tutte le Città del Regno, e particolarmente in Parma e Piacenza fino alla morte, si narrano il fine ch' ebbe la sua Posterità, e la vacanza dell' Imperio, cagione di tanti mali, e finalmente si mostra Piacenza Imperiale, in senso anche della Bolla, e pendente l'Interregno.*

Dopo d'aver' autenticato il mio assunto colla solenne confessione di Gregorio IX., il quale riconobbe in un manifesto pubblico Piacenza per Città Imperiale, come l'avea espressamente dichiarato Federigo II. nella sua lettera enciclica, potrei veramente, e con molta ragione accommiatarmi, e chiudere quì le mie osservazioni, ma nol vuo fare, per veder quel che lo Storico Romano dice di questo infortunato Augusto, ei dunque nel principio del Capitolo settimo comincia a favellare così: *Ma intanto l'Imperador Federigo II. avendo alienato l'animo suo dall'ossequio dovuto alla Sede Apostolica &c., cadde finalmente nell'empietà, per la quale poi dall'autorità di Gregorio IX., e poi da Innocenzo IV. in un Concilio generale, che fu il primo di Lione, come si disse in fine del Libro antecedente, rimase dichiarato scomunicato, eretico, e decaduto dalla dignità Imperiale.*

La mia Apologia, non è fatta per Federigo II.: e la venerazione, dovuta alla Sede Apostolica, e a' Sommi Pontefici, non permette, che senza una precisa necessità si entri ad esaminar certi fatti, de' quali meglio sarebbe perderne la memoria. Chi però fosse vago di sapere le vere ragioni, e i fini che mossero Gregorio IX., e poi Innocenzo IV. a scomunicare questo Imperadore nel Concilio di Lione, se questo Concilio fosse generale, ed ecumenico, come lo pretende l'Avversario, e se la sentenza di scomunica, che in esso si fulminò contro Federigo, fosse del solo Papa, o pure di tutti i Padri, e se vi si osservassero quelle solennità ricercate per iscomunicar' un Cesare, e privarlo dell' Imperio, chi dissi fosse vago di saper tutto ciò, potrebbe leggere Matteo Parisio, (a) il Cuspiniano, l'Abate Uspergense, Alberto Stadense, Palmerio, il Dupin, e Natale d'Alessandro, e così resterebbe pienamente informato di questo grande avvenimento, di cui io non mi sento di favellare.

(a) *Dupin de antiq. Eccles. discipl. dissert. 7. pag. 515, & seqq. Natal. ab Alex. Histor. Eccles. ad secul. XIII. dissert. 3.*

Dirò bensì due cose, che sono essenziali al nostro soggetto, e le quali fanno conoscere Federigo II. molto benemerito sul principio della Sede Apostolica, e dell' Imperio. La prima ella è, che dopo la sua incoronazione, fece in Aquisgrano una Costituzione, o Bolla d'Oro, per la quale restituì al Papa le Provincie, e Terre occupate da' suoi Predecessori, e per

maggior

maggior ficurezza le diede di nuovo alla Sede Apostolica *pleno jure*, ritenuto però a favor dell' Imperio l'alto fupremo Dominio, e rifervando a fe, e fuoi Succeffori, il fodro, cioè la ragione di efigere dalle fteffe Provincie, come dagli altri Feudi dell' Imperio i viveri, e i foraggi per l'Esercito dell' Imperadore, ogni qualunque volta quefti foffe andato a Roma o per ricevervi la Corona Imperiale, o per foccorrer la Chiefa; dichiarò ancora Federigo libera in ogni luogo l'elezione de' Vefcovi, ed Abati, ritenendofi folamente la podeftà di dare le Inveftiture collo Scettro agli fteffi Vefcovi, ed Abati, e ricevere da loro l'Omaggio, e 'l Giuramento di fedeltà. Lafciò libera la difpofizione de' Benefizj a' Prelati, affinche facendofi una divifione giufta di quanto ciafcuno dovea avere, fi rendeffe a Cefare, quanto apparteneva a Cefare, e a Dio, quanto s'appartiene a Dio. E la Coftituzione medefima vien regiftrata nell' Appendice della Differtazione latina pubblicata a favore della Santa Sede nella Controverfia di Comacchio.

E la feconda cofa che debbo dire al propofito noftro è, che ficcome questo gran Principe avea co' fuoi vizj accopiate molte belle qualità, e virtù, che fi poffono vedere nel Ritratto, che ne fanno il Cufpiniano, Nicolò Cifmerio, Pandolfo Collenuzio, Pietro delle Vigne, e l'Aventino; così feppe con animo valorofo fottometter' al fuo Dominio quafi tutte le Città, che fottratte fi erano dall' ubbidienza degl' Imperadori; e benche nelle contefe, ch' ebbe con Gregorio IX., ed Innocenzo IV l'Italia tutta fi divideffe fra fe colle due orribili Fazioni de' Guelfi, e Ghibellini, le quali come ho detto laceraronla crudelmente; egli è cofa certa però, che nel fuo tempo i Ghibellini furono i più potenti, ed ancorche quefti due Pontefici faceffero ogni sforzo per torgli l'Imperio, e per armar tutta l'Europa contro lui, nondimanco fi difefe fempre Federigo con molta coftanza, e vigore, riducendo fovente i fuoi Nemici all' eftremo, e fi fece riconofcere per vero Sovrano quafi da tutta Italia, dicendo il Parifio: (*a*) *ita etiam factum eft, quod infra medium Quadragefimæ totam Italiam præter Bononiam, & quatuor alias Civitates, quæ non habebant poteftatem refiftendi, in manu robufta occupavit*. E Godefrido Monaco Padovano (*b*) afferifce, che i Ribelli Lombardi, e particolarmente i Milanefi co' Vercellefi, Mantuani, Piacentini, Faventini, Bolognefi, e con molti altri Popoli, fegretamente fomentati dal Pontefice, e da' Viniziani *in ordinem redegit*.

(a) *Matth. Parif. pag. 395. ad an. 1236. Sigon. ad an. 1237. in fine lib. 18.*

(b) *Godefr. Monac. Pad. ad annum 1236. 1237. Petr. de Vineis lib. 2. c. 1. 3., & 35. Pietro Mefia in Vita di Federigo II.*

Rifpetto poi a Parma non fi puo, nè dee metterfi in dubbio, s'ella foffe Città dell' Imperio, perchè nel principio riconobbe, ubbidì, e fervì Federigo come fuo Sovrano; conciofiacofache eletto quefto Principe in Imperadore, attefta l'Angioli, che mandarono i Parmiggiani una fplendida ambafcieria in Germania per congratularfi con effo lui, preftargli il loro omaggio, e ch' egli *colmò la Città di molte grazie, confermando, & inveftendo in Spira Matteo da Correggio Egidio di Giberti, e Bernardo Magno Notajo fuoi Ambafciadori, & a fuo nome delle regalie, e dell' altre cofe già a lei conceffe da Ottone IV.* (*c*) *confermando ancora tutte quelle grazie, che le furono fatte da Federigo fuo Avo, e da fuo Padre Arrigo Rè de' Romani, nella famofa Pace di Coftanza*; E il Privilegio, il quale fu dato in Spira l'anno 1219. del mefe di Febbrajo, e pubblicato per ordine del Comune di Parma del 1494., e che refta regiftrato intieramente nell' Appendice (*d*) comincia così. *Regalis Clementiæ manfueta ferenitas: Dignam femper in fubditis difpenfationem favo-*

(c) *Bonav. Angeli Hiftor. Parm. ad an. 1219.*

(d) *Append. n. 2.*

*favoris, & gratiæ habere consuevit: Et ipsis, quorum fides, & devotio semper sincera, & pura circa Imperium est inventa, copiosis beneficiis respondere. Quapropter universorum Imperii nostri fidelium tam præsens noverit ætas, quàm futura posteritas, quod nos attendentes sinceram fidem, & devota servitia, qui dilecti fideles nostri Cives Parmæ jura dudum Imperio exhibuerunt, & ipsos imposterum exhibituros speramus ad imitationem Serenissimorum Antecessorum nostrorum, sicut ipsi ex suo authentico Privilegio eisdem Civibus Parmæ apertè fecisse noscuntur, concedimus eidem Civitati Parmæ Regalia, & consuetudines tam in Civitate, quàm extra Civitatem, & in perpetuum: Videlicet ut in ipsa Civitate Parmæ omnia habeat sicut hactenus habuit, & habet. Extra vero omnes consuetudines exercent ..... in fodro, Colta, Nemoribus, Pascuis publicis, Pontibus, Aquis, & Molendinis ....... in Exercitu Munitionibus Civitatis plenam jurisdictionem: tam in Criminalibus Causis, quàm pecuniariis..... In Causis vero appellationum si quantitas XXV. libras Imperialium excesserit appellatio ad nos fiat ita tamen, quod non cogantur in Alemaniam ire, sed nos habebimus proprium Nuncium in ipsa Civitate, vel Episcopatu ipsius, qui de ipsa appellatione conoscat.... Item dictæ Civitati Parmæ concedimus, quod liceat eis Civibus Civitatem ipsam munire, & extra munitiones facere, statuentes, quòd si qua discordia de Feudo orta fuerit inter vos, & aliquem, qui fuerit de ipsa Civitate..... in eodem Episcopatu terminetur, nisi nos in Lombardia fuerimus, tunc enim in audientia nostra, si nobis placuerit, causa agitabitur. Hæc omnia, vel alia universa, quæ continentur in Privilegio facto, & concesso generaliter Civitatibus Societatis Lombardiæ per Dominum Fœdericum Imperatorem Avum nostrum, & Dominum Imperatorem Henricum Patrem nostrum.....specialiter Civitati Parmæ concedimus, & confirmamus......* Se da questo Privilegio se ne dedduca, che la Pace di Costanza si facesse a perpetuità, oppure per soli trent' anni, lo dica ogni persona, che non si ritrova impegnata a negar la verità conosciuta, come impegnati si sono lo Storico Romano, e l'Avvocato Piacentino, li quali sfido un' altra volta a mostrarmi con tutte le declamazioni, e schiamazzi, che fanno per dar corpo all' ombre, un mezzo Diploma di cotesta fatta dal Papa conceduto anche ne' tempi li più torbidi, e funesti per l'Imperio ad instanza de' Parmiggiani o Piacentini, mentre su l'onor mio gli prometto di rinunciar' alla difesa della causa, ch' ho impreso a sostenere, e gettarmi subito nel lor partito; ma se l'animo non gli basta di far tanto, cedino una volta alla verità, depongano tanto orgoglio, e non faccian' un sì gran torto alla Santa Sede di voler' a forza d'invettive, di esagerazioni, e di fallacie attribuirle quell' alto supremo Dominio, che non è suo, ma del Sacro Romano Imperio.

Ora tornando a noi dice l'Angeli, che avutasi dal Vescovo di Parma notizia di questo Privilegio, perchè pregiucievole alle ragioni, e a' diritti della sua Mensa, ricorse egli pure all' Imperadore, e che il dì 18. Marzo dichiarò Federigo II. come non era stata sua mente, che la concessione da lui fatta a' Parmiggiani fosse per apportar danno veruno ad Obizone Vescovo, e manco alla Chiesa di Parma. *Qua in Urbe* (come riferisce il Sigonio (*a*)) *conventu sociarum Civitatum peracto, ut fœderatas in suscepto rebellionis consilio pertinaciâ permanere cognovit* (Federigo II.) *consilium demum ineundi adversus eas belli expedivit*. Asserisconο il Corio (*b*), il Sigonio, e l'Angeli, che tanto i Parmiggiani, quanto i Piacentini

(a) Sigon. lib. 18. ad an. 1237.
(b) Cor. hist. part 2. Sigon. l. 18. Ang. hist. Parm. ad an. 1239.

tini servirono questo Cesare nella spedizione contro i Bresciani, e che dopo la sconfitta de' Milanesi quasi tutta la Lombardia si sottomise a lui.

Per mostrarsi Federigo grato a' Parmiggiani, i quali l'aveano sempre fedelmente seguito, e ne' bisogni maggiori servito con prontezza, dice l'Angeli, che nell'anno 1245. del mese di Settembre concedè in nome della Città a Tebaldo Franceschi suo Pretore il Castello di Grondola fabbricato da Pontremolesi. E lo stesso Autore reca le parole del Diploma ne' seguenti termini: *Attendentes itaque, quàm fideliter, & promptè Parmensis Civitas pacis, & fidei zelo continuè devotionis accensa nostris semper se subjecit obsequiis nulla temporis impugnatione concussa, quæ Rebellium nostrorum sanguinem sitiens ad primum Excellentiæ nostræ mandatum Milites, & Pedites suos unanimiter, & copiosè transmitteret, Cavalcatam faceret, & Infidelium nostrorum nequitiam magnanimiter opprimendo, & Fidelium quæsita suffragia studiosius procuraret, pro tam gratis, & acceptis servitiis dudum exhibitis, & efficaciter imposterum exhibendis.* Prosiegue l'Imperadore a dire, che concede ad essi Parmiggiani il mentovato Castello con tutta la giurisdizione, e con tutte le pertinenze sue.

Quando si partì Federigo d'Italia per andar al Concilio ragunato da Innocenzo IV. in Lione, lasciò Lucio suo figliuolo, e Rè di Sardegna in Parma, da dove gl'ingiunse di non partire, perchè rispetto al sito, ed al suo distretto riputava quella Città di grandissima importanza(*a*). Non osservò Lucio il comandamento del Padre, ma avvido d'aver Brescia, ch'era della contraria Lega, e mosso da certo avviso de' Cremonesi, uscì di Parma colla maggior parte del Presidio, e mentre andava a' danni de' Bresciani, i Parenti del Papa, & i Fuorusciti Guelfi per certo trattato, che con que' di dentro tenevano, vi si accostarono all'improviso, & assagliendola s'impadronirono della Città. Molto dolse all'Imperadore quest' infausta notizia giuntali mentre viaggiava verso Lione; ritornò egli indietro, assediò la Terra, fece ivi fabbricar la Città chiamata da lui Vittoria, ebbe nella sua impresa l'infausto successo, che ognuno sa, e si partì con gran perdita dall'assedio. Vero è però, che prima di morire ritornò Parma per qualche tempo in suo potere, come lo attesta Matteo Parisio (*b*).

(a) *Blond. Flav. hist. dec.* 2. *l.* 7. *Pietro Messia in vit. Frider. II. Sigon. l.* 18. *ad an.* 1247. *Angeli hist. di Parma.*

(b) *Paris. ad an.* 1249. *pag.* 665.

In questi calamitosissimi tempi assalito Federigo da gravissima malattia, offerì la Pace, & ogni onesta soddisfazione al Papa, che la ricusò, come scritto lasciollo Matteo Parisio (*c*): *Fridericus percussus est morbo, qui dicitur lupus, vel sacer ignis. Unde tot oppressus adversitatibus inconsolabiliter doluit; unde humiliatus, secundum illud Davidicum: imple faciem eorum ignominiâ, & quærent nomen tuum Domine, obtulit honestam Pacis formam Domino Papæ. Sed Papa lætificatus de adversitatibus suis, noluit, quæ obtulit, acceptare; unde multorum incurrit indignationem, & rancorem Nobilium, qui cœperunt ipsum Fridericum consolari, & eidem adhærere, & superbiam servi servorum Dei detestari.* Lo stesso disse poco dopo questo Scrittore(*d*), aggiugnendovi certe circostanze, che la modestia non mi permette registrarle in questo luogo, dirò solamente, che *Parmenses insuper, & Regenses, & alios etiam sibi Rebelles arctavit, ut non auderent procul à Civitatibus suis apparere laqueos timentes federicales &c. Unde Mercatores Civitatum earum &c. Pacem Friderici inceperunt desiderare, & rebellionem Papalem detestari; provocabat multos ejusmodi*

(c) *Paris. ad an.* 1250. *pag. mihi* 665.

(d) *Paris. ad an.* 1250. *pag. mihi* 670.

*modi Friderici constant patientia, & humiliatio, & satisfactio, quam devotè dicebatur Ecclesiæ obtulisse.*

Intanto soprafatto questo misero Principe il giorno di Santa Lucia dell'anno 1252. da una più gagliarda malattia, morì con segni di vera penitenza il dì di San Stefano non senza sospetto d'essere stato avvelenato, come dice la Cronaca Augustana (*a*): *Eodem anno deposito Friderico Imperatore, scilicet anno Domini MCCLII. propter prædictas causas cum Parmam obsidione cingeret, victus in Apuliam rediit, & veneno extinctus sepultus est in fungia in die Sanctæ Luciæ Virginis.*

(a) *Chron. August. ad an. 1250 Trithem. cronic. hist. ad an. 1250 Pandulphus Collenut. hist. Neap. pag. 181.*

Della penitenza di Federigo II. ne sono testimonj Matteo Parisio, e Pandolfo Collenuzio, dicendo il primo: *Qui, ut dicitur, videns mortem suam indubitanter imminere, contritus pro peccatis suis confessionem fecit plenissimam cum lachrymarum ubertate, se Deo commendans, & Ordini Cisterciensi, unde Habitum Cisterciensium ante mortem, ut nobis suorum Fidelium patefecit certà relatio, humiliter ac devotè suscepit. Et quia mors in foribus erat, quidam Episcopus ex parte Dei, qui neminem in se credentem vult perire, ipsum satisfactionem promittentem absolvit.*

Corrado IV. figliuolo di Federigo digià molto prima eletto Rè di Germania, e de' Romani prese le redini del governo, venne in Italia chiamato, e favorito ancora da molti Popoli, e si pose al possesso di una gran parte de' Stati, e Regni paterni, e si sarebbe peravventura fatto ubbidire da tutti i suoi Vassalli, se non fosse egli pure morto di veleno, scrivendo a questo proposito Parisio (*b*), che *diebus sub eisdem cum jam Conradus filius Friderici omnium fere Italicorum, Calabrium, Siculorum, Romanorum, & Germanorum favorem obtinuisset (utinam nulla Curiæ Romanæ culpa) lethifero potu proditiose infectus, vix est Medicorum industria diligentissima à portis mortis liberatus, erantque, qui dicerent, hoc aliquem Papalem, ignaro tamen Domino Papa procurasse; timebant enim Papales vehementer, ne Conradus patrissans, nec paternæ immemor persecutionis, Adversariis suis redderet retributionem.* Et all'anno 1254. (*c*) *Rex igitur Conradus irruptiones hostiles, comminationes, opprobria Papæ sustinens, & diffamationes cæpit supra modum contristari, & gravi dolore contabescere, ut dicitur, veneno propinato, impellente gravi dolore cæpit contabescere, & lethali lecto decumbere, dicebatque: væ mihi misero, væ mihi misero! ex quo me fudit Mater mea è gremio! ut quid Pater meus me genuit, tot ærumnis exponendum? Ecclesia, quæ Mater Patri meo, & mihi esse debuit, potiùs novercatur: Imperium, quod ante Christi Nativitatem usque huc floruit, modò marcescit, & datur læthæ oblivioni. Maledicens ergo diei nativitatis suæ, miseram, & afflictam animam exhalavit. Quo audito Papa, de morte ejus certificatus cum magno cordis jubilo, orit risu, & vocis exultatione ait &c.* E la Cronaca Augustana: *Conradus Rex priori anno Neapoli expugnata, & muris ejus ad Terram prostratis homo pacificus, & Judex severus in vigilia Ascensionis Domini, diem clausit extremum, de cujus obitu Teutonici, Apuli, & Lombardi præter illos, qui erant de parte Ecclesiæ, dolore nimio sunt turbati.*

(b) *Paris. ad an. 1251. pag. mihi 720. pag. 725.*

(c) *Paris. ad an. 1254. pag. 768.*

A Corrado succedè l'infortunato Corradino suo figliuolo, chiamato l'anno 1268. in Italia, & assistito dalla maggior parte delle Città di questo Regno. Se ne andò a Roma, dove fu ricevuto in trionfo come Imperadore

de' Romani al riferire del Monaco Padovano, e dello Sterone (*a*), il quale ci assicura, che *Conradus Rex invitatus diu à Lombardis, & Apulis, priori anno Italiam ingressus, adhærentibus, & faventibus sibi plurimis Civitatibus, Romam ingreditur, ubi gloriosè tanquam Imperator cum magno triumpho suscipitur, Domino Papa tunc apud Viterbum existente.*

Accompagnato dal Senatore, e da molti Baroni partì Corradino da Roma, e col suo Esercito s'incamminò alla volta del Regno di Napoli per discacciarne Carlo d'Angiò, chiamato già contro Manfredo, ed investito dal Papa di quei Stati, ch'erano antica eredità della Casa di Suevia, venne col suo Competitore al fatto d'armi, e vinto se ne fuggì, e caduto poscia per istrano avvenimento in mano di certi Cittadini Romani, questi allettati da un vil premio, lo consignarono con tradimento orribile a Carlo, da cui con più esecrabil'eccesso fu fatto decapitare in compagnia del giovane Federigo ultimo Duca d'Austria, reo non di altro delitto, che di essersi portato in Italia per torre dalle mani degli Usurpatori la paterna Eredità. E chi bramasse sapere a lungo questa lugubre tragedia, e da chi fosse Carlo consigliato a farla rappresentar' in Napoli, non avendo io tanto di cuore per recar quì le parole de' Scrittori senza inorridirmi, lascerò che legga Alberto d'Argentina, Arrigo Gondelfingio nell'appendice dell'Istoria Austriaca, appo il Lambeccio, Pandolfo Collenuzio cogli Autori citati in margine (*b*).

Per la morte di Corrado IV. andò sottosopra l'Imperio, cominciò l'Interregno tanto fatale all'Italia, e alla Germania, il quale non durò meno di 22. anni, volendo alcuni degli Autori citati in margine (*c*), che si protraesse fino a ventotto, e trenta, e ne passarono dipoi quasi settanta, prima che l'Italia vedesse un sol suo Rè.

In tempi tanto calamitosi, e funesti, non essendovi Imperadore, nè Rè de' Romani, che reprimesse l'audacia de' Facinorosi, l'ambizione de' superbi, e la tirannia degli Usurpatori, tutto era confusion, e tumulto, e si viveva senza ordine, e senza legge: non si sentivano, che usurpazioni, rapine, e rappresaglie: non si facevano ragunanze de' Stati, non vi erano Giudici, nè giustizia, e la Maestà dell' Imperio era conculcata, permodoche più non era riconosciuta in parte veruna, e particolarmente in Italia, dove le Città più grandi tentavano porsi in una piena libertà, e le altre venivano oppresse o dalle più potenti, che ampliar volevano il Dominio della loro novella Repubblica, o pure da' Cittadini ambiziosi, e nella Patria autorevoli, i quali fatti Tiranni trasmisero la Signoria usurpata alla loro posterità. Così parla Tritemio nella sua Cronaca; e il Muzio (*d*) dice, che *his temporibus arma ubique, leges fere nusquam dominabantur: quisque occupat, quantum potuit, per vim; & usus fuit Principibus nullum Imperatorem habere.*

Il Sigonio comincia il Libro 19., e la descrizione dell' Interregno da queste parole: *Fridericum humanis rebus exemptum, Interregnum inde 23. annorum excepit, pluribus dissidio Principum ad Germaniæ Coronæ culmen erectis. Verum nemine in Italia aut ab Archiepiscopo, aut à Pontifice Regiis, aut Augustalibus insignibus exornatus: Quocirca Regno, Imperioque vacante, Civitates Italiæ impuniùs inter se arma conferre, partes acerbiùs inimicitias exercere, Populorum insidiari libertati liberius potuêre. Nam ut pravas Populorum factiones indigna Superiorum Imperatorum cum Pontificibus certamina pepererunt, sic sæva Tyrannorum Imperia, exiguæ sequentium Regum opes introduxerunt,*

(a) *Monac. Pad. l. 3. pag. 621. Stero ad an. 1268. Imutig lib 21 pag. 192.*

(b) *Albert. Argentoratens. pag. 98. Henr. Grundelfingius in appen. Hist. Austr. apud Lambecium Pandolph. Collen. l. 4. pag 217. Parif ad an. 1269. pag. 857.*

(c) *In cronic. Belg. p. 142. Albert. Argent. cronic. H. Itero, & Eberhardus ad an. 1277. Tritbem cronic. ad an. 1261.*

(d) *Tritbem in cron Hirs. ad an. 1260. Fragm hist. pag. 93. Mutius Rer. Germ l. 21. pag. 192.*

*runt. Quoad Regnum Italiæ in multos Principatus divisum, prorsus ad nihilum est redactum.* E Onofrio Panvino (*a*) Scrittor diligentissimo parla così. *Mortuo verò Friderico II. ob multas causas, quas modò enarrare alienum est à nostro instituto, Romani Imperii Majestas ad nihilum fere redacta fuit. Etenim usque ejus stetit magnitudo, & potentia, quo inter tot dissentiones, & bellorum tumultus, quum diu Imperium Romanum sine certo, & potenti Principe fuisset, variis bellorum procellis, & seditionibus, intestinisque discordiis misera Germania, & Italia undique quaterentur (quod tempus posteriores Scriptores Interregnum appellarunt) multa exorta sunt paulatim instituta, quæ in Imperio antea non fuerant.*

(a) Panvinius de comitiis Imperator. pag. 400.

Posto dunque questo principio d'Istoria certa, e indubitata, e fatta questa lunga, ma necessaria digressione, tornando al nostro Avversario, io mi protesto, che non so comprendere, qual sorta di Dominio, possa egli pretendere, che in pregiudizio dell' Imperio, e durante una sì spaventosa Anarchia, acquistasse sopra Parma e Piacenza la Sede Apostolica; nè so tampoco vedere, come per essersi in tempi sì calamitosi, e turbolenti ribellati li Parmiggiani dal suo benefico Signore, per opera de' Parenti del Papa, e de' Guelfi fuorusciti, voglia lo stesso dedurre la sovranità della Chiesa in quella Città, sol perchè *Filippo Visdomini allora Podestà di Parma rimase dal Legato assoluto dall' obbligo di osservare gli Statuti della Città ad instantiam, & supplicationem Consilii Parmensis pro bono statu Civitatis ejusdem, e perchè ratificò il Pontefice stesso il medesimo in un Breve indirizzato al Visdomini con queste parole: his, quæ pro bono statu Civitatis Parmensis fiunt, libenter adjicimus Apostolici muniminis firmitatem, ut intemerata consistant, cum nostro fuerint præsidio communita.*

Se questi atti, e tutti quanti i Brevi usciti da Roma in circostanze tanto strane, e fuor dell' ordinario uso vaglino a provar l'antica sovranità della Sede Apostolica in Parma, lo dirà il Lettore, dopo che si sarà presa la pena, di riconoscere in Bonaventura Angeli, come sottrattisi i Parmiggiani dall' antico legittimo Dominio di Federigo, e passato questi all' altra vita.

Giberto di Gente figliuolo di Giliolo da Palù povero Soldato, e privato Cittadino di Parma, non avendo altro favore, che quello de' Becaj, si pose in capo di essere fatto Podestà, e che portatosi nella Piazza, dove era ragunato il Popolo (*b*), seppe con sì belle, e ornate parole conciliarsi l'affetto, e guadagnar la volontà de' Congregati, che indusse i medesimi Parmiggiani ad eleggerlo per loro Podestà e Principe, e che la sua elezione fu con patto espresso, ch' egli potesse trasmettere tanta dignità a' suoi Posteri, e questo avvenne un' anno solo dopo la morte dell' Imperadore.

(b) Bonav. Angeli Ist. Parmens. ad An. 1257. pag. 135.

Ora dico io, dove era il *gran Legato Montelongo, il quale*, come dice lo Storico, *per aver servito fedelmente alla Santa Sede in quell' affare di Parma non meno, che nell' altro della Liberazione di Ferrara dalla Tirannia di Salinguerra fu nell' anno 1252. per opera d'Innocenzo IV. promosso alla dignità di Patriarca d'Aquileja?* dove erano i Ministri del Papa, quando costui s'usurpò il Dominio della Città. E cosa mai fece, e disse il Pontefice, veggendosi spogliare da un povero Fantaccino, e da un Soldato gregario *dell' alto supremo Dominio di Parma?* e perchè il Sommo Pontefice non si risentì? perchè a quel ribelle, e reo di lesa Maestà non gli fece lasciar la vita in un' infame patibolo;

tibolo, o per lo meno nol fcomunicò, e fulminò contro di lui tutti li più rigorofi anatemi di Santa Chiefa, come già fece contro Federigo? fono vifioni tutte, e fofifmi quel dell' Avverfario per foftenere una caufa, che non puo con fode ragioni, e documenti autentici difendere.

*Ifloria Romana pag. 83. 84.*

Lafciata Parma da banda, ritorna lo Storico a Piacenza, e dice, che *quefta dimoftrò alla Sede Apoftolica la medefima coftanza, e fedeltà contro di Federigo, come rammentò Aleffandro IV., ma poi gittoffi nel partito di Corrado IV. di lui figliuolo nell' anno* 1251. *per machinazione di Ubertino Landi, che in quelle Contrade era Capo de' Ghibellini, benche oppreffo dal Legato Apoftolico, e da Alberto Fontana fu tirata all' ubbidienza di effa, conforme atteftano le Cronache antiche preffo il Campi, il che accade nell' anno* 1257.

Egli è veriffimo, che le Cronache antiche, e moderne di Piacenza atteftano, che Uberto Pallavicino nell' anno 1254. fu prima fatto da Corrado fuo Vicario, e che dipoi s'arrogò la Signoria di quella Città; ma quefto fu un male, che avvenne, come abbiamo veduto di fopra, a quafi tutte le Città del Regno d'Italia, le quali non avevano forze valevoli per mantenerfi in libertà, nè per opporfi agli ambiziofi, e Tiranni, nondimeno però le fuddette Cronache, e particolarmente quella del Campi, non dicono, che il Pallavicino fi ribellaffe dalla Sede Apoftolica, e che le ufurpaffe il Dominio della Città medefima, ficcome non fi fognò tampoco afferire, che ritornaffero i Piacentini per l'opera del Fontana all'antica ubbidienza, e vaffallaggio della Chiefa Romana, come fempre fi finge l'Avverfario; anzi lo fteffo Campi (*a*) non molto propenfo all' Imperio, ma partigiano acerrimo della Curia Romana dice tutto all' oppofto, e fempre più prova la verità, ch' io difendo, cioè che *avendo finalmente il Pallavicino in Pavia acconcie le cofe fue, fece ritorno a Piacenza, dove col favore de' Ghibellini ricevuto prima da' Cittadini, come Vicario di Corrado il giuramento di fedeltà confegui l'anno* 1254. *quanto defiderava, cioè d'effer creato Signore, e Rettore di quefta Patria, della quale effendo egli pur Cittadino, benche nato in Polefine di S. Vito, non dubitò di fpogliarla quafi ftraniero, e nemico della fua propria libertà*; e non il Papa di quel Dominio, che mai non v'ebbe. *Fu quefto Pallavicino* (profiegue a dire il Campi, e con lui Sanfovino (*b*)) *il primo, che dopo i Longobardi la dominaffe non effendo ella (fecondo il Biondo) ftata mai foggetta ad alcuno, che non foffe Signore di tutta Italia, o almeno di tutta la Lombardia*. Da quefto modo di favellare del Campi, e del Sanfovino s'avvederà il Lettore, fe il Campi potè mai dire, che Piacenza foffe fottopofta all' alto fupremo Dominio della Chiefa.

(a) *Campi hift. Ecclef. di Piac. tom. 2. pag. 215. ad an 1254. Locati hiftor. Placentin. ad an. 1250.*

(b) *Sanfovino in Famil. Pallav ad an. an. 1211. Blond. Flav. Ital. illuftrat. in defcriptione Lombardiæ.*

L'anno poi 1257., e così tre anni dopo il Principato del Pallavicino i Piacentini, che volontieri non l'ubbidivano, fi fottraffero al riferir del Campi dal Dominio di lui per opera bensì del Fontana, e del Legato Apoftolico, ma non afferifce pertanto effo Campi, che fi fottoponeffero alla fovranità della Chiefa, come lo dà per cofa certa l'Avverfario; imperciocche levatofi tumulto in Piacenza pel Fontana, ne fu fcacciato il Podeftà, e'l Prefidio d'effo Pallavicino, il quale allora fi ritrovava con Ezelino all' oppugnazione di Brefcia. Quindi riftabilita in Piacenza la libertà, e non mai il Dominio del Papa, fu lo fteffo Fontana eletto Rettore in premio d'aver liberata la Repubblica della tirannia, e reftituita la libertà alla Patria. Nè a quefta fuprema Magiftratura fu efaltato il Fontana dal Legato Apoftolico, ma dal Popolo, che fi era ufurpato allora tutta l'autorità

rità

rità sovrana per l'Interregno dell'Imperio, e per le spietate Fazioni de' Guelfi, e Ghibellini, dominando nelle Città d'Italia quella parte, che in tempi tanto miserabili prevaleva contro l'altra.

Io non impugno dunque quanto va qui pingendo artificiosamente lo Storico per dar colore a questa ideata sovranità della Chiesa, nè vuo a cercare se *il Duca Ranuccio II. lo esponesse all' Imperadore Leopoldo nel Libro dianzi avvisato*. Dico bensì, che se l'Avvocato, da cui fu composto esso Libro, *asserì, che la Sede Romana fu allora reintegrata ad Dominium Placentiæ. E con dare al Landi il nome di ribelle*, non fece altro, che impugnare la verità conosciuta; e sovvertire tutti i principj della Storia, & il senso genuino degli antichi documenti, come con mio infinito stupore fa quì l'Avversario, soggiugnendo per autenticare i suoi ritrovamenti, che *indi nell'anno seguente Alessandro IV. fu sollecitato dall' Ambascerie de' Piacentini a riceverli in grazia, e ad assolverli dalle censure incorse per aver aderito a Uberto Pallavicino, e a Corrado l'uno Vicario, e l'altro Figliuolo di Federigo II. la dove prima d'allora si erano mostrati costanti, e fedeli alla Santa Sede contra la persecuzione del medesimo Federigo. E che perciò il detto Pontefice spedì una Bolla agli Abati di San Paolo di Mezzano, e di San Sepolcro data in Viterbo a' 20. di Luglio 1258., ove tra le altre cose si leggono queste: Olim tempestatis procellâ per quondam Friderici Imperatoris Tyrannidem contra salutem devotorum Ecclesiæ, ac libertatem Ecclesiasticam sæviente, cives Placentini vallo muniti constantiæ sic ipsius conatibus viriliter restiterunt, ut eis meritò possit adscribi, quod nec mors, fames, vel gladius à devotione, pro qua certabant, Ecclesiæ ipsos potuerit aliquatenus separare.* E dappoichè ha lo Storico nostro registrate, ma troncatamente le parole della Bolla, indi da queste poche parole ne tira una delle sue solite conseguenze in questi termini: *Tali espressioni da chi valuta qualche cosa; tanti diritti anteriori della Santa Sede, in quelle contrade non devono riferirsi alla vacanza dell' Imperio, ma all' antica lor dipendenza del sovrano Dominio della Chiesa Romana*; e dappoiche ha formato lo Storico un sì capriccioso argomento prosiegue a registrare tutto il proemio di detta Bolla, ne intercide le parole, e'l senso, *ut decipiat*, come disse Santo Agostino, *imperitos*, ne tace, e dissimula la conclusione, la quale è quella, che attender si dee, e passa sotto un'alto silenzio le vere cagioni, e'l motivo, per cui il Papa prima interdisse, e dipoi assolvette dalle censure li Piacentini; e tutto ciò lo fa l'astuto Apologista Romano, affinchè non si accorga il Lettore, che la stessa Bolla fa contro lui, e che questo passo d'Istoria prova sempre più, che la Sede Apostolica non ebbe nè prima, nè in que' tempi il *sovrano Dominio* di Piacenza. Ma perchè si vegga, che quanto io dico, lo dicono ancora le Cronache di questa Città, e la Bolla medesima, andiamo avvanti col racconto. Fattosi dunque il Pallavicino Signore di Piacenza, dice il Campi (a) citato dall' Avversario, che pose mano a' Beni del Vescovo Alberto, il quale veduto, che non poteva più sopportare le tante insolenze di questo novello Principe, necessitato fu di ricorrere in persona a' piedi del Papa; il che come riseppe il Pallavicino, pose immediatamente nelle Stanze del Vescovo il suo Podestà. Nè contento questo Tiranno di tante violenze fece anche l'anno 1256. senza l'assenso del Popolo demolire, o distrugger sul Territorio Piacentino molte Castella, massime quelle del Vescovado, *& usurpatosi i frutti*

(a) *Campi tom. 2 pag. 114. & seqq.*

*frutti della Mensa, il Pontefice, che tolto aveva sotto il patrocinio di San Pietro, e dell' Apostolica Sede il tribolato Vescovo di Piacenza Alberto insieme con la sua Chiesa il dì 28. di Marzo dell' anno 1257. nel Giovedì Santo, allorche si promulgano le scomuniche in Cœna Domini, denunciò su la Piazza di San Giovanni in Laterano, scomunicato solennemente il Pallavicino, e con esso i Cittadini di Piacenza;* Venne a cotesta risoluzione il Pontefice non già perchè avesse il Pallavicino usurpato il sovrano Dominio della Città alla Chiesa Romana, come sempre soppone lo Storico, *ma per aver spogliato il detto Vescovo Alberto, e tuttavia non cessare dallo spoglio di tutte le rendite del Vescovado, e danneggiatolo eziamdio in varie guise. Nè dovevano i Piacentini col Pallavicino incorrer subito nelle censure, ma sol, quando prima della solennità di San Pietro non dessero al Vescovo intiera soddisfazione.* Queste sono le parole del Campi (a), il quale in confermazion del suo discorso reca l'atto d'essa scomunica nel registro de' Diplomi, di cui si serve per autenticar la sua Storia, e l'atto parla così.

(a) *Campi tom. 2. pag. 402. col. 2. ad An. 1257.*

*In Nomine Domini Amen. In præsentia mei Joannis infrascripti de Brigia Notarii Romano Populo, ac Peregrinis, & aliis ad audiendam, & recipiendam indulgentiam congregatis, præsentibus Venerabilibus Patribus &c. præfatus Dominus Papa Alexander IV. sic dixit in scriptis: Nos ex nunc excommunicamus Ubertum Pallavicinum, & Placentinos pro eo, quod Venerabilem Fratrem nostrum Albertum Episcopum Placentinum proventibus, seu fructibus, & redditibus Episcopatus Placentini spoliarunt, & spoliare incessanter aliquatenus non verentur, alia damna multipliciter inferendo eidem in ipsarum animarum perniciem, & prædicti Episcopi, & Episcopatus præjudicium, & gravamen, nisi prædictus Ubertus Pallavicinus, & Placentini de damnis, & fructibus, & redditibus memoratis infra festum S. Petri proximè venturum, quem terminum eis peremptorium assignamus integrè sibi satisfecerint.*

Ed ecco la cagione, per cui furono i Piacentini col Pallavicino scomunicati, e non già perchè si fossero sottratti dal Dominio della Sede Apostolica, e che lo stesso Pallavicino avesse spogliato la Chiesa della sua sovranità. Io mi persuado, e peravventura con meco si persuaderà ogni vuom saggio ancora, che in quei tempi, ne' quali non vi era nè Rè, nè Imperadore, e sol si venerava la Maestà della Sede Apostolica, se avesse il Papa preteso la sovranità di Piacenza, che invece di fulminar contro il Pallavicino le riferite censure per i danni recati al Vescovo Alberto, avrebbe scagliato contro lui mille Anatemi per essere stato sì ardito, ed animoso di farsi Signore assoluto d'una Città dell' Esarcato, dell' Emilia, e sottoposta all'alto Dominio della Chiesa Romana. E tanto più io mi confermo in questa opinione, quanto che abbiam veduto, che Federigo II., ed altri Imperadori furono scomunicati sol perchè volevano esercitare nelle Terre della Chiesa quella sovranità, che vi avevano esercitato i suoi Antecessori. Queste a mio credere sono ragioni così convincenti, e prove tanto evidenti, che dovrebbono vincere l'ostinazione del più arrabbiato nemico de' diritti imperturbabili dell' Imperio, e de' Cesari, e far conoscere allo stesso Censor del Conte Carelli il gran torto, che gli fece, quando lacerò tanto la sua fama, e la sua Scrittura.

Poco conto fece il Pallavicino delle censure del Sommo Pontefice, nè ubbidir volle al precetto di restituir' i redditi usurpati al Vescovo sino

a che

a che perseverò nella Signoria di Piacenza; scacciato dipoi dalla Città, i Piacentini mandarono Ambasciadori al Papa, non mica per offerirgli *il sovrano Dominio* della loro Città, ma per supplicarlo a liberarla dall' interdetto, poiche erano pronti ricevere il Vescovo, e restituirgli quanto gli fu tolto dal Pallavicino. Sicche mossa Sua Santità dall' umiliazione di questi Popoli, ed eccitata a pietà dell' Abate di S. Sepolcro, che molto amava, si accontentò di concedere la sospirata assoluzione colla Bolla riferita dall' Avversario, ma interpolatamente, avendo egli a bello studio ommesso le seguenti parole, e la conclusione della medesima, perchè questa fa vedere, che la cosa seguì tutto all'opposto, di quanto s'intende mostrare.

*Et quidem memores obsequiorum* (a), *quæ tempore necessitatis impenderunt* (I Piacentini) *Ecclesiæ, quorum apud nos, & fratres nostros viget memoria immortalis, Ambaxiatores, & Nuntios ipsos lætanter suscepimus, & quæ voluerunt, in nostra, & eorundem constituti præsentia proponere, audivimus diligenter, cumque ipsos absolvere ab excommunicationis sententiis in eos suis culpis exigentibus promulgatis, & relaxari interdictum, cui propter hoc est Civitas ipsa supposita, cum multa instantia tam dicti Ambaxiatores primò, quàm tu fili Abbas S. Sepulchri postmodum duxeritis postulandum, nos attendentes quorundam ipsorum enormes excessus, qui Persecutoribus Ecclesiæ favendo corroborarunt pro viribus contra ipsam, & occupatis bonis Episcopalibus Castra Ecclesiæ Placentinæ Dei timore postposito funditus diruerunt contra ipsos propter hoc excommunicationis innodatos sententiis accendebamur in zelo justitiæ.* E finalmente dice il Pontefice, che memore de' beneficj ricevuti da' Piacentini nella guerra contro l'Imperadore, dopo d'avergli fatto sospirare per qualche tempo l'assoluzione, acciochè più prontamente restituissero al Vescovo, e alla sua Chiesa le cose tolte, e lo soddisfacessero intieramente. Volle esaudirli, & assolverli dalle scomuniche, incaricandone perciò l'esecuzione a' nominati Abati, *quatenus ab eisdem Civibus juramento recepto, quòd Ecclesiæ mandatis parebunt*, cioè di restituire quanto era dovuto al Vescovo medesimo.

(a) Campi tom. 2. pag. 403. ad an. 1258.

Da questa Bolla dunque si ricava, che i Piacentini mandarono Ambasciadori al Papa non per altro motivo, che per essere liberati dall' interdetto, e che il Sommo Pontefice li ricevette come tali, e per tali li nomina, cosa che non avrebbe mai fatto, se fossero stati suoi Sudditi, imperciocchè il Sovrano nè riceve, nè dà titolo d'Ambasciadore agl' Inviati de' suoi Vassalli, conciossiache il diritto d'inviar' Ambascerie competisce solamente a' Principi Sovrani, e a Repubbliche libere, e indipendenti, come lo prova il Wichfort. Narra inoltre Alessandro IV. le cagioni, che'l mossero a fulminar le censure, ed altre non sono che queste, cioè perchè *occupatis bonis Episcopalibus, Castra Ecclesiæ Placentinæ, Dei timore postposito funditus diruerunt. Contra ipsos propter hoc excommunicationis innodatos sententiis accendebamur in zelo justitiæ.* Non disse però il Papa, che furono scomunicati come Ribelli della Sede Apostolica, e per aver dato il Principato della Città, ch'era di San Pietro, al Pallavicino, il che certamente non avrebbe il Papa ommesso di esprimere, nondimeno vuole per tutti i modi l'Autor Romano, che *tali espressioni da chi valuta qualche cosa tanti diritti anteriori della Santa Sede in quelle Contrade, non deono riferirsi alla vacanza dell' Imperio, ma all' antica lor dipendenza dal sovrano Dominio della Chiesa Romana.*

*Istor. Rom. pag. 86.* Da quanto si è fatto vedere fin quì, comprenderà il Lettore, se sia vero quel che prosiegue a dire lo Storico, cioè, che *nell'anno 1264. che fu il terzo di Urbano IV. Piacenza già ubbidiva alla Sede Apostolica*: ed anche conoscerà se sia verosimile, che il Dominio della Chiesa in detta Città non piacesse *a Filippo Fulgoso, che n'era Vescovo la facesse di nuovo occupare dal Pallavicino allora notorio Persecutore della Chiesa*.

*Istor. Rom. pag. 86.* Non è poi vero, *che da' documenti de' pubblici Archivj dimostri il Locati, che poco appresso comparso nella Città di Piacenza Simone Cardinale di S. Martino de' Monti Legato Apostolico, se ne partì, & esso Legato vi elesse per Podestà Reginaldo Scotti, il quale con altri suoi Successori creati dal medesimo Legato, e da Carlo d'Angiò in nome della Sede Apostolica governarono quella Città*.

(a) *Locati ad an. 1267. pag. 86.* Conciossiache Piacenza, e tutte le altre Città del Regno d'Italia, nella vacanza dell'Imperio, come lo attestano tutti quanti gli Storici contemporanei, e lo provai di sopra, se non erano dominate da' Tiranni, si governavano a Repubblica, Capo di cui era il Podestà, che si eleggeva dal Popolo, o da quella Fazione, che prevaleva nella Patria. Quindi scrisse il Locati (*a*), che ricuperata dal Pallavicino la Signoria della Patria, *videntes Placentini Extorres totam fere Hetruriam, ac Italorum Principum maximam partem cum Pontifice Maximo, & Carolo Rege convenisse, intervenientibus Uberto de Roncboveteri, ac Flamengo de Lando, Pallavicino, ut & ipse cum Ecclesia conveniret, suaserunt, nec durior cum Cremonensibus reddebat se Pallavicinus, sed de Dovaria dubitabat. Interim Placentiæ facta seditione*, il Pallavicino, che si ritrovava altrove, accorsevi subito, *& Placentiam ingressus Bastam* Capo della contraria Fazione *Urbe expulit, & quotquot ex ejus Societate potuit capi, & Cremonam puniendos mitti jussit &c. Nec diu quievit Civitas, nam qui exulabant Albertus Fontana infra paucos dies maxima cum exulum, ac proscriptorum multitudine Placentiam ingressus, Pallavicinum exire coegit. Et hoc est, quod invenitur in Registro, ubi dicitur: In Nomine Domini. Amen. Anno Domini 1263. Indictione septima die Jovis Novembris.*

(b) *Campi ad an. 1268. tom. 2 pag. 130.* *In questo mezzo scorrendo il Landi sul Piacentino*, come attesta il Campi (*b*), *co' suoi seguaci forastieri, fece alcune uccisioni, & alquante Castella saccheggiò. Quindi veggendosi i Piacentini da se soli impotenti a sottrarsi da tanti disordini, pensarono, che per rimediarvi, altro miglior partito non vi fosse, che quello di sottoporsi a qualche gran Signore, che li proteggesse. Così conferirono il governo supremo della loro Città, e del Contado a Carlo d'Angiò per certo limitato tempo.* Conferma lo stesso il Locati, dicendo: *Tam & Ubertino, & Extorribus resistere se haud posse, cum perpendissent Placentini, aliis Regis Castellæ, aliis Caroli Andegavensis patrocinio subesse cupientibus, illi de Scotis cum cæteris Mercatoribus (ait Chronica antiquior) vicerunt, sicque per decennium Carolo Regi se se subdiderunt.* E a capo de' dieci anni il Rè Angiovino per sue lettere patenti registrate dal Locati con l'atto, che in pieno Consiglio se ne fece, rinunciò la Signoria. Sicche non il Papa, nè tampoco il suo Legato diede al Rè Carlo il governo di Piacenza, ma i Piacentini Guelfi, che si governavano a Repubblica, e ch'eransi usurpata la libertà, la quale veggendo di non potere difendere, nè tener lontani i Ghibellini loro nemici, si abbandona-

donarono alla protezione di quel Principe gran Partigiano de' Guelfi.

La Città pure di Parma in questi gran tumulti, e in tante perturbazioni dell' Imperio senza Capo, e senza Rè, era dominata dalla Fazione Guelfa, la quale veggendo, come assicura l'Angeli (*a*), che *la Parte Gibellina andava crescendo, e si faceva più forte, per il che ella era tutta in arme, per meglio assicurarsi de' Ghibellini medesimamente si raccomandò a detto Carlo d'Angiò grandissimo Fautore de' Guelfi, il quale vi mandò Capitano del Popolo Andrea da Montemagno, che fu il primo Capitano forastiere, che mai vi fosse.*

(a) Angeli lib.6. ad an. 1272. pag.138.

Or chi mai potrà persuadersi quel che vorrebbe insinuar l'Avversario, cioè che *da queste cose apprendiamo, che la Chiesa realmente in que' tempi possedette Piacenza, avendovi per più anni creati i Podestà, che la reggessero con aver date le leggi a' Cittadini, & avendovi ancora scacciato il Tiranno Pallavicino, e che nell' anno* 1267. *il Legato Apostolico vi esercitò sovrana giurisdizione in far demolire la Casa di Ubertino Landi, e de' suoi Complici a titolo di ribellione per aver tramata una Lega contro del Papa Principe Sovrano della Città.* Pianta il moderno Istorico queste belle massime nella sua Storia sulla fede, che ne fa la tante volte da lui allegata Scrittura del Duca di Parma, e pensa spacciarla per un Canone d'Istoria indubitata, sol perchè *uscita dalla Stamperia dell' Università di Vienna nell' anno* 1680.

Io però non vuo credere, che la Corte Romana abbia giammai preteso quel che pretende lo Storico, cioè che debba farsi un gran capitale del suo supposto *alto supremo Dominio in Parma e Piacenza*, ne' tempi sì sconvolti, e nella vacanza del Sacro Romano Imperio, e quando mai vel facesse, non troverà, chi le dia gran ragione, perchè la legge di Natura, e delle Genti non v'acconsente, addirandosi ella piuttosto, che tutto quanto si fa, e si opera in congiunture simili, tutto è violenza, attentato, e usurpazione. E di questa verità ne sono pieni i trattati del Jus Pubblico dati alla luce da mille Letterati d'ogni nazion d'Europa, e ne' quali essendo molto ben versato l'Autore della *Dissertazione Istorico Politica Legale sopra la natura, e qualità delle Città di Piacenza e Parma* dopo d'essersi col suo astuto ordine retrogrado, spicciato dalle cose passate tra la Curia Romana, e Ridolfo Primo, s'accinse con ornatissimo discorso a narrare a suo modo, e con studiata generalità i funesti avvenimenti de' Regni di Ottone IV., e di Federigo II. per fino all' Intertegno dell' Imperio, ma non mai discende, benche lo prometta sul principio della pagina 132. agli atti di particolar Dominio, e possesso esercitati dalla Sede Apostolica sopra queste Città, perchè come Uomo assai illuminato conosceva, che accingendosi a tal' impresa in vece di sostenere, avrebbe precipitata la causa, che si propose difendere. Onde accontentandosi egli d'aver molto declamato, e contro Ottone, e contro Federigo, e di aver recato le Costituzioni, che amendue fecero a favore della Chiesa, tosto si disimpegna, e si strica dalla difficoltà, dicendo, che *conviene ben dire, che i diritti, & il possesso della Santa Sede sopra Piacenza e Parma avessero profonde radici, se Federigo II., & Ottone IV. prima, che la rompessero co' Pontefici, s'obbligarono di mantenerli, e v'aggiunsero titolo di formale donazione, e dopo che l'ebbero rotta, non poterono con tutti i loro formidabili Eserciti spogliarneli, nè indurre colle promesse, e colle minaccie i Piacentini, e Parmiggiani a sottrarsi dall' antica ubbidienza della Romana Chiesa gli atti di pos-*

Dissertazion. Istor. Politic. Legale dalla pag.130 alla pag.138.

*sesso dell' alto Dominio, che vi esercitarono Innocenzo III. nel Regno di Ottone IV., ed in parte nel Regno di Federigo, ed Onorio III., ed Innocenzo IV. nel Regno di Federigo suddetto; Alessandro IV., Urbano IV., e Clemente IV. nel tempo dell' Interregno, sono riferiti eruditamente da Monsignor Fontanini, presso del quale potrà il Lettore trovarli.*

Ma siccome io m'immagino, che gli atti di possesso *riferiti eruditamente da Monsignor Fontanini* sieno i medesimi, che adduce lo Storico Romano, ed i quali abbiamo fatto vedere, quanto vaglino, e quel che pesino nelle bilancie di chi non è occupato dallo spirito di prevenzione, così io non mi credo obbligato confutare le artificiosissime riflessioni dello stesso Autore Piacentino, massimamente, che la di loro insussistenza si comprova dal medesimo fatto, e dalla Storia de' suddetti Imperadori, autenticata dall' autorità degli atti pubblici, e de' Scrittori contemporanei, ed imparziali; conciossiache con questi ho fatto vedere, che Ottone, e Federigo nel bel principio de' loro respettivi Imperj, e dappoiche vennero in contesa colla Corte Romana, in di cui favore si sollevarono le principali Città del Regno, furono tanto da' Piacentini, quanto da' Parmiggiani ubbiditi, serviti, e riconosciuti come veri Sovrani, ed antichi Signori d'esse due Città, e supplicati perciò a graziarli della confermazione de' privilegj conceduti all' una e l'altra Città dagli altri Augusti, e Rè d'Italia.

## CAP. XIV.

*Pretendono gli Avvocati Romani, che Ridolfo I. dichiarasse Parma e Piacenza della Chiesa, e che di più rinunciasse alla sovranità ch' aveano gl' Imperadori in Roma, e nelle Terre donate alla Sede Apostolica; e siccome nelle Costituzioni di questo Augusto fonda la Curia Romana la sua intenzione, così si esaminano colla diligenza non praticata da altri gli atti prodotti dagli Avversarj, e con l'autorità de' medesimi, e della Storia si mostra, che Ridolfo solamente confermò le donazioni degli altri Cesari, e rinunciò la maggior parte delle regalie godute da' suoi Antecessori nella Romagna, lasciandone il possesso al Papa.*

OH quì sì che l'Autor Romano mette in comparsa tutta la pompa della sua eloquenza, e quasi ch' egli riportato abbia una insigne vittoria sopra il Padre Ordei, e'l Conte Carcelli, si prepara da se stesso il trionfo, e nel Capitolo VIII. della sua Storia esclama, che *intanto dopo una lunga vacanza dell' Imperio per esserne dinanzi stato dichiarato privo Federigo II., e per gli scismi de' Competitori dopo la sua morte venne sopra tutti gli altri nel Concilio II. di Leone riconosciuto Ridolfo I. Austriaco dall' arbitrio del Pontefice Gregorio X., non ostanti le promesse vantaggiosissime, le quali Alfonso Rè di Castiglia faceva alla Santa Sede ad effetto d'esserne egli prescelto sopra qualunque altro. Allora esso Ridolfo non una, ma cinque volte con solennissimi atti, e con pubbliche Costituzioni accompagnate da quelle degli Elettori, e de' Principi di Germania dichiarò, e giurò di difendere*

*dere per ſe, e per tutti i ſuoi Succeſſori tutte le Terre, e Città, e gli Stati della Sede Apoſtolica, e ſpecialmente l'Eſarcato, rinnovando gli atti, e i Diplomi già nel medeſimo affare pubblicati da Ottone IV., e da Federigo II., e ciò fece negli anni 1274. 1275. 1278. 1279. proteſtandoſi in ciò di ſeguitare il tenore della Coſtituzione di Lodovico Pio, e degli altri Ceſari Succeſſori ſuoi fino a lui.* E dappoiche ha il Declamatore riferito alcune parole di tante, e sì replicati atti regiſtrati diſteſamente dal Rainaldi alli ſopradetti anni, e nell'appendice della ſua Diſſertazione latina del ſupremo Dominio della Sede Apoſtolica ſopra la Città, e'l Contado di Comacchio. Eſagera col ſolito ſuo enfatico modo di ſcrivere così.

*Il perchè ſe nelle menti de' noſtri Avverſarj tuttavia rimaneſſe alcun dubbio contra il Dominio antico della Chieſa ſopra le Città di Parma e Piacenza, e anche di Modana, e Reggio, come non eſpreſſe particolarmente in alcune delle Coſtituzioni Imperiali, ma generalmente per via di Confini immutabili tra Provincia, e Provincia incluſe ſotto i vocabili d'Eſarcato, e di Emilia &c. Si diſtruggerebbe qualunque ſofiſma con queſta matura, ed ampia dichiarazione di Ridolfo deliberatamente conceputa, e diſteſa con tutti i termini, e con tutte le clauſole, ed eſpreſſioni più incontraſtabili, e più chiare, che poteſſero mai dalla ſottigliezza, e dalla cavillazione ſteſſa deſiderarſi.* E chi mai oſerà a fronte di tante faſtoſe declamazioni rivocar' in dubbio il *Dominio antico della Chieſa ſopra le Città di Parma e Piacenza, ed anche di Modana, e Reggio?*

Io però, che non mi laſcio punto atterrire da sì fatti ſchiamazzi, ſapendo per eſperienza, che ogni Uomo ſaggio crede, che chi grida più forte, ſia più debole di ragione, dico, e replico, che nella mia mente non ſolo rimane *dubbio*, ma reſta impreſſa più che mai l'opinione di non aver giammai avuto la Chieſa Romana Dominio aſſoluto, nè legittimo, nè pur'in una ſola delle quattro riferite Città. E di più ſoſtengo, che le Coſtituzioni di Ridolfo non le diedero maggior diritto di quello ch'ella d'avanti aveva nell' Eſarcato, nella Romagna, in Roma, e in tutti gli altri Stati, ch'ora poſſiede, perchè in eſſi rimaſe illeſo, ed imperturbato quell'alto ſupremo Dominio, che il Sacro Romano Imperio di già vi avea. E quanto io dico, intendo provarlo colle Coſtituzioni medeſime, e colle Lettere de' Sommi Pontefici ſcritte a queſto Auguſto sì benefico alla Santa Sede, tanto benemerito della Repubblica Criſtiana, e ſopra qualunque altro ſuo Anteceſſore, dotato di tutte quelle virtù morali, politiche, civili, e militari, che poſſono far grande un' Auguſto. Tanto atteſtano Serrario, Sterone, Alberto d'Argentina, Cuſpiniano, e gli altri Scrittori contemporanei, e proſſimi, che ſcriſſero la Vita, le azioni memorabili, e le molte inſigni Vittorie di queſto Eroe più d'ogni altro Imperadore, fecondo propagatore de' Romani Principi.

Deſcendendo ora al particolare de' Privilegj, e Diplomi, con tante inſolite diligenze, ed inſtanze da' Sommi Pontefici chieſti a Rodolfo. Io non ſtarò qui a ripetere, quanto dal Coringio (*a*), e dall'eruditiſſimo Autore *della piena eſpoſizione de' diriti Imperiali, ed eſtenſi ſopra la Città di Comacchio* ſi è oppoſto contra l'ultimo Privilegio di Rodolfo, ſu cui principalmente ſi fonda l'Avverſario, perchè come gli pare, *tronca anticipatamente tutte le difficultà, che in futuro vi poteſſero mai naſcere con una eſpreſſione univerſaliſſima*, ma laſcerò, che il Lettore

(a) *Piena Eſpoſizione de' diritti Imper. cap 24.*

eſamini,

esamini, e conosca, se un tal'atto meriti quella piena fede, che dar si dee ad una Scrittura originale, o autentica. Dirò solamente, che oltre la confermazione generale de' Diplomi Imperiali usò la Curia Romana ogni sollecitudine, e industria, per ottenere da Ridolfo l'approvazione delle Costituzioni di Ottone IV., e di Federigo II., i quali a parlar vero non di proprio movimento, ma per la dura condizione de' tempi, e per guadagnar contro i loro Competitori l'arbitrio de' Sommi Pontefici, s'indussero ad essere più liberali verso la Sede Romana di qualunque altro loro Antecessore. Da questa fatal necessità fu anche spinto Rodolfo a confermarle con tanti replicati Diplomi, quanti ne vollero da lui esigere Gregorio X., e Nicolò III. Dovette il novello Cesare prender la legge dall'uno, e dall'altro per torsi d'imbarazzo col Rè Alfonso di Castiglia, e per non essere obbligato andar' in Oriente, e lasciar la Germania, e l'Italia, su cui si erano arrogati i Papi nella vacanza dell'Imperio una sterminatissima autorità, come fede ne fanno tutte le Storie di que' tempi, che io qui non vuo addurre, perchè assai note agli eruditi, ed anco perchè sto volontieri lontano, quanto più posso, da' racconti odiosi.

Nulladimeno siccome nè Ottone, nè tampoco Federigo II. si spogliarono di quell'alto supremo Dominio, che già avevano nello Stato Ecclesiastico, ed in Roma gli antichi Cesari, e i loro Predecessori, come l'abbiam provato di sopra. Così nè pure volle Ridolfo privarne l'Imperio, come se ne protestò negli Stromenti di mandato dati a' suoi Ambasciadori, a' quali diede facoltà, e balia *faciendi nomine meo Beato Petro Apostolo Cælestis Regni clavigero, ac vobis ejus Successori, cæterisque canonicis Successoribus, & Ecclesiæ Romanæ confirmationes, concessiones, privilegia, juramenta, & cætera omnia, quæ mei Prædecessores Reges Romanorum fecisse noscuntur, seu inveniuntur, nec non et alia promittendi, seu faciendi, quæ vos Sanctissime Pater, & Domine sine* DEMEMBRATIONE IMPERII *secundum Deum, & honestatem videritis expedire.*

*Dissert. Hist. de Summo Apostolicæ Sedis Imperio in Urbem, Comitatumque Comacli appen. n. 7. pag. mihi 28.*

La qual verità si legge più manifestamente ne' due Privilegj (a) dati l'uno adì 20. d'Ottobre dell'anno 1275. nella Chiesa di Losanna, e l'altro il giorno susseguente nella stessa Città, e in amendue questi Diplomi si riserbò Ridolfo, come Ottone, e Federigo suoi immediati Antecessori il diritto supremo di prendere da' Stati donati alla Chiesa *procurationes, sive fodrum*, che altro non è, come si disse di sopra, che la facoltà di farsi contribuire i viveri, ed i foraggi ogni qualunque volta i Rè de' Romani fossero andati a Roma per ricevervi la Corona Imperiale, oppure venissero chiamati in Italia da' Sommi Pontefici per i bisogni di Santa Chiesa. Sicche se non rifiutò Ridolfo, nè rinunciò intieramente al Dominio utile, che l'Imperio avea ne' riferiti Stati, volle però, e il Papa si accontentò, che ritenesse la Regalia del fodro, che non si può negar' essere una gran parte del Dominio utile delle Terre, che si donano al sentire di tutti i Feudisti, come mai si può concepire da mente sana, che quello magnanimo Augusto si spogliasse dell'alto supremo Dominio. La Sovranità secondo la vera opinione non già de' soli Tedeschi, come si fingono gli Avvocati Romani, ma di tutti li più insigni Giureconsulti Italiani, Francesi, e Spagnuoli, è così affissa alla Corona, che si repute inalienabile, e gli stessi Fiscali della Reverenda Camera sostengono, che cotesto supremato non dèe giammai dirsi trasferito nel donatario, o sia concessionario, se non nel caso che siasene fatta espressa menzione, e rinunzia positiva nell'atto

(a) *Citat. appen. n. 8 pag. 31. & seqq.*

stesso

stesso della concessione, o sia donazione. E la ragion ch'eglino con tutti gli altri Autori adducono ella è, che qualsivoglia clausola per ampia, pregnante, e generale ch'ella mai sia, non puo estendersi alla rinunciazione di questo alto supremo Dominio avvinto, e legato indissolubilmente al Principato, come lo vedremo ben presto coll'autorità di molti celebri Scrittori del diritto pubblico.

Ma siccome crescerà la forza di questo insuperabile argomento col fatto, e verrà sempre più convalidato dagli atti stessi allegati dalla Curia Romana, e dal nostro Avversario, così mi pare necessario andar' esaminando ogni più minuta circostanza del fatto medesimo, ed alcune clausole, ed espressioni tanto de' Brevi Pontificj, quanto de' Diplomi, e delle dichiarazioni di Ridolfo, affinche con questa plena informazione possa il Lettore meglio decidere, e colla dovuta cognizione di causa interporre il suo giudizio. Coronato dunque questo Cesare in Acquisgrana, mentre l'anno 1274. si celebrava in Lione da Gregorio X. un Concilio, vi mandarono i loro Ambasciadori Alfonso Rè di Castiglia, ed Ottocaro Rè di Boemia per procurarsi col favore del Pontefice l'Imperio.

Fu sollecito al pari di questi suoi concorrenti Ridolfo, ed inviovvi Ottone Preposito di S. Vidone di Spira suo Cancelliere di Corte, concedendogli facoltà di confermare i Privilegj, e le donazioni fatte da' suoi Antecessori alla Chiesa Romana. Gregorio rigettate l'instanze d'Alfonso, e di Ottocaro, approvò l'elezione di Ridolfo, il di cui Ambasciadore confirmò in specie i privilegj d'Ottone IV., e di Federigo II., anzi l'apocrifa Costituzione di Lodovico Pio, e la donazione d'Ottone il Magno. Venne l'anno 1275., in cui avea l'Imperadore destinato di mandar nuovi Ambasciadori al Pontefice. Ma fatto certo, che Gregorio s'incamminava alla volta di Lusanna per abboccarsi con esso lui, si portò in essa Città per aspettarlo, e riceverlo con quella pompa, ed ossequio, ch'era dovuto al Capo visibile della Chiesa, e così fu fatto; e fu quivi, che il Papa approvò per la seconda volta la sua elezione, colle seguenti condizioni però, che dovesse portarsi a Roma per esservi consegrato Imperadore, e che ricevuta la Corona dovesse andar' in Asia per liberare i Cristiani dalla servitù de' Barbari. Credono molti, che ciò facesse il Papa per divertir dagli affari d'Italia Ridolfo, il quale confirmò in questa occasione quanto il suo Cancelliere aveva fatto in Lione, giurando inoltre d'essere Protettor della Chiesa Romana, e di restituirle il possesso de' Stati a lei donati da' suoi Antecessori, il che fece con i due replicati atti, che abbiam veduto di sopra, e che sono registrati dal Rainaldi, e dall' Autore della Dissertazione latina di Comacchio nell' appendice.

Non andò Ridolfo nè a Roma, nè in Asia, ma piuttosto Ridolfo suo Cancelliere unitamente coll' Apostolico Legato si portò in tutte le Città d'Italia, ed anche in quelle dell' Esarcato, e della Marca d'Ancona, ed ivi fece da ognuna d'esse prestare il solito giuramento di fedeltà all' Imperio, prendendone in cotal guisa l'attual possesso, ed amministrazione. Ciò che dicesse, ed operasse Gregorio X. contro simili atti praticati dal Cancelliere Ridolfo, non si puo agevolmente scorgere dalla lettera, che questo Pontefice scrisse al medesimo, perchè l'Autore della Dissertazione Istorica di Comacchio ne reca al n. 9. della sua Appendice una sol parte, ed il nudo preambolo. Io avrei desiderato, che vi fosse stata registrata tutta distesamente; conciossiacosache m'immagino, esservi qualche clausola, o circostanza, che faccia molto bene al nostro proposito, e tanto

più

più io mi confermo in questo pensiere, quanto che veggo, che le altre due di Giovanni XXI. successore di Gregorio, e spettanti al fatto di esso Cancelliere, vi sono al n.12. e 13. riferite intieramente, sicche esaminaremo queste; perchè mi persuado, che diano molto lume al nostro assunto. Nella prima dunque tammemora Papa Giovanni all' Imperadore le donazioni dell' Esarcato, e della Pentapoli, fatte da Ottone IV., e da Federigo II. alla Chiesa Romana, come di sua ragione, e proprietà, e si dice, ch'egli medesimo in ratificandole *omnes possessiones ejusdem Ecclesiæ, quarum quamplures, & præcipuè prædictos Exarchatum, & Pentapolim eadem Instrumenta singulariter exprimunt, reliquas verò generaliter comprehendunt, eidem Ecclesiæ quietas, & liberas dimisistis, promittentes ad obtinendam ipsas eandem Ecclesiam bona fide tanquam Principes Catholici adjuvare, illasque ipsi Ecclesiæ sine mora, & difficultate restituere*. Dopo di che si duole lo stesso Papa, che *Rodulphus Cancellarius tuus, & frater Berengarius Magister Domorum Hospitalis S. Joannis Hierosolymitani per Alemaniam magnificentiæ tuæ Nuntii de permissione, seu voluntate Venerabilis Fratris nostri Ferrariensis Episcopi tunc in Lombardiæ partibus Sedis Apostolicæ Legati, aliqua, quæ dictis quietationibus, renunciationibus, concessionibus, collationibus, donationibus &c. Non est dubium obviare, circa prædictos Exarchatum, & Pentapolim præsumpsissent à Communitatibus Civitatum, & Locorum Romaniolæ, ac vicinarum Partium, quæ fore de ipsis Exarchatu, & Pentapoli dignoscuntur, fidelitatis juramenta recipientes tuo nomine, licet sicut verosimiliter credimus, non de tua conscientia, vel mandato, felicis recordationis Gregorius Papa prædecessor noster ipsos Episcopum, & Nuntios Bononiam ad suam præsentiam evocans factum redarguit, & facientes multipliciter increpavit*. E finalmente priega Sua Santità, ed esorta Ridolfo, che tanto a' suoi Commessatj, quanto a quelli, che per qualunque futuro tempo volesse mandar' in Italia, espressamente comandi, *ut agentes cautiùs, & à similibus studiosiùs abstinentes de Terris Ecclesiæ, & specialiter de dictis Exarchatu, & Pentapoli absque nostro speciali mandato se de cætero nullatenus intromittant. Immo Communitatibus memoratis per tuas Patentes litteras dilecto Filio Magistro Bernardo &c. tuo nomine assignandas denuncians juramenta prædicta recepta fuisse ab ipsis Communitatibus per errorem, nec ratam habuisse receptionem hujusmodi, vel habere.*

Dello stesso tenore è la seconda lettera di Giovanni XXI., come potrà riconoscerlo, chi avrà desiderio d'essere più minutamente informato della verità. Intanto passato a miglior vita questo Pontefice l'anno 1277. li 16. di Maggio, come attesta Tolomeo Luchese riferito dal Pagi nella Vita d'esso Pontefice, fu assunto al Pontificato Nicolò III. Romano della Famiglia Ursina adì 25. di Novembre dell' anno medesimo, il che si deduce della sua lettera enciclica, o sia circolare scritta li 18. delle Calende di Febbrajo riferita pure dal Pagi nella Vita d'esso Nicolò, il quale subito mandò a Ridolfo Bartolomeo Amerino con la medesima instanza espressa nelle lettere registrate dal Rainaldi (*a*). Ridolfo, che se non si ritrovava scomunicato, come vogliono alcuni Storici contemporanei, per non aver' intrapresa la spedizione di Terra Santa ingiuntagli da Gregorio X. allorche confermò la sua elezione; non era perlomeno in istato d'intraprendere un sì lungo viaggio, e abbandonar la Germania ancor tumul-

(a) Rainaldus. ad an. 1277 n 55.

tumultuante, e disordinata per la lunga vacanza dell'Imperio. Quindi è, che come saggio Principe, ch'egli era, si appigliò al partito di aderire alle richieste del Pontefice, per torgli ogni pretesto di turbar le cose sue in Italia. Troppo fresca era la memoria di ciò che altri Papi fatto aveano contra non pochi suoi Antecessori in diminuzione norabilissima del supremato, e della dignità del Sacro Romano Imperio, sicche prese Ridolfo il partito di spropriarsi del poco, piuttosto, che perdere il tutto, e di cedere al riferir del Biondo (*a*), e del Sigonio, una parte dell'utile Dominio, che avevano i Cesari nella Romagna. Mandò pertanto un certo Corrado Religioso dell'Ordine di S. Francesco a Roma col mandato di revocare i giuramenti di fedeltà prestatagli dalle Città d'essa Provincia, e di confermare novellamente le donazioni fatte alla Sede Apostolica, il che eseguì Corrado in pieno Concistoro l'anno 1278. addì 4. di Maggio per l'atto, che si vede registrato a' numeri 19. e 20. dell'Appendice della citata Dissertazione Istorica, dove dichiarò, che per li suddetti giuramenti *nullum jus ipsi Domino meo Regi accrescat, vel in aliquo Ecclesiæ Romanæ depereat tam circa possessionem, quàm proprietatem.* Esprimendo inoltre, *quòd vos Sanctissime Pater, & eadem Romana Ecclesia per vos, & per alios nunc, & semper accipiatis, nanciscamini, intretis, & apprehendatis absque ulla ipsius Domini Regis, vel alterius requisitione, auctoritate, vel mandato obtentis, sive petitis possessionem, & quasi omnium contentorum in prædictis Privilegiis &c.* Ottenuto ch'ebbe Nicolò III. con una tal dichiarazione il suo intento, avvivò la sua speranza, e crebbe in lui l'avvidità di conseguire cose maggiori dalla bontà, ed indulgenza d'un Principe, che già conoscea poco inchinato a passar' in Italia, e molto alieno dal venir' io contesa colla Curia Romana. Onde l'anno 1278. nel solo mese di Giugno scrisse tre altre Lettere a Ridolfo, nella prima delle quali lo avvisa, di quanto era stato dichiarato, e promesso da Corrado Minorita nel Concistoro de' Cardinali, e di più gli fa una novella domanda, prescrivendogli, dirò così, la Legge del tenor seguente: *Et quia decet Regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obscuritatem, quam generalitas consuevit frequenter inducere, tollat Regalis expressio, & jura Ecclesiæ prædicta per tuam declarationem, quam decernas esse perpetuam, plenariè solidentur, recognoscas, fatearis, & speciali Edicto ad perpetuam memoriam studeas declarare, Ravennam, Æmiliam, Bobium, Cæsenam, Forumpopuli, Forumlivii, Faventiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comaclum, Adriam, atque Gaballum, Ariminum, Urbinum, Montemferretum, Territorium Balnense cum omnibus finibus, Territoriis, atque Insulis in Terra, Marique ad Civitates, & Loca prædicta quoquo modo pertinentibus ad Beatum Petrum cælestis Regni Clavigerum ad Nos, & Successores nostros Romanos Pontifices, & ad ipsam Romanam Ecclesiam pleno jure integrè in spiritualibus, & temporalibus in solidum pertinere, ac nostri, & ipsius Ecclesiæ pleni juris, & ditionis, ac Principatus existere &c.*

(a) *Blond. Flav. ad an. 1275. dec. 2. l. 8. Sigon. l. 20.*

*Dissert. Hist. in appendice n. 19. 20 pag. mihi 57. & seqq.*

*Cit. dissert. appendic. n. 16. 17.*

Nella seconda lettera poi ripetendo Papa Nicolò il tenore della stessa donazione da lui chiesta a Ridolfo per animarlo ad accondescendere di buona voglia alle sue brame, gli dice così: *Ne autem per hæc Nos aliquod novum petere, vel à tuis Prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare, & ad tuam conscientiam pleniùs servandam &c. Tibi de verbo ad verbum tenores privilegiorum ipsorum Imperatorum*

*ratorum ficut in Archiviis Romanæ Ecclesiæ reperimus, sub Bulla nostra transmittimus*. Indi Papa Nicolò conclude questa lettera con avvertir l'Imperadore, che *tenores autem præfati eorundem Imperatorum tales sunt*. Quì si dee osservare, ch'egli è vero, che questo Sommo Pontefice aggiunse tre tenori delle antiche donazioni alla lettera scritta a Ridolfo, ma che non furono intieri, leggendosene nella detta Appendice solamente tre squarci, l'uno della tanto magnificata Costituzione di Lodovico Pio provata oggidì dagli Eruditi più imparziali per apocrifa, e supposta, come la donazione di Costantino Magno, e gli altri due d'Ottone il Grande, e di Arrigo il Santo. E finalmente nella terza lettera fa il detto Sommo Pontefice saper'all'Imperadore (*a*), ch'egli nel giorno della sua Coronazione, e in quello immediato a tal solennità dovrà rinnovare, e ratificare tutti i privilegj conceduti da lui alla Chiesa Romana, coll'approvazione, e col consentimento di tutti i Principi di Lamagna, e che perciò debba prepararsi a così eseguire.

(a) *Append. n. 17. pag. mihi 53.*

Questo scrivere del Papa tanto risoluto, ed imperioso fe maggiormente risolvere Ridolfo, che potea temer di tutto a non contradirgli. Quindi inviò un'altro suo Procuratore a Roma chiamato Gotifrido, ed era Prepoſito di Solio della Diocesi di Salisburgo, affinche rivocasse, ed annullasse i giuramenti di fedeltà a lui fatti dalle Città della Romagna. E questo si eseguì puntualmente, dopo di che lo stesso Pontefice promosse un'altra pretensione, cioè che tutto quanto si era fatto, e da questo nuovo Procuradore, e da Fra Corrado dovesse Ridolfo ratificarlo, e confermarlo con altri Diplomi; e'l buon Cesare fece tutto. Non fu però di tutto questo contenta la Santità Sua, ma fece passare in Germania un'altro Nuncio nomato Godefrido Decano di Sant'Andomari, a cui diede precise instruzioni di far per modo, che Ridolfo concedesse alla Sede Apostolica tutti quei privilegj, confirmazioni, e ratificazioni, che gli prescriveva nelle minute, e formule, che a tal'effetto gli consignò, e giunto questo Nuncio in Germania, e presentatosi a Cesare con i comandamenti del Papa ottenne quanto seppe bramare, e particolarmente l'atto tanto magnificato dallo Storico Romano, che fu l'ultimo, che si pretende fatto da Ridolfo l'anno 1279. alli 16. delle Calende di Marzo, e tutti questi Stromenti, che sono un mezzo volume si trovano registrati nell'appendice della celebre Dissertazione Istorica di Comacchio dalla pagina 55. fino alla pagina 105.

Cosa degna d'ammirazion grandissima ella è, che un tanto condiscendimento di Ridolfo non potesse eccitar nell'animo di Nicolò nè pur'un picciol sentimento di gratitudine, non che metter termine, se non ce lo metteva la morte, alla immoderata cupidigia ch'egli avea di spogliar' intieramente l'Imperio del Dominio d'Italia, per dividerla in due Regni, e crearvi duoi Rè della sua Famiglia. Di questo suo vasto disegno ne fanno chiara testimonianza l'Abate Uspergense (*b*), e Biondo Flavio, dicendo il primo, che *post Adrianum eligitur Joannes XXI. &c., & post hunc Nicolaus III. Patria Romanus ex Familia Ursina, Joannes Cajetanus antea dictus. Hic adnisus est, ut Cognatos suos eveheret, & alterùm in Hetruria, alterum in Longobardia Reges faceret, quoniam Rodulphus Imperator rebus Germanicis impeditus in Italiam non veniebat. Verùm Civitates Italiæ Imperatori adherentes contrastabant, & misso Locumtenente per Rodulphum in Italiam, Consilia Pontificis frustrata sunt*. E'l secondo che (*c*): *scribit Ptolomeus Lucensis,*

(b) *Abb. Usperg. ad an. 1292. in fine vitæ Rodulph. pag. mihi 341.*

(c) *Blondus dec. 2. lib. 8.*

*fis, Nicolaum Pontificem, nisi ejus Consilia occupasset mors, Reges duos, unum Lombardiæ, alterum Etruscis fuisse daturum, quo Regibus Siciliæ, atque Germanis Imperii titulo abutentibus, evertendi Italiam, sicut sæpe fecerant, facultas adimeretur.*

Lo stesso dice Platina nella sua Vita con queste parole: *Huic autem Pontifici in animo fuerat duos Reges creare, utrumque Ursinum, quorum alterum Etruriæ, alterum Lombardiæ præficeret, qui inde Teutonicos partim Alpium incolentes, hinc Gallos Siciliam, & Regnum Neapolitanum tenentes armis in officio continerent.* E più chiaramente Giorgio Merula (*a*): *ceterùm Nicolaus sive rem Italicam à vi, & dominatu externo defenderet, sive ut per speciem arcendi hostes, & tuendorum finium Regnum suis pararet, duos de Ursina gente ad Regiam dignitatem promovere in animo constituit, quorum alter in Lombardis dominaretur, qui munitione Alpium, ac valido Præsidio Germanos coerceret; alter in Ethruria regnaret, cujus armis Galli Siciliæ Domini ab ora maritima submoverentur, si quando Italiam invadere tentarent.*

(a) Georg. Merula antiq. Vicecom. pag. mihi 84.

Qualche cosa di più curioso scrive di questo Pontefice Tolomeo Lucchese, il quale vivea in quei tempi, e fra l'altre dice, che promosse un trattato di dividere l'Imperio tutto in quattro parti, cioè in Regno di Lamagna, che dovesse cedere in proprietà, e continuare sempre nella posterità di Ridolfo, in un'altro, che questo Autore chiama Viennese da darsi in dote alla Moglie di Carlo Martello, e figliuola d'esso Ridolfo, ed in altri due Regni di Lombardia, e Toscana, i quali non si pubblicò, a chi dovessero toccare, ma che diedero molta materia a discorrere. Viene lo stesso confermato da un manuscritto di Giordano Autor'egli pure di que' tempi, che attesta Rainaldo all'anno 1280 num. ultimo, ritrovarsi nella Biblioteca Vaticana, dicendo questo Scrittore, che *tractabat idem Pontifex cum dicto Rege* ( Rodulpho ) *super novitatibus faciendis in Imperio, ut videlicet totum Imperium in quatuor divideretur partes; in Regnum Alemaniæ, quod dabatur Posteris Rodulphi perpetuum, in Regnum Viennense, quod dabatur in dotem Uxori Caroli Martelli filiæ dicti Rodulphi: de Italia verò præter Regnum Siciliæ duo Regna fiebant; unum in Lombardia, aliud in Tuscia; sed interim Papa mortuus est.* Questi peraltro sono, come dice il Spondano all'anno 1278. n. 8., nel volto d'un' Uomo ornato di grandezza d'animo, e pieno di vasti pensieri tanto più scusabili, quanto più sono comuni all'umanità, che ci spinge a far del bene, ed a promovere la condizione, e le fortune de' nostri congiunti. Erede però di cotesti troppo vasti, e mondani disegni di Nicolò III. benche lo sia del Sangue, e della eccelsa dignità non lo è Benedetto XIII. santamente regnante oggidì nella Sedia del Principe degli Apostoli, e nella Chiesa Universale del Signore.

Comunque però la cosa fosse, tornando al nostro proposito, ed a strignere l'argomento, già vede il Lettore da questo fatto non inventato da me, nè preso da Scrittori Tedeschi, ma estratto dagli atti pubblicati dalla Curia Romana, che mai non si discorse, nè trattò d'alto supremo Dominio, nè che Ridolfo dovesse far più di quello, che fecero a pro della Chiesa Romana i di lui Antecessori, nè concederle maggiori o più ampj privilegj di que' che le concessero gli altri Augusti; e pure se avea lo stesso Ridolfo a spogliarsi della sovranità goduta dagli altri Cesari in Roma, nell'Esarcato, e nella Pentapoli, era indispensabilmente necessario, che lo facesse con una espressa, e solenne dichiarazione al riferir degli Autori,

 che

che ben tosto io citerò. All'incontro apparisce manifestamente dagli atti medesimi, che il mandato dato da lui al suo Ambasciadore inviato a Lione non si estendeva ad altro, che a fare *nomine meo Beato Petro Apostolo cælestis Regni clavigero, ac vobis ejus Successori, cæterisque vestris Canonicis Successoribus, & Ecclesiæ Romanæ confirmationes, concessiones, privilegia, juramenta, & cætera omnia, quæ mei Prædecessores Reges Romanorum fecisse noscuntur, seu inveniuntur, nec non et alia promittendi, seu faciendi, quæ vos Sanctissime Pater, & Domine sine DEMEMBRATIONE IMPERII secundum Deum, & honestatem videritis expedire.*

*Cit. append. pag. 21., & seqq.*

Onde osservando lo stesso Ambasciadore la legge a lui data da Ridolfo, altro non eseguì in nome del suo Sovrano, che confermare, e ratificare le donazioni, ed i privilegj di Lodovico Pio, di Ottone il Magno, di Ottone IV., e di Federigo II., i quali tutti si riserbarono l'alto Dominio, come l'abbiam provato largamente nell'antecedente Libro, ed in questo ancora. Quando poi Gregorio X. si portò a Lussanna, Ridolfo nulla di più fece, che approvare, e ratificare, quanto in di lui nome promise, e stipulò il suo Ambasciatore, riserbandosi l'espressa autorità di prendere dagli Stati della Sede Apostolica, come fecero Ottone IV., e Federigo II. i viveri, ed i foraggi pel suo Esercito ogni qualunque volta si fosse portato a Roma per ricevervi la Corona Imperiale, o per soccorrere la Sede Apostolica. Circostanza, e qualità, che non lascia più in dubbio la retenzione dell'alto supremo Dominio dell'Imperio.

Inoltre se esamineremo senza prevenzione tutto questo fatto, e con animo di scoprirne la sola verità, comprenderemo ben tosto, che tanto fu lontano Ridolfo dal spogliarsi della Sovranità, quanto da principio la sua intenzione fu di ritenere nella Romagna, e negli altri Stati della Chiesa quell'utile Dominio, e quelle Regalie, che vi godeano i suoi Predecessori, ed a questo fine si portò il suo Commessario accompagnato dal Legato Apostolico in quella Provincia; ne prese, a nome di Ridolfo il possesso; siccome in di lui nome ricevette il giuramento di fedeltà da tutte le Città, e Terre di quelle Contrade. E dobbiamo ben confessare, che tutto ciò fatto non si sarebbe, nè dal Legato Apostolico, nè dal Commessario Imperiale, se di que'tempi non fosse stato fuori d'ogni controversia, che i Cesari di Lamagna vi godeano pacificamente questo utile dominio, del quale se dipoi privossene Ridolfo, ciò fu per il bene della Pace, per non venire a contese col Papa, e per non essere astretto passare alla ricuperazione di Terra Santa. Se pur non vogliam dir con Ricordano Malaspina, e Giovan Villani, che si spogliò di tanti diritti per ottener l'assoluzione delle censure, in cui lo dichiarò incorso il Pontefice a pretesto, che non vi fosse ancor passato, come promesso lo avea a Gregorio X. Non son' io solo, che adduca cotesti motivi della rinuncia di Ridolfo, li recò davanti di me il Padre Pagi nella Vita di Nicolò III., e vi aggiunse la terza cagione, ed è, che il nostro Cesare fece tutto per mostrarsi grato a questo Papa; che aveva obbligato il Rè di Sicilia a rinunciar' il Vicariato della Toscana conferitogli dalla Santa Sede; la quale ne' scismi, e nella lunga vacanza dell'Imperio si era appropriata in Italia tutta l'autorità degli Augusti; riferisce anche il Pagi molto parziale della Chiesa Romana tutti li trattati, e le dichiarazioni fatte da Ridolfo ad istanza di Papa Nicolò, e indi ci fa sapere, che (a) *eo pacto factum est, ut multa ex his locis, quæ ab Imperatoribus detinebantur, redirent in potestatem Ecclesiæ*....e che *hæc in gratiam* Nico-

(a) *Pagius in vit. Nicol. III n. 9. & seqq.*

*Nicolai Pontificis egisse Rodulphum Imperatorem ob ademptum Carolo Regi Siciliae Vicariatum Etruriae, quod hac Imperii juris esset, tum ad obtinendam solutionem ab excommunicatione, quam incurrerat ob non adimpletum juramentum exequendae intra tempus praescriptum expeditionis Syriacae, scribunt Villanus l. 7. c. 51. Blondus decad. 2. l. 8. Recordanus Malaspina histor. Florent. c. 204., & alii licèt autem nullum horum vestigium in literis Pontificiis reperiatur, certum tamen est, quòd cum post Concilium Lugdunense Rodulphus urgeretur à Pontificibus ad expeditionem Syriacam adeo solemniter promissam, ipsum inter varias excusationes, quas praetexuit, hanc quoque causatum esse, quod Carolus Vicariatum Imperii in Etruria se invito usurparet. Quare ab ipso Gregorio X., & à Successoribus, & à Collegio Cardinalium Sede vacante incubitum est., ut aliquis concordiae modus inter eos inveniretur. Sed cum cerneret Nicolaus, hac omnia incassum fieri, impulit tandèm Carolum, ut ipsemet sponte tam Senatoriam Urbis dignitatem, quàm Vicariam Etruriae potestatem in manus ipsius Pontificis deponeret.* E il Biondo attesta, che (a) *omnis Romaniola Imperatorias secuta erat partes, & minima, quae singuli darent Populi, tributa percipiens Rodulphus, eos privilegio sub Imperii titulo liberos esse dixit, cujus rei gestae ordinem in Foroliviensium monumentis extare vidimus.* Ed il Sigonio lasciò scritto (b): *quin etiam eidem* (Carolo) *persuasit, ut Vicariatum Etruriae Rodulpho Caesari traderet, hac eum ad sacram expeditionem accenderet; nam ipsum sibi haud satis virium ad tantam rem aggrediendam superesse causari, quod Carolus magnam partem Italiae obtineret, inde ad Rodulphum conversus, graviter se offensum ostendit, quòd ille., contra quam Gregorio Pontifici promisisset, adhuc neque in Italiam ad Coronam accipiendam venisset, neque ad Hierosolyma recuperanda se comparasset, ac pro Vicariatu Etruriae restituto ab eo Romaniolae Comitatum poposcit, quem Reges jam inde à Friderico I. sibi in magna contentione retinuerant, cum ad jus Ecclesiae ab antiquo pertineret. Rodulphus autem partim ipso Vicariatus Etrusci beneficio delinitus, partim Nicolai gratiae fovendae cupidus haud invitus fecit, ut Romaniolae jura, unde modica quaedam vectigalia exigebat, Pontifici restitueret, idque publicis scriptis tabulis confirmaret.*

(a) Blond. Flav. dec. 2. lib. 8.

(b) Sigon. lib. 20. ad an. 1278.

Nè solamente da' riferiti Autori, ma dagli atti medesimi pubblicati dalla Corte Romana manifestamente apparisce, che in questa gran contesa non si trattò giammai della Sovranità, ma dell' utile Dominio, delle regalie, e del possesso della Romagna, conciossiache abbiam veduto dalle lettere scritte da Giovanni XXI. a Ridolfo, come questo Pontefice si querelò appo lui, che iti li Vicarj Imperiali con il Legato Apostolico in Romagna, n'avessero preso il possesso, e ricevuto il giuramento di fedeltà dalle Terre di quelle Contrade, a nome dell' Imperio; e che inoltre si protestò il Papa, che tali atti erano opposti al tenore delle donazioni, e de' privilegj alla Chiesa concedoti tanto da Ridolfo, quanto da Ottone IV., e Federigo II., perchè tutti e tre *omnes possessiones ejusdem Ecclesiae, quarum quamplures, & praecipuè praedictos Exarchatum, & Pentapolim dimisistis, promittentes ad obtinendum ipsas eamdem Ecclesiam bona fide tanquam Principes Catholici adjuvare, illasque ipsi Ecclesiae sine mora, & difficultate restituere.* Onde pregò Cesare a dichiarare, che il giuramento fu prestato dalle Città di quella Provincia per errore senza suo consentimento, esortandolo ordinar' a' suoi Vicarj, presenti,

presenti, e futuri a non intromettersi nel governo, e maneggio d'essa Provincia, ma lasciarne libera l'amministrazione alla Sede Apostolica.

Abbiam' inoltre osservato, che morto Giovanni, Nicolò III. fece all'Imperadore la medesima istanza, e che questi o per ricevere l'assoluzione dalle censure fulminate contro lui da Gregorio, o per non essere obbligato portarsi in Oriente, e lasciar la Germania, e l'Italia, ed anche per non imbrogliarsi colla Curia Romana volle accondescendere a' voleri del Papa, inviando a Roma Corrado Ministro dell'Ordine di San Francesco nella superiore Alemagna per far le dichiarazioni richieste da Giovanni XXI., e Nicolò III., il che eseguì Corrado l'anno 1278. addì 4. di Maggio nel pieno Concistoro de' Cardinali, concedendo in nome di Ridolfo, *quod vos Sanctissime Pater, & eadem Romana Ecclesia per vos, & per alios nunc & semper accipiatis, nanciscamini, intretis, & apprehendatis absque ulla ipsius Domini Regis, vel alterius requisitione, auctoritate, vel mandato obtentis, sive petitis possessionem, & quasi omnium contentorum in praedictis privilegiis*. Ne' quali privilegj leggendosi espressamente riserbato a favore degl' Imperadori la regalia del fodro, ed essendo eglino conceduti da Ridolfo *sine DEMEMBRATIONE IMPERII*. Ognun vede, che tutto quanto si stipolò, e fece in questa occasione, si fece, e stipolò a riguardo dell'attual possesso, pel Dominio utile, e per le regalie già godute in quelle Contrade dagli altri Cesari, le quali cose tutte se rinunciò Ridolfo alla Sede Apostolica, non le cedette però l'alto supremo Dominio, di cui non se ne fece neppur' un cenno in tanti atti, ambascerie, e lettere passate tra lui, e i Sommi Pontefici; onde si fa più che manifesto, che la Imperial sovranità rimase, e tuttavia rimane intatta, ed illesa. Quanto io sostengo riceve maggior forza dall'altra claosula posta nello Stromento pubblicato in Concistoro, e colla quale dichiarò Corrado, che per i giuramenti prestati dalle Città della Romagna *nullum jus ipsi Domino meo Regi accrescat, vel in aliquo Ecclesiae Romanae depereat tam circa possessionem, quàm proprietatem*. Questo modo di favellare dinota chiaramente, che lo stesso Corrado volle, ed il Papa se ne contentò, che restasse preservata la sovranità dell'Imperio, e non pregiudicato il Dominio utile, ed il diritto del fodro già riserbatosi da Ridolfo negli antecedenti privilegj, mentre cotal parole nel loro vero significato, e nel senso, col quale furono espresse altro significar non possono, se non che le ragioni delle Parti rimanessero nello stato, in cui si ritrovavano prima, che i Vicarj Imperiali ricevessero dalle Terre della Romagna il giuramento di fedeltà, e se si spiegò, e dichiarò, che per tal giuramento non dovea intendersi accresciuto a Cesare maggior ragione di quella, che prima vi aveva *tam circa possessionem, quàm proprietatem* (il che si ripete da Papa Nicolò nella sua prima lettera). Certa cosa ella è, che lo stesso Cesare innanzi vi aveva qualche ragione rispetto sì al possesso, che alla proprietà, di cui si fece menzione; e se gli accordi fatti alternativamente tra la Curia Romana, e la Corte Cesarea, e l'intenzione de' Contraenti fosse stata, che non dovesse restar verun diritto all' Imperio, neppur rispetto all' alto supremo Dominio dovea tutto ciò spiegarsi, e dichiararsi con termini precisi, e che concludessero, *nullum jus etiam quoad supremum Dominium Domino meo Regi competat*, e non già dirsi *nullum jus Domino meo Regi accrescat*, poiche questo termine *accrescat* suppone senza dubbio alcuno l'esistenza di una qualche ragione, a cui per qualche atto, che si faccia, se ne possino accrescere delle altre, non potendo giammai accrescere a chi che sia diritto veruno in una cosa, s'ei non ve l'ebbe prima. Egli

Egli è vero però, che dappoiche furono annullati da' Procuradori di Ridolfo li giuramenti di fedeltà, e da loro fattesi quante dichiarazioni seppe mai desiderare il Sommo Pontefice, questi non fu perciò contento, sembrando alla sua troppo scrupolosa circospezione, e alla sua finissima sagacità, che non bastassero tanti atti a conservare per sempre la Santa Sede nel quieto, e pacifico possesso della Romagna. Quindi egli usò ogni arte, affinche Ridolfo con un novello privilegio confirmasse il digià fatto, e dichiarasse quali, e quante fossero le Città, e Provincie, che in vigor delle antiche donazioni si appartenevano alla Chiesa. Contuttociò è verissimo ancora, che non pertanto s'intese Nicolò III. di volere con questa più ampia dichiarazione, e spiegazione acquistar ne' predetti Stati maggiori diritti, e più assoluta autorità di quella, che vi aveva prima, e che all' incontro l'Imperadore staccasse dalla sua Corona quell' alto Dominio, il quale fu sempre, ed indissolubilmente attaccato alla medesima; ma solamente, come dice lo stesso Papa nella sua prima lettera (*a*), *ut tuæ sinceritatis integritas interiùs, & exteriùs reluceat, & appareas vas sincerum, præmissa omnia, & singula per specialia privilegia Regali aurea Bulla munita, promptè, literaliterque, & distinctè recognoscas, ratifices, confirmes, innoves, & de novo concedas ea omnia corporali præstito juramento firmando*. Soggiugnendo poco dopo: *& quia decet Regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obscuritatem, quam frequenter generalitas consuevit inducere, tollat Regalis expressio, ac jura Ecclesiæ prædictæ per tuam declarationem, quam decernas esse perpetuam, plenariè solidentur, recognoscas, fatearis, & speciali Edicto ad perpetuam memoriam studeas declarare, Ravennam &c.* con tutte le altre Città, che ivi nomina &c. *ad Beatum Petrum Cælestis Regni clavigerum, & ad Nos, ac Successores nostros Romanos Pontifices, & ad ipsam Romanam Ecclesiam pleno jure integrè in spiritualibus, & temporalibus in solidum, pertinere, ac nostri, & ipsius Ecclesiæ pleni juris, ditionis, ac Principatus existere. Et ut sublatâ omnis contentionis, & dissensionis materiâ, firma Pax, & plena concordia inter Ecclesiam, & Imperium perseveret, præsertim cum ea omnia, & singula ex privilegiis, & declarationibus Prædecessorum tuorum Romanorum Imperatorum clarè, & distinctè pertinere ad Romanam Ecclesiam, dignoscuntur*. La qual cosa replicò lo stesso Pontefice, e la confermò più chiaramente nella seconda lettera, dove fa la medesima istanza a Cesare, cominciando così (*b*): *Ad tuæ devotionis argumentum, & jurium Romanæ Ecclesiæ claritatem, quod Civitates Ravennæ &c. ad nos, & Romanam Ecclesiam pleno jure pertineant, per alias nostras litteras fili charissime cum expressione nominum prædictarum Civitatum &c. sub certa forma petimus declarari, & nihilominus ut erga eandem Romanam Ecclesiam Matrem tuam sinceritatis tuæ devotio amplius elucescat, omnia, & singula de novo donari &c. ne autem per hæc omnia Nos aliquid novum petere, vel à tuis Prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare, & ad tuam conscientiam serenandam, qualiter illa cæteri Prædecessores tui Romani Imperatores expresserant &c. tibi de verbo ad verbum tenores privilegiorum &c. sub Bulla nostra remittimus*. E gli manda, come si vide di sopra, il compendio de' Privilegj di Lodovico Pio, di Ottone il Magno, e di Arrigo il Santo.

(a) *Append. pag. 48.*

(b) *Append. pag. 50. & seqq.*

E siccome con evidenza manifestissima abbiam veduto, che tutti i

Cesari

Cesari d'Occidente, e particolarmente questi tre Augusti si riserborono in Roma, ed in tutti gli Stati donati alla Chiesa l'alto, e supremo Dominio, e che ve lo esercitarono da veri Sovrani, così ancora dee ogni Uom saggio restar persuaso, ed aver per certissimo, che Ridolfo coll'ultima sua Costituzione data l'anno 1279. addì 14. di Febbrajo non volle, nè fu ricercato a concedere più di quello, che concederono i suoi Predecessori, se non vogliam dire (ma il dirlo sarebbe gran sceleraggine, ed empietà) che Nicolò ingannasse lo stesso Ridolfo, estorquendo da lui ciò, che non ebbero, nè mai conseguirono gli altri Pontefici da' Cesari Franchi, e Germani.

Passando ora alla conclusione del mio discorso, crederei, che 'l cortese Lettore dovesse restar persuaso dalla sincera relazione di questo fatto autenticato degli atti degli Avversarj, e da' Scrittori di fede degni, che non si trattò mai d'altro tra Ridolfo, e li riferiti Sommi Pontefici, che della Romagna, del possesso di lui, e delle regalie, che da questa Provincia percepivano gl'Imreradori, che Papa Nicolò III. non peraltro fu tanto sollecito in ricercar quest'ultimo privilegio, se non per torre in perpetuo la cagione delle molte, e gravi contese nate fra il Sacerdozio, e l'Imperio, per far che si astenessero in ogni tempo i Cesari dall'esigere quelle gabelle, ch'erano soliti farsi contribuire da' Popoli di quella Provincia, e per ottenere un libero, e quieto possesso della medesima. E tanto più io posso ragionevolmenre sperare, che 'l Lettore debba rimaner persuaso di tal verità, quanto che vien la stessa confirmata da due Autori contemporanei, l'uno de' quali è Giordano manuscritto della Biblioteca Vaticana appo 'l Rainaldo, e l'altro Tolomeo Lucchese, dicendo il primo: *Ab hoc Rodulpho Nicolaus Papa III. requisivit ut Romandiolam resignaret, & Exarchatum Ravennæ, qui à Comitatu distinguebatur, & antiquitus Ravennæ erat Senator, sicut Romæ, & dictas Communitates gubernabat, inter quas erat Bononia, ut per Ludovicum I. scribitur, Paschali Papæ I. hanc Regionem per Carolum datam, & recuperatam per Gregorium X. nunc isto repetente mandat Rodulphus omnibus Nobilibus Terræ, & Populis dictæ Regionis, ut Ecclesiæ Romanæ obediant, & dictum Dominium ad Romanam Ecclesiam asserit pertinere, & sic Papa possessionem iniit.* E Tolomeo Lucchese. *Secundo sui Pontificatus anno Nicolaus III. Rodulphum Regem Alemaniæ requirit super resignatione, & Exarchatu Ravennæ, qui erat Principatus super sex Civitates Romandiolæ, quæ à Comitatu distinguebantur.* Er ecco se si estenda questo Esarcato, su cui fan tanto schiamazzo gli Avversarj fino a Modana, e Reggio, anzi di la di Parma e Piacenza. E poi dopo esso Autore soggiugne. *Mandat Dominus Rex omnibus Nobilibus Terræ, & Populis dictæ Regionis, ut Ecclesiæ Romanæ obediant, atque dictum Dominium ad Ecclesiam Romanam asserit pertinere, & sic dictus Papa possessionem obtinet.*

*Rainaldus ad an. 1278. n. 54. Ptolom. Luch. in hist. Eccles. lib. 23. c. 32.*

CAP. XV.

## CAP. XV.

*Stabilito il fatto, e collo stesso provatosi, che Ridolfo altro non fece, che spropriarsi del Dominio utile della Romagna, e rinunciare al giuramento di fedeltà, il quale gl'Imperadori da' Sudditi mediati esigere non sogliono, si passa a confutare, e col fatto, e con la ragione le declamazioni degli Avversarj, i quali tacendo le più necessarie circostanze, e confondendo lo stesso fatto, suppongono, che Ridolfo rinunciasse alla sovranità dell' Imperio, ed annullasse il giuramento di fedeltà da lui prestato non solo da' Popoli dell' Esarcato, ma da' Piacentini e Parmiggiani.*

DAppoiche si ritrova l'erudito Lettore pienamente informato del fatto, dia la lode, e faccia l'applauso, che quì si merita l'Autor della *Dissertazione Piacentina*, il quale facendola piuttosto da Declamatore, e da Orator' enfatico, che da vero Critico, e da Professor legale, comincia dalla pagina 114. con molte seguenti a tessere l'Istoria dell' elezione di Ridolfo, ed a formar' un' altro fatto a modo suo, e con istudiato anacronismo confondendo nelle succesive pagine i tempi, anzi passando sotto un' altissimo silenzio tutte quelle più forti circostanze, che atterrano la sua gran machina di parole, dice, che Gregorio X. *dopo d'aver preparato alla Germania un sapientissimo, e celebratissimo Imperadore, s'applicò altresì a levare di mezzo altra pietra di maggior scandalo tra'l Sacerdozio, e l'Imperio a riguardo degli Stati temporali della Chiesa di Roma, sopra de' quali avea il Mondo Cattolico veduto con orrore farsi crudelissime guerre, e straziata, e quasi incenerita l'Italia sì negli Stati di ragione dell' Imperio, come in quelli della Romana Sede. Quindi non già clandestinamente, o con incutere timore a Ridolfo d'eccitare contro di lui guerre intestine, come certi Imperialisti mendacissimamente a' giorni nostri, e de' Padri, e degli Avoli disseminarono ne' loro Libri; ma palesamente, ed a faccia scoperta convenne con Ridolfo sopra la sicurezza de' diritti della Santa Sede mediante la Persona d'Ottone Preposito di Spira, il quale nel pubblico Concistoro de' Cardinali presentate le lettere di credenza di Ridolfo Rè de' Romani il dì 6. Giugno 1274., ratificò la promessa fatta da Ridolfo a Gregorio, colla quale s'era obbligato confirmare, come ivi esso Ottone confermò, tutte le donazioni de' Cesari predecessori, giurando sopra i Sagrosanti Vangeli, che il Rè nè per se medesimo, nè per interposta persona averebbe occupate, o sarebbesi ingerito nelle Terre della Chiesa Romana in tutto od in parte, e nemeno sopra le Terre de' di lei Vassali.* E dopo tal' introduzione si porta questo Autore in Lausanna a veder Gregorio richieder Ridolfo, *che gli mantenga la parola, e Ridolfo a fedelmente confirmar' appontino tutto l'operato in di lui nome dallo Spirense, soscrivendo il dì 1. Novembre 1275. il Diploma.* Ei confessa peraltro, *che l'Emilia non si legge specificata in quell' atto*, ma vorrebbe farci credere, *ch' era ella però compresa sotto il nome d'Esarcato*, e pensa poterci persuader questo suo supposto col soggiugnere immediatamente, *come poscia Ridolfo di-*

*chiarò*. Ma questo Imperadore non si sognò giammai di dichiarare, che l'Emilia fosse compresa sotto il nome d'Esarcato.

*Dissertaz. Piacentina pag. 116., & seqq.*

Passa indi più avvanti lo Scrittor Piacentino, e dice, che *morto l'anno 1276. Gregorio, non essendo per anche data esecuzione al giudicato &c. Innocenzo V., Adriano V., Giovanni XXI., il Collegio de' Cardinali rinnovarono le loro instanze presso l'Imperadore, dimandando la restituzione dell'Esarcato, e della Pentapoli, occupate da' suoi Ministri &c., che costante però sempre nella realtà di sue promesse, costituì nel 1278. suo Procuratore Corrado Ministro generale de' Frati Minori, cui diede ampia facoltà di compire coll'esecuzione le dichiarazioni da lui fatte, attese massimamente le instanze del nuovo Pontefice Nicolò III., e che giunto in Roma questo Messo Imperiale in nome di Ridolfo il dì 4. Maggio rinunciò alla Santa Sede l'Esarcato, e la Pentapoli*, replicando l'Avversario, che *non fu fatta da Corrado la specificazione dell'Emilia, che non era specificata negli atti di Lione, di Losanna, e nella di lui commessione, e che il Papa tampoco, e i Cardinali non giudicarono allora necessaria tale specificazione, supponendo, che bastar dovesse la specificazione dell'Esarcato, il quale sapevano, che abbracciava l'Emilia, come orora dimostrerò con perfetta evidenza*.

Vedrà però il Lettore fra poco, che questa perfetta evidenza va del pari con la perfetta notizia, che l'Avvocato Piacentino mostra d'avere dell'opinione, in cui erano il Papa, e i Cardinali di quel tempo, che *l'Esarcato abbracciava l'Emilia*, imperciocchè in quella vana, e finta opinione non vi erano allora nè la Curia Romana, nè gli Scrittori contemporanei di lui certamente meglio informati, e della verità più amanti, dicendo Tolomeo Lucchese, che *secundo sui Pontificatus anno Nicolaus III. Rodulphum Regem Alemaniæ requirit super resignatione &c. Exarchatus Ravennæ, qui erat Principatus super sex Civitates Romandiolæ*. Se fra queste sei Città della Romagna vi si annoverassero Modana, e Reggio, e molto più Parma e Piacenza, e tutta l'Emilia, come a capo quasi di cinque secoli vorrebbe coll'energia del suo scrivere farci credere l'Autor della Dissertazione, me ne rapporto a' Geografi, ed a chi è versato nella saporitissima lezion della Storia, sapendo ognuno, che tutte queste Città furono mai sempre, ed incontrovertibilmente sono oggidì comprese nella Lombardia. Intanto priego il Lettore a riflettere, ch'egli ci pianta qui un vago anacronismo, ed un'altro ideato supposto, dicendo, che *frattanto incontrossi nuovo ostacolo, imperciocchè un'altro Ridolfo Segretario dell'Imperadore, e da lui spedito nell'Italia per ristabilire i diritti dell'Imperio, avea non ostante la dichiarazione, e gli ordini dell'Imperadore, fatto giurare fedeltà all'Imperadore medesimo da' Bolognesi, e da altre ben molte Città dell'Emilia, tra le quali eravi stata Piacenza, estorquendo fin dall'anno 1275. tal giuramento da' Piacentini allo scrivere d'Omberto Locati*.

*Differt. Piacent. pag. 116. & seqq.*

Non distingue questo Avvocato i tempi, li Pontificati, non le ambascerie mandate da Ridolfo alla Sede Apostolica, nè le cagioni, per cui le mandò; ei ci confonde i Diplomi, non reca le parole de' medesimi, e ne tace le circostanze più importanti, e rimarcabili. Se poi brama saper' il Lettore perchè tutto ciò fusse fatto da questo Autor retrogrado, direollo io, perchè vuol piantar' i suoi Castelli in aria, e non già negli atti

da lui

da lui allegati. Ma ficcome io non folamente holli allegati, e riferiti fecondo l'ordine de' tempi, ma fedelmente regiftrati tali e quali li pubblicò la Curia Romana, così altro io qui non dirò per non recar maggior confufione all' Avverfario, e folamente tornerò a ripetere, che nè il Prepofto Spirenfe in Lione, nè Ridolfo in Laufanna concedettero alla Santa Sede più di quello, che le donarono gli antichi Cefari, e particolarmente Ottone IV., e Federigo II., che lo fteffo Ridolfo nello Stromento di procura fatto dal fuo Ambafciadore fi proteftò di voler bensì acconfentire alle iftanze di Gregorio, ma *fine demembratione Imperii*. Che tal protefta fu inferita negli atti fatti in Lione, e confermata in Laufanna nella ratificazione, che di effi ne fece al Papa il medefimo Imperadore, il quale non folo non fi fpogliò dell'alto fupremo Dominio, ch'egli avea nelle Terre della Chiefa, ma fi rifervò anche una gran parte dell'utile colla regalia del fodro, e che Gregorio non folamente non vi fi oppofe, ma ebbe a bene, che così fi faceffe, perchè tutto ciò fu praticato dalli due ultimi mentovati Cefari; nè egli giammai pretefe di più. E fe i Succeffori di Gregorio, e particolarmente Papa Nicolò fece dipoi tante, e sì vive inftanze a Ridolfo, affinche concedeffe nuovi privilegj alla Chiefa Romana, ciò non fu già col fine, che quefto faggio, ed invitto Augufto fi fpoglialle della fovranità, di cui mai fi fpogliarono i fuoi Anteceffori; ma appunto per confeguire l'attual poffeffo, ed il godimento di quelle regalie, che allora godea l'Imperio nella Romagna, ed acciocchè ei annullaffe a quefto fine i giuramenti di fedeltà, i quali non furono preftati frattanto a lui dalle Città d'effa Provincia, come afturamente finge l'Avvocato Piacentino, ma fubito che da Laufanna giunfe Gregorio in Italia, e così l'anno 1275.; e quefto fatto fù appunto quello, che diede motivo alla venuta di Corrado Miniftro generale de' Frati Minori. Altrimenti fe non fi foffero i Commeffarj di Ridolfo pofti all'attual poffeffo in nome fuo della Romagna, la Curia Romana non avrebbe parlato più, nè i Pontefici avrebbon cercato di più, e molto meno pretefo efiger da Ridolfo altri Diplomi, e dichiarazioni; circoftanza ben degna d'avvertirfi in quefto luogo.

Non è poi vero, che *Ridolfo Segretario dell' Imperadore eftorqueffe tal giuramento da' Piacentini*, conciofiacofachè non lo eftorfe nè dalle Città della Romagna, nè tampoco da quella di Piacenza, perchè vi fu accompagnato dal Legato Apoftolico, col di cui confentimento, ed approvazione giurarono fedeltà a Ridolfo i Popoli non folamente della Romagna, ma della Lombardia, nè furono folamente i Piacentini, i quali riconofceffero fuddetto Cefare per loro vero Sovrano; ma i Parmiggiani ancora, come lo attefta l'Angeli, e lo fteffo fecero i Milanefi, i Pavefi, e i Lodigiani con molte altre Città della Lombardia al riferire del Corio (*a*), e di altri Autori degni di fede, afficurandoci effo Corio, che addì 17. d'Aprile del 1275. il Vefcovo di Ferrara Legato Apoftolico col Cancelliere del Conte Ridolfo Imperadore eletto andarono a Reggio, d'indi a Modana, Milano, Cremona, Piacenza, Crema, Lodi, Parma, & altri Luoghi, ne' quali fecero giurare la offervazione de' precetti della Santa Chiefa, e fedeltà all' Imperadore.

Egli è poi falfiffimo, che fi querelaffe Gregorio (*b*) della fedeltà giurata a Ridolfo da' Piacentini, e dagli altri Popoli di Lombardia, ma fi dolfe co' Meffi dell' Imperadore, perchè chiedeano, che fubito fi mutaffero le cofe di già ftabilite rifpetto alla Romagna; anzi quefto Ponte-

(a) *Corio part. 2.*

(b) *Epift. Greg. X ad Nunc. Rodulph in append Differt hift. de Summo Apoftolicæ Sedis Imperio in Urbem, & Comit. Comacchi pag. 37. 38 n. 9. & 10*

fice loro incaricò con una sua lettera scritta l'anno 1275., che proseguissero l'esecuzione di quanto restava deliberato in riguardo alla Lombardia, dicendogli, che quanto ad essa Romagna: *sub dissimulatione transeuntes ad tempus, donec nobis aliter videretur, volumus, ut interim prosequeremini, quæ in Lombardia, & aliis circonvicinis imminebant*. Di più nell'anno medesimo scrisse Gregorio a tutti i Marchesi, e Conti, Nobili, e Rappresentanti delle Città, Castella, e degli altri luoghi della Lombardia, e della Riviera di Genova, acciocchè si sottomettessero al Dominio legittimo dell'Imperadore, e lo riconoscessero per loro Signore, e Sovrano, dicendogli così: *desiderantes negotia charissimi in Christo filii nostri Rodulphi Regis Romanorum Illustris feliciter prosperari, dilectum filium Magistrum Andriconem Capellanum nostrum, & Causarum Palatii nostri Auditorem generalem Primicerium Mediolanensem &c. ad ea sollicitè promovenda specialiter destinamus, Universitatem vestram monentes attentiùs, & hortantes, ac nihilominus dantes vobis tenore præsentium in mandatis, quatenus Capellanum eundem recipientes decenter, ac benignè tractantes, ejus circa præmissa monitis, & exhortationibus intendatis, humiliter, & in omni promptitudine paratis*.

*Cit. append. n.11. pag. 38* Inoltre morto Gregorio, Innocenzo V. suo successore scrisse l'anno 1276. a Ridolfo, non già dolendosi della fedeltà giurata dalle Città d'Italia a' Commessarj Imperiali, ma piuttosto per favorire le parti del Rè Carlo, prescrivendogli, di non venire in Italia, se prima non mandava Ambasciadori per convenire il modo di stabilire la Pace. Ed ecco come s'imponeva a Cesare per obbligarlo a far quanto si voleva da lui.

*Append. n. 12 pag. 39.* Fu bensì Giovanni XXI. successore d'Innocenzo vissuto pochi mesi nel Pontificato, che scrisse a Ridolfo, querelandosi del giuramento di fedeltà prestato a lui non già dalla Città di Piacenza, e dalle altre di Lombardia, ma bensì da quelle della Romagna, da cui presero l'attual possesso i Messi Cesarei, pregandolo colla sua prima lettera registrata di sopra, di comandare a' medesimi, *quod in Romandiolam non redirent, sed in aliis Partibus Lombardiæ imminentia tua negotia cum diligentia procurarent &c. ideoque Serenitatem Regiam exhortantes, quatenus consultè considerans*, dichiari, che li suddetti giuramenti furono prestati per errore dalle Città della Romagna, e ch'esso Imperadore non gli avea approvati, esortandolo inoltre a comandare alle stesse Città, che non ostante tal giuramento *nobis, & nostris Nuntiis planariè obediant, & intendant, nec impedimentum aliquod præstare præsumant, quominus de ipsis, prout ad nos pertinet, & de consilio Fratrum nostrorum disponere intendimus, liberè disponamus*.

Tutte queste circostanze tanto precise, e necessarie per venire in conoscimento della verità, artificiosamente le dissimula l'Avvocato Piacentino, anzi imbrogliando, e sempre più inviluppando il fatto, passa sotto silenzio le lettere scritte da Nicolò III. successore di Giovanni XXI. all'Imperadore, e dopo d'aver detto, che Ridolfo *spedì nell'Italia un certo Maestro Gottifrido con lettere dirette al Papa, nelle quali cassò, & annullò pienamente tutti quegli estorti giuramenti*, finge lo stesso Avvocato, che *non per questo pote Nicolò ricuperare l'Emilia, seguitando i Ministri Imperiali a pretendere, non essere d'essa parte dell'Esarcato, e che fu costretto Ridolfo mandare nuovi dispacci nell'Italia, ne' quali volle, che fosse inserita copia estratta degli originali*

*ginali esistenti nell' Archivio Imperiale delle concessioni di Lodovico Pio, d'Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo, concordando quasi di parola in parola tutte tre quelle donazioni, e precisamente nella spressione dell' Esarcato colla clausola sub integritate, e nella specificazione dell' Emilia*.

51. Fin qui sono parole dell' Autor Piacentino, ed io ho ben più ragione, ch' egli non ebbe per dire, che tutto è proferito *mendacissimamente*. Non è vero in primo luogo, che Ridolfo cassasse pienamente tutti quegli estorti giuramenti, nè il Papa mai pretese tanto, ma solamente per mera importunità, ed a forza di replicate instanze cassò questo Indulgentissimo Cesare i giuramenti prestati da' Popoli della Romagna, e volle Nicolò III. che si specificassero a nome per nome tutte le Città, le quali non doveano essere nè legate, nè obbligate all' osservanza di simile giuramento, e fra queste non solo non si annoverano Modana, e Reggio, Parma, e Piacenza, come espressamente nominate avrebbe esso Pontefice, se foser state queste Città dell' Esarcato, ma non si legge di loro in tanti atti fatti a questo fine nè pur' una parola, da cui possa eziandio tacitamente, o per conghiettura dedursi, ch' elle si comprendessero nella rivocazione d'esso giuramento; il voluminosi documenti poi di tal rivocazione sono tutti registrati dal Rainaldi, e dall' Autore della Differtazione Istorica di Comacchio. *Append. n. 15 pag. 45. & seqq.*

Ed acciocchè il Lettore conosca, che io non parlo a capriccio, come l'Avvocato Piacentino, si degni esaminarli da se tutti diligentemente, e cominci dalla prima lettera di Nicolò III. mandata a Ridolfo l'anno 1278. il dì 5. di Giugno, e vedrà chiaramente, che giunto in Roma suddetto Maestro Gotifrido coll' espresso mandato di rivocar' essi giuramenti, subito così eseguì, e che il Papa pregò l'Imperadore a voler confirmare questo atto, dicendogli: *& quia dudum absque tuis, sicut opinamur, & credimus, consensu, conscientia, vel mandato Cancellarius tuus à Civibus Bononiensibus, Imolensibus, Faventinis, Forliviensibus, Cesenatibus, Ravennatibus, Ariminensibus, Urbinatibus, nec non et aliis aliarum Civitatum illarum Partium, atque locorum, quæ ipsius Ecclesiæ juris existunt, juramenta fidelitatis nomine tuo recepit, tu maturè conspiciens, id in præjudicium juris ejusdem Ecclesiæ subsecutum, quidquid per eundem Cancellarium, seu quemcunque alium in prædictis Civitatibus, vel aliis Locis, & Terris per homines ipsarum Civitatum, Terrarum, atque Locorum actum, gestum, recognitum existit, sive juratum, revoces, casses, annulles, irrites, cassum, & irritum nuncies, ac omnibus viribus vacues, statuens, & expressè consentiens, quod per hoc nullum jus tibi accrescat, vel ipsi Ecclesiæ depereat tam circa possessionem, quàm circa proprietatem in Civitatibus, Terris, & Locis eisdem, ac hominibus, juribus, & jurisdictionibus eorundem*. Esortandolo, che nuovamente confirmasse le donazioni già fatte. La qual cosa, e domanda volle Nicolò ripetere nella seconda lettera più premurosa della prima che scrisse a Ridolfo, assicurandolo su la sua parola, che *per hoc Nos aliquod novum petere, vel à tuis Prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare*.

L'atto poi della rivocazione del giuramento vien registrato nella forma seguente; *Nos itaque traditi ab eodem Domino Rege auctoritate mandati juramenta fidelitatis, seu alia, quæ Rodulphus Cancellarius ejusdem Domini Regis à Civibus Bononiensibus, Imolensibus, Faventinis,* *Append. n. 21 pag. 12. & seq.*

Foro-

*Foropopulienfibus, Cæfenatibus, Ravennatibus, Ariminenfibus, Urbinatenfibus, Cervienfibus, & Forlivienfibus, ac hominibus Caftrorum Montis Feltris, & Brittenorii, ac aliis Communitatibus, Univerfitatibus, & Incolis Civitatum, & Locorum partium earundem, feu eorum aliquibus pro ipfo Domino Rege dicitur recepiffe &c.*

Indi per adempimento, ed efecuzione di quest'atto, ed acciocche fapeffero i pubblici Rappresentanti di quefte Città, come reftavano affoluti dal giuramento di fedeltà da loro preftato a Ridolfo, e che potevano ubbidire al Sommo Pontefice, e riconofcere i fuoi Miniftri, gli fcriffe il Meffo Imperiale la lettera, che fi vede regiftrata nella riferita Differtazione di Comacchio, ed è intitolata così: *Providis Viris, Poteftatibus, Capitaneis, Confiliis, & Communibus Bononienfi, Imolenfi, Faventino, Foropopulienfi, Cæfenati, Ravennati, Ariminenfi, Urbinati, Cervienfi, & Forlivienfi, Monti Feltri, & Brittenorii, ac aliis Communitatibus, Univerfitatibus, & Incolis aliarum Civitatum, Caftrorum, Terrarum, & Locorum partium earundem Gottifridus Præpofitus Ecclefiæ Solienfis &c.*, e confecutivamente a tutto ciò il Sommo Pontefice eleffe l'anno 1278. addì 22. di Giugno per Legato Apoftolico a ricevere il giuramento di fedeltà dalle Città della Romagna Frà Giovanni da Viterbo dell'Ordine de' Predicatori, e la Bolla, o fia Breve di tal Legazione comincia in quefti termini: *Ad partes Romaniolæ quas internamente confpicimus affectus noftros dirigere nos perurget anxietas*, e nello fteffo modo fcrivendo poi il Pontefice ad una per una di fuddette Città, acciocche ognuna di loro riceveffe, e riconofceffe il Legato Apoftolico, ed in nome della Santa Sede gli giuraffe fedeltà, ad altre non ifcriffe, che alle Città di Forlì, di Forlinpopoli, di Cefena, di Faenza, di Brentinorio, di Rimini, di Cervia, di Bologna, di Ravenna, e di Bagna Cavallo, ed a tutte fra le altre cofe diffe così: *Profectò Civitatem veftram, & nonnulla alia, Terras, & Loca partium Romaniolæ, quæ fub propriis, & fpecialibus ad præfens non duximus exprimenda nominibus, cum generali vocabulo Romaniola hoc tempore nuncupentur, ac eorum Incolas ipfi Ecclefiæ immediatè fubeffe, ipforumque Dominium ad eandem Ecclefiam pertinere longa Romanorum Imperatorum declaravit antiquitas.*

Append n. 24. pag 73. & feq.

Append n. 27.

Sapeva dunque, o doveva prima di parlare l'Avvocato Piacentino fapere, che il Papa non pretefe, l'abbolizione del giuramento di fedeltà preftato a Ridolfo da tutte le Città d'Italia, e particolarmente da quelle di Lombardia, in cui di quel tempo, ed anche oggidì fi contano Parma, e Piacenza, Reggio, e Modana; ma da quelle folamente della Romagna dicendo, che non le nominava ad una per una, mentre s'intendea beniffimo, quali fotto il generale vocabolo di *Romaniola* fi annoveraffero, e quali no. Sapea inoltre, che in tanti atti, ftromenti, e dichiarazioni fatte da Ridolfo per aderire a' voleri della Corte Romana giammai non fi nominarono i Piacentini, nè i Parmiggiani, e tanpoco i Modanefi, ed i Reggiani, e che a loro non fi fcriffe da Gottifrido, e da Nicolò, come fcrivere fi dovea, fe veramente erano fudditi immediati della Sede Apoftolica, affinche reftaffero intefi, come erano fciolti dal vaffallaggio giurato a Ridolfo, e che doveano riconofcere i Legati Apoftolici, i quali fi farebbero fpediti in quelle Contrade, come fi mandarono nell' Efarcato, e nella Pentapoli, Regioni veramente comprefe tanto allora, quanto a' noftri dì nella Romagna. Era finalmente informato l'Autor Piacentino,

che

che i Sommi Pontefici, cioè Gregorio X., e Giovanni XXI., e con loro Nicolò III. pretefero bensì, che in offervanza de' Privilegj conceduti alla Chiefa dall' Imperadore, i fuoi Meffi non doveffero immifchiarfi nel maneggio delle cofe della Romagna, ma non già che s'afteneffero dal governo, e dall' amminiftrazione nè pur d'una fola Città della Lombardia, anzi non dovea ignorare, che tanto Gregorio, quanto Giovanni moftrarono fempre tutto 'l genio, ed un vivo defiderio, che i Miniftri Imperiali *in aliis Partibus Lombardiæ imminentia tua negotia cum diligentia procurarent*; e nondimeno con tante, e sì belle notizie, le quali farebbono baftanti per torre ogni appiglio a qualunque fofifta più cavillofo, ebbe l'Avverfario tanto animo di proferire, che *Gottifrido cafsò, & annullò pienamente tutti quegli esforti giuramenti*; nè contento di quefta folenne invenzione, penfando fchermirfi in quefto modo dall'evidenza delle fuddette ragioni volle aggropparne una più grande, ed afferire, che *non per quefto potè Nicolò ricuperare l'Emilia, feguitando i Miniftri Imperiali a pretendere non effere d'effa parte dell'Efarcato*.

Si degni l'erudito Lettore efaminate attentamente tutti gli atti recati dalla Curia Romana sì in quefta, che nella Controverfia di Comacchio, e ritrovando egli, che i Miniftri Imperiali negaffero, o Nicolò pretendeffe, che tutta l'antica Emilia foffe parte dell' Efarcato, io mi dò per vinto. Offerverà bensì, che tutta la difputa fi aggitava intorno alla Romagna, di cui dopo le donazioni di Ridolfo i fuoi Commeffarj fi mifero all' attual poffeffo, efigendo da' Popoli il giuramento di fedeltà, ma non ritroverà giammai, che nafceffe contenzione, quali Città s'includeffeto entro i Confini dell' Emilia mentovata ne' Diplomi de' Cefari, rimanendo digià fciolto ogni dubbio, e tolta la materia di più difputare, dappoichè furono dati i nomi alle Regioni d'Italia da Carlo Magno, e da Adriano Primo, o fia Leone III. per diftinguere gli Stati donati alla Chiefa, che fi chiamarono Romagna da quelli, che doveano coftituire il Regno d'Italia, che fi nomarono Lombardia, fapendofi allora, ed anche a' giorni noftri, che i Confini di una, e dell' altra di quefte due Regioni egli è da quefta parte la Scoltenna, o fia Panaro fiume, che divide il Bolognefe dal Modanefe; e così l'intefero Biondo Flavio, il Sigonio, il Cointe, e tutti quanti gli Storici, ed i Geografi citati da me fu quefto punto, che ormai non fi contrafta più.

Non fo poi capire, perchè dica l'Avvocato Piacentino, che *feguitando i Miniftri Imperiali a pretendere non effere l'Emilia parte dell' Efarcato, fu coftretto Ridolfo mandare nuovi difpacci nell' Italia, ne' quali volle, che foffe inferita copia eftratta dagli originali efiftenti nell' Archivio Imperiale delle conceffioni di Lodovico Pio, d'Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo*. Se pretendeffe mai con quefto parlar' equivoco darci ad intendere, che *foffe coftretto Ridolfo mandare nell' Italia nuovi difpacci* per quello, che operarono i fuoi Miniftri, s'inganna, e rifponderò non effer vero, perchè ciò non apparifce dagli atti prodotti dalla Curia Romana. Se poi s'intendeffe, che fu coftretto a far tutto ciò dalle replicate inftanze (e mi fia lecito dirlo) dalle importune domande di Nicolò III. Oh in quefti fenfi sì, che cammina bene la fua propofizione, ed io volontieri gliela concedo, perchè ella fi accofta alla verità, e ce la perfuadono tutte le voluminofe Scritture, ed Inftromenti allegati da' noftri Avverfarj, egli è però altrettanto falfo, che l'Imperadore *volle, che foffe inferita copia eftratta dagli originali*

*nali esistenti nell' Archivio Imperiale delle concessioni di Lodovico Pio, Ottone il Magno, e d' Arrigo il Santo*, conclossiacosache Ridolfo non si sognò mai tal cosa. Volle bensì il Sommo Pontefice Nicolò III. ottener da lui tal confirmazione, nè cessò mai di battere questo duro chiodo, persinche non conseguisse il suo intento. Ed è poi falsissimo, che 'l nostro Cesare volle, che *fosse inserita copia estratta dagli originali esistenti nell' Archivio Imperiale*, perchè questo lo volle in tutti i modi, e per tutte le vie Nicolò III., il quale scrisse più lettere a tal fine all' Impetador Ridolfo, e gli mandò più Legati, e le minute, colle quali ei pretendea, che si concepissero le dichiarazioni da lui desiderate con tanto ardore, ed in vece d'inviar' a Cesare tutto il tenore de' privilegj di Lodovico Pio, d'Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo, gli mandò solamente alcune clausule d'essi privilegj, assicurandolo colla sua lettera de' 5. di Giugno dell' anno 1278. dove sono le stesse clausule inserite, che le avea fatte estrarre, come si ritrovavano *in Archiviis Romanæ Ecclesiæ*, e non già in quello dell' Imperio, come disse *mendacissimamente* l'Autor Piacentino.

*Append. n. 16 pag. 31.*

Ed ecco a quanti fallaci supposti, ed a quali ritrovamenti bisogna che si appiglj, chi vuole, se non oscurare del tutto, mentre questo troppo difficilmente s'ottiene, alterar per lo meno la verità del fatto, che lo convince; siccome studiatamente fece questo Scrittor retrogrado di tutti gli altri atti, che precederono gli ultimi due Diplomi di Ridolfo de' 14. Febbrajo dell' anno 1279., e i quali si vedono pienamente registrati nella tante volte citata appendice della Dissertazione di Comacchio; ed è cosa certa, ch' ei dovea far così, se volea con minor rossore poter vantarsi, che *vedremo fra poco, se l'atto quì marcato sia mera, e semplice conferma delle pretese donazioni de' Predecessori, che facesse Ridolfo ristretta al puro essere di confermazione, la quale non possa valere senza la produzione delle donazioni autentiche, e solenni, che si dicono confermate, come si contenta dire francamente il Pfeffingero Addizionatore al Vitriario, il quale dissimula tutti gli altri atti di Ridolfo, e di questa sola da lui qualificata confermazione mostrò aver notizia*; chi dissimuli gli atti fatti da Ridolfo, se l'Addizionatore al Vitriario, o l'Avvocato Piacentino l'abbiam testè veduto, siccome vedremo *fra poco, se l'atto quì marcato sia mera, e semplice conferma delle pretese donazioni de' Predecessori di* Ridolfo. Intanto sentiam' un poco, cosa per modo di parentesi rinfaccia il nostro Avversario al Limneo. Ei dice dunque: Il *Limneo versatissimo nelle Storie, e de' più eruditi dell' inclita Nazione Alemanna non so per qual motivo s'infinse di credere, che la sola donazione di Costantino a favore del Pontefice Silvestro servisse alla Romana Sede per fondare i suoi diritti nel petitorio sopra gli Stati, che essa tiene, studiandosi di abbatterla con diverse ragioni, che mi dispenso di esaminare, e mentre conchiude con quel suo Pontifici insusurramus, che l'Italia sia eredità dell' Imperadore, e che tutto il Mondo lo sappia, mi fa lecito di replicare, che altro ci vuole a far credere queste favole già familiari in bocca di Federigo II., che allegare uno, o due Autori Alemanni in faccia di tutto il Mondo.*

*Differt. Istor. polit. & leg. pag. 118.*

Sono favole quelle dello Scrittor Piacentino, e non già degli Autori Tededeschi, i quali giustamente dicono, e sostengono, che sia l'Italia eredità dell' Imperio. Tutte le Storie lo confermano, ed egli è più che vero, che *tutto il Mondo lo sa*. Roma fu sempre il Capo di questo Imperio,

perio, da che nacque, ed al parere del Gravina nel suo eruditissimo Trattato *de Romano Imperio*, ella lo era anche quando gl' Imperadori teneano la loro Sede in Costantinopoli, ed io hollo con evidenza mostrato nel primo Libro. Anzi sa ognuno, che l'Italia prima della venuta de' Barbari era la più degna parte di questo maestoso, ed Augusto Imperio, il quale, se rimase per più secoli desolato in Occidente, risorse con altrettanta felicità a' giorni di Carlo Magno, che fu Sovrano, ed assoluto Signore della stessa Roma, dal di cui Senato, e Popolo fu acclamato, inaugurato, e sublimato a sì Augusta dignità, e con Roma fu Carlo Padrone dell' Italia tutta, toltane quella parte, che rimase all' Imperadore Greco. Dopo Carlo Magno dominarono l'Italia i suoi Successori; estinta poi la sua prosapia, è passato l'Imperio da' Franchi Occidentali à' Franchi Orientali nella Persona di Ottone il Magno, non passò pertanto in altri il Dominio d'Italia, e di Roma, che in questo Eroe, il quale lo tramandò a' suoi Successori, e questi lo goderono fino a Federigo II., che seppe non ostante tutte le sue grandi avversità mantenere nel suo pristino splendore, e grandezza la dignità Imperiale, come mi lusingo d'averlo provato non già con *favole*, ma coll' autorità de' Scrittori più rinnomati, e delle Storie di tutti que' secoli, che sono passati da Carlo Magno per fino allo stesso Federigo II., e di questa sovranità non se ne spogliò Ridolfo con le Costituzioni, le quali stiam' ora esaminando, nè tampoco se ne privarono gli altri Cesari, che vennero dopo lui, e de' quali qui ci reca l'Autor Piacentino le confermazioni di quanto Ridolfo fece; e se il Contradditor' implacabil de' diritti Imperiali confessa qui ciò che negar non puo, cioè, ch' *elleno fossero semplici confermazioni, e che perciò non aggiungano all' atto confermato forza maggiore di quella, che avesse, e che nol convalidino, posto che per qualunque causa fosse egli nullo, od in altra maniera vizioso*. Ei niega dipoi con troppo ardire, e niente di ragione, *che gli atti di Ridolfo siano, e debbano tenersi in conto di pura, e semplice confermazione delle donazioni de' di lui Predecessori*, ed asserisce con altrettanta ingiustizia, *che, supposto ancora, che le stesse donazioni fossero fittizie, come decantano gli Avversarj della Santa Sede, ovvero che da principio contenessero la riserva della suprema podestà in favore degl' Imperadori, che le fecero, nientedimeno però gli atti di Ridolfo sussisterebbero nella sua totale latitudine, anche fino ad abbracciare la traslazione dell' alto supremo Dominio nella Santa Sede, e tutto ciò perchè furono disposizione formale, verissima, deliberata, e per capo sparato, indipendente, ancorchè contengano dichiarazioni, e confermazioni sopra l'esistenza, e validità di quegli atti, che Ridolfo parimente confirmò*. *Dissertazion. Piacentina pag. 117. & 118. & seqq.*

Già vede il Lettore, qual' energia di prove richiedino tante, e sì strane proposizioni per poterle insinuar' alle menti degli Uomini saggi, e versati nella giurisprudenza pubblica. Ma stiam' un poco osservando, quali sieno queste prove, e quali ragioni egli adduca per persuaderci le sue visioni. Dice dunque così: *se trattassimo d'un' atto solo, e momentaneo fatto senza precedente cognizione di causa, ed emanato sulla semplice richiesta della parte, e per una tal qual gratificazione del concedente: ammetterei come puramente possibile ne' termini di morale possibilità, che Ridolfo inconsideratamente non informato per troppa facilità, e connivenza fosse trascorso, e che potesse dirsi soggetta la di lui operazione al vizio di orrezione, o di surrezione, e passarvi* *Dissertazion. Piacentina pag. 120. & seqq.*

*per buone le cavillazioni de' Contradditori, degne piuttosto di Causidici, e Gente di foro, che d'Uomini di Stato; d'altra sorta sono gli atti in quistione. Procedette l'invitto Ridolfo con matura deliberazione, promettendo da principio far ciò, che poscia con intervallo di tempo notabile saggiamente, e lealissimamente eseguì.*

Questa è la prima ragione, che ci pone innanzi l'Avvocato Piacentino per provare, che gli atti di Ridolfo non debbon dirsi nè confirmazione degli antichi privilegj, nè dichiarazione, ma disposizione formale valevole a trasferire nella Sede Apostolica l'alto supremo Dominio degli Stati espressi nella medesima.

In primo luogo io non so vedere, come la multiplicità degli atti, e delle concessioni possa trasferir l'alto supremo Dominio de' Stati nel concessionario, se nol dice il concedente, nè tampoco posso capire, come arrivi ad operar tutto ciò la sola *precedente cognizione di causa, e il solo animo deliberato*, senza che apparisca, che quell'animo sia veramente stato deliberato a trasferire la sovranità, di cui si parla. Concedo dunque all'Avversario, che *procedette l'invitto Ridolfo con matura deliberazione*, ma non gli ammetto, che *da principio promettesse far ciò, che poscia con intervallo di tempo notabile eseguì*. Et ecco! che sul bel principio delle sue prove urta lo Scrittor Piacentino volontariamente nello scoglio degli equivoci, e confondendo astutamente i tempi, non distingue gli atti fatti da Ridolfo, nè le cagioni, per cui li fece.

Di già abbiam veduto, che molti furono i Diplomi conceduti da questo piissimo Imperadore alla Chiesa; ma non dice l'Avversario qual sia quello; per cui si trasferì nella medesima l'alto supremo Dominio de' Stati a lei donati, ed in cui volesse Ridolfo concederle più di quello le concedettero i suoi Predecessori, e specialmente la sovranità, che eglino si riserbarono in tutti quanti i Diplomi, che si sono allegati, e prodotti fin qui.

Quattro dunque sono i *Privilegj*, che si attribuiscono a Ridolfo, cioè due dati li 20., e 21. di Ottobre dell'anno 1275. in Lusanna alla presenza di Gregorio X. il quale si portò colà a questo fine, e due altri in Vienna l'anno 1279. alli 14. di Febbrajo ad instanza di Nicolò III. Io non vuo fare un sì gran torto alla profonda penetrazione del nostro erudito Critico col credere, ch'egli pretenda aver Ridolfo con li due primi atti trasferito nella Chiesa Romana tutta la sovranità de' Stati, di cui si favella, imperciocchè con essi l'Imperadore altro non fece, che ratificare, ed approvare, quanto da Ottone Preposto fu fatto in suo nome nella Città di Lione l'anno 1274. addì 6. di Giugno, ed abbiam di sopra veduto, che esso Ottone confermò solamente in nome del suo Signore i Privilegj conceduti da' Cesari Romani alla Sede Apostolica; e particolarmente quelli
*Append. pag. 28.* di Ottone IV., e Federigo II. Che Ridolfo gli diede solamente la facoltà di fare alla Chiesa Romana *confirmationes, concessiones, & privilegia, juramenta, & cætera omnia, quæ mei Prædecessores Reges Romanorum fecisse noscuntur &c. sine demembratione Imperii*. E che nella ratificazione che fece lo stesso Imperadore in Lusanna l'anno 1275. del mese di Ottobre tanto fu lontano dal concedere al Papa il preteso alto supremo Dominio, quanto che v'inserì l'espressa riserva d'una parte dell'utile,
*Append. pag. 31. & seqq.* come è quella del fodro ivi: *recipiemus procurationes sive fodrum ab ipsis*. Sicchè dobbiamo per necessità conchiudere, che negli atti di Lusanna non voglia l'Autor Piacentino fondare la sua intenzione per dedurne la sovranità della Chiesa.

Fla

Fia uopo dunque supporre, che tutto il fondamento si faccia da lui negli altri due Privilegj dati in Vienna l'anno 1279., e veramente dice, che *precedettero all'esecuzione le instanze de più Pontefici, che gli Officiali dell'Imperadore nell'Italia vi si opposero, e cercarono tutte le strade per impedirne l'effetto; che dalla Corte Imperiale furono spediti più Messi l'uno dopo l'altro, e con tanto tempo di mezzo, che Ridolfo potesse ricercare le informazioni, di quanto avesse operato il primo, innanzi che fosse spedito l'altro. Che il Cordeliere Corrado benche per la sua professione, e stato Religioso dipendesse dal Papa, non interpretò largamente il primo Diploma di Ridolfo nella propria commessione, ma che piuttosto si contenne rigorosamente non solo nella materialità della lettera, ma ad una interpretazione lesiva de' diritti della Santa Sede, e della mente Imperiale, come il fatto dimostrò. Laonde fu di mestieri, che il Papa facesse nuovo ricorso all'Imperadore per ottenere compiuta giustizia, che durò il maneggio dall'anno 1274. inclusivamente fino all'anno 1279., e finalmente, che la reiterazione di tanti atti, l'esame delle difficoltà insorte di mano in mano, le dichiarazioni solenni non solo geminate, ma triplicate, e quadruplicate sono tutte circostanze rilevantissime, che escludono con evidenza ogni sospetto di precipitazione, ed inconsideratezza, di connivenza, e di tutto ciò, che da' Legali chiamasi orrezione, surrezione, e difetto dell'intenzione.* *Dissertaz. Piacentina pag. 111. & seqq.*

Oh che inviluppamento di fatti a bella posta confusi, ed alterati per confondere la verità! Oh che pastocchie, e chimere per voler far dire a' privilegj ciò, che mai non fu intenzione nè di chi li concedette, nè tampoco di chi li ricercò.

Rifletta quì per cortesia l'erudito Lettore, che la disputa s'aggira intorno al dubbio, se i Diplomi di Ridolfo abbiano veramente trasferito nella Chiesa la sovranità, che si riserbarono i Cesari ne' Stati donati alla medesima, e che il nostro Avversario in vece di provar il suo assunto colle parole, e col testo de' privilegj, vuol darci ad intendere questa chimera con mostrare, ch'eglino non patiscano verun vizio *di surrezione, o di orrezione*, e dopo che avrà ben considerato un tal modo di provare i supposti, si degni osservar' ancora, che dice l'Avvocato Piacentino, che *precedettero all'esecuzione le instanze di più Pontefici, e che gli Officiali dell'Imperadore in Italia vi si opposero, e cercarono tutte le strade per impedirne l'effetto*; ma che poi non prova quali fossero le instanze de' Sommi Pontefici, e quali le opposizioni degli Ufficiali di Cesare; e se bramasse lo stesso Lettor scoprire il vero fine, per cui passa l'Avversario sopra tutte queste circostanze di fatto troppo necessarie a sapersi per ben decidere la quistione; si compiaccia ascoltarmi.

Egli è dunque vero, che i Sommi Pontefici fecero *molte instanze* a Ridolfo dopo gli atti stipolati in Lusanna, ma furono peravventura elle fatte, perchè rinunciasse all'alto supremo Dominio, che virtualmente, anzi espressamente ivi si serbò? non certamente, perchè tutte le instanze *fatte da più Pontefici* non tendevano ad altro, come lo abbiam veduto dalle loro lettere, che a far sì, che Ridolfo annullasse i giuramenti di fedeltà ricevuti in nome suo dalle Città della Romagna, ed a rinunciar' alla Chiesa quel Dominio utile, ed il possesso di quella Provincia preso in nome suo da' suoi Ministri, i quali non si opposero mai all'esecuzione di ciò, che fu convenuto fra Ridolfo, e Gregorio, nè da tutti

quanti gli atti recati dalla Curia Romana apparisce d'una benche menoma loro opposizione, e solamente si legge, che fecero giurar fedeltà da' Popoli della Romagna a Cesare coll'intervento, e consentimento espresso del Legato Apostolico, non avendo in ciò fatto altro, che quello, che già fecero i Predecessori di Ridolfo, da cui non giudicarono che si fosse per i Diplomi concedoti a Gregorio X. rinunciato alle regalie, ed all'utile Dominio, che godevano i suoi Antecessori in quelle Contrade; a questo unico fine solamente fu spedito il Cordeliere Corrado a Roma; ed è falsissimo, ch'egli si contenesse *rigorosamente non solo nella materialità della lettera, ma ad una interpretazione lesiva de' diritti della Santa Sede, e della mente Imperiale*, nè Nicolò III. era tanto scordato de' vantaggi della Chiesa, che avesse voluto permettere questo nello stromento, che da Corrado si fece alla sua presenza, ed in pieno Concistoro l'anno 1278. li 7. di Maggio. Del qual' atto fa la Corte Romana un gran capitale, veggendosi registrato nell'appendice della Dissertazione latina di Comacchio con questo sommario: *Fratris Corradi Ordinis Minorum, & Nuncii Rodulphi Regis Romanorum quinque instrumenta de iis, quæ gessit in Concistorio coram Nicolao III.*, il qual Pontefice loda nella sua prima lettera scritta a Ridolfo questo Cordeliere Corrado *tanquam vir industrius multa sollicitudine circonspectus, & fidelis commissi sibi negotii prosecutor, sinceram devotionem, & intentionem puram, quam ad eandem Ecclesiam habuisti, & habere dignosceris, prudenter exposuit, & omnia, & singula per quendam Ottonem Præpositum Sancti Guidonis Spirensis Regiæ Aulæ Cancellarium dicta, sive promissa, acta seu gesta, ac demum per te ipsum in præsentia bonæ memoriæ Gregorii Papæ X. Prædecessoris nostri recognita, confirmata, innovata, de novo concessa, promissa, dicta, acta, seu gesta, sive jurata prædictus Frater Conradus in nostra, & eorundem Fratrum præsentia tuo nomine, & per te, tuum super iis exhibendo mandatum, distinctè, liberè, & expressè recognovit, ratificavit, approbavit, innovavit, & nihilominus ea omnia, & singula Beato Petro cælestis Regni Clavigero, ac nobis ejus licet immeritis Successori &c. de novo donavit &c.* Anzi si diè questo Pontefice per sì ben servito da Corrado Minorita, che lo rimandò in Germania per indurre l'Imperadore non solo a ratificare quanto egli avea promesso co' cinque Stromenti, ch'esso Pontefice volle si stipolassero nel suddetto Concistoro, ma di più a far le dichiarazioni, che Ridolfo fece dipoi, e lo munì di ampie instruzioni piene d'una somma confidenza, incaricandogli di ritornare a Roma, tanto ottenendo, quanto non potendo ottenere le bramate ratifiche, e novelle dichiarazioni desiderate dalla Santità Sua, e de' quali gli diede la minuta, che si legge nelle citate instruzioni. Vede dunque il Lettore, come egli è un solenne ritrovamento, quel *laonde fu di mestieri, che il Papa facesse nuovo ricorso all'Imperadore per ottenere compiuta giustizia*; imperciocche non fece Nicolò ricorso a Cesare per ottener giustizia, perchè digià la Santa Sede avea ottenuto quanto seppe desiderare, ma per conseguir' un nuovo privilegio di ratificazione di quanto fu stipolato, e promesso dal Cordeliere Corrado, e da Gottifrido Preposto della Chiesa di Solio, il quale fu spedito a Roma per annullare i giuramenti di fedeltà prestati dalle Città della Romagna a Ridolfo, come religiosamente lo eseguì lo stesso anno 1278. l'ultimo di Giugno, leggendosene l'atto nella suddetta appendice.

*Append. n. 19. pag. 57. & seq.*

*Append. n. 15. pag. 45. & 46.*

*Append. n. 23. pag. 72. & seq.*

Quindi

Quindi è, che se *durò il maneggio dall'anno 1274. inclusivamente fino all' anno* 1279. questo maneggio non durò tanto tempo, perchè si disputasse dell' alto supremo Dominio, di cui non si parlò giammai, nè che il Papa lo pretendesse, e che poi arrendendosi Ridolfo alle sue instanze se ne spogliasse, ma per il solo Dominio utile, pel possesso dell' Esarcato, e della Pentapoli, per il giuramento di fedeltà tante volte qui nominato, e per le regalie, che Ridolfo percepiva dalle Città della Romagna, e le quali alla fine ei concedette alla Chiesa, come attestano gli Autori, da me citati di sopra, essendosene questo generoso Augusto privato, sia per ottenere l'assoluzione delle censure fulminategli contro dal Papa, perchè non era passato al riacquisto di Terra Santa, come fu obbligato promettere, e lo attestano Ricordano Malaspina, e Giovanni Villani; sia perchè il Papa non lo astrignesse a portarvisi, come vogliono il Biondo, il Sigonio, e'l Pagi, sia finalmente per torre ogni pretesto al Pontefice, di cui avea molta cagione di temere per le mutazioni, ch'egli meditava introdurre in Italia a spese dell' Imperio, ed anche per mostrargli si grato, d'aver' astretto il Rè Carlo a rinunciare il Vicariato di Toscana.

Che poi avesse digià il Papa conseguito il suo intento, quando *fece nuovo ricorso all' Imperadore*, e che tal ricorso lo facesse, non già *per ottenere giustizia*, come si finge l'Avvocato Piacentino, ma per conseguir la ratificazione di quanto fecero i due Messi Imperiali, e la dichiarazione, di cui ora parleremo; apparisce manifestissimamente dalle tre lettere scritte dal medesimo Papa Nicolò, le quali sono appunto i ricorsi, che fece a Ridolfo, e per i quali ricorsi Ridolfo gli concedette gli altri due pretesi Diplomi l'anno successivo, cioè l'anno 1279. addì 14. Febbrajo, e su quali s'innalza dall' Autor Piacentino tutta la machina del suo artificiosissimo discorso: veggiamo dunque, cosa mai addimandasse Nicolò in questi suoi ricorsi, e cosa Ridolfo concedesse, e dichiarasse, mentre io crederei, che così potrassi agevolmente venire in conoscimento della verità, e comprendere, se il Papa chiedesse, e l'Imperadore gli trasferisse questo tanto magnificato *alto supremo Dominio*.

Ed ancorche non fosse uopo registrare qui le parole delli ricorsi, e de' privilegj, perchè digià le recai fedelmente nell' antecedente Capitolo, allorche formai il fatto, e lo fondai sopra gli atti prodotti dalla Curia Romana, non di meno vuo' qui ripeterne una parte, per via più confondere l'artificioso silenzio degli Avversarj, i quali inviluppando il fatto medesimo, si servono in vece di questo di retoriche ampliazioni, e si appigliano all' Esarcato, che vorrebbono far giugnere di là da' Monti, anzi non contenti di ciò s'attaccano a certe clausuluccie, che ingrandiscono con stranissime interpretazioni, e tutto questo lo fanno per ingannar la semplice brigata, e farle credere, che veramente sono valevoli a trasferire l'alto supremo Dominio nella Chiesa Romana.

Avrebbe però dovuto farsi carico l'astuto Sofista, che per venir' a capo d'una prova tanto difficile, bisognava star' attaccato a tutto il fatto, all' intiero contesto e delle dimande, e delle concessioni, alle cagioni perchè quelle si fecero, e queste si accordarono, poiche così sarebbe giunto al conoscimento della verità, che sol si dee aver per unico oggetto, trattandosi di controversie tra 'l Sacerdozio, e l'Imperio, affine di non fomentarle maggiormente colle adulazioni, e lusinghe, ma per istabilir sempre più fra loro quella concordia tanto necessaria alla quiete del Cristianesimo, col dar' a Cesare, *quæ sunt Cæsaris*, ed a Dio, *quæ sunt Dei*,

Cosa

Cosa dunque chiedesse il Papa, apparisce dalla sua prima lettera, colla quale gli dà ragguaglio, di quanto aveano alla sua presenza, e nel Concistoro de' Cardinali operato Corrado, e Gottifrido suoi Messi, e lo priega approvar tutto, e ratificare quanto egli pure avea promesso a Gregorio X. colle seguenti parole: *Ut igitur jure sinceritatis integritas interiùs, exteriusque reluceat, & appareas vas sincerum, præmissa omnia, & singula per speciale Privilegium Regali aurea Bulla munitum promptè, liberaliter, & distinctè recognoscas, ratifices, confirmes, innoves, & de novo concedas, ea omnia corporali præstito juramento firmando, & quia dudum absque tuis, sicut opinamur, & credimus, consensu, conscientia, vel mandato Cancellarius tuus à Civibus Bononiensibus, Imolensibus, Faventinis, Forlivienfibus, Foropopulienfibus, Cæsenatibus, Ravennatibus, Ariminensibus, Urbinatibus, nec non et aliis aliarum Civitatum illarum Partium, atque Locorum, quæ ipsius Ecclesiæ juris existunt, juramenta fidelitatis nomine tuo recepit, tu maturè conspiciens id in præjudicium juris ejusdem Ecclesiæ subsecutum, quicquid per eundem Cancellarium, seu quemcunque alium tuo nomine in prædictis Civitatibus, vel aliis Locis, & Terris per homines ipsarum Civitatum, Terrarum, atque Locorum actum, gestum, recognitum extitit, sive juratum, revoces, casses, annulles, irrites, cassum, & irritum nunties, ac omnibus viribus vacues, statuens, & expressè consentiens, quod per hoc nullum jus tibi accrescat, vel ipsi Ecclesiæ depereat tam circa possessionem, quàm circa proprietatem in Civitatibus, Terris, & Locis eisdem, ac hominibus, juribus, & jurisdictionibus eorundem, & quia decet Regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obscuritatem, quam frequenter generalitas consuevit inducere, tollat Regalis expressio, ac jura Ecclesiæ prædicta per tuam declarationem, quam decernas esse perpetuam, plenariè solidentur, recognoscas, fatearis, & speciali Edicto ad perpetuam memoriam studeas declarare, Ravennam, Æmiliam, Bobium, Cæsenam, Forumpopuli, Forumlivium, Faventiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comaclum, Adriam, atque Gabellum, Ariminum, Urbinum, Montemferetrum, Territorium Balnense cum omnibus finibus, Territoriis, atque Insulis in Terra, Marique, ad Civitates, & Loca prædicta quoquo modo pertinentibus ad Beatum Petrum Cæleſtis Regni Clavigerum, & ad Nos, ac Successores nostros Romanos Pontifices, & ad ipsam Romanam Ecclesiam pleno jure integrè in spiritualibus, & temporalibus in solidum pertinere, ac nostri, & ipsius Ecclesiæ pleni juris, ditionis, ac Principatus existere.*

Nella seconda lettera poi fa Nicolò III. all'Imperadore la stessa dimanda, e per meglio disporlo ad accondescendervi, gli dice: *Ne autèm per hoc Nos aliquid novum petere, vel à tuis prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare, & ad tuam conscientiam plenius serenandam, qualiter illa cæteri Prædecessores tui Romani Imperatores expresserunt, qualiter illa ad Romanam Ecclesiam pertinere sub expressis Terrarum distinctionibus declararunt, tibi de verbo ad verbum tenorem Privilegiorum ipsorum Imperatorum, sicut in Archiviis Romanæ Ecclesiæ reperimus, sub Bulla nostra transmittimus.* E gli manda, come di sopra si disse, non per intiero, ma soli tre §§. de' pretesi Privilegj di Lodovico il Pio, di Ottone il Magno, e di Arrigo il Santo, e secondo il tenore, ed uniformemente al contenuto di queste let-

*Append. n. 16. pag. 50. & seq.*

tere

tere approvò Ridolfo, e confirmò, quanto aveano fatto i suoi Procuratori in Roma, e concedette alla Sede Apostolica il tanto magnificato Privilegio de' 14. Febbrajo dell' anno 1279.

Or so io qui a' nostri Avversarj questo dilemma: o i Predecessori di Ridolfo donarono alla Chiesa l'alto supremo Dominio de' predetti Stati, o pure lo riserbarono all' Imperio, ed a' suoi Successori? Se di quello eglino se ne spogliarono, io convengo con esso loro, che se ne spogliasse Ridolfo ancora, ma se quei lo ritennero, perchè vogliono poi, che questo Cesare ne privasse l'Imperio? Se vogliono tutto ciò, vogliono, e pretendono più di quello, che non pretese, nè addimandò il Pontefice, il quale si protestò apertamente di non chiedere a Cesare *aliquod novum vel à suis Prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum*. Ed a questo fine gli mandò quei §§. de' privilegj, ch' abbiam veduto. Di più non pretese Nicolò, che ampliasse le concessioni da lui digià fatte alla Chiesa, ma solamente desiderò una più chiara spiegazione, dichiarazione, e confermazione, di quanto egli, ed i suoi Messi fecero, affine di torre per sempre *omnem obscuritatem, quam frequenter generalitas consuevit inducere*. E con ciò evitar qualunque occasione di ulteriori contese, ed anche per ottenere il libero possesso, e godimento di quelle regalie, ch' erano soliti gl' Imperadori esigere da' Popoli della Romagna: come dunque si affatica l'Avvocato Piacentino in sostenere, che *nientedimeno gli atti di Ridolfo sussisterebbono nella sua totale latitudine anche fino ad abbracciar la traslazione dell' alto supremo Dominio nella Santa Sede*?

Si persuaderebbe peravventura questo Scrittore, che per dar qualche apparenza di realtà a una tal chimera, bastasse l'abbellirla coll' invettive, ch' ei fa contro il Coringio, il Limneo, e gli Autori Tedeschi? nelle dispute pari alla nostra fa di mestier' altro, che studiate esagerazioni, e bisticci capricciosi; bisogna confutar le sentenze degli Avversarj con sode ragioni, con l'autorità d'accreditati Scrittori, e sopra tutto co' Diplomi alla mano, esaminandoli al chiaro lume d'un sano, e diligente Criterio. Ma che che ne sia, io non sieguo la traccia di questi peraltro eruditissimi Professori del gius pubblico Germanico, ma sto unicamente attaccato agli atti prodotti dalla Corte Romana, e con questi io mi lusingo d'aver con evidenza mostrato, che non solamente non si spogliò Ridolfo di quell' alto supremo Dominio, che tutti i suoi Predecessori esercitarono nello Stato Ecclesiastico, ma che spogliatosi solo del possesso, e della maggior parte delle regalie, si ritenne colla sovranità anche parte del Dominio utile, e uno de' regali più importanti, il qual' è il fodro, comprendendosi manifestamente da tutta la serie di tanti atti, che i riferiti Sommi Pontefici non peraltro furono così diligenti, e solleciti, che per conseguir l'attual possesso, e le regalie de' Stati donati alla Chiesa, e che non pensarono giammai di voler' estorquere da Ridolfo la traslazione in loco dell' alto supremo Dominio di Roma, e dell' Esarcato, unito, ed avvinto indissolubilmente all' Imperial Corona de' Romani Cesari. Così l'intese Papa Nicolò, allorche pregò Ridolfo a dichiarare, che per il giuramento ricevuto in suo nome dalle Città della Romagna, *nullum jus tibi accrescat, vel ipsi Ecclesiæ deperat tam circa possessionem, quàm proprietatem*, avendo io di sopra fatto vedere, che tanto importano queste parole, ed il verbo *accrescat*, il quale suppone qualche diritto antecedente, ed una ragione, a cui possa accrescersene un' altra.

Esse

E se confessa lo Scrittor Piacentino, che *non fu l'operato da Ridolfo un'atto formale di spropriazione, ma ricognizione della verità con precedente cognizione di causa*. La verità fu, ed è, anzi sarà sempre, che i Cesari Franchi, e Germani suoi Antecessori furono in ogni tempo riconosciuti per veri Sovrani di Roma, dell' Esarcato, e *dell' Emilia, e molto più di Parma, e Piacenza, le quali sono comprese* nella Lombardia, e non mica *nell' Emilia mentovata ne' Diplomi per unanime sentimento de' moderni, e degli antichi Geografi*.

*Dissertazion. di Piacenz. e Parma pag. 121.*

Non vuo io pertanto entrare quì in superflue quistioni, nè sto a cercare, se un Principe elettivo, qual' è l'Imperador Romano, possa, ed abbia la podestà di spropriare la Corona dell'alto supremo Dominio de' Stati a lei sottoposti, e molto più della sovranità della Capitale, e Sede dell' Imperio medesimo, e solamente dirò, che non sono i soli Giureconsulti Tedeschi, che nieghino una tal podestà al loro Principe elettivo, massimamente allorche si discorre di donazione, e concessione graziosa, e non si parla de' Trattati di Pace, o di atti stipolati per evitare la ruina del Regno, e total dissipamento dell' Imperio; ma sieguono questa sentenza rispetto anche a' Sovrani ereditarj i Francesi, e Spagnuoli, gl'Italiani, e persino gli Avvocati della Reverenda Camera Apostolica, e tanto attestano tra Francesi (*a*) Bodino, e Pier Gregorio *de Republica*, Coppino *de Demanio Franciæ*; e fra Spagnuoli Cavedo, Azevedo Menchaca nelle sue illustri Questioni, Antunez Portugal *de Regia donatione*, dicendo questi in un luogo: *Aliter autem nullo modo Princeps Oppida, & Civitates Regni potest alienare, abdicando à se in totum Dominium directum, & utile; quin tunc diceretur homicida suæ dignitatis; unde non valet privilegium, ut quis eximatur in totum à suprema Principis potestate &c. quod adeo verum est, etiamsi donatio à Rege fiat Episcopo, ut non transeat in eum omnis superioritas, sed Princeps eam retinet in Civitate, ut optimè fundat Peregrin.* E in un' altro luogo: *Hæc autem suprema jurisdictio ejusdem Principis potestatem, & superioritatem conservat, & ita est ossibus Regis affixa, & Regiæ Coronæ annexa, unita, atque incorporata, ut nullo modo, neque tacitè, neque expressè possit à Rege abdicari; non enim potest Rex Imperium eviscerare, & destruere, ut loquendo de Principe, qui donavit claves Imperii, dixit Baldus; neque potest aliter salva esse Republica, quàm si omnis jurisdictio sit penes unam Majestatem. Consistit autem suprema jurisdictio in mero Imperio &c. Quocirca merum imperium quatenus accipitur pro prima gladii potestate, quæ Regi, & Coronæ adhæret, neque alienari, neque concedi à Principe potest; siquidem suprema jurisdictio est ipsa forma, & substantialis essentia Regiæ Majestatis, quæ separari non potest à Rege absque subjecti corruptione.* E questo Autore ne cita cento altri, che possono vedersi appo lui; siccome possono gl' Italiani riconoscersi appresso Giambattista Spada (*b*) Avvocato della Camera, e del Fisco Apostolico ne' suoi consiglj, dicendo in uno, che *omisso quod ista superioritas non possit Laico concedi, nec possit evelli ab ossibus supremi Principis juxta opinionem Joannis Andreæ add. ad specul. de jurisdict. omnium Judic., quæ quoad Laicos est communiter recepta apud Peregrinum consil. pr.*, ed in un'altro: *quia si verum est, quòd ista superioritas adeo inhereat ossibus Imperii, ut ab eo divelli non possit, & quod per quamlibet concessionem, & Investituram non præsumitur, quod Imperator eam in alium transferre voluerit, quod in Laicis verissimum, & receptissimum esse credimus.*

Noi

(a) *Coppin. de Deman. Franc. l. 2. tit. 1 Azeved. in l. pr. n. 9. 10. tit. 10. lib. 5. compil. Cabed. 2. part. decis. 40. n. 2., & seqq. Vasch. Menchac. Illust. Quæst. lib pr. cap. 4. n 4., & seqq. Antunez Portugal. de Reg. donat. part. 1. l. 2. c. 4. n. 12. & seq. & c. 8. n. 3., & seqq.*

(b) *Spada cons. 3. n 8. 9., & cons. 5. n. 2.*

Noi però non disputiamo della podestà, ma della volontà, cioè se abbia voluto, o no Ridolfo trasferire nella Chiesa Romana questo decantato supremo Dominio. E ch'egli non l'abbia voluto, anzi che Nicolò III. giammai nol pretendesse, mi parrebbe, che restasse digià provato a sazietà; onde crederei di non essere obbligato tener più dietro a' vani divisamenti dell'Avvocato Piacentino, il quale salta un'altra volta in campo contro il Corringio, e i Scrittori del suo partito, perchè oppongono, *che le alienazioni fatte dagl' Imperadori, quanto si vogliano antichi, vagliono, e sussistono sì per l'utile, come per il diretto Dominio, sicche possano i beni talora divenir' allodiali, ma salva però sempre la Maestà, e la direzione dell' Imperio, e corpo Germanico*, e dappoiche ha deriso lo stesso Corringio, e quanti lo sieguono, dice così: *ed è questa l'erba bettonica per tutte le alienazioni de' beni altre volte Imperiali*, *rispondo*, *che il tenore della dichiarazione, e rispettiva donazione di Ridolfo leggesi conceputo con parole, e clausule di tal'energia, che non lasciano luogo di sospettare, che desso, nè l'Imperio v'avessero prima, o vi ritenessero dappoi il pretеso Dominio diretto, o la pretesa ragione di supremato, e di direzione, e rispettivamente subordinazione de' Romani Pontefici*. E finalmente conchiude, che *Ridolfo nell'atto di venire alla dichiarazione controversa la clausula, che debba quella valere in vigor d'Oracolo Cesareo, e d'Editto sussistente a memoria perpetua, la quale per se medesima rende l'atto immutabile, servesi de' termini di ricognizione, e dichiarazione, che propriissimamente dimostrano, ch' esso volle pronunziare una sentenza fondata nella precedente accuratissima cognizione de' meriti della causa, v'inserì le clausule: pleno jure, ac integrè, e l'altra in solidum, e protestò, che la di lui dichiarazione riguardava insieme lo spirituale, e lo temporale, qualificando colle stesse clausule l'una, e l'altra materia, sopra la quale cade la sua sentenza*. Meritarebbe il Causidico, che per la sua erba bettonica gli si rendesse, ed ordinasse una triplicata presa d'elleboro; ma veniamo a' ferri.

*Differtazion. Piacentina pag. 122 & seqq.*

Se volesse Ridolfo pronunziare una sentenza fondata nella precedente accuratissima cognizione de' meriti della causa, come con termini troppo superlativi esagera l'Avversario per dar corpo all'ombre; oppure se fu necessario a questo saggio Imperadore accomodarsi a' tempi, e seguire la sentenza di Nicolò III., e prendere la legge da lui, lo dirà il Lettore, a cui di già ho fatto vedere, ed egli potrà un'altra volta chiarirsene colla lettura degli atti, come non fece altro Ridolfo, che far copiare, e sottoscrivere la sentenza dello stesso Pontefice, e ricevere la legge, che questi volle dargli nelle sue lettere scritte l'anno 1278. addì 5. di Giugno.

Ma sia come la vuole l'Autor Piacentino, non può ei però negare, che l'erba bettonica del Corringio, e de' Scrittori Alemanni non sia usata eziandio da' Giureconsulti di tutte le Nazioni, ed anche da' medesimi Fiscali della Camera Apostolica, i quali allorche si tratta di sostenere i diritti della Santa Sede s'appigliano volontieri alle massime legali, e politiche, allegate da' Dottori Tedeschi, per mantener le ragioni dell' Imperio, la di lui dignità è quel supremato, che va inseparabilmente unito colla Corona Imperiale, e il quale non si dee mai supporre donato, e conceduto, *nisi exprimatur*, come lo vogliono il Sordo (*a*), l'Afflitto, il Giurba, e l'Antunez Portugal *de Regia donatione*, da cui siamo fatti certi, che *suprema jurisdictio nunquam à Rege donata, aut concessa intel-*

(a) *Surd. conf. 210 n. 58. Afflict. in c. 1 in princ. quæ sint Regalia. Giurb. C. de feud. §. 2. glos. 7. n. 3. Antunez Portug. de Reg. donat. p. 1. 2 c 8. n 9 10 & seqq.*

*intelligitur, etiamsi verbis generalissimis donatio concipiatur ex sæpius dicta ratione, quia ita Principis Personæ inheret, ut neque eo volente separari possit &c.*, e dopo d'aver recato cinquanta altri Autori tanto Spagnuoli, quanto Francesi, ed Italiani, soggiugne, *quòd in omnibus donationibus, concessionibus quantumvis generalibus, & habentibus clausulas generalissimas regulare est, quia semper suprema Principis auctoritas, & potestas reservata censetur, & nunquam præsumatur concessa &c. etiamsi in donatione dicatur cum mero, & mixto Imperio, & omnimoda jurisdictione ex eo, quia reservata in signum superioritatis non censentur concessa, nisi exprimantur.* Questa dottrina ricevuta comunemente dagli Autori di tutte le Nazioni d'Europa non vuole il Dottor Piacentino, che possa addursi a favor dell' Imperio, ma vogliono dipoi i Fiscali della Reverenda Camera, che s'abbia per indubitata a pro della Santa Sede, sostenendo il Spada, come Avvocato del Fisco Apostolico, che (a) *in quacunque donatione, aut concessione quantumvis amplissima nunquam censeatur abdicatum à Papa, & à Sede Apostolica supremum, & altum Dominium juxta verissimam, & communem opinionem, de qua dixi in versiculo præcedenti, quia Albert. Bald. Angel. & alii omnes ibi citati non solùm loquuntur, quando sumus in dubio, & non constat de aliquo titulo, & de concessione amplissima, prout in his terminis in specie loquitur Robuster. dict. decis. 27. n.2. inter decisiones impressas post secundum volumen consiliorum Farinacii, quia istæ concessiones quamvis amplæ, & prægnantissimis verbis conceptæ semper debent intelligi de eo jure, & Dominio, quod habet Princeps in illo Castro, vel Civitate, quam concedit, uti ejus Dominus particularis non de eo supremo, & alto Dominio, quod habet in toto suo Regno, & Principatu, ut universalis, & supremus Rex, & Princeps: ita hæc duo jura distinguenda declarat Alber. &c.*, e quì reca lo stesso Spada dodici Autori, e prosiegue poi a dire, che *hoc idem comprobat alia similis distinctio, quam facit post alios Rota Romana decis. 35. n. pr. part. pr. diver. inter jura, quæ cohærent territorio concesso, & ea, quæ illi non cohærent, sed cohærent ossibus, & personæ Principis concedentis, ut ista nunquam censeantur concessa, illa autem censeantur concessa cum Territorio per verba prægnantissima, & per alias circumstantias, jura verò, & regalia, quæ Territorio cohærent &c., & in genere de concessione facta uberrimis verbis, quod non comprehendat hoc altum supremum Dominium tradit Covarruvias, & de concessione facta cum omni jure, quod ipse concedens habet, in specie loquitur Alberic. &c., & de facta cum mero, & mixto Imperio etiam maximo post Baldum, & Caccialup. tradunt Roland. &c., & de facta cum omnimoda jurisdictione loquuntur ferè omnes &c. sic pariter de concessione facta cum omni Imperio, & omni jure, nihil penitus reservato loquitur Osasc. cons. 3. n. 12. idem, etiamsi fuerit concessum in plenum Dominium, & proprietatem, dicit Capobl. dict. prag. 8. n.22., & 23., & de concessione facta cum omnimoda suprema jurisdictione loquitur Mozz. de natura feudi n. 24., & rationem afferunt omnes supracitati, quia non præsumitur, quod supremus Princeps hoc supremum, & altum Dominium à se abdicare voluerit &c. immò etiam dicunt, quod non potest illud à se abdicare, cum inhereat inseparabiliter ossibus ipsius Principis &c.*

(a) *Spada cons. 1. n.16 & seqq.*

Ecco cosa dicono i Curiali del Papa, ma contro il Dominio temporale del Papa non vuol capirla l'Avvocato Piacentino, ma si attacca anche

che a' razzoi più affilati, e schiamazzando dice, che *in quei tempi fatto avrebbe orrore alle menti de' più libertini il pensiero non che l'asserzione, che i sostenitori del Calvinismo, e del Luteranismo più secoli dopo Ridolfo cominciarono ad insegnare, cioè che l'Imperadore, e cadaun Principe Sovrano dilatasse le fimbrie della suprema sua autorità fin sopra lo spirituale, subordinandolo, e facendolo dipendere dalla podestà Laica, per conseguenza non potiamo interpretare le parole di quel Cattolico Principe secondo il senso de' Novatori, ma dobbiamo prenderle con quella intelligenza, che al tempo della suddetta dichiarazione potea cadere nella mente del Proferente, e così essendo impossibile moralmente, che quell'Augustissimo Fondatore della veneratissima Casa d'Austria volesse riservarsi l'immaginario supremo diritto, o direzione sopra le cose spirituali, viene ad essere similmente impossibile, che volesse riservarsi tal podestà sopra de' beni temporali, che disse riconosceva, confessava, e dichiarava, che appartenevano all' Apostolo S. Pietro, alla Chiesa Romana, al Papa Nicolò III., ed a' di lui successori Pontefici Romani, non avea, e confessa desso non avere maggiore autorità sopra il Papa, che sopra l'Apostolo San Pietro, ed io non sò, se la Teologia di Calvino, e di Lutero sia giunta ancora a tale raffinamento di trattare un' Apostolo di servo fuggiasco da stendervi sopra la mano, e da tirarlo sotto la podestà de' Cesari, e del Romano-Germanico Imperio.* *Differtaz. Piacentina pag. 123. & seg.*

Oh questa sì per mia fe, ch'ella è una gentilissima scappata, e per isfuggire la difficoltà ritirarsi in Sagrestia, ed attaccarsi al *Sancta Sanctorum*. Cosa mai a che fare l'alto supremo Dominio temporale di Roma, e dell' Esarcato, ed il sostenere, che Ridolfo giammai non vi rinunciasse colla *Teologia di Calvino, e di Lutero, e col trattare un' Apostolo di servo fuggiasco da stendervi sopra la mano, e da tirarlo sotto la podestà de' Cesari, e del Romano-Germanico Imperio.*

Abbominiamo, e detestiamo le massime sceleratissime de' perfidi Eresiarchi Calvino, e Lutero, ed adoriamo il Santo Apostolo Pietro con quel vero culto, che a lui dà la Santa Chiesa Romana nostra Madre, e veneriamo i Successori suoi, e'l regnante Sommo Pontefice come Pastore universale, e Capo visibile della Chiesa Militante; nè regna in noi tant'empietà di volerlo *trattar di servo fuggiasco da stendervi sopra la mano, e da tirarlo sotto la podestà de' Cesari per questo*, che intendiam sostenere l'alto supremo Dominio temporale de' nostri Sovrani Augusti nella Metropoli, e negli altri membri, che composero, e tuttavia compongono l'Imperio d'Occidente, nè urtò in tanta empietà, nè la commise Carlo Magno, così benemerito della Sede Apostolica, nè pensarono tampoco di cadervi Lodovico Pio, Ottone il Grande, ed Arrigo il Santo, cogli altri suoi Successori, allorche esercitarono in Roma, ed in tutta la Romagna quest' alto supremo Dominio, e che diedero alla Chiesa di Gesù Cristo molti Pontefici santissimi, zelanti Riformatori della disciplina Ecclesiastica, rilasciata quasi del tutto, e deformata dall' ignoranza, e da' vizj de' secoli decimo, & undecimo: e questa podestà di eleggere, o di confermar' i Papi nominati dal Clero, e Popolo Romano mi pare qualche cosa di più, che il sostenere la sovranità temporale degl' Imperadori ne' Stati suddetti, non ostante il Diploma di Ridolfo, il quale, se confermò le antiche donazioni, e dichiarò le Città, e Terre donate alla Chiesa ad essa *pleno jure, ac integrè non solum in spiritualibus, sed etiam in tempora-*

*poralibus in solidum pertinere.* Non pertanto li spoglio della sovranità Imperiale, perchè chi dichiara, e conferma un privilegio, o sia donazione, secondo l'opinione del Cardinal de Lucca (*a*), e della Rota Romana, non dà, nè concede di più del donato, e del conceduto; e questo è quello, che cade in quistione, e che io hò provato, mostrando coll' autorità anche de' Curiali Romani, che simili claosule, ed altre ancora più preguanti, e forti non bastano per ispropriar l'Imperio della suprema giurisdizione per se inalienabile al parere de' Giureconsulti più celebri tra Francesi, Italiani, e Spagnuoli, i quali non sono nè libertini, nè seguaci di Calvino, e di Lutero. E questa suprema autorità, e giurisdizione, che hanno gl' Imperadori, ed i Rè sovrani, non è usurpazione, nè cosa contraria alla Religione Cattolica, ma ella è parte della stessa Religione, e dono immediato di Dio, il quale ci comanda espressamente di servir, ed ubbidire nelle materie temporali a' nostri Principi, come a' suoi Vicarj, e Luogotenenti; e lo provai allorche feci vedere quanto fosse scandalosa la sentenza dello Storico Romano, il quale, perchè Arrigo IV. era scomunicato da Gregorio VII. non ebbe orrore di proferire, che suo Figliuolo, ed i Piacentini fecero quel che doveano, ribellandosi da lui. E se il Pontefice Nicolò volle, che Ridolfo inserisse nel suo Privilegio la claosula: *tam in spiritualibus, quàm in temporalibus*, nol fece al fine, di che Ridolfo si spropriasse del supremato, che avea nelle Città donate alla Chiesa, perchè se ciò avesse voluto, e Ridolfo vi avesse acconsentito, con una parola si toglieva ogni disputa, e bastava dirlo nettamente, come dir si dovea espressamente al riferir dello stesso Cardinal de Lucca (*b*) senza andar vagando con circuiti viziosi di parole, ma sol' ebbe in animo il Pontefice di far ch' egli ratificasse quanto promisero Ottone IV., e Federigo II., e di porre in piena libertà la Chiesa, l'elezione de' Prelati, i beneficj Ecclesiastici, ed i frutti de' medesimi goduti altre volte in tempo di Sede vacante dagl' Imperadori, come si scorge dal privilegio d'esso Federigo dato in Egra l'anno 1213. addì 12. di Luglio, dove tra le altre cose si legge così: *Illum quoque dimittimus, & refutamus abusum, quem in occupandis bonis decedentium Prælatorum, aut etiam Ecclesiarum vacantium nostri consueverunt Antecessores committere, pro motu propriæ voluntatis, omnia verò spiritualia vobis, & aliis Ecclesiarum Prælatis relinquimus liberè disponenda, ut quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo recta distributione reddantur.*

(a) *Card. de Lucca de Feudis disc. 60. n. 11. Ceval decis. 385. Greg. decis. 159. n. 4. Rot. part. 2. recent. decis. 293 n. 13.*

(b) *De Lucca loc. cit. n. 12.*

*Append n. 3. pag. 12 & seqq.*

Dopo d'essersi l'Avvocato Piacentino affaticato molto, ma inutilmente, per farci credere, che Ridolfo rinunciasse a quel supremato, che avea, ed ha il Sacro Romano Germanico Imperio in Roma, e nell' Esarcato, e dopo d'essersi senza moderazione tanto scatenato contro i Scrittori dell' inclita Nazione Alemanna, conosce d'aver sparse tutte le sue fatiche al vento rispetto a Parma e Piacenza Città Lombarde, e che sempre furono, e sono oggidì pertinenze del Regno d'Italia, perciò chiude il suo discorso con questo inviluppamento di equivoche deduzioni, e confondendo i tempi, ed i nomi, che aveano anticamente le Regioni d'Italia con quelli, che gli furono dati nel tempo appunto delle donazioni per torre gli equivoci, ed i dubbj, che ora vorrebbe far nascere questo sagace Scrittore, ei dice così: *Supposta la verità, e l'efficacia degli atti di Ridolfo, di cui per le cose finora dette niuno scrupolo dovrebbe avere più luogo nell' animo di chi legge, restarebbe a vedere, se potesse almen dubitarsi, che le Città di Piacenza, e Parma non vi fossero comprese;*

*Differtazion. Piacentina pag. 129. e seg.*

ma

*ma per poco che uno sia instrutto di Geografia, può senz'altro sapere, che l'Emilia era Provincia dell'Esarcato, e ch' era solita chiamarsi Gallia, e Lombardia Cispadana, che nominatamente v'erano comprese Piacenza e Parma nel tempo, che scriveva Paolo Diacono, cioè sotto il Regno di Carlo Magno, che Procopio chiamò Piacenza Città Capitale dell'Emilia. Il Sigonio la descrive dicendo, che incominciava a Piacenza, e continuava fino ad Imola, e che indi succedeva la Flaminia. Concordano unitamente agli altri Marquardo Frecro, & Andrea Duchesne, rapportano colle stessissime parole due lettere, che l'Esarco Romano successore di Smaragdo scrisse al Rè Childeberto II. di Francia, nelle quali gli dà ragguaglio d'aver ricuperato dalle mani de' Longobardi le Città di Piacenza, e Parma, e di averle unite all'Esarcato; l'Abate Cuspiniani Scrittore attaccato estremamente alla sua Germania, raccontando il fatto della restituzione, che Astolfo Rè de' Longobardi fu costretto dal Rè Pipino fare alla Chiesa, dice, che l'Emilia, la quale era l'altra parte dell'Esarcato, fu restituita al Papa, e che vi erano comprese Bologna, Reggio, Parma e Piacenza. Il Tedesco Pacifico à Lapide parlando della medesima restituzione, e seguendo la fede degli Annali Francesi altrettanto attesta, l'istesso Francesco Guicciardini Autore sempre nemico de' Papi rapportato per questo dal Goldasto nella sua Monarchia Imperiale in un discorso, che fece intorno all'origine della podestà secolare, competente alla Romana Chiesa concorda appontino.*

Non v'ha dubbio, che *per poco che uno sia instrutto di Geografia, può senz'altro sapere*, che Parma, e Piacenza non erano nel tempo di Pippino, e Carlo Magno Città dell'Esarcato da questi Principi dato alla Chiesa, e che non si annoveravano nell'Emilia a caso mentovata dal Bibliotecario una sol volta, ma che nella nuova divisione, che si fece delle Regioni d'Italia, co' novelli nomi, che le diedero il Papa, e Carlo Magno, acciocche ne' futuri tempi si sapesse, quali fossero le Città donate alla Sede Apostolica, e quali quelle che formar dovevano il Regno d'Italia, le stesse due Città furono comprese nella Lombardia parte principalissima del Regno medesimo, e così chiamata per distinguerla dalla Romagna, a cui si diè tal nome, affinche si sapesse fin dove s'estendeano le splendide donazioni, e quali Città elle abbracciassero. E senza, che l'Avvocato Piacentino in iscorcio, e compendiosamente riferisse ciò che diffusamente, e con sottilissime invenzioni si era lo Storico Romano ingegnato cumulare, ma in vano per confondere la verità, e gli antichi colli più recenti vocaboli, e nomi d'esse Regioni per estendere fino a Parma e Piacenza *le splendide donazioni*, e gli potea rapportarsi a lui, siccome io mi rapporto a quanto ampiamente dissi, e provai nel primo Libro, dove mi riuscì confutar tante invenzioni artificiosissime, e con evidenza mostrare, che il confine dello Stato Pontificio da questa parte era, ed è oggidì la Scultenna, o sia Panaro, che così lo spiegò, e l'intese parlando *delle splendide donazioni* fatte alla Chiesa Romana, Biondo Flavio, il quale benche Ecclesiastico, e Ministro della Curia Papale vinto dall'evidenza raccontando il fatto del Pallavicino allorche si usurpò il Dominio di Piacenza, confessa che questa Città fin'a quel tempo non avea mai ubbidito ad altri, che a' Rè d'Italia, ed agl' Imperadori, ovvero a chi signoreggiava l'Italia medesima. Dopo il Biondo così l'intesero ancora tutti gli Storici, e Geografi sì moderni, che antichi, il Sigonio, il Pu-

il Puteano, Giovanni, e Guglielmo Blavio nel Teatro delle Città d'Italia, l'Abate Ughelli nella sua Italia Sacra, il Magini nella sua Geografia, e l'Alberti nella sua descrizione d'Italia provano, e chiaramente confermano quanto io dico, meglio però di tutti toglie ogni dubbio l'eruditissimo Cointe, il quale nella sua Storia Ecclesiastica con immensa fatica, con sommo studio, e laudabilissima diligenza esamina le decantate donazioni, e descrive ad una per una tutte le Città donate alla Chiesa, additando, e mostrando con indubitate prove i loro veri Confini. E dopo aver fatto una lunga narrazione de' nomi delle Regioni d'Italia, e delle divisioni della medesima secondo Strabone, Tolomeo, Adriano, e Costantino, e particolarmente dell' Emilia, conchiude con invitti argomenti, che per ben conoscere tutto ciò, che comprendono le donazioni di Pippino, e Carlo Magno, non bisogna attenersi a queste antiche descrizioni d'Italia, perchè non furono donate alla Chiesa tutte quante le Città dell' Emilia, ma solamente alcune, dicendo espressamente esso Cointe, e provando con evidenti ragioni, che fra queste non debbon' annoverarsi quelle di Reggio, di Modana, di Parma, e di Piacenza, le quali Città io mi lusingo d'aver fatto con chiarezza vedere sinqui, che ubbidirono mai sempre a' Cesari, Franchi, e Germani, e che ognuno di loro da Carlo Magno insino a Ridolfo vi esercitò atti da vero Sovrano, e che per tale, rispetto a Piacenza, fu Federigo II. riconosciuto in un pubblico, e solenne Manifesto da Gregorio IX. suo implacabile nemico.

Peraltro se vogliam prendere l'Esarcato nella sua primiera origine, egli non solamente comprendea l'Emilia, ma l'Italia tutta, come mostrai nel suddetto primo Libro, ed è un' equivoco manifesto il misculio, che quì fa l'Autor Piacentino, cioè che l'Emilia era *solita chiamarsi Gallia, e Lombardia Cispadana*; imperciocchè egli è vero, che anticamente, e prima, che i Lombardi fissassero la loro Sede in Italia era la Gallia Cispadana una parte d'essa Emilia, e che questa Regione d'Italia era solita chiamarsi a beneplacito ora con l'uno, ed ora con l'altro di questi due nomi, ma è poi falsissimo, che la Gallia Cispadana dappoiche fu chiamata Lombardia, si dicesse Emilia, o parte dell' Emilia donata alla Chiesa. Onde meglio avrebbe detto il nostro Avversario, se detto avesse così, che quella parte d'Italia, che ne' tempi de' Longobardi, e di Carlo Magno cominciò a chiamarsi Lombardia Cispadana, chiamavasi anticamente col nome di Emilia, e di Gallia Cispadana, ma non mica, che *l'Emilia era solita chiamarsi Gallia, e Lombardia Cispadana*, perchè la cosa cammina tutta al rovescio, e così lo spiegano tutti i Geografi. Sicche ei vede, quanto poco importi, che ne' tempi antichi fossero nell' Emilia *nominatamente comprese Piacenza e Parma, e nel tempo anche, in cui scrivevano Paolo Diacono, e Procopio, il quale chiama Piacenza Città Capitale dell' Emilia*, mentre non bisogna star' attaccato a' nomi antichi, perchè questi variano, come provai nel citato primo Libro col variar de' tempi, e colla volontà degli Uomini, i quali danno, e sogliono dare alle cose que' nomi, che più gli piacciono, e mutarli, come piacque a Carlo Magno cambiare quelli delle Regioni, di cui ora noi favelliamo. E Paolo Diacono descrivendo le Regioni d'Italia prima d'introdursi nell' Istoria delli fatti de' Longobardi, riferisce, co' quali nomi elle si chiamavano, allorche venne questa Nazione ad invadere la più bella parte del Mondo. Procopio poi scrisse molto tempo prima. E quanto pesino le lettere di Romano Esarco, digià l'abbiam veduto, il

quale

quale con tutto ciò non dice *d'aver riunite all'Esarcato le due Città di Parma e Piacenza*, come finge l'Avversario, ma che *Sanctæ Romanæ Reipublicæ reparavit*. Nè erano *sinonimi allora Repubblica Romana, ed Esarcato*, come ei dice dietro la traccia del suo Precursore, da me bastantemente convinto nel Libro antecedente. E finalmente l'Abate Cuspiniani, il Tedesco Cornelio Alapide, Giovanni Guicciardini non dicono ciò, che vorrebbe fargli dire l'Autore della Dissertazione, come puo a suo bell'agio riconoscerlo il Lettore, il quale se rifletterà, come lo priego fare, al Diploma di Ridolfo vedrà, che questo Imperadore, secondo gli prescrisse Papa Nicolò, *nomina Ravennam, Emiliam, Bobium*, e successivamente tutte le Città donate alla Chiesa, nè favella mai di Parma, nè di Piacenza, e meno di Modana, e Reggio. E pure se avesse il Papa di quel tempo preteso, che quelle due Città fossero della Sede Apostolica, avendo queste come l'altre della Romagna, e della Lombardia giurato fedeltà all'Imperio, l'avrebbe altresì espresse nelle sue lettere, e nelle formule, ch'ei mandò all'Imperadore, come vi espresse distintamente, ed a nome per nome tutte quelle Città, che volea si nominassero nel privilegio desiderato al solo fine di torre per sempre ogni dubbio, e la materia di novelle contese fra il Sacerdozio, e l'Imperio.

Anzi se Nicolò III. fece menzione di molte Città comprese indubitatamente nell'antica Emilia, e nell'Esarcato, e di più oscuro nome, e meno importanti di Parma e Piacenza, Reggio e Modana, molto più sarebbe stato sollecito in voler, che le stesse Città espressamente si spiegassero, ed includessero nel Diploma, e nella abbolizione del giuramento di fedeltà fatto all'Imperio. Niente però si fece di tutto ciò, e pure se fu mai necessario procedere con chiarezza, e spiegar bene i nomi delle Terre spettanti alla Chiesa, fu in questa occasione, che tutte indistintamente con il suddetto giuramento si dichiararono sottoposte a Cesare.

Di più si degni il Lettore riflettere, che nel Diploma di Ridolfo si nomina in primo luogo Ravenna, dipoi Emilia, ed indi Bobio, e si seguita in appresso a narrare tutte le Città, ora io sostengo, che quì non si descrive, nè fa menzione dell'Emilia, come di una Provincia, ma bensì come d'una Città particolare, perche si vede posta fra due Città, cioè tra Ravenna, e Bobio; e siccome io ho fatto vedere, che di que' tempi vi erano due Bobj, uno che non era Città, ma Monistero posto nell'Apennino, e l'altro veramente Città della Romagna vicino a Sarsina, così con franchezza sostengo, che l'Emilia di cui si fa menzione ne' Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone Magno, d'Arrigo il Santo, e precisamente di Ridolfo non sia nome di Provincia, ma di Città, e questa mia opinione viene autorizata da un'antico manuscritto di questa nostra insigne Biblioteca Ambrosiana al n. 320. intitolato così: *præsentem librum ordinavit, & scribi fecit Reverendissimus in Christo Pater, & D. D. Frater Nicolaus Cardinalis Aragoniæ, quem compilavit ex diversis registris, & ex libris Cameræ Apostolicæ*. Ora in questo libro si ritrova alla pag. 77. una descrizione antica d'Italia divisa in 18. Regioni, ed a mio proposito dice così: *undecima autem Flaminea vocatur, & est inter Apenninas Alpes, & Mare Adriaticum posita, & in ea sita Ravenna, Flammea, Aurelia, & Emilia: duodecima verò Picenus &c.* Qual poi fosse questa Emilia Città, l'abbiamo da Gobellino Persona(*a*); ed ella altra non era, che la stessa Ravenna, che di que' tempi scambievolmente chiamavasi anche Emilia, *Ravenna dicitur aliquando Æmilia Civitas, & Ecclesia Ravennensis, Æmi-*

(a) *Gobell. Person. Cosmodrom. æt. 1. cap. 5. pag. 70. inter Scriptores Meibornii.*

*Æmilienfis*. E cio che ne defcrive Gobellino ha molta corrifpondeoza con quel che avanti di lui fcriffe Paolo Diacono (*a*) in occafione che Luitprando affali Ravenoa, dice dunque Varnefrido, che quefto Rè *Caftra Æmiliæ .... invafit*, e perciò Lindenbrogio nell' indice alla lettera A. rapporta un tal paffo cosi *Æmilia Civitas invaditur*. Dovendofi quefto paffo d'Iftoria intendere, che Luitprando iovadeffe il Campo, o fia l'alloggiamento d'una Città, e non mica di tutta una Provincia cosi dilatata qual' era l'Emilia pretefa dalli noftri Avverfarj. Quindi è che non fenza ragione puo dubitarfi, che il libro Pontificale di Ravenna dell' Agnelli nella vita di Giovanni VI. Arcivefcovo di quella Città fia ftato corrotto nel Capitolo 2. ove fi legge, *Melifenfes ideft Ravennani Cives*, e che doveffe dire *Æmilienfes; ideft Ravennani Cives*. Imperciocche non faprei indovinare cofa abbia mai a che fare quel *Melifenfes* co' Cittadini di Ravenna; vi è bensì una Città, o Terra chiamata Melifa altra volta Melefe, ma fi fa ancora ch'ella è pofta alla fpiaggia del Mare nella Calabria Citeriore.

(a) *Paul. Diac. de geftis Longobard. lib. 6. cap. 49.*

Quanto riferifce Gobellino prende maggior forza non tanto dalla citata defcrizion d'Italia regiftrata nel fuddetto MS. dei Cardinal d'Aragona, ivi: *Ravenna, Flammea, Aurelia, & Æmilia*, ove pare, che fiano pofte quefte quattro voci per fcambievolmente dinotare la fola Città di Ravenna; ma da' Diplomi di Ottone I., e di Arrigo II., e particolarmente da quello di Ridolfo di cui ora fi favella, mentre in effi fi vede pofta, e defcritta l'Emilia fra le Città, e non fra le Provincie, e collocata immediatamente dopo Ravenna, colla particola, o fia dizione *&*. *Ravennam, & Emiliam, Bobium, Cæfenam &c.*, in quefto luogo dunque la dizione, o particola *&* puo beniffimo, anzi dee prenderfi nel fignificato della dizione, *ideft* ovvero *vel*, e perciò intenderfi debbe *Ravenna ideft Æmilia, vel Æmilia*, che la dizione *&* abbia molte volte quefto fignificato, l'ammettono i Lefìcograffi, e lo decife altre volte la Rota Romana, (*b*) ivi: *Quoniam copula ET aliquando promifcuè pro dictione VEL ufitatur*.

*Differt. latin. Comacbli in append. 102. & feqq.*

(b) *Glofs. final. in leg. unica Cod. ubi petant. tut. verbo & ubi patrimonium, Rot. Rom. part. 16. recent. decif. 137. n. 3.*

E che la cofa probabilmente fia cosi, ce lo perfuade anche l'umano difcorfo, e la ragione, poiche fe l'Emilia fi doveffe prendere ne' riferiti Privilegj per nome di Provincia, e non di Città, farebbe ftata pofta da per fe innanzi, o dopo la numerazione di tutte le Terre, e Città particolari, nè confufa vedrebbefi, e framifchiata tra le Città medefime, leggendofi, ivi: *Civitatem Ravennam, & Æmiliam, Bobium, Cæfenam, Forum-populi*; anzi ne' Diplomi pretefi di Lodovico Pio, di Ottone I., e d'Arrigo II. fi diftingue beniffimo le Provincie dalle Città, e l'Emilia fi colloca non fra le prime, ma tra le feconde, quindi fegno manifefto egli è, che ne' Diplomi medefimi, dee la fteffa Emilia prenderfi per Città, e non mica per Provincia, ed ecco il pretefo Diploma di Lodovico Pio: (*c*) *Nec non Exarchatum Ravennatem fub integritate cum fuburbanis Civitatibus, Oppidis, & Caftellis, quæ piæ recordationis Dominus Pippinus Rex, & bonæ memoriæ Genitor nofter Carolus Imperator Beato Petro Apoftolo iamdudum per donationis paginam reftituerunt hoc eft Ravennam, & Æmiliam, Bobium, Cæfenam &c.*

(c) *Diplom. Lod. Pii relatum ex autentico Volaterrani lib. 2. pag. 41.*

Paffa il Diploma attribuito a Lodovico dall' Efarcato alla Pentapoli, e dice cosi *fimulque, & Pentapolim videlicet Ariminum, Pifaurum, Fanum, Senogaliam &c.*: quafi con le fteffe parole conceputi fono gli altri duoi Privilegj di Ottone I., e di Arrigo II., come offervammo nel

libro

libro primo, in cui si esaminarono tutti e tre li Diplomi, ed in ogni uno di essi si vede quanto chiaramente si distinguano le Provincie dalle Città, e come le une, e le altre separatamente si descrivano, anzi numerandosi una per una le Città, che constituiscono l'Esarcato, si pone *Ravennam, & Æmiliam*, e tutte quante le altre Città, che dell'antica Emilia furono donate alla Chiesa; argomento ben chiaro, ed evidente, che la voce Emilia, ivi non è posta per indicar una Provincia, ma bensì una Città, mentre sarebbe stato superfluo, anzi improprio, e quasi contraddittorio riferir' alcune delle Città dell'antica Emilia, quando la voce Emilia avesse dovuto prendersi nel significato di Provincia, e fosse stata intieramente offerta in olocausto al Principe degli Apostoli. Parmi pertanto d'aver posto con tali ragioni, ed autorità in un chiarissimo lume la nostra questione, tolti gli equivoci, e superata ogni difficoltà, e fattolo in un modo fin' ora non pensato da altri; se poi, io riuscito sia nel mio impegno lo diranno gli Eruditi, a' quali volontieri io sottopongo l'opinione mia. Nè dispero, ch' eglino non debban' avere per essa un qualche compatimento, dopo d'essersi da me, cogli atti stessi della Curia Romana provato, che Ridolfo non sottrasse i Stati donati alla Chiesa da quell'alto supremo Dominio, che vi avevano i suoi Predecessori, e che Parma, e Piacenza non furono sciolte dalla fedeltà giurata all'Imperio, perchè non erano, nè sono Città della Romagna, nè dell'Esarcato, ma della Lombardia d'indubitata ragione de' Cesari di Lamagna. E con tal speranza lascerò d'affaticarmi più oltre in rispondere allo Storico Romano, il quale in sostanza dice lo stesso, che detto, e lungamente esagerato ha l'Autor della Dissertazione, imperciocchè dopo aver premesso un fatto del tutto erroneo, e pieno d'equivoci, conchiude con un *dunque dicendosi Emilia, Esarcato, e Bobio ultimo luogo dell'Emilia, ovvero fuori di essa con tutte le Provincie, Città, e Luoghi appartenenti ad essa Emilia, ed all'Esarcato senza alcuna riserva o espressi, o non espressi, chi potrà negare, che non si venga a dire anche Parma, e Piacenza essere incluse di natura loro nell'Esarcato, e nell'Emilia? perciò resta infallibile, che Ridolfo cassò, ed annullò il giuramento, che il Cancelliere dell'Imperio avea estorto da' Piacentini, restituendogli alla piena sovranità della Chiesa &c.* Dirò solamente, che *resta infallibile*, che Ridolfo non cassò, nè annullò il giuramento, che il Cancelliere dell'Imperio non estorse già, ma giustamente ricevè da' Piacentini; perchè l'Imperadore solamente cassò, ed annullò il giuramento fatto *à Civibus Ravennatibus, Bobiensibus, Cæsenatibus, Foropopuliensibus, Forliviensibus, Faventinis, Imolensibus, Bononiensibus, Urbinatibus, ac hominibus Montisferetri, Bertenorii, nec non et aliis aliarum Civitatum*; non però della Lombardia, come sono Parma, e Piacenza, ma bensì *illarum Partium, & Locorum, quæ ipsius Ecclesiæ Romanæ juris existunt*.

*Istoria Romana pag. 91. & 93.*

*Cit. append. n.32. pag. mihi 103.*

Anzi dirò ancora, che il nostro Avversario, allorchè pubblicò la sua Dissertazione del preteso supremo Dominio della Santa Sede nella Città, e nel Contado di Comacchio, non pretese, che Ridolfo cassasse, ed annullasse il giuramento fatto da' Piacentini, ma scrisse con più moderazione, e più si accostò alla verità in questo particolare, perchè ivi confessò; che *Gottifridus juramenta illa Rodulphi Regis nomine irrita, ac injusta esse declaravit, ac insuper litteras dedit, singulis quibuscunque Magistratibus earundem Urbium, atque locorum, monens ipsos, ut nulla ratione habita sacramentorum, quæ Rodulpho Regi præstiterant,*

*rant, Summi Pontificis imposterum fidem juraverint* (a). *Hæ autem Civitates sunt: Bononia, Imola, Faventia, Forumpopuli, Cæsena, Ravenna, Ariminum, Urbinum, Cervia, Forumlivium, nec non Mons Feretri, & Britenorium, itemque aliæ Civitates, Castra, Terræ, & loca earumdem partium suis non expressa nominibus.* In sua sentenza dunque non fu nè annullato, nè cassato il giuramento de' Piacentini, perchè la loro Città non si legge da lui nominata fra quelle, che furono liberate dalla fedeltà giurata a Ridolfo. Ed ecco, che da questo Scrittore non si scrive in grazia della verità, ma della Corte, nè si stà sempre fisso in una opinione, ma questa si muta, e si varia col variar degl' interessi, e de' fini, per i quali egli scrive. *E se certo è ancora*, come dice lo Storico quì, che *Piacenza dopo il 1279. stette sotto la Signoria di Carlo d'Angiò Senatore di Roma, e Vassallo della Chiesa, come Rè di Sicilia, e ciò si trae dal Locato* (b), è però falsa la conseguenza, che ei ne deduce coll' asserire, che ciò *non può essere stato, se non a nome della medesima Chiesa*; imperciocche rispetto a Piacenza si trae dal Locato, che non il Pontefice, ma que' Cittadini travagliati di dentro dalle discordie civili, e di fuori da Ubertino Landi, e dagli altri suoi Compagni scacciati dalla Città, a' quali conoscean' eglino, di non poter da se resistere, posero in consulta, se doveano chiamar' in loro ajuto o il Rè di Castiglia, o il Rè Carlo di Sicilia, e prevalendo in fine la sentenza di quei, che desideravano la Signoria di Carlo, a lui si sottomisero, e le parole dello stesso Locato sono le seguenti: *Tum & Ubertino, & Extorribus ipsis resistere se haud cum perpendissent Placentini, aliis Regis Castellæ, aliis Caroli Andegavensis patrocinio subesse cupientibus, illi de Scotis cum cæteris Mercatoribus, (ait Cronaca antiquior) vicerunt, sicque per decennium Carolo Regi se se subdiderunt.* Dopo il qual tempo, e regnando Ridolfo, il Rè Carlo rinunciò al suo Dominio, non già in mano del Papa, come fatto l'avrebbe, se avesse signoreggiato quella Città a nome della Chiesa, ma al Consiglio generale della medesima ragunato a cotal fine; e l'atto solenne d'essa rinuncia vien registrato dal medesimo Locato (c) all' anno 1281., e in quanto a Parma attesta l'Angeli, che in quelli tempi, cioè circa l'anno 1272. *ingrossandosi molto la Fazione Ghibellina, ed essendo tutta in arme Parma per assicurarsi da quella, si raccomandò a Carlo Rè di Sicilia grandissimo Fautore de' Guelfi, il quale vi mandò Capitano del Popolo Andrea da Monte, che fu il primo Capitano forastiere, che mai vi fosse.* Eletto però Ridolfo in Rè de' Romani prosiegue a dire l'Angeli, ch' egli mandò in quelli dì, cioè nell' anno 1275. *a pigliare il sagramento di fedeltà delle Città d'Italia, che riconoscevano per Capo lo Imperio, e che Parma del mese di Settembre giurò nelle mani del Vescovo di Ferrara Legato Apostolico per l'osservazione de' precetti di Santa Chiesa, e nelle mani del Cancelliere Imperiale per le cose, che si aspettavano a Cesare.*

Or dica per cortesia il Lettore, se il povero Padre Ordei meritava le invettive, che contra lui fa quì lo Storico Romano, e se *da tutti gli accennati particolari si comprende, quanto fosse acciecato dalla passione*, o quel Religioso dabbene, oppure il suo Avversario, che tanto lo insulta a torto, *supponendo, che tutto quello, che ritrovava nel Locato, favorisse quella causa, per cui difendere s'era egli venduto* alla Corte Romana, e non mica il Padre Ordei *al Duca di Feria, e ad altri Governatori di Milano*; e se il detto *Claustrale* fece il suo discorso *di*

(a) *Differt. Histor. de Summo Apost. Sedis impe- rio in Urb. & Com Comach'i §. 6; pag. mihi 43.*

(b) *Locato Hist. Placent ad an. 1279. pag. 90.*

(c) *Locato pag. 92 & seq Angel Istor. di Parma lib 2. pag. 138.*

*Istoria Romana pag. 93.*

*di segreto*, nol fece già come esagera con troppa confidenza l'Autor Romano, *acciocchè giugnendo le sue mensognere, ed adulatrici Scritture nell' altrui mani colle dovute risposte non si scoprissero i suoi grossi errori, e la leggerezza de' suoi argumenti prodotti dal suo animo tutto rivolto all' ambizione secolaresca*, ma piuttosto per modestia, e per un vero spirito di moderazione, la quale se usato avesse il suo indiscreto Censore, componendo la sua Storia di segreto; non mi vedrei ora astretto per difesa d'un Uomo già trapassato, rimproverar' a lui ciò, che con tanta ingiustizia rimprovera al Padre Ordei, nè sarei obbligato dirgli, che *giugnendo le sue mensognere, e adulatrici Scritture nelle altrui mani con le dovute risposte si sono scoperti i suoi grossi errori, e la leggerezza de' suoi argomenti prodotti dal suo animo tutto rivolto all' ambizione* corteggianesca.

Io non credo, che il Padre Ordei *senza riguardo all' esser' egli di Religione Claustrale lasciossi*, come quì asserisce lo Storico, *condurre con notabile, e non più intesa novità fino a cercare dal Duca di Savoja l'Ordine Equestre de' Santi Maurizio, e Lazzaro*. Quando però questo fosse vero, non saprei mai, qual peso potesse dare alle supposte ragioni della Sede Apostolica il rammentarlo, e screditare in questa guisa la fama postuma d'un Religioso, che riposa nel Signore da più di mezzo secolo a questa parte. Credo bene, che sia più disposto l'Autor Romano *a dar pastura con titoli falsi alle inclinazioni de' Ministri* del Papa, *ad effetto d'essere poi rimunerato* con le pensioni di quel, che non fosse il Padre Ordei *a quelle de' Ministri del Rè di Spagna, per conseguir qualche vantaggio pecuniario da farne un bello accoppiamento col voto solenne della povertà Religiosa*. Da coteste invettive, che fa lo Storico Romano contra il povero Padre Ordei, io mi ravviso, che gli Avvocati, che imprendono a sostenere le pretensioni della Reverenda Camera pretendino aver carta franca di poter' insultar con le scritture loro, chi più gli piace. *Ma somiglianti Avvocati d'ordinario sono quelli, che intraprendono volontieri il glorioso assunto di sostenere cause tali*, non già *contro la Santa Sede*, come al solito suo esclama l'Avversario, ma contra il Sacro Romano Imperio.

## CAP. XVI.

*Suppone lo Storico nel Cap. IX., che Piacenza, scosso il giogo di Galeazzo Visconti, ritornasse sotto la Chiesa. Quì dunque si mostra l'insussistenza di tal supposto, e si osserva il perchè egli passi dal 1279., che fù l'anno, in cui concedè Ridolfo a Nicolò III. l'ultimo Diploma, all' anno 1322., e perchè dissimuli quanto avvenne negl' Imperj di Alberto d'Austria, di Arrigo, di Lussemburgo, e di Lodovico il Bavaro.*

NOn pare all' Autor Romano d'aver tuttavia nell' antecedente Capitolo dato compiuto sfogamento alla sua passione contra *il buon Padre Ordei*, perchè in questo, ch'è della sua Storia il IX., dice prima, che *Piacenza per opera di Obizo detto Versuzio Landi, scosso il giogo della tirannia di Galeazzo Visconti &c. ritornò sotto la Chiesa*, e dipoi sembrando a lui d'aver recato in confermazione di tal' asseveranza

ranza prove invincibili, esclama, che *tutte queste cose, con quelle, che si dicanno, furono astutamente dissimulate dall' Ordei, perchè rovinavano tutto il malizioso sistema del suo discorso indirizzato a far credere contro ad ogni verità, sì a' Governatori di Milano, come al Rè di Spagna (già peraltro molto disposto a crederlo) che Piacenza in tutti i secoli non avesse mai riconosciuto altro Dominio, che quello degl' Imperadori, da' quali pretendendosi egli trasfuso ne' Duchi di Milano, come dirò più innanzi, venisse ad appartenere al Rè Cattolico.*

Un favellar con tuono di voce sì altiera farebbe peravventura una grand' impressione nell' animo di chi non conoscesse le arti finissime del Censor *del buon Padre Ordei*, ma il Lettore, il quale già le scoperse, non lascerà vincersi da somiglianti esagerazioni, se prima non l'avrà esaminate al chiaro lume della Storia, che non inganna.

Morto dunque Ridolfo pieno d'anni, e di gloria, tutti ebbero per cosa certa, che dovesse succedergli nell' Imperio Alberto suo figliuolo, ma per certa astuzia di Gerardo Vescovo di Magonza fu eletto Adulfo Conte di Nasaù, il quale fece tante cose indegne della Maestà dell' Imperio, disonorandolo colle sue dissolutezze bestiali, e con ogni sorta de vizj, che si rendè odioso, e insopportabile a tutti, persino allo stesso Gerardo suo cugino, che l'avea innalzato al Trono; onde si determinarono gli Elettori torgli l'Imperio, ed eleggere in sua vece Alberto. Questi dovendo acquistare il pacifico possesso della Corona colla spada in mano, lo fece con molta gloria alla battaglia di Asenfulla vicino a Spira, dove dopo aver compiuto per sei ore, che durò quel sanguinoso conflitto, tutte le parti d'un gran Capitano, e d'un Soldato valoroso, riportò una insigne vittoria contro il suo Competitore, che uccise di sua propria mano nel Campo di battaglia, avendolo incontrato, e combattuto alla testa d'un squadrone nel più folto della zuffa: fu Alberto un Principe, che possedè ottimamente tutte le virtù di suo Padre, alle quali aggiunse la liberalità, e la magnificenza. Ma dappoichè fu riconosciuto per Imperadore da Bonifacio VIII., il quale gli propose di aggiudicargli il Regno di Francia per tirarlo al suo partito contro quel Rè, dappoichè s'ebbe acquistato il nome di trionfatore con dodici vittorie, che ottenne in dodici battaglie date a' Ribelli, da' quali ne uscì sempre vincitore, e dappoiche ebbe pacificata tutta la Germania, facendovi regnare la giustizia, di cui era osservatore diligentissimo, fu vicino a Rinfelda ucciso proditoriamente dal Nipote impaziente del freno, che questo saggio Augusto tenea alle sue dissolutezze. Regnò egli dieci anni, ma non venne mai in Italia per le guerre, che fece in Lamagna, ed ebbe per successore Arrigo VII. Conte di Lussemburgo; venne questi riconosciuto per Rè de' Romani da Clemente V., il quale con una Bolla registrata dal Baluzio nelle Vite de' Papi d'Avignone ordinò *universis Personis Ecclesiasticis, & secularibus Subditis carissimi in Christo filii nostri Henrici Regis Romanorum Illustris, cujuscunque præminentiæ, status, vel conditionis existunt, salutem &c. ideoque vos omnes, & singulos hortamur in Domino, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus dicto Regi quasi præcellenti, & Ducibus, & Procuratoribus, Nuntiis, & Officialibus ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem verò bonorum, quantum ad vos, & singulos vestrum communiter, vel divisim pertinuerit, efficaciter intendere, ac parere, sibique de juribus suis integraliter respondere curetis. Datum Avenione &c.*

*Vita Pap. Avinionens. per Steph. Baluzium tom. 2. pag. 276.*

Questo

Questo Augusto s'accinse a ristabilire le ragioni, e'l Dominio dell'Imperio in Italia, dove ogni cosa era allora più che mai in un disordine spaventevole, conciossiacosache trascorsi erano più di sessant'anni, che gl' Imperadori non aveano passato le Alpi, e la maggior parte delle Città d'Italia (*a*) o si ritrovavano oppresse da' Tiranni, o vivevano in una specie di libertà, e le più potenti opprimevano le più deboli, e non poche si desolavano da se medesime colle discordie de' Guelfi, e Ghibellini, i quali senza curarsi gran cosa nè degl' interessi della Sede Apostolica, nè dell' Imperio, che facevano professione di sostenere, non pensavano, che a rendersi nella Patria i più potenti per iscacciarne i loro nemici, sicche non si vedevano da per tutto che banditi d'amendue le Fazioni, i quali non aspettavano, che l'occasione di vendicarsi, e di opprimere la parte contraria sotto le ruine della propria Patria.

(a) *Cuspinianus Vecer in Vita Henrici VII.*

Arrigo pertanto, ch'era d'altronde sì valoroso, che savio, ed amante della gloria, sperò di poter ristabilire l'autorità dell' Imperio in Italia. Onde ragunate le sue forze ne' contorni di Lusemburgo si partì di Germania, ed andò a passar l'Alpi per le Terre del Conte di Savoja suo Cognato, e giunse felicemente in Italia, dove ebbe subito il buon'esito, che si era prefisso nella sua mente; imperciocche tutte le Città del Piemonte, e della Lombardia gli aprirono le Porte, l'acclamarono, e gli giurarono fedeltà, e fu ricevuto, e coronato in Milano con acclamazioni, e feste grandi di tutti li Popoli Italiani. E tutto quanto io dico, viene autenticato da Giovanni di Cermenate, da Galvano Fiamma, Autori contemporanei, dal Merula, da Tristano Calco, dal Corio, e da tutti quanti gli Annalisti Milanesi. Sentiamo pertanto, cosa dica il Galvano.

*Anno Domini 1311. Imperator in die Epiphaniæ in Ecclesia S. Ambrosii fuit coronatus per Cassonum de la Turre Archiepiscopum Mediolanensem super totam Italiam, Normandiam, & Saxoniam, & ista Corona fuit ferrea &c. & interfuerant isti Coronationi Archiepiscopi, & Episcopi numero viginti septem, Ambasciatoresque de Roma, Janua, totaque Lombardia*, e particolarmente de Vescovi, ed Ambasciadori di Parma e Piacenza, come attesta il Corio (*b*). Queste Città secondo l'autentica testimonianza de' riferiti Autori, e di Pierro Mesia nella Vita d'esso Arrigo VII. lo riconobbero per loro legittimo Sovrano, accettarono i suoi Vicarj, e gli giurarono fedeltà, dicendo il Locato, che *jam Henrici Imperatoris Nuncii Placentiam applicuerant, petitamque fidelitatem ab Civibus obtinuerant*; anzi i Parmiggiani per mostrare a questo Cesare la loro vera, e fedel' ubbidienza, e'l pronto loro vassallaggio, gli fecero un magnifico dono della preziatissima Corona di Federigo II. da loro conquistata, allorche sconfissero il di lui Esercito, che assediava Parma; e così lo attestano il Corio (*c*), e l'Angeli, tutto questo confermano Vecerio, Alberto Mussato, Alberto d'Argentina, Sterone, e molti altri.

*Galvanus Manipul. flor. cap. 352.*

(b) *Corio part. 2. corretto dal Porcacchi impressione di Venezia dell' an 1565. pag. 397 e 402. Locat. Hist. Plac. ad an. 1306 Angel. Hist. Parm ad an. 1310. 1311.*

(c) *Cron. Vecer. pag. 68. & seqq. Albert Muss. à lib. 2 usque ad 7. Alb. Argent. pag 116 & 117. Henr. Stero ad an. 1310*

Di questa ubbidienza, e fedeltà giurata da' Parmiggiani, e Piacentini ad Arrigo VII. non già contro la volontà di Papa Clemente V., che giammai non se ne querelò, ma piuttosto di suo preciso comandamento, come l'abbiamo mostrato colla Bolla registrata dal Baluzio, non ne parla l'Autor Romano, ma con un' *Intanto Piacenza per opera di Obizo detto Vernusio Landi scosso il giogo della tirannia di Galeazzo Visconti ritornò sotto la Chiesa*. Egli destramente se ne passa dal Diploma ultimo di Ridolfo a' tempi funestissimi di Lodovico il Bavaro, senza far menzione degl' Imperj d'Alberto d'Austria, e di Arrigo di Lusemburgo, nè tam-

tampoco di sei Pontefici, che governarono la Chiesa del Signore da Nicolò III. a Giovanni XXII., ma sbalza di botta salda con un salto di quasi mezzo secolo dall'anno 1279. al 1322., in cui successe il fatto del Landi. Se fosse poi curioso il Lettore di sapere la cagione di questo altissimo silenzio, non ha, che a ridire ciò, che con tanta ingiustizia disse l'Avversario contro l'Ordei, che *tutte queste cose furono astutamente dissimulate da lui, perchè ruinavano tutto il malizioso sistema del suo discorso indirizzato a far credere contro ogni verità* sì a' Ministri della Curia Romana, che alla Santità di Papa Clemente XI. di felice memoria (*già peraltro molto disposto a crederlo*) *che Piacenza in tutti i secoli non avesse mai riconosciuto altro Dominio, che quello de' Papi, da' quali pretendendosi egli trasfuso* nella Serenissima Casa Farnese, veniva ad appartenere alla Santa Sede.

Ma siccome io provai, che da Carlo Magno persino ad Arrigo VII. le tante volte mentovate Città riconobbero mai sempre il Dominio dell'Imperio; così il suo *intanto Piacenza per opera di Obizo, detto Verzusio Landi ritornò sotto la Chiesa*, apparisce falso, ed egli resta deluso coll'arte istessa, con cui insultando il povero Padre Ordei volea spacciare un tal supposto per assioma d'eterna verità.

Il fondamento poi, su cui alza lo Storico la bella machina d'un tanto assunto, eccolo, *perchè il Duca Ranuccio II. nel suo Libro dato all' Imperadore Leopoldo lo espresse con queste parole*: *Placentia plenissimè cum omni jurisdictione, meroque, & mixto Imperio, totoque suo districtu se resignavit antiquo Dominio, & obedientiæ Sedis Romanæ. Onde Giovanni XXII. in una lettera al Landi scritta il dì 3. di Novembre 1322. nel rallegrarsene si espresse con queste parole: quod Urbs Placentia sit operâ, & diligentiâ tuâ è faucibus nefarii Tyranni, & in paterna lue jacentis Galeatii Vicecomitis eruta, & à turbulentis, fædisque dissidiis ad Pacem, & Sanctæ Ecclesiæ cultum traducta equidem vehementer lætamur.*

Passa indi l'Autor Romano nel Capo X. da Piacenza a Parma: *in proposito della qual Città avverte, che ad effetto di ricuperarla dalla tirannia de' Visconti, essendo stato spedito in Italia il famoso Bertrando Prete Cardinale di San Marcello, e poi Vescovo Ostiense, Rolando Capo della Famiglia de' Rossi diede principalmente opera, che essa Città rimanesse in fede, ed ossequio del Pontefice, come scrive il Carrari, e ciò con l'occasione, che poco prima il Cardinale era stato spedito in Lombardia per abbattere la potenza di Matteo Visconti, di Cane della Scala, di Passerino Buonacorsi, e del Marchese di Ferrara, i quali avevano tolte molte Terre, e Città alla Chiesa, e poste sotto il loro Dominio.*

Non si ferma quì co' suoi artificiosi racconti lo Storico, ma passa più oltre, si fa da se decisor' assoluto de' fatti controversi, e nella Storia oscuri, e passando per l'appunto sotto altissimo silenzio l'Istoria funestissima de' fatti di Giovanni XXII., e di Lodovico di Baviera, perchè narrandosi guasterebbono il suo disegno, conchiude, *che mentre il Bavaro col suo Antipapa Corbario andava sconvolgendo tutta l'Italia, ed usurpando le Signorie della Chiesa, cangionò, che Modana, e Reggio fossero levate dal Dominio della Sede Apostolica, dandosi Parma... a Giovanni Rè di Boemia.... perciò il Cardinal Bertrando allora Legato di Bologna raccorse un' Esercito.... e passato sopra Reggio, e Parma,*

*queste Città si pacificarono seco, ricevendo i Rettori in nome della Sede Apostolica.*

Ma siccome tanti fatti con sommo studio ammassati dall'Avversario in sì brievi parole richieggon, che per conoscere, di qual peso sieno, si cerchi il fonte, e l'origine delle cose. Così con la brevità maggiore toccheremo il nuovo scisma nato fra 'l Sacerdozio, e l'Imperio nel Pontificato di Giovanni XXII. l'autorità, ch'egli si arrogò in tutta la Monarchia Romana, e particolarmente in Italia, e co' quali titoli la esercitasse, e facesse esercitar da' suoi Legati in Parma e Piacenza, mentre con questi lumi si comprenderà, se la Chiesa vi avesse dianzi, o vi potesse in questi tempi infelicissimi acquistar quell'alto supremo Dominio tanto magnificato dagli Avversarj.

## CAP. XVII.

*Si descrive il pernicioso, e lungo scisma dell'Imperio sotto Lodovico Bavaro, si narrano le gravi contese ch'egli ebbe con Giovanni XXII. e gli Successori di lui, e si mostra, che tutti gli atti addotti dagli Avversarj per istabilire i pretesi diritti della Chiesa in Parma e Piacenza ad altro non servono, che a confermare la sovranità dell'Imperio, che in que' tempi si volea distruggere.*

LA morte di Arrigo VII. succeduta l'anno 1313. addì 24. Agosto precedette di poco a quella di Clemente V., che morì li 20. d'Aprile dell'anno seguente, come l'attesta il Villani (*a*) Autor contemporaneo, ed amendue queste morti furono cagione di due scismi perniciosissimi nella Chiesa, e nell'Imperio. Tralascieremo il primo, che fu fra' Cardinali, e passeremo al secondo dell'Imperio, il qual'era già più di un' anno, che vacava. Divisi dunque gli Elettori in due partiti, diedero a quell' Augusta dignità due Successori, che furono Lodovico di Baviera, e Federigo Duca d'Austria. Come avvenisse questo scisma, lo raccontano molti Storici, e particolarmente il Villani. Onde non mi prenderò la pena in narrarlo. Dirò solamente, che se il Trono Imperiale fosse stato capace di due Imperadori, questi due Principi erano capacissimi d'occuparlo. Era Federigo bellissimo di sua persona, ma in un corpo sì bello avea l'anima ancor più bella, come ce lo mostrano gli Scrittori di quei tempo con tutte le virtù reali, che lo resero degno d'una fortuna più costante di quella, che lo abbandonò.

(a) Gio. Villani lib. 9. cap. 51. e cap. 58.

E Lodovico fu simile al suo concorrente, perchè fu bello, valoroso, intrepido, saggio, e clemente al dir' anche degli Autori, che non gli sono molto favorevoli, degno perciò d'essere posto nella serie degli Eroi dell' Imperio, se il dispetto di vedersi spinto troppo, non gli avesse altresì fatto stendere il suo risentimento, e la sua vendetta oltre i limiti prescritti dalla ragione, dalla pietà, e dal zelo della Religione, che dee essere la prima, e principal regola delle azioni d'ogni Principe Cattolico. Ma il dispetto, e la collera è una troppo pericolosa passione, a cui i più grandi Uomini difficilmente sanno resistere, e sono ad essa più sottoposti, perchè conoscendosi più degni degli altri d'essere rispettati pel proprio merito, e per la loro dignità riescono loro più insopportabili, i maltrattamenti, che gli vengono fatti, massime se credono d'aver ragione, e si veggon trattati da' Sudditi, quando sono Sovrani.

*Rebdorfus Mussatus Script. anon. gest. Balduin. de Luxemb. Trevir. Archiep. lib. 3. cap. 1. editus à Baluf. ex MS. Biblioth. Colbertinæ.*

L'esito, ch'ebbe la guerra, che si fecero questi due Eletti, non fa gran cosa al proposito nostro, basta solamente il sapere, che dopo molte zuffe, e battaglie restò Lodovico vincitore, siccome al riferir del Villani fu assunto al Trono dalla maggior parte degli Elettori; il che confermano le Lettere scritte da cinque di loro a quel Pontefice, che dovea essere sublimato nella Sede Pontificia, vacante per la morte di Papa Clemente V. a cui fu di poi dato per Successore Giovanni XXII.

Questo Papa durante le discordie de' due Concorrenti all' Imperio, non volle mai dichiararsi nè per l'uno, nè per l'altro. Li tenne tutti due a bada con belle parole, e perchè era destro, ardito, ed avido di dominare, si lusingava, che nella loro divisione avrebbe potuto più agevolmente accrescere il suo potere nell' Imperio, e particolarmente in Italia coll' atterrare la Fazione de' Ghibellini, ed il suo disegno lo guidò nel modo seguente.

Fece egli subito pubblicare, e mandar' a tutte le Accademie d'Europa le Clementine fatte, e non pubblicate dal suo Antecessore, come si legge nella seconda sua vita data alla luce dal Baluzio, fra le quali Clementine vi è quella mentovata da Onofrio Panvino nel fine della sua bell' Opera. *De Comitiis Imperatoriis*. Colle seguenti parole: *verùm antequàm ad hujus laboris finem perveniam, hoc non omittendum duxi, quod Clemens Papa V. instituit, ut vacante Imperio Papa sit Vicarius Imperii in ejus ditione, quàm potissimum in Italia habet*, e di tal Costituzione ne fece prima menzione Arrigo Sterone, ne' suoi Annali all' anno 1313. ritrovandovisi ancora quella, colla quale lo stesso Clemente V. dichiara, che l'Imperio dee dipendere dalla Chiesa Romana, e che gl' Imperadori nel ricevere la Corona debbon prestar' il giuramento di fedeltà.

Nè contento di tutto ciò Giovanni XXII. anche nella sua prima Estravagante, o sia Costituzione che fece, privò delle loro dignità tutti li Vicarj constituiti da Arrigo VII. in Italia, e fra questi Cane della Scala Vicario Imperiale di Verona, Bonacossa di Mantua, Matteo Visconti di Milano, dichiarando, che allora, e qualunque volta fosse vacante l'Imperio il di lui governo spettare dovesse unicamente al Papa, *cui in persona B. Petri terreni simul, & cœlestis Imperii jura Deus ipse commisit*. E perciò proibì, e vietò ad ogni sorta di persone, di qualunque condizione fossero anche Reale, e Patriarcale di assumere la qualità di Vicario, o di qualsivoglia altro ufizio, o sia dignità dello stesso Imperio senza licenza della Sede Apostolica sotto pena di scomunica per le persone, ed interdetto per i loro Stati, e nello stesso tempo creò ad invitazione del suo Predecessore il Rè Ruberto di Napoli Vicario dell' Imperio in Italia, come si scorge dalla sua Lettera data a XI. delle Calende d'Aprile dell' Anno 1317.

Inoltre per mostrare, che il Papa era Signore Sovrano, e l'Arbitro dell' Imperio, non mancò di citare i due eletti al suo Tribonale affine di produrvi le ragioni, colle quali pretendeano provar la validità di loro elezione. In fine veggendo esso Giovanni che i Ghibellini teneano sempre i loro Vicariati nelle Città, che occupavano, ed apertamente ricusavano di ubbidire a' suoi Ordini, si strinse in Alleanza co' Guelfi.

Già abbiam veduto, che i Guelfi favorivano in ogni tempo le Parti de' Pontefici, ed i Ghibellini quelle dell' Imperio, e che si faceano sempre una perpetua guerra gli uni contro gli altri, non era però la Religio- ne,

*Villani lib. 9 cap 66.*
*Littera Electorum apud HerWart. tit.1. cap 2.*
*Clementin. ne Sede Vacante aliquid innovetur.*
*Clem. 2. de sent. & re judic. inter cap. Romani Principis tit. 11. de jurejur.*
*Cap. si fratrum inter extravag.*
*Joan. XXII. ne Sede Vacante aliquid innovetur.*
*L.1. Epist. 76. data 11. Kal. April. 1317.*
*Apud Raynald. in Vit. ejusdem Pontificis.*
*Tristan. Calcus Hist. Mediol lib.21. pag. mihi 15. 16.*
*Corio Istor. di Milano part.2. pag. 114. e 118. e part. 3. pag 429. e seg.*
*Epist. Joan. XXII. lib 1. Epist. 76.*
*Albert. Mussatus de gestis post mortem Henr. VII Nicol. Borgundus lib.11. pag. 61. & seq. Gerb. à Roo lib.2. pag. 80 Nauclet. vol 2 gener. 45. pag. 995. & seq Cartus. de Novitat. Padua lib.2. & 9.* — *Joan. Epist. 237. an. 1.* *Celsus cit. lib. 21. pag. 16.*

ne, ma l'odio, e l'ambizione, che armavano queste arrabbiate Fazioni, le quali erano amendue Cattoliche. Vi era solamente questa differenza fra esse, che i Ghibellini riconoscevano gl'Imperadori per loro Sovrani, e quanto occupavano, lo teneano in nome dell'Imperio. I Guelfi all' incontro staccarisi dall' Impetio, non voleano in modo alcuno riconoscerlo. Unitosi dunque Papa Giovanni co' Guelfi per ruinar' i Ghibellini, impiegò la spada spirituale, e la temporale. La spirituale scomunicando Matteo Visconti, il più potenre de' Ghibellini con tutti li suoi aderenti. E la temporale con mandar Legato in Lombardia Bertrando di Bugetto suo Nipote, per far loro la guerra con alcune Truppe, che unir dovea a quelle di Ruberto Rè di Napoli, de' Firentini, Bolognesi, e di altre Città occupate da' Guelfi. Così dicono Giovanni Villani, il Cortusio, il Corio, e Tristano Calco (*a*) il quale asserisce, che non per questo fu Matteo abbandonato da' suoi amici. Ma molti con maggior costanza favorivano la sua causa, *quoniam non de Religione, præceptisque Divinis agi, sed de Longobardiæ Regno nemo dubitabat.*

(a) *Villan. lib.* 9 *cap.* 108. *Cortus. Novitat. Paduæ lib.* 2 *cap* 9. *Tristan Calc. lib.* 22. *pag.* 44. *Corius part.* 3. *pag.* 429. *& seq.*

Non lasciò Papa Giovanni di tentar tutti i mezzi per atterrar la parte Ghibellina in Italia, e confirmarvi la sua Signoria. Operò dunque appresso il Rè di Francia, che mandasse in Lombardia Filippo Valesio suo cugino con 1500. Cavalli scielti fra la Nobiltà Francese. Ma questo attentato riuscì vano, perchè Matteo Visconti seppe così bene persuaderlo de' fini del Pontefice, ed opporgli in tempo le sue forze, che i Francesi passarono ben tosto i Monti, come attestano il Villani, il Corio, e Tristano Calco (*b*) nè altro feceto con questa vergognosa ritirata, che d'avvilire l'animo de' Guelfi, e fortificar le speranze de' Ghibellini, che si resero indi più formidabili a' lor nemici.

(b) *Villan. lib.* 9. *cap.* 108. *& cap.* 133. *Cortus. part.* 3. *pag.* 429. *& seq. Calcus lib.* 22.

Veduto ch'ebbe Giovanni XXII. deluso questo suo primo disegno, si appigliò ad un nuovo partito, e fece sperar' a Federigo d'Austria, ch'avrebbe confirmata la sua elezione, e datagli la Corona Imperiale, se avesse preso la protezione de' Guelfi, come ei fece, inviando, come attesta il Villani (*c*) in Italia suo fratello Arrigo con due mila Cavalli Crociati, perchè il Papa avea pubblicata contro i Ghibellini la Crociata con una indulgenza simile a quella, che si guadagnava con pigliar la Croce contro gl'Infedeli. Ma Matteo Visconti uno de' più raffinati Politici de' suoi tempi fece capire a questo Principe, che col voler' opprimere i Ghibellini Vassalli dell' Imperio, operava contro se stesso, e contro la sua propria gloria. Onde appena giunto in Italia Arrigo se ne ritornò in Germania. E questo secondo partito di Papa Giovanni ebbe lo stesso fine infelicissimo, che 'l primo, così lo narrano i citati Autori (*d*).

(c) *Villan. lib.* 9. *cap.* 142.

(d) *Villan. lib* 9 *cap.* 173. *Corio part.* 3.

Ritornato Arrigo in Baviera appresso Federigo suo fratello furono di lì a poco rotti amendui, e fatti prigionieri alla battaglia di Muldorfa da Lodovico, il quale veggendosi liberato dal timore, che gli facea il suo concorrente, e rimaso solo Imperadore, mandò con prestezza soccorso a' Ghibellini, così il Villani, e il Corio (*e*). Questi resi via più potenti liberarono Milano assediato dal Legato, e da' Guelfi dopo la morte di Matteo Visconti, il quale era passato all' altra vita in una età molto avvanzata. Prima però di morire, come ci assicura il Corio (*f*), *pose tutto il pensiero con divozione a visitare le Chiese, ed ultimamente un giorno avvanti all' Altar della Chiesa Maggiore avendo fatto convocare il Clero, dicendo ad alta voce tutto il Simbolo de' Santi Apostoli, alzando il capo, gridò, che questa era la sua fede, che*

(e) *Villan. lib* 9. *cap.* 217. *&* 212. *Corio part.* 3. *pag.* 429.

(f) *Corio part.* 3 *pag* 449.

*avea tenuto tutto il tempo della vita sua, che se altra cosa gli era opposto, con falsità l'accusavano*, e di ciò ne fece fare un pubblico *Instrumento*, e lo stesso afferma Tristano Calco (*a*), *ita* (Matteo) *amplius in forum non venit; sed Templa, Arasque adeundo animum laxabat, & quantum de se inimici mentirentur, qui hæreseos insimulabant, dorebat; ac subinde prostratus alta voce intonabat CREDO IN DEUM PATREM OMNIPOTENTEM, & reliqua, quæ in Apostolorum Symbolo habentur subjungebatque, HÆC EST FIDES MEA, QUAM SEMPER TENUI; jussitque hæc publicâ tabulâ notari*. Ed il Villani (*b*) fa un'assai bello elogio a questo Signore, che gittò i primi fondamenti della grandezza dell'Illustre Famiglia de' Visconti in Lombardia.

(a) Calcus Hist. lib. 22. pag. 51.

(b) Gio. Villani lib. 9. cap. 135.

Il soccorso dato da Lodovico tanto opportunamente a' Ghibellini fece, che il Papa pigliò in fine la risoluzione di dichiararsi apertamente contro di lui, pubblicando l'anno 1323. addì 8. d'Ottobre, come riferiscono gli Autori (*c*) citati alla margine un Monitorio, nel quale gli rimprocciava molti delitti, cioè che avesse assunto il nome, e la dignità d'Imperadore framischiandosi nel governo d'Italia, e di Germania, benche la sua elezione fosse dubbiosa, e non per anco riconosciuta dal Pontefice Romano, a cui s'appartenea il diritto di approvarla, o rigettarla, e frattanto di governare l'Imperio. Che si fosse dichiarato protettor de' Visconti condannati come Eretici, e che fatto avesse molte altre cose tendenti manifestamente alla ruina del pubblico bene, comandandogli sotto pena di scomunica di ritirar' il soccorso dato a' Ghibellini, e di astenersi dal governo dell'Imperio fino a che fosse da lui conosciuta la sua causa; proibì anche a tutti cotesto Papa il dargli ubbidienza sotto pena di scomunica, e privazione degli uficj, e feudi sì Ecclesiastici, che Imperiali.

(c) Rainald. Annal. Eccles. ad ann. 1323. n. 30. Monitorium apud Herwart. lib. 1. pag. 194. & seq. Villan. lib. 9. cap 227. Naucler. volum. 2. Generat. 44. pag 993. & seq.

Lodovico che sapea così bene, come Arrigo VII. suo antecessore, quanto Adriano IV. avea sinceramente protestato a Federigo I. nelle lettere da me riferite nel primo Libro, cioè che non pretendea d'aver ragione alcuna di superiorità sopra gl'Imperadori nelle cose meramente temporali. Non si sbigottì molto per un tal Monitorio, volle però guardar misure per porre la ragione della sua parte. Quindi inviò Ambasciadori al Papa per intendere da lui, se veramente avesse Sua Santità fatto pubblicar somigliante Monitorio, il quale, diceva egli, che offendea apertamente i diritti, e la Maestà dell'Imperio, supplicandolo, quando ciò fosse vero, benche stentasse a crederlo, di prolongare il termine prescrittogli affinche potesse soddisfare la Santità Sua, e renderla persuasa della giustizia, che gli assisteva. Ma il Papa persistendo nelle già prese risoluzioni dichiarò, che proceduto avrebbe più oltre, se fra due altri mesi Lodovico non ubbidiva.

Nicol. Burgund. pag. 76.

Questo Principe, che aspettava un'esito molto contrario a quello, ch'ebbe un'Ambasceria da lui giudicata molto umile, e rispettosa, credè di non dover più destreggiare; Onde si determinò di prevenirlo, come fece. Ragunata perciò una Dieta numerosa de' Vescovi, e Principi in Norimberga col parere di molti insigni Teologi, e Giureconsulti si fece per loro consiglio una protesta solenne nelle mani del Vescovo di Ratisbona, in cui dopo aver protestato, che volea vivere, e morire nella Fede Cattolica, come protettore, ed Avvocato della Chiesa Romana, le ragioni della quale avrebbe sempre difeso contro tutti i suoi Nemici, rispondè ad uno per uno alli Capi de' reati addossatigli con tanta forza,

e con

e con sì vive ragioni, che non mi pare molto agevole il confutarle, come potrà il curioso Lettore riconoscerla tutta intiera nel primo tomo dell' Opera del Cancelliere Erwarto (*a*). Giovanni XXII. non molto si commosse per tal'appellazione, prolongò il termine conceduto a Lodovico per altri tre mesi, i quali spirati, pronunciò contro di lui sentenza, colla quale lo dichiarò contumace, scomunicato, e scaduto d'ogni ragione, che aver potesse all' Imperio, citandolo il primo Ottobre dell'anno 1323, a comparire innanzi al Tribunale della Chiesa, e quasi nello stesso tempo fulminò novelle censure contro i Visconti, gli Scaligeri, ed altri Capi de' Ghibellini, potendosi tutta questa lugubre Istoria leggere appo il Cortusio, il Villani, il Nauclero, il Corio, Tristano Calco (*b*), e molti altri.

(a) *HerWart. tom. 1. pag. 248. & seq. Burgund. pag. 75. Naucler. loc. cit.*

(b) *Cortus. de Novit Pad. lib. 3 cap 9. Villan & Corius loc laud. Naucler vol. 1. Gen 43. pag. 997.*

Altamente si querelò Lodovico de' termini troppo ristretti assegnatigli dal Pontefice per difesa della sua causa. Quindi con altra solenne protestazione dichiarò, ch'ei riconosceva, amava, e venerava la Romana Chiesa sua Madre, come *Magistram Fidei Catholicæ*; essere sempre prontissimo difendere i di lei Stati, e diritti; perseguitar' i di lei Nimici, Ribelli, e Contumaci con braccio forte, emendarsi, e ricevere con umiltà le correzioni di lei, e governarsi col di lei consiglio, professando al Sommo Pontefice *obedientiam, devotionem, & reverentiam*. Peraltro, che sempre, e secondo la sua obbligazione, e il giuramento da lui fatto avrebbe sostenuto lo Stato, i diritti, le cose, e l'onore del Sacro Romano Imperio. E questa protestazione fatta l'anno 1324. si può vedere appo l'Erwarto nel luogo ororа citato.

Sprezzò Giovanni XXII. questa protestazione, la quale far non potè,, che quello Pontefice, per non voler Lodovico comparire innanzi al suo Tribunale nel termine prescrittogli, non lo scomunicasse, privandolo di qualunque ragione potesse avere per la sua elezione all' Imperio, come si vede dalle sentenze proferite l'anno 1324. ne' mesi di Luglio, e di Ottobre.

*Gio. Villan. lib 9. c. 127. e cap. 242. 1265.*

Ma perchè nelle gravi malattie i rimedj chimici come troppo violenti in vece di risanar' il male, lo rendono spesse fiate maggiore, ed anche incurabile, così queste sentenze terribili date contro Persone, le quali oltre che avevano le armi in mano, ed il potere di vendicarsi, credeano anche d'aver la giustizia dalla parte loro, furono il fatal' incentivo di maggiori turbulenze, che terminarono finalmente in uno de' scismi più scandalosi, che si fosse giammai veduti nella Chiesa di Dio, imperciocche da una parte irritato all' estremo Lodovico per vedersi trattar con tanto disprezzo, e contro la moderazione, che pensava essere dovuta alla sua Persona, e dignità, risolvè di spignere le cose all' estremo, e scordandosi di quanto dovea a se stesso, ch'era passato infin' allora per un Principe moderatissimo, pubblicò contro il Papa un Manifesto, anzi un Libello famoso composto dalle sacrileghe penne di Giovanni Gianduno Perugino, da Marsilio di Menandrino Paduano, e da Occamo Frate Francescano, pieno di veleno, e di calunnie, nel quale in vece di tenersi ne' limiti d'una difesa, ch'ei pretendea essere molto giusta, si scatenò in una infinità d'ingiurie atrocissime, volendo far passar Giovanni per un distruttore dell' Imperio, e un violatore de' Canoni, e delle leggi, per inimico aperto della Dottrina Evangelica circa la povertà di nostro Signore Gesù Cristo, e degli Apostoli, per un profanatore del Sacramento della Penitenza, ed in fine per un' Eretico ostinato, ed incorriggibile, ed appellò indi novellamente *ad generale Concilium, & ad verum legitimum Summum Pontificem,*

*Gio. Villan. lib. 9. cap. 275. HerWart. ubi supra.*

*ficem, & ad Sanctam Matrem Ecclesiam, & Apostolicam Sedem, & ad alios, vel alium, ad quem, vel ad quos fuerit appellandum.* Questo Libello viene registrato dal Bezovio in un Manuscritto della Biblioteca Vaticana, e dal Baluzio nel secondo tomo della Vita de' Papi, che sedettero in Avignone. Nello stesso tempo Marsilio di Padova, e Gianduno di Perugia diedero alla luce due Trattati in difesa di Lodovico, uno della podestà Ecclesiastica, e l'altro della giurisdizione dell' Imperadore, e di quella del Papa sotto il titolo di Difensore della Pace. Ma perchè questi Scrittori assai arditi non si accontentarono sostenere le ragioni dell' Imperio, e la podestà degl' Imperadori, ma vollero empiamente, oltrepassando i termini della temporale, assalire la podestà spirituale del Sommo Pontefice, caddero in brutti, e sconci errori, e meritamente si attrassero le censure, ed i fulmini della Chiesa.

Intanto i Ghibellini, che si stimavano sì buoni Cattolici come i Guelfi, co' quali, e col Papa non guerreggiavano, per quanto dicevano, che come Vassalli dell' Imperio per mantenere le ragioni dell' Imperadore, veggendosi perseguitati in tal maniera, rinnovarono le loro confederazioni, ed operarono di concerto con tanta prudenza, e fortuna, che riportarono in ogni parte vantaggi grandi.

Li Visconti ruppero in battaglia campale l'Esercito del Pontefice, e di Ruberto Rè di Napoli vicino a Monza, e Castruccio Castracani, e Passerino di Mantua guadagnarono due gran battaglie contro de' Bolognesi, sicche i Guelfi si viddero a mal partito, come attesta il Villani Autor contemporaneo (*a*), e Lodovico libero già del suo Competitore, riconosciuto in Germania da tutti, e chiamato da' Ghibellini, e da' Romani, venne in Italia, si fe' coronar' in Milano, e dipoi in Roma, e condannato in un Conciliabolo, e scomunicato il vero Pontefice, fece un' Antipapa, piantando un detestando, ed escrabil scisma nella Chiesa, con tutto quel di più, che non fa al nostro proposito, e si puo vedere appo molti Autori, che ne scrissero ampiamente, ed in particolare Erwatto Cancelliere di Baviera, Bezovio, Rainaldo, e Natale d'Alessandro nella Vita di questo Pontefice, e di Lodovico Bavaro. Provano Natale d'Alessandro, ed altri insigni Autori, che Lodovico detestò dipoi il suo errore, si umiliò alla Sede Apostolica, riconobbe Giovanni XXII., a cui egli mandò diverse Ambascerie a chieder perdono, e la sua confermazione, e che molti Principi proposero accordi, e condizioni vantaggiosissime per la Chiesa, affine di estinguere tanto fuoco, ma che tutto fu in vano, conciosiache non volle il Pontefice mai placarsi, ed avvegnache Benedetto XII. di lui successore fosse da principio molto inchinato alla pace, nondimeno se ne alienò dopo, per opera de' Rè di Francia, e di Napoli, e per riflessi politici, se meritano fede gli Scrittori contemporanei, e particolarmente Alberto d'Argentina, e Giovanni Villani; dice dunque il primo, ch' era Benedetto propensissimo ad assolvere Lodovico, e che fatto l'avrebbe il giorno successivo, se non fosse stato atterrito dagli Ambasciatori delli citati Principi, a' quali, perchè esageravano *Ludovicum multa contra Ecclesiam fecisse*, Non mancò però di rispondere Benedetto; *immò nos fecimus contra eum, ipse enim cum baculo venisset ad pedes Prædecessoris nostri, si voluisset; sed ipse noluit eum recipere, & quidquid ille fecit, quasi provocatus fecit.* Ed indi soggiugne l'Argentinense: *Quantumcunque Papa Benedictus ad absolutionem Principis niteretur, à prædictis tamen Franciæ, & Apuliæ Regibus, & quasi omnibus Cardinalibus*

(a) *Gio. Villani lib. 9. cap. 219 & seq. & cap. 322.*

*Herwart. ut supra. Bezovius. Hist. Eccles. ad an. 1323. & seq. Rainald ad an. 1323. & seq. Natal. ab Alex. Histor. Eccles. tom. 7. pag. 41. & seqq. & articul. 5. pag. 275.*

*Albert. Argent. Cronic. ad an. 1335.*

*ealibus seductis per eos assensum habere nequivit.* Ed il Villani attesta, che il Bavaro *in questi tempi avea mandati suoi Ambasciadori al Papa per venire a misericordia, ed alla menda della Chiesa, e per aver sua pace, la quale già era otriziata (cioè accertata) per la Chiesa, andando al conquisto d'oltre Mare, quitando le Terre della Chiesa, cioè Sicilia, il Regno, il Patrimonio, e la Marca, e la Romagna* (e non già l'Emilia) *e di grazia Firenze, tutto il suo distretto. Il Rè di Francia per sue lettere, e Ambasciadori al Papa, e Cardinali sturbò l'accordo, perchè voleva per lo Fratello il Reame d'Arli, e di Vienna, per la qual cosa il Bavaro indegnato s'allegò col Rè d'Inghilterra.* Gio. Villan. lib. 11. c. 54.

## CAP. XVIII.

*Liberata la verità dagli equivoci coll' Istoria, e con le Clementine pubblicate in Avignone, si risponde al fatto di Verzusio Landi, e allo spontaneo Vassallaggio fatto da' Piacentini a Giovanni XXII. Si ribattono l'invettive, che fanno gli Avversarj contro alcuni Scrittori, che difendono li diritti dell' Imperio, e si mostra, che tutti quanti gli atti di Dominio esercitati dal Pontefice in Piacenza sono appoggiati al preteso titolo del Vicariato, e dell' amministrazione arrogatasi in tutti gli Stati d'esso Imperio dichiarato vacante per la supposta deposizione di Lodovico Bavaro.*

POsto questo fatto d'Istoria inconteſtabile, non mi fermarò quì per giustificare Lodovico il Bavaro, assai ben difeso dall' Erwarto, e da Natale d'Aleſſandro in ciò che riguarda la giustizia della di lui elezione, le ragioni, e l'indipendenza dell' Imperio, ma paſſerò à rispondere agli Avvocati Romani, i quali seppelliscono in un profondo silenzio sì celebre Istoria, e solamente si attaccano a' fatti di fatto, e ad attentati per sostenere una causa, che non somministra prove legittime per difenderla. E detestando io lo scisma perniciosiſſimo suscitato da Lodovico nella Chiesa del Signore, ed i Libelli famosi da lui pubblicati contro il vero, e legittimo Sovrano Pontefice, e contro la podestà spirituale della Santa Sede, mi fo a supplicar' il Lettore di riflettere, che secondo il fatto di sopra narrato era in senso della Curia Romana, vacante l'Imperio, ed in vigor delle enunciate Clementine, e delle Costituzioni pubblicate da Giovanni XXII. la di lui amministrazione s'apparteneva alla Sede Apostolica. Io non starò quì a cercare, se questa dottrina corrisponda a quella de' Papi anche santiſſimi della primitiva Chiesa, e de' secoli più puri. Lascerò solamente, che i curiosi eruditi lo esaminino colla sentenza di Gelasio primo in *Tractatu de Anathematis vinculo.* Dove dice questo buon Papa, che quantunque altre volte i Cesari Pagani si diceſſero nello steſſo tempo Imperadori, e Sommi Pontefici, anzi fra i veri cultori del grande Iddio sotto la legge di Natura fosse Melchisedecco insiememente Rè, e Sacerdote, nondimeno *cum ad verum ventum est* (Cristo) *Regem, atque Pontificem, ultra sibi nec Imperator Pontificis nomen imposuit, nec Pontifex Regale fastigium vindicavit; quamvis enim membra ipsius, id est veri Regis, atque Pontificis secundum participationem naturæ magnificè*

*gasse utrumque in sacra generositate sumpsisse dicantur, ut simul regale genus, & Sacerdotale subsistant. Attamen Christus memor fragilitatis humanæ, quod suorum saluti congrueret, dispensatione magnifica temperans sic actionibus propriis, dignitatibusque distinctis officia potestatis utriusque discrevit, suos volens medicinali humilitate salvari, non humanâ superbiâ rursus intercipi, ut & Christiani Imperatores pro æternâ vitâ Pontificibus indigerent, & Pontifices pro temporalium cursu rerum Imperialibus dispositionibus uterentur, quatenus spiritualis actio à carnalibus distaretur incursibus, & ideo militans Deo minimè se negotiis secularibus implicaret, ac vicissim non ille rebus Divinis præsidere videretur, qui esset secularibus negotiis implicatus, ut & modestia utriusque ordinis curaretur, nec extolleretur utraque suffultus, & competens qualitatibus actionum specialiter professio aptaretur.* Lo stesso, mutate poche parole conferma Nicolò I. a Michele Imperador d'Oriente.

In questa sentenza credo io, che fondasse la famosa Dieta tenutasi dagli Elettori, e da molti Principi dell'Imperio in Francforte la sua celebre Costituzione pubblicata il dì 8. d'Agosto dell'anno 1338., colla quale dichiarò, che l'Imperadore per la sola elezione di quei, a' quali s'appartiene, resta creato vero Augusto senza aver bisogno dell'altrui confirmazione, o approvazione, perchè in terra rispetto alle cose temporali non ha superiore alcuno, dice dunque la Costituzione così: *de consensu Electorum, & aliorum Principum Imperii declaramus, quod Imperialis potestas, & dignitas est immediatè à solo Deo, & quod de jure, & Imperii consuetudine antiquitus approbata, postquam aliquis eligitur in Imperatorem, sive Regem ab Electoribus Imperii concorditer, vel majori parte eorundem statim ex sola electione est Rex verus, & Imperator Romanorum censendus, & nominandus, & ei debet ab omnibus Imperii subjectis obediri, & administrandi jure Imperii, & cætera faciendi, quæ ad Imperatorem rerum pertinent, plenariam habet potestatem, nec Papæ, sive Sedis Apostolicæ, aut alicujus alterius approbatione, confirmatione, authoritate indiget, aut consensu.* E di più dichiara la Dieta, che questa debba essere legge perpetua da osservarsi per tutti li Vassalli, e Sudditi dell'Imperio sotto pena di delitto di lesa Maestà. Questa Costituzione viene registrata da Girolamo Balbo Vescovo Gurgense nel suo Libro: *de coronatione ad Carolum V.*, fra le addizioni al Redorfio, dal Bezovio, e dall'Erwarto; e del diritto Imperiale posson leggersi lo stesso Gurgense, l'Azovio *tom. 11. l. 10., c. 11. §. 6., & c. 6., l'Ostiense in Clement. 1. de jurejur., Navarro tom. 3. in cap. novit. 3. not. 3. n. 21., & seqq.*

Sembra all'erudito Natale d'Alessandro, che questa Costituzione bensì accordi co' sentimenti di Tertulliano in Apologetico nel Cap. XXX. dove si legge: *Imperatores sciunt, quis illis dederit Imperium, sciunt qua homines quit, & animam; sentiunt enim Deum esse solum in cujus solius potestate sunt, & à quo sunt secundi post quem primi ..... Imperator ideo Magnus est, quia Cælo minor est, inde est Imperator, unde & homo antequam Imperator, inde potestas illi, unde & spiritus. Et Cap. XXXIV. Sed quid ego amplius de Religione, atque pietate Christiana in Imperatorem, qui necesse est suspiciamus, ut eum, quem Dominus noster elegit. & meritò dixerim, noster est magis Cæsar à Deo nostro constitutus ...., magis illud commendo, Deo uni soli subjicio,*

*cio, satis habet appellari Imperatorem, grande & hoc nomen est quod à Deo traditur.*

Non istarò dissi a cercare, se la Dottrina pubblicata in Avignone colle citate Clementine concordi colla sentenza de' Papi più antichi, e solamente dirò, che non tanto in Parma e Piacenza, ma in tutto il Regno d'Italia voleva Giovanni XXII. esercitar comando, sovranità, ed Impero, nè furono i soli Piacentini e Parmiggiani, che riconoscessero lui per Sovrano, e si sottomettessero al suo comando ancorche per poco tempo, ma molti altri Popoli di Lombardia soggetti innegabilmente al Sacro Romano Imperio dovettero sopporsi alla Corte d'Avignone, anzi chiunque ricusò sottoporvisi, e dimettere il comando, e il Vicariato Imperiale, che godeva nelle Città del Regno d'Italia, fu scomunicato, e dichiarato eretico, come lo abbiam vedoto nell'antecedente Capitolo, in cui si è provato ancora, che lo stesso Papa imitando, e seguendo l'ordine del suo Antecessore, fece Vicario dell' Imperio in Italia il Rè Ruberto, e ne constituì degli altri in tutte le Città non contenute nelle donazioni fatte alla Chiesa Romana.

Se in tempi sì calamitosi, e lugubri in una universale Anarchia d'Italia, e co' titoli sì mendicati, ed insussistenti si possa acquistar, e provare il Dominio degli Stati, e delle Città, lo decida il Mondo erudito, e versato nella ragion delle Genti, e nel diritto pubblico, e definisca ancora se Verzusio Landi facesse ribellar Piacenza a Galeazzo Visconti, perchè riconoscesse, che quella Città era di ragion della Chiesa, e per restituirla al suo antico Signore, o pure in vendetta d'aver' esso Principe tentato d'infamar' il suo letto maritale, affermando il Villani Scrittor contemporaneo, che nell' anno 1322. *Obizo chiamato Vergin della Casa di Landa di Piacenza tutto che fosse Ghibellino discacciato da quella Città da M. Galeazzo Visconti di Milano Signor di Piacenza, per cagione di vergogna fatta per addietro per lo detto M. Galeazzo alla Donna di detto Vergin, ed ancora lui battuto, e toltogli Ripalto suo Castello, rubellò, & andonne al Cardinal Legato per la Chiesa, ed essendo M. Galeazzo a Milano, il detto Vergin subitamente con 400. Cavalieri di quelli della Chiesa venne a Piacenza, e per suoi amici dentro per una Porta gli fu aperta, e così con questa gente entrò nella Città addì 9. di Ottobre, e corse la terra, e di quella prese Signoria senza contrasto, e fu fatto Vicario per la Chiesa.*

*Villan. lib. 9. cap. 177.*

Questa verità la confessa l'Avvocato Piacentino nella sua Dissertazione, ma fa poi equivoco manifesto, e prende un grosso sbaglio, dicendo: *fu questa solenne dichiarazione de' Piacentini consecutiva ad un'altra, che avevano presa nell' anno 1322., tenendo sotto l'ingiusta sua dominazione Piacenza il tiranno Azo Visconti figlio di Galeazzo*, perchè fu sotto il Principato di Galeazzo, e non già di suo figliuolo Azo, che si ribellò il Landi, nè la Casa de' Visconti era tiranna, godendo eglino il Dominio di Milano, di Piacenza, ed altre Città di Lombardia quai Vicarj di Arrigo VII., come parimente lo accorda lo stesso Avvocato Piacentino, il quale per ischiermirsi da questa difficoltà si appiglia ad un più manifesto equivoco per non dire ad un mezzo termine troppo grossolano, mentre asserisce, che *la concessione d'Arrigo fu surrettizia, non avendo egli saputo, ed avendo Galeazzo maliziosamente taciuto, che Piacenza fosse della Santa Sede, i di cui beni vanamente avrebbe tentato Arrigo di dare in feudo a Galeazzo, imperciocche Ridolfo I. nell' anno 1274. avea*

*Differt. Istor. Leg. e Polit. pag. 112. & seq.*

*fatto*

Differt.pag. 114. *fatto una solenne dichiarazione in favore della Santa Sede, e del Santo Pontefice Gregorio X. rispetto alle Città dell' Emilia, tra le quali non v'è chi possa negare esservi comprese Piacenza e Parma.*

Dissi, che l'Autor retrogrado quì si appiglia ad un grossolano disimpegno, e dissi il vero; e quali mai sono que' Principi così poco informati delle cose loro, che ignorino quali Città sieno di loro ragione, e quali nò? era peravventura Arrigo tanto inetto, e così mal pratico de' diritti del suo Imperio, che il Visconti l'avesse potuto sì agevolmente ingannare, e fargli credere, che Piacenza era Città del Regno di Lombardia per estorquerne da lui il Vicariato? sono sogni, sono chimere, e per dirla senza frase sono tutte imposture del Sofista maligno. Meglio di lui sapea Arrigo, che Piacenza non era della Santa Sede, ma dell' Imperio, e perciò volle da' Piacentini essere riconosciuto per loro Sovrano. E parmi d'averlo bastantemente provato poco fa, ed ho anche mostrato, che fu da Piacenza, e da tutte le Città del Regno d'Italia ricevuto come tale per ordine espresso di Clemente V. il quale mal si querelò, nè contradisse al giuramento di fedeltà, che tanto la Città di Piacenza, quanto quella di Parma prestarono a cotesto Imperadore; siccome al Vicariato, ch'egli concedè a Matteo Visconti non si oppongono, nè possono opporsi i Privilegj, le dichiarazioni, e li Diplomi di Ridolfo, il quale giammai non si sognò di rivocare gli atti del giuramento di fedeltà, a lui prestato dalle Città medesime, e molto meno di donarle alla Chiesa sotto il tanto esagerato vocabolo dell'*Emilia*. Ed ella è ormai vergogna l'insistere più oltre in cotal stiracchiatura. Siccome metton schifo li tanti sofismi, riflessi, ed esagerazioni, che fanno gli Avversarj al solo fine di far travedere il Lettore, e disporlo a credere quel che non provano.

Nè solamente muovono nausea, ma provocano l'altrui giusto sdegno, e si fan degne di sommo rimprovero, e di esemplar correzione le parole, che questo Autor retrogrado osò proferire poco avanti, cioè che *la Santa Sede possedesse Parma, e Piacenza, il negarebbe un Fra Paolo Sarpi smascherato dal Cardinal Pallavicino &c. e con Fra Paolo il negheranno li nemici della Santa Sede, presso de' quali suole calunniosamente darsi ad intendere a' semplici, che i Romani Pontefici ebbero costume di concedere liberamente, ed anzi prodigamente gli altrui beni. Ma noi negherà qualunque uomo discreto, il quale voglia riflettere, che quelle Investiture sortirono il loro effetto stando i Reali pagamenti, che successivamente fecero gl' Investiti, e che nell' anno 1331. il dì 25. Novembre Giacomo Stretti, ed Obertino Arcelli nobili Piacentini, ed Oratori della Patria protestorono d'avanti il Papa, ed a' Cardinali in Avvignone, attesa la facoltà, che loro era stata conceduta, qualmente Piacenza col suo Distretto da tempo antico era stata, ed era soggetta alla Romana Chiesa*, e quì si rapporta a Monsignor Fontanini, il quale ci assicura, *che rescrisse da' Protocolli, che si conservano nell' Archivio Pontificio le precise parole della sposizione, che fecero gli Oratori Stretti, ed Arcelli, e della risposta del Papa.*

Differt.pag. 112.

L'autorità citata dall' Avvocato Piacentino m'immagino, che sia il Capitolo XI. del secondo libro della Storia Romana, il quale ora esamineremo. Intanto io non posso ammeno d'osservar' in questo luogo, che l'aver, o non aver' il Cardinale Pallavicino *smascherato Fra Paolo Sarpi*, non toglie, nè dà alla Sede Apostolica maggior ragione di quella, che la stessa pretende in Parma e Piacenza; onde poteva l'ardito Scrittore lasciar

lasciar nel grado, che si ritrova la memoria di questo Letterato senza insultarla, e se volea farlo per piacer' alla Corte Romana, ei dovea impiegar l'erudita sua penna non già in comporre una Dissertazione retrograda, ma in tessere la critica alle Opere di Fra Paolo, e particolarmente alla sua Apologia, ed al Trattato de' Benefícj, colle quali scritture pensano gl' Intendenti dell' antichità, e delle buone lettere, che questo Servita abbia saputo, non dirò come dice l'Avversario smascherare, ma porre in brutti impacci molti soggetti uguali, e perawventura maggiori del Cardinal Pallavicino tenuto peraltro da me in conto di saggio, ed eruditissimo Porporato; quando avesse l'Avvocato Piacentino recato a fine un' impresa così gloriosa sarebbesi certamente acquistato maggior applauso, che a trattar per *nemici della Santa Sede* tutti quelli, che imprendono a difendere le ragioni del Sacro Romano Imperio non in materie spirituali, ma in controversie meramente civili, e che non s'appartengono al dogma, nè alla Religione. Egli però imitando il suo Precursor sol si diletta di scrivere in questo stile, col quale s'immagina poter' agevolmente insinuar' a' più semplici le sue visioni, e divertir' i più scrupulosi dall' esaminar' a fondo le questioni per giugnere al conoscimento della verità, che tanto piace a Dio, ed agli uomini saggi, dabbene, ed eruditi, i quali sanno, che i Pontefici Romani commoranti in Avvignone dappoiche si dichiararono Padroni, ed Amministratori dell' Imperio in Sede vacante *ebbero in costume di concedere liberamente, ed anzi prodigamente i Beni, gli Stati*, ed i Vicariati dell' Imperio, e tali furono quei conceduti al Rè Ruberto, allo Scaligero, ed a' Visconti di Milano; come lo manifestano le Istorie, e lo pubblicarono gli stessi Sommi Pontefici, i quali pretesero d'aver' un tal diritto, ed in fatti lo posero in uso, e servironsene con molto loro profitto, avvegnache con poca ragione, come lo provano quegli, che non sono nè Sarpi, nè Goldasti, nè Corringhi, nè Eretici, ma veri Cattolici Romani, sebbene non stipendiati per adular la Corte Pontificia, nè salariati per iscrivere, e far' invettive, come praticano gli Avversarj contro chi li convince coll' evidenza; e questo basti per risposta di quanto garrisce l'Avvocato Piacentino contro i Difensori de' diritti innegabili del Sacro Romano Imperio.

Passiam' ora ad esaminare, quanto dice chi *trascrisse da' Protocolli, che si conservano nell' Archivio Pontificio le precise parole della sposizione, che fecero gli Oratori Stretti, ed Arcelli.* Cominicia egli dunque il Capo XI. della sua Storia così: *quanto si è detto di Piacenza, rimane al segno maggiore autenticato per la pubblica, e solennissima dichiarazione, che gli Ambasciadori della medesima Città Jacopo Stretti, & Obertino Arcelli fecero il dì 25. di Novembre dell' anno 1331. nel Palagio Pontificio d' Avvignone a Giovanni XXII., ed a' Cardinali, protestando pubblicamente in virtù della facoltà avuta da tutta la Città di Piacenza: quod cum Civitas Placentiæ cum suo districtu immediatè subjecta sit, & fuerit ab antiquo Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Cives, & habitatores ipsius fideles, & subditi sint, & fuerint Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, Domino nostro prædicto, ac universalis potestas, & jurisdictio Rectorum positio, & depositio, ac regimen dictæ Civitatis, & ejus Districtus Consilii, & Universitatis ejusdem ad Romanam Ecclesiam pertineat, dictaque Civitas, & Universitas cum suo Districtu in omnibus, & per omnia Romanæ Ecclesiæ temporaliter sit subjecta.* Quindi essi dichiararono

*di soggettarsi per sempre al legittimo Dominio della Sede Apostolica con la spontanea offerta di qualunque prerogativa, e mero, o misto Imperio, che avessero ò per privilegio, o per consuetudine, o per altro titolo, corroborando ogni atto col giuramento in nome proprio, e della Città. Laonde il Papa attendens, & recognoscens dictam Civitatem Placentiæ, Universitatem, & Districtum ipsius, ut præmittitur, ad Romanam Ecclesiam hactenus pertinuisse, & pertinere debere, accettò la dedizione, e gli atti dell' Ambascoria.*

Indi esclama lo Storico tutto fastoso, che *quanto si è detto di Piacenza, rimane al segno maggiore autenticato per la pubblica, e solennissima dichiarazione, che gli Ambasciadori della medesima Città fecero a Giovanni XXII. co' Cardinali.*

Senza schiamazzar tanto io convengo col nostro Avversario, e affermo, *che quanto si è detto di Piacenza rimanga autenticato per cotesta sua pubblica solennissima dichiarazione*, affermo però, e sostengo, che resti autenticato a favor dell' Imperio, se poi pensasse, che tutti li supposti atti da lui registrati convalidassero le sue antecedenti illusioni, oh qui sì che m'impegno fargli vedere ch' egli s'inganna, e s'inganna di molto, perchè anco quando queste sue pubbliche solennissime dichiarazioni fossero vere, ed autentiche (e non mutilate da lui, come lo sono con orribile falsità) distruggono, ed atterrano, quanto da lui si è fabbricato in fin' ora, conciossiache si comprende manifestamente da' medesimi atti, che Piacenza non fu dianzi giammai sottoposta alla sovranità della Sede Apostolica, perchè se lo fosse stata, non era uopo, che con tante solennità si sottomettessero i Piacentini a quel Dominio, sotto cui già furono una volta; nè il Papa avrebbe accettato una tal spontanea dedizione, che importa independenza, e libertà in chi la fa, massimamente con le condizioni, che si tacciono dall' Avversario, e le quali fan vedere, che Giovanni XXII. tutto quel che facea in questi tempi, lo facea con quella podestà arrogatasi in vigor delle Clementine da lui pubblicate, e perchè in sua sentenza era vacante l'Imperio, e però pretendea, che a lui ne spettasse il governo, e l'amministrazione, se pur non vogliam dire col Campi (*a*), che colle censure fulminate contro il Bavaro avesse digià Papa Giovanni meditato distruggere, e supprimere intieramente l'Imperio, ed appropriar' alla Santa Sede l'alto supremo Dominio non solo delle Città di Parma e Piacenza, ma di tutta l'Italia, ed in particolar della Lombardia, e le parole del Campi sono queste. *Nè contento di averlo scomunicato* (Lodovico), *e privato fece di più il detto Pontefice una Costituzione, la quale recita il Cardinale d'Aragona nel suo Libro, che compilò de' registri autentici de' Papi* (*serbato nella Libraria Vaticana*) *bellissima, e gravissima, dove dice, che avendo la Chiesa Romana constituita la podestà Imperiale per beneficio d'essa Chiesa, e che cessando le cagioni dell' instituzione disegnava di annullare l'Imperio, ed intanto libero dalla giurisdizione Imperiale il Dominio di tutta Italia, e comandò, che mai più fosse congiunta a quello, e che gl' Imperadori niuna giurisdizione, nè podestà vi avessero sopra in alcun tempo mai.* Sicche fu cosa molto agevole, che i Piacentini, e l'altre Città di Lombardia poste in una supposta, e scandalosissima libertà con sì bella dichiarazione si sottomettessero al Dominio assoluto di questo Santo Pontefice, il quale con le sue conquiste, e come riferisce il Villani (*b*) per *sua industria, e sagacità* lasciò un tesoro immenso, mentre ascen-

(a) *Campi Istor. Eccl. di Piacenza tom 3. lib. 21. pag. 63.*

(b) *Villan. lib. 11. cap. 20.*

ascendeva a più di 25. millioni di fiorini d'oro, attestando esso Autore, *e noi ne potiamo far piena fede, e testimonianza vera, che'l nostro fratello carnale Uomo degno di fede, che allora era in Corte Mercatante di Papa, che da' Tesorieri, e da altri, che furono diputati a contare, e pesare il detto Tesoro, gli fu detto, ed accertato, ed in somma recato per farne relazione al Collegio de' Cardinali permettere in inventario, e così il trovarono.*

Anzi che disegnasse questo Pontefice innalzar la grandezza temporale della Sede Apostolica su le ruine dell' Imperio, chiaramente se ne querelò Lodovico nella sua appellazione al futuro Consilio registrata dal Rainaldi, e dal Beluzio, dove si legge: *præterea cum videremus, & sentiremus, & à fide dignis audiremus, & per famam publicam ad nostram notitiam pervenisset, quod diversæ partes Imperii præcipuè in Italia, sicut manifestum est toti Mundo, nec aliqua potest tergiversatione celari, commotæ erant, atque turbatæ, immò fere destructæ propter falsam impositionem hæresum quam prædictus* (Giovanni) *diversis devotis, & fidelibus Imperii falso imposuerat: Videlicet Civitatibus infrascriptis; Civitati Mediolanensi, Civitati Cumanæ, Civitati Pergamensi, Civitati Cremonensi, Civitati Vercellensi, Civitati Novariensi, Civitati Papiensi, Civitati Laudensi, Civitati Mantuanæ, Civitati Mutinensi, Civitati Veronensi, Civitati Vicentinæ, Civitati Feltrensi, Civitati Bellunensi, CIVITATI PLACENTINÆ, CIVITATI PARMENSI, Civitati Brixiensi, Civitati Alexandrinæ, Civitati Terdonensi, Civitati Sagonensi, Civitati Albinganensi, & diversis aliis Villis, Castris, & Locis; quæ dum prius per fideles Imperii tenerentur in omni pace erant, atque quiete; tandem nonnullæ ex eis vexatæ per gentes ejusdem Domini, & Legati ipsius per intolerabiles eis guerras, incendia, depopulationes, & cædes, quæ etiam requisitæ, quod ad mandata Sanctæ Romanæ Ecclesiæ redirent, licet omnes prædictæ de jurisdictione temporali Sacri Imperii, & nullius alterius esse noscantur, dum ad dictæ Ecclesiæ mandata redierunt fiducialiter sub spe certa eis data, quod bene tractarentur; expulsis inde omnibus qui nomen Sacri Imperii invocabant, omnino crudeliter, fractaque fide traditi sunt nequiter inimicorum suorum faucibus devorandi pro libitu dominantis; ex quibus omnibus satis patet, quod idem fieri fecisset de omnibus aliis, si ad eorum potuissent pervenire Dominium, quod absit; ad quod totis viribus, & nisibus est conatur.*

(a) *Baluf. in Vit. Papar Aven. tom. 2. pag. 486. & seq. Rainald ad an 1324 §. 14 & seq.*

Nè io reco in questo luogo tal §. quasi che intenda approvar tutto il contenuto del Libello, che già abbominai, e detestai, come abbomino, e detesto in tutto quello, che concerne le ingiurie, le calonnie, e l'altre iniquità, che Occamo, Michele di Cesena, e gli empj Dottori suggerirono a Lodovico, inducendolo a pubblicarle con esso Libello, e ad oltrapassar in questo modo la meta, ed i confini d'una modesta, e necessaria natural difesa; ma solamente io il riferisco per far vedere con qual' occasione, per qual motivo, e con quali atti pervenisse di que' tempi Piacenza in potere di Papa Giovanni, e che se vi pervenne, vi pervenne per la qualità di Vicario assonrasi, e non già perchè ella fosse di antico Dominio della Chiesa; confessandolo i medesimi Piacentini nel mandato, che diedero a' loro Ambasciadori, e che si vede con falsità orribile mozzicato dagli Avversarj, come ben tosto farò vederlo, con le parole dello stesso atto da

me ritrovato in questo Regio Archivio di Milano, e che darò intieramente nell'appendice; ed in fatti una tanta risoluzione de' Piacentini non potea essere appoggiata ad altro pretesto, che a questo della vacanza dell' Imperio, ed al supposto Vicariato della Chiesa Romana. Imperciocchè con evidenza apparisce da quanto ho provato sin qui, ch'era Città di Lombardia, e sottoposta all' Imperio, il che se non fosse stato così, non l'avrebbe in que' tempi sostenuto il Bavaro, nè con tanta asseveranza detto avrebbe, che *manifestum est toti Mundo, nec aliqua potest tergiversatione celari &c. omnes prædictæ de jurisdictione temporali Sacri Imperii, & nullius alterius esse noscantur*. E se i Piacentini si sottomisero colla tanto magnificata Ambasceria alla Sede Apostolica in tempi sì calamitosi, e deplorabili pel Sacro Romano Imperio, e per la Cristianità tutta, non è vero, che vi si sottomettessero, perchè fossero ne' secoli andati Sudditi della Chiesa; ma piuttosto per esimersi da tante crudeli Fazioni, dalle continue civili discordie, e dalle perpetue calamità, da' quali veniva lacerata la Patria loro sotto l'apparente immagine d'una libertà, che altro non era in sostanza, che una misera servitù, ed anche vi vennero, perchè furono allettati dalle lusinghe del Legato. Onde spogliatisi della usurpata libertà aderirono alle insinuazioni di lui con la stessa facilità, colla quale furono sedotti, e portati alla ribellione, ed a scuotere il giusto giogo dell' Imperio, e de' suoi Vicarj sotto il specioso pretesto, che vacante lo stesso Imperio ne spettasse al Papa l'amministrazione, quanto io sostengo, si scorge dagli atti allegati a suo favore dallo Storico Romano, e da tutto ciò che ne dicono il Campi, e la Cronaca antica manuscritta citata in contrario: Che la mia sentenza sia favorita dall' autorità del Campi (*a*), e dalla detta Cronaca, nol può negar' il Censor Romano, perchè, e l'uno, e l'altra favellano così: *a persuasione del Legato mandarono di nuovo nel mese di Ottobre 1331. i Piacentini per l'affezione loro verso la Chiesa, Ambasciadori al Pontefice in Avvignone, a cederli liberamente il Dominio della Città così nel temporale, come nel spirituale &c. Si furono per Oratori a tal'effetto assonti dalli nostri Ubertino Arcelli, e Giacomo Stretti Giurisperiti ambedue, che pajono i medesimi Ambasciadori anni sette innanzi eletti dal Comune, e Consiglio di Piacenza al medesimo Papa per giurata fedeltà, attestando tutto ciò alcune Cronache manuscritte della Città in questa guisa. 1331. de mense Octobris affectio, & dilectio Placentinorum de die in diem aucta in majus erga Dominationem Sacræ Romanæ Ecclesiæ fecit, ut omnes tam Milites; quam Populares unanimes in pleno Consilio se in temporalibus, & spiritualibus ipsi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ subjicerent, eligentes ipsa hora duos Ambasciatores videlicet Ubertinum de Arcellis, & Jacobum de Strictis, qui cum mandato ad hoc accedentes ad Summum Pontificem ipsam Civitatem Placentiæ sibi omnimode dederunt*. E dopo d'aver' il Campi registrate le parole della Cronaca laudata dallo Storico Romano, soggiugne un'altra volta così: *fatta pertanto con eccellente maniera l'Ambasciata loro fu la cessione da Papa Giovanni volentieri*, e ben me lo persuado, *accettata; e con graziose, e cortesi parole vennero poi quelli rimandati a casa, e concedute insieme molte grazie, e privilegj alla Città nostra, singolarmente di poter far Statuti, Ordini, ed altre cose a suo beneplacito per lo buon governo d'essa, come meglio vedere si può nelle due Bolle, che stanno nel registro descritte*, e sono

(*a*) Campi loc. cit. pag. 73.

e sono nel fine del tom 3. al n. 30. e 31. , che da tutti possonsi riconoscere.

Che poi quanto lo dico, si ricavi da' medesimi atti registrati dagli Avversarj, basta solamente leggerli per venirne in un pieno conoscimento, al qual fine fia uopo osservar, che l'Autor Romano, seguitando il suo abbominevol' instituto di adulterare anche gli atti pubblici per dar' alla Sede Apostolica quella sovranità, che sempre fu del Sacro Romano Imperio, suppone che quel *cum Civitas Placentiæ cum suo districtu immediatè subjecta sit, & fuerit ab antiquo Sanctæ Romanæ Ecclesiæ.* Si contenga nell' atto di procura fatto dal Conseglio della Città ne' suoi Ambasciadori, e che questi così protestassero, e pure è certissimo, che tali parole non si leggon' in essa Procura; ma nello Stromento, che si stipulò in Avvignone in accettando Giovanni XXII la volontaria dedizione de' Piacentini, li quali giammai non si sognarono asserire nel mandato, che fecero ne' loro Ambasciadori, che fosse la lor Città *soggetta ab antiquo Sanctæ Romanæ Ecclesiæ.*

Dissero bensì li Piacentini, che *scientes, & recognoscentes se fideles; & subditos Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & dicti Domini nostri Papæ esse, Civitatemque prædictam cum toto districtu suo esse, & fuisse, & esse debere suppositam, & immediatè subjectam, Domino, & Regimini temporali dictæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & ipsum Dominium, & Regimen ad ipsam Ecclesiam dumtaxat pertinere, & pertinuisse hactenus, & pertinere debere, & Cives dictæ Civitatis, & quoscunque habitatores districtus ejusdem dictæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ in totum, & immediatè esse, & fuisse subditos, & subjectos, Civitatemque prædictam, & ejus districtum, & quoscunque Cives, & districtuales eidem vere submisisse, & supposuisse dictæ Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Jurisdictioni, & protectioni ejusdem, & se universam potestatem, & jurisdictionem dictæ Civitatis, & districtus commisisse, & transtulisse in Reverendissimum in Christo Patrem D.D. Bernardum Dei gratia Hostiensem, & Velterensem Episcopum, Apostolicæque Sedis Legatum recipientem vice, & nomine dicti D. Papæ, & Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ. AD QUOS VACANTE ROMANORUM IMPERIUM PROUT; ET NUNC VACAT, REGIMEN IMPERII NON EST DUBIUM PERTINERE; PROUT HÆC ET ALIA SIC VEL ALITER PLUS, VEL MINUS CONSTARE DEBENT PUBLICIS DOCUMENTIS, NON INTENDENTES IN PRÆDICTIS IN ALIQUO DERROGARE, SED EA POTIUS CONFIRMARE, ET INNOVARE; unanimiter, & concorditer fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt DD. Jacobum de Strictis Jurisperitum, & Militem, & Obertinum de Arcellis Jurisperitum Cives Civitatis prædictæ ibidem præsentes, & mandatum sponte suscipientes ipsorum, & dicti Communis, & Universitatis Sindicos, & Nuncios speciales utrumque eorum in solidum*, con quel di più che siegue, e che si legge nell' appendice di quest' Opera.

*Append. n. 3 Ex Tabulario Arcis Portæ Jovis Mediolani in fasciculo scripturarum spectantium ad Civitates Parmæ & Placentiæ. 1.*

Ma a dir vero, ciò, che dovrebbe far' inorridire chiunque leggerà quest' atto, ch' io fedelmente registrai da un' antichissimo Manuscritto del Regio Archivio del Castello di Milano, e il quale farò pronto mostrare agli Avversarj, e a chiunque avrà curiosità di vederlo, egli è, che lo Storico Romano recandolo alla pagina 291. della Appendice della sua Opera per venire a capo del suo disegno, lasciò nella sua penna sempre

ingan-

ingannevole, e ſol tanto addottrinata in accozzar falſità eſegrabili, le ſeguenti preciſe parole; le quali evidentemente abbattono il ſuo, e ſempre più confermano il mio aſſunto, e moſtrano l'innegabile Imperialità di Piacenza, ed ecco la claoſula importantiſſima interciſa dall' Avverſario: *Civitatemque prædictam, & ejus Diſtrictum, & quoſcunque Cives, & Diſtrictuales eidem verè ſubmiſiſſe, & ſuppoſuiſſe dictæ Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ, & juriſdictioni, & protectioni ejuſdem, & ſe univerſam poteſtatem, & juriſdictionem dictæ Civitatis, & Diſtrictus commiſiſſe, & tranſtuliſſe in Reverendiſſimum in Chriſto; Patrem D. D. Bernardum Dei gratia Hoſtienſem, & Veleterenſem Epiſcopum Apoſtolicæ Sedis Legatum, recipientem vice, & nomine dicti D. Papæ, & Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ, ad quos VACANTE ROMANORUM IMPERIO prout, & nunc vacat, Regimen Imperii non eſt dubium pertinere, prout hæc & alia, ſic vel aliter plus, vel minus conſtare debent publicis documentis, non intendentes in prædictis in aliquo derogare, ſed ea potius confirmare, & innovare.*

E così paſſa coteſto infedeliſſimo Scrittore con tal mozzamento da quelle parole *fuiſſe Subditos, & ſubjectos* alle altre *unanimiter & concorditer conſtituerunt, & ordinaverunt Dominos Jacobum de Strictis Juriſperitum, & Militem, & Obertinum de Arcellis Juriſperitum &c. Sindicos* ommettendo coſtui, e abbello ſtudio troncando tutto il reſtante, che fa vedere, e toccar con mano, come li Piacentini vennero a ſimil riſoluzione *vacante Romanorum Imperio*, e perchè ſupponevano, che in tal preteſtata vacanza l'amminiſtrazione dell' Orbe Romano, e il reggimento del Regno d'Italia ſpettaſſe al Sommo Pontefice, e a' loro Legati, come con molta chiarezza ſi deduce da queſte parole, *ad quos vacante Romanorum Imperio, prout & nunc vacat, Regimen Imperii non eſt dubium pertinere.*

Se il Conte Caroelli, o il Muſco, o chiunque impreſe l'onorato impegno di ſoſtenere gl'inoegabili dirirri del Sacro Romano Imperio attentato aveſſe falſità sì enorme, inrercidendo un' atto così importanre, coſa non avrebbono ſcrirto lo Storico Romano, e l'Avvocato Piacentino, quanto non avrebbono eglino declamaro, e quante mordaciſſime invettive vomitato noo avrebbono conrro una sì nera azione? Coſa avrebbono ſcritto, e quanto declamato, io ben me lo immagino, e nello ſteſſo tempo mi racapriccio, mentre già ho ſcorto quanto sì l'uno, che l'altro ſia eccellente in cotal' arre, e come ſappian' amenduni ſervitſene anche quando hanno tutti li torti del Mondo. Mi figuro perciò, che in tal caſo, io cui avrebbero ogni ragione di gridare, e ſchiamazzare, ſe la prenderebbono perſino con l'eloquenza, ſembrandogli ch' ella non gli poreſſe ſomminiſtrar termini baſtevoli a far' io tutta la ſua eſtenſion comparire la deformità dell' attentato; a loro però, perchè ſcrivono a favor della Reverenda Camera le falſità non debbon' attribuirſi a delitto, ma a ſottigliezza, e perſpicacità d'ingegno, e ſi luſingano d'aver' una plenaria indulgenza per porer dir', e fare ciò che gli piace. Ma s'ingannano di molto, perchè più di me, e di tutte le perſone amanti del vero, e del giuſto la Corte Romana deteſterà, e abbominerà la criminoſa licenza, ch' eglino preſa ſi ſono d'adulterare, e intercidere gli atti, e i pubblici documenti.

E di una tal' infedeltà in rapportar' il ſuddetto Stromento baſta così,

ſiami

siami però lecito con franchezza asserire, che dallo stesso resta evidentemente provato, che solamente nell'atto, ch'egli si stipulò si sommisero li Piacentini al Governo del Pontefice, e spogliandosi coll'usurpata libertà del Dominio della Patria residente nel supremo Maestrato lo trasferirono nella Sede Apostolica, e le parole sono chiare, *& se dicto nomine, & Universitatem, & Cives, & districtuales dictæ Civitatis, ac Civitatem, & districtum ejusdem temporaliter submittendum, & se submissos, & subjectos esse confitendum dicto Domino Papæ, & Romanæ Ecclesiæ, & canonicè succedentibus, in eadem universam potestatem, & jurisdictionem dictæ Civitatis, Consilii, & Universitatis ejusdem à se dicto nomine, & ab ipsa Civitate, & Universitate abdicando, & eam in ipsum Dominum Papam, & Romanam Ecclesiam, & succedentes, ut supra universaliter perpetuò, & irrevocabiliter transferendo.*

Parrebbe a me, che coteste espressioni non si sarebbero fatte da que' Cittadini, e che la Curia d'Avvignone non l'avrebbe ammesse, se veramente Piacenza fosse stata mai sempre sotto *l'alto supremo Dominio* della Chiesa Romana, ed i Piacentini avessero dovuto dirsi sudditi del Papa in virtù delle *splendide donazioni* di Pipino, e Carlo Magno, siccome non era uopo, che quel popolo si spogliasse di tutta la podestà, e giurisdizione, e la trasferisse nella Chiesa, se ella di già l'aveva *ab antiquo.*

Anzi apparisce manifestamente dall'atto medesimo, che non per altro motivo i Piacentini, si sottomisero alla Chiesa Romana, ed il Papa ricevette il vassallaggio loro, che per sottrarli dal Dominio de' Visconti seguaci di Lodovico il Bavaro, e tal verità si ricava assai chiaramente dalle seguenti parole, *ità tamen quod exceptis Apostolicæ Sedis Legatis, qui sunt de Latere ipsius Civitatis, & districtus Regimen committi non debeat alicui habenti in Lombardia, alicujus Civitatis, Dominium, vel Regimen.*

Ciò, ch'io espressi di sopra riman vie più convalidato dalla protesta fatta da Giovanni XXII. la quale si tace dall'Avversario, perchè mostra con chiarezza, che questo Sommo Pontefice non avea in animo di ritenere perpetuamente per se, e suoi Successori il Dominio di essa Città, ma che la sua intenzione era di sottrarla per allora dal Dominio di quei, che seguivano le parti dell'Imperio, nè abbracciar voleano il suo partito contro Lodovico di Baviera, conoscendo egli, che come Città di Lombardia, e del Regno d'Italia non la potea, nè la dovea tenere unita agli altri Stati della Chiesa, ma ch'avrebbe dovuto restituirla a chi, fatta la Pace, fosse stato riconosciuto dalla Chiesa per Imperador de' Romani; che questa fosse la vera intenzione del Papa lo manifestano le parole seguenti dell'atto recato dallo stesso Avversario, le quali dicono così: *quibus sic propositis, supplicatis, & petitis per dictos Syndicos in præsentia Domini nostri Papæ, ac diligenter auditis, & intellectis, protestato, & retento primitus per Dominum nostrum Papam, quod in casu, in quo sibi, vel ejus Successoribus pro utilitate Incolarum partium Lombardiæ in ipsis, vel aliqua parte ipsius Principem aliquem sub quovis nomine constituere fidelem, & devotum Ecclesiæ ad tempus, vel perpetuò pro bono regimine partium earundem expediens videatur, quod tunc de dicta Civitate, Universitate, & Districtu plenè ordinare possint, sicut de Terris aliis ipsarum partium ordinabunt.* La qual protestazione accettata da' detti Ambasciadori i medesimi promisero in nome de' loro Concittadini fedeltà al Sommo Pontefice, e lo riconobbero per loro Signore,

ripeten-

ripetendo un' altra volta: *si quam jurisdictionem, aut mixtum, ac merum Imperium, Civitas, & Universitas prædicta haberet, ex nunc totum illud in Romanam Ecclesiam, & Dominum nostrum Papam, & ejus Successores perpetuò transtulerunt, & transportarunt*, e 'l Sommo Pontefice graziosamente l'accettò.

Quest' anno dunque 1331. è la vera epoca, ed il ponto fisso dell' incominciamento del preteso supposto *alto Dominio* della Santa Sede sopra la Città di Piacenza, e questa sovranità tanto magnificata dagli Avversarj non trae già la sua origine, nè il suo principio dalle splendide donazioni, ma dalla ribellione de' Piacentini, e dallo spontaneo volontario dono, ch' eglino fecero della loro Città al Papa, *vacante Romano Imperio*; la di cui amministrazione asseriscono gli stessi Piacentini, che in tal vacanza s'appartenea al Sommo Pontefice. Testimonio indubitato di questa verità istorica ne fu Giulio II., il quale allorche i stessi Piacentini con un' atto simile a questo gli mandarono i loro Ambasciadori per sopporre una seconda fiata la loro Città al Dominio della Chiesa, interrogato dal Maestro di Cerimonie del Palazzo Apostolico, se cotai Ambasciadori dovean riceversi, e trattarsi come mandati da Città, e Popoli Sudditi, overo liberi; rispose, che dovessero pur riceversi come Inviati da' suoi Vassalli, mercechè constava da' documenti, che si conservano nel Gazofilacio del Fisco Apostolico, che la Santa Sede ne avea acquistato il Dominio già ducent' anni avvanti, ed appunto tanti sono poco più, ò meno quelli, che ne decorsero dall' una all' altra di queste belle dedizioni de' Piacentini, e così lo riferisce il Rainaldi all' anno 1512. n. 70. colle seguenti parole: *Venisse enim eos* (i Piacentini) *ut non incipiant ex nunc velle se Ecclesiæ dare, sed ut continuent obedientiam, & subjectionem antiquam, quæ desiit anno MCCLXXII. nam cum prius essent subditi Ecclesiæ, ut constat ex documentis publicis, quæ sunt in Gazophylacio Fiscali, ex aliquo casu desierunt tunc, sed modo reversi sunt continuantes illam primam subjectionem: ideo non esse istos solemniter admittendos nisi tamquam subditos*.

E se avesse creduto Papa Giulio poter con qualche sorta di probabilità asserire, ch' erano i Piacentini Suddini della Santa Sede molto tempo prima, e che la Chiesa acquistasse il Dominio di quella Città per le donazioni degl' Imperadori, io mi persuado, che non avrebbe avuto gran risperto a dirlo, e ad allegar questo titolo tanto specioso.

Posto dunque tutto ciò, e attese le circostanze de' tempi da me riferite di sopra, e nell' Istoria notissime, e più che certe, io non sò mai comprendere, come i Piacentini potessero di ragione farsi Sudditi della Chiesa, e scuotere il giogo d'un' Imperio tanto aggitato, combattuto, e dichiarato dal Papa vacante, e come Giovanni XXII., che si faceva Vicario, ed amministrator di questo *vacante Imperio* potesse onestamente accettare il Dominio d'una Città, che si appartenea, ed appartiene allo stesso Imperio; e molto meno sò persuadermi, che questo Pontefice potesse acquistar' un tal Dominio legittimamente, e per modo che ora sia lecito agli Avvocati della Curia Romana allegar' un simil' atto, come uno de' titoli più forti, ed una delle più sode ragioni, ch' eglino abbiano per poter poi con tanto fasto, e con tutta la confidenza declamare, che *da ciò si comprende, che quella Città, ne' secoli andati ogni qualunque volta non fu oppressa da' Tiranni, riconobbe mai sempre la temporale sovranità Pontificia, e che tal sua dipendenza dalla Chiesa* Istoria Romana pag. 98.

Roma-

*Romana ebbe la vera origine sua molto più alta, che non fu l'Imperio vacante di Federigo II., o di Lodovico il Bavaro.*

Dirò pertanto io con maggior fondamento di loro, che da *tutto ciò* unito a quanto ho io mostrato fin quì, *si comprende, che quella Città ne' secoli andati ogni qualunque volta non fu* invitata dalli nemici dell' Imperio alle ribellioni colle altre Città di Lombardia, *riconobbe mai sempre la temporale sovranità*, non già *Pontificia*, ma Imperiale, *e che tal sua dipendenza* dall' Imperio *Romano ebbe la vera origine sua molto più alta*, che non puo vantarla il Sommo Pontefice, perchè l'ebbe fino da' primi tempi, che questo Imperio fu in Occidente rinnovellato nella persona di Carlo Magno, e durò mai sempre fino all' Imperio di Federigo II., e di Lodovico il Bavaro.

Nè lo stesso Imperio, pel solo pretesto, che fosse vacante sotto questi Principi potè perdere le sue ragioni, nè la sovranità sua, ma durò ella sempre intatta, ed inviolata, massimamente, che fu quasi efimera la Dominazione della Sede Apostolica in tempi sì sconvolti, e tumultuosi; conciossiacosache, se Piacenza si ribellò nell' anno 1322. da Galeazzo Visconti, che d'essa non fu Tiranno, ma Vicario Imperiale di Arrigo anche per confessione degli Avversarj, e per la testimonianza del Corio, di Tristano Calco, e del Merula, e se dipoi nel' anno 1331. si sottomisero i Piacentini al Dominio della Chiesa Romana, furono ben tosto restituiti alla Signoria di Azzo Figliuolo di Galeazzo, come lo certifica Giovan Villani Autor contemporaneo, dicendo *poi per simile modo addì 27. di Luglio del detto anno 1335. si rendè la Città di Piacenza a Messer Azzo Signore di Milano; ma poi gli Scotti di Piacenza la rubellorono con certi altri a Messer Azzo, e per più tempo stettero in trattato col Rè Ruberto di dargli la Terra. Il Rè per sua lunghezza, overo per tema di fare sì grande impresa contro a Messer Azzo, non soccorse, per la qual cosa sotto certi patti si arrenderono a Messer Azzo addì 15. di Decembre nel detto anno 1335.* lo stesso confermano il Corio, ed il Campi (*a*) nella Storia Ecclesiastica di Piacenza.

(a) *Villan. lib. 11. cap. 31. Corio part. 4. Campi tom. 3. ad an. 1335.*

## C A P. X I X.

*Lo Storico Romano pretende provare l'alto Dominio della Sede Apostolica in Piacenza per il Governo constituitovi, e per il Vicariato concedutone a Giovanni, e Luchino Visconti da Benedetto XII.*

*Quì si risponde alle prove equivoche, e tronche, da lui allegate, e si fa vedere cogli stessi atti, e documenti da lui prodotti, che tal Vicariato fa via più risplendere la sovranità dell' Imperio in quella Città, perchè il Papa lo concedè a' Visconti, e come preteso Amministrator d'esso Imperio dichiarato vacante da Giovanni XXII.*

Cominciа lo Storico Romano il Capitolo XII. dell' insigne Opera con un *frattanto Giovanni XXII. il dì 19. di Agosto 1333. creò suoi Vicarj in Piacenza Raimondo Bernardo di Santa Artemia Arcidiacono di Bologna, e Pier Marini Arcidiacono di Bergamo;*

e dappoiche ha registrate alcune parole del Breve di questo Vicariato, soggiugne, che ne *diè parte alla Comunità di Piacenza, e poi al primo di Settembre scrisse a Francesco Scotti, a Guglielmo Visdomini, Galluccio Fulgosi, e Dondacino Malvicini, acciocchè si portassero in Avignone per consigliare seco gli affari di quel Governo*; Anzi per via più provare l'alto supremo Dominio del Principe degli Apostoli in quella Città reca altre lettere scritte, sì da Giovanni XXII., che da Benedetto XII. suo successore a Martino Scaligero, e ad Azzo Visconti Signore di Milano, in cui lo esorta a non tentar novità contro il Borgo di Martinengo nel Parmiggiano, nè contro la Città di Piacenza, e gli fa sapere, che *sub manu nostra, & Ecclesiæ Romanæ gubernatur*. Ma non sa, o non vuol sapere il nostro Storico, che tutte cotelte sue lettere sono effetti, e conseguenze illegittime della volontaria dedizione de' Piacentini; e siccome abbiam veduto quanti vizj ella patisca; così si scorge, senza specular molto, che la medesima infezione trapassa, e si difunde in simili atti; a guisa appunto, che le radici d'un' albero tramandano la maligna qualità, che succhiano dalla terra nella pianta da loro alimentata, e nel tronco, che producono; quindi è, che se creò Giovanni XXII. gli Arcidiaconi di Bologna, e di Bergamo suoi Vicarj in Piacenza, creò ancora suo Vicario in tutta quanta l'Italia Roberto Rè di Napoli, e creò altri simili Vicarj in Lombardia; ma siccome l'elezione di questi non prova, che il Papa fosse Sovrano di tutta quanta l'Italia, e molto meno della Lombardia, così il Vicariato di quelli non fa tampoco vedere, che lo fosse di Piacenza, del cui governo, se volle consultare con alcuni di quei Cittadini, da lui chiamati a tal fine in Avignone; lo fece con quella stessa ragione, che ebbe per ricevere gli Ambasciadori inviatigli a suggestione del suo Legato da' Piacentini per far' un' olocausto a S. Pietro del Dominio di quella Città, la quale poi non dice l'astuto Istorico, che fu ben tosto riacquistata da Azzo Visconti, come l'abbiam mostro nell'antecedente Capitolo colla testimonianza di Giovan Villani, e tace questa circostanza, se mal non mi appongo, per due motivi; il primo, affinche non si scuopra il poco frutto, che raccolse il Papa dalle instanze fatte ad Azzo di non tentar novità contro Piacenza; e il secondo per non vedersi obbligato a confessare, che quel Signore si mantenne nel possesso di questa Città insin che visse, e che quieto, e pacifico la tramandò a chi gli succedè nel Principato di Milano, e per poter così soggiugner senza rossore, che *indi i Piacentini, dopo morto Azzo Visconti nell'Agosto del 1339., veggendosi soprafatti dalla vicina prepotenza di quella Famiglia, cioè di Giovanni Visconti Vescovo di Novara, e di Luchino figliuoli di Matteo &c., i quali avevano intruso in Piacenza per Podestà Bronzino Caimo, il dì 7. di Ottobre raunato il loro Consiglio, decretarono di spedire in Avignone Benedetto del Calice Milanese per supplicar' il Papa, e il Sacro Collegio, acciocchè condescendesse a creare, e deputare in Rectores, Gubernatores, & Procuratores seu Vicarios ejusdem Civitatis, & Districtus, & hominum, & personarum eorumdem le persone de' suddetti Giovanni, e Luchino Visconti, e i loro Eredi, e Successori, concedendone loro il Vicariato, il mero, e misto Imperio, con la totale giurisdizione, e con l'obbligo di pagare il censo ad arbitrio del Papa, come apparisce dall' Instromento di Procura scritto il dì 7. di Ottobre del medesimo anno &c. Laonde il Papa considerata la potenza di essi, i quali signoreggiavano molte Città di Lombardia, deliberò di*

*Istoria Romana pag. 103., e 104.*

*dar*

*dar loro il Vicariato di Piacenza, e di altri Luoghi con le dovute riserve, e clausule per le ragioni sovrane della Santa Sede, sive ex donatione, sive ex præscriptione, vel alio titulo quocunque, e con obbligo di pagare alla Sede Apostolica il dì de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo il censo di dieci mila fiorini d'oro.*

E dopo d'aver colorito il Romano Sofista con l'ombre di molti falsi supposti, coresto novello fantasma di sovranità a favor della Sede Apostolica, acciocche non venga dal volgo ignorante ravvisato per quello, ch' egli veramente è, lo averte, che *questo Vicariato di una Città della Santa Sede non dee confondersi co' Vicariati d'altre Città, le quali non si è mai preteso, che ad essa appartengano.*

Dal Vicariato, che Giovanni XXII. conferì agli Arcidiaconi di Bologna, e di Bergamo, se ne passa l'astuto Scrittore speditamente, e con un sol' *indi* a quello che diede Benedetto XII. a Giovanni, e Luchino fratelli Visconti non solamente in Piacenza, ma in Milano, e in molte altre Città di Lombardia; e in vece d'informarci del titolo, dell' autorità, delle vere cagioni, e de' fini politici, per i quali venne il Pontefice a tanta risoluzione, ci tiene di tutto all'oscuro, e con istudiato laconismo tutto dissimula; appena ci reca poche parole dello Stromento de' 7. di Ottobre da lui attribuiro a' Piacentini, nè si cura di registrarlo intieramente, nè di riferire la Bolla di tal' elezione; E ancorche nell' appendice della sua Storia v'abbia inserito molti documenti di poca importanza, questi però, che sono importantissimi, e sommamente necessarj per dar lume a un punto d'Istoria, da cui dipende io gran parte la decisione della causa controversa, tutti gli ommette, il che non potea, nè dovea fare in verun modo, perchè, come egli stesso asserisce in margine della sua Storia sono MSS., e per conseguenza inediti, e celati al pubblico, il quale non potendogli esaminare, colla sola notizia, che gli dà di *processus MS. in Bononienses, & Mediolan. f.* 169., nol brama informato, ma lontano affatto dal conoscimento della verità del fatto. *Istoria Romana pag.* 104.

Io però di queste simulazioni, e inganni ormai più non mi meraviglio, nè dovrebbe tampoco stupirsene l'erudito Lettore, perchè digià si sarà degnato osservar meco più volte, che coresto gran Maestro d'eloquenza sa mirabilmente bene ne' fatti Istorici maneggiar la figura di reticenza, e servirsi con arte finissima di poche parole de' Testi, e Diplomi, ingegnandosi anche interciderli, se gli par che in cotal modo possa farci credere il Papa Sovrano di Parma, e Piacenza; questo dunque è l'unico suo fine, e l'ultima sua meta, a cui non potrebbe accostarsi, anzi da lei si allontanerebbe sempre più, s'egli come ad uno Storico sincero si conviene riferisse con fedeltà li fatti, e i documenti, come stanno. Quindi è, che qui, più che in altri luoghi, ha industriosamente ommesso, non solo di registrar' essi atti, ma di far tutto ciò, che ho dovuto far' io ne' due antecedenti Capitoli per iscoprire, e smascherare ogni dissimulazione, cioè di narrare le vere cagioni delle gravi contese nate tra Lodovico il Bavaro, e la Corte d'Avignone, di riferire le Clementine, e le altre decretali fatte pubblicare da Giovanni XXII., affine di rendersi Arbitro per non dir Signor' assoluto dell' Imperio, e particolarmente del Regno d'Italia, e di rammemorar le censure fulminate contro chi difendea le ragioni, e i diritti del medesimo Imperio, e non volea dimettere i Vicariati delle Città avuti da' Cesari di Germania per doverli ricevere dalla Curia Pontificia; Io però lo compatisco, se ha dissimulato tutto ciò, perchè s'egli fatto

avesse quanto io andava dicendo, avrebbe tratto ognuno nella vera cognizione, in cui egli medesimo era, ed è ancor'oggidì, cioè, che tal Vicariato conceduto a' Visconti dee dirsi un'atto d'arrogata autorità, che fa sempre più risplendere le ragioni del Sacro Romano Imperio, le quali allora si volean deprimere in Italia, e ora si vorrebbon'oscurare.

E che la cosa sia così, lo mostra evidentemente l'avvertimento, che 'l nostro Avversario dà in questo luogo a chi legge, e il quale come affettato, e fuor di proposito dato non si farebbe da lui, s'egli stesso non fosse nel pieno conoscimento di tal verità, imperciocchè non occorreva avvertir'il Lettore, che *questo Vicariato d'una Città della Santa Sede, non dee confondersi co' Vicariati di altre Città, le quali non si è mai preteso, che ad essa si appartengano*; ma per fargli credere questa fantastica divisione, senza dargli tanti ammaestramenti, nè obbligarlo a far questa riflessione tutta opposta all'universal consentimento de' Storici contemporanei, e prossimi, dovea riferir' intieramente tutti gli atti de' suddetti Vicariati, e con essi provare, che il Vicariato di Piacenza era di natura diversa, e che fu conceduto a' Visconti con un titolo affatto distinto da tutti gli altri, e dipoi con più ragione avrebbe potuto dire, che *non dee confondersi co' Vicariati delle altre Città, le quali non si è mai preteso, che appartengano alla Sede Apostolica*; ma siccome non avea tai prove alla mano, nè tampoco sapea dove pescar'un sol Scrittore, che autenticasse le sue visioni, mentre tutti parlano contro di lui, così per venir'a capo del suo disegno, che altro non fu, che di confonder' il Lettore, che fece? gli tenne celati cotesti atti, e dipoi diedegli un scaltro avvertimento di non confondere il Vicariato di Piacenza co' Vicariati d'altre Città, ed ebbe animo di persuaderlo a non confonder' esso Vicariato, benchè ogni Autore, e persino Benedetto XII. lo confondesse col Vicariato di tutte le Città possedute da' Visconti, concedendoglielo, non come Sovrano di Piacenza, ma come Esecutore delle Clementine, e come Amministratore di quell'Imperio dichiarato vacante dal suo Antecessore. E affinchè chiunque leggerà la famosa Storia dell' Avversario, e queste mie fatiche, giudicar possa con piena cognizione di causa, chi di noi due abbia scritto, non già con più pulito, e ornato stile, cedendo io nell'arte di ben colorir le cose, intieramente a lui; ma con più di schiettezza, e sincerità; crederei, che qui più, che altrove necessario fosse recar' in primo luogo l'opinione, e i sentimenti di que' Autori, che riferirono questo memorabil fatto, e indi le parole dello Stromento registrato dal Rainaldo Annalista della Sede Apostolica, poiche in tal guisa deciderà lo stesso Lettore, senza timor d'errare la nostra controversia, e comprenderà se debba confondersi sì, o nò il Vicariato di Piacenza co' Vicariati delle altre Città, che or' ora riferiremo.

Io sono così persuaso della ragione ch' assiste al mio assunto, che farei quasi per sopportmi alla definizione dell' Avvocato Romano, se potessi assicurarmi ch'ei volentieri si spogliasse il Mantellone Prelatizio, che tanto lo tien legato agl'interessi della Camera Apostolica. Riferirò pertanto in primo luogo quanto scrisse Tolomeo Luchese registrato dal Baluzio nella Vita di Papa Benedetto XII., ei dunque dice così: *Hic Benedictus constituit Dominum Luchinum de Vicecomitibus Tyrannum Mediolanensem, & multarum aliarum Civitatum, & Terrarum Pedemontis, & Longobardiæ in Vicarium pro Ecclesia, tanquam Romano Imperio vacante, & ad Sedem Apostolicam spectante, item similimodo*

*Balusius in Vitis Paper. Avenionen. tom. 1. pag. 235.*

modo

*modo Dominum Mastinum de la Scala in Veronam, & Vicentiam, item Dominos de Gonzaga in Mantuam, & Reginam Civitates; item Marchionem Ferrariensem in Mutinam, Constantiam, atque Argentinam.*

Giovanni Villani (*a*) non fa capire il Trattato conchiuso fra 'l Papa, e i Visconti, onde dopo d'aver detto, che pervenne a *M. Lucbino la Signoria, e poi a 21. mesi appresso s'accordò con Papa Benedetto, e colla Chiesa per lo misfatto d'essere stato con l'Antipapa, e favorito il Bavaro per prezzo di 50.m. fiorini d'oro contanti, e poi ogni anno 10.m. per censo, e per simile modo si accordò M. Mastino della Scala colla Chiesa per 5.m. fiorini d'oro per anno.* Indi esclama questo ingenuo Cronista, *o Chiesa pecuniosa, e venderecciа, come i tuoi Pastori t'hanno disviata dal tuo buono, & umile, e povero, e santo cominciamento di Cristo.* Biondo Flavio (*b*) non la intende meglio del Villani imperciocchè asserisce, che *Pace postmodum Lombardiæ à Venetis data, Pontifex prudenti, ut tum apparuit, consilio, sed pessimo imposterum eventu Tyrannos è Lombardis primores in Principes legitimos confirmavit. Luchino enim Vicecomiti, & Joanni, ejus germano fratri, quem Mediolanensem Archiepiscopum instituit, Vicariatum Mediolani auctoritate Apostolica ita attribuit, ut quicquid Urbium, Oppidorumque tunc possidebant, ejusdem Vicariatus titulo legitimè retinerent: parique forma Mastinus Scaliger Veronæ, & Vicentiæ, Gulielmus Gonzaga Mantuæ, & Rhegii, Albertinus Carraria Paduæ, Opizo Estensis Ferrariæ, Mutinæ, & Argentæ Vicariatum auctoritate Apostolica habuerunt, & quia portio Estensis data jurium esset Romanæ Ecclesiæ, censum illi decem milia aureorum imposuit annis singulis, persolvendum. Benedicto suffectum defuncto Clementem Sextum Luchini quidem, & Joannis Archiepiscopi confirmationem Vicariatus fecisse invenio, nec satis scio an deterritus sit à confirmatione aliis facienda, quod veritus fuerit Bavarum exasperare.*

(a) *Jo. Villan. lib. 11. cap. 100.*

(b) *Blondus Flavius decad. 2. lib. 10. pag. 362.*

E finalmente il Platina (*c*) concorda intieramente col Biondo, attestando, che *il Papa, che dubitava, che vacando l'Imperio non fosse l'Italia da qualche esterno nimico assalita, fece molti Signori Italiani Vicarj suoi in quelle Città, che essi si possedevano, perchè maggior animo avessero avuto in difensarle, fece dunque Luchino Visconte, e Giovanni il fratello Arcivescovo di Milano Vicarj in Milano, e nelle altre Città, che essi comandavano, il medesimo fece di Mastino della Scala in Verona, e Vicenza, e di Filippo Gonzaga in Mantua, e Reggio, e d'Albertino da Carrara in Padova, e d'Obizone da Este in Ferrara, in Modana, e in Argenta, dicendo, che vacando l'Imperio tutta quella potestà, & autorità ricadeva nel Papa unico Vicario in Terra di Cristo superno Rè nostro.*

(c) *Platina in Vita Benedict. XII.*

E dipoi il Rainaldo (*d*) descrivendo più ampiamente di tutti, questi Vicariati, giunto a quel de' Visconti, dice così: *Professi sunt hoc anno Jo. Episcopus Novariensis, & Luchinus, qui Principatum Insubriæ arripuerant spectare ad Sedem Apostolicam, dum Interregnum esset creare Imperii Vicarios, qua dignitate à Benedicto ornati sunt, policiti, nulli Regi Romanorum, nisi ab Sede Apostolica confirmato se adhæsuros; quo vèrò ordine res gesta sit, fuse describitur, tum in Pontificis litteris, tum in publicis documentis Mediolani confectis hoc anno, quibus singula à Pontifice constituta à Joanne, & Luchino admissa, rata-*

(d) *Rainaldus Annal. Eccles. ad an. 1341. n. 29, & seqq.*

*quæ habita fuerunt; & quidem illi, evoluto jam ante biennio, cum Mediolani, aliarumque plurium Urbium Dominos se dicerent, ex concepta subjectis verbis formula poposcerant à Sede Apostolica Vicariam Imperii in Insubria vacuo Augustali Solio, præfecturam.*

Ed ecco, come tutti quanti gli Scrittori più appassionati per la Curia Romana, e per l'autorità della Santa Sede confondono que' Vicariati, che lo Storico Romano non vorrebbe confusi, attestando, che uno solo ne fu conceduto da Benedetto XII. a' Visconti per tutte quante le Città, che eglino possedevano, nè attribuiscono la creazione di tanti Vicarj alla sovranità della Chiesa Romana, ma a quel diritto, che i Papi si arrogarono colla pubblicazione delle Clementine, e all'autorità, che giudicarono competerli d'amministrare, e reggere l'Italia tutta, ogniqualvolta li venisse fatto di poter dichiarar vacante l'Imperio.

Mi parrebbe dunque d'aver potuto dir' un poco fa con molta ragione, e senza far gran torto al Censor del Conte Carotelli, che gli atti allegati da lui, in vece di provare la sovranità della Santa Sede in Piacenza, mostrano con evidenza l'alto supremo Dominio dell'Imperio, per la di cui supposta vacanza s'arrogarono i Papi d'Avignone tutta l'autorità Imperiale in Italia, e crearono Vicarj, non solo i fratelli Visconti, ma tutti que' Vassalli dell'Imperio, che furono pronti pagarli un grosso censo. Io non saprei dar' in grazia del mio assunto prova più concludente di quella, che ci somministrano cotesti Autori, nondimeno per torre ogni appiglio, anche a quei, che hanno tutto il piacere nel cavillare, e per mostrare chi sia quello, che *voglia far credere le falsità per cose vere*, se il Museo strapassato qui dallo Storico, o pur chi l'insulta, altro rimedio non so rinvenire, che registrar le parole dello Stromento di mandato, che diedero Giovanni, e Luchino a Guidolo del Calice, da loro inviato in Avignone per ottener dal Papa il Vicariato, di cui favelliamo, e le parole narrate dal Raioaldo sono le seguenti.

*Istoria Romana pag. 105.*

*IN CRISTI Nomine. Amen. Pateat universis hoc præsens Instrumentum inspecturis, quod Reverendus in Christo Pater D. Joannes Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Novariensis, & Comes ejusdem Civitatis, & districtus Dominus Generalis, & Magnificus Miles D. Luchinus frater ejus filii quondam Magnifici Militis Matthei Vicecomitis de Mediolano; Civitatum, districtuum Mediolani, Bergomi, Brixiæ, Cremonæ, PLACENTIÆ, Laudæ, Cumarum, & Vercellarum, nec non Cremæ, Burgi Sancti Domnini, Sonzini, Martinenghi, Castrinovi, Buccabduæ, & Caravagii Castrorum, Diœcesis Parmæ, Cremonæ, Pergami, & Placentiæ Domini Generales in mei Notarii publici, & Testium infrascriptorum &c. præsentia, sua mera, libera ex voluntate, fecerunt, atque constituerunt suum verum legitimum Procuratorem providum, & discretum Virum Guidolum de Calice &c. ad comparendum, ac se se devotè, & humiliter ipsorum Dominorum Joannis, & Luchini nomine præsentandum coram Sanctissimo in Christo Patre, & D. D. Benedicto, ac Sacro Collegio Reverendorum Patrum DD. Cardinalium S. R. E. &c. ad exponendum reverenter coram eis devotam, & debitam subjectionem, & filialem devotionem, ac ipsos DD. Joannem, & Luchinum, & subditos suos, nec non CIVITATES, & CASTRA PRÆDICTA, ET ALIAS TERRAS QUASLIBET, ET LOCA sub eorum regimine, & jurisdictione consistentia, & posse ipsorum DD. Joannis, & Luchini eidem Summo Ponti-*

*Rainaldus ad an. 1342. n. 29. & seq.*

*Pontifici, & Cardinalibus ad eorum obedientiam, & mandatum, & beneplacita totaliter offerendum, ac se, & ipsos, tanquam veros, & fideles Sanctæ Romanæ Ecclesiæ filios, subditos, & devotos &c.* Indi protestano in questo Srromento i Visconti di non credere, che l'Imperadore abbia il potere di deporre, o eleggere il Sommo Pontefice; promettono di non riconoscere, nè ubbidire a' Ministri Imperiali, se non dopo, che i Cesari eletti, saranno confirmati dalla Santa Sede, s'obbligano difendere i di lei diritti, e di non aspirare al Dominio delle di lei Terre, e di pagarle cento cinquanta mila fiorini d'oro, e finalmente confessando eglino vacante l'Imperio, chieggon, e supplicano Benedetto a concederli il Vicariato di Milano, e di tutta la sua giurisdizione ne' seguenti termini. *Item ad subjectionem, & devotionem ipsorum Dominorum Joannis, & Luchini erga dictum D. Summum Pontificem, & Romanam Ecclesiam ostendendum, & ad recognoscendum, & confitendum dictorum DD. Joannis, & Luchini nomine, & pro eis, & jurandum in animas eorum ipsos DD. Joannem, & Luchinum Civitatem Mediolanensem, & districtum tenere, & debere tenere Imperio Romano vacante à præfato D. D. Summo Pontifice Sede Apostolica, & Romana Ecclesia, ut à Dominis, & Superioribus, & ut ab illis, ad quos ipso vacante Imperio, sicut nunc vacat, regimen, dispositio, administratio, & gubernatio ejusdem Imperii pertinet, & pertinere debet.*

E dopo d'aver' il Rainaldo registrato tutto per esteso lo Stromento medesimo al numero 33., senza recar le parole del Breve Pontificio, così conchiude: *Post varios demum tractatus, extracta res est in hunc annum* (cioè 1341.) *quo Benedictus Vicariam eam Præfecturam dedit Apostolico Diplomate, cui adscripta est dies Id. Maji quo Diplomate singulæ eæ pactiones à Vicecomitibus propositæ sanciuntur, & conceptum suis verbis superius Instrumentum inseritur.*

Ed ecco che il Vicariato de' Visconti in vece di provare, che Piacenza era sottoposta alla sovranità della Chiesa Romana, fa vedere con evidenza più che manifesta, che s'apparteneva all' Imperio, perchè essi promisero, e Benedetto XII. dichiarò, che lo dovessero tenere *Imperio Romano vacante à præfato Summo Pontifice, Sede Apostolica, & Romana Ecclesia, ut à Dominis, & Superioribus, & ut ab illis, ad quos ipso vacante Imperio, sicut nunc vacat, regimen dispositio, administratio, & gubernatio ejusdem Imperii pertinet, & pertinere debet*; E se Piacenza e Parma per tal atto, dovessero dirsi, e reputarsi, come feudi della Santa Sede, sarebbono anche della medesima natura Milano, Brescia, Bergamo, Crema, e Cremona, e tutte quante le Città, e Terre possedute allora da Giovanni, e Luchino Visconti, e nominate una per una nel suddetto Stromento, conciossiache eglino constituirono il Calice *ad comparendum ac se se devote &c. ipsorum nomine præsentandum coram Sanctissimo in Christo Patre, & D. D. Benedicto &c. ad exponendum coram eis devotam, & debitam subjectionem, & fidelem devotionem ac ipsos DD. Joannem, & Luchinum, & Subditos suos, nec non et Civitates, & Castra prædicta, & alias Terras quaslibet, & loca sub eorum regimine, & posse consistentia.*

E siccome questo non si può pretendere, nè si pretende dalla Santa Sede, come anche se ne protesta qui il troppo audace Censor di tutti quei che s'impegnarono a sostenere gl' innegabili diritti del Sacro Romano Imperio, così con soverchia ingiustizia egli inveisce contra il Museo di-

ceodo

cendo, che questo Scrittore *senza ragione asserisce, che i Visconti signoreggiarono nelle medesime Città di Parma e Piacenza, supremo, directoque Dominio apud Reges Germanorum seu Imperatores Romanorum, & Italiæ Reges persistente*. Mentre dalli documenti della Camera Apostolica orora recitati, vien mirabilmente autenticata cotesta proposizione d'eterna verità, e poco importa, che col nostro Avversario non *l'intendesse così il Duca Ranucio II., parlando all' Imperadore Leopoldo, mentre disse, che i Visconti tennero Piacenza solamente tanquam Domini della Città, non con soggezione ad alcun diretto Dominio Imperii, bensì perchè dalla Santa Sede ne aveano ricevuto Vicariatum perpetuum*, imperciocche la Scrittura presentata da quel Principe all' Augustissimo Cesare, è della stessa farina, di cui sono impastate la Storia, e la Disserrazione, che ora impugniamo, nè toccava ad un Vassallo il decidere una sì gran quistione, e la natura d'uo feudo ricevuto, e riconosciuto da' suoi Maggiori per Imperiale, ed appartenente allo Stato di Milano.

Già mi persuado, che 'l saggio Lettore debba quì empiersi d'infinita meraviglia in veggendo, che lo Storico Romano a vista di tanta luce, quanta è quella, che risplende in fronte alle ragioni Imperiali, illustrate anche da' medesimi documenti, da lui prodotti, abbia potuto vivere in una sì profonda cecità per fino a lusingarsi di poter' impunemente inveire contro il Museo, e dir' a questi ciò, che con più giustizia si potrebbe rimprocciare a lui, che *ad effetto di far credere le falsità per cose vere, bisogna spacciarle senza scrupolo, e con fronte ardita, come ha fatto* egli, e non *il Museo, e come fanno tutti i nemici*, non mica della *Santa Sede*, venerata da me, e da tutti i buoni Cattolici, ma del Sacro Romano Imperio, le di cui invincibili ragioni ha questo indiscreto Censore voluto in tante guise strane, ed inusitate, e con tante scritture insolenti combattere.

## C A P. X X.

*Col Vicariato conceduto da Benedetto XII. a' Scaligeri di Verona, si sforzano gli Avversarj persuader che Parma fosse sottoposta alla Chiesa Romana; onde si fa vedere co' stessi documenti della Camera Apostolica, che tal Vicariato fu conferito a que' Signori dal Sommo Pontefice, come supposto Amministratore dell' Imperio.*

DAl Vicariato conceduto a' Visconti, tatto se ne corre il nostro Autore nel Capitolo XIII. della sua Storia, a quello conferito agli Scaligeri, e ci fa intendere, che *il Pontefice Benedetto XII. il dì primo di Settembre dell' anno 1337. avendo ricevuto un' Ambasceria di Alberto, e Mastino figliuoli di Alboino della Scala Signori di Verona, e d'altre Città, la quale fu rappresentata da Azzo di Correggio, da Guglielmo di Pastrengo della Pigna, e da Guglielmo degli Arimondi Giureconsulti, confermò loro il Vicariato di Parma col carico di pagare alla Sede Apostolica ogni anno il dì di San Pietro cinque mila fiorini d'oro, con questo che il Vicariato dovesse durare per dieci anni soli, e con obbligo ancora di mantenere alle occorrenze trecentodieci*

Fanti

*Fanti armati per difesa della Marca d'Ancona, di Romagna, Bologna, e Ferrara*; In confirmazione della sua prova adduce alcune parole della Bolla Pontificia, e con esse si persuade poter far credere le sue fallacie, al qual fine ne tace tutto il contesto, e le claosule più principali, che le distruggono; e poi torna in questo per lui troppo malagevol passo d'Istoria a cadere, e pensa di non farsi gran male, se mette le mani avanti coll'avvertirci un'altra volta, che *detto Vicariato di Parma, benche fosse dato in tempo del Bavaro, non dee confondersi co' Vicariati d'altre Città, non appartenenti alla Santa Sede*.

Per sollevar però il nostro Avversario da questa seconda sua caduta, e scoprir l'inganno, e l'errore, da cui si lasciò volontariamente precipitare per tirarvi, se gli veniva fatto, anche il Lettore, non occorre affaticarsi molto, bastando porgergli in ajuto gli Scrittori da me poco fa riferiti, e alcune parole dello Stromento fatto da' Scaligeri, e del Breve di Benedetto XII. registrato dal Rainaldo, mentre così resterà rimediato all'inciampo, e si comprenderà, che dee il Vicariato di Parma confondersi con gli altri, perchè fu veramente confuso dallo stesso Sommo Pontefice, anzi se vogliam parlar con proprietà de' termini non fu confuso, perchè con un sol'atto concedè Sua Santità alli Scaligeri un Vicariato solo, tanto in Parma, quanto in Verona, e Vicenza Città tutte del Regno d'Italia, e lo concedè loro, non come Sovrano, ma come Amministrator dell'Imperio, da lui supposto vacante, e co' pretesi titoli, da noi poco fa più volte mentovati, e le parole del Rainaldi sono le seguenti (*a*).

(a) *Rainaldus ad an. 1339. n 61., & seq.*

*Constituti sunt hoc anno* (1339.) *in Italia plures Magnates Sedis Apostolicæ fiduciarii, qui è Tyrannis in justos Principes accepta à Benedicto utpote Interregni tempore ADMINISTRATORE IMPERII, quam antea scelere arripuerant, auctoritate evasere*. Fra questi mette il Rainaldo, Alberto, e Mastino Scaligeri, e senza che abbiam bisogno di commento, prova questo parzialissimo Scrittore della Curia Romana, che Papa Benedetto concedette a' Scaligeri il Vicariato di Verona, di Parma, e di Vicenza, non con altro titolo, che come Amministratore dell'Imperio, e con un solo, ed unico atto, senza distinguere Parma dalle altre due Città, nelle quali confessa il nostro Avversario, che la Romana Chiesa non vi ha, nè vi pretende verun Dominio temporale, e prosiegue esso Rainaldo a dire, che *constituti sunt à Scaligeris Procuratores Bonaventura à Pontepetræ, & Gulielmus à Pastrengo, ut à Benedicto Veronensem Præfecturam deposcerent ad comparendum coram Sanctissimo in Christo Patre, & D. Benedicto Divina Providentia Sacrosanctæ, & Universalis Ecclesiæ Summo Pontifice, & ad supplicandum eidem, quod ipsos DD. Albertum, & Mastinum, & utrumque eorum in solidum dignetur constituere Vicarios ipsius D. Summi Pontificis, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, usque ad tempus, de quo eidem Summo Pontifici videtur expedire VACANTE IMPERIO IN CIVITATIBUS VERONÆ, PARMÆ, ET VICENTIÆ, ac Castris, Villis, Territoriis, Districtibus, & Comitatibus Civitatum earumdem, ad regendum, gubernandum vice, jure, & nomine Romanæ Ecclesiæ &c. Civitates, Districtus, Territoria, & Comitatus, & alia Castra, & Villas prædictas, & habitatores laicos ipsorum, ac merum, & mixtum Imperium, & jurisdictionem omnimodam temporalem, ac UNIVERSA JURA IMPERIALIA in omnibus, & singulis Civitatibus &c. exercendum, administrandum vice, jure, & nomine proximè dictis,*

*& ad tempus prædictum, & VACANTE IMPERIO PRÆDICTO &c. & hæc, & multa alia plura constant publico Instrumento die Jovis 25. Februarii anni 1339. Indictione VII.*

E dopo d'aver riferito esso Stromento, soggiugne il laudato Autore, che *extracta est in plures menses conferendæ Scaligeris, vacuo Augustali Solio, Vicariæ Præfecturæ tractatio, ac demum è publica re visum est eos creari PROREGES &c. transmissum itaque est ad Scaligeros hoc Decretum.*

*Benedictus Episcopus &c. Dilectis Filiis nobilibus viris Alberto, & Mastino de la Scala fratribus Vicariis nostris, & S. R. E. in Veronensi, PARMENSI, & Vicentina Civitatibus, & Comitatibus earumdem, & Apostolicam Benedictionem.*

*Attento quod Imperio Romano vacante, prout nunc vacat ejus Regimen, dispositio, & jurisdictio ad solum Romanum Pontificem, cui in B. Petri Apostolorum Principis Persona, Cælestis simul, & Terreni Imperii jura Deus ipse commisit, pertinere noscuntur; & ea ipse præfati Imperii vacatione durante per se, vel alium, seu alios exercere in Imperio memorato &c. subjicit, ut Oratores Alberti, & Mastini Præfecturam postularint ad justitiam administrandam, ac plura promiserint ad Populorum salutem, & Ecclesiæ decus*; E qui si leggono le molte promesse fatte, e li gravi obblighi assuntisi da' Scaligeri, tra quali vi è quello di amministrare una retta giustizia, di non riconoscere alcun Cesare, che non sia approvato dalla Santa Sede, di essere fedeli persecutori degli Eretici, di dare ogni tributo d'ossequio a' veri Sommi Pontefici, di pagare alla Camera Apostolica il Censo annuo di scudi 5000. d'oro, e d'assistere la Santa Sede con certo numero di Truppe ne' suoi bisogni, di restituire alla Chiesa le sue antiche ragioni; e finalmente, dopo molte altre cose, riferisce al n. 66. la conclusione d'esso Breve Apostolico, e la colazione d'esso Vicariato ne' seguenti termini; *Vos, & quemlibet vestrum in solidum &c. usque ad decem annos à data præsentium computandos, & ultra, quandiu nobis, & Successoribus nostris placuerit, dicta TAMEN VACATIONE IMPERII DURANTE &c. si tamen in tenendo, & exercendo Vicariatum hujusmodi ultra tempus decem annorum vestra, vel hæredum vestrorum voluntas accesserit &c. constituimus auctoritate Apostolica Vicarios nostros nomine nostro, & Successorum nostrorum, & Ecclesiæ Romanæ, prædictorum in Civitatibus, Castris, Villis, Comitatibus, Districtibus, & Territoriis supradictis &c. ad gerendum in eis pro nobis, ac nostro, & Successorum nostrorum Romanorum Pontificum, & Romanæ Ecclesiæ prædictorum nomine Vicariatus Officium. Datum Avin. Kalen. Septembris Pontificatus nostri anno V.*

Convinto con tanta chiarezza l'Autor Romano, e dissipate le sue chimere co' stessi Stromenti, co' quali ei pretese darle corpo agli occhi di chi fosse per rimirarle così ben colorite nella sua Storia, non mi credo in obbligo di rispondere all' Avvocato Piacentino, perchè ei altro non fa intorno a questi fatti, che ridire, quanto trovò scritto nel suo Precursore, come lo riconoscerà il Lettore in leggendo la sua Differtazione nel luogo da me indicato in margine, siccome da qui in avvanti andrò più ristretto in confutare, non dirò già le ragioni, nè le autorità, che adducon gli Avversarj, mercecchè di queste poco ne son fornite le loro scritture, ma le riflessioni, e gli argomenti, che i medesimi seguitano a fare per

*Differtazione Istorico-politica, e Legale par. 110. & seqq.*

darci

darci ad intendere, che il Dominio de' Visconti continuato quasi per due secoli in Parma e Piacenza, non ha potuto pregiudicare alla pretesa sovranità della Santa Sede; e tanto più io mi reputo sciolto da coral' impegno; quanto che ho mostrato con gli stessi documenti allegati da loro, colle donazioni de' Cesari, con atti replicatissimi di Dominio, e di possessi fatti dagl' Imperadori, colla Pace di Costanza, con la confessione de' medesimi Sommi Pontefici, e col chiaro lume della Storia, che le Città di Parma e Piacenza da Carlo Magno fino al 1341., anno, in cui riceverono i Visconti dal Papa il Vicariato della maggior parte di Lombardia, furono riconosciute per Imperiali, e come pertinenze del Regno d'Italia.

## CAP. XXI.

*Si lusinga lo Storico Romano, che risulti la sovranità della Chiesa in Piacenza per un certo Canone, che suppone pagato da Luchino, e Giovanni Visconti a Clemente VI., e per un Breve scritto da Gregorio XI. a' Piacentini, per il quale congratulandosi con esso loro delle Castella ricuperate, li conforta unirsi con esso lui a' danni de' suddetti Principi; e l'Avvocato Piacentino, seguitando la traccia dello Storico osa dire di più, che detto Canone fu corrisposto infino all'anno 1372., nel quale finge, che il Papa riacquistasse Parma e Piacenza; Qui si mostrano gli equivoci manifesti, e le falsità, che adducono gli Avversarj, e si fa vedere, che un tal pagamento, quando sia vero il Breve, provano contro di loro, e per meglio mostrar questa verità, si narrano le cagioni della guerra accesasi tra'l Papa, e i Visconti, e il fine, che ella ebbe.*

VEramente non si può negar' all' Autor Romano il merito d'esser' il primo, che abbia inventato un nuovo modo di tessere Istorie; Egli, che ama la brevità, si contenta di addurre compendiosamente poche parole de' documenti, e degli Autori, co' quali pensa poter tirar nella sua sentenza il Lettore, nè molto si cura d'informarlo di tutto il fatto, nè tampoco delle cagioni, che diedero il moto agli atti, che reca per comprovar' il suo assunto; se questa sia la maniera di far concepir' una perfetta idea delle cose che si scrivono, vegglianlo. Dice dunque il nostro Avversario nel Capitolo XIV., che *succeduto a Benedetto XII., Clemente VI.. Giovanni, e Luchino Visconti pagarono il solito censo di dieci mila fiorini d'oro il dì 13. Agosto 1345., siccome apparisce dal Breve di quietanza fatto loro dal Papa, il simile fecero l'anno 1346. per mano di Guglielmo de Saliverti, detto Negri per quanto risulta da un'altro Breve de' 18. Novembre.* Questi Brevi, dice lo Storico, che sono MSS., ma non si prende l'incomodo di registrarli, acciocchè possan' esaminarsi; il mistero di tal' ommissione altro non è, se non, che se pur' eglino sono autentici, da loro apparirà, che tal censo si pagò da' Visconti, non solamente per Piacenza, ma per tutte le Città di Lombardia, e del Regno d'Italia, concedute in Vicariato a que' Principi da Benedetto per la pretesa vacanza dell' Imperio; onde questi Brevi nulla provano al fine prefissosi dallo Storico Romano, il quale soggiugne, che *dopo Clemente VI. vennero Innocenzo VI., Urbano V., e Gregorio XI.; e quest' ultimo nell' anno 1372. avvisato, come i Piacentini aveano*

*cominciato a scuotere la tirannia de' Visconti*, *e tenevano molte Castella recuperate dalle loro mani*, *inviò ad essi per Nunzio Uberto Abate di Ravenna ad effetto di confortargli all'impresa*, *accompagnando l'Abate con una lettera*, *in cui si leggono queste parole dirette a' Piacentini*, *antiquam devotionem*, *quam vos ad Romanam Ecclesiam inter omnes Lombardos specialius habuisse cognovimus*, *iam*, *est diu ad nostram memoriam revocantes*, *vobis de tot*, *& tantis miseriis*, *& angustiis*, *quibus tyrannica sævitia Vicecomitum de Mediolano*, *Tyrannorum crudelium*, *& inimicorum Dei*, *& dictæ Ecclesiæ vos crudeliter oppressit diutius*, *& opprimere non desistit*, *paterno compatientes affectu*, *ad liberationem vestram cum spe Divini auxilii &c. intendentes providimus*, *sicut jam experientia didicistis*. *Segue a palesare la sua gioja per la ricuperatione di varie loro Castella*, *animandogli ad eripiendam de dicta manu tyrannica Civitatem Placentiam*, *& alia loca districtus ejusdem &c. ac etiam partium vicinarum*, *& ad obtinendam libertatem*, *præfatorumque Tyrannorum exterminium*.

Cosa intenda provar' il Censor del Conte Carocli con questa lettera, io nol so comprendere, so ben' assicurarlo, che ella prova benissimo contro di lui, e autentica la verità, che io sostengo, cioè, che Piacenza sia mai sempre stata Città Imperiale, e del Regno d'Italia; Imperciocche annoverando Gregorio XI. i Piacentini fra i Popoli di Lombardia, e laudandoli, come i più devoti, e affettuosi alla Sede Apostolica, viene anche a confessare, che fossero Vassalli dell'Imperio, e non della Chiesa, perchè abbiam veduto coll'autorità di tutti gli Scrittori, che il nome di Lombardia si diede a quelle Contrade d'Italia, che Carlo Magno ritenne per se, e per i Cesari suoi Successori, chiamando egli all'incontro col nome di Romagna quelle Terre, che donò alla Santa Sede; sicche se detto avesse Gregorio; *antiquam devotionem*, *quam vos ad Romanam Ecclesiam inter omnes Romandiolas specialius habuisse cognovimus*, potrebbe con ragion dire questo moderno Storico, che la Città di Piacenza fosse dell'Esarcato, e dell'Emilia, ma esprimendosi a chiare note il Papa, che *inter omnes Lombardos* riconosceva i Piacentini per i più devoti, e benemeriti della Chiesa Romana, li riconobbe anche per Sudditi dell'Imperio, e per Popoli del Regno di Lombardia, su cui non ebbe mai, nè aver puo la Santa Sede ragione alcuna.

Inoltre non chiama Gregorio i Piacentini *Sudditi*, ma *devoti* della Chiesa Romana, nè col suo Breve gli anima a scuotere il giogo de' Visconti per restituirsi al vassallaggio della Santa Sede, ma *ad obtinendam libertatem*, *præfatorumque Tyrannorum exterminium*; Per qual titolo poi, e con qual ragione potesse il Sommo Pontefice chiamar' i Visconti Tiranni, nè pur io so comprendere. Possedevano questi Principi lo Stato come Vicarj de' Cesari, riceverono, per liberarsi dalle continue molestie, e dalla crudel guerra, che loro facea la Curia di Avignone, questa medesima dignità da Benedetto XII., e il Rainaldo disse, come abbiamo di sopra veduto, che per tal Vicariato (a) *è Tyrannis in justos Principes à Benedicto*, *utpote Interregni tempore Administratore Imperii*, *quam antea scelere arripuerant*, *auctoritate evasere*, e nondimeno li vuol Gregorio Tiranni; se con giustizia potessero chiamarsi tali, non tocca a me il deciderlo; toccava bensì al nostro Avversario riferire le cagioni, per le quali lo stesso Sommo Pontefice procurava allora con le

(a) *Rainald. ad dict. an. 1339. n. 61.*

le sue lettere, con varie legazioni, e con molti altri trattati armar *in præfatorum Tyrannorum exterminium* non solamente i Piacentini, ma tutti i Potentati, e perfino l'Imperador Carlo IV., da lui chiamato in Italia a questo fine. Non è però così poco accorto questo celebre Scrittore alla moda, che abbia voluto ora qui informar' il Pubblico de' veri motivi, da' quali fu mosso il Papa ad inviar tali Brevi, quando il maggior studio, ch' ei mise nella sua Storia, fu quello di farlo travedere; scrivendo dunque la verità, si sarebbe conosciuto, che tanti apparati non si fecero, nè tanti nemici si suscitarono dal Papa contro i Visconti, perchè avessero questi occupato Piacenza, nè perchè si disputasse della sovranità di questa Città, ma perchè offerto a Giovanni Arcivescovo, e Signore di Milano da' Bolognesi il Dominio della loro Patria, ei l'accettò, e quantunque Papa Clemente VI. gliela concedesse poi in Vicariato, con obbligo di pagare alla Camera Apostolica il censo di 12000. scudi d'oro, nol fece, che di mal'animo, e per non poterne ammeno, imperciocche offertasegli l'occasione favorevole di ricuperarla, con lieto animo l'accettò, e per tenerne lontani i Visconti, e deprimere la potenza loro, si servì la Curia Pontificia di tutti quei mezzi, che poteano agevolar' il suo fine.

Quanto io dico, l'attestano il Biondo, il Corio, e gli Autori delle Vite de' Papi d'Avignone (*a*), pubblicate dal Baluzio, narrando eglino tutta la Storia, e l'unica cagione delle guerre nate tra il Pontefice, e li Visconti; onde esso Baluzio disse nella Vita di Clemente VI., ricavata dall' Appendice di Tolomeo Luchese, che *hic Papa dictum Archiepiscopum* (Giovanni Visconti), *& ejus Nepotes excommunicavit propter occupationem factam per ipsos de Civitate, & Comitatu Bononiensi, & Pedemontis, ipsosque postea pro pecuniis absolvit; ac eis Dominium, & Regimen dictæ Civitatis Bononiensis pro duodecim futuris annis nomine Ecclesiæ concessit solvendo duodecim millia florenorum anno quolibet Ecclesiæ Romanæ.*

(a) *Corio part. 3. pag. mihi 520. & seqq. usque ad 594 Blondus Flavius decad. 2 lib. 10. pag. 366. & seqq Baluz. Vit. Pap. Avenion tom. 1. Vit Clement. VI. pag mihi 306.*

Morto Giovanni, gli successero nel Dominio di quasi tutta la Lombardia Matteo il Giovane, Galeazzo, e Bernabò; al primo pervenne fra le altre Città quella di Bologna, il di cui Governo consegnò a Giovanni d'Olegio, e questi ribellandosi dal suo legittimo Signore, se ne fece Tiranno. Morto Matteo, attesta il Corio (*b*), che *l'anno 1357. del mese di Febbrajo Bernabò Visconti mise tutto l'animo suo per voler tor Bologna dalle mani di Giovanni d'Olegio*, e si accinse all' opra, ma non gli potè riuscire per allora l'intento; tentò l'anno seguente la sorte, e si mise in speranza di conseguir' il disegno, perchè confederatosi con Mantovani, Ferraresi, e Padovani, si persuase, che *l'Olegio non potesse avere alcun' ajuto contro di lui, fuorche da Egidio Cardinale, e Legato della Chiesa*, col quale, soggiugne il Corio, che *si accordò in questa guisa; prima che Bernabò dovesse dargli 300. Barbuti, ch' erano lance di due Cavalli per la spedizione di Forlì, ed egli promise a Bernabò di fargli ratificare dal Sommo Pontefice, e dal Concistoro, che non darebbe alcun favore, nè presidio a Giovanni d'Olegio contro di lui nella ricuperazione di Bologna.*

(b) *Blondus, & Corius ubi supra.*

Adempì religiosamente il Visconti il Trattato, ma non fe' così il Legato, conciossiacosache conoscendosi l'Olegio incapace di poter da se solo difendersi, e mantenersi nel Dominio della Città contro un sì potente nemico, la consegnò allo stesso Legato, con le condizioni riferite dal Biondo (*c*), il quale dice così: *Aulegianusque, & vi primo restitit insultui,*

(c) *Blondus ubi supra pag. 370.*

*fultui, suas tamen metitus vires, & imparem se Agnatis Dominatui recognoscens, fædera cum Cluniacensi Abbate Pontificis Legato init, per quæ Bononia Ecclesiæ permissa, Firmanam ipse Urbem Piceni, accepit Vicariato perpetuo possidendam*. Questo fatto avvenne l'anno 1360., nel Pontificato d'Innocenzo VI., come si legge nella sua seconda Vita pubblicata dal Baluzio (*a*) con queste parole: *Restituita fuit eodem anno* (1360.) *Ecclesiæ Bononia per D. Johannem de Olegio, & Dominus Papa Firmanam Civitatem, & aliquas Terras in Marchia assignavit eidem, & inter Mediolanenses, & Ecclesiam gravis guerra orta est*.

(a) Baluzius pag. 354.

Esagera molto il Corio (*b*) la fede mancata dal Legato a Bernabò, e descrive gli apparati di guerra, che questo Principe fece per vendicarsi, e ricuperare Bologna, e le molte Castella, e Terre, che occupò nello Stato Ecclesiastico.

(b) Corio part. 3. pag. 538.

Sotto il Pontificato di Urbano V. via più s'incrudelì la guerra tra la Chiesa, e i Visconti; il Legato fece una potente confederazione contro loro, e chiamò anche in soccorso della Chiesa il Rè d'Ongaria, che vi mandò cinque mila Soldati, gente orribile, e fiera, dicendo il Corio (*c*), che *nel mese d'Aprile l'anno 1362. Bernabò Visconte fece rinnovare la guerra a Bologna dalle sue Genti, insieme co' Castelli, che tenea nel suo Contado, & il Maggio seguente Francesco da Carrara Principe di Padua, e Cane Signorio Signor di Verona, Nicolò Marchese di Ferrara, Feltrino da Gonzaga Signor di Reggio, fecero Lega, e Confederazione con Egidio Legato alla difesa di Bologna, & alla destruzione de' Visconti*. Contra questi fulminò il Papa scomuniche orribili, dichiarandoli persino Eretici, cosa solita praticarsi in que' tempi, anche quando si disputava solamente del Dominio temporale di Stati, e di Città; e finalmente dopo varie vicende, e fatto d'arme, l'anno 1364. del mese di Febbrajo, come ci assicura il Corio (*d*), fu fatta la Pace tra Bernabò per una parte, & il Legato, e la Lega per l'altra con questi Capitoli: *Che Bernabò doveva restituire alla Chiesa tutti i Castelli, e le Bastie, che aveva sul Bolognese; la Chiesa gli doveva pagare cinquecento mila fiorini in otto termini, cioè sessanta mila per ciascuno, & in mano di Androvio Cardinale Elveniacense; si dovesse deponere in custodia Bologna dalle mani del Legato, e tutti i Castelli lasciati da Bernabò, fino che erano numerati i denari*; Quanto dice il Corio, lo ratifica l'Autor contemporaneo della prima Vita di Urbano V. appo il Baluzio in questi termini (*e*). *Eodem tempore Urbanus processus suos fecit contra Barnabovem, & Galeatium de Vicecomitibus Mediolani, qui pro tunc occupabant aliquas Terras ad jus, & Dominium, seu proprietatem Romanæ Ecclesiæ pertinentes; sed demum interponentibus aliquibus actum est de concordia inter eos; pro cujus tractatu, & etiam regimine dictarum Terrarum, & aliquarum aliarum Terrarum missus est ad partes Italiæ Legatus de Latere præfatus D. Androinus de Rocha tituli S. Marcelli Præsbiter Cardinalis, per cujus ministerium facta fuit pro nunc dicta concordia inter eumdem Papam, & dictos Mediolanenses, fueruntque ipsi sibi, & Ecclesiæ reconciliati*.

(c) Corio pag. 539. Corio pag. 561.

(d) Corio pag. 565.

(e) Baluzius tom. 1. secunda vita Urbani V. pag. 401.

Disse bene l'Autore di cotesta Vita che, *pro nunc*, cioè per poco tempo si riconciliarono insieme Urbano, e i Visconti, imperciocchè l'anno 1366. al riferir dello stesso Corio (*e*), *questo Pontefice rivolgendo il suo*

(f) Corio pag. 567.

*suo pensiero a deturbare l'Universo, ed estinguere tutti i Tiranni, e Principi d'Italia, massimamente i Visconti, che gli erano fortissimo ostacolo, che in Italia, & in Lombardia non poteva ottenere quello, che desiderava, sotto finta di volerla pacificare in Avignone fece andare Carlo Imperadore, dove con esso ebbe diversi Consigli, e Trattati, in questa Dieta in persona intervenne Aldobrandino Marchese di Ferrara, Malatesta Unghero de Malatesti, gli Ambasciadori di Francesco da Carrara, Lodovico da Gonzaga con gli Oratori di Reggio, e d'Imola, tutti capitali nemici di Bernabò, e di Galeazzo, onde da tutto il Consiglio fu universalmente ordinato di deponere, & al tutto d'ogni Dominio privare Bernabò, e Galeazzo, alla qual'impresa personalmente per General Capitano intervenir dovesse l'Imperadore.* Queste sono parole del Corio Scrittore veritiero, e diligentissimo, con cui concordano le lettere scritte da Urbano a Pietro Vescovo di Firenze appo Rainaldo (*a*). Confermano lo stesso Trittemio, e le Vite di esso Pontefice pubblicate dal Baluzio, dalle quali si scorge, che a questo fine si condusse Urbano da Francia a Roma, e venne pur'in Italia, stimolato da lui Carlo Quarto, il quale però conoscendo, che l'animo del Pontefice non era inchinato alla quiete, nè alla Pace, come avrebbe bramato questo buon Cesare, ma che solamente Sua Santità meditava l'esterminio de' Visconti, come quelli, che erano i più fedeli, e prepotenti Vassalli, che avesse l'Imperio in Italia, si accordò con Galeazzo, e Bernabò, se ne ritornò in Boemia, e lasciò molto dispettato, e sdegnato contro di lui Urbano, attestando il Trittemio (*b*), che *anno praescripto Carolus Imperator IV. rogatus à Pontifice Romano Exercitum auxit in Italiam contra Vicecomites Mediolani; quorum molestia, & incursione Papa gravabatur veniens in Lombardiam Caesar cum Pace, & honore, ut verus Dominus à Barnabue Vicecomite Mediolani fuit susceptus, cum quo de Pace formanda cum Pontifice Romano, multos, & varios fertur habuisse Tractatus, Urbanus autem Papa, qui vices injuriarum bello Imperiale Vicecomitibus reddi penitus optaret, graviter Caesari indignatus est, cum audisset illum pro concordia, & Pace cum hoste contulisse sermonem, maluerat enim Vicecomites Mediolani omninò deleri, quam ad Pacem non duraturam recipere; Imperator verò, qui, ut Princeps Christianissimus, semper bello praetulit Pacem, habitis cum Bernabovis partibus necessariis consiliis, à Mediolano Romam profectus est, cupiens cum Pontifice Pacem reformare plenam, atque perfectam. Verum postquam intellexisset mentem Pontificis, non ad Pacem Mediolani, sed magis ad subversionem fore inclinatam cum indignatione ab Urbe discessit, & salvo Exercitu suo in Germaniam reversus est.*

(a) *Rainaldus ad an. 1364. n. 1. Trithemius in Chronic. tom. 2. pag. 251.*

(b) *Trithemius in Chronic. ad an. 1365. tom. 2.*

Per questa risoluzione fatta da Carlo, tanto sdegno concepì Urbano contro di lui, che attesta Trittemio, che *iterum Urbanus V. nimium contra Caesarem ira commotus, quod de huc fine belli consummatione rediisset in Germaniam, deliberavit illum ab Imperio deponere, perturbassetque fine dubio Regnum fluminibus saevis, nisi morte fuisset praemeditate interceptus.*

Morto Urbano nemico implacabile de' Visconti per uno sprezzo fattogli da loro, se merita fede Trittemio (*c*), allorche era in privata fortuna, ebbe l'anno 1371. per Successore del Trono Pontificio, e de' suoi sdegni Gregorio XI., il quale meditando lo sterminio d'essi Principi, rinnovò

(c) *Tritbem. in Chronic. tom. 2. pag 257.*

novò le Confederazioni co' Potentati d'Italia, mandò contro loro Truppe, e Capitani di sperimentato valore, fra quali un certo Giovanni Oucut Condottiere d'una banda d'Inglesi, gente ferocissima, e questo fu quello, che fece a' Visconti *asprissima guerra*, come attesta il Corio (*a*), *e per continue scorrerie ebbe molti Castelli del Piacentino, e del Pavese, essendogliene alcuni spontaneamente dalla Parte Guelfa concessi*; e non contento esso Pontefice d'impiegar le armi temporali, e di unir tutta quanta l'Italia a' danni de' Visconti, fulminò contro loro i più orribili fulmini della Chiesa, e della podestà spirituale; dicendo l'Autore contemporaneo della prima Vita dello stesso Papa appo il Baluzio (*b*), che *eodem etiam tempore currente cum Barnabas, & Galeatius de Vicecomitibus Mediolani invaderent, & occuparent aliquas Terras ad Romanam Ecclesiam pertinentes, dictus Gregorius Papa fecit contra ipsos processus juridicos, & contra talia attentantes in dictæ Ecclesiæ præjuditium alias fieri consuetos, & inter alia volens, quod novos favores, aut amicitias cum aliis Magnatibus, & Principibus non aquirerent per parentelas inter ipsos contrahendas probibuit, & interdixit, ne aliquis cum ipsis, aut eorum filiis, & filiabus, matrimonialiter conjungeretur, decernens irritum, & innane quicquid in contrarium attentaretur, quod aliàs vix, aut rarò legitur fuisse factum. Ejus tamen occasione plures ab eorum Confæderationibus se pro tunc retraxerunt, qui aliàs libenter ad eas processissent; Cumque processus hujusmodi ipsos non plenè à suis malitiis cobiberent, idem Gregorius Papa totus benecordatus manu armata contra ipsos procedere decrevit, agregavitque adversus eos magnum Exercitum armatorum, tum de Terris, & Colligatis suis, quam de Regno Franciæ, & Confinibus, cujus Generalem Capitaneum ordinavit Amadeum Comitem Sabaudiæ, qui onere hujusmodi in se assumpto, viriliter agressus est Terras, & Dominia ipsorum, & per cædes, incendia, & alia in guerris fieri solita, eis intulit multa damna, loca quamplarima acquisivit.*

(a) Corio part. 3. pag. 583.

(b) Baluz. Vit. Pap. Avenion. tom pr. vita pr. Gregor. XI. pag. 430.

Io dovetti distendere un poco troppo la presente narrazione, e riferir minutamente le cagioni, e i successi della guerra de' Visconti colla Corte di Avignone, per far meglio comprendere al Lettore quanta sia la destrezza dell' Avversario in accomodar le Storie, e i fatti al suo disegno, ma non alla verità, e per mostrare, che non per Piacenza, ma per Bologna si accese tanto fuoco, e che per farlo crescere in un vasto incendio, il quale divorasse, e distruggesse tutta la potenza de' Visconti, non solamente i Piacentini, ma tutti i Principi d'Italia, e lo stesso Imperadore, furono invitati a somministrarvi l'esca, e la materia necessaria; Dio però non avea ancora destinato l'ultimo periodo del Principato d'una sì generosa Prosapia, onde fece nascere altri accidenti in Italia, e suscitò alla Curia Pontificia, per suoi, da noi non penetrati giudizj, nuovi nemici, e ribellioni de Popoli, mentre la Repubblica Fiorentina favorendo, e proteggendo molte Città della Romagna, incitolle a scuoter' il giogo della Sede Apostolica, per quali cagioni succedesse una rivolta quasi generale de' Sudditi della Chiesa, io non vuo, nè debbo quì rammemorario. Fecero ogni sforzo i Fiorentini per mantener' esse Città in quella libertà, che a gran lettere sventolar si vedea nelle bandiere, sotto cui militavano i contumaci di Santa Chiesa; Onde giudicò Gregorio più sano consiglio far la Pace co' Visconti, e abbandonar la cupidigia dell' altrui per conservar' il propio Stato, venne dunque con essi loro alla conclusione de'

Capi-

Capitoli, restituì loro le Castella occupate nel Piacentino, e loro assicurò il Dominio legittimo di Parma, e Piacenza, e delle altre molte Città, che possedevano in Lombardia, con un solenne Trattato di Pace, e così con un titolo il più fermo, e stabile, che dar si possa in tutta la ragion delle Genti. Quanto io dico, e che astutamente si tace dall' Avversario, viene autenticato dal Corio (*a*), e dall' Autor della prima Vita di Gregorio XI. con le seguenti parole: *Eodem tempore Communitas Florentina contra dictum Gregorium Papam, & Romanam Ecclesiam insurrexit, doloseque, & malitiosè operata est, quod ferè omnes Civitates, & Loca alia, quæ ad dictam Ecclesiam in Italia pertinebant, ei se confederaverunt, & colligaverunt, in unamque convenerunt, ut modo excusso à se quocumque alio superiori, vel Domino in sua libertate viverent, & permanerent &c., his verò ad notitiam dicti Gregorii Papæ deductis, ipse vehementer turbatus est, & tristis effectus, providitque circa ea quantum sibi possibile fuit, primo fecit processus suos contra dictos Florentinos, qui eisdem prout præmissum est causam, & occasionem præstiterant, quos etiam aggravavit, & regravavit &c., fecit præterea dictus Gregorius Papa suos processus contra alios, qui sibi, & Ecclesiæ rebellaverant &c., & quia nec sicut emendationem, seu reductionem inclinabantur, decrevit ad fortiora apponere manum, misit enim ad partes Italiæ Legatum suum Robertum de Gebennis Basilicæ duodecim Apostolorum Presbyterum Cardinalem cum ingenti Exercitu Armatorum &c., cui ne his majora obstacula occurrerent, dedit in mandatis, ut transeundo per Terras Mediolanensium inter ipsum, & eos pacem, & concordiam iniret, si & prout sibi expediens videretur. Ipse verò cum Terras prædictas intravit, considerata negotiorum sibi impositorum qualitate judicavit esse pro meliori, ut ad dictam Pacem firmandam procederet, prout & fecit. Oportuit tamen, quod pro ipsius solidatione ad prædictorum Dominorum Loca per prius possessa, seu detenta per ipsos, & quæ demum guerra memorata durante, per Gentes Ecclesiæ ab ipsis erepta fuerant, reducerentur, quod non modicum fuit lamentabile aliquibus, illis præsertim, qui se spontè Ecclesiæ dediderant, cum viderent se reductos ad manus illorum, quos sciebant se in præmissis offendisse.*

(a) *Corio part 3. pag. 590, & seqq. Balutius loco laudato pag. 430, & seqq.*

Le Capitolazioni di questa Pace furono stipulate fra lo stesso Cardinale Legato a Latere con tutti i Collegati del Sommo Pontefice, e Pinoto de Pinoti Plenipotenziario di Galeazzo Visconti l'anno 1376. addì 19. di Luglio nell' Esercito della Chiesa, accampato nel Bolognese vicino alla Terra d'Olivero; e lo Stromento delle medesime tuttavia si conserva in autentica forma in un' antico Registro (*b*) dell' Archivio del Castello di Milano, e si daranno interamente nell' Appendice di quest' Opera. Intanto ne registrerò io quì alcune particolarità delle più essenziali per far sempre più comprendere al Mondo, che Parma e Piacenza erano, e sono innegabilmente Città del Regno d'Italia, possedute da' Visconti, come Vicarj Imperiali, e per tali riconosciute allora, e sempre dalla Sede Apostolica.

*Append. n. 3.*

(b) *Registr. VV. fol. 20. exist. in Arch. Arc. Portæ Jovis Mediol.*

La prima concludentissima prova di questa verità si raccoglie dal Proemio dello stesso Trattato, in cui s'intitola Galeazzo, come Vicario Imperiale, Signore di Milano, di Pavia, di Como, di Piacenza, d'Alessandria, di Tortona, di Novara di Vercelli, e di Bobio; e non vi si nomina Parma colle altre Città di Lombardia, possedute dalla Famiglia

Visconti, perchè queste pervennero a Bernabò nella divisione, che egli fece con Galeazzo suo fratello dello Stato paterno: e Bernabò, ch'era quello, che occupava Bologna non intervenne allora in questa Pace: anzi Galeazzo in un Trattato di Lega, fatto a parte collo stesso Legato Apostolico il dì 21. dello stesso mese (*a*), promettendo di ajutare Sua Santità per la ricuperazione delle Terre della Sede Apostolica, dichiara di non voler' essere obbligato a ciò contro l'Imperadore Carlo IV., e Bernabò suo fratello, col quale possedea Milano *pro indiviso*. Le parole poi del citato Proemio sono le seguenti (*b*): *Universis, & singulis inspecturis hoc publicum Instrumentum liquido innotescat, quod Reverendissimus in Christo Pater, & D. D. Robertus Basilicæ duodecim Apostolorum Divina providentia Præsbiter Cardinalis in nonnullis partibus Italiæ pro Sancta Romana Ecclesia Apostolicæ Sedis Legatus, ac Vicarius Generalis, ut constat literis Papalibus vera Bulla plumbea munitis, quarum tenor inferius annotatur, nomine, & vice præfati Sanctissimi Domini nostri Gregorii Papæ XI., & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, atque suo, nec non nomine, & vice Serenissimæ Dominæ Joannæ Jerusalem, & Siciliæ Reginæ, illustriumque Principum Dominorum Amadei Comitis Sabaudiæ, Secondoti Marchionis Montisferrati, Nicolai, & Alberti Marchionum Estensium, & Colligatorum sequacium adhærentium, Officialium, Gentium, & Subditorum omnium, & singulorum dicti Domini nostri Papæ, & alii quorumcumque locorum ad ipsos Sanctissimum Dominum nostrum; Romanam Ecclesiam, & Colligatos &c. parte una, & Egregius, & Sapiens Vir Dominus Pinotus de Pinotis legum Doctor, natus quondam D. Bonvicini de Regio, Procurator, & procuratorio nomine Magnifici, & Excelsi Domini Domini Galeaz Vicecomitis Mediolani, Papiæ, Cumarum PLACENTIÆ, Alexandriæ, Terdonæ, Novariæ, Vercellarum, ac Bobii Imperialis Vicarius Generalis.*

(a) Idem Registr. VV. fol. 35.

(b) Idem Registr. VV fol. 20.

Nel Capitolo XXX. di essa Pace promette il Legato di far restituire a Galeazzo *omnes illas, & singulas Terras, occupatas in præsenti guerra, eisdem Domino Galeaz, & Domino Comiti Virtutum, seu Adhærentibus, Colligatis vel Sequacibus, seu Subditis eorumdem, & quæ tempore incobatæ præsentis guerræ per ipsum Dominum Galeaz, vel ipsum Dominum Comitem Virtutum, seu per alium eorum nomine, sive per Adhærentes, Colligatos, Subditos, & Sequaces eorum tenebantur, regebantur, & gubernabantur in Diœcesi PLACENTINA, Papiensi, Terdhonensi, Alexandrinâ, Novarum &c. & alibi ubicumque, quas præfatus Dominus noster Papa dumtaxat tenet, seu quæ ejus nomine, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tantummodo tenentur, & gubernantur, ut præfertur &c.*

Dal che con evidenza si scorge, che la Chiesa Romana in quei tempi niuna pretensione avea nella Città, e Contado di Piacenza, mentreche se avuta ne l'avesse, non si sarebbe il Legato del Papa obbligato restituire al Visconti le Terre, che Sua Santità occupato gli avea nel Piacentino, ma sarebbesi per lo meno riserbate le ragioni della Sede Apostolica, il che non avendo fatto, rinunciò a qualunque supposto diritto quando avuto l'avesse; il che si nega.

Questo argomento si fa sempre più inevitabile da un'altra Capitolazione dello stesso Trattato, in cui si convenne, che *casu, quo Episcopus Vercellensis, sive Capitulum Vercellense, aut alius nomine Episcopi, seu Capituli prædictorum diceret Civitatem prædictam spectare ad Eccle-*

*Ecclesiam Vercellensem, quoad Dominium temporale teneantur, & debeant infra ipsum annum de jure suo docere coram Domino Domino Cardinali, vel deputando, & deputandis ab eo tali tempore, quod infra dictum annum possit pronunciari, possitque ipse Dominus Cardinalis vel deputandus, & deputandi ab eo in hujusmodi causa procedere summariè, & de plano, sine strepitu, & figura judicii, sola vi veritate inspecta juris ordine servato, & non servato, prout sibi videbitur expedire; & ubi per eventum causæ repertum fuerit, & pronunciatum per ipsum Dominum Cardinalem, vel deputandum, aut deputandos ab eo, dictam Civitatem ad Episcopum, & Capitulum Vercellarum conjunctim, vel divisim in temporalibus pertinere debere, ipse Dominus Cardinalis teneatur, & debeat operari cum effectu, quod Dominus noster Papa dignetur dare licentiam Episcopo Vercellensi, & Capitulo conjunctim, vel divisim infeudandi dictam Civitatem quoad temporalia prædicto Domino Azoni &c.*

Cotesto patto tanto inculcato dal Legato a favore della Chiesa di Vercelli, rispetto al Dominio temporale della stessa Città, render dee ognuno molto ben persuaso, che se la Sede Apostolica avuto avesse di quei tempi la menoma pretensione sopra Parma e Piacenza non avrebbe giammai ommesso di farla valere, ed espressamente capitolare, ch'ella dovesse riconoscersi, e con diligenza esaminarsi, dappoiche tanto sollecito fu il Legato in sostenere i diritti, che il Vescovo, e Capitolo della Chiesa di Vercelli pretendeano avere sopra il Dominio temporale della medesima Città. Se i nostri Avversarj si fossero abbattuti in un Trattato di Pace di cotesta sorta, con quanto strepito l'avrebbono prodotto, e come amplificato, e quante esagerazioni avrebbono eglino fatte per magnificare l'alto supremo Dominio della Santa Sede? Già mi par d'udire le loro strepitose declamazioni su questo importantissimo antico documento. Io però altro non vuo dire, se non che il Mondo non prevenuto decida delle ragioni d'ambe le parti, e pronunzj di chi fosse, e sia la sovranità di Piacenza, se della Chiesa, o dell'Imperio.

Mi prenderò bensì la confidenza di pregar'il Leggitore già informato delle cagioni della guerra accesasi tra la Corte d'Avvignone, e i Visconti, de' successi, ch'ella ebbe, e del fine glorioso, che cotesti Principi le diedero, degnarsi dar' un' occhiata alla Dissertazione Piacentina, e vedrà come l'Autor di questa, il quale col suo camminar retrogrado sempre, e volontariamente travia dal retto sentiere della verità, sia miseramente urtato con poche parole in molti sconci, e detestabili errori. Dice dunque in primo luogo, che *appariscono li pagamenti di detti Canoni fatti dagli accennati Visconti alla Santa Sede sotto Clemente VI., Urbano V., e Gregorio XI. fino all' anno 1372. l'accuratissimo Monsignor Fontanini trasse dagli atti, che si conservano negli Archivj Pontificj le memorie, e palesò al Pubblico, giorno, mese, ed anno, e Notaj, che ricevettero gli atti delle sopraccennate concessioni, e gli Stromenti di detti pagamenti.* **Dissertazion. Piacent. pag 111.**

Con qual titolo, e per meglio dir pretesto concedesse Benedetto XII. il Vicariato a' Visconti, digià si è veduto di sopra, dove io ho provato, ch'egli altro non ne usò, che quello di Amministratore dell' Imperio, da lui preteso vacante. Non è poi vero, che Monsignor Fontanini dica, che gli stessi Visconti pagassero il censo sotto Clemente VI. successore di Benedetto, e sotto Innocenzo VI., Urbano V., e Gregorio XI., fino all'

anno 1372., perchè lo Storico Romano, che mi persuado essere il Monsignor Fontanini citato dall' Avvocato Piacentino asserisce solamente, che Giovanni, e Luchino Visconti pagarono il detto censo negli anni 1345., e 1346. al Pontefice Clemente VI., e non agli altri che succeffero dopo di lui; E se *l'accuratissimo Monsignor Fontanini trasse dagli atti, che si conservano negli Archivj Pontificj le memorie, e palesò al Pubblico giorno, mese, ed anno, e Notaj, che ricevettero gli atti delle sovraccennate concessioni, e gli Stromenti di detti pagamenti*, non ebbe però la bontà di palesare al Pubblico quello, che più importava, cioè gli atti medesimi, i quali non essendo tuttavia impressi, e ritrovandosi seppelliti ne' MSS. degli *Archivj Pontificj* doveano indispensabilmente pubblicarsi; abbiam però scoperto nel Capitolo antecedente l'astuzia, e il fine, per cui non si palesarono nell' Appendice, dove si veggon registrati documenti di minor' importanza, e si è da me anche osservato, che se si fossero palesati, sarebbe rimaso il Pubblico chiarito, come le sovraccennate concessioni, e i mentovati pagamenti, distruggono tutte le machine de' loro falsi supposti, i quali va sempre più moltiplicando questo nostro Avvocato alla moda, mentre soggiugne poco dopo, che *i Piacentini, e Parmiggiani, non potendo più soffrire l'asprissimo loro giogo, e ricordevoli dell' innata generosità de' loro cuori, intrapresero di scuoterlo, e felicemente lo scossero, ritornando sotto l'immediata Dominazione de' Romani Pontefici*.

Qui l'Avversario Piacentino si vuol segnalare nel servigio della Santa Sede sopra lo Storico Romano, conciossiache ei osa affermare con franchezza, che i Piacentini ritornarono sotto l'immediata Dominazione de' Romani Pontefici; Quando lo Storico medesimo confessa alla pagina 109. della sua Opera, che Gregorio XI. *non ebbe Piacenza per esser ben difesa da Galeazzo*, e molto meno ebbe Parma.

Passa più oltre colle sue fallacie questo inconsiderato Scrittore, e sostiene, che *l'Imperador Carlo IV. avendo inteso, che diversi Popoli si fossero sottratti dall' obbedienza tirannica de' Visconti, rimise i Piacentini, e Parmiggiani all' arbitrio della Romana Chiesa, non ostante, che i Visconti per una tal' qual' ombra di credito professassero d'essere Clienti dell' Imperio, ed in questa maniera ricuperò la Santa Sede sotto Gregorio XI. nell' anno 1372. l'utile Dominio delle Città di Piacenza e Parma*. Non vi è Autor veruno contemporaneo, o prossimo, nè tampoco moderno, e di credito, che dica essersi nell' anno 1372. ricuperate quelle Città da Gregorio XI., ne vi è Scrittore, che possa asserirlo con verità, perchè tanto l'una, quanto l'altra di queste due Città da che furono ricuperate da Azzo, e dall' Arcivescovo Giovanni, non uscirono più dalle mani de' Visconti, e solo Piacenza per poco tempo fu occupata dal Vignati Ribelle de' medesimi. Prese bensì Giovanni Aucut Inglese di nazione, e Condottiero di Papa Gregorio alcune Castella nel Piacentino, allorche si guerreggiava pel Dominio, non di Piacenza, ma di Bologna; quelle però furono nella Pace restituite, come l'abbiam provato di sopra coll' autorità de' Scrittori contemporanei, e de' pubblici Stromenti di Pace.

E se l'Imperador Carlo Quarto così sollecitato da Urbano V. si dichiarò nemico de' Visconti, e venne in Italia a' danni loro, ben tosto se ne pentì, e conobbe il suo errore, anzi veggendo, che il Sommo Pontefice non studiava *ea quæ Pacis sunt*, ma aspirava alla ruina de' Vassalli

più

più fedeli dell' Imperio, mutò presto consiglio, fece con esso loro la Pace, e prontamente andossene in Boemia, lasciando così delusa delle concepute speranze la Corte Romana; per la qual risoluzione incorse questo pacifico Imperadore nell'odio del Papa, che meditava in vendetta di esser lasciato in impegno da Carlo, deporlo dal Soglio Imperiale; ma la morte frastornò ben tosto il suo poco fano consiglio.

Conchiude l'Avvocato Piacentino il suo discorso intorno a questo fatto istorico con un'altro falso supposto, alterando il Testo del Campi, che adduce per confirmarlo; dice dunque così; *Egli è vero, che Gregorio condiscendendo al di lui naturale crudelmente piacevole lasciossi indurre a reintegrargli, e restituir loro il possesso di dette Città, restituzione, dissi, riprovata dal Consiglio Constanziense, il quale insieme colle dissipazioni, e rispettive usurpazioni accadute nel tempo dello scisma, cassò, ed annullò quelle ancora, che avea fatte l'istesso Gregorio per troppa timidità, e soverchia debolezza, e timidezza di spirito, mentre rispetto a Piacenza e Parma, osservò lo Storico di Piacenza, che altra ragion non ebbe di restituirle a quel crudelissimo Tiranno, se non perchè egli doveva tosto venire in Italia.*

Osservi qui di grazia il Lettore, che l'Istorico di Piacenza citato dall' Avversario è il Campi (*a*); questo devoto, e semplice Religioso è così parziale della Curia Romana, e si mostra sì avverso a' Visconti, che prorumpe contro di loro in ingiurie così orribili, che non si proferirebbero contro un plebeo de' più scelerati; nondimeno nel racconto, che ei fa di questa Storia, mai osa dire, che Piacenza cadesse in tal'occasione in mano di Gregorio, anzi attesta, che la Bolla terribile fulminata da questo Pontefice contro Galeazzo, e Bernabò non fu pubblicata in quella Città perchè dominata da essi, e soggiugne di più le formali parole, che *si conferma in questa opinione in vedere, che non avendo per tutto questo Galeazzo lasciato l'assedio d'Asti, nè gli Aderenti, e Fautori di lui voluto sottrarre gli ajuti, comandasse al nuovo Legato di Bologna &c., che l'Esercito della Chiesa venisse a' danni del Piacentino*; E quì nomina ad una per una le Terre, e le Castella, che vi prese Aucut Condottiere delle Truppe Pontificie; nè questo Scrittore avrebbe lasciato di far saper'al Mondo, che Piacenza fu in questi tempi occupata da Gregorio XI., se ne avesse ritrovato il menomo indizio in una qualche carta vecchia di quella Città. Veggasi di grazia il Locato (*b*), il quale, non solo concorda in tutto, e per tutto intorno a questo fatto, ma dice molto più del Campi, il quale passando poi nel luogo citato dall' Autor della Differtazione alla Pace conchiusa fra il Pontefice, e i Visconti non osserva, come con mia somma ammirazione gli fa osservare l'Avversario, cioè, che *rispetto a Piacenza e Parma non ebbe Gregorio altra ragion per restituirle a quel crudelissimo Tiranno, se non perchè egli doveva tosto venire in Italia*, ma solamente attesta tutto ciò, che confermano gli altri Storici, cioè, che frattanto venuto *il mese d'Agosto ei* (Gregorio) *fece restituire a Galeazzo Visconti nel Piacentino, nel Pavese, e nel Novarese tutti i Castelli, che ritenea la Chiesa Romana.*

Pare a me, che alterazioni de' Testi tanto manifeste per non dir vergognose, e detestabili, anche in un Causidico de' più cicanosi del foro, dovrebbono far perdere intieramente il credito a quelle Scritture, le quali pubblicandosi al Mondo in controversie di tanto momento, non debbon mai essere disgiunte dalla modestia, dalla verità, e dalla buona fede; e pure

(a) *Campi Hist. Eccl. di Piacenza tom. 3. lib. 22. ad an. 1372., & seqq.*

(b) *Locatus ad an. 1372. pag. 125.*

*Camp. ubi supra lib 23. ad an. 1376. pag 152.*

pure io osservo, che non si scorge verità, non buona fede, nè modestia in chi le compose per sostenere la pretesa sovranità della Sede Apostolica nel Ducato di Parma e Piacenza; veggonsi all'opposto tutte sparse di falsi supposti, di mutilazioni de' Testi, e di maledicenze, le quali non si proferiscono solamente contro i Difensori de' diritti del Sacro Romano Imperio, ma contro Principi, e gli Augusti ancora, trattandoli da Eretici, e da Tiranni crudelissimi, anzi neppure la si perdona in cotai Libelli agli stessi Sommi Pontefici, allorche sembra agli Autori, che li composero, che screditandone le risoluzioni, benche sagge, e addossandoli difetti, che mai non ebbono, possono dar sembianza di vero a' loro inganni, come appunto fa qui l'Avvocato Piacentino, il quale taccia Gregorio XI. di *un naturale crudelmente piacevole, di troppa timidità, e soverchia debolezza, e timidezza di spirito*; e quel che è peggio, ei carica di simili, e indegne passioni un Principe, e un Papa predicato dall' Autore della sua prima Vita appresso il Baluzio, dal Platina, e da Natale d'Alessandro per ottimo, prudentissimo, virtuoso, indefesso, e zelante della grandezza spirituale, e temporale di Santa Chiesa sopra molti suoi Antecessori; e finalmente quel, che non puol tolerarsi, egli è che vuol lo Sofista retrogrado machiato un sì degno Pontefice del brutto vizio di pusilanimità col supposto falsissimo, che egli facesse una cosa, che giammai non fece, perchè finge l'astuto Scrittore, che restituisse per troppa timidità, e debolezza di spirito Parma e Piacenza a' Visconti, quando non tolse mai loro nè l'una, nè l'altra di queste Città, e se nella Pace, che conchiuse con essi Signori, loro rinunciò le Castella occupate durante la guerra nel Piacentino, nel Pavese, e nel Novarese, nol fece per troppa timidità, ma con sano, e maturo consiglio, ed operò da Principe prudentissimo, e politico, imperciocche, veggendosi obbligato far la guerra a' Fiorentini, e a quasi tutte le Città della Romagna, postesi col di loro favore in piena libertà, saggiamente previde, che non poteva certamente accignersi a tanta impresa, nè fortirne con gloria, s'egli avea per nemici anche i Visconti, Principi in que' tempi, senza dubbio alcuno, i più potenti, e formidabili di tutti quanti regnassero allora in Italia,

CAP. XXII.

## CAP. XXII.

*Suppone l'Autor Romano, Gregorio XI. Sovrano di Piacenza, prima, per aver nella guerra contro i Visconti creato Daniello Carretto suo Capitano Generale nel Piacentino, e dipoi per i Privilegj conceduti gli da Carlo IV., ne' quali si finge, che vi sia compresa Parma e Piacenza sotto la Generalità dell' Esarcato, e dell' Emilia; onde si ribattono tante supposizioni, e si fa vedere, che Carlo IV. fu riconosciuto in tutta Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza per vero Sovrano, e che confirmò a' Visconti il Vicariato Imperiale delle Terre, che possedeano, e particolarmente di coteste due Città.*

SI vanta l'Autor Romano nel Capitolo XV. della sua Storia, che *due anni appresso, cioè nel 1374., Gregorio stesso il dì 22. di Febbrajo, creò Daniello del Carretto Cavagliere Gerosolomitano Capitaneum Generalem in toto Territorio Placentino, & circumvicinis partibus pro nobis, & Romana Ecclesia sub obedientia tamen di Guglielmo Cardinale Sant' Angelo Vicario della Sede Apostolica nelle cose temporali.*

Bel modo di provar' il Dominio de' Stati per mia fe. Il Papa fece la guerra a' Visconti per impedirgli la ricupera di Bologna, e per ritrarre le loro arme dal Bolognese, infestar facea dalle sue Truppe il Piacentino, destinando al comando di queste un Capitano; e il nostro Avversario da un tal'atto, nè tira una conseguenza di Dominio; Qual' Autore si sognò mal di poter' allegare un fatto simile per prova di sovranità. Il Rè Cristianissimo fece una volta la guerra al Rè Cattolico, e constituì un suo Generale in Cattalogna, o nella Biscaja per amministrarla, indi concluse la Pace, e ognuno rimase al possesso di quel, che era suo, restituendosi vicendevolmente le Terre occupate, durante la guerra medesima; Dopo molti, e molti anni nasce contesa fra loro della proprietà d'una di queste Provincie, e potrà dunque il Rè di Francia colla giurisprudenza del nostro Storico addurre in prova del suo preteso Dominio l'elezione di cotesto suo Capitano? Se questo non è il caso nostro, mi dia il Lettore una solenne mentita, che me ne accontento; in tanto si degni osservar' il nostro Avversario, che torna addietro, e si appiata un' altra volta nell' Emilia, e nell' Esarcato. Di grazia mettiamci in guardia, perchè ci tende un' imboscata, e vuol sorprenderci con i suoi continuati strattagemmi, e colle sue fallaci conseguenze.

Dice dunque, che *alquanto prima essendo morto nel 1347. Lodovico Bavaro, l'Imperador Carlo IV., con annullare tutti gli atti praticati da lui contro alla Sede Apostolica il dì 27. Aprile dell' anno stesso 1347., avea ratificato in mano del Pontefice Clemente VI. le ampie donazioni di Ridolfo Primo, ciò egli fece poi anche ad Innocenzo VI. nell' anno 1355., e ad Urbano V. nell' anno 1367., recitando in tutti, e tre i suoi Diplomi, come già dissi, tutti intieri quelli di Arrigo VII., ove si confermano que' di Ridolfo, e degli altri Imperadori, e giurando, conforme al solito stile di non invadere, ma di mantenere, e difendere i Beni della Sede Apostolica, onde in conseguenza egli riconobbe,*

nobbe,

*nobbe, che Parma e Piacenza con tutta l'Emilia situata nell' Esarcato erano della Chiesa Romana*. E quando mai finirà questa cantilena dell'Esarcato, e dell'Emilia? E quando si degnerà questo moderno Storico di metter termine a sì false conseguenze? Io non niego, che Carlo dilapidator dell'Imperio non facesse quanto mai seppero da lui bramare i Romani Pontefici, e che non confermasse le Costituzioni di Ridolfo, e di Arrigo suo Avo; e avvegnache facesse molte altre cose indegne d'un' Augusto, come se ne duole il famoso Petrarca (*a*), il quale lo invitò in Italia colle sue lettere, non fece però quella di donar Parma e Piacenza alla Sede Apostolica, perchè nè l'una, nè l'altra di quelle Città a lei concessero gli accennati suoi Predecessori, ma tutte, e due le conservarono all'Imperio, come a sazietà io provai negli antecedenti Capitoli, ne' quali con maggior' evidenza feci vedere, che elle non si comprendeano nell'Esarcato, nè tampoco nell'Emilia, che si pretende donata alla Chiesa. Ma io compatisco questo appassionato Scrittore, il quale vogliosò d'acquistarsi il favor di Palazzo con lusingarne il genio, si pensò, che meglio non l'avrebbe potuto fare, che tentando dilatar con pochi tratti dell'erudita, e destra sua penna il Dominio temporale della Sede Apostolica, estenderlo per tutta quanta l'antica Emilia, e boona parte di Lombardia, e farlo giugnere persino su l'Alpi Cozzie: noi compatisco però nel modo, che tiene per arrivar'a questo suo fine, mercechè, non contento servirsi di vani ritrovamenti, in mancanza di sode ragioni, e di autentiche Scritture, ha voluto anche usar satire, occultar la verità, e tacerla, come la tace qui, ove confessar dovea, che Carlo IV. fu riconosciuto per Sovrano da tutta quanta la Lombardia, e dall'Italia ancora, e così trarne una legittima, e più vera conseguenza, che per tale fu ricevuto, ed acclamato anche da' Piacentini, e Parmiggiani; anzi non avrebbe tirata conseguenza alcuna, ma avrebbe narrato puramente, e con sincerità istorica, il fatto, come stava, mentre il fatto fu che coronato Carlo in Milano colla Corona di ferro, e in Roma con quella d'oro esercitò in esse Città atti di legittimo Signore, e di Monarca supremo, e che come tale confirmò il Dominio di tutte le Città, che possedeano i Visconti in Lombardia, e in specie di Parma e Piacenza.

(a) *Petrarca de vit. solit. lib.2.sect.4. cap.3.*

Queste incontrastabili verità sono rese pubbliche dagli Storici municipali di Milano, di Parma, e di Piacenza, e di quanti scrissero i fatti di questo Principe dissipator d'una sì Augusta Monarchia, il quale fu d'animo così abietto, e tanto avvido d'esser coronato in Roma, che per potervi andare, si lasciò imporre dal Papa la dura legge di doverne uscire, tosto che avesse ricevuta la Corona medesima; e fosse stato acclamato Augusto di nome, e non d'autorità, onde Biondo Flavio scrivendo questa Storia co' sentimenti del Petrarca dice così (*b*); *tandem pervenit Romam Carolus, & à duobus Cardinalibus, quos ea de causa Innocentius Papa miserat, coronatus est, ea tamen præscripta conditione, ut nec Romæ, nec in Italia moraretur, quod quidem Petrarca ad suprascriptum Foroliviensem Nerium sic scribit, omnis potestas impatiens Consortis erit, cujus rei, si quà antiqua non sufficerent, veror ne recens nobis exemplum casus attulerit, neu jam Pontifex Romanus Principem Romanum Romæ esse vetuerit, quod fama loquitur. Is nunc Diademate contentum, ac Imperii titulo Roma non solum patitur, sed jubet, & quem dici Imperatorem sinit, imperare nullo modo siturus est, ad ipsum verò Carolum Petrarca sic dicit. Nescio quid Romano Pontifici pollicitus jure-*

(b) *Blond Flav. decad 2 lib. 10 pag. 359.*

*jurejurando interposito quasi muro valido, seu Monte invio eo mane Urbis aditus prohiberis: quænam ista superbia est: Principem Romanum publicæ libertatis auctorem, libertate privare, ut cujus esse debent omnia ipse non sit suus?*

Ma lasciando alla pia meditazione del Lettore ciò che importino questi sentimenti d'un'uomo, che vivea in que' dì, e la di cui memoria onoratissima viverà eterna nelle sue ammirabili fatiche letterarie, proseguirò il filo del mio ragionamento, e proverò quanto asserj di sopra, cioè che Carlo Quarto fu riconosciuto da tutta Italia per Sovrano, e particolarmente da' Parmiggiani, e Piacentini, e che indi confermò a' Visconti il Vicariato, e'l Dominio, che loro concessero i suoi Antecessori, e particolarmente Arrigo VII. suo Avo; Che fosse Carlo riconosciuto dagl' Italiani, e particolarmente da' Lombardi, e da' Toscani per loro vero Sovrano, lo attesta Pietro Mesia nella di lui Vita colle seguenti parole: *percioche essendo giunto in Italia, e vedendo gl' Italiani, che egli non faceva alle Terre alcuna gravezza, fu ricevuto da' Signori di Carrara in Padova, e dipoi da' Gonzaghi in Mantova, dagli Estensi in Ferrara, da' Visconti in Milano, e dalla maggior parte de' Signori Italiani; i quali gli giurarono fedeltà, e lo riconoscevano per Imperadore, e così passando nella Città di Milano, ricevette in lei la Corona di ferro, e da Milano andò a Pisa, nella quale gli vennero Legati di Fiorenza, e di molte Città, chiedendo la sua pace, & amorevolezza, e riconoscendolo per Imperadore, e servendolo di denari per pagare le sue Genti.*

Dello stesso ci assicura il Rainaldo ne' termini seguenti (*a*): *Insignis est annus humanæ salutis* 1355. *solemni novi Imperatoris Imperialibus Insignibus exornati celebritate Romæ perfecta, in qua antequam aurea Corona à Legato Cardinali conseretur, ferream apud Insubres Coronam die Epiphaniæ sacro accepit; Cortusius Historia Lib. XI. Cap. II., dicit; occurrerant Nobiles Mediolani* (*Carolo scilicet*) *& fere totius LOMBARDIÆ, qui per Cremonam, & alias Civitates transiens summo bonore receptus die quarta Januarii intravit Mediolanum eodem mense, & die Epiphaniæ in Ecclesia B. Ambrosii per Archiepiscopum Mediolanensem Corona ferrea honorificè coronatur. Iniisse antea ipsos* (cioè Visconti) *cum Carolo, atque ab eo, ob Matthei Vicecomitis in Henricum Avum officia in Præturæ Mediolanensis munere confirmatos, tradunt idem Auctores; illos vectigal annuum Cæsareo Ærario illaturos se spopondidisse confirmat*; e dopo d'aver' esso Rainaldo confirmato quanto io dissi, prosiegue a narrare, che *universa Hetruria venienti cervices placidè submiserit &c. Carolus anno Domini* 1354. *intravit Italiam, & se concordavit cum Tyrannis Lombardiæ meliori modo, quo potuit, & adsumpsit Coronam ferream apud Mediolanum, deinde recessit, & ivit in Tusciam, & Pisani, Senenses, Lucani, Volterrani, Saminiatenses, Montipolitiani, se totaliter tanquam in verum Dominum naturalem in suis manibus, & Dominio submiserunt, quos ipse gratiosè recepit &c., Florentini verò cum ipsorum aliis residuis de Tuscia alligatis concordaverunt se cum dicto Carolo cum conditionibus, & pactis babitis inter ipsos, & pecunia mediante pacti sunt illi aureorum, ut refert Mattheus Villanus Auctor Coævus* (*b*) *lib.*4 *cap.*73.76. *centum millia, multæque nomine ob præteritam in Henricum Avum perduellionem promissis quatuor millibus vectigalis nomine.*

(a) *Rainaldus ad an.* 1355. *n.*1.2. *& seqq.*

(b) *Matteo Villani Hist lib.* 4. *&* 5. *Rebdorf. ad an.* 1354. *Cortusius lib* 11 *cap* 1. *&* 2. *Lodov. Cavitellus ann. Cremon. Ripamontius Hist. Mediol. lib.* 3. *pag.* 365, *& seqq.*

Oltre il Cortusio riferito dal Rainaldo, ci assicura tanto Alberto d'Argentina, quanto il Cuspiniano, che Carlo concedette a' Visconti il Vicariato perpetuo di tutte quante le Terre, che eglino possedean' in Lombardia. Asserisce dunque detto Alberto (*a*), che *Rex quoque in Decembri, factis treguis inter Venetos, & Mediolanenses cum tribus Fratribus Mediolanensibus reformatur, receptâ ab eis grande pecuniâ, & promissis sibi annuis redditibus de terra, ita quod illi nomine Regis, Ministri terræ maneant sicut ante*; e'l Cuspiniano dice (*b*) *Vicecomitibus perpetuum Imperii Vicariatum aurea Bulla confirmavit*.

E finalmente passando dal generale, al particolare di Parma e Piacenza, diè Carlo in esse due Città due prove chiarissime dell' antica, e non mai interrotta sovranità dell' Imperio, imperciocche rispetto a Parma essendo ivi accolto, come *Sovrano*, dice Bonaventura Angeli (*c*), che *l'anno 55., il dì quinto di Aprile Carlo IV. Imperadore a favor della Chiesa di Parma riconfermò al Vescovo tutti i privilegj, lettere, grazie, libertà, ragioni, donazioni, concessioni, & indulti d'altri Imperadori, e Rè impetrate, e di nuovo gli concedè tutte l'Alpe, e le sommità de' Monti della Diocesi, distretto, e Territorio di Parma nominatamente con questi Confini, da una parte il Vescovato di Luni, dall' altra la Terra, ovvero il Territorio del Bosco, dall' altra la via di Raigoso, e di Lunaro, e dall' altra il Contado delle Corti di Raigoso, e di Lunaro &c. Morì quest' anno del mese di Settembre Matteo Visconti, e la sua parte dello Stato divisero tra loro i Fratelli, e Parma venne in mano di Bernabò*. Lo stesso conferma il Campi (*d*) rispetto al privilegio conceduto al Vescovo di Parma, e in quanto a Piacenza dice, che *essendo allora cioè* dell' anno 1355. *Podestà di Piacenza il Marchese d'Incisa, Uberto, ovvero Alberto a nome di Matteo Visconti da esso Podestà con sommo onore fu in questa Città ricevuto l'Imperadore Carlo IV., quando partito da Milano, passò per essa in andando a Roma a prendervi la Corona*; e che *richiesto detto Carlo di nuovo dal Cavalier Dondatio Malvicino Fontana a voler come Imperadore coronato convalidar maggiormente la grazia del Feudo di Castel S. Giovanni, e della Val di Tidone concessagli nel Novembre innanzi*, benignamente aderì alle supplicazioni del Malvicino, concedendogli una molta ampia Investitura di essi Feudi, tutti posti nel Contado di Piacenza, e prima del Campi, colla scorta degli atti pubblici tutto questo lo disse Omberto Locati (*e*), il quale puo vedersi da ognuno.

(a) *Albert. Argent. pag. 163.*

(b) *Cuspinianus pag. 384.*

(c) *Bonavent. Angeli Hist. di Parma lib. 2. ad an. 1355. pag. 187.*

(d) *Camp. Hist. di Piacenza lib. 2 tom 3. ad an. 1355. pag. 104.*

(e) *Locat. ad annum 1355.*

CAP. XXIII.

## C A P. X X I I I.

*Le Investiture fatte dall'Imperador Wencislao a Giovanni Galeazzo Visconti, perchè litteralmente comprendono Parma e Piacenza mettono in un grand' imbarazzo gli Avversarj, nè sapendo come sbrigarsene fan ricorso al Concilio di Costanza, e al Corpo Germanico, e si dicono, che furono annullate sì dall'uno, che dall'altro; Quì dunque si fa manifestamente vedere, che tutto quanto da loro si adduce è falso, e supposto, e perchè l'Avvocato Piacentino si avanza a sostenere, che Gregorio XI. ricuperò dette due Città, e indi le restituì a' Visconti, si convince di manifesta invenzione, e si mostra, che Piacenza dopo che fu ricuperata da Azzo, e Parma, dopo che fu riacquistata dall'Arcivescovo Giovanni, non uscirono mai più dal Dominio de' loro Successori; e in tal' occasione si scoprono alcune fallacie, e due maligni riflessi, che fa questo Autore per dar credito alla sua Dissertazione.*

Niuna menzione fa l'Autor Romano degli atti di vera sovranità esercitati da Carlo IV. in Parma e Piacenza, benchè riferiti da molti Autori contemporanei, e di fede degni, e li tace tutti, perchè distruggono, come fa il Sol la nebbia, i suoi divisamenti, e confermano sempre più l'alto Dominio dell'Imperio in quelle Città, e mostrano quanto fosse legittima la Signoria de' Visconti nell'una, e nell'altra; Quindi persuadendosi poterne abbolir la memoria col trascorrerle, se ne passa al gran scisma nato nella Chiesa di Dio, dopo la morte di Gregorio XI., e da questo prende pretesto per dire, che *per tutto quel tempo non si potette da' Sommi Pontefici rivolger l'animo alla ricuperazione delle Città usurpate alla Sede Apostolica*. E che *essi però non restarono di mantener sempre vive, e notorie le proprie ragioni, mentre Wencislao, e Ruperto confermarono le antiche donazioni fatte alla Chiesa nella maniera stessa, che avea praticato Ridolfo I., il che poi anche attestò Sigismondo il dì ultimo di Maggio 1433. nella sua Costituzione pubblicata nel tenor medesimo in Roma sotto Eugenio IV.* *Istoria Romana pag. 109.*

Io non ammetto, che durante in Occidente un sì pernicioso scisma, non fossero in istato i Sommi Pontefici di rivolger l'animo alla ricuperazione delle Città usurpate alla Chiesa, perchè leggiam' in molti Storici, e particolarmente nel Platina, nel Corio (a), e nel Villanova, che Papa Bonifacio IX. confederatosi co' Potentati d'Italia, e co' Ribelli de' Visconti fece la guerra al Duca Giovanni Galeazzo, e morto questi, al Duca Giammaria suo figliuolo, contro cui dice il Villanova, che il Pontefice *geminum strinxit telum*, animando i Sudditi a ribellarsi da lui, e siccome in que' tempi lo Stato di Milano fu più travagliato da' Guelfi, e da' Ribelli, che noi fu quel della Chiesa per lo scisma, così videsi obbligato quel giovane Principe, per non perdere tutto il Dominio, lacerato da molti Tiranni, far la Pace col Papa, e restituirgli Bologna, Perugia, e Assisi, con quanto aveano i suoi Maggiori acquistato in Romagna. Quindi è, che se la Corte Romana avesse allora pensato d'aver la menoma ragione sopra le Città di Parma e Piacenza, e preteso, che fossero state occupate alla Chiesa tirannicamente da' Visconti, l'avrebbe saputo dire, e dimandarne la reintegrazione, particolarmente di Piacenza, che più non era in

(b) *Corio part. 3. pag. 634., & seqq., & part. 4 pag. 680., & seqq. Platina in Vita Bonifac. IX., & Innoc. VII. Jo. Baptista Villanova Laudis Pompeja Hist. lib. 3. apud Gravium tom. 3. col. 413., & 414.*

in potere di Giammaria, mà del Vignate Tiranno di Lodi, e confederato col Papa. Leggasi il Corio, il quale autentica quanto io dico, soggiugnendo, che la Duchessa Madre di Giammaria, *vedendosi in gran pericolo, ed abbandonata da ogni ajuto, massimamente da' Cittadini Milanesi, fra i quali erano continue dissensioni, e che non avrebbono sborsato un solo dinajo per conservazione del suo Stato, deliberò far la Pace col Pontefice, e concedergli Bologna, Perugia, e Assisi per fuggire la ruina delle altre Città, che le restavano, le quali vedeva in evidentissimo pericolo.*

Quello, che vuo in seguito della buona fede, che professo accordar' allo Storico Romano, egli è, che tutti gl' Imperadori mentovati da lui, ed *anche Federigo III. con solenne giuramento nell' anno 1452., in mano del Pontefice Nicolò V., confirmasse le donazioni di Ridolfo*; ma debbo poi in ossequio della verità, per cui solo scrivo, negare ogni suo falso supposto, e ripetere quanto digià provai, cioè che in tante donazioni fatte da' Cesari alla Chiesa; non si nominarono giammai Parma e Piacenza, nè mai vi furono comprese, e che per conseguenza non possono, nè debbon dirsi usurpate alla Chiesa, perchè ella mai non v'ebbe alcun legittimo, e stabil Dominio, e che i Visconti non debbon, nè possono dirsi usurpatori, mentre possedetrero esse due Città, prima come Vicarj, e poi come Vassalli dell' Imperio, e de' Cesari di Germania, i quali erano, e sono anche oggidì Sovrani legittimi delle medesime, e per tali riconosciuti dal Papa, da' Parmiggiani, e Piacentini, e dal Mondo tutto, cominciando dall' Imperio di Carlo Magno, e scendendo in giù persino a Carlo IV. Laonde discorre molto male l'Autor Romano, quando dice, che *per esser stato Giovanni Galeazzo Visconti dichiarato dell' Imperador Wencislao nell' anno 1395. Duca di Milano, e poi il dì 3. di Marzo 1397. Duca di Lombardia con suoi Discendenti, in tempo che tenea occupate le Città di Reggio, Parma, Piacenza, Bobio, e Borgo San Donnino tutte di ragion della Chiesa, non segue per questo, che elle fossero dell' Imperio, e che in virtù di tal' atto elle abbino potuto validamente incorporarsi al Ducato di Milano*; mentre favellando così, suppone quel, che è in quistione, anzi dà per costante a suo favore quel, che ei dovea provare, e non provò, nè proverà giammai, cioè che Reggio, Parma, Piacenza, Bobio, e Borgo San Donnino fossero di ragione della Chiesa, perchè ho lo mostrato co' testimonj d'ogni eccezion maggiori, che sono tutte Città Lombarde, e del Regno d'Italia, e molto più mal la discorre l'Avversario nostro, affermando, che *i Visconti non le tennero in loro balia come Vicarj Imperiali, ma come Tiranni usurpatori*; poiche del Vicariato conceduto a questi Principi dagl' Imperadori Arrigo VII., Lodovico il Bavaro, e Carlo IV., ne fanno indubitata fede tutti gli Storici di que' tempi citati da me negli antecedenti Capitoli, e i medesimi Sommi Pontefici confirmaronli cotal Vicariato, non già in nome della Sede Apostolica, ma come Amministratori dell' Imperio, da loro preteso vacante per le censure, che fulminarono contro il Bavaro; nè quanto vanamente asserisce lo Storico, *risulta dalle dichiarazioni de' Papi*, e molto meno *dalle Costituzioni Imperiali sopra esse Città in favore della Chiesa Romana*, imperciocche non hanno gli Avvocati Romani mostrato, nè mostreran giammai un sol Diploma Cesareo, il quale dichiari, che l'accennate Città s'appartenessero alla Sede Apostolica, risultando bensì da mille, e mille atti, che spettano al Regno Lombardo.

*Storia Romana pag. 119.*

Che

Che l'Investitura di Wenceslao fosse dichiarata nulla dal Corpo degli Elettori, non è vero, e gli Avversarj non ne danno, nè potran giammai darne un sol' indizio, non che una concludente prova. Anzi è tanto falso, che ella venisse annullata dal Corpo Germanico, quanto è verissimo, che fu da Sigismondo confermata in Vicegrado l'anno 1426., il dì primo di Luglio, e dipoi l'anno 1495. espressamente da Massimigliano I., come ben tosto lo proverò co' Diplomi alla mano. Quindi è, che tutti i nostri più insigni Giureconsulti sostengono con invitti argomenti, e con ragioni fortissime la stessa Investitura di Wencislao per valida, e incontrovertibile, perchè data dianzi, che questa larva di Cesare fosse sbalzata giù dall' Augusto Soglio da lei deturpato con tanti, e sì abbominevoli vizj. Egli è vero però, che fra le molte cagioni, che si esprimono nella sentenza della sua deposizione vi si legge quella, che creasse Giangaleazzo Visconti *ex Præfecto Imperiali Ducem Mediolanensem, accepta pecunia*; ma questa deposizione di un Cesare indegno dell' Imperio non annulla i privilegj, e le concessioni da lui fatte, innanzi d'esser privato dell' Imperial Dignità; nè so vedere qual ragione dar possa al Papa per dirsi Sovrano di Parma, e Piacenza; anzi parrebbe a me, che ella piuttosto facesse una gran prova a favore dell' Imperio, il quale, dato, e non concesso, che colla deposizione di Wencislao avesse annullato quanto da lui si fece, non pertanto annullò il sovrano Dominio, che egli avea in quelle due Città; Io mi persuado, che con tal supposta annullazione d'Investitura, non si annullasse la sovranità, che lo stesso Imperio avea in Milano, e in tutta quanta la Lombardia dominata da' Visconti, come dunque puo dirsi cancellata quella, che egli avea in Parma, e Piacenza? conciossiacosachè, rispetto alla Investitura la stessa è la ragion di Milano, come di Parma, e Piacenza; non v'ha dubbio, che l'Investitura prova il suprematò a favore di chi dà l'Investitura medesima; tal suprematò però da essa non dipende a segno tale, che abbolita questa, debba anche dirsi abbolito il sovrano Dominio del Principe, che la concedette, anzi, chi annulla l'Investitura di uno Stato digià conceduto in feudo dà maggior forza al suo diritto sovrano, mostrando d'esser' Arbitro, e Padrone di darla, e torla a suo piacimento; confessar dunque dee l'Autor Romano, che le osservazioni, che fa per escludere la sovranità dell' Imperio in Parma, e Piacenza, a lei accrescono maggior valore, e contra ogni suo intento la confermano sempre più; e se *la mentovata Investitura fu spedita in tempo di scisma, e di confusione di tutto lo Stato della Chiesa, e mentre i Visconti poco, o nulla aderivano a i veri Pontefici*, non pertanto si puo dedurne, ch'esse Città da lungo tempo possedute pacificamente da' Visconti, come Vicarj Imperiali, fossero della Chiesa. Io non ritrovo, che vi sia un sol Canone, che vieti agl' Imperadori poter concedere le Investiture in tempo di scisma della Chiesa; onde potrebbe al più al più inferirsene, che la stessa Investitura recato non avesse verun pregiudizio alle ragioni della Santa Sede, ma se niuna ve n'ebbe mai, come si è mostrato, che importa, che ella sia stata conceduta in tempo di scisma, ed *a i Visconti, che nulla, o poco aderivano a i veri Pontefici*? Vorrei però che lo Storico Romano mi dicesse chi fosse stato dopo Gregorio XI. il vero Pontefice, perchè questi certamente non sarebbesi potuto deporre dal Concilio di Costanza, il quale fu appunto convocato per estirpar' uno scisma così pernicioso, e perchè era dubbio tanto in fatto, che in jure, chi veramente di tre Papi fosse l'indubitato, e legittimo Successor di Pietro, pretendendosi tutti e

tre

tre que' Pontefici, che viveano allora veri Capi della Chiesa di Dio, e ognuno di loro per tale era riconosciuto, e venerato dalla sua obbedienza, composta di Regj, di Principi, Cardinali, Vescovi, Prelati, e Religiosi tutti Cattolici, e alcuni di loro Santi, come fu Vincenzo Ferrerio dell' Ordine de' Predicatori, il quale favoriva Pietro di Luna, il più ostinato di tutti gli Antipapi; avvegnache non paja, mette però l'Investitura di Wencislao in un grande imbarazzo gli Avversarj, e siccome non sanno come sbrigarsene, ricorrono per ajuto al Concilio di Costanza. Dice dunque lo Storico Romano pieno di somma confidenza, che *essa con ogni atto simile di qualunque sorte intendesi rivocata, eziandio per la Sessione XIX. del Concilio di Costanza adunato alla presenza dell' Imperador Sigismondo, la quale si tenne contro gli Usurpatori della Chiesa à tempore Gregorii XI.*, e l'Avvocato Piacentino per dar credito quanto più puo alle sue faole, comincia con gravità, e gonfiezza di parole a narrar la Storia di cotesto scisma, e la convocazione d'esso Concilio, e dipoi ci fa sapere, che *vi comparve Sigismondo con riguardevol seguito di Principi della Germania, e dell' Ongheria, e che nel cospetto dell' Augusta Raunanza di tanti Principi si unì il Concilio, e si stabilì, che fosse osservata la Costituzione di Carlo IV. Padre di Sigismondo contro gli Occupatori de' Beni, e degli Stati di qualunque Chiesa, si formò poscia, e pubblicò una particolar Costituzione, colla quale essendosi approvata nuovamente la mentovata Costituzione di Carlo IV, ed un' altra più vecchia fatta dall' Imperador Federigo prima che divenisse Scismatico, decretossi, che i Regni, le Provincie, e le Città per temerità, forza, ed inganno di qualunque persona Ecclesiastica, o Secolare, benche fossero Imperadori, Rè, o Pontefici alienati, od occupati sotto il Pontificato di Gregorio XI., e dopo la di lui morte, fino all'ora, fossero restituiti alla Romana Sede, od a qualunque altra Chiesa, che ne fosse stata spossessata, cassando, ed annullando qualsivoglia concessione, dismembrazione, ed infeudazione fatta da' Pontefici accennati, e dagl' Imperadori, benche vi fosse intervenuto per convalidare quelle pretese alienazioni il consenso, e l'autorità di quelli, che per legge, o per costume, avessero dovuto convalidare, od autorizare simili contratti.*

*Dissertazione di Parma, e Piacenza pag. 103., e 104.*

Oh Dio buono, e immortale! e chi mai arrivò a tanta sottigliezza, per non dir malizia? Non vogliono in conto alcuno gli Avvocati della Curia Pontificia staccarsi dall' impegno di torre co' loro sofismi al Sacro Romano Imperio la sovranità di Parma, e Piacenza autenticata anche dalle prime Investiture, colle quali furono in un sol corpo unite le principali Città di Lombardia, e con esse le due poco fa nominate, e perchè non fanno più a che attaccarsi, s'abbracciano al Santuario, e per far servire alla loro immoderata passione i sagri Canoni d'uno de' più venerati Concilj Ecumenici, che siansi celebrati in Occidente, non hanno orrore di storcerli a loro talento, e di far dir' a que' Santi Padri ciò, che non ebbono mai in mente di proferire.

Sostengono dunque gli Avvocati Romani, che l'Investitura di Wencislao fu cassata nella Sessione XIX. del Concilio Costanziense, ma qual' è mai il Canone di questa Sessione, che l'annullò, e dove si ritrova egli? Pretendono peravventura essi Avversarj, che tal' annullazione si comprenda in quella generalità, colla quale vengono condannate le usurpazioni, le occupazioni, e invasioni fatte de' Beni, e Stati, non solamente della Sede Apostolica, ma di tutte quante le Chiese, e Luoghi pii della

Cristia-

Cristianità, durante lo scisma, e vivente anche Gregorio XI., ma in tutta quella grande, e luoga Costituzione, qual menzion si fa mai d'Investiture concedute da Wencislao, e da chi che sia altro Imperadore? E parebbe a me, e lo parrà peravventura a qualunque uomo dottato di buon senso, e spogliato d'una cieca prevenzione, che altra cosa fosse cassare le usurpazioni, le occupazioni, e le invasioni, ed un'altra l'annullare le concessioni, e le Iovestiture fatte da' Cesari de' Feudi dell' Imperio, in cui non avea, nè ha la Chiesa Romana diritto alcuno; onde prima di proferir con taota franchezza, che l'Investitura di Wencislao fu anoullata dal Concilio, dovevano provare i Signori Avvocati della Curia Romana, che Parma, e Piacenza fossero d'indubitata ragione della Sede Apostolica, che ella ne avesse il Dominio certo, e l'attual, e pacifico possesso, io specie durante o il Pontificato di Gregorio, o lo scisma d'Occidente; hanno eglino forse provato sì precise circostanze? Lo deciderà il discreto Lettore, dopo che avrà ben'esaminato le ragioni, e i documenti allegati da loro in confermazione della loro sentenza, e le prove irrefragabili recate da me per mostrare, che le suddette Città furono mai sempre del Regno d'Italia, che le possederono i Visconti come Vicarj dell' Imperio, e che questi le ricuperarono, non già nel Pontificato di Gregorio XI., a cui giammai non riuscì d'insignorirsene per quaoti sforzi ei facesse, affine di annichilare la potenza de' Visconti, ma in quelli di Benedetto XII., e di Clemente VI., avendo io fatto vedere, che Piacenza fu ben presto restituita al Dominio di Azzo, a cui fu tolta, e Parma alla Signoria dell' Arcivescovo Giovanni; e che tutte e due esse Città riacquistate una volta da que' Principi, passarono senza ioterrompimento di possesso ne' loro Successori; e se il Duca Giammaria fu spogliato dal Vignati di Piacenza, ciò fu per brieve tempo, e nel modo, che ben tosto vedremo; nè tal'usurpazione pregiudicò, ma piuttosto confermò sopra la stessa Città il sovrano Dominio dell' Imperio.

Ma per toccar con mano, che nulla ebbe giammai che fare la Costituzione promulgata nel Concilio di Costanza colla Investitura di Wencislao, osserviam'un poco per qual motivo, a qual fine fu pubblicato da que' Santi Padri, e come l'iotendano, e l'interpetrino colla Sacra Rota i più celebri Canonisti, mentre così vedremo, se la sposizione degli antichi Giureconsulti Romani s'accopj coll' opinione di questi moderoi Avvocati della Reverenda Camera.

La Costituzione dunque comincia così (a): *Sacrosancta Synodus Constantiensis in speculum suæ considerationis extollens quam gravissima dispendia Ecclesiæ, Monasteria, Hospitalia, Xenodochia, & alia Loca Pia, & Personæ Ecclesiasticæ, sic tempore guerrarum, & lugubris scysmatis proh dolor! causante malitia mentium humanarum ad talia diversis coloribus, modis, & titulis inibentium improbè hactenus pertulerint, maximè à tempore felicit recordationis Urbani Papæ VI. inclusivè citra ac perferant incessanter in taliis, collectis, exactionibus, occupationibus, invasionibus, detentionibus, distractionibus, concessionibus, venditionibus, infeudationibus, emphiteusis, & aliis locationibus, donationibus, permutationibus, & aliis variis, & diversis alienationibus Regnorum, Provinciarum, Comitatuum, Dominiorum, Territoriorum, Districtuum, Civitatum, Castrorum, Villarum, & aliorum bonorum, & jurium, ac etiam spiritualium, & jurisdictionem ad Romanam, & Ecclesias alias &c. spectantia &c.* Quindi fatta questa narrativa,

(a) *Concilium Constant. sess. 19. apud Labeum.*

rativa, prosiegue a dire il Concilio, che tutte quante le occupazioni, usurpazioni, invasioni, vendizioni, infeudazioni, concessioni, ed altri contratti di simil sorta fatti durante detto perniciosissimo scisma, sì de' Beni, Stati, ragioni, e diritti tanto della Chiesa Romana, quanto di tutte le altre Chiese, Monisterj, Ospitali, ed altri Luoghi Pii debban dirsi, e intendersi nulli, e di niun valore, cassandoli, revocandoli, ed annullandoli, fuorchè se si provasse, che quanto fu dato, o speso per essi Beni &c. cedi in evidente utilità di esse Chiese, Monisterj, e Luoghi Pii con altre dichiarazioni, ed espressioni, che non fanno al caso nostro, come potrà vederlo il Lettore dalla stessa Costituzione allor quando voglia soddisfar l'animo suo.

Sicche da questo Proemio anzi da tutto il contesto di tal legge evidentemente si scorge, che l'animo, e l'intenzione de' Padri ragunati nel Sacrosanto Concilio, non fu di porre la mano nell' altrui messe, nè di estendere l'autorità loro sopra quella dell' Imperio, nè sopra le Investiture date dagl' Imperadori, ma bensì d'annullare, e revocare tutto quanto era stato alienato, conceduto, ed infeudato da quel, che durante lo scisma occupato aveano il Pontificato, sapendosi, che ognuno di loro per mantenersi nella possessione di tanta dignità, e per acquistar seguito, aderenze, ed ajuto si servivano de' Beni delle Chiese, dilapidandoli, dirò così, e dandoli volentieri a chiunque voleva seguitar' il loro partito, accostarsi, ed unirsi all'ubbidienza loro, senza curarsi alcuni, se ben non tutti, di opporsi alle vendite, distrazioni, contratti, alienazioni, usurpazioni, occupazioni, ed invasioni, che dagli altri si attentavano in pregiudizio, non solamente della Romana, ma di tutte quante le Chiese del Cristianesimo, e così l'intende oggidì la Sacra Rota, e così l'intesero i Canonisti Romani, e in tal modo l'espone il Cardinal de Luca (a) in più luoghi del suo celebre Teatro *Veritatis*, & *Justitiæ*, e particolarmente nel trattato *de Feudis*, dove disputandosi della validità, o invalidità di certa Investitura de' Castelli di Monte Leone, e Campo Ursulo dati in feudo da Bonifacio IX. al Conte di Corbaria, dice, che *pro parte Civitatis, ego, & alii pro ea scribentes non negabamus dictas propositiones de jure veras posita validitate, vel duratione primæ Investituræ, quarum tamen utramque deficere dicebamus, quia cum Bonifacius IX. fuisset Pontifex durante schismate, initium habente ab obitu Gregorii XI. terminatum per Concilium Constantiense, ubi declaratis insubsistentibus juribus trium eodem tempore pro Summis Pontificibus se gerentium nempe Gregorii XII., Benedicti XIII., & Joannis XXII. alias XXIII., sive per viam renuntiationis, sive per viam depositionis, vel declarationis nullitatis electus fuit Martinus V., sub quo Ecclesia Catholica tranquillè quievit; idem Concilium irritas, ac invalidas declaravit omnes concessiones durante schismate factas ut constat in §.. Item dicta Sancta Synodus post Constitutiones Carolinas inter Concilia collecta à Bymio tom.7. part.2. pag.1129., 1131., & alias 1159. Ibique comprobari dicebam ex Bulla Martini V., sub datum Romæ apud SS. Apostolos 15. Septembris anno 8., ubi claris verbis non enunciativè asseritur in dicto Concilio abolitas esse omnes concessiones, & infeudationes factas durante schismate, & merito quia cum tunc quilibet pro Papa se gerens, Subditorum benevolentiam, ac obedientiam affectaret, tanquam sui Papatus fundamentum, idcirco opus erat gratias, & concessiones etiam inordinatè profundere* (b); *unde mos*

*fuit*

(a) *De Luca de Feudis disc. 5.n.6.*

(b) *Burat decis. 452.n 1. Gregorius decis.509.n 1. & seqq.*

*fuit Martini V. sæpius respondere, quod observentur Privilegia, & Constitutiones Pontificum, qui fuerunt ante schisma.*

Ed ecco per qual cagione fu fatta la decantata Costituzione, e quali Pontificati abbracci, e quali no; non estendendosi a quei, che furono innanzi dello scisma, nè oltrapassando le concessioni, privilegj, e infeudazioni fatte da' Papi scismatici, senza far parola de' Diplomi dati da' Cesari.

E siccome dice qui l'Avvocato Piacentino, che Alberto Duca d'Austria fu a instanza del Vescovo di Trento citato, e condannato dal Concilio per aver' usurpato le Terre del di lui Vescoado, facendo questo inconsiderato Scrittore una troppo indegna memoria di sì gran Principe, di più dicendo, che lo stesso Duca Filippo Maria si vide citato dal Concilio medesimo per certa causa mossagli contro dal Vescovo d'Asti, io perciò gli replico, che tanto più liberamente sarebbe stato esso Filippo Maria citato per ordine di sì santo Consesso, e ad instanza del Sagro Collegio de' Cardinali precettato, e obbligato alla restituzione di Parma, e Piacenza, se o egli, o il Duca Giangaleazzo avesse usurpato quelle due Città, e spogliatane la Santa Sede.

Quello però, che toglie agli Avversarj qualunque appiglio, e fa con evidenza vedere, che nè la sentenza del Corpo Germanico, nè la Costituzione del Concilio di Costanza feriscono le Investiture di Wencislao, date a favore di Giangaleazzo Visconti, e che quando dubitar se ne potesse, tanto e tanto resterebbe sempre comprovata la sovranità dell'Imperio sopra Parma, e Piacenza, egli è il fatto, che sono per esporre, convalidato dalla fede de' Diplomi, e degli atti pubblici.

Già osservammo negli antecedenti Capitoli, che l'Imperador Carlo IV. prendendo la protezione del Pontefice contro Bernabò, e Galeazzo Visconti, passò prima in Avignone, e venne poi in Italia a' loro danni: e arrivò tant'oltre il di lui risentimento contro de' Visconti, che dianzi dichiarò Ribelle dell'Imperio Bernabò, e lo privò d'ogni Dominio, e anche di quello di Parma, creando in suo luogo per Vicario Imperiale Amadeo Conte di Savoja, come ne appare dall'atto autentico, che si conserva in un'antichissimo registro (*a*) del Regio Archivio di Milano; e indi fulminò questo Cesare la medesima sentenza contro Galeazzo, e tutti li suoi Aderenti, Complici, e Seguaci, privandolo di tutti li Feudi, delle Terre, e de' Beni, che come Vicario Imperiale godea in Lombardia, e per conseguenza anche del Dominio di Piacenza, e cotesta sentenza fu proferita al dì 3. d'Agosto 1372., come si legge nello stesso Registro (*b*).

*Append. n. 4.*

(a) *Registr. V. fol. 171.*

(b) *Idem Registr. pag. 124.*

Morto Carlo IV., e passato all'altra vita Galeazzo, Giangaleazzo suo figliuolo, voglioso di ricuperare la dignità di Vicario Imperiale, di cui fu privato suo Padre, costituì dell'anno 1379. addì 6. d'Aprile suoi Procuradori: *Nobilem, & Egregium Militem D. Johannem de Guarzonibus, & Bartholomæum de Sovana, de Luca &c. ad comparendum coram Serenissimo Principe, & D. Winceslao Dei gratia Romanorum, & Bohemiæ Regem ad supplicandum eidem pro parte præfati D. Johannis Galeatii, & nomine ipsius, quatenus de sua benigna gratia, & liberalitate dignetur revocare processus factos per quondam bonæ memoriæ Serenissimum Principem Principum Carolum Romanorum Imperatorem, & Bohemiæ Regem, contra & adversus quondam bonæ memoriæ Magnificum Dominum Galeatium Militem Imperialem, Vicarium Generalem ipsius constituentis Genitorem, descendentesque suos, & adhe-*

*rentes ipsius Domini Galeatii, & similiter dignetur restituere in integrum, & restituat præfatum Dominum Galeatium, & omnes ipsius Descendentes contra, & adversus processus prædictos, & secuta ex eis, & ipsis revocationibus, & restitutionibus factis, dignetur ipsum D. Johannem Galeatium, & Azonem ejus natum, & utrumque eorum in solidum, & alios descendentes suos masculos de legitimo procreatos, seu procreandos confirmare, seu de novo facere, constituere, & creare suos Vicarios Generales pro Imperiali, & Regia Majestate Romanorum in Civitatibus Mediolani, Papiæ, Cumarum, PLACENTIÆ, Vercellarum, Novariæ, Terdonæ, Alexandriæ, Asti, Albæ, Bobii, & in Terris, Districtibus, Jurisdictionibus, spectantibus, & pertinentibus pro dictis Civitatibus, & cujuslibet eorum, & in Terris, & in Castris &c.* E questo Mandato si conserva nel suddetto Regio Archivio, ed è anche registrato nella Storia di Ugo il Grande Duca di Toscana, e nelle memorie di Pescia, pubblicate dal Padre Don Placido Puccinelli Monaco Cassinense al fol. 385., appresso il quale Autore ognuno può vederlo.

*Append. n. 5.* Aderì Wencislao alle istanze di Giovangaleazzo, e dell'anno 1380. il dì primo di Marzo revocò, e annullò ogni processo, e la sentenza pubblicata da suo Padre contro Galeazzo Visconti, e Vicario Generale Imperiale ne' seguenti termini (a): *Wenceslaus Dei gratia Romanorum Rex &c. Etiam ad cautelam iteratò, & de novo sponte ex certa scientia, & animo deliberato, te, tuosque Hæredes, & Descendentes masculos, & quemlibet tui Hæredum, & Descendentium masculorum in solidum pro Sacra nostra Majestate Regia, Romana, nostros, & Sacri Imperii facimus, constituimus, ordinamus, & creamus Vicarios Generales irrevocabiles perpetuò duraturos per omnia tempora vitæ nostræ, dum tamen in nostra, & Sacri Romani Imperii fide, & obedientia persistatis, Civitatum, & in Civitatibus, Territoriis, & Districtibus, videlicet Civitate Papiæ, & ejus Territorio, & Districtu, & eorum pertinentiis, & Supercomitibus de Lomello, etiam quantum ad Castra, Possessiones, & Bona ipsorum, quæ in Territorio Papiensi consistere dignoscitur, tam in terra, quàm in aqua, tam in Monte, quàm in plano; Civitatis, seu in Civitate PLACENTIÆ; Civitatis, seu in Civitate Novariæ; Civitatis, seu in Civitate Vercellarum; Civitatis, seu in Civitate Dertbonæ; Civitatis, seu in Civitate Alexandriæ; Civitatis, seu in Civitate Bubis, seu Bobii; Civitatis, seu in Civitate Ast, seu Astensi; Civitatis, seu in Civitate Albæ, & de omnibus aliis Terris, Castris, Locis, & Villis Pedemontium &c.*

(a) *Registr. VV. fol. 96.*

Non pretenderanno già gli Avversarj del Sacro Romano Imperio, che questa rinnovazione di Vicariato fosse abbolita o dal Corpo Germanico, ovvero dalla celebre Costituzione fatta dal Concilio di Costanza? e se di tagion pretender nol possono, come vorran poi pretendere, che Piacenza non sia Città Imperiale, se questa con tutte l'altre, che sono incontrovertibilmente Terre dell'Imperio fu data da Wencislao in Vicariato a Giangaleazzo Visconti, nel modo medesimo, che in Vicariato Imperiale la possedea Galeazzo suo Padre? Vede bene il Lettore da tutto ciò quanto pesino gli stortissimi argomenti di sì fatti Scrittori, e qual'onore eglino facciano a' pretesi diritti della Reverenda Camera Apostolica, intanto io prego ad avvertire, che in questo Diploma niuna menzione si fa di Parma, perchè questa Città non era posseduta dal Padre di

Gianga-

Giangaleazzo, perchè nella divisione, che si fece dello Stato pervenne in Bernabò suo fratello.

Conobbe l'Avvocato Piacentino, che la Costituzione del Concilio di Costanza nulla avea che fare coll' Investitura di Wencislao, e molto meno col Vicariato conceduto da lui a Giovanni Galeazzo, onde pensando fra se, come potesse per un' altro verso tirar la Costituzione al suo disegno rispetto a Parma e Piacenza, si lusingò, che gli sarebbe venuto fatto, se lasciara per poco tempo la stessa Investitura, si fosse appigliato a un novello partito; Quindi è, che presistendo egli nel falsissimo supposto, che Gregorio XI. ricuperasse le Città di Parma e Piacenza, come Stati della Chiesa, e dipoi le restituisse a' Visconti, aggiugne alla catena delle sue fallaci premesse altre invenzioni, non men' artificiose, che ideali, e per darle qualche colore, la fa da Uomo ingenuo, confessando esser vero, che *il Concilio eccettuò le concessioni, e le alienazioni, le quali fossero state fatte anteriormente al Pontificato di Gregorio XI., sotto la qual'eccezione parrebbe, che fosse compresa la concessione, che anteriormente al Pontificato dello stesso Gregorio era stata fatta dal Pontefice Benedetto XII., come si dirà nelle persone di Lucbino, e Giovanni Vescovo di Novara fratelli, e respettivamente figli di Matteo Visconti delle Città di Piacenza e Parma col titolo di Vicario perpetuo ne' primi investiti, e ne' loro Successori; Quando si ammettesse questa eccezione indistintamente, non pregiudicarebbe, ma piuttosto rinvigorirebbe l'alto supremo Dominio, ed il possesso della Santa Sede, che sarebbe stato mantenuto da Giovanni Galeazzo nipote di detto Lucbino come figlio di Galeazzo, di cui fu Padre Lucbino.*

*Dissertazione Pag. 105.*

Se voleva l'astuto Avvocato confessar' ingenuamente la verità, e non mascherarla con sottigliezze troppo indegne delle cause, che si aggitano fra Principi nel Tribunale degli Eruditi, dovea piuttosto dire, che egli è vero, che la Sessione XIX. del Concilio di Costanza non tocca punto, nè fiore il Dominio utile, nè tampoco l'antico, e pacifico possesso, che aveano i Visconti in Parma e Piacenza, e se non voleva soscriversi a questa innegabile verità, non importava, che ammettesse, che il Concilio non parla di quelle concessioni, e alienazioni fatte anteriormente al Pontificato di Gregorio XI., perchè tutto ciò si sa da chiunque è versato nella Storia del Concilio medesimo, anzi dovea lasciar la briga di riflettere a nostro favore, che sotto tal' eccezione parebbe, che fosse compresa la *concessione, che anteriormente al Pontificato dello stesso Gregorio era stata fatta a' medesimi Visconti*; mentre noi non abbiamo di bisogno per sostenere i diritti imperturbabili dell' Imperio del suo *parrebbe*, e senza che egli sotto un' altro falso pretesto ci acconsenta, che gli accennati Principi possederono quelle due Città molto prima del suddetto Pontificato; noi l'abbiamo con evidenza mostrato; e abbiam' anche fatto vedere, che le dominarono come Vassalli, e Vicarj dell' Imperio, e non mai come investiti da Benedetto XII., il quale, se concedè il Vicariato a' Visconti, lo concedette anche a' Scaligeri, nè agli uni, e agli altri lo concedè, come Sovrano colla sola autorità di Sommo Pontefice, ma come preteso Amministrator dell' Imperio, da lui supposto vacante, nè questi Vicariati conceduti a' Visconti, ed a' Scaligeri da Benedetto XII. si estendevano solamente alle Città di Piacenza e Parma, ma rispetto a' Visconti a quelle di Milano, di Pavia, di Como, di Lodi, e a quante eglino ne posse-

deano in Lombardia, e in riguardo de' Scaligeri, a Verona, a Vicenza, Città tutte Imperiali, e pertinenze del Regno d'Italia.

Ora osservi un poco il Lettore, se questo Vicariato inorpelato con tanti falsi supposti *rinvigorirebbe* come vanamente asserisce quì il Dottor Piacentino, *l'alto Dominio, e il possesso della Santa Sede, e se sarebbe stato mantenuto da Giovanni Galeazzo nipote del detto Luchino, come figlio di Galeazzo, di cui fu Padre Luchino.*

Passa più oltre questo Sofista, e vuol spacciare i suoi ritrovamenti per infallibili decisioni, sol perchè sa dire, *ma la verità è, che Filippo Maria figlio del Duca Giovanni Galeazzo goder non puote di tal preservativa, mercechè quei prudentissimi Padri riflettendo, che certe persone, purchè possano mettere il piede in uno Stato, promettono largo, ed attendono stretto, providero, e qualificarono la mentovata eccezione con opportunissima limitativa, dichiarando, che quelle più antiche, e privilegiate infeudazioni dovessero sortire il loro effetto purchè gl'infeudati non fossero decaduti prima del Pontificato di Gregorio XI., ed avessero pagato, e pagassero il Censo, o Canone dovuto in vigore delle loro Investiture.*

*La verità è*, piuttosto, che Scrittori simili al Piacentino goder non possono l'onore d'esser letti dagli Uomini di senno, senza nausea; non avea bisogno il *Duca Filippo Maria figlio del Duca Giovanni Galeazzo di goder della preservativa posta da quei prudentissimi Padri* nella loro Costituzione, alterata dall'Avversario nelle sue parti più sostanziali, perchè questa in primo luogo non eccettua solo quelli, che avessero pagato il censo in avvanti, ma indistintamente tutti quanti lo pagassero in avvenire, e in secondo luogo non parla, nè parlar puo de' Stati, che lo stesso Giovanni Galeazzo possedea, come Vassallo dell'Imperio; Egli come tale dominava in Parma e Piacenza, e non già come Feudatario della Sede Apostolica, e non riconobbe mai per Signor diretto di quelle due Città Gregorio XI., nè da lui ricevè Investitura alcuna; e molto meno dagli altri Pontefici, che regnarono durante lo scisma; onde se non pagò il censo alla Chiesa Romana, non restò per questo decaduto dal Feudo di Parma e Piacenza, che ricevette dall'Imperio, e se l'Avversario avrà provato, o proverà, che le Investiture concesse da Wencislao portavano, che il Duca Giovanni Galeazzo, e suoi Successori dovessero pagare un certo Canone alla Sede Apostolica, allora avrà ragione di sostenere, che i Visconti fossero decaduti dal Feudo; ma infinchè sta egli attaccato alla tanto decantata Costituzione, fa una ingiuria troppo manifesta alla verità, e alla Storia, e la discorre contra ogni buon senso, dicendo, che *nell'uno, e nell'altro capo avevano mancato Galeazzo, e Bernabò figlj di Luchino, Giovanni Galeazzo, e Filippo Maria, cessando di pagare detto censo, o Canone dall'anno 1376., in qua, nel qual anno furono reintegrati nel possesso di Piacenza e Parma dal troppo buon Papa Gregorio XI.* Conciossiacosachè niuno de' Visconti nominati da codesto Sofista, potè mai mancare o nell'uno, o nell'altro de' capi di quella Costituzione, che non favellava di loro, nè de' Stati, che possedeano; E se pur' alcuni d'essi pagò il censo, lo pagò solo negli anni 1345., e 1346., ne' quali durava la pretesa vacanza dell'Imperio, e non già fino all'anno 1376, come finge l'Avversario; nè tampoco lo pagò per Piacenza, ma per Milano, e per le altre Città di Lombardia in virtù del Vicariato Imperiale, che dovettero prendere Giovanni, e Luchi-

Luchino da Benedetto XII., per liberarsi dalla crudel guerra, che con l'arme temporali, e spirituali gli facea la Corte d'Avignone. Un'altra falsità poi più manifesta, proferisce quì l'Avvocato Piacentino asserendo, che i Visconti *nel detto anno 1376. furono reintegrati nel possesso di Piacenza e Parma dal troppo buon Papa Gregorio XI.*, conciossiachè io ho fatto vedere con evidenza imperturbabile, che questo degno Pontefice non occupò giammai veruna di esse Città, e che molto meno fu in caso di reintegrarne i Visconti; Non si meraviglj dunque il Lettore, se l'Autor retrogrado, dopo un'impasto di tante sognate premesse, falsamente conchiuda, che restò *per conseguenza la Romana Sede reintegrata ipso jure del possesso di Piacenza e Parma, nel quale* si vanta, *che mostravasi ch'ella era stata sotto Gregorio XI., e sotto i Pontefici di lui Antecessori*. Se egli mostrerà concludentemente, che la Romana Sede sia stata nel possesso di Parma e Piacenza sotto Gregorio XI.; io volentieri gli accordo quel, che ei soggiugne immediatamente, cioè, che *restò per conseguenza Filippo Maria canonizato qual'ingiusto, e tiranno Usurpatore, non ostante qualunque atto d'asserito possesso, che desso, il Fratello, ed il Padre ne' quarant' anni dello scisma esercitati vi avevano*; ma se egli manca io quella prova, posso ben' io con tutta giustizia rimproverarlo di troppo audace, non solamente perchè osa chiamar' ingiusto, e tiranno Usurpatore un Principe insignito della dignità di Duca, non tanto di Milano, quanto di Parma e Piacenza, e di tutta la Lombardia da Sigismondo, uno degli Augusti più benemeriti della Chiesa di Dio, che desse la Germania al Romano Imperio; merceche per la di lui opera, per le di lui instancabili, e gloriose fatiche, e per le di lui lunghe peregrinazioni, si estinse il gran scisma d'Occidente; e molta più ragione avrò di fargli un tal rimprovero per l'estraneo riflesso, che fa quì ultroneamente sopra le cause per le quali procedeva il Concilio contra esso Filippo Maria, *e Federigo Principe, non solamente di Germania, ma della Grande Casa d'Austria, e realmente Duca d'Austria*, asserendo quest'audace Critico, non perchè importi al merito della presente controversia, ma per natural'instinto della innata avversione ch'egli ha al veneratissimo nome Austriaco, che nella Sessione XX. del Concilio, *a Federigo se gli dà il titolo, e si chiama Homo impius, & nefarius, & Sess. 28. dove leggesi la deffinitiva sentenza, nella quale tra molte altre mordacissime spressioni, si dice, & quia idem Federicus Dux Austriæ Pharaonis imitatus duritiem more aspidis surdæ obturavit aures suas*. Io non risponderò a sì maligne riflessioni, perchè non fanno al caso nostro, e perchè questo speculativo alla moda mi chiama ad esaminare l'Investitura di Wencislao, la quale confessando egli, che fa sommamente appropósito per la causa di Piacenza, e di Parma, merita d'essere ponderata in un Capitolo a parte.

*Differtazione 105., e 106. in citationibus.*

CAP. XXIV.

## CAP. XXIV.

*L'Avvocato Piacentino nega con arditezza, che le Investiture di Wencislao comprendino Parma e Piacenza, e di più le vuol annullate dal Collegio Elettorale, e per sostenere sì falso assunto, fa più falsi supposti, e molte fallaci osservazioni, rimproverando audacemente il Corio, onde si mostra quì co' Diplomi autentici, che nell' Investitura dell'anno 1397., vi sono litteralmente comprese Parma e Piacenza, e che tanto è falso, che'l Corpo Germanico annullasse le stesse Investiture, quanto è verissimo, che Sigismondo le confermò solennemente l'anno 1426., e che più espressamente le ratificò Massimigliano I. l'anno 1495.*

SE la modestia virtù tanto pregievole, e necessaria in chi tratta Cause pubbliche, non vuol, che noi lodiamo, la carità però ci consiglia a compatire quegli Scrittori, i quali allorche il fatto, e la verità sta per loro, si lascian spinger da un poco d'amor proprio a parlar con soverchia confidenza per fino a deridere, ed oltraggiar' i loro Avversarj; non v'è con tutto ciò virtù alcuna, che ci obblighi a tal compatimento, nè la sofferenza più forte puo star tanto salda, che non si risenta alquanto, allorche s'imbatte in certi Avvocati, i quali sono così arditi, e impudenti, che non si vergognano sovvertir sconciamente il fatto, e la verità, e di più vogliono nelle sue Scritture farsi beffe, e favellar con dispregio di chi narra le cose, come in realtà sono, e le reca nello stato naturale, in cui si ritrovano; Io non vuo quì affermare, che'l Causidico Piacentino sia uno di questi tali, ma lascio, che lo decida il Lettore dopo che colli Diplomi alla mano avrà esaminato le sue osservazioni, e le mie risposte, le quali se non saranno vestite di tutta la moderazione mi persuado, che non vorrà del tutto condannarle, ma che donerà un benigno compatimento a quella natural passione, che ci muove a gridar contro chi arditamente si accinse a sovertire la verità del fatto per poter con minor vergogna impugnar la giustizia d'una causa chiarissima.

Comincia dunque l'Avversario la disamina dell' Investitura di Wencislao così: *Benche la più volte rinnomata Investitura, che l'Imperador Wencislao fece al pur' ora mentovato Giovan-Galeazzo, fosse annullata, come dissi dal Corpo Germanico, e quindi potessi tralasciare l'inutile fatica d'esaminarla; nientedimeno non sarà fatica inutile, nè tempo malamente speso quello, che si metterà nel ponderare alcune circostanze di detta Investitura, che fanno sommamente per la Causa di Piacenza, e Parma. Vanno ben molti prevenuti circa questa Investitura del medesimo equivoco, che rimarcai intorno all' Investiture, che l'Imperadore Massimigliano fece nel Moro, e nel Rè Lodovico XII. di Francia. Concedette Wencislao detta Investitura il dì 11. di Maggio 1395. (v'aggiunse l'anno 1396. il dì 13. di Ottobre, e l'anno 1397., il dì 30. Maggio la Città di Pavia, e la Terra d'Angheria sul Lago Maggiore con titolo di Contea, vedendosi enunziate dette Investiture in quella del Moro già riferita, delle quali nulla seppe il Corio) e'l dì 5. Settembre susseguente fu celebrata con incredibil pompa coll' intervento di Benesio Conte di Cusunc Messo di Wencislao la solenne Coronazione &c. Bernardino Corio uomo assai semplice, come osservò Giuseppe Ripamonzio, diede fondamento alla sovraccennata falsissima cre-*

*Dissertaz. om pag. 106. & seq.*

*credulità, mentre parlando di detta Investitura, lasciò scritto, che comprendesse specificatamente Piacenza, e Parma, nel che s'ingannò all' ingrosso, esprimendovisi Milano solamente, e generalmente tutte le Terre, e Castella, ma senza far menzione tampoco genericamente di Città, leggasi il Diploma, non mai veduto dal Corio presso Leibniz; e che nol vedesse, oltre all' erronea specificazione di Piacenza, e Parma, lo comprovano queste altre di lui Parole: Giovan Galeazzo Visconti fu creato felicissimo Duca da quel giorno avvanti in perpetuo, e i suoi Discendenti maschj, e legittimamente nati di questa Nobile, e Magnanima Città di Milano con la sua Diocesi, se si confrontano le parole dello Storico con il Testo del Diploma vedesi ocularmente, che Wencislao non parlò di Discendenti maschj di Giovan-Galeazzo; e che non disse, che tai Discendenti maschj dovessero essere nati legittimamente, ma semplicemente si servì l'Imperadore della clausola Haeredes, & Successores tui*, e quì facendola questo Scrittor spiritoso da Catedratico primario, invece di provare, che il *buon Corio* in comprendere Piacenza, e Parma nell' Investitura sia stato Storico infedele, si sforza a mostrarlo Dottor' imperito, e va ponderando cosa importi la claosula *Haeredes, & Successores*, e promove altre questioni estanee dalla nostra per far pompa della sua perizia nelle materie feudali; onde io lasciando queste inezie da baoda, starò attaccato al filo del nostro assunto.

Tutte le cose si proseguono su lo stesso modello, e colle medesime arti, co' quali si principiarono; Questo Avvocato ha cominciato la sua Differrazione per confondere la verità con ordine retrogrado, allontanandosi da tutte le regole della Storia, e della Cronologia, è ito proseguendola sempre con falsi supposti, come ho io fatto vedere sio quì, onde non dee recar maraviglia al Lettore, se egli in questo luogo seguita ad arricchirla di falsità manifeste, conciossiache vien posto in questa misera necessità di dover far così chiunque vuol difendere Cause simili alla sua.

Io ho fatto veder di sopra, e lo mostrerò a suo luogo con maggior chiarezza, che il Corpo Germanico non annullò giammai l'Investitura, di cui si favella, anzi che ella fu confermata da Sigismondo fratello di Wencislao, e da Massimiliano Primo, e ne darò i Diplomi, che autentici si ritrovano in questo Regio Archivio del Castello di Milano, ed ho anche fatto vedere, che quando fosse stata annullata, tal' annullazione, invece di favorire la Causa della Sede Apostolica, confermatebbe li diritti innegabili del Sagro Romano Imperio nelle suddette Città, onde sol quì dirò, che mi maraviglio molto, e poi molto di questo audace Scrittore, il quale pretende aver vedute le Investiture fatte da Wencislao a Giangaleazzo Visconti, e nondimeno ha tanta animosità di asserire, che non le vide il Corio, insultando questo nobile onorato Storico col titolo di uomo assai semplice, qualificandolo anche per ignorante, ed infedele. Io non dirò già, che indotto, e semplice sia il nostro Avversario, reputandolo sapientissimo, scaltro, e disinvolto; posso bensì, senza fargli gran torto, crederlo poco amante della verità conosciuta, mentre affermando egli d'aver veduto distesamente detti Diplomi appresso l'erudito Leibnizio, niega poi con tanta baldanza, che non siano in esse espresse le Città di Parma, e Piacenza.

Noi non abbiamo bisogno di mendicar le notizie dal Leibnizio, perchè in questo Regio Archivio si conservano gli esemplari antichi, e autentici delle Investiture medesime, le quali ben le vide, e attentamen-

te

te le esaminò il Corio; onde potè con tutta ragion dire, che le Investiture date a Giovanni Galeazzo, comprendeano *specificatamente Parma e Piacenza*; io ne darò in fine di quest'opera gli atti tutti per esteso, e qui ne riferirò le parole in difesa della fama, e dell'onore del nostro fedelissimo, ed onoratissimo Corio, affinche vegga ognuno, e confessi, che 'l suo indiscreto Censore merita quella taccia, e quel rimprovero, che egli con tanta ingiustizia diede a un Scrittor sì degno.

Dee pertanto avvertire il saggio Lettore, che quattro furono le Investiture, che Wencislao fece a Giovanni Galeazzo, e che qui astutamente si confondono dall'Avversario per sovertir la verità del fatto, e l'evidenza della Storia.

La prima fu data il dì primo, e non li 11. di Maggio dell'anno 1395., e questa è quella, le di cui parole riferisce l'Autor Piacentino, ma mutile, e tronche, e colla quale Wencislao creò Giovanni Galeazzo Duca specificatamenre della Città, e Diocesi di Milano, e generalmeote delle altre Città, e Terre da lui possedure ne' termini seguenti. *Præsertim*
Append.n.6. *verò cum hæc latitudo tui Dominii, & ampla subjecta tuæ ditioni spatia, nec non et intemerata fides tuæ Universitatis, & Populi, quâ vetusto jam tempore Sacrum honoravit Imperium, non immerito requirebant, hodiè in Nomine DOMIMI, & SALVATORIS nostri, à quo omnis Principatus, & honor provenire cognoscitur &c. illustravimus, & illustramus, & Ducem Civitatis, ac Diæcesis Mediolani sublimavimus, ereximus, decoravimus, & erigimus de Romanæ Regiæ plenitudine potestatis, decernentes expressè, quod tu, Hæredes, & Successores tui Duces Mediolanenses, perpetuis in antea temporibus, omni dignitate, nobilitate, jure, potestate, libertate, honore, & consuetudine gaudere debeatis, & frui continuò, quibus alii Imperii Sacri Principes, & nominati Duces Illustres fræti sunt, hactenus, & quotidiè potiuntur Terras quoque tuas CIVITATES, Oppida, Castra, Munitiones, Villas, Provincias, Districtus, Montes, Colles, & Plana, cum omnibus Silvis, rubetis, pratis, aquis, aquarumve decursibus, pascuis, piscinis, piscaturis, Toloniis, Judeis, Monetis, Judiciis, Bannis, sive inhibitionibus venationum, & pænis, inde sequentibus, consuetudine, vel de jure, Baronibus, Baroniis, Feudis, Feudatariis Vassallis, Vassallagiis, Militibus, Clientibus, Judicibus, Civibus, Nobilibus, & Plebeis, Rusticis, Agricolis, pauperibus, & divitibus, ac omnibus eorum pertinentiis, sicut prædicta, & eorum quælibet latitudo tui Dominii comprehendit in verum Principatum, & Ducatum Mediolanensem ereximus, & erigimus, insignivimus, ac de prædictæ Roman. Regiæ potestatis plenitudine decoramus tibi Illustri Johanni Duci Mediolani Ducatum, seu Principatum hujusmodi cum omnibus, honoribus, juribus, Privilegiis &c.*

Comincia dunque da questa prima Investitura a veder' il Lettore, chi *s'ingannò all'ingrosso*, se il Corio, o l'Avvocato Piacentino, il quale osa sostenere, che vi si esprimesse *Milano solamente, e generalmente tutte le Terre, e Castella, ma senza far menzione tampoco genericamente di Città*, quando vi si vede fatta espressissima menzione, non solamente di CITTA', ma di PROVINCIE ancora, e le quali tutte volle l'Imperadore, che si contenessero, e annoverassero nel Ducato di Milano, onde anche per questa sola Investitura, si potrebbe con ragion sostenere,

che

che Parma e Piacenza dominate allora da Giovanni Galeazzo fossero state comprese generalmente nel Ducato medesimo.

La seconda poi, che Wencislao fece a Giovanni Galeazzo fu quella, la quale lo stesso nostro Avversario confessa, che *v'aggiunse l'anno* 1396. *il dì* 13. *Ottobre*; Ora osserviamo un poco cosa dica questo Diploma perchè così comprenderemo chi *nulla seppe, e chi nol vedesse, se il Corio*, ovvero il suo Detrattore; In questo dunque colle stesse parole, espresse nel proemio della prima Investitura, e particolarmente colla medesima claosula postavi per modo di ragion finale. *Præsertim, cum hæc latitudo tui Dominii, & ampla subjecta tuæ Ditioni spatia, nec non et intemerata fides tuæ Universitatis, & Populi, quæ vetusto jam tempore Sacrum honorarunt Imperium, non immeritò requirebant*; oltre il Ducato di Milano, digià conceduto a Giovanni Galeazzo, lo illustra, e crea l'Imperadore Duca, e Principe di tutte le altre Città, e Terre infradescritte, colle seguenti stessissime parole. *Illustravimus, & illustramus, & Ducem infrascriptarum Civitatum, Diœcesium, Terrarum, Territoriorum, pertinentiarum, ac aliorum inferius compræhensorum, sublimavimus, decoravimus, sublimamus, & erigimus, & decoramus*, per modo che vuole Wencislao, che tanto Giovanni Galeazzo, quanto i suoi Eredi, e Successori Duchi di Milano, e gli altri *inferius compræhensorum*, goder debbano *omni dignitate, & potestate, quibus alii Imperii Sacri Principes, & nominatim Duces Illustres fræti sunt hactenus, & quotidie potiuntur*; e dopo prosiegue a dire, *Terras quoque, Civitates, Oppida, Castra, Villas, Munitiones, Provincias, Districtus, Montes, Colles, & Plana, scilicet Civitatis Brixiæ, Bergomi, Cumarum, Novariæ, Vercellarum, Alexandriæ, Dertbonæ, Bobii, PLACENTIÆ, REGII, PARMÆ, Cremonæ, Laudæ, Terras quoque Ripæ prope Tridentum, Cremæ, Sonzini, Burmii, BURGI S. DOMNINI, Pontremuli, Maxii, Novi, Feliciani, Terræ, & Rocchæ Arazii, & ea, quæ tenes, seu ad te pertinent in Diœcesi Astensi, Serravallis, cum eorum, & cujuslibet ipsarum seu ipsorum Diœcesibus, Districtibus, Comitatibus, Jurisdictionibus, Imperiis, & Pertinentiis, ac Castris, Oppidis, Villis, Terris, & Territoriis, in Aquis, Stagnis, & Torrentibus, Lacubus, Piscariis, Ripariis, & Fluminibus, eorumque Regalibus in dictis Diœcesibus, & Comitatibus existentibus, & compræhensis, ac Civitatis Veronæ, Vicentiæ, Feltri, & ....... Terrarum Bassiani, cum eorum, & cujuslibet eorum Districtibus, Comitatibus, Jurisdictionibus, Imperiis, & Pertinentiis, ac Castris, Oppidis, Villis, Terris, & Territoriis, Aquis, Stagnis, Torrentibus, Lacubus, Piscariis, Ripariis, & Fluminibus, eorumque Regalibus in dictis Diœcesibus, & Comitatibus existentibus, & compræhensis, quæ de Provincia Marchæ Trivixanæ antea esse dicebantur, una cum parte Veronæ, Terramque Sarzanæ, Leucutiæ, Carrariæ, S. Stephani, & omnes alias Terras, Villas, & Fortalitia, Castra, & Oppida quæ sunt in Diœcesi Lunensi; cum omnibus, & singulis prædictarum omnium Civitatum, Castrorum, Villarum, & Terrarum prædictarum Diœcesium, Comitatuum, & eorum Jurisdictionibus, Imperiis, Silvis &c. ac omnibus eorum Pertinentiis, quæ latitudo tui Dominii, & DICTARUM CIVITATUM, & Diœcesium compræhendit in verum Principatum, & Ducatum creamus &c.*

*Differtaz.one pag.* 107.

*Append. n.* 7.

Seguita indi l'obbligazione di rinnovare il giuramento di fedeltà

 ogni

ogni qualunque volta sarà giudicato opportuno verso lo stesso Imperadore, e li Successori suoi nell'Imperio; si prescrive il modo di succedere, e di far molte altre cose, e dopo aggiugne Wencislao: *Decernentes, & de nostræ Romanæ Regiæ Potestatis plenitudine statuentes, ut omnes, & singuli Barones, Marchiones, Comites, Nobiles, & alii quicumque tenentes, seu quasi ipsa Feuda, Marchionatus, Comitatus, concessiones, jura, & regalia quæque in Ducatibus, & Diœcesibus prædictis de cætero ad omnem tui, tuorumque Descendentium, & Successorum Ducum Mediolani requisitionem de ipsis Feudis, Marchionatibus, Comitatibus, Concessionibus, Regalibus, Jurisdictionibus, & juribus quibuscunque se investiant, ac ea recipiant, & recognoscant à te Jo. Galeaz tuisque Successoribus, & Descendentibus Ducibus Mediolani &c., & quod tibi Jo. Galeaz tuisque Descendentibus Ducibus Mediolani &c. præstent, & faciant fidelitatem, obedientiam, & homagium, & fidelitatis, obedientiæ, & homagii promissionem, & & debitum juramentum, quantum est pro Comitatibus, Marchionatibus, Feudis, Concessionibus, Regalibus, Jurisdictionibus, & juribus quibuscunque, quas, & quæ prædicti tenent, & recognoverunt, seu recognoscere debuerunt te hactenus à Sacro Romano Imperio obtinere.*

E dopo crea lo stesso Giovanni Galeazzo, e suoi Successori *Comites Papiæ, Diœcesis, & Pertinentiarum, & dictam Civitatem Papiæ, ejusque Districtum. Diœcesim, & Comitatum, cum omnibus, & singulis suis Pertinentiis, Villis, Oppidis &c., Bassignanæ, Casalis S. Gervasii, & Valentiæ, & eorum Terris*, erige in vero Contado, ed indi con un' altro Diploma dato in Praga l'anno 1397. addì 25. di Gennajo dichiara lo stesso Wencislao, che l'Illustre, e Generosa Prosapia de' Visconti discenda dagli antichi Conti di Angleria, e perciò conferisce al medesimo Giovanni Galeazzo tal dignità, e l'onora col titolo di Conte, e con tutti i privilegj, e grandezze, che godeano i suddetti Conti di Angera.

E finalmente col quarto Diploma dato parimente in Praga l'anno 1397., li 30. di Marzo, unendo Wencislao tutti i detti Ducati di Milano, e delle altre Città in un corpo solo, ed in un sol Ducato, vuole, che da detto anno in avvanti si chiami Ducato di Lombardia, e che Giovanni Galeazzo s'intitoli con sì sublime dignità, e le parole del Privilegio sono le seguenti: *Recolentes alias nos te, tuosque Descendentes, & Successores*

Append. n. 8. *in Ducem Civitatis Mediolani: Diœcesis, & Pertinentiarum, & postea in Ducem multarum aliarum Civitatum, & Diœcesium, Districtuum, Terrarum, & Territoriorum, & maximè infrascriptarum Civitatum, & Terrarum videlicet, Veronæ, Brixiæ, PARMÆ, Cremonæ, Bergomi, Cumarum, PLACENTIÆ, Vicentiæ, Novariæ, Vercellarum, Alexandriæ, REGII, Laudæ, Derthonæ, Feltri, ........ Bobii, Ripæ prope Tridentum, Bassani, Cremæ, Soncini, Bitnizii, Burgi S. Domnini, Pontremuli, Massii, Novi, Felizani, Terræ, & Rocchæ Arazii, Serravallis, Sarzanæ, Lavenziæ, Carrariæ, & Sancti Stephani, gratiosius sublimasse, prout datæ super hoc nostræ Majestatis litteræ, manifestè declararunt; Volentes Personam tuam, tuorumque Descendentium, Ducum, & Ducatum Mediolanensem, dictumque alium Ducatum dictarum Civitatum, Diœcesium, Districtuum, Terrarum, & Territoriorum per nos postea tibi concessum pariter, & collatum simul speciali, & ampliori titulo decorare, & super dictis Ducatibus Mediolanensi, dictarumque aliarum Civitatum, Diœcesium, & Terrarum nota-*

*notabiliter, & congruum nomen imponere Ducatus ipsos in Ducatum, & Principatum LOMBARDIÆ hodie in nomine Domini, & Salvatoris nostri, à quo omnis Principatus, & honor provenire dignoscitur, ereximus, illustravimus, sublimavimus, & decoravimus, ac erigimus, illustramus, sublimamus, & decoramus.*

Dappoiche io coll'evidenza di un fatto permanente, e con la chiarissima indubitata lettura de' Diplomi, ho convinto l'Avvocato Piacentino per manifesto impugnator della verità conosciuta, mi persuado, che il discreto Lettore mi vorrà sciolto dall'obbligo di confutarlo ulteriormente, e che nulla di fede presterà più a' suoi inganni, quando in un punto, qual'è questo, di tanta conseguenza, non solo non sentì il rimorso di sovvertir' il fatto medesimo, negandolo sfrontatamente, ma ebbe anche l'animo d'incolpar' il Corio, che affermasse una cosa, senza aver vedute le Investiture, beffandolo, qual'uomo semplice, sol perchè fu sincero in riferire il fatto, com'egli stava in realtà, e lo avea letto ne' privilegj di Wencislao. E tanto più debbo credermi sgravato da tal peso, quanto che l'Avversario prefiste sempre in impugnar la verità, che conosce, mentre ripete che la detta Investitura di Giovanni Galeazzo *non pregiudicò, nè toccò, benche leggerissimamente i diritti della Chiesa sopra le Città di Piacenza e Parma, che non vi furono specificate*; Che egli poi si opponga alla verità, che conosce, lo manifesta ciò, che soggiugne immediatamente: *e se Wencislao avesse avuta, come non ebbe intenzione di comprendervi dette Città, io dico, che niun pregiudizio avrebbe con tutto ciò recato alla Romana Chiesa, stando la cassazione di detta Investitura più volte mentovata, che seguì il dì 20. Agosto 1400. per dichiarazione del Corpo Germanico, colla deposizione di Wencislao (Imperium, dicono i Principi nella sentenza) mutilasti Mediolano, & Provincia Lombardiæ..... prædictum Dominum Wencislaum, ceu inutilem, negligentem, dissipatorem Sacri Romani Imperii, defensorem eodem Romano Imperio; omnique ejus gradu, dignitate, ac ditione, ad idem pertinente, privamus, & submovemus.*

Differtazione pag. 103.

Ecco come l'Autor della Differtazione colorisce colla tinta d'altri falsi supposti le sue mensogne, e con la intercisione de' Testi, reca egli in questo luogo le parole de' Scrittori, che parlano della deposizione di Wencislao, ma non le riferisce tutte, e uno solo de' tanti motivi, che mossero gli Elettori dell'Imperio a deporre dall'Imperial Trono Wencislao l'adduce per l'unica cagion motrice d'una sì grande, e strepitosa risoluzione, del di cui valore io quì non vuo parlare, perchè non fa al caso nostro; priego bensì il Lettore a meco osservare, che il Sofista Piacentino dice *Imperium mutilasti Mediolano, & Provincia Lombardiæ*, e dipoi lasciando tutto il rimanente nella sua penna mendace, passa alla degradazione di questo infelice Imperadore; Ommette artificiosamente tutte le altre cagioni più principali, per far credere al Lettore, che l'aver Wencislao creato Giovanni Galeazzo Duca di que' Stati, che come Vicario dell' Imperio già possedea, onorandolo con un più nobil' e splendido titolo, senza dargli maggior Dominio, ed autorità, dato avesse l'impulso a' Principi di Germania di sbalzarlo dal Soglio; fu bensì la novella dignità conferita al Visconti uno de' motivi, anche più deboli, ma non già l'unica, e principal cagione della disgrazia di Wencislao, facendoci fede Brucardo Gottelfio Struvio (a), che *causæ in ista sententia tales judicantur, quod schisma in Ecclesia Romana ortum tanquam Ecclesiæ*

(a) *Brucardus Gottelfius Struvius Syntagm. Histor. German. tom. 2. Differtat. 281. pag. 941.*

*Advocatiis non composuerit, Imperium mutilavit, creando non solum ex Præfecto Imperiali, Ducem Mediolanensem, sed etiam plures Terras, non Germaniæ solum, sed etiam Italiæ ab Imperio alienando, membranas nudas Majestatis Sigillo munitas, quibus Possessores quæcunque vellent, inscriberent, vendiderit; controversias, & bella, quibus Germania plurium vexata, nulla ratione curaverit; prædationes, latrocinia, aliaque Imperii mala non aboleverit, denique, vel ipse, vel per alios varias personas innocentes neci dederit, aquis submiserit, flammis injecerit, aliisque modis e medio sustulerit.* Le paroie di questa terribil sentenza scritta in favella Tedesca vengon registrate dallo stesso Struvio, e dal Goldasto (a) citato anche dall'Avversario, onde ognun puol vederla, e vedendola giudicare se la deposizione di Wencislao procedesse principalmente dall'aver' egli fatta la grazia al Visconti di commutargli il titolo di Vicario in quello di Duca, e concedergli una qualche maggior prerogativa in quelle Città, che già possedea, e le quali nell'atto, in cui fu creato Duca, le riconobbe dall'Imperio, e come Vassallo si obbligò a tenerle, conservarle, e giutarne agl'Imperadori la fedeltà, e l'omaggio; oltrediche io non lessi giammai in alcun' Autor grave, e classico, che la deposizione d'un Principe eletto canonicamente da principio, e solamente dopo resosi indegno del Principato per suoi misfatti importi la cassazione delle Investiture da lui concedute *tempore habili*, massimamente quando la sentenza d'essa deposizione non dichiara colle solite necessarie clausule tutti gli atti, e concessioni fatte dal deposto nulle, irrite, e casse, come far dovea il Corpo Germanico nel caso di Wencislao, affinche avesse luogo l'opinione degli Avvocati Romani, i quali si fondano in essa deposizione, ma senza prò della Sede Apostolica, mentre di sopra mostrai, che data, e non mal concessa l'abbolizione di esse Investiture, in vece di preservar' illesi li pretesi diritti della Chiesa, ella sempre più convalidarebbe rispetto a Parma, e Piacenza le irrefragabili ragioni dell'Imperio.

(a) *Goldastus tom. 1. pag. 379. in appara tu pag. 55.*

E vaglia il vero, tanto fu lontano il Corpo Germanico dall'annullare le suddette Investiture, che l'Imperador Sigismondo, non già come il Fratello stolido, e vizioso, ma saggio, e ornato di molte belle virtù, amator delle lettere, e de' Letterati, e sopra tutto Cultore inclito della Religione Cattolica, le confirmò con un'ampio, e solenne Diploma, approvando l'erezione di sì Illustre Ducato, e concedendolo a Filippo Maria figliuolo di Giovanni Galeazzo; onde a sua immitazione rinnovarono poi le stesse Investiture, e tanta dignità Massimigliano Primo, e Carlo V. a favor de' Sforzeschi, di Lodovico XII., e degli Austriaci, nella di cui Augustissima Prosapia ancor' oggidì si conserva questo insigne Ducato, e colla protezion Divina si conserverà per molti venturi secoli con tutte le sue ragioni, e con ogni diritto, che gli compete; E perchè il Diploma di Sigismondo, sempre più fa manifesta, e conferma maggiormente la sovranità dell'Imperio nelle Città di Parma e Piacenza, così ne registrerò quì le parole più importanti, ed in fine dell'opera daronne tutto l'atto, che si conserva autenticato in questo Regio Archivio.

*Append. n. 9.*

*Regist. MSS. in Archivo Arcis Jovis Mediolani num. N N. pag.*

☞ „ Sanè perpendimus quod ardor tuæ fidei tempore paulatim „ se nescente non deficit, sed urgente deorsum conditione corporea „ fervor spiritus sublimiora conscendit, attendentes etiam, quod „ longis retroactis temporibus Nobiles quondam Progenitores tui, „ ac demum tu pro tuendis nostris, & Imperii Sacri juribus, quæ univer-

„ universorum Magnatum Procerum, & præcipue Communitatum in Italia, ac aliis finibus consistentium turpis conculcare tentavit ambitio, propria non horruerunt aperire Æraria, insidiosis bellorum se submisserunt exercitibus, ipsorumque sollecitudine actum est, ut ipsa jura stabili, & fixo manerent in robore, & pro eisdem recuperandis Imperium quiesceret à labore; Hæc itaque, & alia plurima probitatis merita, & præclaræ devotionis insignia, quæ in te, ac eosdem Progenitores tuos Domus Mediolani pia Mater radicavit antiquitas, & grata novitas solidavit, limpidius intuentes non per errorem, aut improvide, sed animo deliberato, sano Principum, Baronum, Procerum, & fidelium nostrorum accedente consensu, & liberalitate Regia, motuque proprio tibi Filippo Mariæ &c. universa, & singula Privilegia, litteras, & gratias, per Prædecessores nostros Romanorum Reges Ill. quon. Johanni Galeaz Duci Mediolani, Papiæ, Angleriæque Comiti Genitori tuo concessa, & concessas, videlicet super Ducatu Mediol., super Ducatu Brixiæ, Cremonæ, Pergomi, & quarundam aliarum Terrarum, & Comitatu Papiæ; Item super DUCATU LOMBARDIÆ, cum reservationibus in eo contentis, videlicet sub hoc titulo DUCATUS LOMBARDIÆ compræhendantur ea tantum, quæ in privilegiis Prædecessorum nostrorum continentur, & conscripta sub se continent, item super Comitatu Angleriæ. Hodie in Nomine SALVATORIS nostri confirmamus, comprobamus, & de novo concedimus, confirmamus, comprobamus, roboramus, & tibi, ac tuis Successoribus filiis, & Hæredibus legitimis, aut legittimand. ob certiorem, & abundantem cautelam, & majoris roboris firmitatem, eadem Privilegia, & Gratias, auctoritate Romana Regia concedimus, per præsentes decernimus, & declaramus, ea esse valida atque firma, & in singulis suis punctis, sententiis, & verborum expressionibus obtinere inviolabilem roboris firmitatem; teque, & eosdem Successores tuos, ut præmittitur, de prædictis Ducatibus, & Comitatibus illustramus, sublimamus, erigimus, & decoramus; exceptis tamen, & salvis Civitatibus, Terris, Castris, & Locis aliis, quæ per Ill. Marchionem Montis-Ferrati, Principem, & Consaguineum nostrum in Lombardia possidentur, ac Veronensi, & Vicentina Civitatibus, cum ipsorum Districtibus, in quibus Magnificum Brunorum de la Scala nostrum Imperii Sacri constituimus Vicarium Generalem, ac Marchiâ Trevisana, demum Astensi Civitate, quam Ill. Dux Aurelianus possidet, & aliis Dominiis, & Civitatibus, Territoriis, atque Castris in hujusmodi litteris, & Privilegiis Prædecessorum nostrum non contentis, quæ in dictis confirmatione, & concessione nolumus contineri, nec includi, ad alios tamen Ducatus, Comitatus, & Civitates suprascriptas, & pertinentias earumdem, ea nostra confirmatio, & concessio se extendat &c.

Confirmata ch'ebbe Sigismondo l'Investiture di Wencislao, per reprimere l'innobbedienza di molti Signori Italiani, e particolarmente del Marchese di Monferrato, il quale contra l'espressa volontà sua, si era collegato colla Repubblica di Venezia, che facea la guerra a Filippo Maria, costituì quelli suo Luogotenente Generale in Italia, e nel Diplo-

Appendix n. 10.

Diploma di tal dignità vi si legge a chiare note la Città di Parma col suo Contado; prova, che toglie tutti gli appiglj agli Avversarj, e il privilegio dice così (*a*): *Sigismondus &c.......... Cum inter cæteros Italiæ Principes, te Fili carissime, nostræ Majestati, & Sacro Romano Imperio fidelissimum, & singulariter affectum esse cognoscamus, animoque graviter feramus, quod Illustris Marchio Montisferrati, nulla præcedente nostri licentia, quinimo contra nostra, tam in scriptis, quàm Internuntios facta, mandata, cum iis convenerit, & Fœdera contraxerit, cum quibus Sacrum nostræ Majestatis Imperium, nec intelligentiam, neque concordiam habet, tibi Sacri Romani Imperii inter cæteros præcipuo Zelatori motu nostro proprio committimus, & mandamus, quod salvis, & integris manentibus omnibus tuis juribus, & Privilegiis, omnes, & singulos Imperium recognoscentes, & nostræ Majestati quovis modo obligatos, cujuscumque gradus, dignitatis, & præheminentiæ existant, & quacumque potestate, vel dignitate fruantur, etiamsi tales essent, qui alias in tali Mandato non venirent, qui in Territoriis Januensi, & Astensi, & in omnibus aliis partibus intra flumina Abduæ, & Macræ, & intra Mare, & Alpes, quæ Galliæ, & Germaniæ partes à partibus Lombardiæ segregant, & disterminant, ac in CIVITATE, & TERRITORIO PARMENSI usque ad dictas Alpes includuntur, exclusis his, quæ sub regimine, vel sub quavis intelligentia Illustris Consanguinei nostri Amedei Ducis Sabaudiæ tenentur, & possidentur, studeas, & coneris pro Sacri Imperii utilitate in unum tuum gremium recoligere. Proinde igitur in antedictis partibus, & Territoriis, te unum ex prædictis Fidelibus, & Zelatoribus Sacri Imperii nostrum Locumtenentem, & in omnibus vices gerentem serie præsentium eligimus, constituimus, & deputamus*, con facoltà di deporre dalle loro dignità, e Dominj tutti quelli, che se renderanno indegni, e sustituirvi altri, che ne saranno meritevoli, comandando a tutti i Vassalli dell' Imperio di riconoscerlo come tale, ed eseguire i di lui ordini, e che in caso di contravenzione li possa privare de' loro Feudi, costituirli nel bando Imperiale, e dichiararli Ribelli dell' Imperio.

(a) Fils. n. 47. Scripturar. antiqu existente in Archivo ut sup.

Per ingannar l'Avvocato Piacentino la semplicità del volgo, non solo si fa lecito alterar gli atti pubblici, e autentici, e negarli arditamente, ma si diletta ancora di far dire a' Sommi Pontefici, ed a' Scrittori ciò, che eglino giammai non ebbono in animo di dire, nè di proporre, poiche ritorna alla Costituzione del Concilio di Costanza; e ratificando il falso supposto, che digià fece, cioè, che in questa vi sia espressa la cassazione di detta Investitura, favella così. *Ad essa per ulteriore comprova, che Piacenza e Parma, comprese non fossero sotto quella Investitura di Wencislao aggiungo, che il Pontefice Bonifacio IX., dopo la morte di Giovanni Galeazzo, non lasciò d'interpellare Giovanni Maria di lui figlio, cui nella divisione dello Stato del Padre erano toccate perchè pagasse alla Romana Chiesa il dovuto censo, e che avendo incontrato durezza nell' animo del Tiranno procurò ben' egli in corporale alla Santa Sede, ma essere riuscita vana contra la forza, qualunque ragione, e maneggio del zelante Pontefice.*

Se una tal' interpellazione di Bonifacio IX., anche quando fosse stata fatta, sia prova bastevole per far credere, che *Piacenza e Parma comprese non fossero sotto quella Investitura di Wencislao*, in cui esse Città si leggono espresse a chiare note, lo dichiarerà il saggio Lettore, il

quale

quale udendo dir dall' Avverfario con tanta franchezza, che il Pontefice Bonifacio IX. non lafciò d'interpellare Giovanni Maria, perchè pagaffe alla Romana Chiefa il dovuto cenfo, crederà certamente, ch'egli abbia ritrovato una Bolla, o un Breve autentico, in cui il Papa faceffe al Vifconti una fomigliante richiefta, e pure la cofa non iftà così, perchè non adduce quefto capricciofo Scrittore altra prova, che il detto di Gio. Battifta Villanova (*a*) nella fua Storia di Lodi pubblicata dal Grevio; manco male però farebbe, fe il Villanova aveffe lafciato fcritto ciò che con tanta impudenza gli fece dire il Caufidico Piacentino, ma quefto buon Storico altro non regiftrò nel luogo da lui citato, che le feguenti parole. *Sed & vexatus eft Joannes Maria Vicecomes iifdem hifce temporibus à Bonifacio IX. Pontifice, qui ad Ecclefiæ Imperium retrahere ftudens Urbes illas, quas ejus Pater Joannes Galeatius occupaverat geminum contra Joannem Mariam ftrinxit Telum, cumque Populos exortatus effet, ut fe ejus Dominio eximerent, noftri* (cioè i Lodigiani) *miffis Legatis ad Balthaffarum Coffam Cardinalem, & Legatum Apoftolicum, qui cum maximè Bononiæ commorabatur, ab eodem foluti funt jurisjurandi Religione, quo fidem fuam Joanni Mariæ obftrinxerant*; Ed ecco come il noftro fedel Raportatore de' Tefti prende le follicitazioni fatte dal Papa a' Sudditi di Giovanni Maria Vifconti, affinchè fi ribellaffero contro di lui, per interpellazioni fatte da quell' Antipapa allo fteffo Giovanni Maria di pagare alla Romana Chiefa *il dovuto cenfo*.

(a) *Jo. Baptifta Villan. Laud. Pompejæ Hiftor. lib. 3. col. 914. apud Grevi tom. 3.*

Ma ritrovandofi il noftro Caufidico dalla verità, dal fatto, e dall' evidenza più che convinto, confeffa, che *la mentovata Inveftitura fu deffa, da cui riconobbe il fuo effere la prima volta il Feudo di Milano, formando delle Città foggette un fol corpo, e riducendo le Città medefime alla condizione di membra*; Ammette inoltre, che *mantenne poi fempre non oftante l'accennata*, ed io dirò fognata *caffazione, e tuttavia mantienfi in quella infigne unione, e corpo di feudo effendo paffato col titolo, e dignità Ducale ricevuta da Wencislao di Succeffore in Succeffore, fin' a che entrò nella Grande Cafa d'Auftria, che il riconobbe, e'l riconofce anche in oggi col medefimo titolo dell' Imperio*. Si protefta parimente, che *non è fua intenzione controvertere, che Milano, e le Città unite, foffero di ragione, e diritto Imperiale prima di Wencislao, e della di lui Inveftitura, lo furono fenza dubbio, e non vi pregiudicarono le ufurpazioni anteriormente fatte da Giovanni Galeazzo medefimo, e da' di lui prepotenti Antenati*; Ma dipoi contradicendofi, e impugnando un'altra volta il fatto, la verità, e gli atti pubblici, non fi vergogna afferire con dannabile perulanza, che *fi nega, e fi è fempre negato, e fi anderà fempre negando con tutta verità, e giuftizia, che Piacenza e Parma foffero conftituite membra del Feudo di Milano, quando quefti ricevette il fuo effere da detta primitiva Inveftitura, e che lo diveniffero fucceffivamente delle altre puramente relative, o rinnovative*. *Differtazione pag. 109.*

E fe il Lettor brama fapere perchè con tanta animofità ofi l'Autor Piacentino dire, che fi nega, e fi negherà fempre da lui quefta verità più chiara del Sole di mezzo dì, non ha che offervare, quanto egli proferifce immediatamente: *Se l'Imperador Wencislao, fuppofta la podeftà, che peraltro gli mancò, volle conftituire Piacenza e Parma membra, o parte del Feudo di Milano, perchè non ifpecificolle nella fua Inveftitura*! Dappoichè effo Lettore avrà offervato quefta bella, e capricciofa *Differtazione pag. 110.*

inter-

interrogazione, potrà agevolmente confonderlo, e dirgli *à te ipso te judicas*, e ti condanni per Scrittor d'una inescusabile mala fede, perchè Wencislao specificolle non una, ma due volte nelle sue Investiture, di sopra registrate, nè mancò a lui, nè a' suoi Successori, che furono Sigismondo, e Massimigliano Primo, e Carlo V., la podestà di farlo, perchè lo fecero come di Città dell' Imperio, e di Lombardia, sotto il cui nome di Lombardia si erigè questo insigne Ducato, e nella qual Lombardia sono situate, e comprese Parma e Piacenza, Reggio, e Modana.

Digià mi par di veder confuso, e convinto l'Avvocato Piacentino, e mi persuado, che come tale apparirà agli occhj del Lettor' erudito; lasciamlo dunque per un poco nella sua vergognosa confusione, e facciamo ritorno allo Storico Romano, per udire cosa egli abbia a dirci di più del digià allegato contro la nostra Investitura, intorno alla quale usando in questo fatto miglior buona fede, di quella, che usar non volle il suo Seguace, confessa con laudevol candidezza se non tutta, almeno in una gran parte la verità, cioè *che fu Giovanni Galeazzo Visconti dichiarato dall' Imperador Wencislao nell' anno 1395. Duca di Milano, e poi il dì 30. di Marzo Duca di Lombardia co' suoi Discendenti*. Ei non potea però con giustizia soggiugnere *in tempo, che teneva occupate le Città di Reggio, Parma e Piacenza, Bobio, e Borgo S. Donnino tutte di ragion della Chiesa*; ma colla dovuta ingenuità confessare doveva, che coteste Città sono nominatamente espresse in essa Investitura, non de' 13., ma de' 30. di Marzo dell' anno 1397., e che sono di ragion del Sacro Romano Imperio, perchè Città di Lombardia, in cui non v'ebbe mai la Chiesa alcun diritto temporale.

*Istoria Romana pag. 109. in fine.*

## CAP. XXV.

*Non vogliono gli Avversarj, che il lunghissimo possesso, nè il Dominio, che esercitarono i Visconti in Parma, e Piacenza, favorisca la Causa dell' Imperio, e per autenticar' il loro assunto, adducono l'occupazione, che ne fecero alcuni Tiranni; Si risponde a tali eccezioni, e si mostra, che tal' occupazione, in vece di pregiudicare, conferma li diritti dell' Imperio, i quali furono conservati da Sigismondo, che esercitò in Parma, e Piacenza molti atti di sovranità, anche presente il Papa.*

*Istoria Romana pag. 110. circa medium.*

VUol dunque lo Storico Romano, che *sappiasi ancora, che Piacenza nel 1405. passò in potere di Giovanni di Vignate Signore di Lodi, come narra Donato Bosio, e di lui tuttavia si ritrovano monete, in una parte delle quali si vede l'arme della sua Famiglia &c. Inoltre Piacenza due anni prima avea tentato di scuotere il giogo della tirannia de' Visconti, e di darsi al Legato Apostolico, al riferire del Locato, e poi nell' anno 1447., conforme abbiamo da altri Istorici si diede a' Signori Veneziani, a' quali poco dappoi la ritolse Francesco Sforza, non con altre ragioni, che con quella della guerra, siccome fece anco di Parma*.

L'Avvocato Piacentino, seguitando l'orme del suo Precursore, riferisce le occupazioni, che di Piacenza, e di Parma fecero il Vignate, l'Arzelli,

zelli, Ottone Terzi, e il Rosso, regnando in Lombardia il Duca Giovan Maria, e per queste occupazioni pretende poter' asserir con franchezza, *che più ruinosi ancora sono al mio credere i fondamenti, che gl' Imperialisti mettono sopra il possesso della Casa Visconti per sostenere i diritti Imperiali sopra le Città controverse, e per abbattere l'alto Dominio, che in quel tempo competeva, e realmente vi esercitò la Santa Sede.*

*Dissertazione pag. 101. & seqq.*

Io confesso, che non so comprendere qual ragione possa dare al sognato alto supremo Dominio della Chiesa Romana sopra il Ducato di Parma e Piacenza, l'usurpazione, che di esse due Città fecero alcuni Tiranni, e Ribelli della Casa Visconti dopo la morte di Giovanni Galeazzo, che le possedea in nome dell' Imperio, e in vigor delle Imperiali Investiture, tramandonne il giusto Dominio a' suoi Descendenti, e Successori; e questi furono dipoi sublimati all' eccelsa dignità Ducale dagl' Imperadori Sigismondo, Massimigliano Primo, e Carlo V.; sappiasi però, che la Signoria del Vignate, e di tutti gli altri, che occuparono per poco tempo quelle due Città, non pregiudicò punto li diritti, nè la sovranità dell' Imperio, quando anche recato avesse detrimento al Dominio de' Visconti, imperciocchè Sigismondo fu alla presenza del Papa riconosciuto da' Piacentini, e dal Vignate per Sovrano di Piacenza, come lo attesta Lodovico Cavitelli negli Annali di Cremona, dicendo (*a*): *Anno subsecuto* (cioè 1404.) *ipse* (Sigismondo) *& Summus Pontifex, ex Laude iverunt Placentiam, ubi comiter, & summo cum honore recepti fuerunt per Viniatensem Cæsari consignatis clavibus Portarum, eisque munitis præsidiis, & illinc die ultima Januarii accesserunt Cremonam.*

(a) *Lodovicus Cavitellus Cremon. Annal. apud Grevium tom. 3. col. 1403.*

Mario Filelfo nella sua Storia manoscritta delle guerre fatte dalla Serenissima Repubblica di Genova a' Marchesi Carretti del Finale, favellando di Corrado, e Odonino del Carretto, dice, che (*a*) *Hi ambo summa virtute præditi fuere, summisque exercitiis dediti alter Corradus Genuæ Prætor fuit &c. tempore, quo Sigismondus Imperator in Galliam Cisalpinam venit, ei cum fuerit acceptissimus tum Consiliarius effectus est &c. Palatino Comitatu donatus est, & Imperialis Vicariatus dignitate &c. post hæc Civitatis Parmæ fuit Gubernator. Alter Odoninus vir fuit prudentissimus quantum alius dici potuerit in Carrectorum Familia, hic habitus est semper strenuus, insignisque re militari; qui cum præfuisset multis sedulò Magistratibus, ac dignitatibus tandem apud Placentiam Civitatem Imperatoris Romanorum Locumtenens.* E Andrea Eninges nella sua Tavola Geanologica dice in quella della Famiglia Carretta, che *Odoninus de Carretto Sigismondo Imperatori serviit, cujus in Placentiam Gubernator fuit.* Lo stesso afferma il Corio, dicendo, che Sigismondo diede in custodia esse Città a Corrado, e Odonino fratelli del Carretto; Conferma questa verità anche il Campi nella sua Istoria Ecclesiastica, ove la nega l'Avvocato Piacentino, ma seguendo il suo costume poco commendabile, l'altera, e la confonde, dicendo: *Ma il Vignate corrompendo Antonio Nosteduno Capitano di Filippo Maria, di bel nuovo se ne impossessò, continuando a tenerla qualche tempo di pura forza, e poi restandone con forza superiore spogliato dall' Imperador Sigismondo, il quale successivamente gliela restituì*, e adduce il Cavitelio, il quale abbiam veduto cosa egli dica, e qui gioverà molto bene al nostro proposito riflettere, che se Piacenza fosse stata sottoposta all' alto Dominio della Chiesa, e non dell' Imperio, il Vignate avrebbe

(a) *Marius Philelfus Annal. in Histor. Finariensis belli MSS. lib. pr. Andreas Heninges Geanologica Tabula ad annum 1414. pag. 1494 Corio part. 4 fol. 711. Campi Istoria Eccles. di Piacen. tom. 3. lib. 24. ad ann 1412. pag. 109.*

consignate le chiavi in mano del Papa, e non dell'Imperadore, e da quelli, e non da questi n'avrebbe ricevuta la Città in dono, e se il vizio *Dissertazione pag. 108.* del *possesso di detto Vignate fu*, al parere dell' Avvocato Piacentino, *purgato da ogni macchia, parte attesa la ricognizione de' Piacentini, e parte atteso l'espresso, e positivo consenso di Sigismondo, che nella data supposizione erane supremo Signore*, fa molto male dipoi a dire, che, *all'incontro Filippo Maria era stato ugualmente che il Vignate Usurpatore, e Tiranno di Piacenza, e che il di lui possesso mai restò purgato per verun consenso, ed approvazione di Sigismondo, ed abbenchè l'Imperadore Massimigliano nella suddetta Investitura, che fece al Moro, enunziasse non solo quell' Investitura, che il medesimo Imperadore Sigismondo conceduta avea, come disse il dì 6. Luglio 1426. a Filippo Maria, ciò però non fa per il nostro caso, se non si produce l'autentica, e non si mostra, che specificatamente comprendesse la Città di Piacenza.*

Io ebbi tutta la ragione di rimproverar l'Avvocato Piacentino, e dir che dicea male, perchè Filippo Maria non avea di bisogno purgare il di di lui possesso col consenso, ed approvazione di Sigismondo, mentre era già Duca di Lombardia, di Parma, e di Piacenza, in virtù delle Investiture di Wencislao fatte a Giovanni Galeazzo suo Padre, e possedeva quelle Città con un titolo giustissimo, il quale gli fu anche confirmato dal medesimo Sigismondo coll' Investitura de' 6. di Luglio dell' anno 1426., che egli adimmo così ella dica; E se questo Scrittor troppo ardito non la vide, non so con qual fronte voglia poi asserir così attentone, ed a caso, che *ciò non fa al nostro proposito, se non si produce l'autentica, e non si mostra, che specificatamente comprendesse Piacenza.*

Si è prodotta *l'autentica*, e si è mostrato, che *specificatamente comprendesse Piacenza*, e Parma ancora, perchè Sigismondo confermò in essa, e di bel nuovo concedè a Filippo Maria tutte le Investiture, i privilegi, e il Ducati, particolarmente quello di Lombardia eretto da Wencislao in favore di Giovanni Galeazzo colle seguenti parole, che qui giovera ripeterle per sempre più convincere l'ostinata durezza dell' Avversario: *Ob certiorem, & abundantem cautelam, & majoris roboris firmitatem eadem privilegia & gratias, auctoritate Romana Regia concedimus per præsentes decernimus, & declaramus, ea esse valida, atque firma, & in singulis suis punctis, sententiis, & verborum expressionibus obtinere inviolabilem roboris firmitatem; teque, & eosdem Successores tuos, ut præmittitur de prædictis Ducatibus, & Comitatibus illustramus, & sublimamus, erigimus, & decoramus; exceptis tamen, & salvis Civitatibus, Terris, Castris, & Locis aliis, quæ per Ill. Marchionem Montisferrati Principem, & Consanguineum nostrum possidentur, ac Veronensi, & Vicentina Civitatibus, cum ipsorum Districtibus, in quibus Magnificum Brunorum de la Scala nostrum Imperii Sacri constituimus Vicarium Generalem, ac Marchia Trevisana, demum & Astensi Civitate, quam Ill Carolus Dux Aurelianensis possidet, & aliis Dominiis, Civitatibus, Territoriis, atque Castris in hujusmodi litteris, & Privilegiis Prædecessorum nostrorum non contentis, quæ in dictis confirmatione, & concessione nolumus contineri nec includi; ad alios tamen Ducatus, Comitatus, & Civitates suprascriptas, & pertinentias earumdem dicta nostra confirmatio, & concessio plene se extendat.*

E se l'Avvocato Piacentino è Feudista insigne, come lo reputo, saprà senza che io qui adduca un lungo Catalogo de Giuristi per comprovarlo, che

che simili confirmazioni, e concessioni contengono in se specificatamente, e includono tutto quanto resta espresso, e conceduto nell'atto, che si conferma, ed approva, nè tampoco ignorerà l'Avvocato Piacentino, che questo principio si fa più certo, e manifesto, allorche nell'approvazione si eccettua una parte di quanto si contiene nell'atto confermato, conciossiache, toltane la cosa eccettuata, tutte le altre intendonsi concedute specificatamente nel modo, che si leggon' espresse nell'atto, che si rinnova, e ratifica; ed egli stesso non nega, ma bensì autentica coll'autorevol sua approvazione queste irrefragabili proposizioni nella pagina 100. della sua Dissertazione, dove coll'autorità del Rosental de Feudis, e della Rota Romana dice: *Ac ideò si illa* (Investitura) *ad quam posteriores se se referunt attenditur, illa sit relatio, prima enim Investitura est, quasi basis, radix, & fundamentum reliquorum*; sicche colla chiarezza di atti tanto irrefragabili, resta qual nebbia al Sole dissipato il suo *parendomi più tosto inverisimile, che (se pur fece detta supposta Investitura) non v'includesse Piacenza, e Parma, mercechè resistea la recentissima Costituzione del Concilio di Costanza, della quale se ne parlerà a lungo fra poco*. Ne parlerà l'Avversario a lungo, è vero, ma ne parlerà col suo ordine retrogrado molto male, e fuor di proposito, come io digià ho fatto vedere con molta evidenza, e con altrettanta solidità conferma il Locato la sovranità esercitata in questi tempi da Sigismondo in Piacenza, e nel suo Contado, dove: 1414. *Bernardus Anguissola pro se, suisque Filiis legitimis, cum mero, & mixto Imperio, & gladii potestate de Castellis Ripæ Montis Sancti, & Grazani, cum eorum Villis à Sigismondo Imperatore infeudatus est anno eodem* 20. *Februarii per Sigismondum Imperatorem Albertus, & Petrus fratres Scoti, eodem in Diplomate Comites Castri Arquati nominati de Fiorentiola Castello, & ejus Villis, investiti, ac infeudati sunt; Quo anno idem Albertus ab ipso Imperatore Bulgleri, & Vigoleni Comes dictus, factusque ejusdem Imperatoris Consiliarius omnium bonorum suorum exemptionem promeruerit. Hic etiam Albertus ab eodem Imperatore Castri Arquati cum Valle Ardeæ, ac Valle Clavenæ, ac flumine ipsius Clavenæ ad Vigolenum, & Castrum Novum Scotorum Investituram promeruit, ut patet in Bulla Imperiali data Cremonæ die* 12. *Februarii* 1414. *in Archivio Scotorum*.

Da Piacenza passa l'Avvocato Piacentino a Parma, e ci fa sapere, che questa Città dopo la morte del *Tiranno Giovanni, scosse il giogo della Dominazione de' Visconti, soggettandosi volontariamente ad Otto Terzi, ed a Pietro Rosso, acclamati dal Popolo, e riconosciuti per suoi Signori nell'anno* 1404. *&c.; e che di lì a poco tempo i stessi Parmiggiani dieronsi volontariamente al detto Marchese Nicolò da Este*, e dipoi dice, *v'è luogo a credere fondatamente, anzi bisogna credere assolutamente, che il Marchese da Este signoreggiasse Parma con dipendenza del Papa, mentre si ha, che esso il dì* 13. *Settembre* 1412. *fondò nella Città di Parma lo studio delle Leggi di filosofia, e medicina colla facoltà, ed autorità del Romano Pontefice, al quale, come a supremo Signore compete il diritto d'ergere accademie*.

*Vi è piuttosto* luogo a credere *fondatamente*, che questo Causidico siasi lusingato di poter scrivere non quel, che è vero, ma quel, che più gli piace, sol perchè scrive a favore del Fisco Apostolico. In primo luogo egli è falsissimo, che Nicolò da Este fondasse da se l'Università in Parma; furono bensì i Parmiggiani, che al riferir dell'Angeli (*a*) desiderosi di render

(a) *Angioli Istoria di Parma lib.* 3. *pag.*269. *all'anno* 1412.

render più illustre la loro Città di quello, che allora ella si fosse, e darla a divedere per più pacifica; e quieta, facendole perder quel cattivo nome, il quale già, piena di sedizioni, e civili discordie erasi acquistata, nè trovando cosa più opportuna, nè a questo più convenevole, che lo studio, perciò il duodecimo d'Aprile mandarono quattro Ambasciaduri, uno per squadra a domandar licenza al Marchese di poterlo fare, ed appresso accomodare il Naviglio, acciocche le Navi potessero condurre più agevolmente le Mercatanzie; e ritornati da Ferrara essi Ambasciadori colla licenza bramata, furono inviati a Roma per ottenere la permissione Pontificia, la quale con poca fatica si ottenne da loro; In secondo luogo si degni osservare il Lettore, che l'Avversario dice da se, e lo dicono tutti gli Storici, da' quali vien registrato questo fatto, che i Parmiggiani dieronsi volontariamente al Marchese Nicolò da Este, ed indi scordandosi ben presto di quanto egli asseri, vuol, che si creda assolutamente, senza, che alcun Storico lo attesti, che quel Principe signoreggiasse Parma con dipendenza del Papa, e questo perchè? perchè *esso fondò nella Città di Parma lo studio delle Leggi colla facoltà, ed autorità del Romano Pontefice*; Dunque se questo supposto fosse vero, il Papa dovrebbe dirsi Sovrano di tutte le Città d'Italia, nelle quali si ritrovano accademie. Lo sarebbe di Pavia, di Pisa, e di Padova, e di molti altri luoghi ancora, perchè in tutte coteste Città vi sono Studj molto celebri, e tutti fundati coll' autorità de' Sommi Pontefici; Io non impugno, anzi l'accordo, che 'l diritto di fondar' Università pubbliche sia *de Regalibus*, e che competa al solo Principe in segno del Dominio sovrano, che egli ha, ma se lo stesso Avvocato Piacentino asserisce, che il Marchese da Este fondò nella Città di Parma lo studio delle Leggi, dunque in sua sentenza, non il Papa, ma il Marchese, era Sovrano! e se il Papa fu ancor' egli pregato d'approvarlo, interponendovi la sua autorità, tutto ciò si fece, non perchè fosse Sovrano, ma acciocche i Professori dell' Università novella avessero l'autorità di legger, ed insegnare il diritto Canonico, e di poter crear Dottori, non solamente nella ragion civile, ma nel jus Canonico ancora, e per tal ragione, e non per quello di sovranità le Accademie si erigono nelle Città Cattoliche colla facoltà, ed autorità Papale, e diconsi nel medesimo tempo Pontificie, ed Imperiali; Meglio dunque, e con più di verità, e di giustizia avrebbe parlaro l'Avversario, se detto avesse, che *bisogna credere assolutamente*; che l'occupazione della Città di Parma fatta da' Rossi, da Ottone Terzi, e dal Marchese da Este, non pregiudicò punto alle ragioni de' Visconti fatti legittimi Signori di Parma coll' Investitura dell' Imperadore, e che almeno cotesti Usurpatori non recarono nocumento alcuno all' alto Dominio dell' Imperio, il qual' alto Dominio lo mantenne, ed esercitò Sigismondo, allorche andando a Roma per riceverví la Corona d'oro, si portò nella Città di Parma, dove, al riferir dell' Angeli, accompagnato da buon numero di Principi, Prelati, Cavalieri, e di Truppe, fece una solenne, e pomposa entrata, ricevendovi i Legati del Papa, molti Ambasciadori, e Deputati, venuti a trattar con esso lui il modo di dar la Pace all' Italia, e da dove *partendosi a' 25 di Maggio per Roma con mille, e trecento Cavalieri, se ne gì a Fornovo, e d'indi a Bercè, dopo se ne passò a Lucca, e nel partirsi confermò sotto li 26. a Delfino Vescovo di Parma, e al Vescovato tutti i privilegj, immunità, indulti, donazioni, grazie, che nell' addietro gli erano state concesse da altri Rè, ed Imperadori.* Sono parole del citato Autore.

*Angeli detto lib. 3.*

CAP. XXVI.

## CAP. XXVI.

*Giunti l'Istorico Romano, e l'Avvocato Piacentino alla Signoria de' Sforzeschi, confessano, che questi rispetto a Parma e Piacenza, non riconobbero mai la sovranità della Santa Sede, negano però, che riconoscessero quella de' Cesari. Impugnano che Francesco Primo chiedesse le Investiture a Federigo III., e che egli le negasse, e dopo da varj altri falsi supposti, ne tirano più false conseguenze, le quali qui si propulsano a una per una, e si mostra quanto sia mostruosa la proposizione, di che allegar possa la Chiesa, e non l'Imperio la prescrizione, che ella suppone contro le chiare regole dell'equalità, e si fa vedere, che nè i Visconti, nè i Sforzeschi spogliarono i Pontefici del possesso di Parma e Piacenza, che riconobbero in esse Città l'Imperio, che dimandarono le Investiture a Federigo III., il quale le negò, concedendole poi il suo Successore; dal che rimasero vivi, ed illesi, anzi più convalidati i diritti dello stesso Imperio, convincendosi gli Avversarj co' loro stessi argomenti, e con le false riflessioni, che fanno.*

MAnco male, che siam giunti ad un tempo, che tanto lo Storico Romano, quanto l'Avvocato Piacentino si sono determinati confessar' il fatto, benche si vadino ingegnando negare la verità, e la giustizia, che dal fatto medesimo scaturisce a favor del Sacro Romano Imperio. Dice dunque lo Storico: *Indi finalmente dopo varj accidenti, rimasero entrambe queste Città sotto la Signoria degli Sforzeschi, succeduti nel Ducato di Milano a' Visconti, vi soggiacquero infino a tanto, che il Rè Luigi XII. nell'anno 1499. passato in Italia, se ne rendette padrone; Gli Sforzeschi &c. se le tennero con quel Ducato da 45. anni, vi si portarono sempre da Signori assoluti, e indipendenti dall' Imperio, che che affermi in contrario il Museo con quella medesima leggerezza con cui di suo capriccio affermò ancor de' Visconti; questo pur fece il Vignate, e poi anche i Signori Veneziani, senza alcun riguardo alle ragioni dell' Imperio, in que' tempi sconosciute, o non ancor nate; Laonde gli Sforzeschi colla detenzione, e col possesso delle Città della Chiesa, non acquistarono alcun diritto all' Imperio Alemanico sopra di esse, perchè nulla operarono in nome suo. Ciò tanto è vero, che Federigo III. per questo riguardo non volle andare a Milano, secondo il costume degl' Imperadori passati a pigliar la Corona di ferro &c. Dunque se gli Sforzeschi col non riconoscere in Milano l'Imperio, non recarono alcun pregiudizio alle ragioni del medesimo Imperio; così pure in non riconoscere la Chiesa Romana in Parma, e in Piacenza, non recarono verun pregiudizio alle ragioni della Chiesa Romana.* (*Istoria Romana pag. 111.*)

Che gruppi di falsi supposti, e di più false conseguenze! Vediam' ora cosa dica l'Avvocato Piacentino, e di poi risponderemo ad entrambi, e scopriremo le fallacie loro.

Egli dunque con una mascherata ingenuità ci accorda, che *le Città di Piacenza e Parma dall' anno 1447. (nel qual succedette la morte del Duca Filippo Maria Visconti ultimo Duca di quell' Illustrissima Famiglia) fino al 1512., restarono, non ha dubbio fuor del possesso della Romana Sede, e quindi sembrar potrebbe a tal uno essere fati-* (*Dissertazione pag. 92., & seqq.*)

*ca inutile tener' abada il Lettore sopra la Storia de' possessi, che altri Potentati vi esercitarono, ed a tal' uno ancora sembrar potrebbe, che 'l corso d'anni sessantacinque coll' innazione de' Romani Pontefici, che in tutto quell' intervallo notabile di tempo trascurarono ricuperarle, fosse capace d'infiacchire, e di screditare i diritti della Chiesa; massimamente, che inoltrando il pensiero di là del detto anno 1447., si scorge la medesima sonnolenza de' Pontefici, che allora regnarono per tutto il governo dell' accennato Duca Filippo Maria, che durò quarantacinque, e più anni compiuti, laonde pare, che vi sia luogo di ritorcere contro di me, quasi tutto ciò, che recai nella prima parte della mia Dissertazione in favore della Romana Sede.*

Non ostanti però sì belle, ed acconcie parole, vuol che si sappia, che *svaniranno quest' ombre di sospetto, qualora si compiacerà il Lettore tener presente alla sua penetrante considerazione la massima formata da Giovanni Limneo Dottore insigne Tedesco, essere ciò sempre lecito giusta la ragion naturale, e delle Genti ricuperare le cose ingiustamente a noi levate, e non poterci far' ostacolo il solo corso di tempo lunghissimo, se procedette la taciturnità, e la toleranza del vecchio Possessore dà timore capace di farsi largo in un Popolo d'animo costante, e da violenza, e forza superiore dell' Occupatore, se io dunque mostrerò (e mostrerollo con perfetta evidenza morale), che Piacenza e Parma erano state occupate a viva forza da due prepotenti famiglie Sforza, e Visconti in pregiudizio della Santa Sede; e che nel tempo lunghissimo, che ho detto, la Santa Sede, ed i Pontefici, che la governarono, non intrapresero, mossi da timore, che poteva far impressione nell' animo di Uomini di petto forte, e ritenuti da prepotenza, e forza superiore, il riscatto delle mentovate Città: Bisognerà, che il discreto Lettore confessi, e dovran confessare gli Avversarj in conformità delle loro massime, che i diritti della Santa Sede non restarono pregiudicati solius temporis, etiam longhissimi cursu, e che Papa Giulio II. giustamente ricuperolle.*

L'inorpellatura fio quì va benissimo, ma andiam' ora al puoto; Tutto questo grande apparato dunque non si mette a mio credere io comparsa dagli Avversarj con tante, e sì belle studiate parole, se non per abbagliar la mente di chi legge, e fargli credere, che il decorso di quasi due secoli, ne' quali possederono i Visconti, e gli Sforzeschi Parma e Piacenza, senza positivo riclamo della Corte Romana, non potè pregiudicare alle sognate ragioni della Santa Sede, e che quella prescrizione, o sia usucapione, la quale pretendono militare a favore del Fisco Apostolico, non possa, nè debba aver luogo contra la Reverenda Camera. Io sono di una opinione costantissima, che siccome non puo l'Imperio Romano prescrivere contro la Chiesa Romaoa per li fortissimi, ed insolubili vincoli di perfetta, e perpetua unione, che passa fra loro, così, che non debba la Chiesa Romana pretender di potere col beneficio del tempo usucapire la sovranità de' Stati del medesimo Romano Imperio; e mi lusingo di averlo provato nel terzo Libro ove confutai non già con Autori legali, e profani, ma coll' autorità del Vangelo, e co' principj della Legge di Natura, e delle Genti la prescrizione, ch'è il massimo di tutti li fondamenti, su quali ionalza il Causidico Piacentino la gran mole dell' alto supremo Dominio della Sede Apostolica, e con piacere vedrò cosa saprà egli mai rispondere in contrario. Onde lascerò d'entrar quì in un sì vasto Pelago; dico bensì, che

per

per evitare l'intoppo dell' usucapione; in cui io non mi fondo, doveano gli Avvocati Romani in primo luogo concludentemente provare l'antico, ed incontrastabile Dominio della Sede Apostolica in Parma e Piacenza, il di lui pacifico possesso, e la violente, e ingiusta occupazione de' Visconti, e Sforzeschi, le quali circostanze avrà a quest'ora conosciuto il Lettore, se siansi provate da loro, oppure so resti con evidenza impertubabile mostrato da me, che tutti gl' Imperadori, cominciando da Carlo Magno, e scendendo in giù perfino a Sigismondo esercitarono in Parma e Piacenza atti positivi d'indubitato Dominio, e che i Visconti possederono quelle Città, prima come Vicarj, e dipoi come Duchi di Lombardia, colle Investiture di Wenceslao, e di Sigismondo; Siccome farò ancor vedere, che in esse vi signoreggiarono i Sforzeschi, Luigi XII. Rè di Francia, e l'Augustissima Casa d'Austria in nome dell' Imperio, e con le Investiture de' Cesari di Germania.

Non posso però, nè debbo tralasciar di riflettere qui esser tanto l'acciecamento, e così immoderata la passion di questi Scrittori, che poco li caglia, purchè sostenghino i loro divisamenti anche con falsi supposti, ed insussistenti principj, far comparire la Curia Pontificia quasi scordata della giustizia, e dell' equità, benche ella si glori, ed io veramente la creda vero ritratto, e viva immagine dell' una, e dell' altra. E non sarà forsi vero, che poco anzi nulla sia a cuore di costoro la dignità, e il credito della Corte Romana, mentre non hanno orrore d'impegnarla in difesa d'una sì sconvenevole proposizione qual'è questa, che ella abbia potuto, e possa prescrivere l'alto Dominio di Parma e Piacenza contro l'Imperio, e che l'Imperio, i Visconti, ed i Sforzeschi nel lungo intervallo di quasi due secoli non abbian potuto prescrivere contro lei quegli ideati diritti, che pretendea avere nelle Città medesime, togliendo eglino in cotal modo tutte le leggi dell' equalità, e della convenienza, che sono lo stesso, che l'equità, e la giustizia; Che sia così, lo attestano Cicerone, e Lattanzio Firmiano (*a*) dicendo questi, che *altera igitur justitiæ pars est æquitas, æquitatem dico non utique bene judicandi, quod & ipsum laudabile est in homine justo, sed cum cæteris coæquandi, quam Cicero æqualitatem vocat*; e secondo il sentire di S. Isidoro (*b*) non si può negare, che *æquus est secundum naturam justus dictus ab æqualitate, hoc est ab eo, quod sit æqualis; unde & æquitas appellata ab æqualitate quadam scilicet*; onde Filone (*c*) Ebreo chiamò l'egualità *Mater justitiæ*, e Seneca disse, che *prima pars æquitatis est æqualitas*; Quindi la giustizia sempre ha per norma l'equalità, imperciocche, se è la commutativa, ha quella della parità Aritmetica, e se è la distributiva, ha l'altra della parità Geometrica, la quale è parimente equalità respettiva, come insegna Aristotile (*d*), il quale afferma, che tutto il disuguale senza proporzione è ingiusto, e che *excludit inæqualitas ipsa justitiam*.

Quindi è, che la giurisprudenza Romana tenne per assioma elementare di giustizia, e per regola, e ragione di essa, che sempre dovea prevalere quella equalità, che in egual causa, dettava egual ragione, come riferisce Cicerone in queste parole: *Valeat æquitas, quæ paribus in causis paria jura desiderat*. Con tal cognizione, e senza stendere il discorso a cose improprie, i Giureconsulti (*e*) ne' contratti, e massimamente ne' reciprochi richiedono l'equalità, come prima regola dell' equità, e della giustizia. Giudichi ora non il Lettore, nè l'Europa, ma Roma stessa spassionatamente, se conforme a tante regole di equalità possa sussi-

stere

(*a*) *Cicero pr. de Officiis.* *Lactantius Firmian. lib. 5. divinar. instit. cap. 15.*

(b) *D. Isidorus lib. 10. origin. lit. A.*

(c) *Phil lib de creat. Princip. & de Plantatione Noe.* *Seneca epist. 30.*

(d) *Aristotiles Ethicorum lib 5. cap. 1. 3. 4.* *Aristot. ubi supra cap. 15.*

(e) *Leg. 3. § ult. de mandat.*

ftere a fuo favore la prefcrizione fognata da' fuoi Avvocati, e fe attefe quefte ragioni di giufta convenienza faccia una bella armonia agli orechj de' faggi quel tuono di voce, con cui gli fteffi fuoi Difenfori ci fanno intendere, che già prefcriffe la Chiefa Romana, cominciando da' tempi di Giulio II. l'alto Dominio di Parma e Piacenza, ma che prefcriverlo non potero i Vifconti, e Sforzefchi, benche del 1335. Azzo ricuperaffe Piacenza, e poco dopo Giovanni riacquiftaffe Parma, ed indi poffedeffero i loro Succeffori, e i Duchi di Milano con le Cefaree Inveftiture, e l'una, e l'altra fino all'anno 1512., e così per la lunghiffima ferie di anni 177.

Il Signore delle Leggi naturale, e fcritta, antica, e Vangelica, ci lafciò pure per primo precetto di tutte, che *omnia ergo quæcumque vultis ut faciant vobis homines, & vos facite illis, hæc eft enim Lex, & Prophetæ*. A quefto dunque fi riduce la fomma della Legge, e de' Profeti, e i Santi Cipriano, e Ireneo il contarono fra i primi Canoni, che fi attribuifcono agli Apoftoli, ed i Santiffimi Pontefici della primitiva Chiefa fcritto lo lafciarono nelle loro lettere, che debbono fervire per modello della difciplina Criftiana, & Ecclefiaftica, fra quali fi leggono quelle di Clemente Primo, d'Anacleto, e di Califto I., e di altri. Attefta Lamptidio, che Aleffandro Severo era folito dire d'aver' apprefo da' Criftiani, che niun' operaffe, nè pretendeffe contra gli altri cofa, che gli fpiacerebbe fe ft operaffe, o fi pretendeffe contro di lui, e che quefto Imperadore lo pubblicava con Editti folenni, e con le infcrizioni della fua Reggia, e potrebbe anche averlo imparato da' fuoi Giureconfulti gentili, ne' cui libri fi legge quell'antico Editto più tofto della natura, che del Pretore da me riferito in altro luogo, cioè *quod quifque juris in alterum ftatuerit, ut ipfe eodem jure utatur*; il qual' Editto chiofandolo Vulpiano Prefetto del Pretorio d'Aleffandro Severo, fcriffe, che l'Editto conteneva fomma equità, e che niun potea dolerfene con ragione, e ci fa fapere Tertulliano, che ancor gli Etnici non ammaeftrati dalla legge rivelata da Dio il riconobbero. Il gran Dottor S. Agoftino con lungo, ed eloquentiffimo difcorfo fopra tal precetto, ci va iofegnando, che anche prima della legge fcritta (a) *manu Formatoris noftri in ipfis cordibus noftris veritas fcripfit, quod tibi non vis ne facias alteri*; propone perciò il Santo Dottore fra gli altri efempj, quei di coloro, i quali non vogliono ammettere nella loro Patria i Pellegrini, e fi dogliono poi, come di cofa barbara, empia, ed inumana, che effi non fiano ammeffi negli altrui, e conchiude, che quefta querela, benche fi pronuncj come giuftizia, ella è giuftizia di labra, e non di opere, poiche vuole, che fia giufto contro gli altri ciò che non vuol che fia giufto contro di fe.

*Ba ex Epiftola, quæ in Actis apoftolorum cap. 15*
*Cyprianus lib. 3 ad Quirinum contra Judæos 119.*
*Ireneus lib. 3. cap 12.*
*Clemens Epift pr. Anacletus Epift. pr & 2. & Califtus II.*
*Tertullianus adv marcionem lib. 4. cap. 16.*
(a) *D. Auguftin. in fal. 27.*

Con quefti principj della Legge Divina, e di quella di Natura, e delle Genti, debbonfi trattare le queftioni fomiglianti alla noftra, e non con fofifmi, fallacie, e co' mendicati ritrovamenti, e molto men con pofitive, e manifeftiffime falfità; come appunto è falfiffimo, che il Vignate rifpetto a Piacenza non riconofceffe la fovranità dell'Imperio; conciofiache io provai poco fa, che la rinunziò a mani di Sigifmondo Imperadore, che quefti vi lafciò per Governadori i fratelli Carretti, e che vi efercitò molti, e reiterati atti di vero Sovrano, concedendo molte Caftella del Piacentino in feudo alle Famiglie de' Sanvitali, e Scotti; che lo fteffo fupremo Dominio efercitò queft' Augufto in Parma, e che l'una, e l'altra Città l'infeudò col Ducato di Lombardia al Duca Filippo Maria Vifconti; dopo la di cui morte, fe meditando i Piacentini riporfi in liber-

tà

tà per non restar soggetti alla Repubblica Milanese, chiamarono in loro soccorso i Signori Veneziani, e che questi non riconobbero l'Imperio, poco importa, perchè pochi mesi conservarono l'usurpato Dominio, e ne furono ben tosto privati da Francesco Sforza, il quale col sacco orribile, che diede alla Città, fece ben presto pentire i Piacentini della loro inconsiderata determinazione, e del perniciosi consiglio, a cui s'appigliarono col volersi sottrarre da quell'unione, e separarsi dal Corpo del Ducato di Lombardia, formato da' Cesari di Germania; nè può dire lo Storico Romano, senza opporsi all'evidenza di un fatto permanente, che i Sforzeschi non riconoscessero la sovranità dell'Imperio, e dal medesimo Imperio Parma, e Piacenza, imperciocchè lo convincono di falsità manifesta le Investiture concedute da Massimigliano Primo a Lodovico il Moro, come orora lo vedremo in occasione, che si scopriranno i sutterfugj dell'Avvocato Piacentino, e molto mi meraviglio, che lo stesso Romano Istorico osi replicare, che *ciò tanto è vero, che Federigo III. per questo riguardo non volle andare a Milano, secondo il costume degl' Imperadori passati a pigliarvi la Corona di ferro, ma pregò il Papa Nicolò V., che lo coronasse egli in Roma, siccome avvenne*; conciossiacosache adducendo egli di questo finissimo ritrovamento *Enea Silvio, che vi fu presente*, non potea, se non con una più che evidente mala fede recar questo fatto in confermazione, che *gli Sforzeschi si diportarono sempre da Signori assoluti, e indipendenti dall' Imperio*.

Nè si creda già il Lettore, che io quì esageri, perchè oltre l'aver' il Moro ricevuto lo Stato dall'Imperio, e riconosciutolo da lui in feudo colle accennate Investiture; Francesco suo Padre, e primo occupatore dopo i Visconti di sì nobil Ducato, bramò egli pure ardentissimamente, esserne investito. Ne supplicò più, e più volte Federigo con replicatissime Ambascerie, e v'interpose per fino l'autorità del Sommo Pontefice, il quale ne scrisse duoi Brevi a S. M., e la fece anche pregar più volte per mezzo de' suoi Nunzj, ad esaudir, e consolar le suppliche dello Sforza. Quando venne in Italia la prima volta Federigo per andar' in Roma a prendervi la Corona d'Oro, Francesco lo supplicò portarsi a Milano per esservi venerato come Sovrano, ed incoronato Rè d'Italia colla Corona di Ferro; mandò intanto ad inchinarlo, e riconoscerlo per Sovrano suo figliuolo Galeazzo, e suo fratello con ricchi presenti, e con splendidissime offerte. Ma cotesto Augusto, non volle acconsentir ne pur ad una delle sue supplicazioni, e domande, e giudicò cosa più convenevole al decoro, e alla Maestà Imperiale lasciar di prendere in Milano la Corona del Regno d'Italia, che l'aderire alle brame di Francesco Sforza; onde andossene in dirittura a Roma, e volle esser coronato col solo Augusto Diadema dal Papa; quanto io sostengo fu cotesto gran punto lo provatò orora coll'evidenza degli atti pubblici, e delle antiche originali Instruzioni, che tuttavia si conservano nel Regio Archivio del Castello di Milano; e lo attestano anche gli Autori contemporanei, e particolarmente Enea Silvio, che maneggiò tutto cotesto grande negoziato; e ci assicura egli pure, che Francesco inviò all'incontro di Cesare Galeazzo suo Figliuolo con molti altri Grandi di Lombardia, che gli fece presentare, come a suo Sovrano molti ricchi doni, che procurò renderlosi benevole, che gli offerì la Corona di Ferro, e che gli fece chiedere instantemente le Investiture del Ducato di Milano, e di tutta la Lombardia, nel modo, che fu prima conceduto a' Visconti, ma che nol potè ottenere; anzi ci dà lo stesso Enea

*Æneas Sylv. Histor. Friderici III. pag. mihi 92 & 93. vidend.*

Silvio per cosa certissima, chè il nostro Augusto rispondesse a Nicolò Arcimboldi Ambasciadore di Francesco, da cui veniva sollecitato a concedergli le Investiture, ed a riceverlo come Vassallo dell' Imperio in questi sensi; *se affectum esse virtuti Comitis, cupere sibi bene esse. Verum tantum Principatum, qui ad Imperium devolutus sit in Consultis Electoribus, cæterisque Germaniæ Principibus extra manus dare periculi plenum esse, velle tamen amplius in ea re cogitare, ac Ferrariæ respondere, ubi de Pace Italiæ esset acturus. Nicolaus* ( Arcimboldi ) *postquam aliqua contra devolutionem dixit, rursus sibi mentem Cæsaris apertius manifestari petivit, ut suo principali scribere posset: nam si quid esset, quod illum facere oportere ab eo responsum in Ferraria posset habere. Cæterum se commissurum, ait, Æneæ Senensi Episcopo, & Ulrico Redrer, ut secum postera die latiùs de suo proposito verba facerent; sequenti die Æneas, atque Ulricus acersito Nicolao responderunt ei ad ea, quæ nocte præcedente petierat minime dignum esse, tantum Principatum, quantum Franciscus obtabat, sine magno aliquo emolumento ab Imperio alienari, quod si Dominus suus vellet Imperio quot annis censum tanto Domino dignum pendere, aut aliquam Civitatem, veluti Comum, aut* PARMAM *Imperatori reddere, Investituram sperare posset; Franciscus igitur si titulum Ducatus assequi vellet, aut annua quinquaginta millia promitteret, caveretque certam esse solutionem, aut quæ tanti censeri posset, Civitatem offerret.*

(a) *Rainald ad an. 1452. n. 2.*

Il Rainaldo (*a*) Scrittor non sospetto agli Avversarj conferma quanto io di sopra asserj con le seguenti parole: *Veterem fuisse morem vidimus, ut Cæsares antequam Corona aurea ab Romano Pontifice donarentur primam argenteam Aquisgrani, deinde ferream in Insubria Mediolani, vel Modoetiæ caperent, non consentaneum vero fuerat visum Fridericum Mediolanensem petere, ne Franciscum Sfortiam, qui Principatum invaserat, Ducem confirmare cogeretur, cum ipsum Ducatum ad Imperium devolutum esse contenderet*, e per conseguenza devolute anche le Città di Parma, e Piacenza espressamente nominare nelle Investiture, colle quali fu la Lombardia eretta in Ducato; *Sfortiam porro missis Oratoribus Fridericum Italiam ingredientem invitasse, ut Mediolanum iret, scribunt Auctores, & Cæsarem detrectasset, cum nimirum certior esset illius ritus defectum implendum à Pontifice, quem implevisse ex Apostolicæ Potestatis amplitudine literis testatus est.*

Con buona pace però del Rainaldi io non posso ammeno di non rinfacciargli, che in questo passo d'Istoria non ha compiuto le parti d'un sincero, e fedel Scrittore; Imperciocche s'ei giudicò, che fosse gloria della Chiesa Romana far saper' al Mondo, ch' il Sommo Pontefice Nicolò V. per far cosa grata a Federigo III. derogasse colla pienezza della sua Apostolica autorità all' inveterata consuetudine, e all' uso non mai interrotto di venir gli Augusti in Milano a prendervi la Corona del Regno d'Italia innanzi di portarsi a Roma per riceverci quella dell' Imperio; non dovea tralasciar poi di riferire tutto ciò, che preservava intatti, ed illesi li notorj diritti della Chiesa, e della Città di Milano, nè dovea tacere la solenne protestazione, che alla presenza di molti Cardinali, e della più fiorita Prelatura di Roma fecero al Papa gli Ambasciadori di Francesco Sforza, e le ragioni, che allegarono per mostrare a Sua Santità, che non si potea far' un torto così manifesto alla Chiesa Milanese, e alla Nazion

Lom-

Lombarda; e perchè l'atto originale scritto in Pergamena, ritrovato da me fra le antiche scritture di questo Regio Archivio, è molto decoroso e alla Chiesa, ed alla Nazion Milanese, e fa assai bene al caso nostro, io penso, che i Leggitori non avranno a male, ch' io ne riferisca qui le claosule più importanti, benche ne dia l'atto per intero nell' Appendice di quest' Opera: „ Constituti personaliter in præsentia, & ad pedes Sanctis-
„ simi Domini nostri D. Nicolai Divina providentia Papæ V. Spe-
„ ctabilis D. Nicolaus de Arcimboldis juris utriusque Doctor,
„ D. Sceva de Curte, & D. Jacobus de Trivultio juris utriusque
„ Doctores, & Equites: Oratores, & Procuratores Illustrissimi
„ Principis, & Excellentissimi D. D. Francisci Sfortiæ Vicecomitis
„ Ducis Mediolani &c., prout de eorum Mandato publicè constare
„ dixerunt manu &c. in Camera Paramenti Palatii præfati Sanctis-
„ simi Domini nostri Papæ cum omni debita reverentia, & humi-
„ litate infrascripta verba dixerunt, videlicet: Beatissime Pater,
„ nos Oratores Illustrissimi Domini Ducis Mediolani non solum
„ exhibituri ex parte prælibati Illustrissimi Domini reverentiam,
„ & honorem Sanctitati Vestræ, & Serenissimo Domino Roma-
„ norum Regi in actu Coronationis, qua Sanctitas Vestra juxta
„ morem antiquum, & juris dispositionem insignire suam Maje-
„ statem decrevit: sed etiam oblaturi ex Mandato nostri Principis
„ Regiæ Majestati facultatem recipiendi Coronam, quæ solet dari
„ in Civitate Mediolani..... per manus Reverendissimi D. Medio-
„ lanensis Archiepiscopi, in qua re præfatus noster Princeps para-
„ tum se obtulit, jam est annus evolutus, & noviter per nos ipsos
„ ad curandum, & faciendum cum effectu, quod dicta Corona sine
„ ulla contradictione, & difficultate, ac potius cum omni possibili
„ honore, & gloria Suæ Majestati concederetur. Supplicavimus
„ Regiæ Majestati in Civitate Florentiæ primo, dehinc in Civitate
„ Senarum sæpius, ut dignati vellet Coronam illam non spernere,
„ sed juta Impetii potius utendo, se ad partes Lombardiæ conferre,
„ illam assumpturus, vel prius quam ad hanc Almam Romanam
„ Urbem se conferret, vel postquam in ea auream accepisset, offe-
„ rentes ei liberam facultatem ut supra, sicut fecisse nos Vestræ
„ Sanctitati proximis diebus retulimus, supplicantes, ut ad hoc fa-
„ ciendum dignaretur Sanctitas memorata Regiam Majestatem,
„ quod se facere solita benignitate velle Sanctitas memorata polli-
„ cita est. Et licet Sua Majestas oblationem non spreverit, sed ac-
„ ceptare magis visa fuerit; tamen dixit velle se deliberare, factura
„ nos de voluntate sua prævisos tali tempore, quo posset prælibatus
„ Illustrissimus Dominus noster Dux certior fieri de illius ad partes
„ Lombardiæ accessu, si illam assumere constituerit. Nunc autem
„ sentientes, quod Vestra Sanctitas eam conferre vult, & intendit
„ in hac Alma Urbe, priusquam tertia illi conferatur, licet sciat
„ esse juris Provinciæ Lombardiæ, Civitatis, & Ducatus Mediola-
„ ni, ac Reverendissimi Domini Mediolanensis Archiepiscopi ha-
„ biti non ab Ecclesia solùm, sed à laicis etiam Principibus, non
„ auditis, nec vocatis prælibato Illustrissimo Domino Duce, Reve-
„ rendissimo Patre D. Archiepiscopo Mediolani, & aliis, quorum
„ interest, & consequenter sine ulla causæ cognitione: supplicamus
„ Sanctitati memoratæ, ut quod est alieni juris, non velit in alium

*In filt. 47. Scriptur. antiquar. Arch. Arcis Portæ Jovis Mediol. appen. n 11.*

„ transferre, attento maximè, quod nulla subest causa, propter quam
„ juris, & antiquatæ consuetudinis dispositio debeat alterari, cum
„ ipse Serenissimus Dominus Rex faciultatem libram habeat, eam
„ accipiendi in loco debito, & per manus ejus, ad quem collatio
„ spectat, sicut daturum se operam, & facturum se cum effectu
„ prælibatus Dominus Dux, & nos ejus mandato sæpius obtulimus;
„ & si secus fiat generari magnum scandalum verisimiliter debeat
„ propter suspitionem, quæ apud multos orietur; Ideo hanc novitatem fieri, quod prælibatus Illustrissimus Dominus Dux noluerit consentire Coronam in Civitate Mediolani conferri, quæ res
„ ut illi falsam calumniam irrogans poterit non modo ipsum, sed
„ multos etiam alios Principes, & Dominia ad justam iracundiam,
„ & scandala concitare, atque eo magis, quod etiam nunc si Serenissimus Dominus Romanorum Rex tertiam scilicet auream post
„ secundam assumere differre ex aliqua causa vel non possit, vel non
„ velit, Vestra Beatitudo dispensare potest, ut illa argentea, quæ
„ esse deberet secunda, etiamsi summeretur post auream, habeatur
„ perinde ac si fuisset secundo loco assumpta, ad quam dispensationem Vestra Sanctitas molto facilius inclinari debet, quam ad hanc,
„ de qua agitur, propterea quod ex ea minus aliorum jura læduntur,
„ quam ex hac, ex qua translatio fieret honoris Lombardiæ ad Urbem Romæ, quod certè fieri non posset sine læsione etiam jurium
„ Illustrissimorum, & Reverendissimorum Dominorum Electorum
„ Imperii, & absque aliquali Vestræ Sanctitatis invidia, quæ hoc
„ ideo facere judicaretur, ut auctoritatem, jurisdictionem, ac dignitatem potestatis Laicorum in Ecclesiam transferret; quod putamus non esse mentis Vestræ Sanctitatis, quod si Coronam memoratam conferre in hac Urbe omnino decreverit: cum ea, qua
„ possumus, & debemus humili reverentia pro exoneratione nostra, ne videamur præsentes tali actui consentire, & pro conservatione juris, & honoris tam præfati Illustrissimi Domini nostri,
„ quam Patriæ, & Ecclesiæ Mediolanensis, procuratorio, & oratorio nominibus, quibus supra, & omni meliori modo, via, &
„ jure &c. nomine omnium, & singulorum, quorum interest, interierit, vel posset in futurum quomodolibet interesse, specialiter
„ autem nomine Reverendissimi Patris D. Archiepiscopi Mediolani, & Mediolanensis Ecclesiæ, supplicamus, ut Vestra Sanctitas
„ patiatur æquo animo, ut protestemur, sicut etiam Regiæ Majestati fuimus protestati de actuum nullitate, ac de injustitia, & injuriam fieri tam præfato Illustrissimo Domino Duci, & Patriæ
„ Lombardiæ, quam Ecclesiæ Mediolanensi, & Reverendissimo
„ Domino Mediolanensi Archiepiscopo, qui nec vocati, nec auditi
„ fuerunt; rogantes per Johannem Bargellinam Notarium publicum Florentinum præsentem, ut de hac ipsa protestatione nostra
„ velit unum, aut plura si sit opus Instrumenta conficere.

Per confondere la falsa dialetica dell' Avvocato Piacentino, e dello Storico Romano, basterebbe non v'ha dubbio con l'autorità d'Enea Silvio una protesta così solenne, e strepitosa qual' è questa fatta al Papa in faccia a tutta Roma; ma per maggiormente convincerli vuo aggiugnervi un' atto antico, ed autentico, fatto registrare ne' Protocolli della Cancellaria Ducale tanto da Francesco Sforza, quanto da Galeazzo suo figliuolo, e

da

da Giovanni Galeazzo suo nipote, affine di lasciar' informata la Posterità della costantissima continuata umiliazione, colla quale più, e più volte supplicarono pel mezzo di replicate Ambascierie, e coll' interposizione di molti Principi, e persino del Sommo Pontefice l'Augustissimo Federigo III. a concederli le tanto sospirate Investiture; e perchè quest' atto non possa mettersi in dubbio dalla malizia degli Avversarj, io sono determinato registrarlo qui tutto per intero, come sta scritto, nella favella rozza di quel secolo; sperando che il Pubblico avrà compiacimento in leggerlo, benche alquanto lungo; ed egli è intitolato così.

*Quot modis facta est instantia, & requisitio Serenissimo Domino Federico Romanorum Imperatori per Illustrissimum Dominum Franciscum Sfortiam Vicecomitem Ducem Mediolani pro obtinenda Investitura Ducatus Mediolani, & Lombardiæ.*

„ Perchè zaschuno intenda quanto nuy ne siamo justificati „ appresso l'Imperiale Maestà presente per impetratione di Privilegii da questo nostro Stato, e Dominio Ducale, adciò, che mai „ imputatione alcuna meno, che degna non ne possa essere impinєta, & attribuita, parendone cosa honesta, & non meno debita „ recognoscere el dicto nostro Ducale Stato dal Sacro Imperio, „ como avevano facto li Precessori nostri; Subito, ed immediatamente obtenuto che avessimo dicto Stato Divina favente Clementia, che fo adì 26. del mese di Febbraro 1450. extirpato dalle „ fauce, & occupamento, & sforzo non picolo de alcune Potentie, „ che se sanno, scrivessimo alla Serenissima Maestà Imperiale presente adì XIV. del mese de Marzo del millesimo sopradicto, offerendone volere recognoscere dicto Stato dalla Sua Maestà, e dal „ Sacro Imperio cum dinari, Gente d'arme, cum la Persona, Fioli, „ e stato, & qualuncha debita, & honesta recognitione cum ogni „ commendabile, & honestissima subjectione, & obedientia in tutte quelle cose, che fossero honore, conservazione, & augmento del Sacro Santo Romano Imperio, & de soa Serenissima Maestà; parendone meritamente, & justamente havere obtenuto dicto Stato per molte vere, & efficacissime rasoni, quali sono publiche, & notorie ad tutto el Mondo, & allegate, & facte intendere più, e più volte alla prefata Maestà, & soi Consiglieri, & „ sempre havemo havute grate resposte, & senza effecto.

„ Ceterum da poi adì XI. del mese de Marzo del dicto anno „ non obstante la lettera ut supra scripta mandassemo alla prefata „ Maestà el spectabile qu. Doctore, & Cavaliero nostro Consigliero „ Missere Sceva da Corte cum Instructione, commissione, & autentico Mandato de obligarne ad integra, & effectuale recognizione de qualuncha convenzione tra la prefata Maestà, & nuy succedesse per la concessione delli Privilegii con ogni honesta richiesta ut supra, e pure continue ne sono state reportate bone parole „ senza fructo.

„ Item da puoy ancora sentendo nuy, che la prefata Maestà „ veneva in Italia per ricevere la coronazione, subito parendone „ debito per la affectione, & reverentia portiamo al Sacro Romano Imperio mandassimo all' Incontra ad Sua Maestà li spectabili „ Doctori, & Cavaglieri, & nostri Consiglieri Misser Nicolò Arcimboldo, & lo predicto Messer Sceva ad instare, & suplicare alla

*In Archivo Arcis Portæ Jovis Mediolani in filz. 34. Scripturarum antiquarum n. 34.*

„ alla prefata Imperiale Maestà, che se dignasse ad declinare in lo
„ dicto nostro Ducato, & Dominio per li quali facessimo offerire de
„ acceptare Sua Maestà con tutta la sua compagnia, e de volergli
„ fare quello debito honore, che ad Sua Maestà se conveniva per
„ quanto se estendeva el poter nostro, & de volergli offerire lo Do-
„ minio, le chiave de tutte le Fortezze, e tutto nostro Stato, Fioli,
„ la Persona, Gente d'arme, & ogni nostra facultà, & che li se de-
„ gnasse Soa Maestà volere coronarse delle Corone solite ad coro-
„ narse gli altri suoi Precessori quì in Milano, come era convenien-
„ te, & honorevole alla prefata Maestà, & la prefata Maestà non
„ volse venire, nè adquiescere ad alcuna instantia, & exhortatio-
„ ne, & supplicatione ut supra regratiandone de la richiesta, &
„ offerta ut supra.

„ Ulterius havendo nuy la resposta delli prefati nostri Oratori
„ della recusatione haveva facta la prefata Maestà ad non volere
„ declinare nel nostro Dominio, & intendendo, che la prefata
„ Maestà era gionta, & capitata ad Ferrara, subito mandassemo
„ ad visitare la prefata Maestà Galeazzo nostro primogenito Ales-
„ sandro nostro fratello, e lo Illustre Sig. Marchese de Mantova,
„ & per mezzo de loro ad presentargli delle cose nostre, & de novo
„ offerirli ut supra, como ne pareva essere nostro debito. Et per li
„ quali ancora con ogni umanità, subjectione, & reverentia gli fa-
„ cessimo richiedere li Privilegii, & Investitura del dicto Ducato,
„ offerendoli recognitione pecuniaria condigna, & honestissima,
„ & mai non se porè reportare altro, ehe bone parole senza effecto
„ alcuno.

„ Item ulterius parendone debito per l'afectione portamo al
„ Sacro Imperio, deliberassemo, & così mandassemo gli antedicti
„ Messer Nicolò, & Messer Sceva ad accompagnare la prefata
„ Maestà per fino ad Roma, & così ad ritornare indreto per fino ad
„ Venetia, per li quali facessimo ancora de novo fare ogni hone-
„ stissima instantia per la concessione de sopradicti Privilegii, &
„ niente reportorono se non bone parole.

„ Item da poy siando stato doe volte Legato Apostolico in
„ quelle parte lo Reverendissimo Monsignor di Pavia, quale poi
„ pervenne alla dignità del Cardinalato, per mezzo dela soa Re-
„ verendissima Persona facessimo fare ogni honestissima instanza
„ per li prefati Privilegii, al quale dessimo plenissimo mandato ad
„ potere concludere & exequire quanto se convenisse con la prefata
„ Maesta, & niente fò conseguito, altro che bone parole.

„ Item ulterius mandassemo nel 1455 Messer Johanne de Ulesi
„ nostro Cancellero, & Secretario alla prefata Maestà per la casone
„ dela sopradicta instantia di Privilegii, & riportò bone parole,
„ cioè, che ritornando cum certa risposta, obteneria la expeditio-
„ ne votiva di dicti Privilegii.

„ Item per dicta casone, e promessa rimandassimo lo dicto
„ Messer Johanne alla prefacta Maestà nell'anno 1456., & stere
„ tutto l'anno 1457., & andò dreto alla prefata Maestà da nova
„ Città per fino ad Cile in le parte de Schiavonia, & sempre fò te-
„ nuto con bone parole, e promesse senza effecto.

„ Item

„ Item per dicta casone rimandassimo dicto Messer Johanne „ nel 1458. alla prefata Maestà, quale gli andò continuamente dreto „ ad San Vito, e Logheufurd, Felchamarch, Indunburgh, Graz, „ Nova Città, e Vienna, & stecte mesi 13., & senza effectuale con- „ clusione ritornò, riportando bone parole, & promesse, ut supra.

„ Item nel 1459. facessimo instantia con lo Magnifico Conte „ Ridolfo da Solz mandato quà da nuy dall'Illustre Arciduca Al- „ berto fratello della Maestà Imperiale, che se degnasse supplicare „ in nome nostro alla prefata Maestà Imperiale, che se dignasse in- „ clinare alle honeste nostre rechieste de concederne li Privilegii del „ nostro Ducato, il quali honorassemo per rispecto del dicto Duca „ Alberto, & disse chel prefato Duca Alberto era certo se operaria „ de bona voglia, & da poy mai non sentissimo altro.

„ Item ultimo ancora nel 1460. adì XIII. de Marzo rimandas- „ semo dicto Messer Johanne ala prefata Maestà cum pleníssima „ commissione, & mandato de exequire effectualmente ogni con- „ venzione tractata, e che se havesse ad tractare con la prefata Mae- „ stà per recognitione de dicti Privilegii, & de obbligare la robba, „ & persona nostra, & ogni nostro havere, & in fine niente podere „ reportare altro che parole bone senza effecti, lo quale ritorno nel „ millesimo sopradicto adì XV. del mese di Decembrio, & riportò „ per mezzo de Monsignor Niceno Apostolico Legato dala prefata „ Maestà, che voleva per li Privilegii Ducati 140.m., & ulterius „ uno censo annuo de Ducati 12.m., & la prefata Maestà disse al „ prefato Monsignore, che rimandasse el dicto M. Johanne con „ questa conclusione la quale era sua ultima intentione.

„ Item nelli sopradicti millesimi, & anni in più volte, & di- „ verse havemo facto fare instantia a la prefata Maestà per li dicti „ Privilegii per lo Magnifico Conte Steffano de Segua per lo Reve- „ rendo M. Steffano Appostolico Prothonotaro, & Legato in quel- „ le parte, item per lo Egregio Dottore de Medicina Magio Johan- „ ne de Garignano Oratore de lo Illustre Sig. Marchese de Mantova „ per parte del dicto Sig. Marchese; Item per lo Reverendo Do- „ ctore, & Scriptore Apostolico D. Baptista Brendo Oratore della „ Sanctità de Nostro Signore Papa Pio spetialmente mandato alla „ prefata Maestà per la dicta Santità ad exortare la prefata Maestà „ ad concederne dicti Privilegii, & niente non valse se non bone „ parole, & promesse.

„ Item ne lo dicto 1460., & 1461. la prefata Santità di Nostro „ Signore fece fare simile instantia, & strictissima alla prefata Mae- „ stà per mezzo de lo Rev. Monsignor Niceno Legato Apostolico „ in quelle parte, & niente podete cavarne, se non bone parole.

„ Item nel dicto millesimo la prefata Santità fece fare repetita „ instantia per repetiti soi Brevi alla prefata Maestà per mezzo del „ prefato Monsignor Niceno, & non valse instantia facta, salvo che „ parole, che portò Grazia Betes famiglio del Serenissimo Rè „ Ferdinando.

„ Item nel dicto millesimo, & anno la Serenissima Maestà del „ Rè Ferdinando fece fare accuratissima instantia per obtentione „ de dicti Privilegii alla prefata Maestà, & alla Imperatrice scripte „ de soa propria mano per soe lettere, & viva voce, cioè per lo so-

pradicto

„ pradicto Grazia Beres suo famiglio, & niente non è valsuto se
„ non parole, quale Gratia ritornò ad Milano del mese di Febbraro
„ 1461., e ritornò senza alcuna conclusione; El Cardinale Niceno
„ Legato Apostolico ne rispose, che la presata Maestà voleva per li
„ Privilegii 140.m. Ducati, e poy anuatim Duc. 12.m. de censo, le
„ quale resposte, & le lettere ne porti el dicto Gratia nel suo ritorno.

„ Item havemo fatta fare simile instantia, & requisitione con
„ ogni honesta, & laudabilissima oblatione per la recognitione di-
„ versamente, & per diverse vie, & in diversi tempi alla presata
„ Maestà, & ad soi Consiglieri, & Messi, & per più Oratori, & lit-
„ tere, & in Italia, & fuora de Italia, & sempre ne sono state
„ date bone parole, & tenuti in tempo sino al presente senza effe-
„ cto, & conclusione alcuna como è notorio in tutta la soa Corte,
„ & in Italia, & altrove.

„ Item da puoi havendo inteso, & sentito li Reverendissimi,
„ & Illustrissimi Ellectori del Imperio la nostra sollicita, honesta,
„ & laudabilissima instantia facta appresso all' Imperiale Maestà,
„ & le resposte ad nuy, & ad li nostri Messi facte, & la poca stima
„ facta de nuy, & come eramo straziati, & tenuti in tempo, pa-
„ rendo alle presate Signorie delli Ellectori cosa indegna, doy delli
„ Principali, & Ellectori ne scripsero per sue littere in questo pre-
„ sente mese de Febraro 1461., che non havendo facta conclusione
„ alcuna con la presata Maestà, che volessemo alquanto soprasede-
„ re, perchè intendevano provedere ad questo nostro facto, & non
„ obstante dicte littere, volendo nuy pur rendere de questa cosa
„ l'honore alla presata Maestà, como seria pure nostra intentione
„ de fare per summa reverentia, havemo in essa, non havemo vo-
„ luto respondere altramente perchè la Santità di Nostro Signore,
„ de novo sua sponte gli ha scripti suoi Brevi di sua propria mano
„ drizzati alla presata Maestà Imperiale, & così al presato Monsi-
„ gnor Niceno, & mandati per un nostro Correro adì 25. de Fe-
„ braro 1461., che siano consignati in propria mano d'esso Monsi-
„ gnor Niceno Legato, tanto efficacissimi, che non crediamo li
„ havesse facti più efficaci se havessero ad cedere in benefitio, e salute
„ dell' anima, e della sua propria persona, date adì 9. di Febraro,
„ & così ancora ha scripto al presato Monsignor Niceno, & benche
„ non crediamo, che habbiano ad operare più che habbiano ope-
„ rato per lo passato, habbiamo ancora deliberato vedere, & inten-
„ dere questa ultima instantia per più nostra justificazione.

„ Item da poi le predicte cose, accadendo ritrovarsi ad Roma
„ questo mese di Decembrio proximo passato 1461. uno Piero Fyuz
„ Portogalese, & Cortesano della Signora Imperatrice, quale era
„ partito da Portugallo, & andava alla presata Maestà dell' Impe-
„ ratrice la Santità de Nostro Signore gli comise sotto soe lettere
„ credentiali directive alle Serenissime Maestà de l'Imperatore, &
„ Imperatrice, che persuadesse alla presata Maestà dell' Imperatri-
„ ce, che insistesse, e dasse opera con la presata Maestà dell' Impera-
„ tore, che se inclinasse, & condescendesse alla nostra honesta do-
„ manda de concederne li Privilegii de questo nostro Ducato de Mi-
„ lano, & per lo simile ancora ad confortarne al presato Serenissi-
„ mo Imperatore, & strenzerlo ad concederne dicti Privilegii; Et

tandem

„ tandem fiando dicto Piero arrivato, & conductose dalla presen-
„ tia delli prefati Sereniſſimi Imperatore, & Imperatrice, & ex-
„ posto con grande diligentia opportunamente la soa commiſſione.
„ Riſpose prefato Sereniſſimo Imperatore al prefato Piero, che se
„ volevamo rompere Guerra al Duca Sigiſmondo de Iſpruch, che
„ soa Maeſtà ne concederia li Privilegii addimandati, altramente
„ non intendeva farlo. E queſto è ſtata, & fò la ſua ultima riſposta.

„ Et in l'anno 1461. die 15. Aprilis mandaſſimo D. Gerardo
„ Colla noſtro Oratore alli Signori Elletori de lo Imperio però che
„ fuſſimo richieſti da alcuni de loro a mandare ad Franfordia dove
„ deliberaveno fare una Dieta, & volevano inter cætera tractare
„ alcune cose pertinente allo Stato noſtro, & eſſendo dicto noſtro
„ Oratore zonto a la presentia prefata del Reverendiſſimo Archie-
„ piſcopo de Trevere, poy de quello de Magonza, poy de Colonia,
„ & Conte Palatino omnes unanimes dixero, che lo Imperatore
„ dovea fare li Privilegii a la felice memoria de Duca Franceſco, &
„ che loro pro virili erano contentiſſimi, imò era grandiſſimo bene
„ del Sacro Romano Impero, che tal Signore come eſſo Duca Fran-
„ ceſco fuſſe in quello Dominio de Milano, & Lombardia peroche
„ lui ſervabat jure Imperii, quod ab aliis vicinis diſpi conquere-
„ bantur, & perchè lo prefato Sereniſſimo Imperatore feceſi dicti
„ Privilegii mandorno loro Oratori a pregarlo, & confortarlo gli
„ faceſſe, li quali Oratori riportorno bone parole ſenza alcuno eff-
„ cto, ut ſupra.

„ Appreſſo de l'anno 1467. per l'Illuſtriſſimi Signori Madonna
„ Bianca Ducheſſa, & Galeaz Maria Duca de Milano dapoi la
„ morte dell' Illuſtriſſimo qu. Sig. Duca Franceſco Marito, & Patre
„ loro ad dì...... del meſe........ mandorono Sagramoro de Ari-
„ mino loro Fameglio, & Secretario da la Maeſtà prefata dell' Im-
„ peratore ad excuſarſe ſe non havevano viſitata ſoa Maeſtà perſo-
„ nalmente da poy la morte del prefato qu. Sig. Duca Franceſco,
„ & ad invitarla, che nel ſuo venire in Italia ſe dignaſſe fare tran-
„ ſito per queſto Dominio de Milano, offerendogli farli quello ho-
„ nore, & reverentia era loro debito &c., & ad ſuplicare a S. M.
„ de degnaſſe concederli la confirmazione de li Privilegij del Duca-
„ to de Milano. Quale Sagramoro dapoy che l'hebbe parlato più
„ volte alla prefata Maeſtà, & facta debita inſtantia, & offerte per
„ dicte Caſone, hebbe reſpoſta da quella in Civitate Linz ad di 18.
„ de Marzo 1467., che Soa Maeſtà acceptava le excuſatione de li
„ prefati Signori, & la ſoa bona voluntà, & bona diſpoſitione al
„ Sacro Romano Imperio, quale molto gl' era ſtata grata, dicendo
„ che baſtava haveſſero mandato eſſo Sagramoro, & che l'era vero
„ haveva ad viſitare limina Sancti Petri, & che poriano accadere
„ delle coſe, che faria la via de queſto Dominio, & che venendo
„ per la via dricta, incontrandoſe con el prefato Signore lo vedria
„ volontera, & ſforzeriaſſe fargli delle coſe grate, & per queſto, &
„ per altra caſone non reſpondeva altro al facto della confirmazio-
„ ne de li Privilegii; perchè de queſte coſe, & de molte altre occur-
„ rentie tractarla perſonalmente con el prefato Sig. Duca, & ſe non
„ perſonalmente per qualche impedimento con ſoy Ambaſſatori,
„ & che ſino allora acceptò de bono animo la affectione, & ſervitù

„ d'essi Signori verso soa Maestà, & el Sacrosanto Romano Impe-
„ rio, & che non bisognava stesse più la per dicta casone, & così li-
„ centiato dicto Sagramoro se ne ritornò con dicta conclusione,
„ & resposta.

„ Dapoy dell'anno 1468. del mese di Decembrie siando ritor-
„ nato Martino da Sexto Cavallaro, quale era andato dall'Impera-
„ tore con una lettera nuntiando la morte de le Illustrissima qu.
„ Maddona Bianca Duchessa trovò detta Maestà Amarst per venire
„ in Italia, & havuta la resposta vene de compagnia con essa Maestà
„ fino in Frivoli, deinde vene subito ad nuntiarlo portando assay
„ grata resposta de quella lettera, & non intendendo bene el prefa-
„ to Sig. Duca, quale via havesse ad fare dicta Maestà, como quel-
„ lo, che desiderava fare suo debito verso prefata Maestà de invitar-
„ la ad venire nel passare suo per questo Dominio, como già have-
„ va promesso ad dicto Sagramoro, & offerirsegli &c. ad di quatro
„ de Decembre scripto mandò el spectabile Cavalero, & Conte D.
„ Tomaso de Aveta Consigliero, e lo Egregio Joanne da Castelno-
„ vate Sescalco generale suoi verso Venesia, o dove intendesero
„ per la via, che se drizzasse prefata Maestà ad operare quanto è
„ dicto &c.

„ Deinde alli sey di del suprascripto, intendendo el prefato
„ Sig. Duca che la prefata Maestà andava inpressa mandò l'Egregio
„ Nicodemo Trancadino suo Secretario da la prefata Maestà ad
„ pregarla se dignasse non accelerare tanto suo viaggio, acciò esso
„ Sig. Duca potesse como desiderava andare da quella ad reverirla
„ offerendo andare personalmente fino ad Fiorenza per visitarla, &
„ farli reverentia.

„ Appresso essendo venuto ad notitia al prefato Signore, la
„ prefata Maestà Imperiale dovere fare la via de Bologna alli 6. del
„ predicto mandò l'Illustre Sig. Conte de Urbino suo Capitano Ge-
„ nerale, lo Reverendo D. Johanne Arcimboldo Vescovo de Nova-
„ ra, & el spectabile D. Johanne Jacomo Rizzo Consiglieri fino ad
„ Bologna per invitare prefata Maestà, & offerirgli andare fino ad
„ Fiorenza como è dicto, & etiam con pieno mandato de torre
„ Investitura.

„ Essendo poy accaduto che la Maestà gionse ad Padoa alli 6.
„ del predicto, & venuta ad Ferrara alli X. dove stete fino alli XII.,
„ & in questo tempo giongero da quella predicti D. Tomaso, &
„ Johanne, quali li fecero l'ambassate, & offerte predicte secondo
„ la commissione a loro facta; forono da soa Maestà ben veduti, &
„ accarezati, & resposele, che del venire per el Dominio de Mila-
„ no, ne dell'andare per la via de Fiorenza non posseva perchè an-
„ dava per voto infretta per essere in Roma alla festa de Natale tunc
„ proxima, & bisognavali fare la via de Sancta Maria de Loreto per
„ certa soa divotione, & che acceptava la bona volontà, animo,
„ & fede del prefato Signore verso Soa Maestà, & Romano Impe-
„ ro; quanto al facto de li Privilegii del Ducato promesse, & dede
„ la fede per mano ad dicto D. Tomaso, che alla retornata soa ad
„ Ferraria li expediria, & non volse che alcuno de dicti Ambassato-
„ ri andassino con Soa Maestà, dicendo non voleva pompa per
„ andar' in pelegrinaggio come andava.

Oltre

Oltre a quest'atto munito di tante, e sì minute circostanze, e di molte altre, che si ommettono per non tediar maggiormente i Leggitori, si conservano anche tuttavia nel suddetto Regio Archivio li Mandati di procura fatti in molti soggetti, e in diversi tempi, e particolarmente quello del 1477. li 30. Maggio dato dalla Duchessa Bona, e Gio Galeazzo Maria Sforza suo figliuolo ne' Cavalieri, e Consiglieri Ducali Gerardo Colla, e Guido Antonio Arcimboldi mandati alla Maestà di Federigo III. per supplicarlo conceder' al novello Duca le tante volte mentovate Investiture, e l'altro del 1489. addì cinque di Agosto fatto dallo stesso Duca Gio. Galeazzo Maria dopo la morte della Madre in Maffeo Triviliense suo Cancelliere spedito alla Corte Imperiale allo stesso fine.

*Filz. 34. Scripturarum antiquarum Archiv. Arcis Portæ Jovis Appendix n. 12.*

*Filz ubi supra Appen. n. 13.*

Si conserva parimente in esso Archivio la copia di uno de' duoi Brevi, che la Santità di Pio II. scrisse a Federigo III. *manu propria nostra V. Idus Februarii* 1460.; in cui cotesto Sommo Pontefice esorta con tanta efficacia l'Imperador' a conceder' allo Sforza le sospirate Investiture del Ducato di Lombardia, che maggior' usata non n'avrebbe, se trattato si fosse d'un' interesse molto importante della Sede Apostolica, e per moverlo a non differir più oltre questa grazia allo Sforza fra le altre cose gli dice così:

*Filz. litterarum Apostolicarum 18. Appendix n. 14.*

*Nec tu hoc præstare potes; sed ut Imperii beneficia in tua Familia perpetua sint, hoc efficere potes, efficiesque si dum potiris Imperio, ipsius Imperii viribus multos tibi, & Posteris amicos feceris, inter quos nostro judicio hi quoque deligendi sunt, in quorum manibus Mediolanum est; Franciscus Sfortia, & Filii ejus, qui multum in Italia possunt, & in futurum, ut credibile est poterunt &c. multum Imperatoribus ad res Italas præstare Lombardi possunt, & potissimè Mediolanenses. Sensit hoc Robertus Bavarus, qui deposito Winceslao electus Imperator, dum Romam pro Corona peteret à Galeatio Mediolanensium Principe conflictus in patriam rediit absque Corona. Galeatius enim Winceslai causam tuebatur, à quo fuerat Dux creatus. Nosti quoque, ut arbitramur Italiæ Statum, & quod exceptis Mediolanensibus pauci ad Imperium respiciunt: his etiam exceptis, qui non ut servent, sed ut perdant inspiciunt. Quod si Mediolanum in alicujus aliquando Populi potestatem venerit actum est de Imperio in Italia: nec pauper Ecclesia sine detrimento erit, quæ longè melius cum Imperii Amicis se habet, quàm cum Inimicis. Optamus igitur ut tui, & nostri causa petitam sæpius Investituram concedas, nec des occasionem, quod alii tuam gloriam venari possint; non frustra loquimur Imperialis jam Genua Francorum facta est, & Astensis Urbs Francis paret. Nec Dux Sabaudiæ tam te respicit, quàm Franciæ Regem. Regnum &c.*

Io sono più che certo, che a vista di prove tanto sublimi, e che mettono in istato di perfetta evidenza la costante, e non mai intermessa rassegnazione non di uno, ma di tutti gli Sforzeschi in voler riconoscere il Sacro Romano Imperio per loro Sovrano, e in chiedere le Investiture all' Augustissimo Federigo, non solamente la Curia Romana, ma lo Storico ancora condannerà per falsi falsissimi li suoi paralogismi, e che si pentirà d'essersi lasciato scappar dalla penna quel suo *dunque, se gli Sforzeschi col non riconoscere in Milano l'Imperio, non recarono alcun pregiudizio alle ragioni del medesimo Imperio, così pure in non riconoscere la Chiesa Romana in Parma, e in Piacenza non recarono verun pregiudizio alle ragioni della Chiesa stessa, alle quali allora prevalsero.*

E di più io mi persuado, che il Mondo erudito conoscerà, che non corre nel caso nostro la parità fra l'Imperio, e la Sede Apostolica. Perchè l'Imperio fu riconosciuto da' Visconti, fu riconosciuto da' Sforzeschi. I Principi dell'una, e dell'altra Famiglia presero le Investiture del Ducato di Lombardia, e nominatamente di Parma, e Piacenza dagl' Imperadori, e se il primo de' Sforzeschi non le prese, fù perchè Federigo non volle concedergliele; all'incontro non vollero mai i Visconti, nè mai si sognarono i Sforzeschi di riconoscere Parma, e Piacenza dalla Chiesa; anzi la Chiesa riconobbe loro per Possessori legittimi di tutto il Ducato di Lombardia, e in specie di Parma, e Piacenza, come tosto lo proverò; e così confonderò sempre più il nostro Avversario, e le sue fallacie, colle quali vuole, che nè la Casa Visconti, nè la Famiglia Sforzesca recassero pregiudizio alcuno alla Chiesa stessa, perchè non lo recarono all'Imperio; anzi farò che si vergogni d'aver soggiunto, che *non è maraviglia se ella non potè ricuperare le sue Città nè da' Visconti, nè dagli Sforzeschi, quando gl' Imperadori stessi per tanti anni non potettero ripigliar Milano, nè altre Città, quantunque essi Sforzeschi fossero di Stati, e di Potenze inferiori a' Visconti*.

Intanto io dirò con esso lui, che non è maraviglia, se la Chiesa non potesse ricuperar Parma, e Piacenza, che non erano sue, sarebbe però stata maraviglia, e maraviglia così grande, che avrebbe certamente scandalizzato il Mondo, se i Sommi Pontefici fosseronsi accinti all'impresa di occuparle. E forsi che non empì di stupore tutta Europa, e non irritò fortemente i Principi della Lega, allorchè Giulio II. le occupò? e tanto più si commossero, quanto che videro, che venne questo Pontefice a una sì ingiusta occupazione, non con altro titolo, che con quello dell' immoderata brama di accrescere il Dominio temporale della Sede Apostolica.

Torno dunque a replicare, ch'egli è bensì maraviglia, e maraviglia non ordinaria, che faccia lo Storico moderno tanto schiamazzo per evitar la prescrizione, al di cui debole, e iniquo presidio noi non facciamo ricorso. Appoggiamo bensì l'innegabili ragioni dell' Imperio alla continuata, e non mai legittimamente interrotta serie degli atti di Dominio, e di possesso, che noi provammo aver' esercitati in Parma, e Piacenza i Cesari Franchi, e Germani da Carlo Magno, fino a Sigismondo il Pio; onde, siccome io sono di costantissima opinione, che non possa darsi trà l'Imperio, e'l Sommo Sacerdozio una tal'usucapione, e non sia lecito all' uno allegare, o servirsi d'un sì abbominevol rimedio, contro l'altro, così non mi prenderò la pena inutile di rispondere alle molte dichiarie, che fa su questo punto lo Storico Romano, benche potessi farlo agevolmente, e mi rivolgerò a dissipar l'ombre, che pur vorrebbe l'Avvocato Piacentino opporre colla sua falsa dialetica alla chiarezza del Sole.

Pria però d'accignermi a questo, mi permetterà il Lettore, che lo possa ritorcere l'argomento recato dallo Storico Romano contro di lui, e dirgli; Dunque se gli Sforzeschi riconobbero in Milano, in Parma, e Piacenza l'Imperio, e non mai la Chiesa, senza che questa se ne querelasse, o pretendesse, che a lei fossero devolute Parma, e Piacenza, come le pretese Federigo devolute all' Imperio, segno manifestissimo egli è, che anche ne' tempi più vicini a Giulio II., quelle Città si reputavano Imperiali, soggette al Regno d'Italia, e non alla Sede Apostolica, e si riconoscevano come pertinenze di Lombardia, e non dell' Esarcato, e dell' Emilia; cantilena, che và tirando avvanti l'Avversario nelli penultimi

duoi

duoi Capitoli della sua Storia; a' quali mi vergognerei di più rispondere, tanto più, che troppo mi stimola la curiosità d'ascoltar l'Avvocato Piacentino, il quale pretende far su questo fatto delle più serie, e forti riflessioni.

Ma che gran novità ella è mai questa? Un Sofista retrogrado favella di buona fede? Udiamlo di grazia, e veggiam' un poco se mai si fosse fatto coscenza, e volesse una volta confessare la verità; ei dunque dice così: *Siccome però io confesso di buona fede, che la Santa Sede nel tempo di cui parlo, restò nell' innazione, così bramerei, che all'istesso modo confessassero di buona fede gl'Imperialisti, che ozioso restò, e non curante ancora il Sagro Romano Imperio dall' anno 1400. fino all' anno 1495.*, cioè tutto quel tempo, *che contro la Santa Sede così francamente si obbietta, per conseguenza, tenendo salda la massima de' Dottori Tedeschi, la Santa Sede difenderà la di lei lunga taciturnità dalla taccia di negligenza con quelle stesse ragioni, e fondamenti, co' quali gli Avversarj pretendono di difendere la propria.* Differtazione pag. 93.

Io dono a chi la vuole, e se non ci è chi la voglia, la rinuncio al cortese Avvocato questa sua buona fede, mentre ei pretende, che così cara mi costi; Non m'abbisogna la lunga taciturnità della Santa Sede per autenticar l'innevitabile sovranità del Sagro Romano Imperio in Parma e Piacenza; Ho io per me, senza la sua mascherata buona fede tutta l'antichità, l'evidenza de' pubblici Diplomi, e delle autentiche Investiture, e l'universal consenso degli Storici d'ogni secolo, incluso questo decimoquinto di cui favelliamo; bramerebbe questo astuto Apologista, che io confessassi, che *ozioso restò, e non curante ancora il Sagro Romano Imperio dall' anno 1400., fino all' anno 1495.*, ma desiderando egli questo, non desiderarebbe, che io usassi buona fede, ma che mentissi, che proferissi una bugia manifesta, e che mi contradicessi apertamente; conciossiache bisognarebbe, che io negassi, e rittrattassi, quanto poco fa con evidenza provai, cioè, che Sigismondo Imperadore del 1414. si diportò in Piacenza da Sovrano, e come tale fu venerato dal Vignate, che nell' anno 1426. la fece d'assoluto Signore, concedendo a Filippo Maria Visconti le Investiture del Ducato di Lombardia, e per conseguenza nominatamente di Piacenza, e di Parma, nella qual' ultima Città, anche nell' anno 1432., allorche si portò in Roma per esservi incoronato, vi fu ricevuto, e trattato da vero Monarca; e ivi fu che concedè a quel Vescovo, e confirmò alla sua Chiesa tutte quelle donazioni, immunità, grazie, e privilegj, che già le concederono i suoi Augusti Predecessori; onde io sì, che potrei con ragion bramar, che egli confessasse di buona fede, che tutte le digressioni, che fa, e le conclusioni, che adduce con fastoso apparato, perchè recate dagli Scrittori del jus pubblico Germanico, non fanno al caso nostro, nè io mi fondo nella loro autorità, nè, come già dissi, non fo ricorso all' innazione, al silenzio, nè alla sonnolenza, che egli attribuisce a' Romani Pontefici; Non m'appiglio tampoco alla prescrizione, ma alla Storia, all'evidenza, e a' Diplomi. Già io gli ho fatto vedere, che l'attentato de' Piacentini di porsi in libertà dopo la morte del Duca Filippo Maria, e l'usurpazione, che di Piacenza fece la Repubblica Veneta, durò ben poco; Francesco Sforza tosto, ed esemplarmente gastigò l'insolenza di que' Cittadini, e potea anche ammeno questo insigne Giureconsulto di ripetere quel, che digià disse il suo Precursore, che nè *la Romana Sede tentò ricuperare in quella congiuntura le Città di Piacenza* Differtazione pag. 95.

*cenza e Parma usurpatele dal defunto Duca*, *nè l'Imperadore Federigo III. fece alcun tentativo di fatto per ricuperare il Feudo di Milano devoluto all'Imperio per linea finita del Visconti*, ma sopratutto potea tralasciare l'ingiusto carico, che dà all' Arniseo, dicendo con sprezzo, che questo erudito Scrittor *vuole*, *che lo Sforza dimandasse da Federigo l'Investitura, e che poscia replicasse la dimanda Galeazzo di lui figliuolo, e che non fosse loro accordata, perchè vorrebbe pure, che l'Impero avesse fatto qualche cosa per mantenere vivi i suoi diritti, anche per mezzo degli Sforzeschi, facendogli dichiarare con quella perpetua dimanda, che tenevano Milano, e tutte le altre Città, che possedevano, come Feudatarj, ed a nome dell' Imperio*.

Si che l'Avversario ardito poteva anzi dovea per suo proprio onore lasciar di far cotesto ingiusto carico all' Arniseo; imperciocche la cosa veramente fu come la riferisce questo dotto Autor' Alemano, e *se sarebbe stato necessario, che l'Arniseo Scrittore erudito, e che a dovizia abbonda di citazioni recasse della di lui asserzione l'attestazione degli Storici*; l'ho io servito, ed ho sovrabbondantemente adempiuto le parti dell' Arniseo; perchè non solo ho recato l'autorità degli Storici più parziali de' Sommi Pontefici, anzi uno di loro, che fu Enea Silvio Autor' impuntabile; ma molti atti pubblici, che provano la verità, che sostien l'Arniseo. E se l'Avvocato Piacentino non vide nè la Storia d'Enea Silvio, nè tanti documenti da me addotti, fece molto male a lasciar scritto, che, *il Mondo va persuaso, che Francesco Sforza s'impadronisse di Milano, e di tutte le altre Città, che vi aggiunse col titolo di mero, meritissimo Conquistatore, e che ottenuto l'intento di sottomettere li Popoli, d'altro non si prendesse pensiero*. Poiche piuttosto è ormai *persuaso il Mondo*, e chiunque legge la di lui Dissertazione, che la stessa d'altro non sia ricca, nè d'altro abbundi, che di fallaci riflessioni, e tutti gli Uomini di buon senso crederebbono anche, quando non vi fosse Autore, che l'attestasse, nè documento, il qual lo provasse, che Francesco Sforza per torre, se non altro i pretesti a' malcontenti, e levar l'occasione a' Sudditi poco affetti, e impazienti d'un novello Dominio sempre odioso, di machinar mutazioni, e novità per non posseder' esso lo Stato coll' autorità dell' Imperio; anzi per liberarsi dal giusto timore, ch' ei dovea avere de' Milanesi, a' quali averà rapita la libertà, pur troppo si farebbe preso il pensiero di acquistarsi la grazia di Federigo, invitandogli persino il figliuolo accompagnato da molti Magnati Lombardi, e carico di preziosi doni non per altro fine, che per placarlo, e pregarlo andar' a Milano per esservi riconosciuto supremo Signore, e ricevervi la Corona del Regno d'Italia, e finalmente ogni persona saggia crederebbe, che lo avrebbe supplicato dargli quelle Investiture, che con tanta sollecitudine si procurarono i Visconti, benche fossero da lungo tempo possessori legitimi di sì nobile Dominio, tramandato per molte età da Padre, in Figlio. Ogni Principe accorto, e politico, qual' era Francesco, così avrebbe operato, e così egli in fatti operò per oprar con prudenza. Mentre fece molte legazioni, e mandò molti Ambasciadori con suoi Mandati a Federigo per supplicarlo a concedergli le Investiture, come ne appare dalli mandati autentici citati da me, e dalle Instruzioni, che diede del 1457. a Giovanni d'Ulesio suo Cancelliere allorche, che lo inviò in Germania per movere

Cesare

Cefare a concedergli quelle Inveftiture, che Sua Maeftà non volle concedergli mai.

Cofa diranno mai dell' Avvocato noftro fu quefto fatto le Perfone ch' hanno un gran concetto del di lui valore, e della di cui penetrazione? Già m'immagino cofa diranno, diranno ch'egli fteffo perfuafo di quefte graviffime rifleffioni, e molto più dall'autorità d'Enea Silvio, e de' pubblici documenti recati da me, fi farà fra fe arroffito nell'atto ifteffo, in cui farà ito fcrivendo, che *diffe bensì Federigo qualche cofa, ma non vi furono altro, che parole, e non ritrovandofi peravventura forze fufficienti per attaccare nemico di sì rinomato valore, qual'era lo Sforza, tralafciò i tentativi dell'armi, ed è ben veriffimile, che avrebbe data di buona voglia l'Inveftitura a Francefco fol tanto, che a mezza lingua fi foffe lafciato fcapar parola, che prefa l'averebbe come poc' anzi il dì fei di Luglio* 1426., *da Sigifmondo era ftata conceduta a detto Duca.* *Differtazione pag.* 95.

E come non avrà dovuto arroffirfi coteſto Sofifta in fcrivendo tante menfogne, s'era dall'evidenza convinto, che Francefco, non folo *a mezza lingua fi lafciò fcappar parola, ch' avrebbe prefa l'Inveftitura;* ma di più fupplicò tante, e tante volte l'Imperadore a concedergliela, e fi raccomandò per ottenerla al Papa, a' Parenti di Cefare, e agli Elettori tutti dell' Imperio, ma inutilmente perchè Federigo non oftante l'efficaciffima interpofizione di sì alti Perfonaggi fi mantenne fempre fermo, e coftante in negargli la grazia. Quefta indubitata verità la confefsò lo fteffo Francefco, la confermò Lodovico fuo figliuolo a Maffimigliano I., e l'attefta Enea Silvio; ma non volle intenderla l'Autor retrogrado; o fe l'intefe, moftrò di non intenderla, per aver più di libertà d'andar crefcendo la catena delle fue vergognofe fallacie, e di dire, e difdirfi come più gli parea, e piaceva.

Ed affinche comprenda il Lettore ch' io dico vero, fi degni d'offervar qui meco due particolarità, ben rimarcabili, confeffa dunque l'Avverfario in quefto luogo, e lo confeffa affolutamente, che *poc' anzi il dì fei di Luglio* 1426. *da Sigifmondo era ftata conceduta l'Inveftitura a detto Duca Filippo Maria*, e fa quefta confeffione perchè gli fembra tornargli a conto, ma poi nella pagina 102., perchè gli fta bene negarla, o porla in dubbio, fi moftra come fe giammai non n'aveffe parlato, dicendo, che *il poffeffo di detto Duca rifpetto a Piacenza, mai reftò purgato per verun confenfo, ed approvazione di Sigifmondo, ed abbenche l'Imperadore Maffimigliano nella fuddetta Inveftitura, che fece al Moro enunziaffe non fo qual Inveftitura, che il medefimo Imperador Sigifmondo conceduta avea, come diffe il dì* 6. *Luglio* 1426., *a Filippo Maria, ciò però non fa per il noftro cafo, fe non fi produce autentica, e non fi moftra, che fpecificatamente comprendeffe la Città di Piacenza, parendo piuttofto verifimile, che (fe pur fece detta fuppofta Inveftitura) non v'includeffe Piacenza nè Parma.*

L'altra confiderazione, che io bramerei faceffe il Lettore, ella è, che in quefto medefimo luogo, lo fteffo Avvocato Piacentino rimprovera l'Arnifeo, perchè *foftiene, fenza provarlo coll'autorità di qualche Scrittore, che Francefco Sforza dimandaffe le Inveftiture dello Stato di Milano a Federigo III.*, ed ofa dire, che quefti *l'avrebbe data di buona voglia a Francefco, fol tanto, che a mezza bocca fi foffe lafciata fcappar parola, che prefa l'avrebbe*, e indi alla pagina 98., fcordatofi ben prefto

presto di tutto ciò, si dà per notizioso, ed ammette, che *disse ben' egli così in passando Massimigliano, ciò che bo rimarcato dell' Arniseo, cioè, che Francesco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo Sforza, tenessero Milano, e le altre Città, come Feudo, e Stati Imperiali, e che ne avessero dimandata da Federico di lui Padre l'Investitura, e che loro non fosse accordata*. Prima nega questo Scrittore la verità, più chiara del Sole di mezzo dì, e rimproccia l'Arniseo, perchè la dice, e dopo quando giugne all' Investitura di Massimigliano, di cui non puo darsi, nè bramarsi testimonianza più autentica, se non puo nrgarla, renta confonderla, e sovvertirla; la prende in altro senso, ne tace le parole, e osa dire, che Massimigliano, così in *passando*, dicesse, che *Francesco, il di lui Figlio, e Nipote dimandassero da Federigo l'Investitura, e che loro non fosse accordata*; e pure le parole, che mettono in chiaro questa verità, non furono proferite *in passando*, ma posatamente, e assertivamente, per modo che elle contengono ampia dichiara d'esser state chieste le Investiture, e lo vedremo ben tosto colle parole del Privilegio di Massimigliano Imperadore, allorche esaminaremo i riflessi, che vi fa il nostro Avversario, che tutto nega, e tutto mette in canzona. Ardirezza, a parlar franco insopportabile, e di cui, perchè oltremodo provocante il risentimento di chi ama la verità, nulla vuo dirne, per timor di non ecceder' i limiti della modestia, e fia più sano consiglio lasciar che il Lettore le dia la taccia, ch'ella merita; Innanzi però di farlo si degni esaminar meco le altre riflessioni, che fa questo Avvocato assai speculativo. Egli dunque per mostrare, che il lungo Dominio de' Visconti, e Sforzeschi, e'l più lungo silenzio de' Papi, non pregiudicò punto la Sede Apostolica nelle sue pretese ragioni sopra Parma, e Piacenza, dice, che *cedette allora Federigo saggiamente alla necessità di que' tempi, ma più saggiamente, e necessitosamente cedette ancora Papa Nicolò V., l'uno, e l'altro commossi, e ritenuti dallo spavento, che Maometto II. incusso avea colla felicità delle sue armi a tutto il Cristianesimo*; e quì per poter applicare con qualche sorta d'inorpellatura, non le dottrine al caso, come insegna, che far si dee il Cardinal de Lucca, ma il suo finto caso a quello di Federigo III., e alla dottrina di Giovanni Limneo, riferisce le parole di cotesto insigne Giureconsulto Tedesco, che dice così: *Hinc statuendum semper, & perpetuò injustè nobis ablata justè repeti posse, nec solius temporis, etiam longissimi cursum repetentibus obstaculum esse posse.....si metu cadente in gentem constantem, aut vi impediatur*.

*Dissertazione pag. 95., e 96.*

*Dissertazione pag. 92., e 93.*

Quindi per poter' esclamare, che tal sentenza par fatta giusta la sua bisogna si sforza di mostrarci nell' animo de' Sommi Pontefici un' orribile spavento, in guisa tale, che a tutt' altro si vedesse obbligata la Corte Romana a pensare, che al riacquisto di Parma e Piacenza; e che durante una sì gran paura, *stabilì frattanto lo Sforza la sua novella Potenza, tramandandola l'anno 1466. a Galeazzo suo Primogenito, e questi con totale indipendenza dall' Imperio, e che sulle vestigie di Galeazzo camminò Giovanni Galeazzo di lui figlio, o vogliam dire a nome di Giovanni Galeazzo, Lodovico chiamato il Moro &c. finche il timore lo spinse a procacciar sussidj dall' astuzia, e da' suoi connaturali, e profondi artificj marchiando di passo franco attraverso di tutte le leggi dell' onestà*.

E dopo d'aver fatto un sì bell' encomio al Moro conclude francamente *ciò stando la condizione dell' Imperador Federigo III. &c. non fu*

di

*di migliore, nè d'inferiore qualità alle condizioni de' Pontefici, che frattanto governarono la Chiesa, avvegnache gli Sforzeschi occuparono la Città di Piacenza e Parma con quella stessa ingiustizia contro la Santa Sede, colla quale teneano Milano, e le altre Città in pregiudizio dell' Imperio, il quale non puo valersi in verun conto, che che ne dicano gl' Imperialisti di tal possesso vizioso, violento, e spogliativo in se medesimo affine di preservare i suoi pretesi diritti, senza contradire all' evidenza del lume naturale, non repugna non meno ne' soggetti fisici, che morali la congiunzione de' due Contrarj, e più la combinazione de' contraditorj, qual sarebbe il volere, che i mentovati Francesco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo avessero preservato all' Imperio le sue ragioni nel tempo, e con quegli atti medesimi, co' quali manifestamente procuravano spogliarne l'Imperio stesso.*

Che abisso di menzogne, e che impasto di supposti falsissimi, e che *combinazione* veramente non di *due*, ma di più *contraditorj*! Chi mai avrebbe ardito dire, che la condizione dell' Imperio, e dell' Imperadore *Federigo III., non fu di miglior qualità alla condizione de' Pontefici?* Abbiam veduto, e provato, che i Visconti, e i Sforzeschi riconobbero mai sempre per loro Sovrani *gl' Imperadori*, che tennero lo Stato di Milano, il Ducato di Lombardia, e nominatamente Parma e Piacenza, come Feudatarj, e Vassalli dell' Imperio, ricevendone non una, ma molte Investiture; Abbiamo inoltre mostrato, e lo confessa l'Avversario, che i Principi di queste due illustri Prosapie, rispetto a Parma e Piacenza, non riconobbero giammai l'alto supremo Dominio della Chiesa, e mostrerò ben tosto, che li Sommi Pontefici riconobbero gli uni, e gli altri per legittimi Possessori, e Signori del Ducato di Lombardia, eppure non si vergogna questo incauto Scrittore di asserire, che *la condizione dell' Imperio, non fu di miglior qualità alla condizione de' Pontefici*. Matteo il Magno, Galeazzo suo figliuolo, Azzo suo nipote, Giovanni, Luchino, e tutti gli altri Visconti compreso l'ultimo Duca Filippo Maria possederono tutte quante le Città, che si sono mentovate, e in specie Parma e Piacenza, ora come Vicarj, ora come Feudatarj dell' Imperio; Estinta la schiatta legittima de' Regnanti Visconti, Francesco Sforza occuppò, egli è vero un sì ampio, e nobil Dominio, ma volle ancora riconoscerlo dall' Imperio, e ne dimandò più, e più volte le Investiture, che gli furon sempre negate; Lo stesso fece Galeazzo suo figliuolo Giovanni Galeazzo suo nipote, e ne riportarono amendue una pari ripulsa; L'uno, e gli altri però si dichiararono posséderlo a nome del medesimo Imperio. Queste verità sono assai cognite nella Storia, ed holle io mostrate con prove più chiare del Sole di mezzo dì; e pur l'Avvocato Piacentino, in mezzo a tanta luce non volle riconoscerle, nè confessarle, ma ebbe il coraggio di qualificar' il possesso de' Sforzeschi per *vizioso, violento, e spogliativo*, ed ebbe anche l'audacia d'affermare, che di questo possesso non potesse l'Imperio *valersi in verun conto, che che ne dicano gl' Imperialisti, affine di preservare i suoi diritti, senza contradire all' evidenza del lume naturale*. Dove poi abbia l'ardito Avversario pescata cotesta sua *evidenza del lume naturale*; *e da dove mai scavato abbia la congiunzione de' due Contrarj*, e più ancora *la combinazione di due contraditorj*, e chi lo sa? ei lo dice, ma seguitando il suo costume nol prova. Avrebbe peravventura potuto addurre in difesa della Curia Romana questa *combinazione di due contraditorj*, e rinfac-

ciar' all' Imperio, che la condizion della Sede Apostolica non era d'inferior qualità alla sua, allor quando avesse lo stesso Imperio voluto servirsi contro lei del possesso de' Visconti, e de' Sforzeschi, e non fosse stato da loro riconosciuto per Sovrano di Lombardia, e di tutte quante le Città ch' eglino possedean' in questo Ducato, e non avessero gli uni, e gli altri dimandate, e conseguite le Investiture da' Cesari di Lamagna; ma se i Principi tanto dell' una, che dell' altra Razza riconobbero la sovranità Imperiale, ed ebbero dagl' Imperadori in Feudo il Ducato di Lombardia, e specificatamente quello di Parma e Piacenza, perchè non potranno poi gl' *Imperialisti* allegare a pro del medesimo Imperio il possesso de' Vassalli di lui, e di que' che lo riconobbero per Sovrano? e perchè allegar nol potrà massimamente in concorso della Chiesa Romana, che rispetto al Dominio temporale, non fu giammai riconosciuta da' suddetti Possessori? E come mai potrà infingersi la Curia Pontificia, che in quanto a se fosse il possesso de' Sforzeschi vizioso, violento, e spogliativo? m'insegna tutta la giurisprudenza, che sol quello, che fu a viva forza, e ingiustamente spogliato d'uno stato puo dir l'altrui possesso vizioso, e violento, e spogliativo, e non mica chi non funne giammai spogliato, nè cacciato a viva forza; or chieggo io, quando mai, ed in qual tempo i Sforzeschi spogliarono la Santa Sede del possesso di Parma, e di Piacenza? Quando mai cacciarono da esse due Città i Ministri, li Maestrati, e le Truppe del Sommo Pontefice? Confessa pure il Sofista Piacentino, che i suoi Concitadini, morto Filippo Maria ultimo Duca di Casa Visconti, che pur' ebbe Parma e Piacenza dall' Imperio, meditarono porsi in libertà per non sottometterfi al Dominio della nascente Repubblica Milanese per l'affettato *timore di non ricevere dagli Ottimati di Milano li medesimi mali trattamenti*, che egli esagera *essergli stati fatti da' Visconti*; Dice pure, che chiamarono in loro ajuto i Signori Veneziani, e che vinti questi dall' ostinato assedio, che pose Francesco Sforza alla misera Città la cedettero al furore di un sì prode Capitano, e che quella infelice Patria *esperimentò la deplorabile sorte di Sagonto*; dunque non fu la Santa Sede spogliata del possesso di Piacenza, ma la Serenissima Repubblica Veneta; dunque non puo quella addurre in sua difesa il vizio dello spoglio, nè del possesso de' Sforzeschi; dunque sono sogni, dunque sono chimere, dunque sono fantasmi, e larve quelle, che ci rappresenta con maschera di sì ornate parole l'Avvocato retrogrado.

*Dissertazione pag. 92.*

Tali appunto sono i finti timori, e lo spavento, che *Maometto II. incusso avea colla felicità delle sue armi al Sommo Pontefice Nicolò V*, e il quale spavento vuol' anche l'Autor della Dissertazione farlo durar *lunga pezza dopo*; non peraltro se non per ischermirsi con un sì bizzarro ritrovamento dal lunghissimo silenzio della Corte Romana, la quale per la serie di 170. e più anni, mai aprì bocca per dolersi, e querelarsi, che le fosse stata occupata da' Visconti, e poi da' Sforzeschi la sovranità di Parma e Piacenza.

*Dissertazione pag. 95.*

Io so che il Lettore riandando i tempi, ed i secoli scorsi, tanto innanzi, quanto dopo la Dominazion de' Sforzeschi, si riderà della vil passione, di cui vuol l'Avvocato Piacentino invaso l'animo grande di tanti Sommi Pontefici, che governarono la Chiesa del Signore, e che più si riderà in leggendo, che per un tal motivo lasciarono i Papi di far valere i loro pretesi diritti sopra esse due Città.

Se poi vi fosse mai chi dasse orecchi alle fallacie del buon Sofista si dia

dia anche per cortesia l'incomodo di scorrere così alla sfuggita le Vite de' Sommi Pontefici, che regnarono in questi tempi; Esamini un poco li successi d'Europa da Martino V., per la di cui esaltazione all'adorato Soglio Pontificio, si estinse il gran scisma d'Occidente, persino al Generoso, e Magnanimo Giulio II., e poi mi sappia dire, se ommessero questi la difesa delle ragioni della Camera Apostolica, se tralasciarono di corre quelle occasioni, che loro si offerirono per farle valere, se furono negligenti in promoverle, ed ampliarle.

Sarei io troppo lungo, anche quando volessi farne qui un brieve, e succinto racconto; vorrei però, che da se si rammemorassero le persone versate nella Storia gli orribili fulmini del Vaticano vibrati contro tanti Imperadori, Rè, e Principi assai più potenti, e venerabili, che non furono gli Sforzeschi; gli Eserciti ragunati, e mossi, e le confederazioni unite a' loro danni; e indi mi dicessero, se il solo spavento incusso da Maometto Secondo a Nicolò V., era valevole a far tacere la Curia Romana, a obbligarla usar tanta moderazione, e rispetto, e a guardar tante misure co' Sforzeschi.

Li soli Papi, che sogiornarono in Avignone, cosa non fecero contro Lodovico di Baviera; in quali angustie, e pericoli non posero il Magno Matteo Visconti, e li Successori di lui? Siam pur fatti certi dagli annali di que' tempi, che messero sottosopra l'Italia, e questo perchè non per altro certamente, se non perchè il primo, cioè Matteo non intendea sul principio ricevere dalle lor mani il Dominio dello Stato di Milano, benche dopo si offerisse sopporsi a tutte le loro leggi; ed i secondi perchè non voleano staccarsi dall' Imperio, nè ricevere quel Vicariato Imperiale, che poi dovettero prendere da Benedetto XII. per liberarsi da' travaglj infiniti, in cui li posero le armi spirituali, e temporali della Curia d'Avignone.

Ma se non volevano i Sommi Pontefici appigliarsi contra i Sforzeschi a que' forti, e risoluti rimedj, che adoperarono contro tanti altri Principi maggiori, e più formidabili di loro, perchè affine di preservare intatte, ed illese le ragioni della Chiesa, non l'interpellarono almeno dolcemente a lasciar Parma e Piacenza, o pure a riconoscerle in feudo dalla Santa Sede? Perchè non gli scrissero un sol Breve esortandoli a non far' un sì gran torto alla sua pietosissima Madre, collo spogliarla dell' alto supremo Dominio di due Città tanto insigni? Perchè non dolersi, che volevano riconoscerle dall' Imperio, il quale in senso della Corte Romana d'oggidì, non vi avea diritto alcuno, piuttosto, che dal Successore legittimo di S. Pietro, e dal Capo visibile della Chiesa? Perchè non farli sapere, che quello Stato s'appartteneva per le antiche ragioni dell' Esarcato, e dell' Emilia al Principe degli Apostoli? Tutto ciò sarebbe pur costato poco, nè avrebbe potuto sdegnare nè offendere i *Sforzeschi*; e pure da' Sommi Pontefici nulla si fece; nulla si disse, nulla si operò in tanti anni, che questa Famiglia si mantenne nel quieto, e pacifico possesso di Parma e Piacenza, e il qual possesso, subito che l'ottenne, si mostrò pronta riconoscere, come lo riconobbe dappoi dal Sagro Romano Imperio.

Quello però, che ad evidenza convince gli enormi sofismi del Piacentino Declamatore si è, che tanto furono i Sommi Pontefici lontani del dolersi, che Parma e Piacenza fossero state usurpate alla Sede Apostolica, e dal pretender che le venissero restituite, quantoche riconobbero in diversi tempi con positivi replicati atti, e li Visconti, ed i Sforzeschi per

legittimi Possessori, e veri Principi di Lombardia, ed in specie d'amendue queste Città.

Già mostrai di sopra con un pubblico solenne stromento di Pace, che Gregorio XI. pel mezzo del suo Legato a Latere, e Plenipotenziario in Italia riconobbe Galeazzo Visconti per Padrone legittimo di tutte le Città, ch'egli possedea in Lombardia, e particolarmente di Piacenza, della qual Città nello stesso atto vien Galeazzo intitolato Signore; e provai di più, che il Papa gli restituì le Castella, e Terre, che l'arme della Chiesa gli avevano, durante la guerra, occupate nel Piacentino, e nel Contado di Pavia. Legganfi le Storie tutte, che favellano della Signoria de' Visconti, e si vedrà come in limpido specchio, che la Sede Apostolica li riconobbe mai sempre, e reputò per legittimi Principi di que' Stati, che possederono in Lombardia, e ch'ella giammai non fece guerra a cotesti Principi per essere stata da loro spogliata del Dominio di Parma, o di Piacenza, ma bensì per averle occupata Bologna, e altre Terre della Romagna, ovvero perchè cotesti onorati, e gloriosi Gibellini non vollero abbandonar mai il partito de' Cesari ne' funesti scismi nati fra il Sacerdozio, e l'Imperio.

Prove poi più cospicue, e manifeste della verità, che sostengo ne abbiamo in tutto il tempo, che dominarono il Ducato di Lombardia i Principi di Casa Sforza; imperciocchè li Sommi Pontefici non solamente li riconobbero per Signori legittimi di tutte quante le Città, che possedevano in questa più bella Region d'Italia; ma gli ajutarono, li protessero appresso l'Imperadore, ed altre Potenze d'Europa, gli fecero molte grazie, anzi fecero la loro causa causa propria della Sede Apostolica.

Nè sono queste esagerazioni, o declamazioni somiglianti a quelle degli Avversarj, ma verità fondate negli atti pubblici, e nelle Bolle Pontificie. Abbiam pure veduto in quella, che Pio II. scrisse di proprio pugno l'anno 1460. all'Imperador Federigo III., che cotesto Sommo Pontefice in supplicandolo conceder' a Francesco Sforza le tanto da lui sospirate Investiture, protestò a cotesto Cesare, che se il Ducato di Lombardia fosse passato in Dominio d'altri, che dello Sforza; *actum est de Imperio; nec pauper Ecclesia sine detrimento erit, quæ longè melius cum Imperii Amicis se habet, quàm cum inimicis*, immediatamente soggiugnendogli: *Optamus igitur, ut tui, & nostri causa petitam sæpius Investituram concedas*. E non sarà peravventura vero, che con questo parlare volesse il Sommo Pontefice far la causa di Francesco Sforza causa propria della Sede Apostolica? avrebbe potuto Pio II. scriver con maggior' efficacia, ed energia a Federigo, se si fosse trattato d'un particolar' interesse della Chiesa Romana? Parmi ben questo altro, che riconoscere lo Sforza Signore del Ducato di Lombardia, e per conseguenza di Parma, e Piacenza; egli è un volerlo Duca di uno Stato così fiorito, e potente anche malgrado tutta l'ostinazione dell' Imperadore, a cui mette il Papa davvanti, per flettere la di lui durezza, tanti, e sì forti motivi, quanti sono quelli, che si leggon nella Bolla di sopra riferita. Ma io su questo fatto osservo di più, e si dico: se Parma, e Piacenza erano dell' Esarcato, e dell' Emilia donata dalla pietà di Carlo Magno al Principe degli Apostoli, perchè Pio II. in vece di mandar Nuncj apposta a Federico, e scrivergli tanti Brevi, acciocche desse l'Investiture allo Sforza, non le diede egli a questo Principe almeno per le suddette due Città; ovvero perchè non si unì con Federigo, affine di torle dalle mani dell'

Usur-

Usurpatore, e unirle all'Esarcato, giacche cotesto Cesare si dichiarava, che il Ducato di Lombardia era devoluto all'Imperio, nè volea investirne Francesco? Qual'occasione più favorevol di questa potea offerirsi alla Chiesa Romana, per far valer li suoi diritti sopra Parma, e Piacenza, se avesse allora creduto avercene tanti, quanti a lei dar ne vorrebbero ora cotesti devoti Visionarj? Sono tutte visioni appunto, e sogni gli argomenti, che si fanno dagl'Impugnatori delle sovrane ragioni del Sacro Romano Imperio.

Ma andiam'avvanti, Paolo II. immediato successor di Pio riconobbe egli pure Galeazzo Maria Sforza per Signor legittimo di tutto lo Stato Piacentino in un suo Breve, che gli scrisse addì dieci di Gennajo del 1467. in questi termini: *Accepimus quorumdam veridicorum relatu Nobilitatem vestram Jurisdictionem, quæ vobis ratione temporalis Dominii vestri est in loco Villæ Viculi Marchionum Placentinæ Diœcesis quibusdam Domicellis delegasse, & pro certa pecuniarum quantitate alienasse; cum vero etiam intelleximus, quod illi Domicelli non sint de illo Loco, neque possessiones ullas in eo habeant, & vestra Nobilitas per suas literas voluerat, quod in emptione dictæ jurisdictionis, qui in loco sunt, aut possessiones inibi habent præferantur. Idcirco hortamur eamdem Nobilitatem vestram in Domino, ut jurisdictionem illam dilecto filio Petro Luxiardo familiari, & Cubiculario nostro, qui Præposituram Sancti Joannis in eodem loco optinet..... pro eodem pretio, quo illis domicellis locaveratis dimittere velitis &c.*

*Appen. n. 15. In fasciculo litterarum Apostolicar. n. 28. existente in Archivo Arcis Portæ Jovis Mediol.*

Se Paolo II. avesse creduto, che Galeazzo Maria fosse ingiusto Possessor dello Stato Piacentino per averlo occupato alla Sede Apostolica, non gli avrebbe certamente scritto questo Breve, nè dettogli, che *jurisdictionem vobis ratione temporalis Dominii vestri est in loco Viculi Marchionum Placentinæ Diœcesis*, nè pregato l'avrebbe a preferir' il suo famigliare nella alienazione, o sia affitto della medesima giurisdizione, perchè era tutto ciò un realmente riconoscerlo per legittimo Possessore, e vero Signore di quello Stato.

Sisto IV. esaltò al Trono Pontificio dopo la morte di Paolo II. riconobbe egli pur Galeazzo Maria per legittimo Signore di Piacenza; concioßiache supplicato Papa Sisto da questo Principe, dal Vescovo, e dalla Comunità di Piacenza degnarsi d'approvar l'unione, che di tutti gli Spedali della Città, e del Contado, e di altri beneficj Ecclesiastici fece lo stesso Vescovo allo Spedale Maggiore in vigor della permissione già altre volte concessa nel Concilio di Vienna da Clemente V., delegò a tal fine Bernardo de Lago Prepoßto della Chiesa di S. Giovanni di Piacenza, e gli disse nel Breve di delegazione, che *exhibita siquidem nobis nuper pro parte Ven. Fratris nostri Joannis Episcopi Placentiæ, & Dilectorum filiorum Nobilis Viri Galeaz Mariæ Ducis Mediolani, ac Communitatis Placentiæ petitio continebat*, dandogli ordine di passar coll'autorità Apostolica a tal'unione, quando la conoscesse utile, e necessaria al pubblico bene; e il suddetto Delegato, visti, ed esaminati gli atti fatti innanzi di lui, *item literis Illustrissimi Principis, & Excellentissimi D.D. nostri Ducis Mediolani*; li 23. di Luglio nel 1472. approvò, e confirmò la supplicata unione. Se non fosse stato Galeazzo Maria riconosciuto dalla Sede Romana per legittimo Signore di Piacenza, nè egli pregato avrebbe il Papa, acciocche si degnasse con la sua autorità Apostolica approvar cotesta unione, nè Sua Santità avrebbe adderito alla sua supplica, siccome

*Appen. n. 16. Litteræ Apostol. Sixti IV. in fasciculo Bullar. Papalium, signato n. 28. existente in Archivo Arcis Portæ Jovis Med.*

non avrebbe Innocenzo VIII. conceduto allo stesso Duca Galeazzo Maria la grazia di esigere un sussidio Ecclesiastico dal Clero di tutti li suoi Stati, e particolarmente da quello del Piacentino, come n'apparisce dalla delegazione da lui fatta in Antonio Malvicino Prepofito di Piacenza l'anno 1489. li 25. di Marzo ne' seguenti termini: *Deliberando noi, che ormai si metta fine ad la exacione delli denari per la parte chi spetta al Clero Piacentino de lo subsidio imposto al Clero de lo Dominio nostro per la Santità di Nostro Signore, & confidandone nella diligenza, integritate, & solecitudine del Ven. D. Antonio Malvicino Preposito Piacentino Apostolico Subcolletore nella Città nostra di Piacenza gli avemo data la cura & carico di fare omne expediente reale & personale contra li Debitori renitenti &c.*

*Appen. n. 17. fil. 43. n. 10. in archiv. Arcis Portæ Jovis Med.*

Due prove però splendidissime della verità da me proposta ne abbiamo in duoi altri Brevi Pontificj, l'uno d'Innocenzo Ottavo, e l'altro d'Alessandro VI.

Quello di Papa Innocenzo diretto alli Grigioni, che aveano assalito con l'arme lo Stato del Duca Galeazzo Maria Sforza dice così: *Cum ergò nos ab hac parte Italiam tranquillam reddiderimus, sciamusque hoc anno arma vos accepisse contra Subditos nobilis, & dilecti filii nostri Joannis Galeaz Ducis Mediolani, ne quem angulum Italia habeat, qui expers pacis sit hujus, quam summo studio procuravimus, deponi à Duce Mediolani, & à vobis arma cupimus, & veterem benivolentiam, quæ vobis mutua erat cum Mediolanensi Duce, omisso bello, & omnibus in pristinum restitutis, redintegrari. Hortamur igitur vos, & monemus, atque per viscera misericordiæ Dei nostri Jesù Christi paternè requirimus, & sub excommunicationis pœna mandamus, ut à bello hoc, quod contra Ducis Mediolani fines suscepistis, discedatis, occupataque restituatis, & via juris si quid discordiæ inter vos ortum est, persequamini, ne Italia, quam nos summo labore Dei benignitate paccavimus, per vos infestata, quæ auctoritate nostra deposuit, arma recipiat, ad quod perficiendum longiore sermone vos astringeremus, nisi nobis certò persuaderemus monitis nostris vos facile assensuros.*

*Append. n. 18. citato fasciculo litterarum Papalium.*

Scrisse pure il Sommo Pontefice in questa sentenza al Vescovo di Coira, a cui addirizzò il Breve, affinche lo consignasse a' Capi delle tre Leghe, incaricandogli d'intimar' alla Repubblica, che *sub eadem excommunicationis pœna, & se, & Subditos suos ab omni novitate, & offensione adversus Mediolanensem Statum posthac contineat.*

L'altro Breve poi da Alessandro VI. mandato l'anno 1495. li 9. Agosto alli Svizzeri, li quali meditavano far la guerra, se pur' attualmente non la facean' al Duca Lodovico Sforza, comincia nella seguente maniera: *Universis, & singulis Alemaniæ Altæ Ligæ, & Confederatis Suitensibus &c.... Nos tamen variis relationibus non sine animi perturbatione nuper accepimus, quod dilectum filium Nobilem Virum Ludovicum Mediolani Ducem in ejus pacifico Statu perturbare parastis, seu jam forte perturbastis, ex quo & Italiæ, & Sedis antedictæ quietem & pacem vexari suspicamur, & impediri .... quare dum hæc, & alia, quæ nos ratione pastoralis officii premunt, sed sedulo revolvimus, variis curis agitamur, timemus enim ne Satanas calidus pacis inimicus animas commissi nobis Gregis ad viam eternæ damnationis rapere satagat, propterea tametsi speremus quamcunque simplicem monitionem vos à præmissis arcere, & removere posse, ut fortius tamen illi obsistamus, & animarum vestra-*

*Append. n. 19. citato fasciculo.*

*vestrarum saluti, & Christianæ Reipublicæ quieti, & paci tutius consulamus, sanctiùs esse putavimus vos medicinis salutaribus ad præmissa commovere, itaque de Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Consilio, ut à bellis, vexationibus, & perturbationibus Status Ducis antedicti, ejusque Confederatorum penitus, & omnino desistatis sub excommunicationis, suspensionis, & interdicti, ac Feudorum..... privilegiorum, & indultorum, quæ à Romana, & aliis Ecclesiis tenetis.... privationis sententiis, & pœnis eo ipso quod contrafeceritis incurrendis &c.*

Posti ora questi due Brevi, col primo de' quali minaccia Innocenzo VIII. le censure alli Grigioni, se non ritirano le loro armi dallo Stato del Duca Giovanni Galeazzo Maria; e con l'altro intima Alessandro VI. tutti li fulmini del Vaticano, e la privazione de' Feudi, Beneficj, e Privilegj agli Svizzeri, qualora ardissero inquietare il Dominio del Duca Lodovico Maria appellato il Moro. Chieggo io agli Avvocati della Reverenda Camera, dove siano iti que' crudelissimi Tiranni, che usurpavano due Città dell'alto supremo Dominio della Chiesa Romana, e dove mai è fuggito quel timore, che incusso aveano gli Sforzeschi a tutti li mentovati Pontefici per modo, che niuno di loro osò giammai (come vaneggia il Sofista Piacentino) aprir bocca contro Principi tanto prepotenti? Bisogna ben dire, che Pio II., Paolo II., Sisto IV., Innocenzo VIII., e Alessandro VI. fossero scordati affatto del decoro, dell'interesse, e de' diritti della Santa Sede, se in vece d'unirsi co' Nemici della Famiglia Sforza per torle quelle Città, che occupava al Principe degli Apostoli, tanto s'impiegarono per ottenerle le Investiture del Ducato di Lombardia, e mantenerla nel quieto, e pacifico possesso del suo sì dilatato Dominio, minacciando anatemi a chi ardiva molestarla con l'arme, e se a lei concederono tante grazie, quante ne seppe chiedere, permettendole anche di esigere sussidio Ecclesiastico dal Clero della Città, e Contado di Piacenza. Ma io dico; e perchè cotesti Sommi Pontefici piuttosto di beneficare tanto gli Sforzeschi, non s'unirono colli Grigioni, e con li Svizzeri per torli dalle mani Parma e Piacenza? E perchè se non vollero immischiarsi in una guerra, non scrissero per lo meno a Francesco, a Galeazzo, a Galeazzo Maria, e a Lodovico il Moro, e non esortarono ognuno di loro a restituire alla Santa Sede quelle Città, che ingiustamente le usurpavano, minacciandoli altrimenti, e fulminando contro loro le scomuniche, e gl' interdetti? Minacciarono pure Innocenzo, e Alessandro cotal fulmini alli Grigioni, e agli Svizzeri, e li minacciarono non già perchè occupassero le Terre della Chiesa, ma solamente perchè far volevano la guerra a' Duchi di Milano, e come con maggior ragione non potevano, anzi non doveano intimarli a' Duchi di Milano se usurpavano alla Chiesa il Piacentino, e il Parmiggiano, antiche pertinenze dell'Esarcato, e dell' Emilia donata a S. Pietro.

Queste, se mal non m'appongo, sono prove sì evidenti, e così chiare ragioni, che vincerebbero l'ostinazion medesima, e confessar le farebbono, esser troppo vero, che tanto i Visconti quanto gli Sforzeschi riconobbero sempre li Cesari di Germania per Sovrani di Parma e Piacenza, e non mai li Sommi Pontefici; che questi non querelaronsi mai d'essere stati da loro spogliati dell'alto Dominio di quelle Città, e che mai non le pretesero, ma che anzi ebbero, e gli uni, e gli altri per veri Signori, e legittimi possessori dello Stato Parmiggiano e Piacentino, e che per conse-

guenza

guenza rispetto allo Stato medesimo in tutti, ma particolatmente in questi tempi fu molto diversa, e inferior da quella del Sacro Romano Imperio la condizione della Sede Apostolica, e che non altro se non l'acciecamento d'un'immoderata passione fu il motivo, che lo mosse a scriver, che *l'Imperio non possa valersi in conto alcuno di tal possesso, affine di preservare i suoi diritti*, e che lo indusse ad esclamare, che *contradirebbe all'evidenza del lume naturale, cui repugna la congiunzione di due Contrarj, e più la combinazione di due contraditorj, qual sarebbe il volere, che i mentovati Francesco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo avessero preservato all'Imperio le sue ragioni nel tempo, e con quegli atti medesimi; co' quali manifestamente procuravano spogliarne l'Imperio stesso*.

Quai atti poi fossero questi, co' quali manifestamente procuravano i Sforzeschi spogliarne l'Imperio, non gli additò l'Avversario, ma pretese che s'ammettessero per veri, e sussistenti sulla sua parola; Io non crederei però, che potessero dirsi atti contrarj l'Ambascierie, che mandò Francesco I. a Federigo III. esortandolo portarsi a Milano per ricevervi la Corona di ferro, e molto meno le suppliche sì da lui, che da Galeazzo suo figliuolo, e da Giovanni Galeazzo suo nipote fatte sporgere a questo Augusto per moverlo a dargli le Investiture del Ducato di Lombardia, e finalmente crederei, che non volesse l'Avvocato Piacentino prendere per atti contrarj le Investiture medesime; le quali dappoi ottenne Lodovico Moro figliuolo di Francesco; e siccome su questi si fa ora a discorrere il nostro eccellente Giurista, e ci innesta molte capricciose riflessioni degne di particolar'attenzione, e di esame critico, così reputo molto necessario impiegarvi per maggior chiarezza un'intiero Capitolo, e intanto indicarò qui li giuramenti di fedeltà, che prestarono le Città di Parma e Piacenza, prima a Francesco Sforza, e Bianca Maria sua Moglie, e poi a Galeazzo Maria come Duca di Milano, e di Lombardia loro legittimi Signori negli anni 1449., 1466., 1470., e che si daranno per esteso nell'Appendice di quest'opera quali si ritrovano nel Regio Archivio del Castello di Milano, affinchè si comprenda sempre più la giustizia della causa ch'io impresi a difendere.

*Append. n. 20. 21 & 22. Juramenta fidelitatis præstita per Civitates Parmæ, & Placentiæ Mediolani Ducibus conservata in fasciculo Scripturar. ad dictas Civitates spectantium existente in dicto Archiv.*

CAP.XXVI.

## CAP. XXVI.

*Passa l'Avvocato Piacentino alla disamina delle Investiture date da Massimiliano Primo a Lodovico Moro, e a Lodovico XII. Rè di Francia; Confessa, che sono relative a quelle concedute da Wencislao a Giovanni Galeazzo Visconti, e che le confermano; ma dipoi si studia provare, che non comprendeano Parma e Piacenza; e per venire a capo del suo disegno, fa più riflessi, tutti opposti alla chiara lettera de' Diplomi. Onde in questo Capo si convince colla lettura degli stessi Privilegj, e co' suoi medesimi riflessi, e si mostra, che le Investiture di Massimigliano confermano, e rinnovano specificatamente tutti i Privilegj di Wencislao.*

PRetende adunque l'Avvocato Piacentino farci alla pagina 96. della sua Differtazione un gran favore col dire: *Fu differente, nol niego la condizione della Santa Sede, da quella dell'Imperio sul fiorire di quel secolo, alloracbe Lodovico Moro, e successivamente Lodovico XII. Rè di Francia riportarono dall'Imperadore Massimigliano Primo, figlio, e successore di Federigo III., le Investiture, che accennai nella prima parte, è che in seguito del compendioso racconto storico, di bel nuovo sono quì per riferire. Risoluto il Moro di trarsi dal volto la maschera, e di salire di piè fermo sul Trono dello Stato, che in sostanza già da molto tempo avea incominciato ad usurpare, sotto la coperta di Tutore, e Curatore, e poscia d'Amministratore di Giovanni Galeazzo suo nipote, diede a questi un veleno, che andasse a poco a poco struggendolo; nel mentre che esso tessendo le ultime fila dell'indegna orditura, nè procurava due opportuni sostegni;* E dopo d'aver animosamente infamato il Moro coll'obbrobriosissimo, e orribil titolo di Professor dell' *Ateismo*, mette pel primo di questi opportuni sostegni, l'invito ch'ei fece al Rè Carlo VIII., *d'invadere il Regno di Napoli, e per l'altro l'Investitura del Feudo di Milano; che segretamente maneggiò con Massimigliano, allora Rè de' Romani, vivendo ancora Federigo III. di lui Padre.* E indi soggiugne, che restò *conchiuso il trattato nell' anno* 1493., *e che morto poi Federigo III., se gli diede l'esecuzione, che andò avvanzando a misura, che Giovanni Galeazzo finì di vivere*; e conchiude finalmente, che *fu spedita l'Investitura il dì* 5. *Settembre* 1494, *quantunque sino a'* 26. *di Maggio seguente non fosse per ordine dell' Imperadore pubblicata, secondo il riferito del Corio.*

Differtazione pag 96.

Differtazione pag 97.

Terminato poi questo pulito racconto, ed accomodatolo a modo suo, il che non importa alla nostra quistione, ci fa sapere l'Avverfario, che *più riflessi meritarebbe questa Investitura, ma io* (così favella) *mi restringerò a quelli, che fanno a proposito per la Causa di Piacenza e Parma. Disse ben egli così in passando Massimigliano, ciò che ho marcato dell' Arniseo: Cioè che Francesco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo tenessero Milano, e le altre Città come Feudo, e Stati Imperiali, e che ne avessero dimandata da Federigo di lui Padre*

 *dre*

*dre l'Investitura, e che loro non fosse accordata, ma confessò ancora chiarissimamente, che Francesco Sforza l'avesse conquistate a forza d'armi &c. Mostrò di credere, che Galeazzo, e Lodovico figlj di Francesco, e di Bianca Maria Bastarda di Filippo Maria Visconti, avessero diritto di succedere in quel nobilissimo Feudo, e perciò nella suddetta Investitura s'infinse di darla a Lodovico, come a persona compresa nella prima Investitura conceduta da Wencislao a Giovanni Galeazzo Visconti; Ma perchè avrebbe dovuto essere preferito in quella ipotesi Galeazzo, che era il Primogenito, ebbe Massimigliano ricorso ad altro pretesto, allegando essere stile dell'Imperio Romano Germanico di non concedere le Investiture a coloro, i quali d'autorità propria, senza ricever prima l'assenso dell'Imperadore s'ingerissero nel possesso, e nell'amministrazione del Feudo &c. Ma è vana impresa voler far prevalere la mensogna alla verità. Poteva Massimigliano studiare quanto sapea per rendere plausibile la preelezione del Moro, ma non potea sperare di riuscire nell'intento di farla credere al Mondo, il quale toccava con mano, che contraria era anzi stata sempre la pratica dell'Imperio. Di fatto egli contradisse a se medesimo di là a non molto; mentre egli stesso concedette l'Investitura al Rè Lodovico XII., che avea spogliato il Moro di detto Feudo, e se l'era appropriato con averlo già governato sei anni senza verun'assenso di Massimigliano.*

Se faccia questo primo riflesso appropposito di Parma e Piacenza lo giudicherà il Lettore; Intanto io dico, che egli sa molto appropposito per mostrare il mal genio, e l'arditezza di chi lo fece, imperciocche dà molto ben'a divedere, che questo coraggioso Avvocato non la perdona nè a Principi, nè agl'Imperadori, nè tampoco a'Sommi Pontefici, e che volontieri si scorda di quella somma venerazione, che ognun dee avere alla memoria de' primi Personaggi del Mondo, allorche s'infinge di poter coonestare i suoi ritrovamenti coll'addossar'alle persone anche più sacre qualche vizio, o indegna azione.

Poco fa egli ci pinse Lodovico Moro co' più neri colori, che possansi giammai adoprare per formar'il ritratto dell'uomo più empio dell'orbe, vituperandolo persino di professor dell'Ateismo, ed ora ha l'audacia di macchiar sconciamente la gloria, e la fama di un Cesare di Casa d'Austria, attribuendogli molt'in degni titoli, e insino il più vil di tutti, qual'è quello di *tentar l'Impresa di far prevalere la mensogna alla verità*.

Qual rimprovero meriti una tanta baldanza, lo dirà la Corte Romana, che sommamente abborrisce cotesta sorta di Scrittori. Intanto io bramerei, che le persone di senno si degnassero osservare, se abbia potuto l'Avversario asserir con ragione, che dicesse: *Ben'egli così in passando Massimigliano ciò che* egli ha *rimarcato dell'Arniseo*, cioè che *Francesco, Gleazzo, e Giovanni Galeazzo Sforza tenessero Milano, e le altre Città, come Feudo, e Stati Imperiali*, ovvero se cotesto Cesare lo dichiarasse apertamente, e con sano, e maturo consiglio; ed affinche ognuno possa interporre il suo giudicio con piena cognizione di causa, eccogli le parole dell'Investitura: *Inducimur in primis, ut in te, filios, & descendentes tuos, quæ parens primo, de hinc frater tuus licet antea diutius, & studiosissime supplices postulaverint, ob multiplices Imperii Romani occupationes, multarumque aliarum rerum eventus impetrare nequiverunt, cum etiam eis tamen gratificari, & Serenissimus*

*Geni-*

*Genitor noster, & nos cuperemus.* Nè la cotal dichiarazione fece Massimigliano *prevaler la menzogna alla verità*, come insolentissimamente asserì l'Apologista Piacentino; ma espresse sobriamente quanto in realtà era succeduto; mentre come mostrammo nell' antecedente Capitolo, tanto Francesco, quanto Galeazzo, e Giovanni Galeazzo non cessarono mai d'umiliarsi a Federigo III., e di chiedergli le Investiture, e supplicarlo riceverli per fedelissimi Vassalli dell' Imperio.

Degno però di più attenta considerazione mi pare *l'altro riflesso*, che fa l'Avvocato nostro *sopra l'Investitura del Moro*; egli ci assicura, ch'è *calzantissimo pel suo assunto, imperciocche attesta il Corio, che Massimigliano nel Trattato dell' anno* 1493. *promise sotto la fede di legalissimo Rè, che come prima fosse stato Imperadore, liberamente darebbe in feudo, e per solenni privilegj concederebbe a Lodovico Maria Sforza Visconte Duca di Barri il Ducato di Milano, di Lombardia, ed il Contado di Pavia, con gli altri Dominj delle Città, e Terre in quel modo, e forma, che altre volte furono concessi da Wencislao Re de' Romani a Giovanni Galeazzo Primo Duca di Milano, ed a tenore di detto Trattato fu poi conceputa l'Investitura, nella quale resta investito Lodovico... de Ducatu Mediolani; & Lombardiæ... Papiæ Comitatu, ac etiam omnium aliarum Civitatum, Terrarum, & Locorum, quæ latiùs, & expressiùs declaratæ, & comprahensæ in prædictis literis, Diplomate, Privilegio Ducatus, & Comitatus per dictum dignæ memoriæ Wencislaum Regem ipsi Illustrissimo Joanni Galeaz Duci Proavo tuo, ut præmissimus concessi*; Indi prosiegue immediatamente a dire: *Io ne inferisco, e niun uomo d'equità, e che abbia il buon senso del lume naturale, mi negherà, che l'Investitura del Moro non abbraccia nè più, nè meno di quello, che abbracciasse la primitiva Investitura di Wencislao, alla quale quest' altra espressamente si riferisce. Siccome dunque l'Investitura di Wencislao non comprese Piacenza, e Parma, come si farà vedere, allorche parlerò di quella Investitura, così ne meno restarono comprese le medesime Città sotto detta Investitura del Moro.*

S'ebbe di sopra l'Avversario tanto di cuore, e d'ardimento per riconvenir' anche ingiustamente un' Augusto, e dirgli in faccia al Mondo, ch'è *vana impresa il voler far prevaler la menzogna alla verità*; Cosa dovrei dir' io quì su questo suo riflesso, che ci chiama *calzantissimo*, e col quale tenta servirsi della stessa verità per autenticar la menzogna, e valersi della fede indubitata degli atti pubblici, e de' Cesarei Diplomi per convalidare le sue falsissime conseguenze?

Spera egli, che sortir li possa felicemente un disegno così ardito, sol perchè gli basta l'animo di sfrontatamente supporre, che i Diplomi medesimi non contenghino quel, che chiaramente, e individualmente esprimono, perchè gli è riuscito ritrovar' un novello metodo di comporre Dissertazioni Istorico-politiche, e legali con ordine retrogrado, ed anche perchè sa sì bene, e con franchezza premettere tanti falsi supposti, senza provarli mai, e spacciarsene con promettere, come promette quì, di far vedere, che *l'Investitura di Wencislao non comprese Parma, e Piacenza.*

Ma siccome la menzogna, ad onta di tutti gl'infrascamenti apparisce sempre agli occhj d'un fino intendimento nella sua nera, e deforme sembianza, così quì, più che altrove, fa di se vergognosa comparsa; perchè più quì, che altrove s'ingegna l'Avversario di colorirla in aria di verità, onde

onde a me non riuscirà cosa difficile il convincerlo col medesimo argomento, di cui egli si serve, e obbligatlo a suo marcio dispetto confessare, che Parma, e Piacenza si comprendono nella Investitura di Lodovico Moro, e di Lodovico XII. Rè di Francia, perchè sono elle nominate espressamente, non in una, ma in due Investiture di Wincislao; e quantunque io abbia di sopra tecato le parole de' Diplomi di quest' Imperadore, e con esse fatto vedere quanto io dico; nondimeno, acciochè *niun uomo d'equità, e che abbia il buon senso del lume naturale*, non abbia a cercar' altro, per non dar più fede alcuna a quanto scrisse questo Sofista in pregiudicio del Sagro Romano Imperio, io giudico necessario ripeterle quì un' altra volta. Nell' Investitura dunque dell' anno 1396., oltre il Ducato di Milano digià conceduto a Giovanni Galeazzo. „ Illustravimus, & „ illustramus Ducem omnium infrascriptarum Civitatum, Diœcesium &c. Terras quoque, Civitates, Oppida &c. scilicet Civitatis „ Brixiæ, Bergomi, Cumarum, Novariæ, Vercellarum, Alexandriæ, Tertonæ, BOBII, PLACENTIÆ, REGII, PARMÆ, „ Cremonæ, Laudæ &c. BURGI S. DOMNINI &c.

In quella poi data li 30. Maggio l'anno 1397., dice Wincislao così: „ Recolentes aliàs Nos Te, tuosque Descendentes, & Successores in „ Duces Civitatis Mediolani &c., & postea in Ducem multarum „ aliarum Civitatum, & Diœcesium &c., & maximè infrascriptarum Civitatum &c. videlicet Veronæ, Brixiæ, PARMÆ, Cremonæ, Pergami, Cumarum, PLACENTIÆ, Vicentiæ &c. „ REGII &c. Laudæ &c. BOBII &c. BURGI S. DOMNINI &c. gratiosius sublimasse &c., volentes Personam tuam, „ tuorumq; Descendentium Ducum, & Ducatum Mediolanensem, „ dictumque alium Ducatum dictarum Civitatum, Diœcesium &c. „ per nos postea tibi concessum pariter, & colatum simul speciali, „ & ampliori titulo decorare, & super dictis Ducatibus Mediolanensi, dictarumque aliarum Civitatum &c., notabile, & congruum nomen imponere, Ducatus ipsos in Ducatum, & Principatum LOMBARDIÆ hodie in Nomine DOMINI nostri &c. „ ereximus, illustravimus, sublimavimus, ac erigimus, illustramus &c.

Così parla Wincislao nelle sue Investiture dell' anno 1396., e del 1397. Già abbiam veduto, che furono literalmente confermate da Sigismondo l'anno 1426., e che per conseguenza è falsissimo, che 'l Corpo Germanico l'annullasse; or veggiam' un poco cosa dica Massimigliano: „ Scientes igitur, & cognitione plenissima edocti, quod olim felicis „ memoriæ Prædecessor noster Wenceslaus Romanorum Rex Amplissimam Civitatem Mediolani cum ejus Ducatu, & nonnullas „ alias Urbes, & Terras, de quibus in Privilegiis Ducatuum „ mentio habetur, in Ducatum erexit, instituit, & exaltavit, ipsumque Ducatum Mediolani, ac Civitatum, & Terrarum, in „ dictis Privilegiis nominatarum, nec non Comitatuum Papiæ, & „ Angleriæ contulit, & gratiosè concessit prædicto quond. celebris „ memoriæ Ill. Principi Jo. Galeaz Vicecomiti, quem titulo, & dignitate dicti Ducatus, & Comitatus insignivit, decoravit, & inthronizavit, & sublimavit, sicuti patentibus prædicti quondam „ Serenissimi Regis literis, & Diplomate continetur. Dat. Pragæ „ anno MCCCLXXXXV. die primo Maji, & aliis datis utsup. anno MCCCLXXXXVI.

*Appendix n. 23.*

*Regist. MSS. Regii Archivii Arcis Portæ Jovis Mediolani n. KK. pag. 10. & seq.*

„ MCCCLXXXXVI. die XIII. Octobris, & aliis datis anno „ MCCCLXXXXVII. die XXX. Maji. Dehinc successivè Sigismondus Romanorum Rex Privilegia dicti Ducatus, & Comitatus Papiæ, & Angleriæ valida declaravit, confirmavit, & ratificavit, ac etiam denuò concessit Ill. quond. Philippo Mariæ filio, & Successori prædicti qu. Illustris Jo. Galeaz Avo tuo per aliud Privilegium confectum anno MCCCCXXVI. die VI. mensis Julii, & cum tu Ludovice Maria à tantis Principibus, talibusque Parentibus splendidam originem ducas, procul dubio nobis persuadimus fore ut relictum à Majoribus tuis Dominium, non solum retineas, sed etiam cum omni dignitate gubernes, & tuo præstanti excelso, & generoso animo, omnia prosperè, feliciterque succedant: itaut procul dubio confidamus te, tua solida virtute, & gravissimo Consilio, non modo Ducatum, & Comitatum ad S. R. I. dignitatem in Italia, bene, & laudabiliter conservatum, sed omni etiam honore, & decore auctorum; Ex certa itaque scientia motu proprio, & de nostra Regalis Potestatis plenitudine, etiam suprema, & absolutè, non quidem improvide &c., sed animo quieto, & deliberato Principum &c. accedente Consilio, Princeps dilecte, non ad tuæ petitionis &c. instantiam, sed de benignitate Regali &c. Hodie in Nomine DOMINI SALVATORIS nostri, à quo omnis Principatus &c. provenire dignoscitur, Te, & Filios tuos masculos, & ex legitimo matrimonio procreatos, & procreandos, & alios Descendentes &c. in verum Ducem, & Duces, Comitem, & Comites &c. erigimus, facimus, & decoramus, insignimus, & sublimamus, & creamus, videlicet Ducatus Mediolani, & LOMBARDIÆ, CETERARUMQUE CIVITATUM, & Comitatum Papiæ, & Angleriæ, & totius Diœcesis, Districtus, & Territorii earumdem, ac etiam omnium aliarum CIVITATUM, Terrarum, & Locorum, quæ latius, & expressiùs declarata, & comprænhensa in prædictis literis, & Diplomate, ac Privilegio Ducatus, & Comitatus per prædictum dignæ memoriæ Dominum Wincesiaum Regem ipsi Ill. Jo. Galeaz Duci Proavo tuo, ut præmissimus concessis, & quas literas, & quod Privilegium Ducatus, & Comitatus, cum omnibus suis juribus, & pertinentiis debitam, & congruam relationem, & QUORUM VERBA, ET EFFECTUS, ET SUBSTANTIAM HIC PRO SUFFICIENTER EXPRESSIS HABERI VOLUMUS, ET DECLARAMUS; decernentes, & expresè, quod Tu, Filii, Hæredes, & Descendentes, ac Successores tui &c. Duces Mediolani, ac LOMBARDIÆ, ET PRÆDICTARUM CIVITATUM, ET TERRARUM &c., & ut supra perpetuis temporibus omni dignitate, nobilitate, jure, potestate &c. gaudere debeatis, & frui continuò.

Poste queste verità di fatto permanente, e che non si possono recar in dubbio, se non si vuol sovertir tutta la credenza umana, e la fede dovuta a' pubblici Diplomi; *Io non ne inferisco* già, come falsamente ne inferisce il nostro Avversario, ma sostengo in faccia al Mondo tutto, che *niun' Uomo d'equità, e che abbia il buon senso del lume naturale mi negherà, che l'Investitura del Moro non abbraccia nè più, nè meno di quello, che abbracciasse la primitiva Investitura di Wencislao*,

 *alla*

*alla quale espressamente si riferisce; Siccome dunque l'Investitura di Wencislao comprese Parma e Piacenza*, come si è fatto, e non già *si farà vedere: così*, senza dubbio, *restaranno comprese le medesime Città sotto detta Investitura del Moro.*

Quindi è una manifestissima, e sfacciata menfogna la conseguenza, che tira qui l'Avvocato Piacentino, dicendo: *Siccome dunque l'Investitura di Wencislao non comprese Piacenza e Parma, come si farà vedere allorche parlerò di quella Investitura, così ne meno restarono comprese le medesime Città sotto dell' Investitura del Moro.*

Molto più arrogante poi, e pieno d'amor proprio è il *terzo riflesso*, Differtazione pag. 99. che fa l'Avvocato Piacentino, conchiudendo, che *rispetto Parma e Piacenza, non si puo dire, che in quel tempo fosse di miglior condizione l'Imperio, che la Santa Sede. Erano dette Città possedute (di fatto, non di ragione) da Lodovico, ed all'istesso modo le avevano possedute i di loro Antenati, l'Imperio non le possedette, nè in quanto al naturale possesso, ch' era di fatto presso gli Sforzeschi, nè in quanto all' alto Dominio, in vigore del quale non si trova, che vi facesse atto veruno immaginabile, e solo avrebbe potuto per inavvertenza concepire il Lettore (ed è questo l'equivoco, che molti prendono, mercechè non si fanno a riflettere di proposito sopra gli antichi documenti giudicando de' diritti degli Stati, e de' Principi sopra le incertezze delle opinioni del volgo rozzo, e non curante di squittiniare le pergamene), che Massimigliano v'avesse esercitato l'alto Dominio dell' Imperio in concedendo detta Investitura, supponendo, che fosse assoluta, e che abbracciasse tutte le Terre, e Città, che Lodovico possedea, e possedettero prima di lui il Nipote, il Fratello, il Padre.*

Non per innavertenza dunque, come per malizia esclama qui il Declamator baldanzoso *avrebbe potuto concepire il Lettore &c., che Massimigliano avesse esercitato l'alto Dominio dell' Imperio in Parma e Piacenza in concedendo dette Investiture*; ma per l'evidenza degli atti pubblici, ed innegabili, resterà egli persuaso di questa manifestissima verità, nè *supporrà*, ma vedrà co' suoi proprj occhi in leggendo cotesta Investitura, ch' ella fu assoluta, e che veramente abbracciò *tutte le Terre, e Città, che Lodovico possedea, e possedettero prima di lui il Nipote, il Fratello, e il Padre; Nè questo è l'equivoco, che molti prendono*, come si finge l'Autor retrogrado, ma piuttosto è quello col quale egli da se medesimo volontariamente si abbagliò, onde *senza riflettere di proposito sopra gli antichi documenti*, ebbe animo di negare, che l'Investitura di Wencislao non contenesse le Città di Parma e Piacenza, e con ciò prese il pretesto per scrivere, che ne meno le comprendesse quella di Massimigliano. Quando poi dir si volesse, come dir si dee, che cotesto buon Avvocato parlò con tanto ardire, perchè si fece a *riflettere di proposito sopra detti antichi documenti, giudicando dipoi de' diritti degli Stati, e de' Principi* più grandi della Terra, nel modo, che ha fatto qui; Già non vi sarebbe chi minorar potesse il di lui reato, e dire, che ei *nè giudicò sopra l'incertezze delle opinioni del volgo rozzo, e non curante di squittiniare le pergamene*; ma ognuno dovrebbe restar persuaso, come io lo sono, che la di lui immoderata passione lo portò ad impugnare per tutte le vie, e ne' modi più detestabili le invincibili ragioni del Sagro Romano Imperio.

E giacchè confessa quest' Autore alla pagina 99., che *le medesime*

*riflessioni cadono pressappoco sopra le Investiture, le quali Massimigliano concedette dappoi al Rè Lodovico XII., cassando quella del Moro.*

*Dissertazione pag. 99.*

Non occorre, che io m'affatichi di più per mostrare, che 'l Privilegio conceduto dall' Imperadore al Rè di Francia comprendea anche Parma e Piacenza, perchè hollo provato con molta chiarezza.

Debbo però avvertir qui un'altro de' soliti sutterfugj dell' Avversario, dice egli vinto dall'evidenza, che *Lodovico Sforza, e il Rè Lodovico di Francia, come pure l'Imperadore Massimigliano portarono verisimilmente concetto, che Piacenza e Parma, fossero membra, e parte del Feudo di Milano*; fa egli questa maliziosa osservazione, per non confessare nettamente, che tutti e tre questi Principi, erano più che certi, che tutte e due queste Città s'appartenevano al Ducato di Lombardia, e all' Imperio. Dice peraltro bene, ma non volendo, che di tal verità se ne *ricavano prove sufficienti dal complesso delle azioni, che cadaun di loro fece avanti, e dopo le accennate Investiture, e via più comprovarsi dalle querele insorte, e discusse nell' occasione, che Giulio II.* non *ricuperolle*, come egli va fantasticando, ma usurpolle, dappoiche furono del 1512. scacciati d'Italia i Francesi, come il vedremo a suo luogo, e tempo.

*Dissertazione pag. 100.*

*Dissertazion. Piacent. pag. 100.*

Mi maraviglio però assai, e non poco di lui, che dopo d'esser persuaso, che li suddetti Principi erano certi di cotesta verità, ci replichi quì un' altra volta, che non *erano realmente comprese sotto la primitiva Investitura*; Nè io dubito, che per una sì manifesta falsità, non debba di lui scandalizarsi anche il Lettore, il quale digià avrà veduto in questo, e negli antecedenti Capitoli, che tanto Parma quanto Piacenza sono comprese nominatamente, non in una, ma in due de' quattro Privilegj, che Wencislao concedette a Giovanni Galeazzo Visconti. E siccome ammette il nostro Avversario, che *di queste primitive Investiture, furono semplici rinnovazioni le altre*, così m'immagino ancora, che ogni Uom versato nella giurisprudenza pubblica dirà ch' egli ha perduta la causa, e che la stessa sua confessione smentisce le sue fallacie. Ed io ho per costante, che ognuno farà di tal' opinione quantunque per falso supposto, si concedesse quel, che ei replica quì, cioè che *non vi cade acconciamente il termine di rinnovazione; perchè la primitiva fu annullata per sentenza del Corpo Germanico*, mentre acconsente, che furono per lo meno relative a quelle prime, le quali ho mostrato, che non furono annullate per sentenza del Corpo Germanico, ma bensì confermate espressamente per solenne Diploma di Sigismondo, e rinnovare individualmente pel citato Privilegio di Massimigliano; e quanto io sostengo si fa via più manifesto da quanto soggiugne in questo luogo l'Autor retrogrado; mentre s'egli non niega, come negar nol può, che questa Investitura di Massimigliano, *non ostante, che le mancasse la sussistenza, potè niente di meno servire di termine relato, la di cui forza per la qualità, e natura della relazione, consiste nel determinare la scrittura riferente, di modo, che questa riceva la dichiarazione dall' altra, quanto sia rispetto all' ampiezza della materia in essa compresa*; Dee egli per necessaria conseguenza confessar poi, che Parma e Piacenza si comprendano nelle Investiture di Sigismondo concedute a Filippo Maria Visconti, e nelle altre fatte da Massimigliano a Lodovico Moro, e al Rè Lodovico XII., perchè queste non solamente sono relative, ma confermative di

quelle

quelle di Wencislao; E tanto più debbe egli darsi per vinto affatto, quanto che vinto si vede dalle stesse sue arme, perchè costantemente asserisce, che *versiamo in un contratto, in cui fa d'uopo stare per ciò che importa l'effetto civile &c. a quello, che realmente si accorda alla verità*, da lui molto maltrattata in tutta quanta la sua Dissertazione, la di cui prima parte termina quì. Onde io pure cessarò per qualche poco spazio di tempo d'intendermela con esso lui; avanti però d'accommiatarmi giacche egli fatte ha tante belle riflessioni, vuo io farne una sopra la seconda parte ch'egli comincia dalla disamina delle Investiture, de' quali testè parlammo. Parmi dunque ch'egli in questa sua grand'opera faccia per astuzia ciò, che far suol per sciocchezza colui, che mette il Carro avvanti i Bovi; imperciocche, principiò egli, come dissi, la sua fatica da' tempi più vicini a noi, non lo fece però a caso, ma con fina malizia, perchè il suo vero fine fu di evitar la prova di tanti impossibili, quanti sono i falsi supposti, che premette continuamente, e poco gli importò, che gli si desse la taccia d'essersi allontanato da tutte le regole della Cronologia, e dall'ordine istorico, purche effettuasse il suo intento di eludere il Lettore; Quinci la fece, come que' Mercatanti, li quali non avendo, che poche Merci in un gran fondaco, le mettano nel liminar della porta tutte in comparsa per far credere a chi le vede sol'in passando, che l'intrinseco, corrisponda all'esterior'apparenza del di fuori. E che la cosa sia così, si degni il cortese Lettore riflettere attentamente a' proemj, tanto della prima, quanto della seconda parte; osservi tutto ciò, che nell'uno, e nell'altro promette mostrare, e quel che provi dipoi; com'ei si protesti con periodi gonfi di gravi parole di seguitar'i principj della ragion delle Genti, e del jus pubblico, dato alla luce da' Scrittori dell'inclita nazion Tedesca, e come indi vi si uniformi, e gli applichi bene a' casi, e alle controversie, che imprende a discuttere, e se io colla fievolezza de' poveri miei talenti non l'ho fatto comparir qual'è, conoscetà almeno, che io non esagero, nè gli fo torto; Avrei nondimeno con più chiarezza confutato la sua Dissertazione, se tolta l'avessi principalmente di mira, e se prima mi fosse capitata per le mani, ovvero se egli si fosse uniformato al metodo laudevolmente tenuto dallo Storico Romano, siccome si è riportato intieramente al fatto, e alle prove troppo mal'appropoſito recate dallo stesso Istorico; ma perchè il mio primier' instituto fu di rispondere a questi, e non a lui, così ho dovuto roversciar tutto l'ordine retrogrado, che egli tenne, e tanto farò nel terzo libro per seguitar la traccia del Romano Scrittore, come quella, che mi par la più propria, e naturale; perchè ci conduce alla fonte, e cammina uniformamente alle regole dell'Istoria, e della Cronologia de' tempi. Non dovendo io dunque per questa ragione scostarmi dall'Autor Romano, ed essendone stato per necessità buona pezza lontano; il dover vuole, che io faccia ritorno a lui, e che intenda quel, che ei dice, avanti di chiudere il secondo Libro della sua Storia.

CAP. XXVII.

## CAP. XXVII.

*Chiude l'Autor Romano il secondo Libro della sua Storia con molte querele contro que', da' quali vien posta la Santa Sede in irragionevoli angustie di dover provare i titoli della sovranità de' Stati, che possiede, e si vanta di poterli mostrare con la continuata serie degli atti pubblici; Qui dunque s'accorda, che simili Scrittori fanno molto male, si sostiene però che tali non debban dirsi quegli, che si sono accinti a sostenere l'antico, e incontrastabile alto supremo Dominio dell' Imperio sopra il Ducato di Parma, e Piacenza, delle quali Città non favellano le splendide donazioni fatte alla Sede Apostolica.*

CI fa dunque sapere lo Storico Romano nel Capo XVIII., che appunto è l'ultimo del secondo Libro; che *tutti i Principi del Cristianesimo sono rispettabili, nè v'è alcuno, che esiga la giustificazione de' loro titoli primordiali, antichi, o moderni, e che la sola Chiesa Romana per le irragionevoli angustie, nelle quali vien posta dalle false rappresentazioni, che si spargono da' suoi malevoli, si vede soggiacere ad un' obbligo, dal quale tutti gli altri Principi sono esenti.*

Io candidamente confesso, che fanno molto male quel, che pongono la Sede Apostolica in *irragionevoli angustie*; dico che n'avranno, oltre il temporale, anche l'eterno gastigo da Dio, e che più severamente saranno puniti *i suoi malevoli*, se v'è la pongono colle loro *false rappresentazioni, che si spargono*; e sarebbe pretensione degna di sommo rimprovero quella di volerla far *soggiacere ad un' obbligo, dal quale tutti gli altri Principi sono esenti*. Onde fin qui io sono coll' Autor Romano. Vorrei però, che si fosse in questa esagerazione spiegato un poco più, perchè se mai s'intendesse di favellar del Conte Carocelli, di cui si fa Censore troppo severo in questa Storia, non la discorrerebbe molto bene; conciossiacosachè questo degno Ministro non fu giammai malevole della Chiesa Romana, ma suo figliuolo devoto, e riverente; nè le sue rappresentazioni sono false, ma verissime, rispetto all' antica sovranità Imperiale sopra il Ducato di Parma e Piacenza, come mi lusingo d'averlo mostrato evidentemente; e quest' onorato Ministro eseguendo l'incarico datogli di sostenere i diritti del suo natural Signore, ha compiuto alle parti dovute da un vero, giusto, e fedel Vassallo, nè ha posto la Corte Romana in *angustie irragionevoli*; Crederei bensì, che sia stato piuttosto lo Storico, che colle sue Scritture l'abbia (e forse contro il parere de più saggi) esposta a un troppo duro cimento, e messa nel grave impaccio di sostenere, che Parma e Piacenza siano comprese nelle donazioni di Pippino, e Carlo Magno, e che la Santa Sede v'abbia infin da' primi tempi, e ne' secoli successivi esercitato una piena sovranità; onde non posso, nè debbo persuadermi ch'ella sia, come quì si suppone il nostro Avversario, tanto *confidata nella giustizia della causa, che volentieri lo adempie*; e quando per avventura potesse,

potesse, com'egli soggiugne, *mostrare non solo i primi titoli, ma la continuata serie de' possessi, e degli atti sopra gli antichi suoi Patrimonj, che in onore di San Pietro Capo, e Fondatore della medesima, furono con tutta la più distinta Religione a Dio sagrificati dal primo Imperador d'Occidente*; non potrà con tutto ciò mai mostrare nè titoli, nè continuata possessione sopra il Ducato di Parma e Piacenza, innanzi li tempi di Giulio II., perchè ho io fatto vedere, che tutte e due queste Città furono, e sono del Regno d'Italia, e del Ducato di Lombardia, e che in esse vi esercitarono sempre atti d'alto supremo Dominio tutti li Cesari, de' quali abbiam favellato fin quì, cominciando *dal primo Imperadore d'Occidente*, e scendendo giù infino a Massimigliano Primo, il quale le diede in feudo a Lodovico Sforza, come si vede dalle Investiture, senza che mai la Curia Romana se ne sia doluta, anzi fece il Sommo Pontefice Pio II. positiva instanza per mezzo de' suoi Nunzj, e co' suoi Brevi a Federigo III., che volesse concedere a Francesco I. la confermazione dell'Investitura già concessa da' suoi Antecessori a' Visconti, ed infeudarlo del Ducato di Lombardia, e di tutte quante le Città ch'egli possedea, ed i medesimi Visconti possederono innanzi di lui, ma ottener nol potè, come ne apparisce dalle Instruzioni, che Giovanni Galeazzo nipote di Francesco diede al suo Procuradore, allorche per questo medesimo fine l'inviò alla Corte Imperiale.

Frattanto molto mi allegro col nostro Storico, e lo ringrazio della buona novella, di cui ci vuol'a parte, assicurandoci, che *con piena verità puo affermarsi, che di niun Principato si esibisca un'origine così antica, e gloriosa, come si esibisce di quelli della Sede Apostolica*; E mi consolo infinitamente, che *questa origine trovasi esposta, e riconosciuta con le ceremonie più strepitose, ne' monumenti di tutte le nazioni Cristiane*. E tanto più mi congratulo con esso lui, e con tutta la Corte Pontificia, mentre ci dà per costante, che *questi Principati non passarono in Dominio di lei per una semplice, e nuda recita de' nomi loro &c., ma passarono colle più legali espressioni de' termini, non vaghi, nè incerti, ma fissi, invariabili, e piantati, non già da persone private, o da Sommi Pontefici, ma da chi aveva tutta l'autorità di piantarli, qual fu un Monarca della qualità di Carlo Magno, e questi piantolli per via di Montagne, di Città limitanee, e di Fiumi rinomati, che sono tuttavia in essere, e dopo avergli piantati, e solennemente descritti, ne collocò lo Stromento nella Basilica Vaticana sopra il Corpo del Principe degli Apostoli*.

Bramerei però, per rallegrarmi compiutamente, che lo Storico Romano, giacche ei dice tante, e sì belle cose, ce le provasse ancora, e che ci facesse un poco vedere quello sì *celebre Stromento collocato da Carlo Magno nella Basilica Vaticana sopra il Corpo del Principe degli Apostoli*; imperciocche esso certamente si ritroverà nel Gazofilaccio del Fisco Apostolico mentovato dal Rainaldo per bocca di Giulio II., allorche i Parmiggiani e Piacentini si diedero a lui, e sarà probabilmente unito a quello di Costantino il Grande, ed a quello di Lodovico il Pio figliuolo di Carlo, ed in esso potremo chiarirsi, e vedervi le più *legali espressioni de' termini, non vaghi nè incerti, ma fissi invariabili, e piantati, non già da persone private, nè da' Sommi Pontefici*, o da' suoi Adulatori, come molti si persuadono, e non senza gran fondamento, *ma da Carlo Magno*, e scopriremo ancora se piantolli *per via di Montagne*; *di Città* limi-

*limitanee, e de' Fiumi rinomati, che sono tuttavia in essere*; perchè vi sono molti eruditi, che pensano essere cotai termini piantati in aria, nè spazj immaginarj, e nella fantasia di certi divoti visionarj, piuttosto che io Montagne, Città, e Fiumi; onde così rimarran confusi, ed egli potrà con ragion trionfare della confusion loro; Ma se per mala fortuna lo Istromento fosse ito a male, come (se mal non m'appongo) ei disse nel primo libro, non ci sarebbe realmente vedere, nè con evidenza toccare, ma piuttosto ci pingerebbe, o per meglio dire ci fingerebbe con vaghi colori della sua eloquenza, e con l'ombre prese in imprestito dal suo fido Anastasio per *fissi, e invariabili que' termini*, che non sono vaghi, *o incerti*, ma incertissimi, e che quando tali non fossero nulla farebbono alla question nostra, imperciocchè ho io digià mostrato, che ne pur' i termini ideati con tanta inverisimilitudine, e contrarietà dal Bibliotecario, non compresero, nè giammai comprenderanno Parma e Piacenza, non è poi vero, che *questi termini*, come egli finalmente conchiude, *furono autenticati da' Successori di Carlo Magno per via di patti, e di giuramenti in mano de' Vicarj di Cristo*; merceche i Privilegj di Ottone il Grande, che si accennano, e tutti quegli altri de' suoi Antecessori conceduti alla Sede Apostolica l'abbiam' esaminati, nè da un solo di loro si deduce, che Parma e Piacenza vi siano comprese, anzi ogn' Imperadore vi esercitò atti di vero Sovrano, siccome fino a Ridolfo l'esercitarono in tutti quanti i Principati donati alla Chiesa, e ciò in virtù di quell' alto Dominio, che vi si riserbarono, e a cui non rinunciò Ridolfo negli altri Augusti, che a lui succederono nell' Imperio.

*Per tutte le quali cose* dunque dirò io con più di ragione del nostro Avversario, che *riesce durissimo il sentire, e molto più il vedere, che oggi in faccia di tutto il Mondo si pensi da lui conculcare una congerie di tante prove sì manifeste recate da me*, dichiarandole tutte *nulle, ed invalide senza riguardo alla venerata memoria* de' Sommi Pontefici, che le autenticarono, come autenticolle Gregorio IX. colla sua lettera enciclica, scritta contro Federigo II., confessando ivi, che Parma e Piacenza erano dell' Imperio, nè a *quella di tanti Imperadori*, per non dir' a tutte *le leggi Divine, ed Umane, che ne gridano contra*.

*FINE DEL LIBRO SECONDO.*

LIB. III.

